Digitized by Google

1902

BIBLIOTECA DELLA R. CASA
IN NAPOLI

N.° d'inventario ~~A 312~~ / 404
Sala Grande
Scansia 21 Palchetto 6.
N.° d'ord. 14.

Digitized by Google

Palat. XXI 40

Digitized by Google

Digitized by Google

581015

DISSERTAZIONI

SOPRA

LE ANTICHITÀ ITALIANE

DI

LODOVICO ANTONIO MURATORI

CON NOTE

TOMO PRIMO

MILANO

DALLA SOCIETÀ TIPOGRAFICA DE' CLASSICI ITALIANI

MDCCCXXXVI

Digitized by Google

GLI EDITORI

Le tante opere e la vastissima erudizione di L. A. Muratori il fecero salire in tanta fama, mentre ancor viveva, che il marchese Maffei lo reputava il primo onore dell'Italia, *ed il pontefice Benedetto XIV lo appellava un* uomo che nella letteratura è il decoro della nostra Italia, facendola comparire non che uguale, ma superiore alle altre parti del mondo (1). *Una sì illustre rinomanza, ben lungi dallo stremarsi menomamente col volgere degli anni, crebbe in siffatta guisa che il ch. sig. A. Manzoni scriveva non ha guari che* il nome del Muratori colle sue scoperte si trova e debbe trovarsi ad ogni passo negli scritti posteriori che trattano del Medio Evo (2). *Ed in fatto non solamente nell'Italia, ma in Francia, nell'Inghilterra e nella Germania tanta è la fede, tanta la venerazione professata alle opere del Muratori, che chi descrive le rivoluzioni dei secoli di mezzo riposa tranquillamente sulla sua autorità.*

Per illustrare quei tempi di barbarie e di ignoranza il Muratori non pago di dare in luce gli Scrittori delle Cose Italiane (3), *volle trattar più minutamente dei governi, delle leggi, dei giudizj, della milizia, della mercatura, della lingua, delle arti, delle lettere, dei costumi, e pubblicare in questo modo un' intera ed ampia descrizione di tutto ciò che riguarda l'Italia, cominciando dalla caduta dell'Impero Romano in Occidente sotto Odoacre re degli Eruli fino a quella dell'Impero Orientale, anzi fino al* 1500, *che è l'epoca in cui secondo la comune divisione ha principio la Storia moderna* (4). *Era assai difficile il trovare i materiali che servissero di fondamento ad una così grande opera, poichè l'Italia scaduta dall'antico suo splendore, sottoposta a genti barbare, e perduto il gusto per le buone let-*

(1) *Vedi le due lettere del Maffei e di Benedetto XIV nella* Vita del Muratori *scritta dal proposto Gian-Francesco Soli suo nipote. Arezzo*, 1767, *pag.* 199 *e* 317.

(2) *Discorso sopra alcuni punti della Storia Longobardica in Italia aggiunto alla tragedia dell'Adelchi, cap. II.*

(3) *La grande raccolta che ha per titolo* Scriptores Rerum Italicarum, *fu pubblicata dal* 1723 *al* 1738 *in* 27 *vol. in-fol., a cui se ne aggiunse un altro nel* 1751.

(4) *Alcuni però la fanno cominciare dalla presa di Costantinopoli per opera di Maometto II sultano dei Turchi nel* 1453.

tere, non presenta in questi tempi sciagurati che poche ed aride cronache turpate spesso dal più avventato fanatismo e dalla più grossa superstizione. La speranza di supplire in qualche parte al difetto delle notizie e de' lumi che si possono ricavare dall'istoria, era riposta negli antichi archivj o nei diplomi, nei testamenti, nelle donazioni, ed in altri simili atti che si riferiscono ai riti ed alle consuetudini di quei tempi, illustrano la storia e la cronologia, e fanno conoscere i più importanti personaggi di quelle età.

Il Muratori dopo aver visitati nel 1714-1715 *insieme col dottor Ercole Gherardi gli archivj più cospicui delle città, delle cattedrali e dei monasteri, ed invocata l'opera de' più dotti suoi amici, raccolse una gran messe di documenti inediti, come di diplomi di imperatori, re e principi, di fondazioni di monasteri, di donazioni, di testamenti, di bolle di papi, di decreti e decisioni di vescovi. Questa serie di diplomi comincia col sesto secolo, si estende infino al decimosesto, e serve di base alla vasta opera delle* Antichità Italiane del Medio Evo (1). *L'Autore, ben esercitato nella critica diplomatica e nella cognizione degli antichi caratteri, seppe sceverare gli atti legittimi dai falsi, gli interpolati dagli integri, e cavare da essi le più sincere notizie. Le Dissertazioni sulle* Antichità Italiane *scritte in latino furono pubblicate dal* 1738 *al* 1742 *in sei tomi in-fol. Come poi il Muratori concepisse il disegno di traslatarle in italiano, e quale metodo abbia conservato, si vedrà dall'avvertimento posto in fronte alla versione medesima dal proposto Gian-Francesco Soli.*

Nel pubblicare le Antichità Italiane *del Muratori contemporaneamente alle Opere di Vico* (2), *ci siamo proposti di seguire un bel consiglio del precitato sig. A. Manzoni, il quale trova in questi due grandi scrittori i due più chiari lumi della storia del Medio Evo* (3). *Dopo aver detto*

(1) Antiquitates Italicae Medii Ævi, sive Dissertationes de Moribus, Ritibus, Religione, Regimine, Magistratibus, Legibus, studiis Litterarum, Artibus, Lingua, Militia, Nummis, Principibus, Libertate, Servitute, Foederibus, aliisque faciem et mores Italici populi referentibus post declinationem Romani Imperii ad annum usque MD. Omnia illustrantur et confirmantur ingenti copia diplomatum et chartarum veterum nunc primum ex Archiviis Italiae depromptarum, additis etiam nummis, chronicis aliisque monumentis nunquam antea editis.

(2) *Opere di Giambattista Vico ordinate ed illustrate coll'analisi storica della mente di Vico in relazione alla scienza della civiltà da G. Ferrari. Milano,* 1835 *e seg.*

(3) *Vedi il citato Discorso storico sopra alcuni punti della Storia Longobardica in Italia, cap. II.*

che gli scrittori dei secoli di mezzo non hanno nè voluto nè potuto distinguere in ciò che passava sotto i loro occhi i punti più essenziali della storia, ossia quello che importava di essere trasmesso alla posterità; che quello che per noi sarebbe il più curioso a sapersi, era per essi la cosa più naturale, più semplice quella che meno portava il prezzo di essere raccontata; che v'ha però un' arte di sorprendere con certezza le rivelazioni più importanti sfuggite allo scrittore che non aveva intenzione di dare una notizia, e di estendere con induzioni fondate alcune poche cognizioni positive; che in quest' arte alcuni stranieri fanno da qualche tempo studj più diligenti di noi; soggiunge che quest' arte però ha avuto il suo cominciamento e un progresso non volgare in Italia. « Due uomini (dice egli) certamente insigni aprirono in essa due vie che possono sembrare lontane e divergenti a chi non ne guardi che il principio, ma che dopo alcuni passi si riuniscono nella sola via che possa condurre a qualche importante verità storica del Medio Evo.

« L'uno di essi, l'immortale Muratori, impiegò lunghe e tutt' altro che materiali fatiche a raccogliere e a vagliare notizie di quell'epoca; cercatore indefesso, discernitore guardingo, editore liberalissimo di memorie d'ogni genere; annalista sempre diligente e spesso felice nel trovare i fatti che hanno un carattere storico, nel rigettare le favole che al suo tempo erano credute storia; raccoglitore attento dei tratti sparsi nei documenti del medio evo, e che possono servire a dare un' idea dei costumi e delle istituzioni che vigevano in esso; egli risolvette tante quistioni, tante più assai ne pose, nè sfrattò tante inutili e sciocche, e fece la strada a tante altre, che il suo nome, come le sue scoperte, si trova e debbe trovarsi ad ogni passo negli scritti posteriori che trattano di questa materia. »

« Contemporaneamente al Muratori, ma in una sfera più alta, più perigliosa, meno popolata, Giambattista Vico andò in cerca di principj generalissimi intorno alla comune natura delle nazioni. *Egli non tolse ad illustrare alcun' epoca speciale di storia, ma cercò di segnare un andamento universale della società nelle epoche più oscure, in quelle di cui sono più scarse e misteriose le memorie o le tradizioni. Volendo per lo più trattare di tempi in cui non vissero scrittori, persuaso altamente che quando gli scrittori apparvero, le istituzioni, le credenze sociali erano già tanto modificate, le tradizioni di quei tempi antichissimi già tanto sfigurate dai nuovi fatti istessi, che non potevano essere fedelmente comprese, nè trasmesse dagli scrittori; ma persuaso nello stesso tempo che le idee di questi, come figlie*

in gran parte degli avvenimenti e delle dottrine anteriori, dovevano pur conservarne dei tratti importanti e maestri, egli riguardò questi scrittori come testimonj in parte pregiudicati, in parte incerti nelle loro idee, in parte smemorati, ma pur sempre testimonj di fatti generali di somma importanza; e come tali si fece ad esaminarli. Incredulo per lo più e spregiatore delle idee che essi danno come un loro giudizio, egli cercò una verità in quelle che essi sembrano trasmettere come venute da più alta origine, e rigettando le loro conclusioni, stabilì dei canoni per cavarne di più fondate dalle loro rivelazioni per così dire involontarie. Queste regole pretese egli derivarle dalle proprietà della mente umana e dalla esperienza dei fatti più conosciuti; e certo, quand' anche sieno sistematiche, il che accade pur troppo sovente, le non sono giammai di una fallacia volgare. Si studiò di raccogliere da epoche separate per lunghissimi intervalli, da costumi in apparenza disparatissimi, alcuni elementi conformi nei punti massimi della vita sociale; e fu, come talvolta acutissimo, così qualche volta troppo facile nella scelta di questi elementi, tratto a ciò da quella sua unità di vedute sullo sviluppo della natura umana. Dai secoli eroici e del medio evo, dalle leggi e dalle poesie, dai simboli e dai monumenti; da etimologie talvolta ingegnose e che sono una scoperta, ma talvolta arbitrarie e smentite da cognizioni venute dopo di lui; dai riti religiosi, dalle formole di giurisprudenza e dalle dottrine filosofiche; da tempi e fatti e pensieri insomma sparpagliati, per così dire, nella vita del genere umano, egli tolse qua e là qualche indizio che, a dir vero, nelle sue idee diventa troppo presto certezza. Ma quando dopo aver dimostrato l'ambiguità, la falsità, la contraddizione delle idee comuni intorno allo stato della società in un' epoca oscura ed importante, egli apporta invece una idea fondata sur una nuova osservazione dei pochi fatti noti di quella epoca; quanti errori distrugge egli in un punto, che fascio di verità presenta in una di quelle formole splendide e potenti, che sono come la ricompensa del genio che ha lungamente meditato! E quando pure o la scarsità delle cognizioni positive, o l'amore eccessivo di alcuni principj generali, o la confidenza che nasce negli ingegni avvezzi a scoprire, lo trasporta e lo arresta in opinioni evidentemente false, o d'una oscurità perpetua ed inestricabile, perchè prodotta da inesattezza nelle sue idee e quindi nelle sue espressioni; egli lascia pure un senso di ammirazione, e dà quasi ancora un esempio di audacia, che potrebbe essere felice con qualche condizione di più: quando egli non vi dimostra la verità,

vi fa pur sentire di avervi condotti in quelle regioni dove soltanto si può sperar di trovarla. »

*« Osservando i lavori del Muratori e del Vico, par quasi di vedere con ammirazione e con dispiacere ad un tempo due grandi forze disunite, e d'intravedere un grande effetto che sarebbe prodotto dalla loro riunione. Nella moltitudine delle notizie positive e dei giudizj talvolta esatti, ma sempre speciali, in mezzo a cui vi pone il primo, come si desiderano le viste generali del secondo, quasi uno sguardo più acuto, più lontano, più istantaneo per iscorgere grandi masse in una volta, per avere un senso unico e lucido di tante parti che separate appajono piccole ed oscure, per trasformare in dottrina vitale, in scienza perpetua tante cognizioni senza principj e senza conseguenze! E seguendo il Vico nelle ardite e troppo spesso ipotetiche sue classificazioni, come si vorrebbe progredire colla scorta di fatti moltiplici e severamente discussi, per gustare quell'alto diletto mentale che le rivelazioni dell'ingegno non possono produrre che per mezzo dell'evidenza! » Così l'Autore dell'*Adelchi *e dei* Promessi Sposi *parlava del Muratori e del Vico, facendone un bellissimo e singolare paralello che diede a noi l'idea di unire le due edizioni di questi due grandi Italiani.*

Sarebbe uno spendere e tempo e parole indarno il fermarsi più oltre a mostrare l'importanza di quest'opera in un secolo in cui così vivo è lo studio della storia dell'età di mezzo. Ci sembra piuttosto di dover fare qualche cenno del metodo che abbiamo seguito in questa nostra edizione. Oltre l'aver corrette tutte quelle mende che si trovano nell'edizione pubblicata dal nipote del Muratori, abbiamo aggiunte alcune brevi note, in cui si additano tutte quelle notizie od idee che dal 1750 in poi hanno sempre più rischiarato la storia del Medio Evo. Ognuno sa che si sono fatti molti progressi in alcune materie di antichità, progressi ai quali aprì il campo lo stesso Muratori. E per portarne un qualche esempio, al Gran Glossario del Medio Evo *del Du-Cange si aggiunse dal Carpentier un grosso volume, e l'Adelung ha formato su queste ed altre opere un altro* Glossarium Manuale ad Scriptores mediae et infimae Latinitatis (1). *L'argomento dei magistrati, delle leggi, dei giudizj, degli allodj, dei beneficj, dei feudi fu egregiamente il-*

(1) Glossarium Manuale ad Scriptores mediae et infimae Latinitatis ex magnis Glossariis Caroli Du-Fresne, Domini Du-Cange et Carpentarii in compendium redactum, multisque verbis et dicendi formulis auctum. *Tom.* 6. *Halae*, 1772.

lustrato dal Savigny nella sua Storia del Diritto Romano nel Medio Evo, *dal Thierry nelle sue* Lettere sulla Storia di Francia, *dal Guizot ne' suoi* Saggi sulla Storia di Francia, *dal Sismondi nelle sue* Storie delle Repubbliche Italiane e dei Francesi. *La parte che riguarda le arti, e principalmente l'architettura e la pittura ricevette nuova luce dalle opere dei d'Agincourt e dei Lanzi, i quali non han fatto che dar luce e conferma alle sentenze del Muratori. Le opinioni poi che egli nelle sue Dissertazioni spose intorno all'origine della lingua furono chiarite vere dal cav. Monti, dal Perticari, e da tanti altri che nel nostro secolo hanno trattato dei principj della nostra vaga favella. La Numismatica finalmente, la Paleografia, e le altre scienze archeologiche fecero molti progressi nel nostro secolo, ed i Visconti, i Marini, i Morcelli si sono in esse immortalati. Noi citeremo a piè di pagina le opere e le sentenze di questi famosi dotti, allorchè potranno chiarire le dottrine del nostro Autore.*

In un'edizione delle Antichità Italiane *del Muratori, che si fece in Roma nel* 1790, *si aggiunsero alle Dissertazioni alcune note del Soldati, del Cenni e di Stefano Morcelli. La dottrina e la celebrità di quest'ultimo ci ha spinti a non tralasciare veruna delle Annotazioni sue, nelle quali è facile lo scorgere che sono dettate dall'Autore dello* Stile delle Iscrizioni *e dell'* Affrica Cristiana. *Ma essendosi il Cenni ed il Soldati proposto uno scopo ben diverso da quello a cui tendeva il Morcelli, non abbiamo scelto dalle loro note che quelle le quali sono puramente storiche, lasciando dall'un de' lati tutte le polemiche, che contengono dispute intorno alla giurisdizione. Essendo già stampati i primi due tomi della presente edizione, ed innoltrata l'impressione del terzo, allorchè ci fu dato di rinvenire la Romana, le predette annotazioni si troveranno alla fine di ciascun tomo colle sigle* M. *Morcelli,* S. *Soldati, e* C. *Cenni.*

Dividemmo quest'Opera in cinque volumi di giusta mole; in tutto conforme alla Perfetta Poesia (1) *ed agli* Annali d'Italia (2) *dello stesso Autore che già vider la luce pe' nostri torchi, ed i quali hanno una tale relazione colle* Antichità Italiane, *che l'un'Opera dà luce all'altra.*

(1) *Della Perfetta Poesia Italiana, colle note del Salvini.* 1821, *t.* 4 *in*-8, *ital. lir.* 19. 45.

(2) *Annali d'Italia dal principio dell'Era volgare sino all'anno* 1749, *preceduti dalla Vita dell'Autore scritta dall'avvocato Francesco Reina.* 1818-21, *t.* 18 *in*-8, *ital. lir.* 132. 86.

DISSERTAZIONI

SOPRA

LE ANTICHITÀ ITALIANE

PREFAZIONE

DI

GIAN-FRANCESCO SOLI MURATORI

PREMESSA

ALL' EDIZIONE DEL MDCCLI

Allorchè per ordine del Serenissimo signor Duca di Modena Rinaldo I, suo clementissimo padrone, il Proposto Lodovico Antonio Muratori mio zio, di chiara e per me sempre grata memoria, intraprese la visita di molti Archivj d'Italia negli anni 1714, 1715 e 1716, a fin di raccogliere notizie per tessere la Genealogia dell'antichissima e nobilissima Casa d'Este, gli riuscì di far anche una copiosa messe d'altri antichi documenti che potevano dar molto lume alle cose d'Italia dei tempi di mezzo. Nudriva egli da lungo tempo l'idea d'illustrare l'erudizione di que' secoli cotanto scuri per mancanza di storie e di altri monumenti; quindi, messa ch'ebbe insieme sì fatta raccolta, s'invogliò tosto di dar esecuzione al suo disegno. Si pose pertanto a trattare con varie dissertazioni in lingua italiana dei riti e costumi dell'Italia, dei magistrati, delle leggi, della milizia, degli studj delle lettere, delle arti e di tanti altri punti di storia e di erudizione, per far vedere qual fosse l'aspetto d'essa Italia dopo la declinazione del Romano Imperio, cioè dal secolo V fino all'anno MD dell'era volgare, con animo di farle poscia succedere al primo tomo delle Antichità Estensi, da lui pubblicato nell'anno 1717, che per questo motivo intitolò *Delle Antichità Estensi ed Italiane.* Ma avendo egli frattanto unito un buon numero di croniche e storie inedite riguardanti l'Italia, messe in disparte le Dissertazioni, tutto si rivolse a disporre la

grande Raccolta degli Scrittori *Rerum Italicarum*, che fu poscia magnificamente stampata in Milano per cura ed alle spese de' Nobili Socj Palatini in ventisette grossi volumi in foglio, ed anche accolta con plauso da tutti i Letterati. Siccome poi questa insigne Raccolta di storie e d'altri documenti fornì al Muratori altre non poche notizie da impinguare le da lui intermesse Dissertazioni; così egli ne ripigliò il lavoro, ma in altro idioma. Imperciocchè avendo fatta riflessione che scrivendole in lingua italiana, non sarebbero state gradite da tanti Letterati oltramontani, cangiò pensiero, e si mise a rifarle in latino, con averle eziandio pubblicate nella medesima città, per opera pure della Società Palatina, in sei tomi in foglio, col titolo di *Antiquitates Italicae medii Ævi*. Prese egli dipoi a scrivere gli *Annali* civili *d'Italia* dal principio dell'era volgare fino all'anno 1500, e poscia fino all'anno 1749, che in dodici tomi in quarto uscirono.

Credeva il Muratori di aver colle suddette tre Opere abbastanza provveduto al bisogno dell'Italia per conto della storia e dell'erudizione dei secoli di mezzo; ma non così parve a varj Letterati suoi amici; i quali perciò cominciarono a stimolarlo fortemente perchè riducesse in compendio e trasportasse nella nostra lingua le sue Dissertazioni sopra le *Antichità Italiane*. Gli rappresentavano essi che queste in latino servivano solamente per la gente dotta: laddove se fossero state tradotte in italiano, avrebbero potuto partecipare dell'erudizione in esse contenuta eziandio i men dotti, anzi taluno dei dotti medesimi, cui mancava il polso di provvedersele ne' sei volumi in foglio. In oltre essersi egli inteso, componendole in lingua latina, di far come un'Appendice agli Scrittori *Rerum Italicarum*; e perchè dovean restar senza questa dote gli *Annali d'Italia?* A queste ragioni non seppe ridire il Muratori, e trovandosi senz'altro argomento da trattare, pose mano all'opera verso la metà dell'anno 1748; e l'avrebbe certamente condotta al suo termine, se una molesta flussione non lo avesse per alcuni mesi del-

l'anno susseguente privato dell'uso della mano per iscrivere. Non gli restava più che la Dissertazione LXX con parte della precedente da finire, allorchè gli sopraggiunsero i primi incomodi nella vista; ed avendogli allora vietata i Medici qualunque sorta di applicazione, gli si esibì cortesemente il sig. abbate Pietr' Ercole Gherardi, vice-Bibliotecario Estense e professore di lingua greca ed ebraica nell'Università di Modena, di farne la traduzione, siccome puntualmente eseguì. Ecco ciò di cui ho creduto necessario avvisare i lettori intorno al *Compendio*, che loro presento, delle Dissertazioni Muratoriane sopra le *Antichità d'Italia*. Non s'aspettino essi ch'io dia loro altro conto di quest'Opera; perchè a questo ha soddisfatto l'Autore nella sua Prefazione alle Dissertazioni latine, che qui appresso segue tradotta; e l'incontro felice delle medesime presso i Letterati servirà di una sincera testimonianza del pregio loro. Aggiugnerò solamente, ch'essendosi prefisso il Muratori, nel compendiarle in italiano, di renderle intelligibili e meno dispendiose a chi non sapeva la lingua latina, ha egli perciò lasciata fuori la maggior parte de' documenti latini e tutte le Cronichette, che nella prima edizione si leggevano, con ritenerne però i passi occorrenti al suo proposito. Debbo eziandio avvertire, che quantunque egli abbia preteso di fare soltanto un *Compendio* delle prime sue Dissertazioni, contuttociò non ha lasciato di fare in qua e in là delle aggiunte, delle mutazioni o correzioni, secondochè gli è paruto bene o necessario; quindi molte cose s'incontrano in queste, che non si scorgono nell'altre Dissertazioni. Per darne un esempio, si osservi la Dissertazione XIV, *Dei Servi e Liberti antichi*, e si troverà ch'egli l'ha accresciuta sul principio colla Dissertazione da lui composta sopra lo stesso argomento, e stampata nel primo tomo delle *Memorie della Società Colombaria di Firenze* nell'anno 1747. Mi dispenso io dall'indicar l'altre aggiunte o mutazioni di minor conto, perchè cosa troppo lunga sarebbe; e per lo stesso motivo tralascio di accennar tant'altre cose omesse dall'autore,

perchè da esso credute non convenire ad un compendio. Ma prima di chiudere questo discorso convien ch' io risponda ad un' istanza che mi potrebbe esser fatta da taluno, con dire: Come non restava al Muratori da compendiare che la Dissertazione LXX con parte della precedente, mentre le Dissertazioni sue sopra le *Antichità Italiane* sono settantacinque? — Per intendere come ciò possa stare, basta sapere che avendo egli intrapresa questa fatica in tempo che non avea, siccome accennai di sopra, alcun altro argomento per le mani, ebbe agio perciò di lavorare intorno a due tomi alla volta, cioè ad uno in casa ed all'altro nella Ducale Biblioteca; ma perchè maggior era il tempo che in questa si tratteneva, più presto ancora si sbrigava i tomi ne' quali ivi si applicava; e per questa ragione gli restarono da finire le suddette due Dissertazioni che chiudono il tomo V, ultimo tomo che prese a compendiare in casa.

PREFAZIONE

DI

LODOVICO ANTONIO MURATORI

Ho già dato gli *Scrittori delle cose d'Italia*. Sbrigatomi da un'opera cotanto laboriosa, ora ne presento un'altra, cioè le *Antichità Italiane dei Secoli di mezzo*. Non mancarono chi con preghiere e ragioni di qualche peso mi stimolavano, giacchè tanti ajuti io aveva procurato all'istoria italiana dei tempi barbarici, a rivolgermi finalmente a tessere un'istoria universale d'Italia dopo il decadimento del Romano Imperio; come se io solo, versato per tanto tempo in cotesti studj, e più accuratamente di altri molti e più facilmente di chicchessia ad un tal lavoro accudire, e con un durevole benefizio sì i presenti che i posteri obbligarmi potessi. Ma me, già fatto vecchio, atterrì una sì grande intrapresa, cui pure incessantemente desidero che da alcun altro abbracciata sia; poichè già tra noi non manca chi egualmente bene, anzi con maggior felicità di quel che a me riuscisse, a quest'opera possa applicarsi, qualora sia ben provvisto di libri, ed alla sua copiosa erudizione la lettura degli antichi monumenti unir voglia. Frattanto ricordandomi, in quel tempo in cui pubblicai le *Antichità Estensi*, cioè nell'anno 1717, di aver anche promesso le *Antichità Italiane*, eccomi finalmente risolto a mantener la parola. Dalla qual Opera, avvegnachè io non abbia avuto animo di scrivere l'istoria italiana della mezzana età, lusingomi però che non poco lume ed ajuto venir ne possa a chi voglia scrivere la detta storia, o leggere le istorie già messe insieme. Ma perchè il lettore di buon'ora informato sia di quel che io con queste mie fatiche abbia fatto, e di quel ch'ei, volendone far uso, sperar ne possa, mi convien premettere poche parole.

Dappoichè le lettere umane, risorte, per così dire, negli ultimi secoli decorsi, la primiera dignità riacquistarono, e le barbariche spoglie deposero (il che certamente è avvenuto per l'industriosa opera della gente Italiana, del cui esempio le altre più colte nazioni di Europa dipoi profittarono), gl'ingegnosi nostri maggiori con somma attenzione e premura attesero in prima a ripulire la lingua latina dal commerzio de' Barbari resa omai troppo deforme, indi ad introdurne la greca per lunghissimo tempo innanzi non conosciuta e negletta. In seguito si fecero a richiamare, ad ampliare, a perfezionare gli oratorj e poetici studj, la filosofia, la istoria, la erudizione, e le altre scienze ed arti con tal successo, che tra le tante cagioni onde congratularci dobbiamo della felicità de' tempi nostri, l'ultimo luogo non deesi alla coltivazione delle buone lettere nel suo splendore rimesse. E per quello spetta all'erudizione, non men la sacra che la profana con particolarissima cura è stata trattata. Senonchè quei che diedero mano alla profana, quasi a quei soli tempi si ristrinsero, ne' quali Roma a tanti popoli in Europa, in Asia e in Africa signoreggiò; e la Grecia fu per la gloria delle lettere egualmente che delle armi chiara e famosa. Ad illustrare i fatti dell'una e dell'altra nazione, a dissotterrarne i monumenti, a spiegarne i costumi, i riti, la religione, il governo, le leggi e le altre cose agli antichi Romani e Greci attinenti, erano dirette le mire degli Eruditi. Qua tendevano i loro sforzi, queste erano le loro delizie. E cotanto crebbe l'ardore di questo studio negli uomini letterati, che già da Gronovio e da Grevio ci è stato dato un Tesoro di Antichità Greche e Romane in venticinque grossi volumi compreso; cioè una grande serie di varj autori che di quelle trattarono. Indi di altri scrittori che scrissero sopra lo stesso argomento, insieme raccolti, tre altri tomi formati furono da Sallengre, dei quali, unitamente agli altri primi, una seconda edizione si è fatta in Venezia. In questi però non consiste tutto l'erario dell'Erudizion Greca e Romana; altri più ve ne sono, e spezialmente di cose

Romane, ai quali se unir si voglia gli altri moltissimi, ne' quai si riportano le antiche iscrizioni, i fasti, le medaglie, le gemme, gli anfiteatri, la geografia, la cronologia, e le altre parti o frammenti di erudizione Romana, un numero n'esce, quasi ho detto, da spaventarne.

Questo pertanto era allora il felice ubertoso campo preso unicamente a coltivare dagl'ingegni Italiani, e da cui grande messe ricoglievano di lode e di gloria; e nessun conto intanto facevasi di ciò che riguardava i tempi posteriori alla venuta de' Barbari in Italia. Se alcuna carta di quei secoli, o libri scritti da autori di quel tempo, o di poesie latine, o di leggi, o d'iscrizioni, venivano alle mani, il minor male era che fossero senza disprezzo deposti, o messi in un canto; giacchè non pochi eran quelli che quai fetidi escrementi in orrore gli avevano: spezialmente i Grammatici, i quai pel contrario ogni misero avanzo di Ennio, di Catone, di Plauto e degli altri più antichi Latini, come gemme apprezzavano e sino alle stelle innalzavano. Io per verità disapprovare non so questo smoderato amor dei Grammatici verso qualunque monumento dell'antichità più rimota, e fo loro anche buona la grande avversione che hanno pei libri dei secoli barbari; perciocchè in essi l'oro latino inutilmente si cerchi, e grande abbondanza vi sia di ruggine e scoria tedesca. Ma per quello riguarda gli altri Letterati cotanto nemici dell'erudizione della mezzana età, mi sia lecito chiamarli non dissomiglianti da quelli che nati nel felicissimo suolo d'Italia, da tale eccesso di amore e di ammirazione sono trasportati per essa, che ogni altro paese posto di là dall'Alpi o di là dal mare non curano, e fors'anche disprezzano. Ciascuna regione però ha le sue buone qualità ed i suoi comodi, e non le mancano prerogative di natura e di arte. Di più, in molte di esse non fia malagevole rinvenire una bellezza e magnificenza invidiabile. Benchè che dico? quasichè l'Italia, nostra madre, non sia stata e non sia sempre la stessa tanto sotto i Romani padroni del mondo, quanto

sotto i Longobardi, Franchi, Germani. Comecchè non senza dolor si rammenti che Roma, dopo aver dominato a tante nazioni, abbia anch' essa imparato a servire: comecchè non senza dispetto rimembrisi la un tempo fioritissima Italia per la trasmigrazione dei Barbari squallida resa e deforme; questo nostro paese non pertanto non è divenuto un deserto di Libia, nè ha perduto i naturali suoi pregi. Abbondavano anche allora i popoli provisti di Rettori e di leggi; non era malagevole trovare anche allora degl' ingegni felici; si coltivavano i campi; vi erano commerzj, pace, ricchezze. E benchè, a dir vero, nella patria degl' Italiani sotto i Longobardi quell' aspetto di felicità non vi fosse; quella civiltà di costumi, quell' ornamento di lettere che vi era prima sotto i Romani; niente però di manco la maestà, la fortezza, la opulenza di questo regno non era neppur allora punto inferiore a quella di ogni altro regno vicino. E quale di grazia fastidiosaggine e dilicatezza d' uomini è mai cotesta, che l' Italia lor madre, soltanto mentre fu felice e signora, vogliano intimamente conoscere; balzata poi dal trono, benchè l' antica sua nobiltà e splendore ritenga, a vile la tengano e sdegnino di vederla? Nè la Francia, nè la Spagna, nè la Brettagna hanno avuto un miglior destino, conculcate anch' esse dai Barbari, ed a servire costrette. Nessuno però per questo ha in orrore la patria sua di quei tempi; quasichè non abbia cuore di rimirarla bersagliata da sciagure e infortunj. Per altro anche in tempo dell' ampio dominio dei Romani non mancarono guerre civili ed esterne, sovversioni di città, imperatori più mostri che principi, e inondazioni di vizj: perchè dunque tanta riverenza ed affetto pei tempi di allora, nessuno per quei che venner dipoi?

Ma il Modenese Sigonio, cui tanto debbono le Antichità Romane, che se non è il primo, certamente è superiore a quanti prima di lui delle cose d' Italia dei bassi tempi scritto aveano, degno di sè riputando un tale studio, a questa impresa si accinse, e co' suoi libri *Dell' Impero Occidentale* e *del Regno d' Italia* eccel-

lentemente questa parte di erudizione trattò, e largo campo ai posteri aperse, per cui quelli dipoi liberamente scorressero. Così a poco a poco gli uomini grandi cominciarono ad illustrare i secoli barbarici; e i forestieri in maggior numero e con maggior premura degl'Italiani. Per tacer di Salmasio, le cui fatiche non oltrepassano la decadenza del Romano Imperio, Jacopo Sirmondo, Filippo Labbe, Jacopo Gretsero, Giovanni Bollando, e i successori di lui, ed altri egregj e dottissimi uomini della Compagnia di Gesù, dissotterrati moltissimi monumenti barbarici, indussero gli uomini di lettere a meglio conoscere le ricchezze di quella età non curata. Nè io qui, se non incidentemente, faccio parola della erudizione sacra; imperciocchè a questa attesero tutte a gara le nazioni cristiane, e sopra tutte la Italiana. Parlo principalmente della profana, cui molta luce recarono Enrico Canisio, Gerardo Giovanni Vossio, Bignon, Barzio, Conringio, Du-Chesne, Goldasto, Meibomio, Adriano Valesio, Lindenbrogio, Baluzio, Dacherio, Ruinart, Martene, Montfaucon, ed altri chiarissimi ed eruditissimi Monaci della Congregazion di San Mauro; Lambecio, Pagi seniore, Leibnizio, Menchenio, Eccardo, ed altri di Francia e di Germania scrittori celebratissimi; ai quali son pur da aggiungere quegli Spagnuoli e Britanni che con molta lode per illustrare le cose della lor patria si adoperarono. Tra gl'Italiani poi mi si presentano Guido Pancirolo di Reggio, il cardinale Baronio, Niccolò Alemanni, Odorico Rinaldi, Borghini, Ammirato seniore, Ughelli, Pignorio, Ottavio Ferrari, Ciampini, Torrigio, Francesco Bianchini, Arringhio, Bacchini, Bosio, Beretti; ed i viventi Scipione Maffei marchese, Guido Grandi abbate Camaldolese, Giuseppe Bianchini, Giuseppe Antonio Sassi, ed altri per erudizione illustri uomini, che, giusta la loro possa, a coltivare alcuna parte di questo campo si posero. Chiedi ora ai giusti estimatori delle cose, se agli sforzi di tali scrittori abbia tenuto dietro la gloria. Certamente lor tenne dietro, e niente minore di quella che un tempo ai coltivatori delle An-

tichità Romane si dava. Imperciocchè sia che noi discendiamo dagli antichissimi Itali, o dai Romani, o dai Goti, Longobardi, Franchi e Germani, sempre seguitiamo la nostra istoria, qualora rintracciamo le gesta e i costumi dei tempi barbarici; ed è un egual piacere l'avere dinanzi agli occhi la continuata genealogia dei nostri maggiori. A tutto questo aggiungi due ragioni, dalle quali, come da due sproni, gli Eruditi del nostro tempo possono esser mossi ed eccitati a ripescare ed illustrare i monumenti dei tempi di mezzo. La prima si è, che nell'Erudizione Romana, dacchè intorno ad essa sono usciti tanti volumi, appena ci resta alcun nuovo argomento, se nuovi frammenti di antichità cavati di sotterra non vengano a luce. Poichè se v'ha alcuno cui piaccia di trasportare dal papiro alla carta i fatti e i riti dei Romani, costui certamente non si dee aspettare gran lode. Pel contrario i barbarici secoli in densissime tenebre sono peranche involti; e questo campo, sino ad ora coltivato da pochi, dà grandi speranze di ubertosa raccolta. Il campo dell'Erudizione Romana è già quasi tutto occupato; ma di questo non poca parte rimane tuttavia esposta a chi voglia il primo occuparla. Se dalla novità spezialmente nasce la gloria, da chi batte questo sentiero più certamente si acquista. Nè di minor peso è l'altra ragione: imperciocchè tanti non solo sacri, ma famigliari e politici riti sono in uso presso di noi, l'origine dei quali non ai Romani, ma ai barbarici tempi dee riferirsi. Dunque non solo ad oggetto di ampliare la erudizione, ma colla speranza ancora di ritrarne piacere, sarà bene illustrare, per quanto si possa, que' secoli oscuri, e con ogni accuratezza informarsi di quel che abbiano fatto i nostri maggiori, per sapere nel tempo stesso e con diletto le fonti e le cause delle cose che oggidì corrono.

Queste furono le considerazioni che imprendere mi fecero la presente Opera, ed a compierla mi animarono. Della qual fatica quale ne sia lo scopo, brevemente dirò. Mi sono prefisso, il meglio che potessi, di far vedere qual fu l'aspetto della gente Italiana dal se-

colo quinto dell'era di Cristo sino all'anno millesimo e quasi cinquecentesimo. Per ciò fare, mi sono messo davanti agli occhi varj prospetti dell'Italia e nazione Italiana, in quella guisa appunto che fanno quei che prendono a descrivere qualche grande città, o alcun splendido regio palazzo. Ci mostrano essi in primo luogo il disegno dell'intero edifizio, indi i membri di esso partitamente ci additano; la sala, le stanze, gli atrj, le scale, il cortile, le loggie, la galleria, la chiesuola, le pitture, le statue, la stalla, il giardino, il circuito; e gli altri membri ed ornamenti della gran mole, dall'aspetto dei quali si forma l'immagine di quella magnifica per così dir cittadella. Lo stesso ho fatto io. Volendo condurre il lettore alla conoscenza di quale stato sia per più secoli l'aspetto di questo regno dopo la scesa de' Barbari in Italia, ho scelto e trattato varj principali argomenti spettanti all'Italia dell'età media, dai quali insieme uniti arguir si potesse e in qualche modo si dimostrasse la condizione e lo stato di quella età. Ho detto, in qualche modo si dimostrasse: perciocchè tra quegli argomenti che ho preso a trattare, ve ne son molti che ad un uomo erudito porger potrebbero materia onde farne un competente volume. Più ancora sono quegli altri dei quali non ho fatto motto, o che sol di passaggio ho accennati; a dilucidare i quali se alcuno, facendo prova di sue forze, badar volesse, un grande benefizio farebbe alla Repubblica Letteraria, ed a sè un grande onore. Pertanto in prima ho trattato dei Re, Duchi, Marchesi, Conti ed altri Magistrati del Regno Italiano; indi ho cercato i varj riti del governo politico, ed i costumi dei cittadini privati. La libertà e servitù degli uomini, i giudizj, la milizia, le leggi, le monete, le arti, gli studj delle lettere, l'origine della lingua italiana, la mercatura, ed altre cose a queste somiglianti l'oggetto furono di mie ricerche. E perchè dopo l'anno di Cristo millesimo cangiò di aspetto l'Italia, essendosi moltissime città messe in libertà, e governandosi con una certa spezie di autocrazia, alla qual forma di governo

succedette dipoi quella dei Principi, o sia Regoli: anche da questa parte di erudizione Italiana, colla giunta di alcune Dissertazioni, sbrigato mi sono. Finalmente la Religione, cui tra gli affetti e costumi di ciascun popolo il primo luogo si dee, la Religione dico Cristiana, la quale, non men che prima ed ora, fiorì in Italia nei tempi barbarici, largo campo di disputare mi avrebbe dato. Ma questa materia, oltre che mi avrebbe portato di là dei confini del mio assunto, ed essa sola avrebbe potuto crescere a più tomi, è già stata occupata quasi tutta da uomini dottissimi; ed il copiare i libri di quelli, come ognun sa, nessun piacere ai lettori, nessuna lode avrebbe recato a me. Perlochè contentandomi di toccar leggiermente piuttosto che di trattare compiutamente alcuni argomenti di cose sacre, cui mi è sembrato di poter rischiarare alcun poco, lasciai gli altri senza toccarli. In queste poche parole eccoti reso conto di quel che io abbia fatto, perchè più noto di quel ch' era prima si facesse lo stato dell' Italia dei tempi di mezzo.

Ora poi scoprire io debbo, nè senza dolore, la palmar differenza che passa tra i coltivatori delle Antichità Romane e gli studiosi delle Antichità dei tempi barbarici. Per raccogliere ed illustrare i riti dei Romani, i costumi, i regolamenti, le gesta, sono in pronto sussidj senza numero; voglio dire moltissimi, per non dire innumerabili libri latini di ogni genere. I greci scrittori eziandio in questo ci ponno esser utili. Nei poeti spezialmente comici, satirici, eroici si rinviene un copiosissimo erario dei costumi e riti di quel tempo. A ciò pure contribuiscono innumerabili marmi, bassirilievi, medaglie ed altri monumenti degli antichi, dei quali tutti una maravigliosa suppellettile di erudizione Romana si forma. All'incontro chi si propone la descrizione dei secoli barbarici d' Italia, entra in un paese da tenebre e densa caligine da ogni parte attorniato. Cercansi istorie delle cose d' Italia scritte da Italiani sino all'anno di Cristo millesimo, e più oltre? Pochissime ve ne sono, e queste non diffusamente scrit-

te, quali son quelle che versano intorno all' erudizione Romana; ma brevi e succinte esposizioni, e quasi sterili e secchi compendj. Vi furono bene in quei tempi alcuni poeti sacri, utili per la cognizione delle cose ecclesiastiche; ma tra questi appena uno ne troverai, che descriva i costumi profani e politici. Anzi quasi tutto l'apparato di libri che quella età produsse, tenue in vero, se si paragoni coi libri scritti nei cinque primi secoli dell' era cristiana, ha per oggetto le cose sacre: dalle quali rara cosa è che spremer si possano gli affari civili, od altra cosa attinente alle arti e costumi civili di allora. Rare eziandio di quei secoli sono le iscrizioni, rare le monete, e queste dissomigliantissime da quelle dei Romani e dei Greci, nelle quali tanta copia di erudizione rinchiudesi. Per la qual cosa forza è che mettendoti a solcare le acque di quei tempi, ogni qual tratto tu vada a rompere in qualche secca, per mancanza di ajuti di lettere in assai scarso numero lasciateci della comune allora ignoranza, o dalla poca dottrina. A qual dunque partito appigliarsi i ghiotti di erudizione? Essi finalmente usarono due mezzi a fine di rimediare, per quanto potessero, a così grande penuria. Cioè messi sossopra gli armadj delle biblioteche, quante in essi si trovarono nascoste operette non disprezzabili dei secoli rozzi, trattati, lettere, scritti estemporanei, frammenti, dai quali credibil era che qualche luce venir potesse alla istoria od erudizione di quella ignorante età, tutte quante mai furono, si avvisarono di pubblicarle; con che i presenti ed i posteri si obbligarono, giacchè oggimai torna a comodo di tutti una tale pubblicazione. Indi cercarono per entro gli antichi archivj delle Cattedrali, dei Monasterj e di altri luoghi; e di là cavati i diplomi, le bolle, le carte non per anche stampate, diedero in luce. Ivi certamente è gran copia di erudizione barbarica, e con tai monumenti non si può dire qual giovamento apportar si possa alla povertà dei secoli rozzi; quando però una scelta si faccia di quei che qualche novità od erudizione contengono, e tutte le scritture degli

archivj non si cavino fuori indistintamente. Imperciocchè quelle che d'ogni novità sfornite, cose trite e volgari, e le bagattelle della privata gente soltanto ci recano, e che unicamente servirebbono a caricare, non ad erudire i Letterati, son da lasciare nelle sue tenebre. Il che io intendo sia detto anche delle altre opere della mezzana età; moltissime delle quali ne troverai così piene zeppe di inezie, o di favole, o di cose tolte dal volgo, che mal uso della stampa farebbe, e demeriterebbe col pubblico chi stamparle volesse.

Pertanto veggendo anch'io che per chi vuol far viaggio pei campi di cotesta erudizione non sempre amena, i maggiori ajuti attender si deono dalle antiche carte; di quante città italiane ho potuto, mi sono messo a rivoltare gli archivj, colà portatomi con questo solo disegno; e quante carte mi si pararon dinanzi, colle quali alcuna parte di erudizione rischiarar si potesse, copiai, e di esse mi son servito nella costruzione di questo edifizio. Molte ancora ne impetrai dagli amici. Inoltre ho qui raccolto quanto nei codici manoscritti ho trovato di confacente o di utile a questo vastissimo argomento; mosso da non lieve speranza che i lettori me ne sappian buon grado, avendo, anche per loro uso, cavati dalle antiche membrane, difficilissime a leggersi, tanti pezzi di antichità non ancor pubblicati, ai quali ho assicurato per l'avvenire una vita più lunga. Finalmente ho aggiunto alcuni opuscoli sino ad ora privi di luce, come pure un numero grande di monete dei tempi di mezzo. Le quali cose tutte, quando l'amor proprio non m'inganni, se non interamente rappresentare, possono almeno leggiermente abbozzare la condizione e lo stato dell'Italia, mentre ebbero voga quei costumi che da noi sogliono chiamarsi barbarici, perchè paragonati coll'eleganza e dottrina dei tre ultimi scorsi secoli, pare a noi che incolti siano, e la barbarie dimostrino.

E qui molte grazie rendere da me si debbono ai Nobili Socj Palatini di Milano, i quali di nuovi benefizj colmarono il loro amore verso di me. Imperciocchè

chè appena udirono essersi da me terminata quest' Opera, che di farne si esibirono una magnifica e corretta edizione, nulla temendo la spesa di far incidere in rame tante monete, sigilli ed altri frammenti di antichità, e tante carte, per la cui barbarie uno maggiore studio ed attenzione ricercasi che pei monumenti della elegante lingua latina; poichè in esse conservar con ogni premura si debbono i barbarismi ed i solecismi, e nulla s'ha a mutar della ruggine di que' rozzi secoli. Non è questa l'ultima ragione che abbiamo di rallegrarci dei nostri tempi, nei quali anche le persone nobili si degnano di patrocinare i libri da pubblicarsi; dimodochè resta soltanto a desiderare che la di presente infingarda e quasi sonnacchiosa Italia di sue forze omai faccia mostra, e stampando buoni libri in maggior copia, degli offerti ajuti con pubblica e privata lode si valga.

DISSERTAZIONE I.

Delle genti barbare che assuggettarono l'Italia.

Oggetto di ammirazione fu negli antichi tempi Roma, quella Roma che stese l'imperio suo, non già sopra tutta la terra, come alcuni scrittori adulatoriamente scrissero una volta, ma sì bene sopra gran parte delle tre parti allora conosciute della terra. A tanta potenza niuna era mai giunta delle precedenti monarchie. Sommo valore nell'armi, prudenza non minore di governo, costanza nelle avversità, amor della gloria, furono quelle cagioni che portarono a tanta esaltazione il popolo Romano. Unissi con loro ancor quella che nominiamo Fortuna, avendo trovati tanti popoli disuniti fra loro, disuguali nel vigore e nella disciplina della milizia, e facili a sottomettersi colla forza, o ad accettare la servitù sotto lo specioso nome di Socii e Confederati. Cangiò poi faccia la Romana Repubblica con divenire monarchia, e ciò non ostante gran tempo durò la sua grandezza pel senno e pel valore di alcuni celebri imperadori che conservarono ed anche dilatarono i confini del Romano Imperio. Ma in fine, secondo le umane vicende, sì smisurato corpo politico, a guisa de' corpi semoventi, risentì varie infermità, e dopo molte cadute e ricadute arrivò in fine a sfasciarsi tutto. Sul fine del secolo terzo dell'era cristiana si videro nello stesso tempo più Augusti e Cesari partir fra loro le provincie Romane, per essersi creduto che un capo solo non bastasse alla difesa e conservazione di tanti Stati e di sì

lontani confini: quasi che una lunga concordia fosse un bene sperabile fra molti regnanti. Costantino il Grande, primo fra' Cristiani Augusti, fece conoscere che un solo può tutto, quando in lui concorrano tutte le prerogative che formano un eroe. Però sotto il solo di lui scettro si vide riunito tutto l'Imperio Romano, ben regolato nell'interno, e riverito e temuto da ogni Barbaro confinante. Ma lo stesso Costantino col trasportare a Bisanzio, poi chiamato Costantinopoli, la sedia dell'Imperio, e col partire tra i figli il medesimo Imperio, sulla credenza di fortificarlo, cominciò a disporlo alla rovina coll'esempio suo, che fu imitato da' successori. Questa division di Stati seco portò ancor quella degl'interessi, e però arrivarono finalmente i Barbari a mettere in catene quasi tutto l'Imperio di Occidente, colle provincie ancora dell'Affrica.

Col nome di *Barbari* usarono i Romani di chiamare chiunque non era suddito del loro Imperio, a riserva de' Greci, che per la loro letteratura e pulizia furono onorati sempre da ogni altra nazione. Che essi Barbari fossero ansiosi di conquistare l'Italia, non è da maravigliarsene. Anche oggidì l'ambizione, cioè il prurito d'ingrandirsi, è un mantice continuo che soffia in cuor de' Potenti, incitandoli a divorare i vicini e a stendere l'ali anche in lontane contrade. Se nol fanno, è perchè li tiene in freno qualche maggior Potenza, o le leghe, o la gelosia di chi mira qual depressione sua l'innalzamento altrui. Vidersi i Galli alla vigilia di piantare sul Campidoglio le loro insegne; ma ritrovarono nel tenue allora popolo Romano un coraggio che nelle perdite sapea risorgere e ributtare i nemici. Maggiori senza paragone furono i tentativi de' Cartaginesi per abbattere la

già molto cresciuta potenza Romana. Un Annibale, gran capitano, seco conducendo dappertutto la vittoria, quegli parea che fosse destinato a metterla in ceppi. Ma nè egli seppe valersi della sua fortuna, nè i Romani giammai avvilirsi; e però in fine andarono a finire i di lui trionfi nella schiavitù della propria sua patria. Singolarmente nondimeno erano trattati una volta col nome di Barbari i popoli settentrionali, gente bellicosa, gente fiera. Tale era il concetto della bravura delle nazioni Germaniche, che i Romani non trovavano il lor conto a stuzzicarle coll'armi, e più in quelle parti attendevano alla difesa, che all'offesa. Perchè le nazioni Asiatiche, l'Egitto, l'Affrica, la Spagna e la Gallia godeano un cielo più dolce, nè la ferocità era toccata loro in retaggio, più facile riuscì al popolo Romano di stendere colà le sue conquiste. Ma se con gran riguardo e rispetto procedevano i Romani verso le nazioni dell'Aquitione, queste all'incontro nulla più sospiravano, che di penetrar nelle provincie Romane. Negli antichi secoli non si coltivavano cotanto le arti e il commerzio nelle contrade settentrionali, come poi cominciò a praticarsi nel secolo VII, e maggiormente si pratica oggidì. Addocchiavano que' popoli le ricchezze, le grandiose fabbriche, le delizie degl'Italiani, de' Galli, e degli altri confinanti Romani: motivi tutti d'invidia, e sproni continui per desiderar di cambiare il proprio men felice paese col più felice de' popoli meridionali. Però circa cent'anni prima dell'epoca di Cristo si videro i Cimbri, i Teutoni, gli Ambroni ed altri popoli Germanici in numero, per quanto dicono, di trecento mila, senza contar le donne e i fanciulli, piombare in Italia, e commettere in essa infinite stragi e rapine. Trovarono costoro ciò che

non pensavano, cioè Mario e Catulo, generali di armate di gran senno e valore, e i soldati Romani superiori in disciplina, e non inferiori in coraggio a qualsisia nazione barbarica. Però quel gran nuvolo di gente, sconfitto in più battaglie, o colla morte o colla fuga, lasciò libera l'Italia come prima. Scatenaronsi poi sotto gl'imperatori nel terzo secolo contro il Romano Imperio le nazioni settentrionali, Franchi, Goti, Peucini, Trutungi, Virtinghi, Celti, Eruli, Suevi, Sarmati, Marcomanni, ed altri popoli della Germania e Scizia, o sia Tartaria. Buona fortuna fu dell'Imperio che regnassero allora Claudio ed Aureliano fortissimi Augusti. Il loro senno e valore rispinse o dissipò tanti Barbari; e Probo lor successore, se vogliam credere a Vopisco, stese anche per la Germania il dominio Romano. Altri insulti fecero nel quarto secolo alle contrade Romane i Barbari; ma con poco profitto e molto loro danno.

Il secolo quinto fu quello in cui finalmente cominciò a prevaler l'ardire e la fortuna delle barbare nazioni. Cadde l'Imperio in mano di principi timidi e disuniti. Le cabale, le fazioni, le prepotenze si accrebbero nelle Corti e nel Governo. Erasi di troppo rilasciata l'antica disciplina Romana, ed avvezzi i popoli all'ozio e al godimento de' lor comodi, abborrivano il duro mestier della guerra. Perciò fu creduto ben fatto il valersi de' Barbari stessi nelle armate Romane; e costoro divenuti pratici de' paesi, e scôrta la debolezza de' Romani d'allora, conobbero non difficile il saccheggiare anzi il signoreggiare le provincie dell'Imperio, coll'animare perciò segretamente i lontani lor nazionali a sì ricca preda. Però nell'anno 405 ecco calare in Italia Radagaiso re de' Goti (diedero i nostri nome di Goti a varie na-

zioni massimamente alle procedenti dalla Tartaria) con dugento mila armati, che inferì immensi danni all'Italia. Costui in Toscana restò sconfitto da Stilicone; gran macello e prigionia fu fatta di sua gente. Ma non istette molto a cangiarsi scena. Sopravvenne in Italia con grandi forze Alarico, altro re de' Goti, o sia delle nazioni Boreali, che non trovando se non lieve opposizione, prese Roma, e le diede un orrido sacco nell'anno 409. I Gentili Romani, che tuttavia in gran copia, e massimamente della nobiltà, abitavano in Roma, spacciavano provenir tanti mali dalla introdotta Religion Cristiana, o perchè più non si adoravano que' Dii che stoltamente venivano tenuti per dispensieri delle vittorie, o perchè si credea che una religione, ispirante l'umiltà, la moderazione e la carità, ammaliasse l'ardire, e togliesse quella ferocia e brutalità che suol rendere vincitori i guerrieri. Ridicola immaginazione, smentita da tanti esempli di ogni secolo posteriore, ne' quali si è veduto e si vede se le armate Cristiane sappiano trionfare dei lor nemici. Non dalla Religione, ma da altri poco fa accennati principj scaturirono le disgrazie che inondarono in quel secolo il Romano Imperio. Si aggiunse il gran diluvio di Barbari, che parvero camminar d'intelligenza per muoversi quasi tutti ad ingojar le Romane provincie: laonde non potè l'una parte dell'Imperio porgere soccorso all'altra. Si videro sterminati eserciti di Goti, Vandali, Alani, Suevi, Borgognoni scorrere ed anche fissare il piede per la Gallia, Spagna ed Affrica. Attila con ischiere innumerabili mosso dalle contrade più remote del Settentrione, portò un grave eccidio all'Italia, e mise sossopra le Gallie. Genserico re de' Vandali, cioè di una nazion settentrionale giunta a divenir padrona del-

l'Affrica Romana, tornò nell'anno 455 a dare il sacco a Roma. In somma troppo terribil fu la sovversione delle provincie, di modo che i popoli spolpati da amici e nemici, ed affatto inviliti, offerivano il piede alle catene di chiunque veniva a conquistarli.

Tuttavia fra tanti turbini si sostenne l'Italia anche per qualche tempo senza soggiacere al giogo de' Barbari, e coll'avere i suoi imperatori, ma deboli ed incapaci di metter argine alla minacciata rovina; finchè nell'anno 476 Odoacre con potente armata di Turcilingi, Eruli ed altre barbare nazioni s'impadronì di Roma e di quasi tutta l'Italia, e il primo fu che assumesse il titolo di Re, e formasse il Regno Italico, con fissare la sua residenza in Ravenna, città per la sua situazione la più forte allora di tutte l'altre Italiane. Poco nondimeno durò la fortuna di Odoacre. Teodorico, insigne re dei Goti, ottenutane la permissione da Zenone Augusto, corse a questa preda nell'anno 489, e in poco più di tre anni di guerra balzò l'emulo Odoacre dal trono, ed impadronitosi dell'Italia, stese anche fuori dell'Alpi la sua signoria e potenza, e un saggio governo mantenne. Di questo regno Gotico non erano malcontenti i popoli, quando nell'anno 535 Giustiniano I Augusto, che già aveva ritolte ai Vandali le provincie d'Affrica, si avvisò di ricuperare anche l'Italia. Non gli fosse mai venuta questa voglia; perchè s'accese una sì aspra guerra che durò sino all'anno 552, con lo sterminio di tante terre e città, e coll'aver sofferto i poveri popoli indicibili angarie, affanni e morti. Peggio forse stettero di poi sotto i Greci che sotto i Goti; se non che tornò tal mutazione in profitto della Religion Cattolica. Peggiorarono da lì

a non molto le cose per l'arrivo de' Longobardi. Invogliatasi questa nazione del felice paese e cielo dell'Italia, abbandonò la Pannonia, oggidì appellata Ungheria, e nell'anno 568, condotta dal re Alboino, venne ad impadronirsi della maggior parte d'essa Italia. Nacque allora il Regno Longobardico, e sede primaria dei Re divenne Pavia. Non riuscì difficile a questi Barbari la conquista di tanto paese, perchè preceduta un'orribil peste ed una crudel carestia, avevano spopolate le città e le campagne. Troppo lontani i Greci Augusti poco poterono accudire a reprimere questo torrente. Vittoriosi perciò scorsero costoro per le provincie Italiane; e chi osò di resistere, restò vittima delle loro spade. Allora fu che l'Italia veramente mutò faccia. Andarono a terra le bell'arti; le lettere più non si coltivarono; l'ignoranza stese l'ali dappertutto. Il solo mestier della guerra quello era, di cui si compiaceva al pari dell'altre sue simili quella nazione. La rapacità e la crudeltà accompagnarono questa gente nella lor venuta e ne' primi tempi del loro governo. Ma da che videro ubbidienti i sottomessi popoli Romani, ed incominciarono ad incivilirsi quelle barbariche teste, succedette qui come nella Cina conquistata dai Tartari (son già più di cento anni); cioè s'introdusse un dolce governo, la giustizia tornò ne' tribunali, e nell'interno del regno si provò per lo più un'invidiabil quiete. Quel solo che turbò la tranquillità di questo regno, venne dal di fuori, cioè dalla guerra che per tanti anni durò fra essi Longobardi e il Greco imperio, in potere di cui erano rimasti l'Esarcato di Ravenna, il Ducato Romano, e varie città marittime nella parte ora chiamata Regno di Napoli. Nè si dee tacere, che sparsasi per la Germania la voce

della trasmigrazion de' Longobardi, si mosse, per attestato di Paolo Diacono, gran gente di altri paesi ad accompagnarli, sulla speranza di participar della preda, cioè Gepidi, Bulgari, Sarmati, Pannonii, Suevi, Norici, ed altri di nomi diversi. A costoro toccarono in lor parte per abitazione terre e ville che presero il nome da essi popoli. Tre miglia lungi da Modena abbiamo la villa di Bazovara, in cui ne' vecchi secoli era castello. *Bajoaria* vien nominata negli antichi strumenti, nome che denotava quello che oggidì si chiama Ducato della Baviera. Da uno strumento, esistente nell'archivio del Capitolo de' Canonici di Modena, si ricava che nell'anno 1033 Ingone vescovo di Modena diede a livello a Bonifazio duca e marchese di Toscana, padre poi della celebre contessa Matilda, e a Richilda sua moglie *Cortes* (1) *duas juris ipsius Episcopio, quibus sunt posite una in loco, ubi dicitur Clagnano, quod est Roca cum Castro inibi abente, et Turrem cum Capella inibi abente*, ec. *Alia namque Curte Abana in loco, ubi dicitur Saviniano, similiter cum Castro inibi abente*, ec. All'incontro essi giugali donano al Vescovato di San Geminiano due Corti, *unam in loco ubi dicitur Bajoaria, alia in loco ubi dicitur Fossato Regi, cum Castro ad unaquaque Corte super se abente, et Capellis infra eodem Castris vel Cortis*, ec.; ma con ritenerne il possesso a titolo di livello. Sotto la città di

(1) Le *Corti* di cui si fa menzione tante volte in quest'opera, e che danno ancora il nome ad alcuni paesi della Lombardia (*Corte Nova*, *Corte Olona*, *Corte Regina*, *Corticella*, ec.), furono altrove definite dal Muratori *un aggregato di poderi, che formava un'intera villa con chiesa dove si amministravano i sacramenti al popolo, e dove sovente si trovava anche il castello.* Antichità Estensi, Parte I, pag. 48.

Milano, come apparisce dalle antiche memorie, si contava *Ducatus* o pure *Comitatus Burgariae*. Quivi probabilmente abitarono i Bulgari venuti con Alboino, giacchè *Burgari* si truovano anche appellati. E non è inverisimile che a Soave terra del Veronese dessero il nome i Suevi chiamati *Suavi* dagli antichi scrittori italiani. Allorchè Odoacre s'impossessò dell'Italia, assegnò la terza parte degli stabili italiani a' suoi soldati. Loro non tolsero i Longobardi le terre, ma gli obbligarono a pagare per tributo la terza parte de' frutti che si ricavavano dalle terre. *Ut tertiam partem suarum frugum Langobardis persolverent*, scrive Paolo Diacono, lib. II, cap. 32. Per tale aggravio imposto dai Longobardi ai lor nuovi sudditi, è sembrato che uno scrittore moderno abbia voluto processarli di barbarie, senza far caso di ciò che io avea avvertito negli Annali: cioè che i tanto lodati Romani toglievano tante terre ai popoli vinti, ed anche sudditi, o per premiare i soldati, o per fondar colonie; e che si possono mostrar popoli anche oggidì, che pagano un uguale, se non anche superiore tributo ai lor principi.

Fino all'anno 774 sul trono d'Italia si mantennero i re di nazion Longobarda; furono poscia abbattuti, e passò la lor corona in un capo più degno, cioè in Carlo Magno re de' Franchi. Tirava anche la nazion de' Franchi l'origine sua dalla Germania, e dopo essersi impadronita alcuni secoli prima delle Gallie, arrivò in questi tempi a signoreggiar anche nell'Italia con sensibil vantaggio de' popoli, perchè governati con amore, giustizia e prudenza da esso re Carlo, divenuto poscia imperadore, e da' discendenti suoi per più di un secolo. E perciocchè questo sempre memorabil Augusto avea non le sole Gallie, ma gran

parte ancora della Germania ubbidiente al suo scettro; però cominciarono allora o per cagion della milizia, o per li governi, a praticare e fissar le loro famiglie in Italia non solamente i Franchi, ma eziandio i Norici, Turingi, Sassoni, Alamanni, Suevi, ed altre nazioni. Due strumenti dell'archivio archiepiscopale di Lucca ci fan vedere nell'anno 782 *Adeltruda Sassone, ancella di Dio* (cioè Monaca in quella città) *figlia di Adelvaldo, che fu re de' Sassoni oltramarini*, cioè uno de' potenti principi della gran Bretagna o sia dell'Inghilterra, che restò ucciso, e cagion fu che la figlia si ricoverasse in Italia. Tempo venne che anche il mezzogiorno inviò altri barbari a calpestare le nostre contrade. Questi furono gli Arabi, appellati anche Saraceni, i quali dopo avere stesa la lor dominazione per le provincie marittime dell'Affrica e per la maggior parte della Spagna, nel secolo IX s'impadronirono della Sicilia, e giunsero a possedere molte città nella Puglia e Calabria. Gran fatica si durò a cacciarli da que' nidi; e solamente nel secolo XI tolta fu loro dai Normanni la Sicilia suddetta. Sul principio del secolo medesimo e ne' susseguenti anni provò la misera Italia infiniti guai per le incursioni di un'altra nazione più fiera e barbara dell'altre, cioè degli Ungri, o Unni, gente Tartarica, che avendo colla forza sottomessa la Pannonia, e datole il nome di Ungheria, sul principio del secolo X quasi ogni anno calavano in Italia, per dare non solamente il sacco dovunque giugnevano, ma per mettere tutto a ferro e fuoco. Grande e lunga calamità che fu quella, massimamente nella Lombardia, in cui fino la regal città di Pavia restò da que' terribili masnadieri cangiata col fuoco in un mucchio di pietre. Leggesi

in un codice antichissimo della Cattedrale di Modena la seguente preghiera a San Geminiano vescovo e protettore della città in testimonio di quella gran turbolenza.

Confessor Christi, pie Dei famule,
O Geminiane, exorando supplica,
Ut hoc flagellum quod meremur miseri,
Caelorum Regis evadamus gratia.
Nam doctus eras Attilae temporibus
Portas pandendo liberare subditos.
Nunc te rogamus, licèt servi pessimi,
Ab VNGERORUM *nos defendas jaculis.*
Patroni summi exorate jugiter
Servis puris implorantes Dominum.

Allora l'insigne Monistero Nonantolano, fondato nel secolo VIII nel territorio di Modena, da que' Barbari venne dato alle fiamme.

Ma in fine furono passeggiere le scorrerie di costoro in Italia, nè alcun di essi fissò qui il piede. Nell' anno 962 ebbe uno stabile principio la tuttavia vigorosa signoria della nazion Germanica, in Italia, mercè della corona imperiale che il Romano Pontefice conferì ad Ottone il Grande, re della Germania: di questo governo, che servì anch'esso a piantar molte famiglie Tedesche nelle contrade d'Italia, e delle mutazioni poscia sopravvenute, non è qui luogo da trattare. Merita bensì che si rammenti un' altra nazion parimente settentrionale, che nel secolo XI venne ad impossessarsi di una delle più belle parti d'Italia. Parlo de' Normanni, cioè di un miscuglio di gente uscito dal più remoto settentrione di Europa, cioè da que' paesi che ora chiamiamo Svezia, Danimarca, Norvegia, Littuania e Russia: tutti uomini bestiali, che fin regnante Carlo Magno si diedero ad esercitar la pirateria nell'Oceano. Che danni, che stragi inferissero questi inumani corsari nel

secolo IX all'Inghilterra, alla Frisia, e più senza paragone alla Gallia, non si può abbastanza esprimere. Penetrarono anche nel Mediterraneo. A loro si attribuisce la rovina della città di Luni, di cui appena restano le vestigia, e il saccheggio di Pisa, e di altre città Italiane. Si quetò la rabbia di costoro, da che sul principio del seguente secolo fu loro ceduta nelle Gallie quella provincia che cominciò ad appellarsi Normandia. Guglielmo il Conquistatore, duca di quella valorosa nazione, sottomise poi nel secolo XI a' suoi voleri l'Inghilterra. Ma stupenda cosa fu in esso secolo il vedere un pugno di que' Normanni che per accidente capitato in Puglia, cominciò ivi a far delle grandi prodezze e degli acquisti; e chiamati colà dalla Normandia altri compagni, giunse in fine, per valore di Roberto Guiscardo e di Ruggieri suo fratello, a conquistar quasi tutto il regno appellato oggi di Napoli, e tutta anche la Sicilia. Un curioso pezzo di storia Italiana son le imprese de' Normanni in quelle parti. Da quanto poi si è detto finora, si può comprendere che anticamente sembravano destinati i popoli del Settentrione a soggiogare i Meridionali. Gente feroce di animo e robusta di corpo, che a capo basso andava contro chi gli si opponeva, trovava gran facilità a sconfiggere gli abitanti del Mezzogiorno, parte effeminati e marciti nell'ozio, e tutti dimentichi dell'antica militar disciplina. Ciò che fecero in Italia, si è già veduto. Passarono a signoreggiar nelle Gallie i Franchi e i Borgognoni; nelle Spagne i Visigoti e Svevi; nell'Affrica i Vandali; nella Tracia ed Illirico i Bulgari; nella Pannonia gli Unni, i Gepidi, i Longobardi, gli Ungri. Erano i Turchi di nazione Tartara; ed ognun sa e vede dove sia arrivata la lor potenza e lo spi-

rito conquistatore. Ai Tartari ancora riuscì di conquistar l'India Orientale con fondare l'Imperio del Gran Mogol; e susseguentemente un'altra nazion di Tartari soggiogò e tien tuttavia il celebre e maestoso Imperio della Cina. S'è veramente da alquanti secoli mutata la faccia delle cose in Europa; pochi ci sono, che non facciano professione dell'armi; le fortezze si mirano frequenti: laonde gran tempo è che non si veggono trasmigrazioni di popoli, nè i Settentrionali tentano di scavalcare i Meridionali; e se tentano, non sogliono durar le loro conquiste. Se n'ha da eccettuare la Russia, il cui Imperio per cura spezialmente dell'immortale Pietro il Grande è arrivato ad un auge di tanto credito e grandezza di dominio. E certamente se un dì secondo le umane vicende avrà da sfasciarsi la vasta monarchia dei Turchi, nata per lasciar andare in malora tanti bei paesi e città che ne' secoli antichi cotanto fiorirono, pare che sia riserbato alla Potenza Russiana di darle il crollo.

DISSERTAZIONE II.

Del Regno d'Italia, e de' suoi confini.

Convien ora cercare in che consistesse e fin dove arrivasse il Regno Longobardico, o sia Italico. Riguardevolissimo senza dubbio fu esso. Pavia ne era la reggia e il centro. Dalla parte del settentrione sappiam di certo che la città di Trento colle sue adiacenze era parte di questo regno, e col tempo ebbe il titolo di Marca, cioè di confine alla Germania. Anche le città di Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Trivigi e Aquileia benchè distrutta, ed altre minori

insieme con tutto il Friuli, appartenevano al Regno Italiano, e i territorj d'alcune scorrevano sino alle terre Germaniche. Verso l'occidente la gran barriera dell'Alpi divideva la Lombardia dalla Francia e Borgogna, se non che Aosta (*Augusta Praetoria*) in alcun tempo fu sottoposta al dominio de' Borgognoni: laddove il testamento di Carlo Magno la fa dipendente dal Regno d'Italia. Verso il mezzogiorno dalla parte occidentale il fiume Varo, come oggidì, così anche anticamente, divideva la Gallia dall'Italia, la cui prima città era Nizza. Indi poi procedeva il Regno per la provincia oggidì chiamata *le Riviere di Genova*, e una volta *Littus Italicum*. Succedeva il Ducato della Toscana, che scorreva sino ai confini del Ducato Romano, cioè ad un tratto di paese che con Roma sempre si mantenne fedele ai Greci Augusti. Ma per conto dell'oriente non furono già così stabili i confini del Regno Longobardico. Da questo Regno era esclusa Venezia colle sue Isole, e col territorio a lei spettante in Terra ferma. Da un diploma de' Patti stabiliti nell'anno 983 fra Ottone II Augusto e Tribuno doge di Venezia, da me pubblicato nella Piena Esposizione, si raccoglie che a' tempi del re Liutprando s'erano fissati i confini fra quel Ducato e il Regno d'Italia. *De finibus* (ivi si legge) *Civitatis Novae statuimus, ut terminatio, quae a tempore Liutprandi Regis facta est inter Paulucionem Ducem et Marcellum Magistrum militum, deinceps manere debeat, idest de Plavi majori usque in Plavim siccam.* Però Andrea Dandolo, che fu poi doge di Venezia nel 1342, nella sua Cronica, da me stampata nel tomo XII *Rer. Ital.*, ne parla così al lib. VII, cap. I: *Hic Paulucius Dux amicitiam cum Liutprando Rege contraxit, et pacta*

inter Venetos et Langobardos fecit, per quae sibi et populo suo immunitates plurimas acquisivit, et fines Heracliae (dalle cui rovine sorse dipoi Cittanuova) *cum Marcello Magistro Militum terminavit, videlicet a Plave majori ad Plavisellam.* In un diploma di Berengario e Adelberto re d'Italia, spettante alla casa de' Conti di Collalto, troviamo nell'anno 960 *Cortem unam, quae nuncupatur Lwadina, jacentem in Comitatu Tarvisino non longe a flumine quod nuncupatur Plave.* Il Du-Cange nell'Appendice al Glossario Latino interpreta *Plavim* per *Planitiem*, citando in pruova di ciò la Cronica del Dandolo. Quell'accuratissimo scrittore non osservò che v'era un fiume di questo nome. Di un'altra partizion di confini è fatta memoria in un diploma di Federigo I imperadore, conceduto nell'anno 1177 a Leonardo vescovo di Torcello, con queste parole: *Cum Fossato, quo statutus est terminus tempore Caroli inter Veneticos et Langobardos, unum caput exiens in fluvio Siclae, et aliud in fluvio Tarso.* Abbracciava la Diocesi di Torcello Altino, città ne' vecchi tempi smantellata dai Longobardi.

Dai confini dell'Istria venendo pel lido del mare sino a quei di Ravenna, compreso anche Comacchio, a riserva di alcuni luoghi posti fra le paludi e appartenenti al Ducato di Venezia, tutto quel paese ubbidiva ai Re Longobardi; nè si sa che questi, eccettochè con qualche scorreria, penetrassero mai nella giurisdizione de' Veneziani. Ma ne' tempi di Carlo Magno si attaccò un gran fuoco in quelle parti, per la discordia de' Greci coi Franchi a cagion dell'Imperio trasferito in questi ultimi, e molto più per l'ambizione di Pippino figlio di esso Carlo, costituito

re d'Italia nell' anno 781. Intorno a quella guerra non son meno in guerra gli scrittori moderni con gli antichi. Per quanto pare, non si dovrebbe mettere in dubbio che dopo l'anno 800 i Franchi signoreggianti l'Italia colla forza dell' armi stendessero il loro dominio nell'Istria e Dalmazia, e in alcune dell'Isole possedute dai Veneti. Negli antichi Annali de' Franchi presso il Du-Chesne (tomo II, pag. 43) si legge all'anno 806: *Venerunt Villeri et Beatus Duces Venetiae, nec non et Paulus Dux Jaderae, atque Donatus ejusdem civitatis Episcopus, Legati Dalmatiarum, ad praesentiam Imperatoris cum magnis donis. Et facta est ibi ordinatio ab Imperatore de ducibus et populis tam Venetiae, quam Dalmatiae.* Niceforo imperador de' Greci mandò poscia un'armata navale *ad recuperandam Dalmatiam:* adunque la Dalmazia era stata occupata da' Franchi. Nell' anno seguente 807 Niceta, ammiraglio de' Greci, *qui cum classe sedebat in Venetia*, stabilì pace col re Pippino, e se ne tornò a Costantinopoli. Adunque Venezia allora non fu molestata dai Franchi, e i Greci dovettero ricuperar la Dalmazia, perchè nell' anno 809 *Classis de Constantinopoli missa, primo Dalmatiam, deinde Venetiam appulit.* Inutile riuscì lo sforzo de' Greci per togliere Comacchio ai Franchi, e per far pace con loro. Perciò nell' anno appresso 810 il re Pippino, *perfidia Ducum Veneticorum incitatus, Venetiam bello terraque marique jussit appetere; subjectaque Venetia, ac ducibus ejus in deditionem acceptis, eamdem classem ad Dalmatiae litora vastanda misit.* Di questo tenore parlano anche tutti gli altri antichi Annali de' Franchi. Vero è che il Dandolo, seguitato dagli altri susseguenti Storici Veneziani, niega questa vittoria de' Fran-

chi, e potrebbe essere che in Rialto, componente allora principalmente la città di Venezia, non entrassero l'armi Franzesi; ma per altro coll'autorità di Storici tanto antichi e contemporanei non può stare a fronte quella de' moderni. Quel che è certo, non restò l'inclita città di Venezia ai Franchi. Per testimonianza d'essi Annali, Carlo Magno *Niciforo Venetiam reddidit*; ma ritenne in suo potere *Histriam et Liburniam atque Dalmatiam, exceptis maritimis civitatibus, quas ob amicitiam, et junctum cum eo foedus, Constantinopolitanum Imperatorem habere permisit.* Eginardo negli Annali annovera la città di Grado fra le Metropolitane sottoposte a Carlo M. Augusto. Che anche Pola città dell'Istria ubbidisse allo stesso Imperadore, si può raccogliere dalla lettera XI di papa Leone III. Sicchè continuò il Ducato Veneto ad essere fuori del Regno Italiano, e ciò maggiormente apparisce dal precitato diploma di Ottone II Augusto, in cui è scritto: *Hi sunt ex nostro scilicet jure, Papienses, Mediolanenses*, ec., *et cuncti in nostro Italico Regno. Ex praedicto vero Ducatu Venetiae sunt Rivaldenses* (oggidì Rialto), *Methamaucenses*, *Clugienses*, *Caputargelenses*, ec. Lodovico II imperadore scrivendo nell'anno 871 (come s'ha dal cardinal Baronio) a Basilio imperador de' Greci, si lamenta *per essere stati menati in ischiavitù i popoli della nostra Schiavonia.* Con questo nome non saprei dire s'egli intendesse la Dalmazia. E dagli Annali Bertiniani s'ha che nell'anno 820 i popoli della Carniola e Carintia si diedero a Buldrico marchese o duca del Friuli.

Seguitando la spiaggia dell'Adriatico, arrivava il dominio de' Longobardi sino a' confini di Ravenna, dove risedendo gli Esarchi, cioè i mini-

stri o sia i governatori, postivi dai Greci Augusti, davano il nome di Esarcato a parte dell'Emilia e a tutta la Flaminia, tuttavia suddite del Greco Imperio. Non è mancato ai nostri dì chi ha voluto ampliare l'Esarcato, comprendendovi Piacenza, Parma, Reggio e Modena; ma contro la verità. Di quelle quattro città e fino d'Imola sul principio s'impadronirono i Longobardi. Maurizio imperadore nell'anno 590, collegato co' Franchi, ricuperò Modena, Mantova, Altino, Cremona, ed altri luoghi, come consta da alcune lettere rapportate dal Du-Chesne, tomo I *Script. Franc.* Il re Agilulfo ricuperò tutto, e il confine degli Stati tornò ad essere fra Modena e Bologna. Presero poi altri re Longobardi l'Esarcato, e resta tuttavia in Bologna un monumento del dominio del re Liutprando in quella città. Pippino re de' Franchi fece un dono di esso Esarcato al Romano Pontefice; e perchè il re Desiderio tornò ad occuparlo, Carlo M. lo ricuperò alla Chiesa Romana, e conquistò per sè il Regno d'Italia. Abbiamo il testamento di Carlo Magno, che chiaramente accenna fin dove arrivasse il Regno d'Italia, cioè: *Ab ingressu Italiae per Augustam civitatem, Eboreiam, Vercellas, Papiam, et deinde per Padum fluvium termino currente usque ad fines Regiensium, et ipsum Regium et Civitatem Novam* (di cui appena restano poche vestigia) *atque Mutinam usque ad terminos Sancti Petri.* Aggiungasi il Capitolare di Lottario I imperadore, da me dato alla luce nella parte II del tomo I *Rerum Ital.*, dove quell'Augusto deputò scuole *per Regni Italici urbes.* Fra queste città si contano Piacenza, Parma, Reggio e Modena. Nè Adriano I papa nell'Epistola LIV del Codice Carolino, nè Agnello autore del secolo IX

nelle Vite degli Arcivescovi di Ravenna, annoverando le città dell'Esarcato, parlano punto delle suddette quattro città; le quali all'incontro per tanti atti e documenti dei susseguenti re d'Italia ed imperadori manifestamente si truovano costituite sotto l'immediato loro dominio.

Lasciato dunque da parte l'Esarcato di Ravenna, giugneva il Regno al Ducato di Spoleti. Forse ne' primi tempi non possederono i Longobardi se non l'Umbria, di cui fecero capo Spoleti. Ma andando innanzi, s'impadronirono anche del di qua dall'Appennino, con occupar Camerino, Fermo, ed altre città, di maniera che poi si formarono due Ducati, l'uno di Spoleti e l'altro di Camerino. Da Anastasio Bibliotecario nella Vita di papa Zacheria sembra ricavarsi che Marsico, Forcona, Balva e Penna fossero del Ducato di Spoleti; perciocchè Trasmondo, duca di quelle contrade, ribellatosi al re Liutprando, e confederato co' Romani, nell'anno 742 penetrò *in fines Ducatus Spoletini*, e se gli arrenderono *Marsicani et Forconini, atque Balvenses, seu Pennenses.* Anche *Civitas Interamnensium* (non so se Teramo o Terni) posta era in quel Ducato; ed avendo il re Liutprando confermati a papa Zacheria i Patrimonj della Sabina, di Narni, Osimo, Ancona, Numana e delle Valle Grande situata nel territorio di Sutri, si comprende che di quelle città egli era il sovrano, e ch'esse appartenevano al Ducato di Spoleti. Sembra eziandio che Rieti, Amiterno ed Ascoli vi fossero compresi. E che almeno una parte della Sabina esistesse in quel Ducato, possiamo raccoglierlo dalla Cronica Farfense da me pubblicata nella parte II del tomo II *Rer. Ital.*; giacchè l'insigne Monistero di Farfa in un diploma di Carlo Magno si dice fondato *in Du-*

catu Spoletano vel in territorio Sabinensi. E in un placito tenuto da Guinigiso duca di Spoleti un certo Goderisio fa querela contra di quei monaci per avergli occupato alcuni beni *in Spoleto et Interamni, seu Fulginea*: laonde Terni e Foligno doveano essere sotto la giurisdizione di quel Duca. Col tempo sembra che il Ducato Spoletino si stendesse più oltre, ed abbracciasse anche la Pentapoli, che pure dal re Pippino fu donata a San Pietro. Rapporta l' Ughelli nel tomo II dell'*Italia Sacra*, parlando dei vescovi di Fermo, uno strumento dell'anno 887, scritto per ordine di Teodosio vescovo di quella città, *consensu consilioque omnium venerabilium Episcoporum in* DUCATU SPOLETANO *degentium.* E quali erano questi vescovi? *Johannes Esculanus Episcopus, Benolergius Anconitanus, Celsus Camarinensis, Beneventus* (sive Benevenutus) *Senogalliensis, Americus Spoletanus, Romanus Fanensis, Laurentius Pisauriensis, Robertus Numanensis, Debaldus Perusinus, Petrus Auximanus, Ricardus Reatinus, Adelardus Calliensis, Albertus Lodonensis* (forse è nome corrotto), *Albertus Urbinensis, Severinus Nuceriensis, Bartholomaeus Foroliviensis, Rugerius Teramnensis.* Vi mancano i vescovi di Rimini, Fossombrone, ed altri. Puossi anche dubitare di quel vescovo di Forlì. Come poi s'accordino le fin qui addotte notizie col testo di Anastasio Bibliotecario nella Vita di Adriano I papa, non è facile ad intendersi. Scrive egli donati da Pippino re alla Chiesa i seguenti paesi: *A Lunis cum Insula Corsica; deinde in Suriano; deinde in Monte Bardonis; deinde in Verceto; deinde in Parma; deinde in Regio; et exinde in Mantua, atque Monte Silicis; simulque et universum Exarchatum Ravennatium, sicut*

antiquitus erat; atque Provincias Venetiarum et Histriam, nec non et cunctum Ducatum Spoletinum et Beneventanum. Giusto motivo c'è di sospettar qualche interpolazione nella narrativa di esso scrittore, da che ad una sì magnifica donazione, che abbraccia la maggior parte d'Italia, contraddicono di troppo le storie e i monumenti dell' antichità.

A cagion delle guerre che tanto tempo durarono fra i Longobardi e i Greci dominanti nell'Esarcato e Ducato Romano, furono stabiliti i confini non meno del Ducato di Spoleti di là dall'Appennino, che della Toscana de' Longobardi. Abbiamo da Paolo Diacono nel lib. IV, cap. 8 della Storia Longobardica, che Patricio esarco di Ravenna ricuperò alcune delle città, *quae a Langobardis tenebantur, quarum sunt nomina: Sutrium, Polimartium, Horta, Tudertum, Ameria, Perusia, Luceolis, et alias quasdam civitates.* Ma poco stette il re Agilulfo a ricuperar Perugia; e un secolo dappoi il re Liutprando riebbe Sutri, benchè appresso lo restituisse ai Romani. Racconta il Bibliotecario nella Vita di papa Zacheria, che dal medesimo Re *ablatae sunt a Romano Ducatu civitates quatuor, idest Ameria, Horta, Polimartium et Blera.* Alle preghiere poi del Papa furono restituite quelle città. Ricavasi ancora dalla Vita di esso Zacheria, che la città di Viterbo era compresa nella Toscana Longobardica: il che fa conoscere quant'oltre avessero steso i Longobardi il loro dominio con danno del Ducato Romano. Ne' monumenti ancora della Cronica Farfense troviamo che Corneto era in potere dei Duchi di Toscana, principi anch' essi del Regno Italico. L'insigne Ducato Beneventano terminava esso regno dalla parte del levante, stendendosi dai con-

fini di Spoleti per la Puglia, Bari e Brindisi, fino a Taranto. Gran parte della Calabria vi era compresa. Napoli, Gaeta, Sorrento ed altre piazze marittime, salvatesi dall'unghie de' Longobardi, continuarono a riconoscere il Greco Imperio. Terra di Lavoro colla nobil città di Capoa, cominciando da Aquino sino a Nola, e da un'altra parte Salerno, e il tratto di paese continuato sino a Cosenza, entravano parimente in quel Ducato. Insorsero dipoi guerre civili, e per terminarle Lodovico II Augusto nell'anno 851 staccò da Benevento il Principato di Salerno; e da questo ancora, andando innanzi, si divise il Principato di Capoa. Nè si dee tacere che al Regno Italico talvolta fu dato il nome di *Longobardia*, come consta dal Continuatore di Fredegario all'anno 754. E Carlo Magno nel suo testamento nomina *Italiam quae et Longobardia dicitur*. Ma ne' tempi susseguenti col nome di Lombardia fu disegnato il tratto di paese ch'è chiuso dall'Alpi e dall'Appennino, e va sino ai confini tra Modena e Bologna. Nella Cronica Farfense Carlo il Calvo e Carlo il Grosso Augusti confermano al Monistero di Farfa tutti i beni ad esso spettanti *tam in Longobardia, quam in Romania, seu in Tuscia, et in Ducatu Spoletano*. Ebbero in uso i Greci di chiamar *Longobardia* quella porzione del Ducato Beneventano che ne' secoli x e xi occuparono ai principi Longobardi. Ne fa testimonianza Leone Ostiense nella Cronica, lib. I, cap. 49, per tralasciarne altre pruove. Seguì anche un'altra divisione del Regno Italico sotto gli stessi re Longobardi, cioè *Austria* fu chiamato il Ducato del Friuli, perchè all'oriente di Pavia; e *Neustria* il resto della Lombardia strettamente presa, che giugneva ai confini del Regno di Francia. Così i re

di Francia divisero in due parti il reame loro, appellando *Neustria* la parte occidentale, ed *Austria* la settentrionale o pure l'orientale. Per la stessa ragione l'Austria di oggidì fu così appellata per essere all'oriente della Baviera o Germania. Fra le Leggi Longobardiche presso il Lindenbrogio la vigesimaquarta di Liutprando era così conceputa: *Si in Istria, aut in Austria fuerit, amittat ipsa pignora.* Così in una legge di Pippino re d'Italia fra i Capitolari del Baluzio si legge *tam in Austria, quam in Istria.* Ma in vece d'*Istria* s'ha ivi da leggere *Neustria.* Scrive Paolo Diacono (*De Gest. Langob.* lib. V, cap. 39) che Alachis duca di Trento ribellatosi al re Cuniberto, *per Placentiam in Austriam reddiit.* Perciò Aquileja fu una volta appellata *Città dell'Austria;* e il Foro di Giulio, oggidì *Cividal del Friuli*, si truova anch'esso chiamato *Civitas Austriae.*

DISSERTAZIONE III.

Dell'elezione degl' Imperadori Romani e dei Re d'Italia.

Nell'anno 774 col mezzo dell'armi Carlo Magno inclito re dei Franchi acquistò il Regno Longobardico, nell'anno 800 la corona e il titolo d'Imperador dei Romani. Han creduto alcuni Eruditi che Carlo non altro allora acquistasse che un nudo nome senz'alcun dominio sopra i Romani, dei quali nondimeno s'intitolava Imperadore. Altri sono stati di parere ch'egli con quella nuova dignità si procacciasse non solo il diritto di ritenere il Regno Longobardico, già usurpato ai Greci, ma anche di legittimamente occupar le

provincie *quae ad Imperium Occidentis pertinebant, a Graecis aut ab aliis possessae. Erant autem Apulia, Calabria, Sicilia, Neapolis, Illiricum, Candia, Dalmatia, Cyclades Insulae.* Così scrive un Autore de' nostri tempi. Quanto al primo punto, ho io abbastanza espresso negli Annali d'Italia ciò che credo conforme alla verità. E quanto al secondo, un'ingiusta pretensione quella sarebbe stata. Potè ben papa Leone III e il popolo Romano aver giusti motivi di sottrarre Roma e sè stessi al dominio de' Greci Augusti; ma non già conferire ad alcuno il diritto di occupar tante altre provincie, legittimamente e da antichissimi tempi possedute per li Greci Cristiani Augusti, e nulla pertinenti al Ducato Romano. In fatti Carlo Magno e i suoi successori altro non pretesero se non ciò ch'era del Regno d'Italia, e ciò come re d'Italia, e non con titolo di sovranità imperiale. Nè pure sembra che il Regno d'Italia dipendesse punto dall' autorità imperiale. L' avea acquistato Carlo Magno, e ne investì Pippino suo figlio, ma con ritenerne la sovranità prima di essere imperadore. Altrettanto fece Lodovico Pio nel creare re d'Italia Bernardo. Quel che è certo, niuna autorità competè mai ai re d' Italia sopra Roma. Da Lottario I Augusto fu creato re d' Italia Lodovico II suo figlio, ed inviato a Roma, acciocchè per maggior onore ne ricevesse la corona dalle mani del Romano Pontefice Sergio II. Coronato che fu questo principe, pretese che i Romani gli giurassero fedeltà. Ecco ciò che ne riferisce Anastasio: *Tunc petierunt Franci ut omnes Primates Romani fidelitatem ipsi Hludovico Regi per sacramentum promitterent: quod prudentissimus Pontifex fieri nequaquam concessit.* Per essere divenuto re d'I-

talia il giovane Lodovico, certamente niun diritto avea conseguito sopra di Roma; laonde il saggio Pontefice permise solamente che si prestasse o confermasse quel giuramento *Lothario Augusto*, cioè a suo padre. Il giuramento di fedeltà non si presta se non a chi è mediatamente o immediatamente sovrano.

Resta ora da cercare se per elezione o successione passassero l'Imperio e il Regno d'Italia nei discendenti o altri successori di Carlo Magno. Per quello che riguarda il Regno Italiano, giacchè l'avea conquistato esso Carlo coll'armi, e senza dipendenza da alcuno, l'avea perciò secondo il diritto delle genti renduto ereditario nella sua famiglia; e in fatti pervenne liberamente ai suoi figli e nipoti. Per conto poi del Romano Imperio, han creduto Ermanno Conringio ed alcuni altri che ancor questo passasse per eredità. Ha bisogno di correzione e limitazione una tal sentenza. Nello stesso regno di Francia doveano succedere i discendenti dal re Pippino; e pure non succedeano questi *sine electione et consensu Popoli Francici:* molto più ciò dovea praticarsi per l'Imperio, il quale per elezione era entrato nella casa di Carlo Magno. Pare veramente che i di lui discendenti vi acquistassero qualche diritto; ciò non ostante vi si richiedeva il consenso degli Stati, e massimamente del Romano Pontefice. Allorchè esso Carlo volle trasmettere l'Imperio in Lodovico Pio suo figlio, per attestato della Cronica Moissiacense, convocò la Dieta *de omni Regno vel Imperio suo. Et convenerunt Episcopi, Abbates et Comites et Senatus Francorum ad Imperatorem.* In quell'occasione il saggio Monarca *habuit consilium cum praefatis Episcopis et Abbatibus et Comitibus et Majoribus natu Fran-*

corum, ut constituerent filium suum Ludovicum Regem et Imperatorem, Altrettanto s'ha da Tegano storico, le cui parole son queste: *Cum omni exercitu, Episcopis, Abbatibus, Ducibus, Comitibus, Locopositis, habuit grande colloquium cum eis Aquisgrano Palatio, interrogans omnes a maximo usque ad minimum, si eis placuisset ut nomen suum, idest Imperatoris, filio suo Ludewico tradidisset.* Dello stesso tenore parla Eginardo nella Vita di Carlo Magno. Che a quella Dieta intervenisse qualche Inviato del Papa, è affatto verisimile, stante l'avere quell'Augusto invitati colà i Primati *de omni Regno vel Imperio*, e l'occorrere più il consenso del Romano Pontefice, che degli altri principi. In fatti Lodovico Pio non credette compiuta l'esaltazione sua all'Imperio, finchè non ne ricevette la corona dalle mani di esso Pontefice: al qual fine chiamato in Francia papa Stefano IV, da lui fu coronato con quella solennità che vien riferita dagli storici contemporanei, e particolarmente da Ermoldo Nigello nel poema da me dato alla luce. Parimente Lodovico Pio nel voler creare suo collega il figlio Lottario, imitò l'esempio del padre. Nella Vita di Walla abbate presso il Mabillone negli Atti de' Santi Benedettini, esso Lottario così parla all'Augusto suo padre: *Me consortem totius Imperii Celsitudo vestra una cum voluntate populi constituit.* Lo ripete con dire di essere stato costituito *successorem totius Monarchiae cum voluntate et consensu omnium.* E che l'assenso del Romano Pontefice si richiedesse sopra tutto, apparisce dal vedere ch'egli non assunse il titolo d'Imperadore se non dopo la coronazione Romana: il che si dee credere osservato anche da Lodovico II di lui figlio.

Passato che fu a miglior vita questo Augusto senza lasciar prole maschile, allora il Romano Pontefice e i principi Italiani pretesero che solo ad essi appartenesse l'elezione dell'imperatore e del re d'Italia. Carlo Calvo fu quegli che a forza d'oro e di regali riportò il pallio. Nel Concilio tenuto in Pavia l'anno 876 molti vescovi e principi secolari d'Italia, narrata prima l'elezione di lui in imperadore fatta da papa Giovanni VIII, anch'essi per la parte loro l'eleggono e confermano colle seguenti parole: *Nos unanimiter vos Protectorem, Dominum ac Defensorem omnium nostrum eligimus.* Dopo esso Carlo Calvo e Carlomanno, allorchè si trattò di una nuova elezione, insorsero dispareri fra esso papa Giovanni ed Ansperto arcivescovo di Milano. Pretendeva l'Arcivescovo che a lui spezialmente, come primario principe del Regno d'Italia, appartenesse di eleggere esso Re. All'incontro insisteva il Papa che senza l'assenso suo non si potesse eleggere un re, che secondo la consuetudine di allora avea poi da essere imperadore. *De novi Regis electione* (così scriveva esso Pontefice nell'anno 879 ad Ansperto nell'Epist. CLV) *ut omnes pariter consideremus, vos praedicto tempore adesse valide oportet; et ideo antea nullum absque nostro consensu Regem debetis recipere. Nam ipse, qui a nobis est ordinandus in Imperium, a nobis primum atque potissimum debet esse vocatus atque electus.* Fu poi eletto re d'Italia nell'anno suddetto Carlo Crasso, o sia il Grosso, che tardò poi non poco a riportare dal Pontefice la corona imperiale. Dopo la morte di lui gran guerra fu in Italia fra due gagliardi competitori. Secondo gli Annali di Metz presso il Du-Chesne, *quaedam pars Italici Populi Beren-*

garium filium Eberhardi, qui Ducatum Foroju-lianorum tenebat, Regem sibi statuunt. Fu eletto da un' altra fazione Guido duca di Spoleti; ed essendo restate superiori l'armi di lui, in una Dieta di Pavia fu egli solennemente eletto re. Leggonsi quegli Atti nella mia Dissert. III, tomo I *Antiquit. Ital. medii aevi*, probabilmente spettanti all'anno 789. Ivi dicono que' vescovi: *Decrevimus uno animo, eademque sententia, praefatum magnanimum Principem Widonem ad protegendum et regaliter gubernandum nos, in Regem et Seniorem* (Signore) *nobis eligere, et in Regni fastigium Deo miserante praeficere*, ec. Arrivò poi Guido al trono e alla corona imperiale solamente nell'anno 891. Che Lodovico II re di Provenza fosse anch'egli eletto re d'Italia dai Magnati di questo Regno, ne siam certificati da un suo diploma da me dato alla luce, e conceduto a Pietro vescovo di Arezzo *IV Idus Octobris Anno Incarn. Domini DCCCC*, dove egli usa queste parole: *Venientibus nobis Papiam in sacro Palatio, ibique electione, Omnipotentis Dei dispositione, in nobis ab omnibus Episcopis Marchionibus, cunctisque item majoris inferiorisque personae ordinibus facta*, ec. Sembra dagli Atti suddetti che i principi d'Italia eleggessero allora il re senza voler dipendere dall'assenso del Romano Pontefice. Che anche Rodolfo re di Borgogna ed Ugo duca di Provenza nella stessa maniera fossero portati nel secolo x al Regno d'Italia, sembra ben verisimile. Anzi di Ugo così scrive Liutprando storico: *Percitus venit Papiam, cunctisque conniventibus Regnum suscepit;* cioè nell'anno 926. Lo stesso seguì di Lottario suo figlio. Di Berengario II e Adalberto così sta scritto in una Cronichetta da me stampata negli Anecdoti,

e nel tomo IV Antiquit. Ital. *Die Dominico XV die Decembris in Basilica Sancti Michaelis, quae dicitur Major* (in Pavia) *fuerunt electi et coronati Berengarius et Adalbertus filius ejus in Regibus.*

Passò poi la corona d'Italia in Ottone il Grande, eletto anch'esso a questo Regno, e poscia decorato anche di quella dell'Imperio. Odasi Landolfo seniore, che nel suddetto tomo IV al lib. II così ne favella: *Walpertus Mediolanensis Archiepiscopus, convocatis Episcopis, Ducibus, omnibusque Italia Primatibus, de superbia Alberti* (cioè del re Adalberto) *conquestus est. Igitur spreta Alberti ac totius suae gentis superbia, qui Italiam quasi ancillam dominabantur, Otto ab omnibus in Regem magnis cum triumphis electus et sublimatus est.* Che anche Ottone II suo figlio fosse promosso al Regno Italico per elezione de' principi Italiani, si può arguire dall'essere diverse le epoche da lui usate del Regno Germanico e dell'Italiano. Secondo Sigiberto, e per attestato del Continuatore di Reginone, nel dì di Pentecoste dell'anno 961 egli fu eletto re di Germania, *consensu et unanimitate Regni Procerum, totiusque popoli, filius ejus Otto Rex eligitur.* Ma siccome ho io osservato nel cap. XVI della parte I delle Antichità Estensi, l'epoca del Regno d'Italia per lui ebbe principio circa sette mesi dappoi: il che fa conoscere che non era peranche unito questo Regno col Germanico. Altrettanto possiam credere che seguisse di Ottone III, figlio del II, perchè la santa imperadrice Adelaide avola sua trattava i suoi affari in Italia; e sappiamo che Giovanni arcivescovo di Ravenna con Viligiso arcivescovo di Magonza il coronò in Aquisgrana. Mancò senza figli Ottone III nell'anno 1002, e saltò su Ardoino marchese d'Ivrea, che si fece

eleggere re dalla sua fazione. Odasi Arnolfo storico Milanese di quel secolo nel lib. I, cap. 12: *Tunc Ardoinus quidam, nobilis Hipporegiae Marchio, a Langobardis Papiae eligitur.* Ma poco durò questo fenomeno; perciocchè Arrigo re di Germania calato con grandi forze in Italia, gli diede una rotta, e per testimonianza d'esso storico, *Rex statim electus, suoque post tempore Imperator effectus est.* Fu egli il I tra gl'imperadori di questo nome, e principe santo. Parla dell'elezione di lui in re fatta in Roncaglia da Arnolfo arcivescovo di Milano, e dai primati del Regno, anche Landolfo seniore altro storico Milanese di quel secolo; e con lui va d'accordo anche Ditmaro nel lib. IV della sua Cronica.

Sicchè fino a questi tempi si vide conservato ne' principi d'Italia il diritto di eleggere il proprio re. Nè lo perderono essi nell'elezione di Corrado il Salico succeduta nell'anno 1024. Wippone storico di que' tempi scrive che furono invitati a quella Dieta non solamente i principi della Germania, ma anche d'Italia. *Italiam transeo* (dic' egli) *cujus Principes in brevi convenire ad Regiam electionem nequiverunt. Qui postmodum in urbe Constantiensi cum Archiepiscopo Mediolanensi et reliquis Principibus occurrentes Regi, sui effecti sunt, et ei fidelitatem libenti animo juraverunt.* Cristoforo Geroldo, che nel suo trattato *De Electoratu* si sforzò di provare istituito sotto Ottone III Augusto il collegio dei sette Elettori, dovea far mente a questo passo assai chiaro di Wippone contrario ai di lui sentimenti. Che i principi d'Italia concorressero all'elezione del re anche ne' tempi susseguenti, si può conoscere da quello di Federico I Barbarossa. Ottone vescovo di Frisinga e nobile storico, riferendo gli atti di

esso Federigo suo nipote, lib. II, cap. I *De Gest. Frider.* scrive così: *In oppido Francofurti de tam immensa Transalpini Regni latitudine, universum (mirum dictu) Principum robur, non sine quibusdam ex Italia Baronibus, tamquam in unum corpus coadunari potuit. Ubi quum de eligendo Primates consultarent: nam id juris Romani Imperii apex, videlicet non per sanguinis propaginem descendere, sed per Principum electionem Reges creare, sibi tamquam ex singulari praerogativa*, ec. Veggasi ancora ciò che lasciò scritto Amando segretario di esso Federigo nel libro de' primi Atti d'esso Re, rapportato dal suddetto Geroldo. *Anno MCLII* (dic' egli) *multi illustres Heroes ex Lombardia, Tuscia, Januensi, et aliis Italiae dominiis, ac major et potior pars Principum in Transalpino Regno, convenerunt in Urbe Francofurtensi.* Poscia aggiugne che con voti concordi consentirono tutti nell'elezione di Federigo suddetto. Il perchè con più riguardo potea scrivere Ermanno Conringio *De Finib. Imperii Germ.* libro II, cap. 19, § 28. *Huc facit, quod Italia omnem paene potestatem Caesaris aut Regis constituendi, adeoque ejus, qui et Italis omnibus imperandi jus habeat, uni Germaniae citra omnem controversiam numquam non concesserit, ex quo ab Ottone fuit devicta.* Così è oggidì, ma non così fu ne' vecchi secoli. Essendo cresciuta in Italia la potenza delle città, abbattuti i vescovi ed altri potenti, non si pensò più a concorrere all'elezione del re; ma quel che fu costituito in Germania, fu anche ricevuto degl'Italiani. Così col tempo, per ischivar le dissensioni di tanti principi, fu rimesso ai sette principali principi della Germania il diritto di eleggere il re d'essa Germania, e insieme dell'Italia. Nè si

dee ommettere, che concorrendo una volta i vescovi ed altri principi alla Dieta di Pavia per quivi trattare degli affari del Regno, ognun di essi possedeva ivi casa e chiesa propria. L'Aulico Ticinese nel suo opuscolo *de Laudib. Papiae* circa l'anno 1330 scriveva: *Temporibus Longobardorum, sicut fertur, illic omnium partium illarum Episcopi congregabantur ad Synodum: unde et adhuc sunt ibi capellae quamplures vocatae multarum civitatum Longobardiae nominibus.* Fra l'altre chiese ivi era quella di San Geminiano vescovo e patrono di Modena; e però s'intende ch'essa dovea appartenere al vescovo di questa città.

Per conto della dignità imperiale e del titolo d'Imperador de' Romani, chiara cosa si truova in tanti secoli addietro, che apparteneva al solo Romano Pontefice di conferirlo; e siccome abbiam detto di sopra, niun re di Germania o d'Italia anticamente prese il nome d'Imperadore, se non da che veniva non solamente approvato, ma anche coronato dai Papi. Non è già che chiunque arrivava alla corona del Regno d'Italia, non pretendesse di ricevere quella ancora dell'Imperio; ma ci fa vedere la storia che seppero vigorosamente i Papi conservare in ciò la propria autorità e diritto, di modo che si truovano re d'Italia che mai non furono imperadori; ed altri che dopo aver conseguito questo Regno, dovettero aspettar non poco a conseguire l'altra più luminosa dignità, perchè non vi si arrivava se non si guadagnava l'affetto e consenso del Pontefice Romano, a cui toccava il dare la corona; e senza di questa niuno si attribuiva il titolo d'Imperadore. Coll'andare degli anni si son bene mutati i costumi e gli affari. Ancorchè fossero diversi una volta i titoli dei Regni Germanico ed Italico,

pure dal primo miriamo assorbito il secondo. Tempi vi furono ne' quali senza l'approvazione de' Papi nè pure un eletto re di Germania sembrava sicuramente alzato a quel trono. Vennero altri tempi, e con più franchezza i Tedeschi fecero questo passo. S'introdusse il chiamare Re de' Romani, anzi *Romanorum Rex et semper Augustus*, chi nè pure avea ottenuta la corona imperiale Romana; e finalmente Massimiliano I introdusse il titolo di *Romanorum Imperator electus*, che dura tuttavia. Ha più di duecento anni che niun degl'imperadori s'è voluto incomodare per prendere le corone Longobardica e Romana, persuasi forse che questo dispendioso onore costi troppo caro ad essi e ai popoli, ed altro non frutti che frondi e foglie. Ben diverso era il sentimento de' vecchi tempi. L'ordine con cui si coronavano una volta i re d'Italia, fu da me dato alla luce nel tomo II de' miei Anecdoti Latini. Similmente l'ordine adoperato nella coronazione degl'imperadori è stato da me pubblicato nella Dissertaz. III. *Antiquit. Ital.*

DISSERTAZIONE IV.

Degli uffizj della Corte dei Re antichi d'Italia e degl'Imperadori.

A chi tratta delle antichità Romane e degli ufizj usati nella corte degli antichi Romani Imperadori, non mancano buone miniere d'erudizione per la copia di libri di que' rimoti tempi, e per le tante memorie in marmo che restano di que' costumi. Tali delizie non pruova chi passeggia per le troppo sterili campagne dell'erudizione de'

secoli barbarici dell'Italia: sì scarsi sono i libri storici e i poeti a noi rimasti di que' tempi d'ignoranza, e restando poche iscrizioni d'allora. Contuttociò convien cercare quel lume che si può, per conoscere qual fosse lo splendore delle corti regali ne' vecchi tempi. Questo certamente non mancava, ed altri erano coloro che servivano a dirittura la persona de' Regnanti nella lor corte, ed altri quei che si adoperavano per governare i popoli e la milizia. Parleremo altrove partitamente dei Duchi, Marchesi, Conti del Sacro Palazzo, Conti ordinarj, Vassi o Vassalli, ed altri simili pubblici ministri o servi del Principe. Mi ristringo ora alla sola corte. In quella dei Re Longobardi la prima figura, per quanto si può credere, la faceva il *Maggiordomo*, siccome colui che presedeva alla famiglia e all'economia della casa del Re. Presso l'Ughelli nel tomo I dell'*Italia Sacra*, nel catalogo de' Vescovi di Arezzo, si legge un pubblico Giudizio di Ambrosio, *Illustris Majordomus* del re Liutprando, tenuto nell'anno terzo di esso Re, correndo l'indizione XIII, cioè nell'anno DCCXV. Come smisurata fosse l'autorità dei maggiordomi nella corte dei re di Francia della schiatta Merovingica, più storie ce l'insegnano (1).

(1) Il Sismondi nella *Storia dei Francesi* (tomo I, pag. 340, 404) ed in quella della *caduta dell'Impero Romano* e *della decadenza dell'incivilimento* (tomo I, pag. 368) ha considerato sotto il nome di *Major-Domus* due distinti uffiziali, l'uno semplice famigliare del Re, e l'altro magistrato eletto dalla nazione ed investito di una podestà militare e giudiziaria indipendente dal potere reale. Egli è d'avviso che quest' uffizio *di Gran-Giudice* fosse pei Franchi un'antica istituzione, e si chiamasse *Mord-dom* (giudice dell'omicidio); parola che gli ignoranti cronisti non hanno tradotto, ma voltato materialmente dal Teutonico in Latino, formandone *Major-Domus*. Il Guizot ha combattuto questa ingegnosa ipotesi, mostrando che nelle leggi dei Franchi non si trova alcuna menzione di que-

Giunse a tanto, che detronizò gli stessi re ed usurpò lo scettro regale. La condizione de' Maggiordomi Longobardici, benchè riguardevole assaissimo, era ben diversa dall'altra. Truovasi nel palazzo dei Re Longobardi lo *Stratore*, che oggidì chiamiamo cavallerizzo, il cui ministero consisteva in assistere, allorchè il re volea salire a cavallo, con tenergli la staffa, o ajutarlo in altra maniera: giacchè non so se l'uso delle staffe (certamente incognito agli antichi Romani e Greci) si fosse peranche introdotto fra i Longobardi. Non pochi degl' imperadori e re de' secoli susseguenti (tanta era la loro riverenza a San Pietro) non isdegnarono di tenere la staffa ai Romani Pontefici, e la briglia nelle solenni funzioni. Talmente s'era stabilito quest' atto di ossequio verso i Vicarj di Cristo, che avendo Federico I, allorchè nell'anno 1155 venne verso Roma per prendere la corona imperiale, ricusato di prestarlo a papa Adriano IV, non fu ammesso al bacio dello stesso Papa, come s'ha dalle memorie di Cencio Camerario e da altre storie, e s'imbrogliarono forte gli affari per questa contesa. Ma cotanto si adoperarono i più vecchi ed autorevoli de' principi con allegare l'antica consuetudine, che fu stabilito *quod Donnus Imperator pro Apostolorum Principis et Sedis Apostolicae reverentia exhiberet Stratoris officium, et streugam Donno Papae teneret.* In lingua Longobardica o sia Germanica

st' uffizio di Gran-Giudice; che tutti gli scrittori contemporanei riguardano i prefetti di palazzo come investiti di una carica di corte, e che il passo in cui Eginardo parla di essi è troppo chiaro e preciso per dargli un altro significato: *Opes et potentia regni penes palatii* PRÆFECTOS *qui* MAJORES DOMUS *dicebantur.* Vita Caroli M. cap. I. Vedi nei *Saggi sulla Storia di Francia* del Guizot (Parigi, 1823) *Degli istituti politici in Francia* dal V al X secolo, cap. III, pag. 309, 310.

lo Stratore era chiamato *Marpahis;* e che fosse questo ufizio splendido, si può dedurre da Paolo Diacono, il quale nel lib. II, cap. 9 scrive, essere stato Gisolfo, nipote del re Alboino, *vir per omnia idoneus, qui eidem Strator erat, quem lingua propria Marpahis appellant.* Nella corte de' principi di Benevento pare che vi fosse più d'uno di questi *Marpahis,* trovandosene memoria nella Cronica del Monistero di Volturno, e nelle carte degli Arcivescovi di Benevento, e nella Cronica di Santa Sofia, tomo VIII dell'*Italia Sacra.*

Truovansi ancora nella corte dei Longobardi *Pincernae,* e *Vestiarii,* o *Vestararii.* I primi son da noi chiamati Coppieri. Potrebbesi conietturare che coll'altro nome fosse disegnato chi oggidì porta il nome di *Guardarobiere.* Le parole nondimeno di Paolo Diacono, lib. V, cap. 2, indicano colui che porgea le vesti, ed ajutava il principe a vestirsi: e potrebbe essere l'ufizio di chi oggidì è appellato *Ajutante di Camera,* o *Cameriere,* o *Paggio da cappa.* De' coppieri di corte s'ha memoria ne' Paralipomeni dell'Anonimo Salernitano nella Parte II del tomo II *Rer. Ital.* Son parole di quell'Autore le seguenti: *Quum Pincerna Imperatoris* (cioè di Lodovico II Augusto) *cum aureo poculo vinum dedisset* (a Landolfo vescovo di Capoa) *is exiguum sumsit, et statim Pincernae poculum reddere voluit. At Imperator adjecit: Vestro famulo poculum reddite, sitque vobis donatum.* Più coppieri si contavano allora nella corte. V'era il capo o principale fra essi, nominato perciò *Pincerna primus.* In un placito di Spoleti, tenuto nell'anno 860 (come s'ha dalle Giunte da me pubblicate alla Cronica di Casauria), fra i cortigiani del suddetto imperadore Lodovico II s'incontra *Hechideus Comes*

et Pincerna primus. Nel palazzo degli Augusti Franchi e dei principi di Benevento noi osserviamo il grado riguardevole di *Comes Stabuli*, che noi diciamo *Contestabile*, cioè prefetto alle stalle o scuderie del principe. Stranamente fu poi trasferito in Francia questo impiego a chi era condottiere di armata. Nelle suddette Giunte alla Cronica Casauriense, e in placito dell'anno 860, tenuto dal sopra enunziato Lodovico II Augusto, noi troviamo fra i cortigiani *Adelbertum Comitem Stabuli.* E l'Anonimo Salernitano ne' Paralipomeni, pag. 928, scrive che Grimoaldo Storeseyz principe di Benevento disse ad uno di quei cittadini: *Stabulum nostrum pete, et qualem volueris equum exinde tolle. At ille ad Comitem Stabuli properavit*, ec. Non è ben chiaro qual fosse l'ufizio di *Referendario* nel palazzo dei Re Longobardi. Abbiamo nella Cronica Farfense un diploma di Astolfo re, scritto nell'anno 756, *ex dicto Domni Regis per Theopertum illius Referendarium.* Cioè non sappiamo se costui fosse *Segretario de' Memoriali*, o pure *Cancelliere* e *Notaio Regio*, a cui appartenesse lo scrivere i diplomi e privilegj.

Che si trovasse anche l'ufizio di *Mariscalco* nella corte degli Augusti e dei Re, sembra verisimile, se pure non fu lo stesso che quello di *Comes Stabuli.* Coloro che ferravano i cavalli non meno anticamente che oggidì erano appellati *Mariscalchi*, e da' Fiorentini *Maniscalchi*, e se ne truova memoria nelle leggi Salica ed Alamannica. Ma che in grado sublime avessero i re uno o più mariscalchi, si può dedurre dalla corte di Francia, dove anche questo nome passò in chi ora viene appellato *Maresciallo di Francia.* Rapporta il Goldasto (tomo I *Constit. Imper.*) un diploma

della spedizione di Carlo il Grosso re verso Roma per prendere la corona imperiale, dove son queste parole: *Singuli vero Principes suos habeant officionarios speciales, Marscalcum, Dapiferum, Pincernam et Kamerarium.* Onde abbia preso il Goldasto questo documento, non apparisce. Si corrotte son le note cronologiche, che si può dubitar d'impostura: del qual vizio anche da altri è stato accusato quel collettore. Nell'anno DCCCXC, in cui esso si dice scritto, nè pure era più vivo Carlo Crasso. E l'intitolarsi egli *Rex Francorum et Romanorum* non conviene al rito di que' tempi. Però il Freero e il Du-Cange doveano camminar con più riguardo, allorchè presero per legittima questa Goldastina mercatanzia. Per altro dei *Dapiferi* portanti le vivande alla mensa regale, e sopraintendenti ad essa, si fa menzione in un diploma del re Carlomanno, dove troviamo *Eginolfum Dapiferum nostrum.* Nella legge Alamannica e nelle memorie degli antichi Re Franchi, vien rammentato l'ufizio di *Seniscalco*, a cui si crede che spettasse la cura della casa e famiglia de' cortigiani, quasi che egli fosse il *Maestro di casa.* In un diploma di Lodovico Pio Augusto dell'anno 817, rapportato dal P. Martene (tomo I *Vet. Script.*) incontriamo *Adalbertum Seniscalcum nostrum.* E in un altro del re Pippino suo figlio è nominato *Erlaldus Genitoris nostri Seniscalcus.* E più d'uno di essi ne doveano avere i re Franchi, giacchè presso Marcolfo, lib. I, cap. 25, si dice sedere il Re in giudizio *cum Referendariis, Domesticis, Seniscalchis, Cubiculariis*, ec. Per altro dottamente osservò il Bignon che l'ufizio del Siniscalco non era diverso dall'*Architriclinus* degli Antichi, e dai *Dapiferi* e dal *Prefetto de' Cuochi*, appellato *Princeps Co-*

quorum. Negli Annali de' Franchi (pag. 16, t. II) del Du-Chesne, all'anno 786, dove si parla della ribellion de' Brettoni: *Misit exercitum suum Rex partibus Britanniae una cum Misso suo Audulfo Sinescalco*. Tale spedizione è narrata da Eginardo negli Annali con queste parole: *Missus illuc Regiae Mensae Praepositus Audulfus, perfidae gentis contumaciam mira celeritate compressit*. Ne scrive anche Reginone con dire spedito l'esercito *una cum Misso suo Odulphb Principe Caçorum*. Si ha da scrivere *Principe Coquorum*. E che non altro fosse l'impiego del Seniscalco, si ricava dalla lingua italiana, perchè questa parola fu mutata in *Sescalchus*, e poscia in Italia divenne *Scalco*, di cui ognun sa qual sia il ministero, cioè di trinciare alla tavola del principe, e di fare il saggio. Alla corte degli antichi re Franchi non mancò il grado di *Silenziario*, preso dai Greci, perchè tale fu Santo Angilberto, poscia Abbate Centulense. Forse così venne chiamato chi era *Consiglier segreto* de' monarchi, o stando alla porta del concistoro imponeva silenzio ai cortigiani.

Abbiam veduto nella corte di Francia il *Principe* o sia il soprintendente ai *Cuochi*. V' era eziandio il *Principe* o vogliam dire il prefetto sopra i *Fornai*. Dell'uno e dell'altro s'ha menzione nel lib. IV del poema di Ermoldo Nigello che fiorì sotto Lodovico Pio Augusto.

Pistorum Petrus hinc princeps, hinc Guncto Coquorum
Accelerant, mensas ordine, more parant.

Eranvi parimente gli *Ostiarj*. Per attestato dell'Astronomo nella Vita di esso Lodovico Pio, nell'anno 822, quell'Augusto mandò in Italia il figlio Lottario, e con esso lui *Geruntium Ostiarium*, il quale da Eginardo vien chiamato *Ostiariorum*

Magister. Degli Ostiarj ch'erano nella corte di Pavia fa menzione il re Ratchis nella sua legge IX fra le Longobardiche. Se crediamo all'Ughelli, nel palazzo degli Augusti si contavano anche i *Tronarj*; rapportando egli ne' Vescovi di Arezzo un diploma dato in Roma da Carlo Magno, dove si legge: *Notum sit omnibus Episcopis, Abbatibus, Ducibus, Comitibus, Guastaldis, seu reliquis Tronariis, et cunctis Fidelibus nostris*, ec. In vece di *Tronariis* si può sospettare che fosse ivi scritto *Vicariis*, *Centenariis*, o altra simil parola usata nel formolario di allora; perciocchè de' *Tronarj* non s'incontra memoria altrove. Il Du-Cange, fidandosi di questo documento, inserì nel suo Glossario i *Tronarj*; quando convien dubitare, anzi supporre ch'esso documento sia un'impostura: perchè Carlo Magno è ivi intitolato *Rex Francorum et Romanorum, atque Longobardorum*: e poi vi si legge *Signum Karuli Magni Imperatoris*; ed anche *datum trigesimo tertio et trigesimo quarto anno Imperii nostri*: che tutte sono enunziative spropositate. Truovasi bensì nelle corti di allora *Consiliarii*, oggidì Consiglieri, siccome ancora i *Vassi*, onde è venuto il nome di *Vassalli*, de' quali tratteremo nella Dissertazione XI. Nè solamente i re teneano gran corte, ma anche i duchi ed altri principi d'Italia. In quella de' duchi o principi Beneventani si contavano allora varj ufizj, parte prese dai Latini e parte dai Greci, come *Comitis Palatii*, *Protospatarii*, *Gastaldii*, *Topoteriti*, *Portarii*, *Thesaurarii*, *Referendarii*, *Actionarii*, *Vestiarii* o *Vestararii*, *Vicedomini*, *Pincernae*, *Basilici*, *Candidati*, *Stratigi*, ed altri. Racconta Liutprando nel lib. II, cap. 10 della sua Storia, che Lodovico III imperadore circa l'anno 900 *exiens Papia proficisci-*

tur Lucam, ubi decenter miroque paratu ab Adelberto (che era duca e marchese della Toscana) *suscipitur. Quumque Ludovicus in domo Adelberti tot militum elegantes adesse copias cerneret, tantam etiam dignitatem, totque impensas prospiceret, invidiae zelo tactus suis clanculum insit: Hic Rex potius quam Marchio poterat appellari. In nullo quippe mihi est inferior, nisi solummodo nomine.*

Nelle memorie antiche s'incontrano ancora i *Gasindii*. Significava questo nome i *Cortigiani*; o vogliam dire gli uomini della famiglia dei Re, Duchi, Conti, ed altri Magnati de' vecchi secoli. Ugon Grozio e l'Eccardo nelle Annotazioni alla legge Salica saggiamente avvisarono, tale essere il suo significato, e tuttavia in Germania *Gesinde* vuol dire lo stesso. Odasi una legge del re Liutprando intorno alle pene degli omicidi. *De Gasindiis vero nostris volumus, ut quicumque minimus sit, et in tali ordine occisus fuerit, pro eo quod nobis deservire videtur, CC solidis fiat compositus. De majoribus secundum qualis fuerit.* Da questa legge si comprende che i Gasindii erano *uomini liberi*, perchè ivi si parla dell'omicidio di persone libere; e che tanto i cortigiani di alto grado, quanto i famigli dell'infimo erano distinti col suddetto titolo o nome. E però vegniam ad intendere la legge VI del re Ratchis conceputa con queste parole: *Si Judex neglexerit judicare, aut forsan attenderit ad Gasindium, vel ad parentes, aut amicum suum, aut praemium, et legem non judicaverit: tunc qui laesum se sentit, veniat ad Palatium*, ec. Il Bignon nelle Note a Marcolfo, ed anche il Vossio sembrano aver creduto che i Gasindj fossero servi, cioè schiavi, fondandosi in una formola di quell'antico scrit-

tore, scritta così: *Si aliquis servo suo Gasindio suo aliquid concedere voluerit.* Ma quel testo è scorretto. Presso il Lindenbrogio e nell' edizion del Baluzio si legge: *Si quis servo suo, vel Gasindio suo*, ec.; il che fa conoscere la differenza dei servi dai Gasindj. Più chiaramente si scorge che anche i cortigiani più cospicui erano chiamati Gasindii, da un placito tenuto in Cremona da Berengario I re d'Italia nell'anno 910, e conservato nell'archivio del Vescovato di quella città. Ivi si legge: *Dum Domnus Berengarius gloriosissimus Rex ab Regali Dignitate in civitate Cremona advenisset, et domum Episcopii, et matris Cremonensis Ecclesiae in caminata dormitorio ipsius domui, ubi ipse Princeps cum suis Gasindiis et Judicibus, ceterisque suis Fidelibus adesset*, ec. E ciò a noi porge lume per intendere ciò che Adriano I papa nell'Epist. XCIV del Codice Carolino scrisse a Carlo Magno intorno ad una iniquità da lui scoperta nel Regno d'Italia, con dire: *Pro hoc saepius ammonuimus Guntfridum, et aliis Gasindis vestris Epistolas dirigentes Raginaldo et Raginbaldo, ut tam detestabile stuprum devitarent*, ec. Così in uno strumento da me veduto nell' archivio dell'Arcivescovato di Lucca, spettante all' anno 729, tre Gasindj del re Liutprando, dimoranti in Pavia, fondano presso a Lucca uno spedale per li poveri pellegrini, e si veggono onorati col titolo di *Magnifici*, assai raro in que' tempi: *Theupert, et Ratpert, et Godepert VV. MM. Gasindi Regis.*

Dichiamo anche due parole dei *Deliziosi*, de' quali si truova alle volte menzione nelle memorie de' tempi barbarici. Forse lo stesso volea significar questo nome che i *Delicati* de' Romani. Si disputa fra gli Eruditi intorno all' essere di que'

Delicati, ed alcuni li credono fanciulli di poco buon nome tenuti in lor casa dai Grandi. Sembra più verisimile che fossero fanciulli spiritosi che per onesto divertimento, o in qualità di paggi, stavano al servigio de' gran signori. Plutarco nella Vita di Marco Antonio parla di un *sarmento fanciulletto* (παίγνιον) *nella corte di Cesare, uno di quei che i Romani chiamano Delicie.* Nelle Iscrizioni del Grutero e Fabretti si dà il titolo di *Delicati* a persone non volgari. Nel cap. XV di Esther si legge che quella regina *assumsit duas famulas, et super unam quidem innitebatur quasi prae Deliciis.* Penano gl'Interpreti ad intendere questo passo. Ma odasi Santo Agostino nel lib. *de Gratia et Lib. Arb.* cap. 21, che parlando d'Esther, così scrive secondo la versione dei Settanta: *Et inclinavit se super caput Delicatae suae, quae praecedebat eam.* Forse dalla voce παίγνιον o pure da παῖς nacque l'italiana parola *Paggio.* Ne' tempi barbarici non incontriamo nelle corti de' principi i *Deliciosi*, parola che a mio credere denota i favoriti o gl'intimi famigliari de' monarchi. Veggasi la legge IX di Ratchis re de' Longobardi, dove è proposta la perdita della testa: *Si quando pravi homines submittant in Palatium ad nostrum secretum discendum, ut per Deliciosos, aut per Ostiarios, vel per alios homines captiose aut absconse investigare possint quicquid nos agimus.* Più manifestamente si comprende chi fossero i Deliciosi di allora dalla lettera XVII di Nicolò I papa, che scrive così: *Sanctissimos Episcopos Deliciosos nostros pro eo vestrae caritati direximus.* Di questa voce si servì anche papa Giovanni VIII nelle lettere LXXII, CCXVII e CCLXXVII. E però ebbe a dire Sigeberto nel lib. *de Script. Eccles.* che Alcuino o sia Albino

abbate celebre, *tanta familiaritate Imperatori Carolo acceptus fuit, ut appellaretur Imperatoris Deliciosus.* Anche nell'antica legge de' Bavaresi troviamo de' servi che portarono questo distintivo. *Sine signo numquam evadat, quamvis Deliciosus sit apud Dominum suum.* In una parola, *Deliciosus* e *Delicatus* non altro significarono una volta che *caro* e *diletto* in senso onesto.

Ma che erano *Juniores Ducum et Comitum*, de' quali restano memorie in più leggi Longobardiche? Carlo Magno in una lettera a Pippino re d'Italia suo figlio, che si legge nella parte II del tomo I *Rer. Ital.*, scrive d'avere inteso, *quod aliqui Duces, et eorum Juniores, Gastaldii, Vicarii et Centenarii, seu reliqui Falconarii, Venatores*, ec., *mansionatica et paravereda* (di questi aggravj si parlerà nella Dissert. de' Tributi) *accipiant non solum de liberis hominibus, sed etiam de Ecclesiis Dei*, ec. Il Du-Cange, che ne parla molto nel suo Glossario Latino, pensa che sotto questo nome di *Juniori* venissero *qui officio Judicum, seu pedaneorum, functi fuere*, o vogliam dire i giudici d'ordine inferiore, sottoposti ai giudici maggiori. Deduce egli questo suo sentimento da un Capitolare di Carlo Magno dell'anno 802, cap. 25, dove si legge ordinato: *ut Comites et Centenarii omnes ad justitiam faciendam compellant. Et Juniores tales in ministeriis suis habeant, in quibus securi confidant, quia legem et justitiam fideliter observent, pauperes nequaquam opprimant.* Si figurò il Du-Cange che *justitiam facere* qui significhi il profferire sentenze giuste ne' giudicj. Ma dopo *Centenarii* si dee mettere una virgola, e si dee leggere che i Conti e i Centenarj, cioè i giudici, *compellant omnes facere justitiam:* il che vuol dire, sforzare ognuno a far

cose giuste, sì in sè stesso, che in riguardo al prossimo. Ed a questo erano obbligati anche *Juniores Comitum*, cioè quei che componevano la corte de' Conti e d'altri Potenti. Nella legge VIII di Pippino re d'Italia leggiamo: *Si forsitan Francus aut Longobardus habens beneficium, justistiam facere noluerit, ille Judex in cujus ministerio fuerit, contradicat illi beneficium*, ec. Cioè: se qualche persona che gode benefizj del principe, non vorrà osservar le leggi, e far quel ch'è giusto verso d'altri, il giudice gli sospenda il godimento del benefizio. La frase di *justitiam facere* vien dalle Divine Scritture. *Beati qui custodiunt judicium, et faciunt justitiam in omni tempore:* Psal. CV, 3. *Scio, quod praecepturus sit filiis suis, et domui suae post se, ut faciant judicium et justitiam:* Gen. XVIII, 19. Così in altri luoghi. Ora col nome di *Juniori* reputo io disegnati gli ufiziali e famigliari dei Duchi, Conti e d'altri giudici, che abusandosi della lor potenza ed impiego, commetteano delle insolenze in danno del prossimo con aggravare indebitamente il popolo, con esigere ciò che non si dovea, e col non voler emendare i torti fatti ad altrui. A questo disordine si cercò di provvedere con quelle leggi e colle seguenti. Cioè nella CXXI Longobardica di Carlo M. abbiamo: *Audivimus quod Juniores Comitum, vel aliqui Ministri Reipublicae, sive etiam nonnulli fortiores Vassi Comitum, aliquam redhibitionem* (oggidì contribuzione) *vel collectiones, quidam per pastum, quidam etiam sine pasto, quasi deprecando, a populo exigere soleant.* Riferisce poi altri aggravj, e vuole che tutti sieno proibiti. Nella legge XXII di Pippino re d'Italia: *Stetit nobis de omnibus Libellariis, ut nullus Comes, vel Juniores eorum eos amplius distringant*

(cioè aggravino) *nec inquietent*, ec. Scrive Gregorio Turonense all' anno 578, libro V, cap. 27 della Storia. *Chilpericus Rex de pauperibus et Junioribus Ecclesiae bannos jussit exigi, pro eo quod in exercitu non ambulassent.* Crede il Du-Cange con questo nome indicati i cherici giovani. Io li tengo per secolari che servivano alla chiesa. Non s' era peranche introdotto l' abuso di forzar gli Ecclesiastici a militare. E si osservi la legge X, lib. X, tit. 2 del Codice Teodosiano, in cui *Clericis et Juvenibus praebetur immunitas, ut Ecclesiarum caetus concursu populorum frequententur.* Dai cherici son distinti i giovani; e che questi fossero secolari, sembrano indicarlo le seguenti parole: *Quod et conjugibus, et liberis eorum, et ministeriis, et maribus pariter ac feminis indulgemus.* Ma ciò che decisivamente ci fa intendere quai fossero i *Juniores* d' allora, è quanto vien prescritto da Carlo M. nel suo Capitolare delle Ville, tomo I, pag. 339 del Baluzio. *Quando*, dic' egli, *catelli nostri Judicibus commendati fuerint, de suo eos nutriant, aut Junioribus suis, idest Majoribus, Decanis, vel Cellariis eos commendare faciant*, ec. Non erano dunque i Juniori nè i figli de' giudici, nè i giudici minori, come taluno si figurò.

Compariscono ancora ne' monumenti barbarici gli *Scarioni*, e ne fa menzione la legge XII del re Astolfo. Fu di opinione il Du-Cange che fossero così appellati gli *Ostiarj*, perchè nella Vita di Carlo M. scritta dal Monaco di S. Gallo (lib. I, cap. 20) è scritto di un certo vescovo: *Dixit ad Ostiarium, vel Scarionem suum*, ec. Ma quivi lo *Scarione* è distinto dal *Portinajo*. Aggiugne esso Du-Cange, che più sovente son presi gli Scarioni *pro Ministris Judicum, vel certe pro mino-*

ribus Judicibus. Cita a questo proposito la Cronica del Monistero di Volturno, dove Carlo M. concede a que' monaci, *ut liceat eis se defendere per Scariones ejusdem Monasterii;* cioè prestare il giuramento nelle liti per mezzo dei loro Scarioni, perchè in que' secoli era vietato agli Ecclesiastici il farlo. Ma quindi nulla si può dedurre per l'opinione suddetta. Strana cosa è poi che Ugone Grozio, uomo insigne, abbia scritto: *Obscariones, carcerum custodes, iidemque carnefices, qui et Scariones a Scaren ex Obscaren, quod est abscindere.* Ma a me sembra altro non essere stati gli *Scarioni*, se non i soprintendenti a qualche *scara* di servi, o sia *schiera*, giacchè dal Germanico *scara* è nato *schiera*. Nella Cronica Volturnense noi troviamo in proposito di servi: *Decania de Cerqueto de Scariatu Gaudiosi*, ed altre simili. Ivi ancora si legge: *Quomodo iste Ursepertus in primis fuit Scario per servo super alios servos Sancti Vincentii.*

Con gran decoro anche negli antichi secoli si trattavano i Romani Pontefici, e teneano bella corte, come conveniva al cospicuo lor grado ecclesiastico, e a quello ancora di principi temporali. Chiunque scorrerà le memorie che restano spettanti a quella sacra corte, vi troverà gran copia e varietà di ufizj, riguardanti l'uno e l'altro ministero, come *Ostiarj* e *Deliciosi* poco fa da noi veduti, *Cubicularii*, *Mappularii*, *Addextratores et Servientes nigri de familia Domini Papae; Archidiaconus*, *Camerarius*, *Bibliothecarius*, *Superista*, *Clerici Camerae*, *Archicancellarius*, *Protonotarius*, *Notarii*, *Cancellarii*, *Scriniarii*, *Chartularii* (forse con due nomi si accennava il medesimo ufizio), *Primicerius Notariorum*, *Primiscrinius*, *Secundicerius*, *Actionarii*, *Vicedomi-*

nus (lo stesso che *Œconomus*), *Nomenclator*, *Sacellarius*, *Arcarius*, o sia *Thesaurarius*; *Capellani*, *Buticularius*, *Pincerna*, *Marescalcus*, *Panetarius*, *Dapiferi*, *Cursores*, *Judex Camerae Domni Papae*, *Familiares*, *Servientes*, *Campsores Domni Papae*, *Scriptores Camerae*, *Cantores* (la scuola de' quali celebre fu anche negli antichi tempi), *Virgarii*, *Sellarii*, *Magistri militum*. Alla rinfusa, e come la memoria mi ha suggerito, ho accennato questi ufizi, siccome da me osservati ne' vecchi documenti; ma altri di più ne scoprirà chi con più attenzione vi farà mente.

DISSERTAZIONE V.

Dei Duchi e Principi antichi d'Italia.

Dopo l'imperiale e regal dignità, anche una volta sommamente riguardevole fu quella dei *Duci* o *Duchi*. Non v'ha dubbio che questa, al pari di quella degl'imperadori, ebbe l'origine sua dalla milizia; perchè tal nome si dava ai Generali di armata. Anche sotto l'Imperio Romano noi troviamo i Duchi, e di molti fa menzione la Notizia dell'uno e dell'altro Imperio, illustrata da Guido Panciroli; e questi compariscono come governatori di qualche provincia, e comandanti dell'armi in que' governi (1). Ma nel Codice Teodosiano al lib. VI, tit. 26 merita d'essere considerata la legge XIII di Teodosio juniore Augusto data nel-

(1) Struvio, Hullmann e principalmente Savigny hanno provato che i Duchi ed i Margravj erano, generalmente parlando, uffiziali militari incaricati di dirigere una qualche spedizione, o di vegliare alla difesa del territorio. *Storia del Diritto Romano nel Medio Evo*, tomo I, pag. 159.

l'anno 407, dove son queste parole: *Immunitatem tribuimus his, quos post emeritam in armis militiam, ad honorem Ducatus nostrae Serenitatis provexit judicium.* Pare che da questa legge e da altre dello stesso Codice si possa dedurre, essere stato in uso il decorare del titolo di *Duca* chi lungo tempo s'era esercitato nella milizia, e che questi tali passassero a godersi in pace questa dignità nella corte imperatoria. San Fulgenzio nell'Omilia LVI scrive: *Ante carrucam Imperatoris praecedunt Metatores, Palatini, Protectores, Tribuni, Duces et Comites.* Io nulla intorno a ciò determino, e mi ristringo a dire che in esso Codice un'altra legge dell'anno suddetto, cioè la LXVI, lib. VIII, tit. 6, ci fa vedere *Duces Provinciarum*, e che questo uso e tal dignità si continuò sotto i Re Longobardi, Franchi e Tedeschi. Siccome accennai nelle Antichità Estensi, cap. V, v'era in que' tempi de' Duchi minori e de' maggiori. Comandavano i primi ad una città, gli altri ad una provincia. Paolo Diacono (lib. IV, cap. 3) rammenta Minulfo *Ducem de Insula Sancti Julii;* ci fa vedere alcuni *Duchi di Trento;* Zangrulfo *Ducem Veronensem*; Gaidolfo *Duca di Bergamo*, il quale *in civitate sua Pergamo, rebellans contra Regem, se communivit.* Sotto il re Liutprando ci comparisce *Guidoaldus Brixianus Dux*, e *Peredeus Vincentinus Dux:* ribellatosi anche al Re *Dux Ulfari aqud Tarvisium.* Finalmente per testimonianza di esso Storico, *Romani habentes in capite Agathonem Perusinorum Ducem, venerunt ut Bononiam comprehenderent.* Secondo le apparenze questo Duca era stato posto in Perugia dai Greci Augusti per difenderla dai Longobardi. Notissima cosa è che dopo d'essere stati uccisi Alboino e Clefo regi, la nazion Longobarda istituì trenta Duci, che governassero il Re-

gno. Per dieci anni durò il loro governo. Ma conosciuta la necessità di avere un re che mantenesse l'unione fra tante teste, fu nell'anno 576 eletto re Autari; ed allora fu che *Duces omnes substantiarum suarum* (cioè de' loro proventi) *medietatem Regalibus usibus tribuerunt, ut esse posset, unde Rex ipse, sive qui ei adhererent, ejusque obsequiis per diversa officia dediti, alerentur.* E però sembra che seguitassero tuttavia i Duchi a governare una sola città. S'io non m'inganno, dall'abitazione e palazzo di questi Duchi, appellato allora *Corte*, provenne la denominazione *Curtis Ducis*, che le antiche memorie ci fan vedere in alcune città. Uno strumento Veronese dell'anno 921, rapportato dall'Ughelli nel tomo V dell'*Italia Sacra*, è mentovata *Casa infra civitatem Veronam prope Curtem Ducis.* In un altro della città di Asti dell'anno 880, che si legge nel tomo IV d'essa *Italia Sacra*, leggiamo: *Dum resideret Buderico Vicecomes in Niello* (s'ha da scrivere *Mallo*) *publico in Curte Ducatus civitate Astense.* Anche in Lucca si truova *Curtis Ducis*, come si vedrà nella Dissertazione IX, dei Messi. Il perchè durando in Milano il nome di *Corduso*, che io nelle Antichità Estensi credei derivato da *Curia Ducis*, per aver creduto a Galvano Fiamma, il quale nel *Manip. Flor.* scrive: *ubi usque hodie Curia Ducis, sive vulgo Cordusium dicitur*; ora credo più tosto nato quel nome da *Curtis Ducis.* Anche il palazzo del Re era appellato *Curtis Regis*, come consta dalle antiche memorie. Che anche nella Francia i Duchi esercitassero l'ufizio di giudici, e insieme quello dell'armi, lo fa conoscere Venanzio Fortunato, dove scrive di Lupo duce:

Bella moves armis, jura quiete regis.
Fultus utrisque bonis, hinc armis, legibus illinc.

La menzione fatta di sopra di Minulfo *Duca dell'Isola di San Giulio* ci conduce a ravvisare che anticamente vi furono anche dei Duchi che comandavano a luoghi non insigniti col nome di città. Sicome apparirà dalla Dissertazione LXVII, anche nel secolo VIII si truova un *Giovanni Duca*, il quale nell'anno 772 vendè alcuni poderi ad Anselberga, badessa di Santa Giulia di Brescia, come apparisce da uno strumento esistente nell'archivio de' Monaci Benedettini di Reggio. Da chi fece l'Indice delle pergamene del celebre Monistero Nonantolano, situato nel territorio Modenese, egli è chiamato *Dux Persiceti et Pontis Ducis*: non so per qual ragione. Certo è che in Ravenna si contavano una volta varj personaggi decorati col titolo di *Duca*. Nell'archivio Estense si truova copia della donazione fatta nell'anno 896 da *Ingelarda Contessa, figlia di Apaldo Conte del Palazzo*, a Pietro diacono della chiesa di Ravenna. Fa essa menzione *quondam Martini glorioso Duci, et soavissimi viri mei;* e parimente *quondam bonae memorie Gregorio socero meo.* Parla di beni posti *in Faventino Territorio et Ducatu;* e d'altri *in Territorio Liviense Plebe Sancti Pauli Ducati Traversariae;* ovvero *in Comitatu Comiaclo, et in Territorio et Docato ejus.* Si sottoscrivono *Natalis Dei pietate Dux, Petrus divino nutu Dux et Judex.* Girolamo Rossi nella Storia di Ravenna fa menzione d'altri Duchi esistenti in quella città; e San Romualdo si sa che fu figlio di *Sergio Duca.* E che fosse ereditario in quella casa il titolo di Duca, assai lo dimostra San Pier Damiano, essendo quel santo abate da lui appellato *Ravennae civitatis oriundus ex illustrissima Ducum stirpe progenitus.* La villa di Traversara quella era, onde prendevano il titolo

suddetto que' personaggi; perciocchè da due pergamene del poco fa nominato archivio Estense si scorge che anche nell'anno 1197 Traversara riteneva il nome di *Ducato*, di cui era padrona la celebre famiglia Ravegnana di Traversara. Fra i suddetti Duchi minori sono da annoverare quei della città e territorio Romano, che s'incontrano presso Anastasio Bibliotecario, e negli strumenti de' secoli VIII, IX, X e XI. Ad uno d'essi del Monistero di Subbiaco, scritto a' tempi di papa Giovanni X, intervennero come testimonj *Leone, Romano, Silvestro, Nicolao* e *Bosone*, distinti ciascuno col titolo di *Duca*, e chiamati a quell'atto da *Sergio Duca*. Nella Cronica Farfense abbiamo un placito dell'anno 1015, dove Romano, fratello di papa Benedetto VIII, è intitolato *Romanus Consul et Dux, et omnium Romanorum Senator*. In altri due documenti della Badia di Subbiaco, da me dati alla luce e pertinenti agli anni 952 e 956, si truovano nominati *Gratianus in Dei nomine Consul et Dux*, *Georgius Consul et Dux*: titolo dato anche a Silvestro che ivi è testimonio.

Tralascio altri simili Duchi della città e de' contorni di Roma, che s'incontrano nella Cronica Farfense e in altri documenti. Chi s'applicasse in Roma a consultar tante carte che ivi nascoste si conservano negli archivi, ci potrebbe probabilmente istruire se que' Duchi governassero qualche città del Ducato Romano, o pure se esercitassero solamente qualche ministero di spada o toga. Non altro dirò io, se non che in uno strumento dell'anno 990, riferito nell'Opera ms. *De Sacros. Sudario* da Jacopo Grimaldi, comparisce *Guido vir nobilis, neptus Pontificis et Dux Ariciensis*, cioè, s'io mal non mi appongo, della *Riccia*. Così nella Vita di San Nilo Calabrese,

tomo VI *Vet. Script.* del P. Martene, si truova *Gregorius Dux Dominus Tusculani.* Furono anche soliti gli Augusti Greci di mettere nelle città e provincie Italiane, che s'erano salvate dal furore de' Longobardi, un governatore con titolo di Duca. La lettera I del lib. I di San Gregorio Magno è scritta *Godiscalco Duci Campaniae.* La LVIII d'esso libro è indirizzata *Arsicino* (o più tosto *Ursicino*) *Duci, Clero et Plebi Ariminiensis civitatis*; e la X del lib. XIV *Goduino Duci Neapolis.* Vedemmo anche presso Anastasio Bibliotecario *Agatone duca della città di Perugia*; e da lui medesimamente vien commemorato circa l'anno 730 *Toto Dux Nepesinae civitatis*, cioè di Nepi. Sicchè in Italia v'erano allora Duchi di provincia e Duchi di una sola città. Nella Francia in que' tempi pare che solamente si usassero i Duchi provinciali. E questo sia detto de' Duchi minori.

Vegniamo ai Duchi maggiori de' tempi Longobardici, l'autorità de' quali si stendeva sopra un'intera provincia. Di tali Duchi non più che due credo io che si contassero allora nel Regno d'Italia, cioè quei di Benevento e Spoleti. Perchè si trovavano que' paesi circondati dalle città e fortezze de' Greci che tuttavia signoreggiavano nel Littorale del Regno ora di Napoli, e nel Ducato Romano e uell'Esarcato di Ravenna, laonde quasi continue erano le guerre fra' Greci e Longobardi: perciò ai Duchi di Benevento e Spoleti, tuttochè sottoposti alla sovranità del Re della Longobardia, fu conceduta più ampia autorità e balía, per potere resistere ai nemici. E però que' due nobilissimi Ducati si soleano conferire agli stessi parenti dei Re. Maggiore nondimeno dell'altro e di più potenza fu il Beneventano. Ho io al-

tre volte creduto che coi due Ducati suddetti avesse origine sul principio ancor quel del *Friuli*, a ciò indotto da Paolo Diacono, che ci dà la serie di que' Duchi continuata sotto i Longobardi al pari di quei di Benevento e Spoleti. Ma fatti meglio i conti, ora tengo che essi Duchi non altra signoria godessero, che quella del *Foro di Giulio*, città che oggidì si chiama *Cividal di Friuli*, e delle terre e castella da essa dipendenti; e che ninna autorità a lui competesse su le città di Trivigi, Padova, Vicenza, ec., perchè a queste comandava il loro proprio Duca. Solamente dappoichè Carlo M. conquistò il Regno d'Italia, fu da lui istituita la *Marca del Friuli*, e al governatore di essa conferito il titolo di Duca e poi di Marchese. Abbracciava questa Marca le circonvicine città, acciocchè colle loro forze unite potesse quel principe resistere ai Greci, Sclavi ed Avari, confinanti al Friuli. Fu poi essa col tempo appellata anche *Marca di Trivigi*, e *Marca di Verona*, perchè in quelle città fissarono i Marchesi la loro residenza. Anzi per accrescere la forza d'essi Marchesi si costumò di sottoporre ad essi anche il *Ducato della Carintia*. Come s'ha dagli Annali de' Franchi all'anno 819, sotto Lodovico Pio, *cum Baldricus Dux* (del Friuli) *in Carantanorum regionem, quae ad ipsius curam pertinebat, fuisset ingressus*. Ho io pubblicato un placito dell'anno 1017, ricavato dal Registro del nobilissimo Monistero di San Zacheria di Venezia, dove si legge: *Dum in Dei nomine in Comitatu Tervisaniense, in villa Axillo de subtus, per ejus data licentia, in judicio resideret Donus Adelpeyro Dux istius Marchiae Carentanorum*, ec. S'ha da leggere *istius Marchiae et Carantanorum*, essendo certo che Adelberone go-

vernò l'una e l'altra Marca o sia Ducato. Berengario I, che fu poscia re d'Italia ed imperador de' Romani, siccome ancora Eberardo suo padre, ed Unroco suo fratello, ressero il Ducato del Friuli, ed usarono il titolo di Duchi, siccome vedremo alla Dissertazione XXII. E questo a noi basti per ora del Ducato o sia Marca del Friuli.

Torniamo ora al *Ducato di Spoleti*, sommamente riguardevole nel Regno d'Italia, talmente che nell'anno 851 quel Duca era chiamato con titolo magnifico *gloriosus et summus Dux gentis Langobardorum in Spoletis*, come consta da un placito rapportato dal P. Mabillone negli Annali Benedettini. Di esso Ducato hanno ampiamente trattato il conte Bernardino Campelli nella Storia di Spoleti, e Pompeo Compagnoni nella Regia Picena. È da osservare che Carlomanno re in un privilegio conceduto ai Monaci di Casauria, e riferito nella parte II del tomo II *Rerum Italic.* pag. 812 ed 817, nomina all'anno 877 *ambos Spoletanos Ducatus*. E ciò perchè s'era diviso quel Ducato nel di qua e nel di là dell'Appennino, e vi comandavano allora Guido e Lamberto amendue duchi di Spoleti. Il di qua divenne poi *Ducato di Camerino*, e poscia *Marca di Fermo* e *Marca di Ancona*. Il Fiorentini nella Vita della contessa Matilda giudicò che questa principessa signoreggiasse il Ducato di Spoleti, e insieme la Marca suddetta, ma senza poterne addurre pruova. Ho io tratta dal Registro di Cencio Camerario e pubblicata una bolla di Onorio III papa dell'anno 1221, che tratta della ricupera delle terre e castella di essa Contessa; da cui apparisce aver ella posseduto Spoleti, Narni, Terni, Todi, Foligno, Perugia, Assisi, Nocera, ed altre città e luoghi di quella contrada e della Marca di Ancona.

Più riguardevole del Ducato di Spoleti dicemmo essere stato il *Beneventano*, sì per la sua grande estensione, intorno alla quale è da vedere un Trattato dell'ingegnoso Camillo Pellegrini, come per alcune altre particolari prerogative sue. Certo è che i Duchi di Benevento riconoscevano per loro signore il Re de' Longobardi. Ma da che Desiderio, ultimo re di quella nazione, cadde insieme col Regno sotto la potenza di Carlo Magno, Ariclis o sia Arigiso duca di Benevento, non credendosi obbligato a ricevere per suo sovrano chi niuna ragione avea sopra di lui, alzò la testa, e prese il titolo di Principe, cioè di Re senza usare il nome di Re, come c' insegna Erchemperto storico di quelle parti. Ma non poteano le forze sue competere con quelle di un Carlo padrone della Francia, di gran parte della Germania ed anche della Lombardia. Gli convenne dunque di accordarsi col Re novello, conservando nondimeno i suoi diritti, legati da una lieve servitù. Grimoaldo suo figlio non volle stare a' patti, e ne nacque gran guerra, a cui diede fine col rendersi solamente tributario al Re d'Italia, e promettere di pagargli annualmente settemila soldi d'oro. Non si può perciò negare che quel Ducato continuasse ad essere porzione del Regno Italico; ed Eginardo nella Vita di Carlo Magno, e gli editti di quel grande Imperadore attestano che anche i principi di Benevento entravano fra le conquiste de' Franchi. Riconobbero essi questa medesima sovranità in Lodovico II Augusto, allorchè nell'anno 851 egli partì il Ducato Beneventano fra due contendenti, cioè fra Radelchi e Siconolfo. Per altro larga misura di signoria e una quasi indipendenza fu lasciata a que' principi, affinchè non si gittassero in braccio ai Greci confinanti, siccome tal-

volta avvenne, allorchè non poterono di meno, o gli Augusti di Occidente troppo vollero esigere da essi. Sostennero i medesimi anche lungamente il decoro della nazion Longobarda con intitolarsi *Gentis Langobardorum Principes*. Nella Cronica del Monistero di Volturno noi abbiamo un diploma di *Landolfo* ed *Atenolfo principi di Benevento*, i quali s'intitolano *Antypati* et *Patricii*, nomi significanti due delle principali dignità che si conferivano dai Greci Imperadori a chi li riconosceva per sovrani. Nella stessa maniera anche Guaimario I principe di Salerno, come consta da un suo diploma esistente nell'archivio del Monistero della Cava, e scritto nell'anno 899, s'intitola *Waimarius Princeps et Imperialis Patritius*. Portava il titolo di *Patrizio*; e da chi conferitogli? Lo dic'egli colle seguenti parole: *Quia concessum est mihi a Sanctissimis et piissimis Imperatoribus Leone et Alexandro per berbum et firmissimum Praeceptum Bulla aurea sigillatum integram sortem Beneventanae Provinciae, sicut divisum est inter Sichenolfum et Radelchisum Principem, ut liceat me exinde facere quod voluero, sicut antecessores mei omnes Principes fecerunt.* Degne son di osservazione queste pregnanti parole per intendere cosa fossero una volta i Principi Patrizj. A riserva del supremo dominio ch'essi riconoscevano nell'Imperadore, godevano essi tutte le regalie, con ritenere tutto l'esercizio dell'autorità principesca, talmente che diveniva una specie di sovranità, sottoposta nondimeno alla maggiore degli Augusti: del che abbiamo anche oggidì tanti esempli in Germania ed anche in Italia. Il perchè gl'Imperadori di Occidente e i Re d'Italia ne' loro editti ordinariamente non vi comprendevano i Principati di Benevento e Salerno;

e que' Principati passavano per successione, e non per elezione, ai figli; ed uso loro fu di nominare *Sacro Palazzo* la corte loro ad imitazion dei monarchi, come apparisce dai loro diplomi, anche da me dati alla luce. Stile ancora fu dei vescovi ed abbati di farsi confermare da que' principi i loro Beni, nella stessa guisa che nel resto del Regno Italico gli altri ciò impetravano dai Re o dagli Augusti signoreggianti. Ma da che prevalsero le forze degl'Imperadori Germanici nel Regno chiamato oggidì di Napoli, noi troviamo che gli Ecclesiastici anche da essi cercavano la conferma dei loro diritti e poderi: il che consta dai diplomi di Ottone II ed Arrigo I fra gli Augusti, per tacere degli altri. E questo sia detto de' Principati di *Benevento* e *Salerno*, dell'ultimo de' quali diviso si formò col tempo quello di *Capoa*, i cui principi per lo più s'intitolavano *Conti*.

Celebre parimente fu in quelle parti il *Ducato di Napoli*. Mai non riuscì ai Re e Principi Longobardi, nè agli Augusti Franchi, nè ai primi Imperadori Tedeschi di sottomettere al loro dominio quella nobilissima ed antica città. Era ivi eletto dal popolo il suo Duca, dipendente per lo più dalla sovranità de' Greci Augusti. Trovansi i Rettori di Napoli appellati anche *Magistri Militi*, o pure intitolati *Consoli*; e talvolta s'univano in loro tutti questi titoli. Fin dopo il mille durò la signoria dei Duchi di Napoli. I Normanni fecero poi mutare faccia al sistema di quelle contrade. In oltre fu assai rinomato ne' vecchi tempi il *Ducato di Amalfi*, del quale ho io pubblicata una cronichetta. La mercatura e il commerzio per mare renderono assai dovizioso quel popolo. Anche *Sorrento* e *Gaeta* ebbero i loro principi, chiamati *Duchi*; ma si videro talvolta forzati a ce-

dere alla fortuna de' più potenti. Perciò nell'anno 1051, come si ricava da un diploma del Monistero della Cava, Guaimario IV principe di Salerno s'intitola ancora *Dux Amalphis et Surrenti.* Ma tutti que' Principati rimasero in fine assorbiti dalle forze de' Normanni: del che parlano le storie, ed alcune memorie da me date alla luce. Erano bensì coloro Duchi di una sola città, ma con autorità principesca la governavano, riconoscendo solamente per loro sovrani gl'Imperadori di Oriente.

Ci chiama ora il *Ducato della Toscana.* Francesco Maria Fiorentini e Cosimo dalla Rena, giudiziosi scrittori, furono di opinione che al pari di Benevento e Spoleti anche la Toscana divenisse Ducato sotto i re Longobardi. Non so io concorrere nel loro parere. Perchè Fredegario nella Cronica ci fa vedere nel secolo VII *Tasonem Ducem Provinciae Tuscanae*, non si può inferire con certezza che costui comandasse a tutta la Toscana, potendo significar quelle parole ch'egli era uno dei Duchi della provincia della Toscana, e non già governatore di tutta la Toscana. Ci fan quegli autori vedere in essa *Allonisimo, Walperto, Oberto, Alberto* e *Tachiperto*, che prima dell'anno 800 erano fregiati col titolo Ducale, e poscia *Allone, Wicheramo, Bonifazio I* e *Bonifazio II* suo figlio parimente chiamati Duchi in quelle contrade, con credere perciò che tutta la Toscana fosse al loro governo sottoposta. Ma da che abbiamo veduto che anticamente v'erano Duchi non d'altro governatori che di una sola città, nulla si può conchiudere da quella enunziativa; e resta verisimile che coloro reggessero la sola città di Lucca, perchè solamente negli strumenti di quella città si truova il lor nome. In uno ch'io ho riferito, preso dall'insigne archivio dell'Arci-

vescovo di Lucca, è fatta nell'anno 713 menzione *Domni Walperti Duci nostro civitatis nostrae*. Non è costui chiamato Duca della Toscana, ma bensì *Duca della nostra città*, cioè di Lucca. Nè giova il dire col Fiorentini che Lucca era capo della Toscana, e chi dicea Duca di Lucca veniva a dire Duca di quella provincia, siccome si usava per li Duchi di Benevento e Spoleti. Imperciocchè gli antichi chiamarono bensì la provincia di Benevento e di Spoleti, ma non mai la provincia di Lucca. Conietturò il Fiorentini suddetto, e tennero per certo Cosimo della Rena e il Padre Pagi, che Desiderio, ultimo re de' Longobardi, prima di giugnere nell'anno 756 al trono, fosse *Duca della Toscana;* ma senza addurre buone pruove. Secondo la Cronica del Dandolo, Desiderio, *qui Dux Istriae erat, auxilio Papae factus est Rex Longobardorum*. Certamente se anche la Toscana fu anticamente eretta in Ducato, non si sa intendere perchè Paolo Diacono, sì esatto in riferire la serie dei Duchi di Benevento, Spoleti e Friuli, nulla mai parlasse di quei della Toscana, anch'essa sì riguardevole provincia. Ma si aggiugne che nella lettera LX del Codice Carolino, scritta da papa Adriano I circa l'anno 776, vien nominato *Reginaldo* (noi ora diciamo Rinaldo) *qui nunc in Clusina civitate Dux esse videtur*. Chiusi, come ognun sa, è in Toscana. E nella LXXIV *Gundibrandus Dux civitatis Florentinae*. Adunque non uno, ma più Duchi avea la Toscana nel secolo VIII. Ma che nel susseguente fosse formato di quella provincia un Ducato, non se ne può dubitare. Forse n'ebbe di tutta il governo Bonifazio II, perchè nella spedizione da lui fatta contro i corsari d'Affrica, narrata dagli Annali dei Franchi, sembra aver co-

mandato *Tusciae Comitibus*. E il vedere chiamati allora *Conti* gli altri governatori di quella provincia, e non più Duchi, porge anch'esso qualche indizio di mutazione in quelle parti seguíta. Egli è poi certo che gli Adalberti I e II, da' quali, secondo le conietture da me recate nella parte I delle Antichità Estensi, pare discesa la Serenissima Casa d'Este, che poi si diramò nella Regale di Brunsuich, furono Duchi e Marchesi di tutta la Toscana, e così i lor successori. Truovasi negli antichi documenti da me accennati il suddetto Adalberto II, ora nominato *Conte*, perchè governatore di Lucca, ed ora *Duca*, ora *Marchese*, perchè soprintendente alla Toscana tutta. Che Lucca fosse tenuta per capo di quella provincia, l'ho osservato in uno strumento delle suddette Antichità Estensi. Ma Liutprando storico nel lib. III, cap. 4 nomina *Pisam, quae est Tusciae Provinciae caput:* e ciò perchè i Duchi risiedevano ora in Lucca ed ora in Pisa.

Resta che facciamo memoria anche del *Ducato di Venezia*, antichissimo al pari d'ogni altro in Italia, ma non del Regno d'Italia, perchè non mai sottoposto a questi Re, nè agl' Imperadori Franchi e Germanici. Ciò apparisce dai patti stabiliti fra essi Monarchi e i Duchi, appellati ora Dogi di Venezia, come di sopra accennammo nella Dissertazione II. Andrea Dandolo, riferendo la pace seguíta fra Carlo M. Augusto e l'Imperador de' Greci, con ragione scrisse: *Per hoc quippe decretum Carolus approbans, quod cum Nicephoro actum fuerat, Novam Venetiam a se abdicavit, permittens Venetos amodo per totum Occidentale Imperium terras suas possidere, et illis immunitatibus gaudere, quibus sub Graecorum universali Imperio gaudere soliti erant.* Che poi

qualche dipendenza, almeno di protezione, avessero i Dogi di Venezia dai Greci Augusti, troppo è verisimile; perchè trovandosi i Veneti in mezzo a due potenze, cioè de' Greci dall'una parte e dei Re Longobardi, e poi degl' Imperadori Franchi dall' altra, tutte sempre vogliose d'ingoiare i vicini o di ricuperare il perduto, non avrebbe potuto sostenersi un picciolo popolo in una intiera libertà. Allorchè nell'anno 726 Ravenna fu occupata dai Longobardi, Gregorio II papa in una lettera, rapportata dal Dandolo e dal cardinale Baronio, comandò *Urso Duci Venetiarum* di accorrere con tutte le sue forze per levar di mano ai nemici quella città. Non con altro titolo potè quel Pontefice inviare tal ordine, se non per balìa a lui data dal Greco Augusto per sostentare gli Stati dell'Imperio in Italia. Per qualche tempo cessò in Venezia il titolo di *Doge*, e il rettore di quella Repubblica fu nominato *Magister Militum*, cioè Generale d'armata, o comandante dell'armi. Uno di questi fu Giuliano nell'anno 740, di cui così scrive il Dandolo, lib. VII, cap. 7 della sua Cronica: *Hic ex munificentia Imperiali Hypatus, idest Consul Imperialis jam factus, hunc honorem promeruit obtinere.* Così Deusdedit dopo pochi anni *Imperialis Hypati honore fungebatur.* Lo stesso è narrato di Maurizio e d'altri successori. Altro Augusto non v'era allora che il Greco, e il nome di *Hypatus* senza dubbio era da lui conferito. A questo convien riferire ciò che ha Francesco Sansovino nella *Venezia illustrata*, stampata in essa città nel 1604. Racconta egli di aver avuto sotto gli occhi l'esame de' testimonj, fatto per ordine dell'imperador Carlo M. nell'anno 804 da Izzone (forse Azzone) Cadaloo e Aione Conti, mandati in Istria a cagion delle

estorsioni delle quali era accusato Giovanni duca di quella provincia. *Ab antiquo tempore* (diceano quegl'Istriani) *dum fuimus sub potestate Graecorum Imperii* (erano essi passati sotto il dominio di Carlo) *habuerunt parentes nostri consuetudinem habendi actus Tribunati, Domesticos, seu Vicarios, necnon Lociservatores; et per ipsos honores ambulabant ad communionem, et sedebant in consessu unusquisque pro suo honore. Et qui volebat meliorem honorem habere de Tribuno, ambulabat ad* IMPERIUM (cioè all'Imperador de' Greci) *qui illum ordinabat* HYPATUM. *Tunc ille qui Imperialis erat Hypatus, in omni loco secundum illum, Magistratum Militum praecedebat.*

Da tali parole si può prendere lume per intendere qual fosse l'antico sistema di Venezia. In fatti scrive il Dandolo nel lib. VII, cap. 23: *Nicephorus Orientale Imperium suscepit anno Dom. DCCCIII. Hic Nuntios Carolo misit, et cum eo foedus iniit. In hoc foedere, seu decreto, nominatim firmatum est, quod Venetiae urbes, et maritimae Dalmatiae, quae in devotione Imperii illibatae perstiterunt, ab Imperio Occidentali nequaquam debeant molestari, invadi, vel minorari.* Sotto i Greci Augusti era al certo la Dalmazia; adunque anche l'altre città. E tuttochè Pippino re d'Italia negli anni 809 e 810 facesse un'invasione colà, pure per attestato degli Annali de' Franchi *Niciforo Venetiam reddidit*; non già la provincia anticamente chiamata Venezia, perchè questa restò sempre all'Imperador di Occidente, ma bensì la città. Per conseguente, secondo il suddetto Dandolo, Niceta, patrizio e generale della flotta de' Greci, *Venetias accedens, Obelerio Duci Spatarii titulum ea Imperiali largitione*

gratiose concessit. E il successore Angelo doge mandò a Costantinopoli uno de' suoi figli, *qui ab Imperatore Leone honorem Hypati, seu Imperialis Consulis, obtinuit.* Così nell'anno 840 venuto a Venezia Teodoro patrizio Greco, *Imperiali nomine Petrum Ducem Spatarium Imperii constituit, et Venetos requisivit, ut contra Saracenos apparatum bellicum mittere velociter procurarent.* E nell'anno 880 *Ursus Dux Venetorum per Aprocrisarios Basilii Imperatoris Protospatarius effectus, magni ponderis campanas Imperatori delegavit.* Grande al certo in que' secoli ancora fu l'autorità dei Dogi Veneti, ed una spezie di autocrazia in essi, perchè formavano patti coi Re d'Italia e con gl'Imperadori di Occidente; mantenevano armata navale; facevano guerre a loro arbitrio; ebbero il nome di *Palazzo* e di *Camera*: indizj di sovranità. Ed essendo poi calata la potenza de' Greci, più non ebbe Venezia dipendenza alcuna da quegli Augusti. Anzi sul fine del secolo x, per attestato di San Pier Damiano nella Vita di San Romoaldo, al cap. V, Pietro Orseolo doge di Venezia *Dalmatici Regni adeptus est Principatum.* In uno strumento, da me dato alla luce, dell'anno 1017, Ottone Orseolo, parimente doge, si vede intitolato *Dux Veneticorum ac Dalmaticorum.* E in un altro del 1074 s'incontra *Dominicus Sylvius per misericordiam Dei Venetiae et Dalmatiae Dux.* Era egli doge non per concessione di alcun sovrano, ma per sola grazia di Dio, e però sovrano. E ciò fa a noi intendere, perchè trovandosi Arrigo IV fra gl'imperadori nell'anno 1116 in Venezia, e concedendo un privilegio alle Monache di San Zacheria, quel diploma si dice scritto *in Regno Veneciarum in Palatio Ducis,* come apparisce dal medesimo pub-

blicato da me nella parte I, cap. 29 delle Antichità Estensi. E ciò basti dell'inclità città di Venezia, il cui senno e valore per tanti secoli ha saputo sostenere la sua sovranità e libertà: il che non si legge d'alcuna altra città dell'Occidente e dell'Oriente.

DISSERTAZIONE VI.

Degli antichi Marchesi d'Italia.

Da che è venuto a sì buon mercato il titolo di Marchese, spezialmente in Italia, Francia e Spagna, che lo godono i privati gentiluomini per piccioli feudi di terre e castella, e talvolta anche senza feudo alcuno; s'è perduta l'idea degli antichi Marchesi d'Italia, i quali erano principi grandi e governatori perpetui di qualche provincia. *Marcha* o *Marchia*, parola tedesca, significava il confine di uno Stato. *Foris Marcham nemo mancipia vendat*, si legge in un capitolare di Carlo Magno dell'anno 779 presso il Baluzio. Però que' Duchi o Conti, che sotto gl'Imperadori Franchi e Germanici erano deputati alla difesa de' confini del Regno, si cominciarono a chiamare *Marchiones*, *Marchenses*, *Marchisi*. In un altro capitolare d'esso Carlo M. (tomo I, pag. 529) viene ordinata la ricerca: *Quomodo Marcha nostra sit ordinata, et quae per se fecerunt confiniales nostri*, ec. Leggesi di sotto: *De illis hominibus non recipiendis a Marchionibus, qui Seniores suos fugiunt*, ec., cioè degli schiavi che fuggivano dai lor signori. Anche Lodovico Pio Augusto, in un editto dell'anno 815 per gli Spagnuoli, parla *de ea portione Hispaniae quae a nostris Marchioni-*

bus in solitudinem redacta fuit. Questa forse è la più antica memoria de' Marchesi. Però non ho io difficultà a credere impostura un diploma attribuito a Carlo Magno, che si legge nel tomo I dell'*Italia Sacra* dell'Ughelli fra i vescovi d'Ascoli, dove comparisce *Vinigisus Dux et Marchio.* Si dice scritto *Regnante Domino Carolo et Pippino filio ejus excellentissimis Regibus Francorum et Longobardorum, seu et Patritiis Romanorum in Christi nomine in Italia XXVI et XVIII*, ec., *per Indict. VI*, cioè nell'anno 798. Se vuol questa carta dire che anche Pippino fu re de' Franchi, ciò non cammina. E molto meno è da ammettere che anche Pippino s'intitolasse *Patrizio de' Romani.* È sottoscritto il diploma da essi, cioè da Carlo e Pippino; il che non si praticava. Nè Carlo nell'anno suddetto potea intitolarsi *Imperadore.* Contra lo stile ancora è il vedersi ivi sottoscritti esso Vinigiso e *Rodolantus et Astolfus*, cioè due paladini de' Romanzi. Quivi anche è notato *Annus ab Incarnatione DCCCLXXIV*, errore il più grosso degli altri, conosciuto anche dall'Ughelli. Nè *l'anno ottavo* del Ducato di Vinigiso va d'accordo coll'altre note, essendo egli stato creato duca nell'anno 789.

Chiederà qui alcuno: che differenza passava una volta fra i *Duchi*, *Marchesi* e *Conti?* Già dicemmo quale fra i Duchi e Conti; ma in che consistesse quella fra i Duchi e Marchesi, stante l'aver tanto gli uni che gli altri governata una provincia, e il trovarsi la medesima persona col nome ora di *Duca* ed ora di *Marchese*, siccome abbiamo osservato nella Dissertazione precedente; non è facile il soddisfare a sì fatta dimanda per mancanza di lumi. Sotto i Re Longobardi noi troviamo nelle lor leggi *Duchi*, i quali sembrano

così appellati a cagion della milizia; e *Giudici*, che amministravano la giustizia in una città. Questi ultimi furono poi chiamati *Conti* dai Franchi. I *Marchesi*, torno a dire che presero questo nome dall'essere prefetti de' confini di qualche provincia. Pare che gli stessi Romani usassero quest'ufizio, ma non già questo nome, giacchè presso Lampridio nella Vita di Severo Alessandro Augusto abbiamo *Duces limitaneos*. E nella Vita di Aureliano compilata da Vopisco s'incontrano *Saturninus Scythici limitis Dux, et Trypho Orientalis limitis Dux*. Cassiodoro nel secolo VI (lib. VII, cap. 4 *Variar.*) scrive: *Ducatum tibi credimus Rhaetiarum, ut milites in pace regas, et cum eis fines nostros solemni alacritate circumeas*. Imitarono i Franchi questo uso col deputare un corpo di milizie, e un comandante d'esse ai confini con facoltà di comandare ad un'intera provincia per tutti i bisogni contro i confinanti nemici. Di qui nasceva il nome di *Marchese* a quel comandante, fosse egli *Duca* o *Conte*. Negli Annali di Reginone all'anno 799 si truova *Wido Comes, qui in Marca Britaniae praesidebat*, cioè Conte che esercitava l'ufizio di Marchese. Così negli Annali de' Franchi noi miriamo *Cadolaum Comitem et Marchae Forojuliensis Praefectum*. Poscia è scritto: *Cadolach Dux Forojuliensis febre correptus in ipsa Marchia decessit*. Nella Toscana que' principi, tuttochè *Duchi*, si truovano sovente col solo nome di *Marchesi*. Altri poi per l'Italia furono solamente *Marchesi*, nè mai ebbero o usarono il titolo di *Duchi*. Si può conietturare che Duchi que' soli fossero chiamati, che sotto di sè aveano più Conti, cioè più città, quali certamente furono quei della Toscana, di Spoleti e del Friuli. O pure che Duchi si nomi-

nassero que' soli ch' erano decorati della *corona ducale*, come si legge di Bosone, cognato di Carlo Calvo Augusto, dichiarato Duca, e coronato in Pavia.

Fu, come dicemmo, istituita dopo l'anno 800 dagl'Imperadori Franchi la dignità de' Marchesi in varie parti d'Italia, per custodirne i confini. Finchè durò la schiatta e signoria dei discendenti da Carlo Magno, Marche non furono verso la Francia e Germania, perchè tutti questi Regni ubbidivano a quella real prosapia. Ma da che la medesima venne meno, e l'Italia cominciò ad avere i suoi particolari re, allora si cominciarono anche a formar varie Marche ai confini della Francia e della Germania. Da che nel secolo x cominciarono gl'Imperadori a dimorar fuori d'Italia, ed aveano da tenere in Milano o Pavia un Governatore che comandasse a quella città e alle circonvicine, ho io sospettato nella P. I, cap. VI delle Antichità Estensi, che il *Conte del Sacro Palazzo* esercitasse l'ufizio di Marchese in quelle parti, benchè non portasse tal nome, come anche si costuma in Germania, dove il Conte Palatino del Reno, uno de' primi principi della Germania, non è nominato Marchese. Chiamavasi allora *Litus Italicum* il paese oggidì sottoposto alla Repubblica di Genova. Non è improbabile che nel secolo x quella parte costituisse una Marca. Nell'archivio de' Canonici di Arezzo esiste un privilegio di Ugo re d'Italia dell'anno 928, che si stende a tutti i beni *quae esse videntur in terreterium Balneensis, seu in Comitatu Montefeltro, Bobio, Cesena atque Arimino, et etiam Castello Felicitatis, seu Aritio, vel per ceteras locas tam in omnibus finibus Romaniae, quam in cunctis finibus Tussiae sive Italiae, tam in omnibus fi-*

nibus Spoletini, quam et circa Maris littoribus est vel fuerit conquisita. Indizio di provincia porta qui seco il *Litus Italicum*, al vederlo da per sè, cioè separato dalle provincie della *Romagna, Toscana, Italia* (nome denotante la provincia di Milano) e *Spoleti.* Parimente nella spedizione di Lodovico II Augusto contra de' Saraceni, fatta nell'anno 866, che si legge nel tomo II *Rer. Italic.* pag. 264, si truova distinta menzione del *Lido del Mare* dalle altre provincie. E però dall'Anonimo Ravennate vien commendata *Provincia maritima Italorum, quae dicitur Lunensis, et quae confinalis existit de suprascripta Provincia*, cioè dalla città di Luni si stende sino ai confini della Provenza. Ho io rapportato nella par. I, cap. 6 delle Antichità Estensi la carta con cui Federigo I Augusto nell'anno 1184 investisce Obizzo marchese d'Este *de Marchia Genuae et de Marchia Mediolani*, come era in uso coi maggiori di esso Marchese. Erano allora città libere Milano e Genova: ciò non ostante si confermava dagli Augusti per titolo di onore ai discendenti quel dominio che aveano goduto i loro antenati. Anche Verona era nell'anno 1165 città libera, nè suggetta a Conte alcuno; e pure lo stesso Federigo confermò in quell'anno *Comitatum Veronensem, et omnia quae ad Comitatum pertinent*, ec., a Bonifazio conte di San Bonifazio, figlio del conte Malregolato, come consta da autentico privilegio da me veduto, confermato nel 1178 a *Sauro Conte di San Bonifazio*, e poscia da Federigo II Augusto ai personaggi di quella nobil casa. Così i *Conti di Collalto* continuarono un pezzo ad essere investiti di Trevigi; e verisimilmente anche la nobil famiglia Padovana de' *Conti* del comitato di Padova, tuttochè queste città godessero allora una piena libertà.

Andarono poi di mano in mano nascendo delle nuove Marche, secondochè piaceva agl'Imperadori, per esercitare la loro liberalità verso i Nobili cospicui, o per cogliere danaro da essi. La Marca del Monferrato non ben si prova che fosse eretta nell'anno 967 in favore di Aledramo conte. Il diploma recato da alcuni parla solamente di beni allodiali. Questa poi fece gran figura in Italia. Nell'anno 1014 si truova la Marca di *Savona*. E se vogliam credere a Galvano Fiamma nel *Manip. Flor.* dove racconta le vittorie de' Milanesi, nell'anno 1167 *Ducatus Burgariae, Marchionatus Martesanae, Comitatus Seprii, et Comitatus Turigiae et Parabiagi*, ec., *facti sunt subjecti et servi perpetui civitatis Mediolani*. Tristano Calco stimò che Vicomercato fosse il capo della Martesana. Ma noi incontriamo anche nel secolo IX e X, e più nell'XI dei Marchesi, senza che si dica qual Marca desse loro questo titolo. Nell'archivio de' Canonici di Reggio si conserva una donazion di due corti fatta nell'anno 890 da Berengario I, re d'Italia, ad *Unroco*, il quale è chiamato *Consanguineus noster, filius quondam Supponis inclyti Marchionis, interventu Waltfredi illustris Marchionis*. Questo Gualfredo sappiamo dagli Annali di Fulda che fu marchese del Friuli. Ma quel Suppone di qual Marca fu egli governatore? Negli Annali Bertiniani all'anno 822 si truova *Suppo senior Dux Spoleti*. Nipote di lui dovette essere l'altro *Suppone* juniore mentovato da Berengario; e questi ancora tengo io che fosse *Duca di Spoleti*. Ciò parrà difficile a credere; perchè regnando Lodovico II Augusto, per Marchesi di quella contrada appariscono solamente *Lamberto* e *Guido*. Ma per le pruove da me addotte vegniamo in chiaro che Lamberto nell'anno 871 perdè la grazia di esso

Imperadore, e insieme quel Ducato, che in tal congiuntura fu dato a Suppone juniore. Le carte a noi conservate nella Cronica Casauriense ci fan vedere dall'anno suddetto 871 duca di Spoleti questo Suppone fino all'anno 876, in cui o fu egli rapito dalla morte, o cacciato di là, essendo tornati in possesso di quel Ducato Lamberto e Guido. Altre memorie ricavate dalla Cronica Casauriense ci fanno vedere *Ildeberto e Berengario Conti*, che dall'anno 844 almen fino all'860 governavano la Marca di Camerino, o sia di Fermo. Così circa l'anno 933, per attestato di Liutprando storico, si trova *Teobaldo* seniore *Camerinorum et Spoletanorum Marchio*. Essendo costui mancato di vita circa l'anno 937, a lui succederono in quel governo *Anscario*, poi *Sarlione*, e poscia *Uberto il Salico* figlio di Ugo re d'Italia. È stato creduto che ad esso Uberto immediatamente succedesse *Ugo* suo figlio; ma certa cosa è che nell'anno 954 si truova *Teobaldo* juniore duca di Spoleti e marchese di Camerino, e che anche *Bonifazio* padre di esso Teobaldo avea prima goduto l'uno e l'altro governo. Poscia nella Cronica del Monistero di Volturno, ed anche nella Farfense vien commemorato *Transmundus Dux et Marchio*, che probabilmente circa l'anno 960 forse sino al 967 tenne quel Ducato e Marca. Ebbe egli per successore *Pandolfo Capo di ferro*, di cui restano alcune memorie nella Cronica Casauriense. Ad *Ugo duca* di Toscana, e figlio di Uberto il Salico, fu poi dato anche il Ducato di Spoleti e la Marca di Camerino; e dopo lui si truova nominato nella Cronica Farfense un *Giovanni duca e marchese*, il quale non sappiamo se prendesse questo titolo da que' governi. Fuor di dubbio è bensì che nell'anno 1028 un altro *Ugo*, appellato

Dux et Marchio, ne fu in possesso. Costui probabilmente ebbe per padre *Bonifazio marchese* di legge Ripuaria, mentovato presso l'Ughelli nel tomo III dell'*Italia Sacra*, ne' Vescovi di Firenze. Serviranno le notizie fin qui accennate per correggere o supplire le Storie di Spoleti e Camerino del conte Campelli e del Gigli.

S'incontrano poscia nelle antiche memorie varj *Marchesi*, ma senza alcuna specificazione della loro Marca; e l'indovinar questa è troppo difficile. Nel Monistero Ambrosiano di Milano si conserva un'antichissima copia di un diploma di Guido e Lamberto imperadori dell'anno 892, in cui essi donano la Corte Lemenne a *Corrado*, ch'essi intitolano *dilectum patruum ac patruelem nostrum illustrem Marchionem*, e ad *Ermengarda* sua moglie. Di qual contrada fu egli marchese? In un capitolare di Carlo Calvo Augusto dell'anno 877 è nominato un *Corrado conte* con altri illustri personaggi, cioè *Bosone Bernardo* e *Guido*, che probabilmente fu poi imperadore. Forse ivi si parla di questo Corrado. Così presso Liutprando e nella Cronica di Casauria all'anno 910 noi troviamo *Alberico marchese*, che fu padre di *Alberico principe di Roma*, ma senza che si conosca in qual Marca egli comandasse. Erano ben trascurati in questo i notaj d'allora, nè pensavano di soddisfare alla curiosità de' posteri. In uno strumento dell'archivio archiepiscopale di Lucca dell'anno 1081 si leggono queste parole: *Hugo Comes filio bone memorie Rodulfi, qui fuit similiter Comes, et Julecta jugales, filia b. m. Wilelmi, qui fuit Marchio.* Parimente in uno strumento scritto in Bologna *Anno Primo Pontificatus Johannis Papae, et Imperii Ottonis Quinto, die V Mensis Junii, Indictione IX*, cioè nell'anno 966, si legge che

Pietro e Lamberto fratelli, *filii Johannis, et nepoti bone memorie Petroni Ducis atque Marchionis*. Questo Petronio marchese chi mi darà in qual Marca esercitasse il suo dominio? Nella parte I delle Antichità Estensi io mostrai che tutti gli ascendenti della Serenissima Casa d'Este, sia che provenissero dagli Adalberti duchi e marchesi della Toscana, come portano gravi conietture, o che scendessero da altro sangue, usavano sempre il titolo di *Marchese*. Noi troviamo in una carta dell'archivio archiepiscopale di Pisa, spettante all'anno 1061, *Albertum Marchionem filium quondam Opitioni Marchionis*; del qual Obizzo io ho rapportato varie memorie in esse Antichità. Egli è solamente detto *et loco et Regno Langobardiae*. Nel testo vien chiamato *Alberto*, e nella sottoscrizione *Adalberto*: il che ci fa chiaramente comprendere che *Alberto* e *Adalberto* erano lo stesso nome. Ma non sappiamo da che essi Marchesi allora prendessero questo titolo, cioè dal governo di qualche Marca, o pure da privilegio degl'Imperadori, che loro concedesse il continuare tal titolo ereditario da' maggiori, giacchè solamente nel secolo XII cominciarono ad usar quello di *Marchesi d'Este*.

Dopo *Ugo* duca di Toscana, che dicemmo aver anche signoreggiato nel Ducato di Spoleti e nella Marca di Camerino, come attesta San Pier Damiano nell'Opuscolo LVII, credette il P. Pagi nella Critica Baron. che nel dominio di essa Toscana succedesse nell'anno 1002 Tedaldo padre di Bonifazio marchese ed avolo della celebre contessa Matilda. Gli scrittori della Vita di essa Matilda anch'eglino ciò scrissero, con aggiugnere che Tedaldo sul fine della vita (la terminò egli circa l'anno 1007) dichiarò suo successore in essa Toscana il figlio

Bonifazio; benchè insieme confessino che per qualche contrattempo quivi dominarono altri principi fin quasi al 1037, in cui egli veramente si truova in possesso di quella provincia. Ma secondo me sogni son questi. Non fu signor della Toscana Tedaldo, e per conseguente non potè lasciarla al figlio. Certamente apparisce da più di un documento, aver egli usato il titolo di *Marchese;* e Donizione nella Vita di Matilda così scrive di lui:

. . . . . Post haec praecepit, major ut esset
Natus dilectus Bonifacius atque modestus;
Cui juravere, Patre tunc vivente, fideles
Servi, prudentes Proceres, Comites pariterque.

Se a Bonifazio non solo i Nobili, ma anche i Conti giurarono fedeltà; adunque suo padre ed egli possederono una Marca, cioè un paese dov'era più d'una città, perchè ogni città avea il suo governatore appellato Conte. Ma questo paese non può essere stato la Toscana. Nella Storia del Monistero di Polirone noi abbiamo una donazione fatta nel 1004 dal suddetto Bonifazio, intitolato Marchese, e senza che il padre gli presti l'assenso: dal che vegniamo in cognizione ch'egli era già emancipato. Un altro documento del medesimo anno 1004 ho io rapportato, dove similmente si vede nominato un *Marchese* Bonifazio, senza che chiaramente si conosca ch'egli sia il padre di Matilda, o pure Bonifazio marchese di nazion Ripuaria, di cui parlammo di sopra. Grande era ben la trascuraggine di taluno di que' notaj. In questa carta è solamente appellato *Bonifacius gloriosus Marchio;* nè si accenna di qual Marca, nè di qual nazione o legge: il che ci avrebbe servito a distinguere questi due Bonifazj. In un altro strumento dell'anno 1019, da me dato alla luce, si legge: *Nos Bonifacius Marchio, Filius*

quondam Teotaldi itemque Marchio, ec. Ma egli era marchese, nè per questo la sua Marca era la Toscana in que' tempi. Francesco Maria Fiorentini e Cosimo dalla Rena stimarono che il suddetto *Bonifazio Ripuario* figlio di Alberto marchese, e poscia *Adalberto marchese, figlio di Oberto e nipote di Adalberto marchese*, cioè uno degli antenati de' Principi Estensi, come dimostrai nelle Antichità Estensi, signoreggiassero la Toscana nell'anno 1009 e 1011. Ma perchè si truovi in qualche paese un contratto di un marchese, non s'ha tosto da inferire ch'egli fosse marchese di quella provincia; perciocchè i principi e signori grandi possedeano de' beni in varie parti d'Italia. Contuttociò vidi io presso il celebre senator Buonarroti uno strumento del 1037, dove compariva *Rosa inclita Comitissa filia Domni Adalberti Dux et Marchio, et quae fuit relicta Domni Ubaldi Comitis bonae memoriae*. Non sarebbe perciò inverisimile che questo *Adalberto progenitor degli Estensi* avesse nell'anno 1011 posseduto il Ducato di Toscana, come discendente dai vecchi Adalberti signori di essa provincia, e che ne fosse poi decaduto nell'anno 1014, per la condanna pubblicata da Arrigo I tra gli Augusti contro i principi di essa famiglia, che io rapportai nel cap. XIII delle Antichità Estensi.

Quel ch'è certo, da un placito tenuto in Arezzo nell'anno 1016 a noi si presenta un indubitato signore della Toscana, cioè *Raginerius* (Rinieri diciamo oggidì). *Marchio et Dux Tuscanus*. Di lui fa anche menzione San Pier Damiano. Ermanno Contratto nella Cronica ci fa sospettare all'anno 1027 che questo Rinieri per essersi opposto coi Lucchesi al re Corrado, perdesse quel Ducato. Ebbe un figlio, cioè *Uguccione*, che si truova fre-

giato col titolo di Duca e Marchese, siccome ancora con questo vien contrassegnato *Rinieri juniore* figlio di esso Uguccione. Han creduto gli scrittori delle Gesta della contessa Matilda, che suo padre *Bonifazio marchese* nel 1037 cominci a comparire duca e marchese di Toscana. Io con uno strumento dell'Archivio Estense ho provato che nel 1034 tale era. Ora sapendo noi che dopo la morte di Tedaldo marchese suo padre non si sminuì, ma crebbe la potenza di Bonifazio, e che esso Tedaldo, anche allorchè Ugo il Salico governava la Toscana, portò il titolo di Marchese, non si può credere ch'esso prendesse questo titolo dal governo e dominio di quella provincia, ma bensì da altro paese, di cui medesimamente *Alberto Azzo* suo padre era stato signore, perchè anch'egli si truova appellato Marchese. Probabile a me sembra che di Modena, Reggio, Parma, Mantova, e forse di qualche altra città si fosse formata una Marca, di cui godessero gli antenati della contessa Matilda, senza farli volare al dominio anche della Toscana prima del tempo. A tal conjettura dà motivo uno strumento dell'anno 989, dove *Teodaldo marchese e conte del Comitata di Modena* manda i suoi estimatori per una permuta di beni; siccome ancora un placito dell'anno 964, da me dato alla luce, dove nel territorio di Reggio o di Parma è rammentata *pars Marchiae*. L'imperadrice Adelaide moglie di Ottone I Augusto, troppo obbligata ad Alberto Azzo padre di Tedaldo per averla difesa contro la prepotenza del re Berengario II, si può credere che gli ottenesse il dominio delle suddette ed altre vicine città col titolo di Marchese. Certamente in queste parti molto signoreggiarono Tedaldo marchese suo figlio e Bonifazio nipote,

e in fine la contessa Matilda. Truovasi adunque nell'anno 1034 signore della Toscana *Bonifazio* padre della suddetta Contessa con titolo ora di Marchese ed ora di Duca. Dopo la morte di esso marchese Bonifazio ci assicurano le storie e i documenti che *Beatrice* di lui moglie assunse le redini della Toscana; e questa in un placito dell'anno 1072, pubblicato da me, viene intitolata *Domna Beatrix Ductrix et Marchionissa Tusciae*: caso ben raro, perchè non era in uso che le donne comandassero a' popoli. Comunicò essa Beatrice questo titolo anche a *Gotifredo* duca di Lorena, suo secondo marito; e dopo la morte di essi ognun sa con che vigore la contessa *Matilda* signoreggiasse la Toscana oltre ad assaissimi altri paesi, e come divenne suo consorte *Guelfo VI* della nobilissima Casa Estense-Guelfa di Brunsuich, il quale perciò *Tusciae Marchio* si truova nomato. Essendo mancata di vita la celebre suddetta Contessa, succedette nel dominio della Toscana *Rabodo* chiamato *Marchio Tusciae* in un suo diploma dell'anno 1117 da me pubblicato. In un altro documento del 1129 ci si presenta davanti *Conradus divina gratia Ravennatum Dux, et Tusciae Preses ac Marchio*. E questo basti intorno alla Toscana, appellata da lì innanzi *Marca*.

Oltre alle Marche insigni, delle quali abbiam finora parlato, se ne introdussero a poco a poco dell'altre minori nel Monferrato, Piemonte, Milanese e Lunigiana. Anche verso Roma in uno strumento dell'anno 1012 comparisce *Johannes Marchio et Dux*, figlio di Benedetto conte, e fratello di Crescenzio conte. Ordinariamente le mogli de' marchesi si chiamavano *Contesse*, ma in quello strumento è mentovato *Crescentius Comes cum sua conjuge Hitta Illustrissima Ducatrice*.

Degno è ben di attenzione un diploma dell' anno 1167, pubblicato da me, in cui Federigo I Augusto concede l'investitura della *Marca di Guido* ad *Enrico*, o sia *Arrigo* marchese, e a' suoi eredi maschi: dal che intendiamo che già era introdotta la consuetudine che nelle Marche, Ducati ed altri feudi imperiali succedeano i discendenti maschi, ed anche i trasversali; perciocchè ivi è anche investito *Ugolinus Marchio* fratello di esso Arrigo. Oltre a ciò, in quel diploma son da avvertire fra i testimonj *Marchio Wilelmus de Monteferrato*, *Marchio Manfredus de Wasto*, *Hugo magnus Marchio*, *Marchio Henricus Wercius*, *Albertus Marchio de Incisa*. Di questo marchese Arrigo soprannominato *il Guercio* parleremo alla Dissertazione XLVIII. Alcuni di questi Marchesi appartenevano alle nobili famiglie de' Marchesi di Saluzzo, del Carretto, di Ceva, di Cravesana, ec. Famosa altresì nel secolo XI riuscì in Piemonte *Adelaide* marchesa di Susa. Della *Marca di Fermo* parla Leone Ostiense nel lib. II, cap. 6 della Cronica Casinense, e San Pier Damiano nella Vita di San Romualdo, cap. 30. Non altro sembra essere stata che quella di *Camerino*, appellata anche dipoi *Marca di Ancona*; e ciò perchè i Marchesi risedevano ora in questa ed ora in quella città: cosa avvenuta anche alla Marca del Friuli. Portò la medesima provincia anche il nome di *Marca di Guarnieri*; perciocchè due Tedeschi Guarnieri la possederono; e veggonsi due strumenti, l'uno del 1119 e l'altro del 1164, ne' quali è fatta menzione di loro. Fu poi conceduta in feudo essa Marca di Ancona dai Romani Pontefici sul principio del secolo XIII ad *Azzo VI* marchese di Este, ad *Aldrovandino* suo fratello, e ad *Azzo VII* figlio del VI, come consta da varie lettere di que'

Papi, e da altri atti da me prodotti nelle Antichità Estensi, parte I, e nelle Antichità Ital. Dissert. VI.

Nella parte orientale d'Italia, oggidì Regno di Napoli, non fu in uso ne' vecchi secoli la dignità e il nome de' Marchesi, Principi, Duchi; e Conti solamente s'intitolavano i gran signori di quelle contrade, e restrignevasi a pochissimi il numero de' primi, come abbiam veduto nella precedente Dissertazione. Quel pezzo d'esso Regno che restava in potere de' Greci Imperadori, era governato da un loro ministro, appellato *Protospatario*, o *Stratego*, o *Catapano:* dal quale ultimo nome pretendono alcuno che sia venuto il nome italiano di *Capitano:* cosa che non sussiste, essendo più antico il nome di *Capitaneus*. Dopo la morte degl' Imperadori della schiatta di Carlo Magno, avendo le guerre lacerata l'Italia, i Greci Augusti, che se la videro bella, stesero non poco le loro conquiste coll'impadronirsi nell'anno 990 di Benevento stesso. Per attestato di Leone Ostiense (lib. I, cap. 49 della Cronica Casinense) Simbaticio o Sabbaticio, Generale di quell'impresa, s'intitolava *Imperialis Protospatarius, et Stratigo Macedoniae, Thraciae, Cephaloniae, atque Langobardiae.* Col nome di *Langobardia* disegnavano quel solo tratto di paese ch'essi aveano ritolto ai principi di nazion Longobarda nel Regno suddetto. Abbiam un privilegio dato nell'anno 1000 al Monistero di Monte Casino dal Greco Ufiziale, il quale s'intitola *Gregorius Imperialis Protospatarius et Katepanus Italiae.* Lo stesso significava il nome d'*Italia*, che l'altro di Lombardia. All'incontro nella parte occidentale dell'Italia con trinciamento dei dominj s'andarono formando delle Marche minori e mi-

nime, onde prendeano i signori il titolo di Marchesi. Ne abbiamo accennati alcuni di sopra. Aggiungo ora i Marchesi d'*Ivrea*, di *Savona*, gli antichi Marchesi *Malaspina* e *Pelavicini*. Spezialmente fra gli altri si distinsero quei di *Monferrato*. Oggidì s'è con tanta prodigalità diffuso per Italia il titolo di Marchese, che non resta idea alcuna di quel che fossero i marchesi de' vecchi secoli.

DISSERTAZIONE VII.

De' Conti del Sacro Palazzo.

Resta tuttavia in Germania in sommo onore e potenza il *Conte Palatino* del Reno, e questo titolo negli antichi secoli denotò una delle più illustri dignità che fosse anche nel Regno d'Italia. Gl'Imperadori poi de' bassi tempi, spezialmente nel secolo XV e ne' seguenti, per far moneta prostituirono sì fattamente il nome di *Conte Palatino*, che lo troviamo ridotto ad un miserabil fumo comperato con pochi soldi da chi si diletta di cartepecore. Sembra che l'origine de' *Conti del Palazzo*, o sia *del Sacro Palazzo*, s'abbia a prendere dai Re Franchi, nella corte de' quali fino dal secolo VI fu questa dignità in uso, e che di là poi passasse in Italia, allorchè Carlo Magno si fu impadronito di questo Regno. Qual fosse il riguardevole impiego di tal ministero, cel dirà Hincmaro arcivescovo di Rems, *Tract. de Ordin. et Offic. Palat.* cap. 21. *Comitis Palatii*, dic'egli, *inter cetera paene innumerabilia, in hoc maxime solecitudo erat, ut omnes legales caussae, quae alibi ortae propter aequitatis judicium Palatium aggrediebantur, juste ac rationabiliter determina-*

ret, seu perverse judicata ad aequitatis tramitem traduceret. Ampia per questo era l'autorità di lui, perchè non solamente giudicava di tutte le cause del Regno che per appellazione fossero portate al tribunale del Re, ma conosceva anche tutte l'altre che riguardavano i diritti del Re e la quiete del Regno; nè alcuna causa era portata al Re, che prima non passasse per le sue mani, a fin di osservare se meritasse o non meritasse di dare occupazione alle orecchie e pensieri del Sovrano. S'odano quest'altre parole d'Hincmaro. *De omnibus saecularibus caussis vel judiciis suscipiendi curam instanter habebat, itaut saeculares prius Domnum Regem absque ejus consultu inquietare necesse non haberent, quousque ille praevideret, si necessitas esset, ut caussa ante Regem merito venire deberet. Si vero secreta esset caussa, quam prius congrueret Regi, quam cuiquam alteri dicere, eumdem dicendi locum eidem ipsi praepararet, introducto prius Rege, ut hoc juxta modum personae vel onorabiliter, vel patienter, vel etiam misericorditer susciperet.* Grado altresì sommamente cospicuo era quello dell'*Arcicapellano* di Corte, che precedeva i vescovi ed arcivescovi. Anch'egli riferiva al Re le cause degli Ecclesiastici. E mirate la savia condotta di que' Regnanti e tempi che noi trattiamo da barbarici. Senza un ordine di essi Re non poteva il Conte del Palazzo terminar le cause de' potenti, come s'ha dalla legge XLIII di Carlo M. fra le Longobardiche. *Nullus Comes Palatii nostri Potentiorum caussas sine nostra jussione finire praesumat.* La ragione di tal divieto era, acciocchè il Conte Palatino non si perdesse dietro alle cause de' Grandi, trascurando intanto quelle de' poveri e dei meno potenti, per le quali aveano maggior pre-

mura i buoni principi. *Ne propter hoc pauperum et minus potentum justitiae remaneant.* E secondo il testo della Biblioteca Estense: *Sed tantum pauperum et minus potentium ad justitias faciendas sciant sibi esse vacandum.* Verisimilmente ancora fu prescritto che nelle cause de' potenti non si venisse alla risoluzione senza informarne prima il principe, vegliante che non fosse fatta soperchieria a chi litigava con loro.

È stato creduto che nella corte dei Re Franchi non si trovasse se non un Conte del sacro Palazzo. Ma tempi furono, ne' quali due se ne contarono. Nell'Epist. XI di Eginardo sotto Lodovico Pio sono mentovati *Gebuinus et Ruodbertus Comites Palatii*, e d'essi è anche memoria negli Annali de' Franchi, regnante Lodovico Pio. Altri esempli ha addotto di questo il P. Mabillone contro il Conringio nel lib. II, cap. 11, n. 14 *de Re Diplom.* Il bisogno de' popoli e le divisioni de' regni cagion furono d'introdurre più Conti del Palazzo. Ebbero il suo l'Aquitania e la Borgogna, ne' quali Regni si divise l'Imperio de' Franchi. Fu parimente in uso questa dignità ne' Regni di Germania, Inghilterra, Polonia ed Ungheria, e dappertutto tenuta fu in sommo onore. Però anche al Regno d'Italia, da che padroni ne divennero i Re Franchi, dato fu il suo Conte Palatino, sì perchè per lo più qui dimorò il particolare suo Re, e sì per risparmiar a questi popoli l'aggravio di portar le cause al centro lontanissimo della Francia. E qual fosse l'autorità di esso Conte, si riconosce da questo, che il popolo di tutto il Regno poteva appellare a lui dai Duchi, Marchesi e Conti; e in qualunque parte del Regno dov'egli si trovasse, con facoltà ordinaria potea giudicar di tutte le cause. Grande fu, siccome vedremo, l'autorità

de' Messi Regali; ma questa era delegata e temporanea, e da essi ancora fu lecito l'appellare al Conte Palatino. Però insigne privilegio fu il conceduto da Carlo il Grosso re a Wibodo vescovo di Parma, come s'ha dall'Ughelli, tomo II dell'Italia Sacra. *Habeat* (ivi si legge) *ipsius Ecclesiae Episcopus licentiam distringendi, definiendi, vel deliberandi, tamquam nostri Comes Palatii, omnes res et familias tam omnium Clericorum, quamque omnium habitantium infra praedictam civitatem Parmae.* Così Ottone I Augusto nell'anno 962 concedette ad Uberto vescovo della medesima città, *ut sit noster Missus, et habeat potestatem deliberandi*, ec., *tamquam nostri Comes Palatii.* Un simile privilegio impetrarono i vescovi di Asti, Lodi, ed altri. Passiamo ora ad investigare, per quanto si potrà, la serie dei Conti Palatini d'Italia.

In uno strumento di Pistoia spettante all'anno 812 viene enunziato un richiamo, lungo tempo prima fatto *tempore Domni Pippini Regis* (d'Italia) *ad Paulinum Patriarcham, Arnonem Archiepiscopum, Fardulfum Abbatem, et Echerigum Comitem Palatii, vel reliquos loco eorum qui tunc hic in Italia Missi fuerunt*, ec. Ecco il primo Conte del Palazzo ch'io abbia trovato in Italia, se pur egli esercitava qui un tale ufizio. Sotto lo stesso Carlo M. la Cronica di Farfa ci fa vedere *Hebroardo Conte del Palazzo*, e in placito tenuto nella città di Spoleti nell'anno 814 comparisce *Suppone Conte del Palazzo*, che precede *Guinigiso* ed *Eccideo duchi.* Fors'egli lo stesso è che nell'anno 822 fu da Lodovico Pio creato duca di Spoleti. Siccome abbiamo da Eginardo negli Annali all'anno 823, essendosi portato Lottario figlio di esso Augusto a visitare il padre, *quum Imperatori de Justitia in Italia a se partim facta, par-*

tim inchoacta fecisset indicium: missus est in Italiam Adalhardus Comes Palatii, jussumque est, ut Mauringum Brixiae Comitem secum assumeret, et inchoatas justitias perficere curaret. Non è chiaro se Adalardo esercitasse in Italia la carica di Conte del Palazzo; ma è ben verisimile che avendo Lodovico Pio ceduto al figlio Lottario il governo del Regno d'Italia, il provvedesse anche di chi sostenesse quel grado. Fu poi nell'anno seguente 824 per la morte di Suppone conferito a questo Adalardo il Ducato di Spoleti, dominio di corta durata, perchè egli nell'anno stesso cessò di vivere quaggiù. Truovasi poi in un placito tenuto in Lucca, e da me riferito nella Cronica di Casauria, che nell'anno 840 *Maurino* era Conte del Palazzo. Altre memorie di lui ho io rapportato altrove, e lo reputo lo stesso che *Mauringo* poco fa da noi veduto Conte di Brescia, il cui nome sia alquanto scorretto negli Annali. Sotto Lodovico II Augusto abbiamo un placito tenuto nell'anno 860 fra Jesi e Camerino per ordine d'esso Imperadore, in cui *Hucpoldo Conte del Palazzo* fa la principal figura in giudicare. Ma molto prima di quell'anno Hucpoldo sosteneva quell'illustre carica; perciocchè in un altro placito tenuto in Pavia nell'anno 851, o pure 852, ch'io ho pubblicato, egli decide una lite, ed è intitolato *Hucpaldus Comes Sacri Palatii.* Come ho io altrove osservato, si truova anche *Arnaldus et Arnoldus, Ermenoldus et Ermenaldus;* e così d'altri simili. In un documento di Rodingo vescovo di Firenze, spettante al suddetto anno 852, e rapportato dall'Ughelli nel tomo III dell'*Italia Sacra*, vien costituita Badessa del Monistero di Santo Andrea *Berta Deo devota, filia Heupoldi* (leggo *Hucpoldi*) *Comitis Palatii.* V'era presente,

e sottoscrisse quella carta lo stesso Hucpoldo. Nè vo' tacere un fatto riferito nel Compendio delle Croniche Casinensi, da me dato alla luce nella parte I del tomo II *Rer. Ital.* pag. 370. *Uxor Ludovici II Imperatoris* (cioè Angilberga) *in Tucbaldum Palatii Comitem post Imperatoris discessum oculos injecit.* Trovatolo resistente alle sue voglie, l'accusò al marito Augusto, che troppo credulo corse a far levare di vita il misero *Ucpoldo*, perchè certo di lui si conta questa favola. Ma *Andaberta* moglie dell'estinto per comprovare l'innocenza di lui alla presenza del medesimo Augusto *super duodecim vomeres ignitos nudis pedibus illaesa deambulavit.* Perciò l'Imperadore agli eredi di esso Conte *Ducatum Liguriae et Tusciae, et in perpetuum Comitatum Mutinensem cum aliis octo Comitatibus concessit.* Favole tutte, sapendosi che Angilberga fu principessa di molta pietà, e cara a Lodovico II finchè egli visse. Una simile storia o favola vien raccontata da Gotifredo da Viterbo di *Maria moglie di Ottone III* tentatrice di un Conte di Modena (il che ha qualche relazione col Contado di Modena conceduto agli eredi di Hucpoldo), e fatto morire innocente: tanto erano proclivi i Letterati antichi a bere e spacciar delle favole.

Da un placito Lucchese dell'anno 865, di cui farò menzione alla Dissertazione X, apparisce chi fosse allora Conte del sacro Palazzo, cioè un *Giovanni*, che in compagnia di Pietro vescovo di Arezzo presedette a quel giudizio. Nell'anno poi 873 e nel seguente, da due placiti vien commemorato *Heribaldus Comes sacri Palatii.* Questo medesimo personaggio nell'anno avanti è intitolato *Vicecomes Palatii:* dal che e da altri atti ancora si scorge che il Conte del Palazzo aveva un

Vicario, appellato perciò *Vicecomes*, oggidì *Visconte*. Nel Concilio tenuto in Pavia l'anno 876 per l'elezione di Carlo Calvo, fra i principi d'Italia si vede registrato *Boderadus*, o pure *Bodradus Comes Palatii*; e presso il Campi nella Storia Ecclesiastica di Piacenza in una donazione dell'anno 899 è menzionato *Everardus Comes filius bo. me. Boderadi, qui fuit Comiti Palatino*. Sospetto io ch'ivi sia scritto *Palatii*, perchè non era allora in uso il *Comes Palatinus*. In fatti più di sotto si fa menzione *animae quondam bo. me. Boderadi Comiti Palatio*. Un bel placito tenuto nell'880 da esso Boderado nella città di Pavia alla presenza di *Carlo il Grosso* re, e di *Aicardo* vescovo di Vicenza, non conosciuto dall'Ughelli, ho io dato alla luce, dove troviamo memoria *Curtis Ducati* nella città di Torino, perchè ivi una volta era la residenza di un Duca. Ma onde viene che in un diploma di esso re Carlo del precedente anno 879, esistente nell'archivio de' Canonici di Reggio, *Pertoldus Illustris Comes Palatii* è nominato, quando e prima e dopo fu in possesso di quella carica Boderado? Altro non so pensar io, se non che questo Bertoldo fosse Conte del Palazzo per gli Stati di Germania di Carlo il Grosso, e venuto con lui in Italia; o pure che due in questi tempi fossero in Italia i Conti del sacro Palazzo. Regnando poi Guido imperadore, in un privilegio da lui conceduto a Leodoino vescovo di Modena nell'anno 891 si vide riferito *Maimfredus Comes Sacri Palatii*. Siccome ancora sotto Lamberto Augusto di lui figlio all'anno 897 in un placito tenuto in Firenze comparisce *Amedeus Comes Palatii*. Due diplomi di Lodovico III imperadore, rapportati dal P. Celestino nella Storia di Bergamo, ci fanno vedere *Sigefredo Conte del Pa-*

lazzo. Ho io pubblicato un bel placito dell'anno 903, tenuto davanti Berengario I re d'Italia, da cui si scorge che *Irmengarda* Monaca, figlia di Lodovico II Augusto, avea donato a Scamburgia Badessa del Monistero di San Sisto le corti di *Guastalla* e *Luzzara* a lei lasciate da *Angelberga imperadrice* sua madre. Presiede a quell'atto *Sigefredus Comes Palacii, et Comes ipsius Comitatus Placentini.* Fra' testimonj s'incontra ivi *Adelmanno* vescovo di Concordia, che l'Ughelli non conobbe.

Ho io parimente prodotto un diploma del suddetto Berengario divenuto imperadore, con cui nell'anno 917 conferma a *Berta* sua figlia, Badessa nel Monistero Piacentino di San Sisto, il governo e i beni di quel sacro luogo, avendo di ciò pregato *Oldericus illuster Marchio, Sacrique Palatii nostri Comes.* Di lui pure si trova menzione in un diploma del 920 per la chiesa di Monza nel tomo IV dell'*Italia Sacra.* Parimente Liutprando nel lib. II, cap. 15 della sua Storia parla di questo Olderico, con dire che *Suevorum sanguine duxerat originem*, e che fu di poi ucciso dagli Ungheri. Da che fu creato Ugo re d'Italia, la carica di Conte del Palazzo pervenne a Giselberto, come apparisce da un diploma di esso Re dell'anno 926, conceduto a Guido vescovo di Piacenza, e riferito dal Campi, tomo I della Storia Ecclesiastica di quella città. Viene egli nominato dallo storico Liutprando *Gilebertus praedives Comes et strenuus;* e da lui ancora sappiamo che Gualberto, potente giudice di Pavia, *Razam natam suam Gileberto Comiti Palatii sociaverat.* V'ha qualche memoria che a costui in quell'illustre ministero succedesse *Sarlione* di nazion Borgognona, che divenne poi Duca di Spoleti, per

attestato del medesimo Liutprando. Dopo lui il suddetto re Ugo sollevò al grado di Conte del sacro Palazzo *Ubertò* marchese suo figlio bastardo, che già vedemmo anche signore della Toscana. Sotto Ottone il Grande imperadore della suddetta dignità fu investito *Oberto* marchese, illustre progenitore delle due Estensi linee, cioè della Reale di Brunsuich e della Ducale di Modena, come con varj documenti ho dimostrato nella parte I delle Antichità Estensi. In un diploma di esso Augusto dato alla chiesa d'Asti nell'anno 962, presso l'Ughelli, tomo IV dell'*Italia Sacra*, egli è chiamato *Obsertus sacri Palatii Comes*. Ma si deve ivi scrivere *Obertus*. A me somministrò il chiarissimo P. abbate D. Guido Grandi un bel documento dell'anno 975, tratto dall'archivio archiepiscopale di Pisa. Aveva io ben provato nelle Antichità Estensi che *Oberto II* ed *Adalberto* marchesi, da' quali discende la suddetta Serenissima Casa d'Este, aveano avuto per padre Oberto I marchese; ma non m'era riuscito di trovar documento comprovante che questo Oberto I fosse il Conte del sacro Palazzo, principe che tanta figura fece a' tempi di Ottone I Augusto. Nello strumento Pisano dell'anno 975 *Adalbertus et Obertus germani Marchioni, filii b. m. Oberti Marchionis et Comitis Palatio* ricevono a livello una gran copia di beni posti in varie ville del territorio di Pisa, da Alberico vescovo Pisano. Beni tali poi sotto nome di *Terra Obertenga* nel secolo seguente si veggono confermati da Arrigo III fra gli Augusti a' suddetti Estensi. Ecco dunque rischiarato questo punto. Per uno strumento di Lucca, accennato dal Fiorentini nella Vita di Matilda, e da Cosimo dalla Rena nella Serie de' Duchi di Toscana, documento ch'io poi diedi alla luce, sap-

piamo che il suddetto marchese Oberto I ebbe per padre un *Adalberto* marchese, il quale certamente fiorì circa l'anno di Cristo DCCCC; giacchè Oberto I suo figlio assai vecchio mancò di vita prima dell'anno 975, come consta dal suddetto strumento Pisano. Adunque il padre di esso marchese Oberto I potè essere *Adalberto II* marchese di Toscana soprannominato il Ricco (il quale finì i suoi giorni nell'anno 916, o 917); del che altre gagliarde conietture io ho addotto nelle suddette Antichità Estensi. Forse un dì qualche altro documento potrà meglio chiarire questo punto.

Ci fa uno strumento dell'anno 979 conoscere *Giselberto Conte del Palazzo* a' tempi di Ottone II Augusto. Noi sappiamo da Donizone che Richilda, prima moglie di Bonifazio marchese padre della contessa Matilda, fu figlia di un Giselberto principe.

Marchio Richildam praetaxatus Comitissam,
Quae Giselberti de sanguine Principis exit,
Duxit in uxorem.

Il Fiorentini e il P. Bacchini stimarono che questo Giselberto fosse conte di Lucemburgo. Ma in uno strumento dell'Archivio Estense essa Richilda è chiamata *Filia bonae memoriae Giselberti Comes Palatii*, e però figlia di un principe Italiano. Così *Lanfranco* fratello della medesima Richilda in un documento dell'anno 1017 si truova fregiato col titolo di *Conte del Palazzo*. Un insigne placito tenuto in Roma nell'anno 983, da me dato alla luce, che belle notizie contiene di personaggi di quel tempo, fa anche menzione di un *Sergio Conte del Palazzo*. Ma secondo le apparenze questo fu un magistrato della Corte Pontifizia. Anche in quella dei Principi di Benevento si truova un particolar Conte del Palazzo: del che ho io

addotte le pruove. Ora fra i Conti del sacro Palazzo d'Italia s'ha da annoverare *Ardoinus Comes Palacii*, da cui tenuto fu un placito nel territorio di Brescia l'anno 996. Parimente all'anno 1001 da un diploma di Ottone III imperadore, e da un placito, da me dati alla luce, si ricava che allora godea la carica di Conte del Palazzo un Ottone nipote di Pietro vescovo di Como. E ch'egli continuasse ad essere tale anche nell'anno 1017, si pruova con uno strumento dell'archivio de' Canonici di Modena, da lui sottoscritto. Più oltre non son io passato nella ricerca de' Conti del Palazzo. Ministri tali ordinariamente faceano la loro residenza in Pavia, dov'era il palazzo dei Re d'Italia. Fors'anche reggevano quella provincia coll'autorità che altri duchi o marchesi governavano il paese loro assegnato. Pietro Diacono nella Cronica Casinense, lib. IV, cap. 18, fa menzione di una Berta figlia *Compalatii Ticinensis*: e però il Du-Cange introdusse questo vocabolo nel suo Glossario. Ma intendiamo che quello Storico dovette scrivere *Filia Com. Palatii*, cioè *Comitis Palatii Ticinensis*. Non si usava già di aggiugnervi quel *Ticinensis*. Ma perchè anche i Principi Beneventani, siccome testè accennammo, aveano il loro Conte del Palazzo, perciò stimò Pietro Diacono di dover identificare quello del palazzo dei Re d'Italia.

Passiamo ora a considerar le umane vicende. Da che dopo il mille cominciarono, siccome diremo a suo tempo, le città di Lombardia e d'altre parti d'Italia ad alzare il capo per mettersi in libertà; a poco a poco andò calando l'autorità de' Ministri Imperiali, e toccò appunto questa disavventura ai Conti del Palazzo. Risedevano essi nel palazzo regale di Pavia. Furono cacciati di

là dai Pavesi, e si ricoverarono a Lomello, terra riguardevole, onde prese il nome la provincia sommamente fertile di grani appellata *Lomellina*, che dovea essere di lor particolare dominio. Ma crescendo ne' Pavesi l'animosità e la voglia di slargare le fimbrie, occuparono quella provincia, smantellarono la terra, e costrinsero il Conte a dismettere il suo ministero, e secondo l'uso di allora a farsi cittadino e suddito della loro città. Odasi Guntero, poeta molto commendabile, che fiorì negli ultimi anni di Federigo I Augusto, e nel lib. III del suo poema fa menzione del *Conte Palatino*, già residente nella terra di Lomello, con dire:

Aspice, quam turpi Lunelli nobile Castrum,
Atque Palatini sedem, fidosque penates
Verterat illa (Pavia) *dolo Comitem civesque vocabat*, ec.

S'ha da scrivere *Lumelli*. Qual fosse la giurisdizione di esso Conte in addietro, s'ha dai seguenti versi:

Et nunc iste Comes, consors et conscius Aulae,
Ille potens Princeps, sub quo Romana securis
Italiae punire reos de more vetusto
Debuit, injustae victrici cogitur Urbi
Ut modicus servire cliens, nulloque relicto
Jure sibi, Dominae metuit mandata superbae.

Aggiugniamo qui le parole di un nobilissimo storico del secolo XII, cioè di Ottone vescovo di Frisinga, da cui Guntero prese buona parte del suo capitale. Introduce egli nel lib. II, cap. 18 *de Gest. Friderici I* Tortona che si lagna delle soperchierie di Pavia con queste parole: *Te ipsam non respicis, quae Lunellum* (scrivi *Lumellum*) *Imperiale oppidum magna et robusta equitum manu stipatum, Palatini Comitis tui habitationem inclytum*, ec., *ad solum usque prosternere*

non timueris. Factus est ille INTER ITALIAE PROCERES NOBILISSIMUS *inquilinus tuus, qui debuit esse* DOMINUS. *Reddit tibi nunc vectigal, cui tu Principis vicem gerenti vectigal solvere solebas. Videat Princeps, et animadvertat qua honestate sui, Imperiique honore ipsius lateri judicium de* ITALIS *laturus assideat.* Ci fanno parole tali intendere che insigne carica fosse una volta il Conte del Palazzo, vicario in Italia degl'imperadori, e che dimorando nel palazzo di Pavia, stendea la sua giurisdizione sopra tutte quelle parti dell'Italia che dipendevano dall'Imperio. Cessò tal dignità, e sorsero in sua vece Conti Palatini delle particolari provincie. Nel Regno di Napoli sotto i principi Normanni furono in molto credito i *Conti di Lauretello*, i quali si truovano intitolati *Comites Palatii.* Anche la Toscana ebbe il suo Conte Palatino nel secolo XIII. Presso l'Ughelli nel tomo III dell'*Italia Sacra* si fa menzione *Aldrobandini de Soana, Dei providentia in Tuscia Comitis Palatini.* Il suo titolo era questo: *Ego Ildebrandinus Comes Dei gratia Palatinus filius quondam bo. me. Comitis Willelmi Tusciae Comitis Palatini.* Avolo suo probabilmente fu *Ildebrando* Conte Palatino, una concessione del quale, spettante all'anno 1213, ho io rapportato. Resta ancora un'investitura della città di Grosseto data da Federigo II imperadore nell'anno 1221. Parimente ebbero il titolo di Conti Palatini i potenti una volta Conti *Guidi*, e i Conti *Alberti di Prata*, e i Conti *Venerosi.* Ho io rapportato e rimesso all'altrui esame un diploma di Arrigo VI Augusto dell'anno 1195, in cui investisce *Venerosum filium Brandalixi Comitis Palatini de Venerosis de Ripa Insulae Suzariae et Bardinae, et quartae partis totius civitatis Veronae.* Strana cosa è

il vedere investito questo Conte della quarta parte di Verona. Per altro non si può negare che ne' vecchi tempi i Conti Venerosi godessero il titolo di Conti Palatini, e almeno il privilegio *faciendi filios legitimos, et filios adoptivos, et Judices ordinarios* (cioè dottori di leggi) *et Notarios*. In una carta dell'anno 1290 ho io veduto che Bartoloto de' Venerosi, *filius quondam Domini Petri Venerosi Comitis Palatini de Ripa*, creò un notajo. Questo medesimo titolo ed autorità conferirono poscia i susseguenti Imperadori ad assaissime persone, ed altrettanto fecero anche i Romani Pontefici; di maniera che oggidì come avvilito si truova in troppo bassa fortuna. Può recare meraviglia il vedere ch'essi Augusti in crear tali Conti gl'intitolavano *Sacri Lateranensis Palatii Comites*, anzi *Sacri nostri Lateranensis Palatii et Aulae nostrae Romanae Comites*. E Castruccio duca di Lucca nell'anno 1328 da Lodovico il Bavaro fu creato *Comes Palatii Lateranensis*. Niun diritto restava più ai Cesari in que' tempi sopra Roma, onde potessero far valere sì fatti titoli. E ciò sia detto degli antichi Conti del Palazzo, de' quali appena resta un'ombra ne' Conti Palatini de' nostri dì, quantunque alcuni di essi possano per un prosciutto concedere la laurea dottorale, e creare dei notaj, dove loro è permesso.

DISSERTAZIONE VIII.

Dei Conti e Viceconti de' secoli barbarici.

Chiunque ha letto la *Notizia dell'uno e l'altro Imperio*, cioè dell'Occidentale ed Orientale, scritta nel secolo v, ed illustrata dal celebre Guido Pan-

ciroli; ovvero ha pratica del Codice Teodosiano, e dell'altro di Giustiniano; non avrà bisogno di essere istruito da me, che mentre ancora fioriva il Romano Imperio, il titolo e la dignità di *Conte* fu molto in uso tanto nella corte degli Augusti, che ne' governi delle provincie. Perciò le nazioni barbare, allorchè occuparono l'Italia, la Francia e la Spagna, trovarono già da gran tempo introdotto il nome de' *Conti*. Ma non apparisce che sotto i Romani si appellassero Conti i governatori di una città. Dai popoli settentrionali, e massimamente dai Goti, divenuti padroni di questi paesi, sembra che avesse principio quest'uso, come osservò il Cluverio, lib. I, cap. 48 *Germ. antiqu.* Cioè in latino essi chiamavano *Comitem* il presidente della città, e nella loro teutonica lingua *Gravionem*, o *Graffionem* (1): nome che s'incontra anche nelle antiche leggi di que' popoli. L'appellazione di *Comes* (oggidì Conte) si può credere derivata negli ufiziali primarj *Compagni* del Re o del duce dell'esercito alla guerra; e perciocchè ad ogni città si dovette deputare un ufizial militare col comando dell'armi, perciò il nome di *Comes* sotto i Re Franchi divenne proprio de' governatori delle città, a' quali s'aggiunse ancora il governo civile e la facoltà giudiciaria. Due in fatti erano allora gl'impieghi del Conte, cioè il comandare alla milizia, e il decidere le liti del popolo, se erano portate dai minori tribunali al suo. Quanto all'autorità giudiciaria, essi l'esercitavano col tenere di tanto in tanto

(1) L'etimologia di GRAF è assai oscura, ed ha dato origine a diverse interpretazioni. Savigny ha provato che quest'uffizio era di origine germanica, e che la parola *comes* venne adottata come equivalente a GRAF. *Stor. del Dir. Rom. nel Medio Evo*, tomo I, pag. 222-230.

i *Malli*, cioè i pubblici giudizj, e i placiti per qualche lite particolare, coll'assistenza degli *Scabini*, e degli altri minori giudici, col consiglio de' quali proferivano poi la sentenza, e non già unicamente come loro parea. E per questo venivano anche appellati *Giudici*. Cassiodorio nel lib. VII *Variar.* attesta che al suo tempo ancora sotto i Goti, ufizio de' Conti era il giudicar le cause. E Gregorio Turonense nella Vita di S. Nicezio, cap. 8 *Vit. Patr.* così scrive: *Vidi ego Basilium Presbyterum missum ab eo ad Armentarium Comitem, qui Lugdunensem urbem his diebus potestate judiciaria gubernabat.* Narra egli similmente nel lib. VI, cap. 8 della Storia de' Franchi, qualmente circa l'anno 560, avendo inteso Santo Eparchio che si conduceva alla forca un ladro o assassino, tosto *misit Monachum suum ad deprecandum Judicem, ut scilicet culpabilis ille vitae concederetur.* Pel gran rumore ed opposizione del popolo, non fu permesso al giudice il mutar sentenza. Si salvò poi come prodigiosamente quel malvivente. Allora Eparchio *Comitem arcessiri jubet, dicens: Cur hodie induratus hominem, pro cujus vita rogaveram, non laxasti?* Da queste parole intendiamo lo stesso essere stato il Conte che il *Giudice* supremo di una città, e che molta era la di lui autorità, da che potea donar la vita ai condennati alla morte. Perciò nelle Leggi Ripuarie pubblicate dal re Dagoberto circa l'anno 630 si legge: *Si quis Judicem Fiscalem, quem Comitem vocant, interfecerit, sexcentis solidis multetur.* E ne' Capitolari dei Re Franchi è ordinato che *Comites legem teneant:* sappiano le leggi secondo le quali s'ha da giudicare. Erano allora ben poche. E che *ament justitiam*, e sieno spediti in farla; e che ogni mese *placita peragant*, cioè pubbli-

camente giudizio, avvertendo di aver a cuore sopra tutto gli affari de' poveri, pupilli, orfani e vedove. V'era in oltre comandamento che non si potessero tenere i giudizj se non dai giudici *digiuni*, cioè prima del pranzo: perchè anche allora doveano essere in credito i frequenti bicchieri di vino che poteano tramandar fumi alla testa. Si può chiedere, perchè nelle Leggi Longobardiche niuna menzione mai si truovi de' Conti, benchè sì spesso vi si parli de' ministri di giustizia. Nè pur Paolo Diacono suol di lor far parola. Non era forse in uso il nome de' Conti presso i Longobardi, come presso i Franchi? Certamente soliti furono più tosto a valersi del nome di *Giudice*, che di quello di *Conte*. Contuttociò non si può negare che adoperassero l'uno e l'altro. Il santo Pontefice Gregorio il Grande nel lib. IV, Ind. 12, epist. 47, scrivendo a Sabiniano suo Apocrisario alla corte del Greco Augusto, disse queste celebri parole: *Si ego in morte Langobardorum me miscere voluissem, hodie Langobardorum gens neque Reges, nec Duces, nec Comites haberet, atque esset in summa confusione divisa.* E dal suddetto Paolo Diacono nel lib. III, cap. 9, vien rammentato *Comes Langobardorum de Lagare, Ragilo nomine.* Oltre di che ne' diplomi dei Re Longobardi, riferiti dall'Ughelli, Margarino e Campi, si truova questa formola: *Praecipientes omnibus Ducibus, Comitibus, Gastaldiis, vel Actionariis nostris,* ec. O pure quest'altra: *Ut nullus Dux, Comes, Gastaldius,* ec. Qui il nome di Conte significa lo stesso che il Giudice in altri luoghi.

L'altro ufizio de' medesimi Conti consisteva nel governo della milizia sì in tempo di pace che di guerra. Nell'editto di Lodovico Pio imperadore

dell'anno 815 presso il Baluzio si comanda che gli Spagnuoli, *sicut ceteri liberi homines* (perchè i servi non erano ammessi a militare), *cum Comite suo in exercitum pergant.* In un capitolare di Carlo M. dell'anno 812 è ordinato che i Conti andando all'armata non lascino alcuno esente dalla milizia, alla riserva di due o di quattro persone. E per ciò s'intende perchè Bonifazio II probabilmente duca di Toscana nella spedizione ch'egli fece nell'anno 828 contro i Mori di Affrica, *assumto secum fratre Berethario, et aliis quibusdam Comitibus de Tuscia*, ec., *in Africam trajecit.* Così nella legge Longobardica LVI di Lottario I imperadore leggiamo queste parole: *Postquam Comes et pagenses de qualibet expeditione reversi fuerint, ex illa die per XL noctes sit bannum rescissum.* Dalla voce *Comes*, significante governatore della città, si formò poscia *Comitatus*, parola indicante tutto il territorio con terre, castella e ville sottoposto al comando e alla giurisdizione del Conte. Imperciocchè non già i Conti presero il nome loro da *Comitatus*, come alcuni hanno immaginato, ma bensì *Comitatus* è venuto da *Comes.* Egidio Menagio nelle Origini della Lingua Italiana, cercando onde sia nata la voce *Contado*, così scrive: *Contado, Campagna intorno la città, nella qual si contengono i villaggi e le possessioni. Da* Contractus *sottintendendo* Pagus, locus, *o qualche cotal cosa:* Contractus, Contratus, Contradus (onde *Contrada*) *Contrado*, *Contado.* Meraviglia è che uomo di tanta erudizione, e cotanto versato nell'etimologie, non iscorgesse ciò che facilmente ognun può scoprire. Siccome ho detto, *Contado* si formò da *Comitatu*, *Comitato*, *Contato*, *Contado*, siccome da *Comite* uscì il *Comte* franzese e il *Conte* italiano. Nella

stessa guisa dal latino *Computus* abbreviato venne *Computo*, *Comto*, *Conto*. Presso l'antico Marcolfo, pubblicato dal Baluzio (tomo II *Capitular.*) si legge al lib I, cap. 8 la formola *de Ducatu*, *Patritiatu*, *vel Comitatu*; cioè come si creava un Duca, un Patrizio, un Conte. Ed era bene illustre la dignità e condizione de' Conti. Nella par. I, cap. V delle Antichità Estensi ho io dimostrato che anche i Conti entravano nel ruolo de' Principi. Hincmaro arcivescovo di Rems nell'Opusc. *de Ordin. Palatii*, cap. 35, *Similiter* (così scrive) *Comites*, *vel hujusmodi Princeps honorificabiliter a cetera multitudine primo mane segregabantur*, *quousque sive praesente*, *sive absente Rege*, *occurrerent*, ec. Perciò intervenivano anch'essi coi duchi, marchesi e vescovi all'elezione del Re d'Italia.

Quello nondimeno che rendeva più rilevante la dignità dei Conti, era che quantunque non avessero in feudo, come oggidì, qualche città, ma solamente in governo dipendente dall'arbitrio del Principe; pure tal governo soleva essere stabile, e durava tutta la vita loro. Chi una volta era Conte, non deponeva quel nobile impiego se non per salire a gradi maggiori. Anzi a poco a poco s'introdusse la consuetudine che i figli o per li meriti del padre, o coll'ajuto della pecunia, succedevano nella carica stessa. Se s'incontra alcuno di que' tempi che cessasse di essere Conte, ciò si dee credere avvenuto per qualche suo demerito, come anche oggidì succede ne' feudi e vassalli. In uno strumento di Ambrosio vescovo di Lucca dell'anno 845 si truova: *Manifestus sum ego Aganus olim Comes*, *filius quondam Gunterami*. Era stato, ma non era più Conte. Francesco Maria Fiorentini e Cosimo dalla Rena giudi-

carono che questo *Agano* Conte di Lucca fosse ancora Marchese della Toscana, rapportando alcune memorie di lui dell' 838 ed 840. Ma ivi è solamente detto per *Aghanum Comitem ipsius civitatis*, cioè di Lucca. Nè per essere uno Conte o sia governatore di Lucca, egli comandava a tutta la Toscana. S' incontra all' anno 857 *Hildeprandus Lucae Comes*; e pure *Adalberto I* marchese reggeva la stessa Toscana. Per altro, come dissi, soleva passar ne' figli la stessa dignità. Fra gli antenati della contessa Matilda si truova in uno strumento dell' anno 967, riferito dal P. Bacchini nella Cronica di Polirone, *Adalbertus qui et Atto gratia Dei Comes Mutinensis*, ec. In un diploma di Ottone I Augusto dell'anno 864, presso l'Ughelli nell'Append. del tomo V dell'*Italia Sacra*, si legge conceduto quel privilegio, *interventu et petitione Adelberti incliti Comitis Regiensis sive Motinensis*. Ho io prodotto un placito tenuto nel castello di Carpi l'anno 1001 da *Tedaldo* suo figlio, il quale s'intitola *Teudaldus Marchio et Comes istius Regensis Comitatus*. Verisimilmente era anche Conte di Modena, ma parla solo di Reggio, perchè fu quell'Atto nel territorio Reggiano. Se Bonifazio marchese, padre della contessa Matilda, continuasse ad essere Conte di Reggio e di Modena, nol so dire. Verisimile è che ciò succedesse, e che anche la figlia governasse queste due città.

È anche da avvertire che gli stessi duchi e marchesi procuravano il reggimento particolare di qualche città, e perciò si truovano contrassegnati ancora col titolo di Conti. Praticavasi lo stesso anche in Francia. In uno strumento dell'anno 998 presso il Baluzio nelle Note ai Capitolari, fac. 1259, si legge: *Ego in Dei nomine Guillelmus Comes*

Marchio atque Dux. Così Adalberto I marchese di Toscana, siccome osservò il Fiorentini nella Vita di Matilda, ora è intitolato *Dux*, ora *Marchio* ed ora *Comes*, perchè governatore di Lucca. Così il celebre progenitore de' principi di Brunsuich ed Estensi *Alberto Azzo II* in uno strumento del 1050 è *Marchese* ed insieme *Comes Lunensis Comitatus*. Parimente *Alberto Azzo I* suo padre si vede appellato *Marchio itemque Comes*. E da un placito esistente nel Monistero di San Salvatore di Pavia dell' anno 1014 impariamo che *Otto Comes Palacii* era nello stesso tempo *Comes hujus Comitatus Ticinensis*. Fu ancora in uso che le stesse mogli de' duchi e marchesi s' intitolassero *Contesse*. Ugo re d' Italia in un privilegio conceduto alle Monache di San Sisto di Piacenza nell' anno 926 nomina *Ermengardam gloriossimam Comitissam, karissimamque sororem nostram*. Fu questa Ermengarda moglie di Adalberto marchese d' Ivrea. Del pari *Berta* madre di lei e del suddetto re Ugo, e moglie di Adalberto II marchese di Toscana, nel suo epitaffio altro titolo non porta che di Contessa, tuttochè figlia di Lottario re della Lorena.

Hoc tegitur tumulo Comitissae corpus humatum
Inclyta progenies Berta benigna, pia, ec.

Qualche esempio nondimeno si truova in contrario: *Adelaide insigne Marchesana di Susa* sempre s' intitolava *Contessa*. San Pier Damiano le dà il titolo di *Duchessa*. Anche *Beatrice* madre della contessa Matilda, perchè duchessa di Toscana, per tale s' intitolava. Per lo più Matilda sua figlia si chiamava *Comitissa*; pure talvolta si truova col nome di *Marchisia*; e in un documento dell' anno 1099, da me dato alla luce, si fa essa parlare così: *Ego Domna Mathilda Ducatrice*, ec.

Passiamo ora a cercare, onde nascesse la decadenza de' Conti. Più di una cagione v'intervenne. La prima fu, che nascevano non di rado controversie fra i vescovi e i Conti governatori delle città e del suo contado. Giudicarono perciò comoda cosa i sacri Pastori l'ottenere dai re ed imperadori anche il temporal governo delle loro città. Nè fu loro difficile. Abbisognavano i re di Germania de' vescovi per salire sul trono d'Italia; ed anche eletti che erano, cercavano di tenerseli amici e fedeli. Ma quel che più importa, qualsivoglia Regnante professava gran devozione alla regina Pecunia; e i vescovi poteano e sapeano spendere. Perciò fin prima del mille ottennero alcuni vescovi anche la signoria temporale delle loro città coll'esserne creati Conti. Di ciò ex professo parleremo nella Dissertazione LXXI. Intanto servirà al presente argomento un diploma di Rodolfo re di Borgogna, che nell'anno 996 donò il *Comitato* di Tarantasia a quell'arcivescovo Amizone. Altri vescovi non impetrarono la giurisdizione di Conte sopra tutto il contado, ma solamente nella città e in tre o cinque miglia all'intorno. Ottone III imperadore nello stesso anno 996 concedette a Odelrico vescovo di Cremona *districtionem civitatis infra et extra quinque miliariorum spatia.* — *Distringere* volea dir *Gastigare*, e di là nacque la parola *Distretto*, significante tutto quel territorio di una città dove si stendeva la balía e podestà del Conte. Fu confermato questo privilegio nell'anno 1031 da Corrado I fra gl'imperadori ad Ubaldo vescovo di Cremona. Un'altra cagione della depressione de' Conti delle città fu l'essersi a poco a poco introdotti i *Conti rurali*, che dominando in qualche terra o castello, ottenevano dagli Augusti il titolo e la giurisdizione di Conte

in quel luogo, senza rimaner più suggetti all'autorità del Conte che governava la città. Perciò anticamente si truovano nel Genovesato i *Conti di Lavagna;* e ne' tempi della gran contessa Matilda s'incontrano in Toscana *Comes Guido Guerra, Albertus Comes de Prata,* ed altri simili. Così nel distretto di Modena si contavano una volta *Comites Gommolae.* In uno strumento Lucchese dell'anno 1098 un certo Rolando dona al Monistero di San Salvatore alcune terre *pro remedio anima bo. me. Ughicionis magni Comitis, et Ciliae Comitissae uxoris suae.* Questi ancora sembra essere stato uno de' Conti rurali. E all'anno 1088 questo Uguccione è chiamato *filius quondam Bulgarelli Comitis.* Troviamo ancora all'anno 1106 *Hugonem Comitem filium quondam Uguicionis magni Comitis.* Ho io in oltre pubblicato un documento dell'anno 1091, esistente presso i Benedettini di Reggio, in cui comparisce *Hucho Comes filius quondam Bosoni similiter Comitis de loco qui dicitur Sabloneda,* picciola città e fortezza oggidì, i cui signori godevano il titolo di Duchi. Parimente s'incontra *Alberto Conte di Sabbioneta* nelle memorie della contessa Matilda, e in uno strumento del 1098 son queste parole: *Albertus Comes et Ubertus frater ejus, Comes quoque Walfredus et Berta uxor ejus, Matilda etiam Conjux bo. me. Ugonis Comitis.* Nè si dee tacere che nel Bollario Casinense, tomo II, constitut. 122, questa Matilda s'intitola così: *Ego Matilda Comitissa, filia quondam Regibaldi Comitis de Comitatu Tarvisii, et conjux Uchoni Comitis, quae professa sum ego ipsa Matilda ex natione mea lege vivere Langobardorum, sed nunc pro ipso viro meo lege vivere alamannorum.*

Campo qui s'apre per indagare cosa s'abbia

da intendere, allorchè nelle vecchie carte s' incontra la formola *Comes de Comitatu*, restando incerto se significhi il Conte o sia governatore o signore della città, o pure un Conte che possedesse uno o più castella in quel contado e distretto. In uno strumento dell' anno 1061 si legge *Garardo filius quondam Morando, qui fuit filius bo. me. Domni Garardi Comitis de Comitatu Imolensis.* Si osservi che presso il P. Bacchini nella Storia del Monistero di Polirone è nominato *Ubertus filius quondam Arduini Comitis Parmensis*, negli anni 1090 e 1095. E pure in due strumenti di Reggio da me pubblicati, e spettanti agli anni 1054 e 1062, si truova *Arduinus Comes de Comitatu Parmense.* E presso il Margarino, tomo II, constitut. 119 del Bollario Casinense, è mentovato *Ubertus Comes, filius quondam Arduini, itemque Comitis de Comitatu Parmensi*, nell' anno 1095. Adunque sembra che tal formola veramente significasse chi era Conte della città; se non che in que' tempi noi troviamo che i vescovi di Parma ottennero dagli Augusti *Parmensem Comitatum tam infra urbem, quam extra*, come consta dai documenti pubblicati dal Bordoni nel Tes. della Chiesa di Parma. Incerto è parimente se la formola *de Comitatu* senza la giunta di *Comes* significasse un Conte di esso contado, o pure solamente il luogo dove quel signore abitava. In uno strumento del 1092 si vede *Adelaxe filia Ugoni Comes, et relicta quondam Widonis de Comitatu Parmensis.* In un altro del 1111 *Berta Filia quondam Gerardi, et relicta quondam Walfredi de Comitatu Trivixino*, fa una donazione. Abbiam veduto poco fa nominato in uno strumento del 1098 *Comes quoque Walfredus, et Berta uxor ejus.* Adunque parrebbe che il medesimo fosse stato il dire *Co-*

mes Tarvisinus e *de Comitatu Tarvisino*. Due strumenti pubblicò il Bacchini nella Storia di Polirone. Nel primo, dell'anno 1045, è menzionata *Gisla filia Arduini filium quondam Attonis de Comitatu Parmensi*. Se qui si parla di Arduino mentovato di sopra, egli era *Comes Parmensis*, o pure *Comes de Comitatu Parmense*. Nel secondo, spettante all'anno 958, si legge: *Atto filio quondam Attoni de Comitatu Parmense*, il quale confessa di avere ricevuto sessanta lire di denari *ab Adalberto qui et Atto consobrino meo, filio quondam Sigefredi de Comitatu Lucensi*. Questo Adalberto Azzo è il bisavolo della contessa Matilda. Di Sigefredo suo padre ecco ciò che dice Donizone nel libro I, cap. 2 della Vita di Matilda.

Atto fuit primus Princeps, astutus ut hidrus,
Nobiliter vero fuit ortus de Sigefredo
Principe praeclaro Lucensi de Comitatu.

S'ha egli da dire che Sigefredo fosse Conte di Lucca, massimamente considerando che Donizone l'intitola *Principe*, distinzione in que' tempi conveniente ai soli vescovi, duchi, marchesi e conti? Io non oso asserirlo, perchè in niun degli strumenti di Adalberto Azzo suo figlio egli ha il titolo di Conte.

Torniamo ora ai Conti rurali. Questi si truovano anche prima del mille. Nella Cronica del Monistero del Volturno in uno strumento dell'anno 988 abbiamo *Landenolfo Conte del Castello di Lalinulo*. E in un diploma di Ugo e Lottario Regi d'Italia del 945 si parla di beni posseduti *a Gropadro Komite de Castro Fontaneto*. Tanto a poco a poco andarono crescendo sì fatti Conti, smembrando ora questa ed ora quell'altra terra, castello e villa dal distretto delle città, che queste si ridussero ad aver poco territorio; e i Conti

secolari, e poscia i vescovi creati Conti per questa ragione non istendevano molto lungi la loro giurisdizione. Svanirono finalmente i Conti delle città, allorchè queste ripigliarono la libertà e divennero repubbliche, siccome diremo al suo luogo. Oltre ai *Conti* furono anticamente in uso i *Viceconti*, dignità molto stimata. Se col nome di *Vicarj* nominati nelle antiche leggi s'abbiano ad intendere i Viceconti, si può mettere in disputa. Pare nondimeno che fosse così; perciocchè dandosi in tutti quasi i pubblici ufizj un vicario, di questo abbisognavano più degli altri i Conti governatori delle città, siccome personaggi che o per malattie, o per dover passare alla guerra, o perchè chiamati alla corte, non poteano sempre assistere al governo: laonde convenivano che avessero un luogotenente o sia vicario, appellato perciò *Vicecomes* o sia *Viceconte;* nome che poi passò in quello di *Visconte*. Menzione di questi si truova fino ne' tempi di San Gregorio il Grande. Nell'epist. XVIII del lib. VIII, Ind. 1, scrivendo ad Agnello vescovo di Terracina, dice: *Scripsimus autem et Mauro Vicecomiti, ut Fraternitati vestrae in hac re debeat adhibere solatia.* Nel corpo delle Leggi Longobardiche al lib. II, tit. 30, legge 2, Carlo Magno ordina che non si possano vendere schiavi se non alla presenza del vescovo, ec. *De mancipiis, quae venduntur, ut in praesentia Episcopi, vel Comitis sint vendita, aut Archidiaconi et Centenarii, aut Vicedomini, aut Vicejudicis, vel Vicecomitis.* Il Baluzio tralascia la voce *Vicecomitis*, e legge *Vicedomini, aut Judicis Comitis.* Ma nel MS. Estense veramente si legge *Vicecomitis.* In un capitolare di Carlo Calvo re de' Franchi all'anno 864 si legge: *Habeat unusquisque Comes, in cujus Co-*

mitatu Monetam (la Zecca) *esse jussimus Vicecomitem suum, qui cum duobus*, ec. Ed Agobardo nel Trattato dell'insolenza de' Giudei scrive: *Venientes Judaei dederunt mihi Indiculum ex nomine vestro, et alterum ei, qui Pagum Lugdunensem Vice Comitis regit.* La voce *Pagus* non significa qualche castello o villa, ma bensì un paese, e qui vuol dire tanto la città, che il territorio di Lione. Molto più antica nondimeno si scorgerà la carica de' Viceconti, quando veramente la Vita di San Mauro Abbate sia fattura di Fausto monaco suo contemporaneo, che si legge negli Atti Benedettini del P. Mabillone, essendo ivi scritto: *Praedictus denique vir Florus, quum in omni Regno Theodeberti Regis summam obtineret potestatem, ac Vice Comitis in Andecavensi eo tempore fungeretur Pago.* Non so io dire se più d'un Viceconte una volta avessero i Conti; certo è solamente che con questo nome s'intendeva il luogotenente del Conte sì nella città, che nel territorio. Un bellissimo placito dell'anno 880, esistente nell'Archivio di San Zenone di Verona, ho io pubblicato, in cui si truova *Audakari Vicecomes civitatis Veronensis in vice Walifrit Comitis.* Che Carlo il Grosso re non fosse coronato imperadore in Roma nel Natale del suddetto anno 880, come stimò il P. Pagi, si deduce da questo documento. Parimente in uno strumento dell'Archivio Ambrosiano, forse spettante all'anno 870, si vede *Amalricus Vicecomes civitatis Mediolànensis, Filius quondam Walderici, qui fuit Vicecomes ipsius civitatis, per pampanum vitis, et cultellum, seo festugum nodatum*, ec.; parole indicanti che costui era di nazione Salica o sia Franzese. Finalmente ho io pubblicato un diploma dell'Archivio della Cattedrale di Reggio, in cui

Lamberto imperadore nell'anno 895 dona una Corticella *Ingelberto nomine, scilicet Vicecomiti Parmensi.*

Che appartenesse ai Conti l'eleggersi il Viceconte, rettamente lo argomentò il Baluzio da una epistola di Agobardo a Manfredi, dove parlando di Bertmondo Conte o sia governatore di Lione, così scrive: *Qui bene satis habeat ordinatum de justitiis Comitatum suum: eo quod virum pro se constituerit ad haec peragenda, qui non solum propter amorem et timorem Senioris sui id strenue gerat*, ec. Ed allorchè erano assenti i Conti, ufizio era de' Viceconti l'assistere alle liti. Dal Du-Cange è fatta menzione di un placito tenuto in Vienna del Delfinato nell'anno 863, in cui sono queste parole: *Veniens Witfridus Ecclesiae Sancti Mauricii Advocatus publice in Viennam civitatem in praesentia Domni Ardoini ejusdem Ecclesiae venerabilis Archiepiscopi, et Erluini Vicecomitis Missi illustris Bosonis*, ec. Essendo nondimeno costui Messo, la sua autorità fu in tal caso delegata. E sembra che dai Viceconti non si decidessero se non le cause lievi criminali; perciocchè nella legge LXIX di Carlo M. fra le Longobardiche viene ordinato, *ut ante Vicarios nulla criminalis actio definiatur, nisi tantum leviores caussae quae facile possunt judicari.* Ma forse sotto nome di *Vicarj* venivano i Giudici rurali. Varia fu poi la fortuna de' Viceconti. Coll'essere cessati in tante città d'Italia i Conti governatori delle medesime, cessarono anche i Viceconti. Ma o sia che i Conti rurali avessero o destinassero dei loro luogotenenti con titolo di Viceconti; o pure che gli antichi Viceconti possedessero qualche castello o villa di lor patrimonio o feudo: certo è che da lì innanzi ancora durò

il titolo de' *Viceconti*, appellati *Visconti*. La metà *Vicecomitatus de Valle Tellina* fu nell'anno 1006 donata dal santo imperadore Arrigo ad Eberardo vescovo di Como. In Francia furono cospicui i Visconti *di Segur*, *di Albusson*, *di Comboin*, *della Torre*, oggidì *di Turena*, *di Ventadur*, ec.; perciocchè questo titolo, con qualche feudo, passava ne' loro figli e discendenti.

Quanto all'Italia, affatto è venuto meno l'ufizio de' Visconti, che una volta era molto cospicuo. Donizone nel lib. I, cap. 13 della Vita di Matilda racconta, se pure è da credere, che venuto in Italia nell'anno 1046 Arrigo II tra gl'imperadori, Alberto Visconte, servo del duce e marchese Bonifazio, gli donò cento cavalli e ducento astorri.

Tunc Comes Albertus Vice, dives maxime, Servus
Praedictique Ducis, habitator et ipsius urbis,
Cornipedes centum, ec., simul obtulit ultro.

Stupì a sì magnifico regalo l'Augusto Principe, e disse:

Quis vir habet servos, quales Bonifacius?

Dovea essere questo Alberto vassallo del marchese Bonifazio, e per lui governatore di Mantova. Anche in Italia passava in eredità il titolo di Visconte, attaccato a qualche feudo. In Piacenza fu sommamente riguardevole quella de' Visconti, onde scese il Beato Gregorio X papa, che terminò i suoi giorni in Arezzo nell'anno 1276. Era quella famiglia diversa dall'altra insigne de' Visconti di Milano. O sia che questi Visconti una volta fossero vicarj e luogotenenti del Conte di Milano, o pure governassero con tal titolo qualche tratto di paese di cui fosse Conte l'arcivescovo di Milano: certo è che nobili di molto erano prima an-

cora del loro dominio in essa città di Milano. Landolfo seniore storico fa menzione di un *Eriprando Visconte*; e Galvano Fiamma nel *Manip. Flor.* di un *Ottone Visconte*. Giorgio Merula, Tristano Calchi, Paolo Giovio ed altri annoverarono questi due personaggi fra gli antenati de' Visconti Milanesi; se con fondamento, nol so dire. Chi grande diventa oggi, facilmente truova chi il fa tale anche ne' precedenti secoli. Circa il 1263 sotto l'arcivescovo Ottone cominciò la potenza di quella casa, albero maestoso di cui in fine si seccarono le radici. Ottone Morena nella Storia di Lodi all'anno 1155 parla di un *Ugo Visconte* che coi Milanesi andò al soccorso di Tortona; ma senza poter noi dire qual fosse la famiglia sua. Davasi una volta il titolo di *Visconte* ai governatori di qualche castello. In uno strumento del 1198 *Petronianus Vicecomes* governava un paese di cui era Conte il vescovo di Viterbo. Solevano particolarmente i vecchi Marchesi Estensi chiamar *Visconti* i podestà o governatori delle lor terre e castella. Perciò in una donazione fatta da Azzo VII marchese d'Este nel 1235 si truova *Dominus Fulco Grassus de Lendenaria Vicecomes illus Marchionis*. E in uno strumento del 1252 *Dominus Ecelinus Vicecomes Domini Azonis Estensis et Anconitani Marchionis* in Figheruolo.

Finalmente si vuol osservare che nel governo delle città erano una volta destinati i suoi proventi al Conte governatore. Nella legge Longobardica CXXVII di Carlo M. pare che si lasci al Conte la terza parte delle condanne criminali; ed è poi ciò espresso nella legge seguente CXXVIII: *heribannum* (cioè la pena di chi non andava all'armata) *Comes exactare non praesumat*: *nisi*

Missus noster prius Heribannum ad partem nostram recipiat, et ei (cioè al Conte) *suam tertiam partem exinde per jussionem nostram donet.* Sappiamo da Ottone Frisingense (lib. I, cap. 31 *de Gest. Frider.*) che si praticava la stessa regola in Ungheria, essendo diviso quel Regno in settanta Comitati; *et de omni justitia ad Fiscum Regium duas lucri partes cedere, tertiam tantum Comiti remanere.* Era in oltre assegnato ai Conti e Viceconti il godimento di alcuni poderi. Nell'investitura della Contea di Verona data da Federigo I Augusto a Bonifazio conte di San Bonifazio, si legge, *cum suis juribus et proventibus.* E Corrado I tra gli Augusti nel creare conte di Modena Ingone vescovo della stessa città, gli concede *omnia quae vocata sunt Publica, Fiscalia, Comitalia, aut Vicecomitalia*, come consta dal suo diploma dell'anno 1038, da me dato alla luce. E questo basti de' Conti, il titolo de' quali si truova oggidì sì moltiplicato in tante città d'Italia, che ognun sel procaccia per far intendere ch'egli è nobile. Chi nondimeno lo gode con feudo nobile unito, ritiene gran parte del pregio degli antichi Conti.

DISSERTAZIONE IX.

Dei Messi Regali, o sia de' Giudici straordinarj.

Non bastò ai Regnanti di que' secoli che noi chiamiamo barbarici, per mantenere la giustizia fra i lor popoli, l'avere i *Conti del Palazzo*, i Duci, Marchesi, Conti, ed altri inferiori Giudici, destinati a questo importante impiego. Non bastò

l'intervenire sovente anche gli stessi Re ed Imperadori (siccome mostreremo alla Dissertazione XXXI) ai placiti in compagnia di essi Giudici. Pensarono essi ancora a deputar Giudici straordinarj, o presi dalla corte, o scelti nelle provincie, i quali provveduti di un' ampia autorità scorressero per tutto il regno per conoscere se era fatta giustizia, o se alcuno si dolesse di non averla ottenuta, e con facoltà di correggere tutti i difetti ed eccessi degli stessi Conti, e d'ogni altro ministro della giustizia. Si chiamavano questi tali *Missi Regii, Missi discurrentes, Missi Dominici, Regii Legati*, per tacere altri nomi. Istitutore d'essi nella Francia sembra essere stato l'insigne re ed imperadore Carlo Magno, principe di gran mente e di buon cuore, che tanti altri riti e nuove leggi formò tutte commendabili ed utili ai popoli suoi, e ch' egli introducesse quest' uso anche all'Italia. Veramente, siccome vedremo alla Dissertazione LXXIV, anche nell' anno 715, regnante il re Liutprando, tenuto fu un placito o sia giudizio in Toscana, dove quattro vescovi *una cum Misso Excellentissimi Domni Liutprandi Regis, nomine Gumeriano notario*, fu dibattuta una controversia fra i vescovi di Arezzo e di Siena. Ma quel Messo non pare che abbia che fare con quelli de' quali siam per parlare, perchè egli era delegato solamente per quella causa, e non per tutte le giustizie: laddove gl'instituti da Carlo M. aveano facoltà per ogni controversia criminale e civile. Conosceva quel saggio Monarca, a quanti incomodi, a quante male arti fosse sottoposto il governo de' popoli. Ancorchè mai non manchino giudici dotti e timorati di Dio, pure ve n' ha sempre alcuno di tempra diversa, che non si fanno scrupolo di vendere la giustizia, che son

tratti fuori di strada dalle predilezioni, dagli odj e da altre passioni. Si mirano anche talvolta le cause de' poveri, delle vedove e dei pupilli in malo stato, ed oppressi i men potenti dai più potenti. Forse anche più s'incontrava questo disordine a' tempi di Carlo M. Il perchè determinò egli che di tanto in tanto alcuni de' più savj e dabbene si portassero per le provincie, a fin di cercare se v'erano sconcerti nella giustizia, e colla lor prudenza ed autorità vi rimediassero. Qualche uso di questo salutevol rimedio talvolta si truova presso gli antichi Romani, e lo vediam tuttavia in certa guisa osservato dalla prudentissima Repubblica di Venezia con gran vantaggio de' sudditi suoi.

Portavano dunque seco gli antichi Messi, o vogliam dire Giudici straordinarj, un'autorità superiore a quella dei Duchi, Marchesi e Conti; e perciocchè essendosi sul principio conceduto quest'impiego a' Vassi o sia cortigiani, che pativano il male della povertà, si trovò che talora medici tali attendevano più al guadagno proprio, che alla cura de' pubblici mali; il saggio Imperadore cominciò a valersi per questa funzione di personaggi maggiori di ogni eccezione, e non bisognosi di succiare l'altrui sangue. All'anno 802 negli Annali Lambeciani si legge di esso Augusto: *Recordatus misericordiae suae de pauperibus qui in Regno suo erant, et justitias suas pleniter habere non poterant, noluit de infra Palatio pauperiores Vassos suos transmittere ad justitias faciendum propter munera; sed elegit in Regno suo Archiepiscopos et reliquos Episcopos et Abbates, cum Ducibus et Comitibus, qui jam opus non habebant super innocentes munera accipere; et ipsos misit per universum Regnum suum, ut ec-*

clesiis, viduis et orphanis et pauperibus, et cuncto populo justitiam facerent. L' autorità di essi era ordinariamente ristretta ad una o pure a più provincie, e questa si appellava *Missaticum.* Colà giunti che erano, spiegavano le lor patenti, ed invitavano chiunque ne avesse bisogno a ricorrere al loro tribunale per ottener giustizia, intitolandosi *Missi ad singulorum hominum justitias faciendas et deliberandas.* In un placito dell'anno 1000 tenuto nel territorio di Lodi, si vede che Benzone Messo di Ottone III Augusto fa leggere prima la sua patente, che soleva chiamarsi *Tractoria.* E perciocchè ministri tali non si fermavano ordinariamente nelle città, ma scorrevano pel paese, tenendo giudizio, dovunque occorreva, perciò furono appellati *Missi discurrentes.* Conservasi nel Monastero Ambrosiano un placito tenuto in Milano nell'anno 918, il cui principio è questo: *Dum in Dei nomine, civitate Mediolani, Curte Ducati, in laubia ejusdem Curtis, in judicio resideret Berengarius Nepus et Missus Domni et gloriosissimi Berengarii Serenissimi Imperatoris, Avio et Senior ejus, qui in Comitatu Mediolanense ab ipso Imperatore esset constitutus tamquam Comes et Missus discurrens*, ec., *eciam Epistola sigillata ab anulo idem Domni Imperatoris hic in ipso Judicio ostensa fuit et relecta, in qua continebatur, ut Berengarius Nepus idem Domni Imperatoris Missus esset constitutus*, ec. Truovasi qui *Curte Ducati*, nome che sembra durar tuttavia nel luogo appellato il *Corduso* in mezzo alla città di Milano, formato dall'abbreviato di *Cortis Ducis.* Quel Berengario che qui nomato viene nipote di Berengario I Augusto, quel medesimo è che dopo Ugo e Lottario fu poi re d'Italia. Adalberto marchese d'Ivrea

suo padre avea, per attestato di Liutprando, in moglie Gisla figlia dell' Imperador suddetto. Non intervenne a quel placito il Conte di Milano, forse perchè malato o lontano, ma bensì vi fu presente *Rotgerius Vicecomes ejusdem Mediolanensis civitatis*. Per altro, allorchè i Messi teneano giudizio, anche i Conti o per onore o per necessità vi doveano assistere. In un placito tenuto in Padova dai Messi di Arrigo IV re si truovano ancora *Domus Oldericus Episcopus*, *et Albertus Comes hujus Civitatis Pataviensis*. Alle volte nè pure i Messi Regii poteano terminare una causa, e questa veniva portata all' udienza dello stesso Re od Imperadore, che non si esentava dall' udirla e deciderla: del che abbiamo la testimonianza in un diploma di Lottario I Augusto dell' anno 833, dove lo stesso Augusto dà la sentenza in favore del Monistero Veronese di San Zenone contra Garardo conte, non so se di Verona o di Mantova. Questo documento, in cui è fatta menzione di *Rataldo* vescovo di Verona, serve a correggere alcuni sbagli dell' Ughelli nella serie de' Vescovi di quella città. Era la lite per la *Selva Ostiglia*, terra oggidì del Mantovano, ma spettante allora al Contado di Verona. Parte di essa selva apparteneva al Monistero Nonantolano, pervenuta ad esso per eredità del conte *Anselmo*; e que' Monaci pretendevano ingiustamente tolta loro quella porzione dal Conte di Verona. *Hucpoldus Comis ipsius civitatis* egli è nominato. Ora si tenne un placito nell' anno 820 presso il fiume Mincio, dove *Rataldus Episcopus Misso Domni Imperatoris ad singulorum hominum deliverandas intentiones*, fece la prima figura, e seco sedevano *Andreas Episcopus Vicentinus* (ommesso dall' Ughelli nell' *Italia Sa-*

cra), *et ipse Hucpoldus Comis*, *Sevodo Comis de Mantua*, ec. Furono in quel litigio vincitori i Monaci Nonantolani.

Avvegnachè tanta fosse l'autorità dei Messi Regali, pure tenendo essi giudizio fuori del regio palazzo, e in casa altrui, come sovente accadeva, erano tenuti a chieder licenza dal padrone della medesima per poter quivi alzar tribunale; e questa licenza si esprimeva nella sentenza, affinchè in avvenire non fosse quell'edifizio tenuto per luogo pubblico. Lo stesso praticavano ancora i Marchesi e Conti. Presi dall'archivio di S. Salvatore di Pavia un placito dell'anno 945, il cui principio è tale: *Dum in Dei nomine*, *in civitate Regio*, *infra claustra et domum Sanctae Mariae Mater Ecclesiae*, *et Episcopio istius Regiensis*, *in Sala que est in latere ipsius Ecclesie*, *et in laubia* (loggia) *que est ante Caminata Dormitorii ipsius Sale*, *in judicio resideret Ildoinus Vassus Donni Aribaldi Episcopi ipsius Sedis*, *per data licentia*, *et Missus Domni Ugonis gloriosissimi Regis*, *ex hac causa ab eo constitutus*. Così in un altro placito Veronese dell'anno 1023 leggiamo: *Dum in Dei nomine*, *civitate Verona in domo Episcopii Sancte Sedis Veronensis Ecclesie*, *in laubia majore*, *que estat super flumen Athesi*, *per data licentia Domni Johanni Episcopi ipsius Sancte Veronensis Ecclesiae*, *in judicio resideret Domnus Tado Comes istius Comitatus Veronensis ad justitias faciendas ac deliberandas*, ec. Bisognava anche far tale dichiarazione, ancorchè si tenesse il giudizio in casa di private persone, siccome apparisce da un documento dell'Archivio Ambrosiano spettante all'anno 1035, dove abbiamo queste parole: *Dum in Dei nomine*, *civitate Mediolani*, *in mansione*

Petri Negotiatoris, filii quondam Johanni, per ejus data licentia, in judicio adesset Arialdus Judex et Missus Domni Chunradi Imperatoris ex hac causa ab eo constitutus, ec. Aveano poi i Messi Regii facoltà di sottodelegare altri giudici per assistere ai placiti e decidere le controversie: come consta da un altro placito dell'archivio medesimo tenuto nell'anno 844, dove si legge: *Dum in Dei nomine per admonicionem Domni Angelberti Archiepiscopo et Misso Domni Imperatoris.... cum resedisemus nos Johannes Comis, Gunzo Vicedomino in clausura Sancti Ambrosii foris civitate Mediolano*, ec. Sceglievansi dunque, siccome dissi, a questo nobile impiego persone ricche e riguardevoli, nelle quali non cadesse sospetto di tradir la giustizia, come conti, vescovi ed abbati: il che si truova confermato dalla Cronica Moissiacense presso il Du-Chesne. E a questi Messi erano obbligate le provincie di somministrar cavalli ed alimenti secondo la tassa delle leggi, una delle quali è attribuita a Lodovico Pio Augusto. *Conjectum* si appellava questa contribuzione, ed ognuno pagava a rata del suo avere. Ma non la poteano esigere i Messi, qualora esercitavano il suddetto ufizio entro il suo Contado o Diocesi, *aut prope suum Beneficium consistebant*; e però solamente era loro dovuta se giudicavano lungi di là, come apparisce dalla legge LIV fra le Longobardiche di Lodovico Pio. Tuttavia tale era l'utile che ne proveniva ai popoli, che lieve dovea lor parere l'aggravio.

Pertanto si procurava di commettere sì fatto ministero a persone pie, dotte ed incorrotte. Nell'anno 858 i vescovi congregati *in Carisiaco Palatio* così scrivevano al re Lodovico nel cap. 14 della loro lettera: *Missos etiam tales per Regnum*

constituite, qui sciant, qualiter Comites et ceteri Ministri justitiam et judicium populo faciant; qui sicut Comitibus praeponuntur, ita scientia, justitia ac veritate eis praeemineant. Sopra tutto poi s'incaricava a questi Giudici straordinarj e superiori ai Conti giudici ordinarj, *ut Ecclesiarum Dei justitias, viduarum quoque et orphanorum, sed et ceterorum hominum inquirerent et perficerent; et quodcumque emendandum esset, emendare studerent, in quantum melius possent; et quod emendare per se nequivissent, in praesentia Imperatoris adduci facerent.* Son queste parole di Frodoardo nel libro II, cap. 18 della Storia di Rems, coerenti alle usate da Lodovico II Augusto nel Capitolare di Pavia. Incumbenza loro eziandio fu il fare ristorare i *Ponti pubblici*, come s'ha dalla legge XXXVI di Lodovico Pio, e i *Palazzi Regali* per decente albergo degli Augusti, ogni volta che occorreva il bisogno. Era parimente ordinato loro di deporre i cattivi *Scabini* e i *Giudici* malvagi, con sostituirne de' buoni. Che se taluno ricusava di eseguire il determinato da loro per giustizia, in casa di lui si fermavano, e dalle di lui facoltà prendevano il vitto. Saggiamente ancora ordinò Lodovico Pio nella legge L delle Longobarde, *ut in illius Comitis ministerio, qui bene justitias factas habet, Missi nostri diutius non morentur; sed ibi moras faciant, ubi justitias vel minus vel negligenter factas invenerint.* Similmente lor cura avea da essere che non corresse *moneta falsa;* che si punissero i ladri; che si provedesse alle nemicizie private; che si togliessero le *gabelle ingiuste*, e le *consuetudini inique* e i *tributi* istituiti di nuovo, ed altri simili aggravj indebiti del pubblico. E caso che non potessero rimediarvi, lo riferissero all'Imperadore, come abbiamo dalla

legge XXXVI di Lodovico Pio Augusto. Intorno a che spezialmente è da vedere il poema di Ermoldo Nigello, scrittore di quei tempi, da me dato alla luce.

Nè solamente doveano i Messi emandare le corruttele dei secolari, ma eziandio si ordinava loro di esaminar la condotta degli Ecclesiastici. Cioè se i vescovi ed abbati esercitavano a dovere il lor ministero, e se aggravavano in qualche maniera il loro gregge; se alcuno de' sacri ministri dilapidasse i beni degli spedali, monisterj e chiese, o iniquamente li concedesse a livello. Se i canonici, spezialmente allora istituiti, osservassero esattamente la loro regola, e vivessero sotto il medesimo tetto con buoni costumi e concordia fraterna. *Monasteria Monachorum et puellarum, et Senedochia circumeant. Si unde administrentur, debita obsequia habeant, et concorditer degant, inquirant. Quidquid inordinatum repererint, regulariter corrigant.* Così ordinò Lodovico II Augusto nell'anno 855, come s'ha dal suo Capitolare da me pubblicato fra le Leggi Longobardiche. A questo fine uso fu degli Augusti Franzesi di deputar vescovi ed abbati, come più proprj per conoscere ciò che conveniva all'uno e l'altro clero e alle sacre vergini, per correggere qualunque abuso e disordine. E perciò Pippino re d'Italia nella legge XXI Longobardica dice di avere inviati per Messi *unum Monachum, et alium Cappellanum infra Regnum nostrum, providendum vel inquirendum per Monasteria virorum ac puellarum, quomodo est eorum habitatio, aut conversatio eorum, et quomodo quodque Monasterium debeat habere unde vivere possit.* Era perciò ordinato che anche il vescovo della città intervenisse coi Messi per procurar la correzione e il bene del clero e dei Monisterj. Ed

ecco quai belli e saggi regolamenti pel pubblico bene avessero gli antichi Regnanti. Comunemente si crede che quei fossero tempi pieni di barbarie e di mali umori; ed alcuni de' nostri Legisti chiamano asinine le leggi di allora. Potrà il lettore con tali notizie giudicar meglio dello stato de' vecchi secoli.

Nè vo' lasciar di dire, anche anticamente avere usato alcuno de' vescovi, duchi, marchesi e conti (che questi erano i principi di allora) di fare la lor sottoscrizione in lettere majuscole, per distinguersi dagli altri inferiori. In un placito Lucchese dell'anno 1055, che ha questo principio: *Dum in Dei nomine, in Palatio Domini Imperatoris, qui est prope muris de civitate Lucae* (perchè, siccome si dirà a suo luogo, i popoli non volevano palazzo dell'Imperadore in città) *in judicio resedisset Domnus Eberardus Episcopus, Missus Domni Imperatoris ad causas audiendas*, ec. La sua sottoscrizione è questa, diversa da quella d'altri: *EGO EBERHARDUS EPS MISSUS IMPERATORIS SUBSCRIPSI.* Nè solamente gran signori venivano destinati per Messi, ma anche talvolta persone di minor conto, benchè solamente per alcune determinate cause. Nell'archivio de' Canonici di Cremona vidi un placito dell'anno 975 con questo principio: *Dum in Dei nomine, civitate Papia in curte propria Adami qui et Amizo Judex, per data licentia, in judicio resideret Waltarius Judex et Missus Domni Imperatoris ad justitias faciendas ac deliberandas*, ec. Altri simili esempli si truovano. Allorchè poi tenevano i più riguardevoli Messi qualche placito, o sia pubblico giudizio, erano tenuti i *Vescovi* e *Conti*, purchè legittimamente non fossero impediti, ad intervenirvi. Parimente a tenor delle leggi vi assistevano i *Giu-*

dici e gli *Scavini*, oltre a molti testimonj, per onorar que' Magnati. In un bellissimo giudizio o placito dell'anno 827, tenuto nella città di Torino, son da leggere queste parole: *In Dei nomine. Notitia Judicati qualiter acta vel definita est causa, dum Boso Comes vel Misso Domni Imperatoris residisset infra civitate Taurinensis Curtis Ducati, in Placito publico, ad singulorum hominum caussas audiendo vel deliberandum; ibidem cum eo aderant Claudius Episcopus Sanctae Taurinensis Ecclesiae* (quel medesimo che si dichiarò contro le sacre Immagini) *Ratperto Comes* (o sia il governatore di Torino) *Walfertus*, ec., *Judicibus Domni Imperatoris. Ansulfo, et Leo, Grauso, Scavinis Bosoni Comitis. Johanne*, ec., *Scavinis Taurinensis. Turengo*, ec., *Vassis eidem Ratperto Comitis.* Ecco quanti intervenivano a que' giudizj: tutto ben pensato, affinchè non entrasse frode, non prevalessero le parzialità; giacchè ad ognuno era permesso di dire il suo sentimento.

Fino a quanto durasse l'uso de' Messi Regali se a me vien chiesto, dirò, parermi che nel secolo XI cominciarono ad essere rari i Messi deputati alla correzione dell'intiere provincie, sussistendo nondimeno i delegati per cause particolari. Sul principio ancora del secolo XII noi li troviamo, e a poco a poco calando, svanirono in fine a' tempi di Federigo I Augusto per le guerre insorte fra lui e i popoli della Lombardia. Nell'anno 1038 si vede un placito tenuto in Lucca da Cadaloo Cancelliere Imperiale *intus Curte Domni Bonifatii Marchio Dux, per data licentia Domni Imperatoris.* E non dice *per licenza del Marchese*, perchè in Lucca nello stesso tempo dimorava Corrado I imperadore, e a lui come supremo signore apparteneva l'alto dominio sopra tutti i beni de'

suoi vassalli. Quel *Cadaloo* il medesimo è che nell'anno 1061, divenuto antipapa, si vide poi abbattuto. Così nell'anno 1055 *Domnus Guntherius Cancellarius et Missus Domni Imperatoris* tenne un placito in Firenze; e fu un altro tenuto in Monselice nell'anno 1100 da *Guarnieri*, il quale è intitolato *Missus Domni Imperatoris, atque Delegatus ab ipso Principe.* Da lì innanzi si cominciò ad udire il nome di *Vicarius Imperialis*, o pure *Imperialis Aulae Comes*, ovvero *Legatus.* Nell'anno 1163 *Domnus Garfendonius Dei gratia Sancte Mantuanensis Ecclesie Episcopus, et Imperialis Aule Comes*, decide nella sua sala una lite fra l'Abbate di San Zenone di Verona ed alcuni altri. Così nel medesimo anno *in Palacio Mutinensi* fu decisa una lite *apud Domnum Hermannum Verdensem Episcopum, et Imperatoris Vicarium et Legatum.* Nella stessa città di Modena nell'anno 1167 *Domnus Girardus Rangonius Imperatorie Majestatis per Mutine Episcopatum et Comitatum Legatus, et Consules Mutine*, danno licenza al Massaro della Cattedrale di San Geminiano di cavar marmi tanto nella città che fuori, per terminare il Duomo. Mutarono poi faccia gli affari, siccome andremo vedendo.

DISSERTAZIONE X.

Dei Minisiri minori della Giustizia, cioè de' Giudici, Scabini, Sculdasci, Gastaldi, Decani, Silvani, ec.

Già s'è veduto essere stati una volta i Conti, cioè i governatori delle città, anche giudici ed amministratori della giustizia. Ma perciocchè tal

dignità si conferiva per lo più ai più cospicui nobili, che poco solevano faticare nello studio delle leggi, e in oltre doveano attendere alla milizia; sorge tosto un sospetto che portate quelle cause davanti a personaggi di sì corto sapere, patissero bene spesso dei deliquj. Ora a questo pericolo provvidero molto bene gli antichi Regnanti con ordinare che avendo i Conti a decidere qualche controversia, o dar sentenze criminali, nol potessero senza l'assistenza e il consiglio dei Jurisperiti, appellati allora *Giudici* minori, ed oggidì dottori di leggi. Presso i Tedeschi portavano il nome di *Graphiones* anch'essi, e presso i Salici di *Rachimburgii* e *Tungini*. Hincmaro arcivescovo di Rems nel cap. X *de Ord. Palat.* scrive: *Tales etiam Comites, et sub se Judices constituere debet, qui avaritiam oderint, et justitiam diligant.* La scienza di tali Giudici suppliva al bisogno de' Conti; e ad essi apparteneva l'esame del gius e del fatto con quella sollicitudine che presto una volta sbrigava le liti, e che a' nostri tempi cotanto si desidera. Si osservino i placiti e i giudizj di allora. Non v'era Conte, Marchese o Messo Regio, che decidesse una causa senza aver prima udito il parere di questi Giudici assistenti, attestandolo poscia il notajo con dire: *Rectum et secundum legem supra memoratis Judicibus et auditoribus paruit esse, et judicaverunt;* e il decreto si scriveva *ex jussione Comitis*, o pure *Marchionis*, ovvero *Judicum admonitione*. Oltre a tanti altri placiti, ne abbiam qui due testimonj d'essa verità. Il primo, tratto dall'archivio archiepiscopale di Lucca, ha queste parole: *Dum Domnus Berengarius Serenissimus Rex pro timore Dei, et statum omniumque sanctarum Dei Ecclesiarum electorum, populo hic Italicis abitan-*

tibus, animeque sue mercedem justitiam adimplendam, dum partibus Romam iret; cumque pervenisset infra Tuscia, foris hanc urbem Luca, intus mansionem Ideberti, premisit suum Legatum lex faciendum, idest Odelricus suoque Vassus et Missus constitutus, ec. In fine il notajo dice di avere scritta la sentenza *ex jussione supra scripto Misso, et amonitionem praedictorum Judicum.* Stimò il cardinal Baronio che Berengario I fosse coronato imperadore nell'anno 915. Ma essendo egli tuttavia re nel novembre di esso anno, come s'ha dal suddetto documento, e sapendo noi dal poeta anonimo delle lodi di esso Berengario, che la corona imperiale gli fu data solamente nel giorno santo di Pasqua, ne viene per conseguenza che la coronazione sua seguì nel dì 24 di marzo dell'anno 916. L'altra testimonianza s'ha da uno strumento dell'anno 1073, di cui tale è il principio: *Dum in Dei nomine estra muras Lucensis civitatis, in burgo qui vocatur Sancti Fridiani, in casa soleriata Pandolfi filius bo. me. Hugheri, per illius datam licentiam, in judicio resedisset Domna Mactilda Marchionissa ac Ducatrix, filia bo. me. Bonefatii Marchionis, una cum Flaiperto Judice, et Missus Domni Imperatoris ad causas audiendas ac deliberandas*; ec. Nel fine il notajo scrive: *ex jussione suprascripte Domne Mactilde, et predicti Flaiperti Judicis, et Missus Domni Imperatoris, seu Judicum amonitione, scripsi.* Notisi come cosa rara che Flaiperto giudice s'intitola *Messo* dell'Imperadore; e pure allora Arrigo IV non era che re; siccome ancora, che *Matilda* facea da padrona, tuttochè fossero vivi tuttavia *Beatrice* duchessa sua madre, e *Godefredo* duca marito di essa Matilda.

Essendo dunque cotanto necessarj al corso retto

della giustizia questi Giudici minori, o vogliam dire giurisconsulti e dottori, abbiamo perciò molte leggi Longobardiche, nelle quali si prescrive di scegliere a questo ministero persone di molto sapere nelle leggi di allora, e timorate di Dio. Ecco le parole di Carlo M. nella legge XXII: *Judices, Advocati, Praepositi, Centenarii, Scabini, quales meliores inveniri possunt, et Deum timentes, constituantur ad sua ministeria exercenda.* Se mai trascurassero i principi o ministri d'oggidì, allorchè son per dipensar le cariche della giustizia, se concorra nei giurisconsulti la dote de' buoni costumi; non poco mancherebbero al loro dovere. Lodovico Pio nella legge LVI così anch' egli parla: *De Judicibus autem, vel Centenariis, atque Tribunis, vel Vicariis, dignum esse censuimus, ut si mali fuerint reperti, de ministerio suo abjiciantur.* Abbiam veduto che l'esame di costoro era spezialmente raccomandato ai Messi Regali, che seco portavano la facoltà di rimuovere dagli ufizj le persone indegne. Nè minor premura in ciò fu quella di Lottario I Augusto, il quale ordinò che per quanto si potesse fossero assunti i nobili a sì fatto ministero, per la persuasione che questi facciano conto dell' onore più che le persone vili. *De Judicibus,* dic'egli, *inquiratur, si Nobiles, et Sapientes, et Deum timentes, constituti sint; et jurent, ut juxta eorum intelligentiam rectum judicent; et pro muneribus, vel humana gratia, justitiam non pervertant, nec differant; et quod judicaverint, sua subscriptione confirmare non dissimulent. Ubi autem tales non sunt, a Missis nostris constituantur, et idem sacramentum facere cogantur. Quod si viles personae et minus idoneae ad hoc constitutae sunt, ejiciantur.* Noi esaltiamo i nostri tempi, e con ragione; e pure Dio sa che in qualche parte

i barbarici, da noi tanto sprezzati, non ci superassero in alcuni regolamenti pel pubblico bene. Trovavansi allora alcuni che giudicavano a capriccio, o sia *jure cervellotico*, come pareva alle loro gran menti (come talvolta accade anche a' giorni nostri); e però Lodovico II Augusto in una legge da me data alla luce fece questa ordinazione: *De Juditio autem Judicis tam frequenter rememoramus, quia omnino consuetudinem judicandi injuste auferre volumus. Sed tantum secundum scripturam judicent, et nullatenus secundum arbitrium suum: sed discant pleniter legem scriptam. De quo autem non est scriptum, hoc nostrum consilium habeatur in quibusdam.* Talvolta ancora gl'Imperadori di allora chiamavano alla loro udienza i giudici, e con paterna ed imperiosa insieme ammonizione loro ricordavano i doveri di sì importante ufizio: del che abbiamo un esempio in Lottario I, il quale nella legge XXIX fatta in Roma intimò a tutti que' giudici di comparire davanti a lui per ben avvertirli *de ministerio sibi credito.* Negli strumenti antichi di Roma e di Ravenna s'incontrano *Judices Datiri.* Altro io non so per ora intendere con questo nome, che i giudici delegati per qualche causa particolare. Nell'anno 1217 Jacopa, già moglie del sig. Graziano Frangipane, *in praesentia Domini Petri Stephani Ciceronis, Datiri Judicis,* fa la remissione di un debito. E in un placito che *Dominus Oldaricus Subdiaconus, et Missus Domni Ottonis Imperatoris,* tenne in Imola nell'anno 998 insieme con *Erardo conte,* risederono ancora *Petrus Deo annuente Datirus, et Andreas Datirus.* Da questo atto apparisce chi fosse allora il padrone d'Imola.

Oltre a questi Giudici, già dicemmo che intervenivano ai giudizj anche gli *Scabini,* o sia gli

Scavini, il nome de' quali dura tuttavia nella Germania, in Francia e in altre contrade di Europa. Vestigio alcuno sotto i re Longobardi non ne truovo in Italia, ma bensì sotto i re ed imperadori Franchi, i quali verisimilmente v'introdussero il nome ed ufizio d'essi. Che avessero facoltà di giudicare, si può dedurre da uno strumento dell'anno 816, accennato dal Bignon nelle Annotazioni a Marcolfo, dove nominati vengono *Judices*, *quos Scabinos vocant*. Parimente nella legge Longobardica XLV di Carlo Magno, dove si tratta di quegli uomini *qui propter eorum culpam ad mortem fuerint judicati, et postea vita eis concessa fuerit*, noi abbiamo queste altre parole: *Sed in testimonium non recipiantur, nec inter Scabinos ad legem judicandum locum teneant*. L'esordio della susseguente legge XLVI ha queste parole: *Si alicui homini post judicium Scabinorum fuerit vita concessa*, ec. Dal che apparisce appoggiato anche agli Scabini l'ufizio di giudicare, e che la lor balia si stendeva sino a dar sentenze di morte (1). Ma che divario passava fra i Giudici sopra da noi descritti e gli Scabini? Se crediamo ad uomini dottissimi, cioè al Bignon, Du-Cange, Eccardo ed altri, gli Scabini furono *Assessores Comitum*, *Auditores Comitum*, e però non diversi dai suddetti Giudici. Per testimonianza del Piteo nelle Annotazioni ai Capitolari si legge in un'antica chiosa: *Ante Illustrem Virum Hildegarium*

(1) L'Adelung nel suo Dizionario tedesco afferma che gli *Scabini* furono così detti da *schoeffen*, giudici. Per questa qualità essi erano distinti da quegli uomini liberi in generale (*boni homines*) che conservarono per lungo tempo il diritto di concorrere ai giudizj, quando lor conveniva di portarsi ai placiti. Savigny, *Stor. del Diritto Romano nel Medio Evo*, tomo I, pag. 195-222.

Comitem, seu Judices, quos Scabinos vocant. In oltre, secondo la legge Longobardica CXVI di Carlo Magno, niuno si dee chiamare al placito, se non chi v'ha causa; *qui causam suam quaerit, exceptis Scabinis septem, qui ad omnia placita esse debent.* Contuttociò a me sembra che fra i Giudici e gli Scabini passasse della differenza, perch'essi diversificati compariscono ne' placiti già da noi mentovati, e che s'andranno vedendo. In uno dell'anno 865 leggiamo: *Dum Domnus Hludowicus Serenissimus Augustus partibus Tuscie Missi directi fuissemus nos Petrus venerabilis Episcopus Sancte Aretine Ecclesie, seu Johannes Sacri Palacii... et Angelarius, et Winigisum Comes, singulorum hominum justitias faciendas et deliberandas; et cum venissemus civitatem Lucam, ressedente ego Petrus Episcopus in judicio in Domo ipsius Episcopi* (nè si dice *per data licenza*) *in Caminata una simul cum Geremia Episcopus ipsius civitatis, ressedentibus nobiscum Ademarius et Eriprandus Vassos Domni Imperatoris; Alpertus*, ec., *Judicibus Sacri Palatii; Filoardus et Teofredus Scavinis Lucensis*, ec. Noi miriamo qui in primo luogo i *Giudici del Sacro Palazzo*, e poscia gli *Scabini.* Però abbiam luogo di credere che i primi erano eletti dal re od imperadore, e gli altri dal popolo di qualsivoglia città, come tuttavia si pratica oltra monti. In alcuni placiti della Cronica del Volturno noi troviamo *Ansaricum Sclabum, Josephum Sclabum*, ec. Tali persone non erano *servi*, che da molti secoli presero il nome di *sclavi* o *schiavi*, nome forse venuto dai popoli *Slavi* condotti in ischiavitù. Notisi ora un altro insigne placito dell'anno 897, tratto dall'archivio archiepiscopale di Lucca. *Dum ad preclaram potestatem Domni Lamberti piissimi Imperatoris Missus di-*

rectus fuisset in finibus Tuscie Amedeus Comes Palatii, et cum venisset civitate Florentia in domum Episcopii ipsius civitatis (nè pur qui s'ode *per data licenza*) *in atrio ante Basilica Sancti Johannis Baptiste, inivi resideret una simul cum Adelbertus Marchio, singulorum hominum justitias faciendas ac deliberandas, residentibus cum eis Helbingus Sancte Parmensis, Lupus Sancte Senensis, Hedelbertus Sancte Lunensis, Geosulfus ipsius civitatis Venerabilis Episcopus; Johannes, Eriten, Adelbertus, Judices Domni Imperatoris; Winecheldus*, ec.; *Vassalli suprascripto Adelberti Marchioni Feudifrasciu Comes ipsius civitatis; Rotari et Petrus Scavinis ipsius civitatis*, ec. Nell'*Italia Sacra* dell'Ughelli il vescovo di Parma d'allora è appellato *Elburgus* o *Helbringus*. In questo documento ha il nome di *Helbingus*. Il vescovo di Luni è da lui chiamato *Odelbertus*, qui è *Hedelbertus*. Quel di Firenze vien presso lui detto *Grasolfus*, e qui *Geosulfus*. All'anno 897 egli non riferisce *Lupo vescovo di Siena*, come qui. Fa bensì menzione di un *Lupo vescovo di Siena* all'anno 669. Probabilmente fuor di riga, essendo forse quel medesimo ch'è mentovato qui. Ora noi abbiam potuto osservare in questo placito *Rotari* e *Pietro* Scavini della città di Firenze, distinti dai *Giudici dell'Imperadore*: il che ci fa intendere che gli Scavini furono un particolar magistrato di qualsivoglia città.

In fatti all'elezion d'essi si esigeva il consenso di tutto il popolo. Abbiam qui in pronto la legge XLVIII di Lottario I imperadore, dove son queste parole: *Ut Missi nostri, ubicumque malos Scabinos invenerint, ejiciant; et cum totius populi consensu in eorum locum bonos eligant. Et cum electi fuerint, jurare faciant, ut scienter injuste*

judicare non habeant. Quelli all'incontro che si chiamavano *Judices Sacri Palatii*, dal solo Re od Imperadore riconoscevano la loro elezione ed autorità. Perciò s'intitolavano *Judices Domni Regis*, o *Domni Imperatoris.* Talvolta ancora si veggono appellati *Judices Palatini.* Stimò il Du-Cange che i Palatini portassero questo nome, perchè assistevano ai giudizj del Conte del Palazzo. Ma assistevano ai loro giudizj anche i chiamati Giudici del Re o dell'Imperadore, che per conseguenza non erano differenti dai Palatini. Un placito dell'anno 941 ha queste parole: *Dum in Dei nomine civitate Luca ad curte Domni Hugoni Regis in solario ipsius curtis, ubi Domnus Hugo, et Lotharius filio ejus, gloriosissimi Regibus praeessent, in capite laubie longane.... locui prope Ecclesiam Sancti Benedicti*, ec., *in Judicio resideret Hubertus Marchio, et Comes Palatii*, ec., *sedentibus cum eo Adelbertus Lunensis Sancte Dei Ecclesie Venerabilis Episcopus; Walpertus*, ec., *Judices Domnorum Regum.* Ecco assistere al placito i *Giudici Regali*, bench'esso sia tenuto dal Conte del Palazzo. Lo stesso si può osservare in tanti altri giudizj. Truovansi ancora mentovati nelle antiche carte *Judices Publici.* Il Bignon nelle Note a Marcolfo li reputò *Giudici secolari*, così chiamati per distinguerli dagli ecclesiastici. Vera è la di lei sentenza, e non già quella del Du-Cange, a cui parve dato loro questo titolo, *quod constituerentur per conventionem publicam*, come ha una delle leggi Alamanniche. Ma siccome diremo alla Dissertazione XVIII, anticamente lo stesso fu *Judex Publicus* e *Judex Regis*, ovvero *Imperatoris.* Quanto agli *Scabini*, Lottario I imperadore nella legge XLIX ordinò che si dovessero eleggere, siccome *adjutores Comitum, qui meliores*

et veraciores inveniri possunt. Nella seguente legge vien comandato che sia inviato a rendere conto al Re del suo operato *quicumque de Scabinis deprehensus fuerit propter munera, aut propter amicitiam injuste judicasse*; e che s'intimi agli altri Scabini di guardarsi da sì iniquo guadagno. Volle ancora il medesimo Imperadore nella legge XII che i *Cancellieri*, o sia i Notai, per maggiore autenticità de' loro atti, gli scrivano *ante Comitem et Scabinos, et Vicarios ejus.* Che se taluno privo di figli voleva dichiarar suo erede un estraneo, secondo la legge XCIV di Carlo M. dovea esporre l'ultima sua volontà *coram Rege, vel Comite, vel Scabino, vel Misso publico*; e ciò per impedir le frodi e i testamenti falsi. Ho anche osservato più contratti fra le persone private, a' quali intervenne qualche Scabino, quasichè esercitassero ancora quell'ufizio che oggidì esercitano i *Giudici di Autorità*, eletti dalla comunità di Modena. Uno di tali contratti nell'archivio di San Zenone di Verona, a cui assiste *Lopo Scavinus civitatis Brixianae*, ha queste note: *Regnantes D. N. N.* (cioè *Domnis nostris*) *Carolo, et Pippino filio ejus, viris excellentissimis Regibus Langobardorum in Italia, anno eorum XXXIII et XXV: die quinto decimo intrante mense januario, Indict. XIV*, cioè nell'anno 806. Il che è da osservare, perchè non si dà a Carlo M. se non il titolo di Re, quand'egli era allora Imperadore. Altri simili strumenti con questa ommissione ho io veduto nell'archivio de' Canonici di Modena, in Pistoia e Milano.

Di sopra vedemmo che *sette Scabini* aveano da intervenire ad ogni placito. Anzi Lodovico Pio in uno de' suoi Capitolari di Francia ne volle *dodici*, purchè tanti ne trovasse il Conte nella città: altrimenti s'avesse a supplire questo numero

co' migliori del Contado. Ma o sia che legge tale poco esattamente si osservasse, o che s'opponessero altre cagioni, troppo di rado s'incontrano *sette Scabini* in essi placiti. Talvolta nè pur uno v'intervenne. Osservisi un placito Lucchese dell'anno 840, il cui principio è tale: *Dum in Dei nomine civitate Luca, in Curte, que dicitur Regine, in judicio residerimus nos Rodingus Episcopus et Maurinus Comes Palatii, Missi Domni Hlotharii perpetui Augusti, cum Agano Comite residentibus nobiscum Paulo, Martino Judicibus; et Prando*, ec., *Vassis Domni Imperatoris; Johanne et Adelberto Scavinis*, ec. Qui non abbiamo se non due Scavini; e quel Giovanni si sottoscrive così: *Ego Johannis Clericus Scavinu ivi fui.* Notisi che questo Scavino era *cherico.* N'ho veduto altri esempli. Un altro placito Lucchese dell'anno 872 comincia con queste parole: *Dum Adalbertus Dux resedisset in judicio hic civitate Luca, in caminata de curte Ducalis una cum Ghilselfri et Johannes Scabini ad singulorum*, ec. Ma quello che maggiormente dà a conoscere qual fosse l'autorità degli Scavini, si è l'aver eglino avuto un tribunale per decidere alcune specie di cause. Nella legge LXIV di Lottario I imperadore si tratta de' *Causidici*, da noi ora chiamati dottori di legge, avvocati o procuratori, *qui nec ad juditium Scabinorum acquiescere, nec blasphemare volunt*, cioè *appellare*, come interpreta il Du-Cange. Parimente nella legge XCII di Carlo M. si legge: *Si quis caussam judicatam repetere in mallo praesumserit, duodecim ictus a Scabinis, qui caussam ipsam prius judicaverint, accipiat.* Sicchè in prima istanza la lite era portata agli Scabini, poscia ai *Malli* o sia ai pubblici giudizj tenuti dal Conte, o dai Messi Regj. Anzi poteano anche gli

Scabini tener de' placiti: il che sempre più rilieva la loro dignità. Due esempli di ciò ho veduto. L'uno in un placito Lucchese dell'anno 847: *Dum nos* (ivi è scritto) *in Dei nomine Ardo, Adelperto et Gherimundo Scabini adresedentes in lucho hic civitate Lucana, cum Viro venerabilis Ambrosis Episcopus diete civitatis, resedentibus nobiscum Heriprandus*, ec. L'altro dell'anno 856, esistente nell'archivio dell'insigne Monistero di Santa Giulia di Brescia, che comincia così: *Dum resedisset Gisulfus Scabinus de Vico Laceses, per jussionem Bernardi Comiti, ad Ecclesiam Sancti Marii in Vico Gussilingi, ubi cum ipso aderat Ansprand et Audibert Scavinis*, ec. Altri esempli ho io recato di placiti tenuti dagli Scabini, e in questa occasione ho esaminato le epoche di Lottario I imperadore, e di Bernardo re d'Italia, la cui iscrizion sepolcrale, che in Milano si legge, patisce non poche difficultà.

Agli Scavini s'aggiungano ora gli *Sculdasci*, dei quali spesso memoria si trova nelle Leggi Longobardiche e negli antichi documenti. Così furono appellati i giudici delle terre e castella poste nel Contado. Presso Paolo Diacono (lib. VI, cap. 24 *de Gest. Langobard.*) è mentovato *Rector loci illius, quem Sculdahis lingua propria dicunt*. Truovasi ancora *Scultahis, Sculdaiz, Sculdahus, Scultetus*, ec. Nelle antiche chiose del codice Estense lo Sculdascio vien chiamato *Pedaneus Judex*. Dissi che tali Giudici erano Rurali, ed inferiori ai Giudici della città, cioè ai Conti. Odasi ciò che ha il re Liutprando nella legge VIII del lib. IV: *Si homines de sub uno Judice, de duobus tamen Sculdais, caussam habuerint, ille qui pulsat, vadat cum Misso seu Epistola de suo Sculdascio ad illum alium Sculdaen, sub quo ipse est, cum*

quo caussam habet. Dalle stesse Leggi apparisce che dagli Sculdasci si appellava al Conte; e nella legge VII, lib. IV di esso re Liutprando è imposta la pena di dodici soldi a quegli Sculdasci *qui justitiam intra quatuor dies facere neglexerint.* Sicchè tre erano i tribunali a' quali si portavano le liti. Prima agli Scabini nelle città, o agli Sculdasci nelle ville. Da questi si appellava al Giudice o sia Conte della città. E finalmente al Sacro Palazzo, a cui presedeva il Conte del Palazzo; o pure ai Messi Regj. Ratèrio vescovo di Verona nell'opuscolo intitolato *Qualitatis conjectura*, così scrive: *Quaererem quoque, ut quod Antecessores illius* (cioè dell'Imperadore) *praeceptis suis Ecclesiae nostrae contulerunt, vel firmaverunt, defendere nobis contra Comites, Vicecomites, Scoldascios dignaretur.* Il chiarissimo P. Dachery, a cui dobbiamo l'edizion delle Opere di Raterio, stimò scorretta la voce *Scoldascios*, e che ivi s'avesse a leggere *Soldarios.* Ma come ognun vede, bisogno non vi era di tal correzione. Appartenendo adunque anche agli Sculdasci il governo della giustizia, Pippino re d'Italia nella legge VIII ordina *ut populus justitiam suscipiat tam a Comitibus suis, quam etiam a Gastaldiis, seu Sculdasciis, vel loci Praepositis.* Poscia aggiugne: *Et si Gastaldius, aut Sculdais vel loci Praepositus de qualibet Judiciaria, tam ad suos Pagenses, quam ad alios qui justitiam quaesierint, non fecerit, componat sicut lex ipsorum est.* Osservisi la parola *Judiciaria* significante il territorio dove s'estendeva l'autorità del Giudice Rurale. In un diploma del Monistero di Santa Maria dell'Organo, spettante all'anno 918, Berengario I imperadore dona *Pratum juris imperii nostri pertinens de Comitatu Veronensi, de Sculdascia videlicet, que Fluvium*

dicitur. Così presso l'Ughelli nel tomo V, ove si tratta de' vescovi di Belluno, si trova *Sculdascia Belluni*.

Sotto gli Sculdasci stavano i *Decani* e i *Saltari*; il che si ricava dalla legge XV lib. V di Liutprando: *De servo fugace, et advena homine, si in alia Judiciaria inventus fuerit, tunc Decanus, aut Saltarius, qui in loco ordinatus fuerit, comprehendere eum debeat, et ad Sculdascium suum perducat, et ipse Sculdascius Judici suo consignet.* Sicchè tale era l'ordine. Primieramente il *Giudice* rettore della città, che i Franchi chiamarono Conte; poi gli *Sculdasci* giudici nelle castella di quel Contado; e finalmente i *Decani* e *Saltari* sotto gli Sculdasci. Per conto dei Saltari, il loro nome può disegnar l'ufizio d'essi; cioè sul principio furono custodi dei boschi; poscia la loro autorità si stese alla custodia dei confini della lor Giudicaria. Nella Cronica Fontanellense al cap. I è commemorato. *Teugislus Custos Saltuum, Villarumque Regalium.* Così nel Modenese abbiamo i *Massari* delle ville, che han qualche comando sopra gli uomini delle medesime. E presso i Ferraresi, come apparisce dai loro Statuti, erano molto nominati una volta *Cavargellani Villarum.* Così pare che i *Saltari* ne' vecchi tempi fossero come *guardacampagne*. Eranvi similmente i *Silvani*, a' quali era commessa la cura e custodia delle selve Regali. In un decreto di Rachis re de' Longobardi, esistente nel Monisterio insigne di Bobbio, e appartenente all'anno 747, compariscono *Silvani nostri Oto, Rachis et Paschasius.* Succedono i *Decani* e *Centenarii*, che esercitavano qualche giurisdizione, i primi sopra dieci, e i secondi sopra cento famiglie, per quanto si può conietturare. Walafrido Strabone nel Trattato *de Reb. Eccles.* cap. 31, così

scrive: *Decuriones, vel Decani, qui sub ipsis Vicariis* (delle ville) *quaedam minora judicia exercent, minoribus Presbyteris titulorum possunt comparari*, cioè ai preti rettori di qualche chiesa non battesimale. *Centenarii, qui et Centuriones et Vicarii, qui per pagos statuti sunt, Presbyteris plebium* (oggidì piovani) *qui Baptismales Ecclesias tenent, et minoribus Presbyteris praesunt, conferri queunt.* Dal che scorgiamo che il popolo delle ville fu diviso in centene o centurie di famiglie, e che le decene o decurie o decanie si formavano di dieci famiglie. A quelle comandava un *Centenario*, a queste un *Decano*. Tale è il sentimento del Wendelino nelle Note alla Legge Salica, e di Gian Jacopo Chifflezio nel Glossario Salico. Lo Spelmanno, che stimò la *Centena* un paese composto di cento ville, non è da ascoltare. Nella Vita di Sant'Ugo di Roano io trovo *in Pago Osismensi centenam Alancionensem et centenam Sagiensem.* Un pago abbracciava molte castella e ville. Fino ne' tempi di Cornelio Tacito, come s'ha del suo Trattato *de morib. German.*, si usava in Germania questa serie di ministri. *Eliguntur*, dic'egli, *in iisdem conciliis et principes, qui jura per pagos vicosque reddunt. Centeni singulis ex plebe Comites, consilium simul et auctoritas adsunt.* Questo testo forse è guasto. Nelle Leggi Alamanniche si legge: *Conventus autem fiat in omni centena coram Comite, aut suo Misso, et coram Centenario ipsum placitum fiat.* Veggasi il Du-Cange. Clottario II re de' Franchi circa l'anno 595 sembra essere stato il primo che dividesse il territorio di una città in centene e decanie. Nell'archivio de' Canonici di Modena si conserva un'autentica concession di livello, fatta nell'anno 813 dal vescovo Deusdedit, dove si legge: *Decania*

quondam Rusticiani, *Decania Gausperti*, *Decania Lupuni*, *Decania Lumper*, ec. V'ha tuttavia nel distretto di Modena un certo luogo appellato la *Degagna*, come io penso, da *Decania*. Probabilmente gli *Sculdasci* di sopra nominati non furono diversi dai Centenarj. In uno strumento Lucchese dell'anno 746 Lucenio prete confessa d'essere stato creato rettore della chiesa di San Pietro di Mosciano da Walprando vescovo *cum consenso Ratperti et Barbula Centinariis, vel de tota Plevem congrecata me in ipsa Sancta Dei Ecclesia*. Perchè quella pieve comprendeva non una sola villa, ma più, due dovevano essere i Centenarj, o sia giudici minori, in essa. Quel ch'è certo, i Centenarj amministravano la giustizia, e tenevano dei placiti; e però tanto più mi si fa verisimile che fossero una stessa cosa che gli Sculdasci. Carlo M. nella legge Longobardica XXXVI così parla: *Ut nullus homo in placito Centenarii neque ad mortem, neque ad libertatem suam amittendam, aut res reddendas vel mancipia judicetur. Sed ea omnia in praesentia Comitum, vel Missorum nostrorum, judicentur*. Ecco le cause che eccedevano la facoltà de' Centenarj. Nella legge XLI di Lodovico il Pio sono accennati *placita quae Centenarii tenent*. Nelle susseguenti leggi si ordina *ut Comites, Vicarii et Centenarii de constitutione legis ammoneantur, qua jubetur, ut propter justitiam pervertendam munera nullus accipiat*. Si parla qui de' *Conti*, si parla de' *Vicarj*, che probabilmente erano i *Viceconti*; e de' *Centenarj*, senza dir parola degli Sculdasci. Sembra perciò che questi ultimi fossero non differenti persone ed ufizj.

Vengo ai *Gastaldi*, i quali anche si trovano chiamati *Castaldii* e *Gastaldiones*. Al vedere le antiche leggi tosto si conosce qual fosse l'impiego

loro: cioè furono ministri, procuratori ed economi delle corti, poderi ed altri effetti patrimoniali del Regnante. Liutprando re nella legge VI del lib. VI così parla: *Si quis Gastaldius aut Actor Regis* (nel codice Ostense è scritto *Actor publicus*, significante lo stesso) *Curtem Regiam habens ad gubernandum, et ex ipsa Curte alicui sine jussione Regis, casam tributariam, vel terram, silveta, vel prata ausus fuerit donare*, ec., *in duplum componat.* Anche il re Rotari nella legge CCCLXXVIII ci dà la medesima nozione de' Gastaldi. E Lottario I Augusto nella legge LXXIII dice: *Concedimus Gastaldiis nostris, Curtes nostras providentibus*, ec. Ecco l'ufizio de' Gastaldi; e però non colpì nel segno il Vossio nel lib. II, cap. 8 *de Vitiis Sermonis*, allorchè scrisse: *Gastaldius fuerit, qui Regi vel Principi inservit in curandis hospitibus. Ac hujusmondi propria est significatio, ut idem fuerit ac Architriclinus, vel Œconomus, et in Palatio Occidentalis Imperatoris, jam ab Othonis Magni temporibus, Dapifer.* È affatto senza fondamento un tale significato, come consta dal confronto delle leggi. Dura tuttavia in alcuni luoghi d'Italia il nome ed ufizio de' *Gastaldi* non già presso i principi grandi, ma presso i ricchi nobili, chè si chiamano Gastaldi quei che ora dai Modenesi sono appellati *Fattori.* In molte leggi del re Rotari si fa menzione *Curtis Regiae* per denotare il palazzo e il fisco del re. Ora nella legge CCXXII del medesimo Rotari è determinato che qualora i parenti non facciano vendetta di una donna libera che si mariti ad un servo, *tunc liceat Gastaldio Regis, aut Actori, aut Sculdascio ipsam in curtem Regis ducere, et intra pensiles constituere.* Sicchè i Gastaldi entravano ancora fra i ministri fiscali. Tenevano inoltre giu-

stizia per le cause camerali: il che si può dedurre dalla legge VIII di Pippino re d'Italia, dove comanda che sia fatta giustizia *tam a Comitibus suis, quam etiam a Gastaldiis, seu Sculdasciis. Et si Gastaldius vel Sculdascius non fecerit, mulctetur.* Abbiam veduto altrove che i Conti erano obbligati a condurre il popolo all'armata, quando occorreva la difesa de' confini, o qualche altra spedizion militare. Nè pur da quest'obbligo erano esenti gli Sculdasci e Saltari, come si ricava dalla legge XXIX, lib. VI del re Liutprando. Che anche i Gastaldi fossero tenuti alla milizia per condurvi, a mio credere, gli uomini abitanti nelle Corti Regali, parmi di riconoscerlo nella legge XXIV del re Rotari, che dice: *Si Gastaldius exercitalem suum contra rationem molestaverit, Dux eum soletur.* Lodovico II Augusto nella costituzione *promotionis exercitus* comanda *ut nullum ab expeditione aut Comes, aut Gastald, vel ministri eorum excusatum habeant.* Avevano adunque i Gastaldi dei ministri sotto di loro. Consta ancora da un documento Bresciano dell'anno 769 che le Regine avevano il loro Gastaldo. Similmente si osserva in un placito Lucchese, tenuto da Adalberto I duca di Toscana nell'anno 847, che i Gastaldi precedevano agli Scavini. Ma nulla più ci può far intendere qual fosse la dignità ed onorevolezza de' medesimi, quanto il vedere che il governo delle città era loro talvolta raccomandato. Nella Dissertazione LXXIV delle Parrocchie noi troveremo *Warnefrido giudice di Siena*, il qual poi porta anche il titolo di *Gastaldius Senae.* E nella Vita di papa Zacheria presso Anastasio abbiamo *Ramingum Castaldium Tuscanensem*, cioè di Toscanella. Può essere che ciascuna città avesse il suo *Giudice* o sia *Conte*, ed insieme il Ga-

staldo; ma spezialmente nel Ducato, una volta vastissimo, di Benevento, lo stesso fu l'essere Conte che Gastaldo. Racconta Paolo Diacono che venuto in Italia *Alzecone duca de' Bulgari* con assai soldatesche, fu accolto da Grimoaldo duca di Benevento, che gli diede *ad habitandum* alcuni luoghi incolti intorno ad essa città di Benevento, cioè *Sepianum, Bovianum et Iserniam, et alias cum suis territoriis civitates, ipsumque Alzeconem, mutato dignitatis nomine, de Duce Gastaldium vocari praecepit.* E nella carta di divisione fatta nell'anno 851 fra i principi di Benevento e di Salerno, si veggono *integra Gastaldata, seu Ministeria, Tarantum, Latinianum, Cusentia, Lucania, Salernum, Capua*, ec.

Potrebbesi credere che anche gli antichi *Vassi* o *Vassalli* dei Re ed Imperadori godessero qualche diritto ad amministrar la giustizia; perciocchè nella legge XVIII di Carlo M. abbiamo queste parole: *Si Vassus noster justitiam non fecerit, tunc Comes et Missus noster ad ipsius casam sedeant, et de suo vivant, quousque justitiam fecerit.* Parleremo dei Vassi nella Dissertazione seguente. In tanto è da dire che qui il *justitiam facere* altro non vuol dire, secondo lo stile delle Divine Scritture, che l'operar cose giuste, e non già l'amministrar giustizia. Questo ufizio e tal prerogativa noi la scopriamo bensì in quei che l'antichità chiamava *Loci Servatores.* Ma che impiego fu questo? Io non oso determinare se fossero ufiziali eletti dai cittadini, o pure i vicarj del Conte o del Duca così appellati, perchè tenea il luogo di lui, come luogotenenti, o *Loci positi*, nome che non di rado s'incontra in que' tempi. Nella legge Longobardica LXXXVIII di Carlo Magno è scritto: *Si quis furem vel latronem comprehende-*

rit, et eum indemnem dimiserit, neque illum ad praesentiam Ducis aut Comitis, qui in loco praeest, vel Loci Servatoris qui Missus Comitis est, adduxerit, ec. Essendo stato il *Conservatore del luogo* Messo del Conte, o sia del presidente della città, pare che sotto questo nome venisse il vicario del Conte o del Duca, a cui appartenesse la cura della giustizia, allorchè i principali si trovavano assenti. Che anche i *Loci Servatores* giudicassero le liti del popolo, lo vedremo fra poco. E pure nella Cronica del Volturno all'anno 948 in un privilegio di Marino duca di Napoli, essi compariscono distinti dai Vicarj. Pare anche verisimile che non fossero diversi dai *Viceconti*, perchè anch'essi tenevano dei placiti. Ma sembra opporsi a tale opinione il non apparire che vi fosse più di un Viceconte in una città; laddove compariscono nella città medesima più *Loci Servatores*. Quel ch'è certo, assai illustre fu la dignità di questi conservatori. Paolo Diacono nel lib. VI, cap. 3 scrive così: *Forojulianorum Ducatum post haec Ado frater Rodualdi* (antecedentemente duca): *Loci Servatoris nomine per annum et menses septem gubernabit*. Adunque per *Luogo Servatore* si dee credere significato chi teneva le veci del Duca o del Conte; e probabil cosa può parere che si scegliessero dal Re o dal Conte questi ufiziali dal corpo de' cittadini, affinchè se il Conte e Viceconte avessero da andare alla corte o all'armata, essi *Luogo Servatori* supplissero al bisogno del governo e della giustizia. Nell'archiepiscopale archivio di Lucca esiste un giudicato dell'anno 786 con queste parole: *Adstante nos Jacobo Diacono et Austrifonso Loci Serbatoribus in Domo Sancte Ecclesie ante venerabile Domnus Johanne Episcopo, ubi nobiscum aderant Sacerdotes et Are-*

mannos hujus Lucane civitatis, idest Austripertus Loci Servator, Rachiprandus presbiter, ec. Da quell'atto apparisce che i due primi Luogo-Servatori erano *diaconi*. Il terzo, cioè *Austriperto*, si può credere che fosse laico. Potrebbesi dubitare che que' primi fossero ufiziali del vescovo, perchè ivi si trattava di una causa benificiale. Ma in altra carta Lucchese dell'anno 802 *Raspertus presbiter, Agiprandus et Ostrofonso diacono Loci Servatores* giudicano di un'altra causa benefiziale, ma con dire d'esser ivi *ad singulorum hominum causas audiendas et deliverandas:* il che fa intendere che la loro autorità si stendeva sopra tutto il popolo. Lo stesso si osserva con la formola medesima in altro placito tenuto nell'anno 807 dal sopraddetto *Austrifonso diacono Loci Servator*. Finalmente in un placito parimente Lucchese dell'anno 815 compariscono *Taito et Aipo Loci Servatores in juditio ad singulas causas audiendum et deliverandum;* i quali benchè laici decidono una lite tra l'Avvocato della chiesa cattedrale di San Martino, e un Suave uomo secolare. Per conseguente sì fatti ufiziali si prendevano non meno dal clero, che dal corpo de' laici. Notisi ancora che in una lettera del Clero Romano presso Beda, lib. II, cap. 19 della Storia Ecclesiastica, scritta nell'anno 639, o pure 640, i primarj preti di essa Chiesa Romana s'intitolavano, essendo vacante il Pontificato, *Servantes Locum Sanctae Sedis Apostolicae*. Perciò s'intende che il dire *Loci Servatores* significava i luogotenenti del governo della città.

DISSERTAZIONE XI.

De' Beni Allodiali, de' Vassi, Vassalli, Benefizj, Feudi, Castellani, ec.

Come a' nostri tempi, così anche a quei de' Romani v'erano i beni *patrimoniali*, che il padrone godeva come cose sue proprie, acquistate o per eredità, o per compra, o per donazione, o per altri titoli. Gli stessi Imperadori non ne erano privi, e deputavano al maneggio d'essi *Procuratores rei privatae*, o sia *proprii patrimonii*. Per altri ministri si governavano i beni *fiscali*, o sia del Principato. Coltivavano i Romani le loro terre o per mezzo de' loro servi, appellati perciò *servi glebae*, o per uomini *liberi*. Molto ancora fu allora in uso la locazione de' beni, per cui il conduttore si obbligava pagare ogni anno la stabilita pensione. Il Salmasio a Solino e il Du-Cange nel Glosario stimarono che la voce italiana *fitto* prendesse origine dal promettere i conduttori di pagare *fixum censum* dal verbo *figo*. Ma i secoli barbarici da *figo* formarono il supino *fictum*, e ne venne poi *censo*, *fitto*, o sia *dare ad fictum censum*. Così in fatti avvenne. Tuttavia la nostra lingua dice *confitto* e *trafitto* in vece di *confixus*, *transfixus*. In uno strumento Ferrarese di livello dell'anno 1085 si legge: *Nihil aliud pro fixa pensione alico modo reputemus*. Così nella par. I, cap. 7 delle Antichità Estensi rapportai l'investitura della Corte di Lusia data nell'anno 1079 ad Ugo e Folco figli del marchese Azzo II Estense *ad fictum censum reddendum ficti nomine usque ad annos viginti et octo expletos*. Parimente antichissimo è l'uso delle enfiteusi,

o sia de' livelli. Cerchiamo ora qual cosa fossero gli antichi *Benefizj*, *Feudi* ed *Allodj*, de' quali sì spesso si truova memoria nelle vecchie carte. V'ha non pochi dotti uomini che prendono per una stessa cosa *beneficium* e *feudum*, tirandone l'origine fin dai tempi de' Romani: e certamente con buone ragioni. Cioè cominciarono gl'Imperadori Romani (e forse anche prima dell'Imperio s'introdusse tal uso) a concedere ai loro fedeli dei poderi o devoluti al Fisco, o guadagnati in guerra. A questo costume pare che alludesse Hygino nel libro *de Limitib.* dove scrive: *Si qua beneficio concessa aut assignata coloniae fuerint in loco beneficiorum adscribemus.* Anche Dolabella, altro autore *Gromatico* (e non *Gramatico*, come gli stampatori delle mie *Antiq. Ital.* han voluto fare di lor capriccio) ha queste parole: *Quaeris, si in libro Beneficiorum regionis illius beneficium alicui Augustus dederit.* Perciò nella corte degl'Imperadori si tenevano libri maestri, dov'erano registrati tutti i benefizj, e a chi erano stati conceduti. Presso il Grutero, p. 1078, num. 1, Phedimo liberto di Traiano è intitolato A COMMENT. (cioè presidente ai Commentarj) BENEFICIORVM. Lo stesso Cicerone nell'orazione *pro Archia* sembra aver fatta menzione di questi *benefizj*. Son poi chiare le parole di Lampridio nella Vita di Alessandro Severo Augusto: *Sola, quae de hostibus capta sunt, limitaneis ducibus et militibus donavit, ita ut eorum ista essent, si heredes illorum militarent.* Ecco una sembianza de' nostri feudi, dati con tacito o palese patto di servire coll'armi al signore del feudo. Que' beni erano donati, ma per goderne, finchè gli eredi militassero. Tuttavia perchè que' benefizj niuna giurisdizione seco portavano, come i feudi nobili de' secoli susseguenti,

e non vi si ravvisano altre condizioni; non ci danno essi una vera idea di essi feudi; e tanto più perchè ne' Codici di Teodosio e Giustiniano niuna menzione si truova di beni che avessero faccia di feudi.

Sembra perciò meglio fondata l'opinione d'altri Eruditi, che trassero dai popoli della Germania l'origine de' feudi (1), se non che forse non è così grande l'antichità d'essi, come taluno ha pensato. Perciocchè si figurano portato in Italia quest'uso dai Longobardi, e pure nulla s'incontra nelle leggi e memorie di quella nazione, onde s'argumentino usati fra loro i feudi. Altri con più ragione han giudicato che i Franchi, gente Germanica, anche prima de' Longobardi introducesse

(1) L'opinione che i feudi vengano dalle foreste della Germania, e che se ne scopra la origine in Cesare ed in Tacito, venne abbattuta dal Vico, il quale dimostra *non essere i feudi un nuovo jus delle genti da' barbari introdotto in Europa, come Grozio il credeva; ma un diritto antichissimo quanto Omero, dall'Omerico in alcuna parte diverso.* Ne adduce per prova un passo di Omero, che si stupisce come infino a lui non fosse stato avvertito dagli eruditi, ed è quel che dice Agamennone nel IX dell'Iliade parlando della dote che la sua figlia porterebbe ad Achille quando costui si placasse. « Gli darò sette città ben popolate da uomini ricchi d'agnelli, ricchi di buoi, i quali coi doni l'onoreranno come un dio (*ecco l'omaggio*; dice il Vico) e sotto il suo scettro pagheranno pingui tributi (*ecco il tributo pagato dai vassalli*): tutte queste cose darò a lui in omaggio, se vuol metter fine all'ira » (Vers. 155, 156, 157). Se Omero per ispirazione poetica non profetò, non altronde che dalle clientele i feudi nostri poterono originarsi. Per lo che il Vico è d'avviso che i capi delle tribù Germaniche, ciascuno co' suoi mossero alla guerra, e ciascuno ebbe la guida ed il comando dei proprj clienti; così come i Greci eroi, ciascuno con la propria plebe vi andò sotto Troja; sicchè le clientele serbate in patria, fuori generarono i feudi. Onde non sia maraviglia che il diritto dei Romani Quiriti io chiami diritto feudale Romano, se feudi della stessa natura che tra noi sono furono nell'età eroiche. V. il tomo II delle *Opere latine* del Vico, ediz. dei Classici Ital. *De uno Universi juris principio*, ec., *Lib. unus*, pag. 133-134.

nelle Gallie i feudi. Per testimonianza di Aimoino, lib. I, cap. 14, il re Clodoveo *Milidunum Castrum eidem Aureliano, cum totius Ducatu regionis jure beneficii concessit.* Anche il dottissimo Bignon nelle Annotazioni a Marcolfo, dovunque si fa menzione de' *Vassi* e de' *Benefizj Regali*, ivi truova i nostri feudi. Ho io qualche difficoltà a concorrere in questa opinione. Imperciocchè comunemente s'è creduto finquì che i *Vassi* de' Franchi quei fossero che godevano qualche podere *jure beneficiario*, cioè a titolo di feudo: laddove a me sembra che per essere *Vasso* non si esigesse il godimento di qualche benefizio. Per quanto osservarono il Du-Cange, il Boxornio e l'Eccardo, *Vassus* in linguaggio Cambrico significò *Famulus* e *Minister*: di modo che parmi di vedere che il nome di Vasso si dava a chiunque serviva nelle Corti Regie anche senza posseder benefizj. Forse *Vassalli* (se pur non era affatto lo stesso che *Vassi*) si disse di quei che servivano a' signori inferiori; e quantunque in un Capitolare dell'anno 823 sotto Lodovico Pio sieno nominati *Vassi et Vassalli Regis;* pure più frequentemente portavano il nome di Vassalli que' nobili che servivano ai duchi, marchesi, conti, vescovi, ed anche abbati, per lustro della lor corte e famiglia. A questi tali per ragion della carica, o pure dopo lungo servigio, in ricompensa si concedeva il godimento di qualche podere con titolo di *Benefizio.* Aimoino è autore de' secoli bassi. Gli Antichi Annalisti de' Franchi parlano di *Melidun*o (oggidì *Melun*) dato da Clodoveo a quell'*Aureliano*; ma senza dire *jure Beneficii.* E se v'ha chi scrive che Childeberto re diede dei *feudi* al Monistero di San Germano de' Prati, non dee aver letto diligentemente i diplomi ne' quali si

donava alle chiese, e non già si concedeva in feudo.

Diventava dunque allora *Vasso* o *Vassallo* chiunque si metteva, come oggi diciamo, al servigio di qualche re o gran signore, e questo si chiamava *commendare se in Vassaticum*, ma senza che per questo si ottenesse immediatamente un benefizio. Nel privilegio conceduto da Lodovico Pio Augusto presso il Baluzio, all'anno 815 si legge: *Et si beneficium aliquod quisquam eorum ab eo, cui se commendaverit, fuerit consequutus*, ec. Adunque molti erano creati *Vassi*, cioè s'erano messi al servigio de' conti, o d'altri gran signori, senza avere peranche conseguito alcun benefizio. Ricavasi ancora da un Capitolare di Carlo Magno dell'anno 812, che *Vassi Dominici*, cioè Regii, aveano *Vassallos suos casatos*, cioè al loro servigio delle persone civili ed onorate. Ne' placiti finora addotti abbiam trovato *Vassi* de' duchi, marchesi e conti. Ne aveano anche i vescovi. Nel Sinodo celebrato da Gauslino vescovo di Padova nell'anno 978, come consta da documento da me dato alla luce, si truovano sottoscritti alcuni che s'intitolano *Vassi ejusdem Domni Gauslini Episcopi*. Differenza dunque c'è fra i Vassi o Vassalli de' secoli antichi, e quei de' posteriori. Da alcuni secoli in qua niuno è costituito *Vassallo*, se non a titolo e per cagione di qualche feudo a lui conceduto; ma anticamente per essere tale altro non si ricercava se non l'essere ammesso al servigio del Re, duca, conte, ec. Odasi ciò che viene scritto dal Monaco di S. Gallo, *de Gest. Caroli M.* lib. I, cap. 22, dove si parla di un certo vescovo: *Hic habuit unum Vassallum non ignobilem civium suorum, valde strenuum et industrium: cui tamen ille, ne dicam* BENEFICIVM

aliquod, sed ne ullum quidem aliquando blandum sermonem impendit. Ecco che l'essere una volta *Vasso* o *Vassallo*, altro non significava che l'essere al servigio di qualche Regnante o signor grande. Era ben poi vigorosa la consuetudine di conferire a questi cortigiani qualche *benefizio* da godere, forse solamente durante la sua vita. E pel solo *vassatico* o sia servigio sembra che si giurasse fedeltà al signore. Negli Annali de' Franchi all'anno 757 Tassilone duca *fidelitatem promisit Regi Pippino, sicut Vassus*, ec. E all'anno 787 *Contristatus Tassilo venit per semetipsum, tradens se manibus Domni Regis Caroli in vassaticum, et reddens Ducatum sibi commissum a Domno Pippino Rege.* Perciò i Vassi erano appellati *Fedeli*, e nel linguaggio delle Leggi Saliche e Wisigotiche *Leudes*, perchè giuravano fedeltà al Signore. Nel libro IV, cap. V di esse Leggi de' Wisigoti si osservino queste parole: *Quod si inter Leudes quicumque nec Regis beneficiis aliquid consequutus*, ec.

Osserviamo ora i *benefizj* usati sotto gli antichi Re ed Imperadori. Giudicò il Du-Cange che fossero anche appellati *Honores*; nè mancano esempli che pajono proprj per tale sentenza. Per lo più nondimeno tengo io che col nome di *onori* fossero disegnate le dignità e le cariche onorevoli, come di duca, marchese, conte, ec. Nella legge Longobardica XXIV di Lodovico Pio abbiamo: *Si liber homo aut ministerialis Comitis hoc fecerit, honorem qualemcumque habuerit, sive beneficium amittat.* Qui si distingue l'*onore* dal *benefizio*. E Carlo M. nella legge IX, parlando de' giudici e degli avvocati, così dice: *Et qui hoc non fecerint, beneficium et honorem perdant. Similiter et si Bassi* (lo stesso che *Vassi*) *hoc*

non adimpleverint, beneficium et honorem perdant. Et qui beneficium nostrum habuerit, bannum nostrum solvat. Ascoltiamo ora il Bignon nelle Annotazioni a Marcolfo, là dove scrive: *Beneficii nomine ea praedia dicta, quae pro servitio militari a Rege, sive etiam ab aliis, concedebantur, quae feuda posteritas dixit.* Porto io all'incontro primieramente opinione che sotto i Re Carolini la voce *beneficium* abbracciava non solo i fondi dati a godere pel servigio militare, ma anche per l'onorevole servigio de' cortigiani, ed altri ministri del palazzo o della giustizia. Secondariamente si concedevano questi per lo più da godersi solamente durante la vita de' beneficiati. Si osserva tuttavia questo rito ne' *benefizj ecclesiastici* goduti finchè vive il beneficiato, e che non gli si possono levare se non per suo delitto e colpa. E quando sia così, si vengono a ravvisare diversi dai feudi. Nel tomo I *Veter. Script.* de' PP. Martene e Durand abbiamo un diploma di Lottario I Augusto dell'anno 847, dov'egli concede ad un Ruggieri laico, *Ministeriali Matfridi illustris Comitis in pago Riboriense, in comitatu Juliacensi, Capellam juris nostris*, ec., *quatenus diebus vitae suae teneat.* Aggiugne ancora: *De jure nostro in jus et dominationem ipsius cunctis vitae suae diebus transfundimus.* Così nel tomo III dello Spicil. Dacheriano dell'ultima edizione, i Monaci di Vienna nel 1025 concedono alcune terre *Wagoni et uxori ejus Eldelae quamdiu Eldela vixerit, ut ejus vir et ipsa nomine beneficii serviant Deo, Sancto Andreae et Monachis.* Nel tomo medesimo all'anno 887 il vescovo di Vienna concede a Teuberto conte la villa Mantula *jure beneficario, ut quamdiu ipse Comes et uxor ejus carne vixerint, eamdem villam lege beneficiaria usuque fru-*

ctuario teneant. Oltre a ciò in que' tempi i benefizj si confondevano colle *precarie* o *prestarie*, oggidì *livelli;* se non che questi si concedevano per anni 29 o sino alla terza generazione, o ad altri tempi, ed uopo era di rinnovarli ad ogni quinto anno o più tardi: laddove i benefizj si concedeano per tutta la vita del beneficiato, nè occorreva la rinnovazione. Veggasi Marcolfo nel libro II, formola V, cioè *precaria de villa*, fatta a marito e moglie. Ivi si legge: *Ut ipsa villa, dum advivimus, aut qui pari suo ex nostris supprestis* (in vece di *superstes*) *fuerit dum advivit, nobis ad* BENEFICIUM *usufructuario ordine excolendum tenere permisistis.* Così nell'Appendice del Baluzio ad esso Marcolfo, cap. 28, si legge una *prestaria* con tali parole: *ut ipsas res ad praestitum beneficium tibi praestare deberemus. Quod ita et fecimus, sic taliter ut tempore vitae tuae ipsas res pro nostro beneficio habere debeas.* Truovansi altri simili esempli.

Aggiungasi che gli antichi *benefizj* si concedevano anche alle donne: il che sempre più fa intendere la differenza d'essi dai *feudi*, i quali regolarmente si doveano concedere agli uomini pel servigio militare. Ne abbiam poco fa veduti due esempli. Nelle Formole pubblicate dal Lindenbrogio, cap. 22, s'ha una *precaria*, in cui una donna usa queste parole: *Expetii a vobis, ut ipsas res, quamdiu advivo, sub usu beneficii vestri tenere et usuare debeam.* Maggiormente ancora tal differenza si riconosce, perchè i benefizj di beni di chiese conceduti ai secolari pagavano censo annuo, o le decime, o le none: il che non s'accorda colla natura de' feudi. Nelle Miscellanee del Baluzio, tomo III, v'ha un diploma di Lodovico Pio, che così parla: *Baro Vassallus noster nobis innotuit,*

quod quamdam villam sitam in pago Cenomanico, nomine Tridentem, de jure Cenomanicae matris Ecclesiae per nostrum BENEFICIUM *possideret, de qua per singulos annos nonas et decimas et legitimos census praefatae Matris Ecclesiae Rectoribus persolveret.* Un altro simile diploma di esso Augusto si legge alla pag. 104. Poscia alla pag. 158 si notifica che il re Pippino nell'anno 752 aveva restituito alcune ville alla Chiesa Cenomanense. Ma Vulfingo le chiede con dire: *Dum ego advivo, pro vestro beneficio mihi ipsa loca liceat tenere et dominare. Et spondimus vobis annis singulis hibernaticam argento libra una,* ec. Tali memorie bastanti dovrebbero parere per conchiudere che i *benefizj* degli antichi furono per più d'un riguardo diversi dai feudi che s'introdussero ne' susseguenti secoli. Conviene ora osservare, avere i vassalli dei Re ed Imperadori goduto più d'un privilegio. Imperciocchè non era permesso al conte e a' pubblici ministri di tirarli al loro foro, e di gastigarli. Le cause d'essi e le lor persone erano sottoposte solamente al giudizio del Re od Imperadore, ovvero del conte del Palazzo. Anzi allorchè Carlo Magno nella legge XLIII comandò, *ut Comes Palatii nostri Potentiorum caussas sine nostra jussione finire non praesumat*, sotto questo nome si può conietturare che fossero compresi anche i *Vassalli.* Ma essendo che alcuni di essi Potenti sprezzavano talvolta le scomuniche de' vescovi, Lottario I Augusto nella legge XV ordinò che unito il conte col vescovo forzasse costoro all'ubbidienza: *Si autem Vassus noster in hac culpa fuerit lapsus, sicut supra a Comite distringatur. Quod si eum non audierit, nobis enuntietur antequam in vinculis mittatur.* Da tali parole si può ricavare che

non solamente nella corte, ma anche per le provincie ebbero i Re e gl' Imperadori dei Vassi o Vassalli. Perciò abbiam veduto intervenire ai placiti per onore anche i *Vassi Regii*. Anzi erano questi talvolta scelti per esercitar l'ufizio di Messi Regali. Lodovico Pio nella legge LIV ha queste parole: *Vassi vero nostri et Ministri alii, qui Missi sunt, ubicumque venerint conjectum accipiant*: cioè la contribuzione pel vitto loro. Ne ho io dato un esempio con un placito dell'anno 857, ricavato dall'archivio archiepiscopale di Lucca, il cui principio è questo: *Dum ad potestate Domni Hludovvici perpetui Augusti partibus Tusciae Missi directi fuissemus nos Johannes et Heribrandus Vassi Imperiales, singulorum hominum justitiam faciendam, cum venissemus civitate Lucca, residentes nos in juditio Curte Ducale cum Hieremiam Episcopum et Hildebrandum Comitem*, ec. Questo *Ildebrando* vien appellato *Conte*, cioè governatore della città di Lucca. Cosimo della Rena l'inserì nel Catalogo dei Duchi di Toscana; ma senza ragione. Era in que' tempi duca e marchese di quella provincia *Adalberto I*. Si vuol anche osservare che dopo avere i Vassi giurata fedeltà ai lor signori, non potevano *sine commeatu*, cioè senza commiato e licenza di esso signore, passare al servigio d'altri. E intorno a ciò abbiamo la legge XLVII di Pippino re d'Italia. Dubitò il Du-Cange, se *Vassi Comitum* si distinguessero dagli altri appellati *Missi Dominici*. A me pare indubitato che i primi fossero i familiari nobili dei conti, e gli altri del Re od Imperadore. Che se alcun Vassallo dei conti, vescovi, abbati e badesse (chè alcune di queste ancora ebbero de' Vassalli) commetteva delitto contro il Re, perdeva il benefizio. Similmente nell'editto di Lodo-

vico II imperadore per la spedizione di Benevento, viene ordinato che se il Conte o i Vassalli Regj non andranno all'armata, e se gli abbati e le badesse non vi manderanno i lor uomini, *ipsi suos honores perdant*, cioè le loro dignità. *De Episcopis autem cujuscumque Bassallus remanserit, et proprium et beneficium perdant.*

Queste ultime parole ci ricordano la differenza che passava tra i *beni allodiali* e i benefizj, feudi e livelli. De' primi talmente era il dominio presso chi li godeva, che poteva lasciarli per eredità, donarli, venderli, permutarli a suo talento. Degli altri il possedente ne godeva il solo usufrutto, restandone il diretto dominio presso il padrone. Non parlo io de' fideicommissi, perchè non truovo che fossero allora in uso. In un privilegio di Carlo il Grosso re d'Italia, tratto dall'archivio de' Monaci Casinensi di S. Sisto di Piacenza, si vede ch'egli nell'anno 880 conferma tutti i suoi beni ad Angelberga imperadrice, vedova di Lodovico II Augusto, *ut habeat, retineat atque dominetur, quaedam videlicet, quoad vixerit, usufruendo, et potestative ordinando* (ecco i *benefizj*) *quaedam vero perpetualiter possidendo, et cui voluerit dimittendo.* Hanno cercato il Bouchet e i Sammartani di chi fosse figlia la suddetta imperadrice Angelberga, e ci han dato de' sogni. Il Campi nella Storia Ecclesiastica di Piacenza la fa figliuola di Lodovico I re di Germania, perchè si truova appellata sorella da Carlomanno e Carlo il Grosso figli d'esso re Lodovico, come consta da' diplomi da me rapportati. Ma da che ho io prodotto un privilegio di esso Lodovico I dove Angelberga è da lui appellata *dilecta ac spiritalis filia nostra Engilpirga*, denotante esser ella stata figlioccia, e non già figlia di quel Re, niuno si queterà sul-

l'opinione del Campi. In un altro diploma del medesimo Carlo il Grosso, già divenuto imperadore, e spedito nell'anno 887, quella principessa è chiamata *dilectissima et amantissima Soror nostra Angilberga imperatrix quondam Augusta*. Ivi di nuovo le son confermati i suoi beni: *eo videlicet ordine, quae proprietario jure illi corroborata sunt, perpetualiter possideat, faciatque ex ipsis libere quidquid elegerit tam in Divinis cultibus, quam in humanis commoditatibus. Et quae ei jure beneficiario collata sunt, secundum suorum seriem praeceptorum, absque alicujus refragatione vel diminoratione possideat.* Trovando noi sempre più che gli antichi benefizj si concedevano anche alle donne, e ne durava il godimento solo durante la vita di chi gli aveva ricevuti, sempre più vegniamo a scorgere il divario che passava fra essi e i feudi de' secoli susseguenti. S'ha dunque da osservare se nelle antiche donazioni e concessioni si concedeva *proprietario jure*, ovvero *ad proprium*; perchè allora divenivano allodiali que' beni. Altre formole denotavan lo stesso. Ottone III Augusto nell'anno 997 conferma con suo diploma *Rogerio fideli nostro, suisque successoribus*, tutti i suoi beni, annoverati un per uno, *ut faciant exinde quidquid eorum animus decreverit*. Ecco beni allodiali. E notisi che ivi si confermano *omnia praedia sive castella cum villis et pertinentiis suis*. Imperciocchè anticamente anche le corti, terre e castella non di rado erano allodi e non benefizj, nè feudi. *Curtes* o *Cortes*, come ho anche provato nelle Antichità Estensi, una volta significavano un aggregato di poderi, che formava un'intera villa con chiesa, dove si amministravano sacramenti al popolo. Sovente in esse corti si trovava anche il castello. Nel tomo V dell'*Italia Sacra*

Carlomanno re dona al Monistero di San Zenone di Verona *Curtem nostram nomine Desentianum juxta ripam Lacus*, cioè di Garda. Più sotto dice di concedere *Castrum cum Curte et Plebe, Desentianum nomine.* Così presso il Fiorentino nella Vita di Matilda, quella principessa conferma alla Chiesa Pisana *Curtes cum Castrorum inibi habentes.* Il Sirmondo, persona di singolar giudizio ed erudizione, stimò che tutte le *corti* fossero *allodj.* Io non oserei sottoscrivere francamente una tal sentenza. Certamente per l'ordinario fu così. In un diploma di Lodovico II Augusto dell'anno 861 vien detto che *Rutcherus quondam fidelis Vassus et Ministerialis noster* avea donato alla Chiesa di Cremona *Curtem suae proprietatis, nomine Ruberino,* acciocchè la tenesse *jure proprietario pro animae suae remedio.* Con altro diploma dell'anno 863, esistente nell'archivio de' Canonici di Reggio, lo stesso Augusto dona *Supponi strenuo Vasso, dilectoque Consiliario nostro, quasdam Cortes juris Regni nostri, sitas in Comitatu Parmense, in Gastaldatu Bismantino*, cioè Felina e Malliaco, concedendole *ad proprietatem* tanto a lui, quanto a' suoi eredi e proeredi, *in perpetuum habendas et possidendas.* E qui si osservi un'altra differenza che passa fra i nostri e i vecchi tempi. Oggidì le terra e castella possedute dai nobili per lo più son feudali, laddove anticamente moltissime d'esse erano allodiali. E perciocchè secondo le Leggi Longobardiche tanto i figli che le figlie legittime succedevano egualmente al padre, ne avvenne che i beni individui, come le chiese, castella, corti, case, selve, ec., aveano più d'un padrone; e cresceva la divisione ne' figli de' figli, in tal maniera che si truovano poderi e castella sì divisi, che ne toccava ad uno la vente-

sima, e ad un altro la trentesima parte. In uno strumento del Monistero della Cava nell'anno 1094 *Gisolfo figlio del fu Giovanni Conte* offerì a quel sacro luogo *de duodecim partibus integras duas partes* de' suoi beni. Altri esempli di castella e corti allodiali ho io recato. Furono anche soliti gli antichi Re ed Imperadori di concedere in allodio e proprietà de' beni prima dati in benefizio, dichiarandoli da lì innanzi liberi da ogni legame (1). Berengario I Augusto nell'anno 920 concede *fideli nostro Berctelo Curtem, quae Breoni dicitur*, già posseduta da Teutelmo suo padre, con dire: *De nostro jure et dominio in ejus jus et dominium omnino transfundimus et delegamus.* Forse quella corte era dianzi beneficiaria; o più tosto perchè era stata donata da Lottario Augusto a suo padre, questo suo figlio per maggior sicurezza ne procurò la conferma da Lodovico II, figlio di esso Lottario.

Veguiamo ora ai feudi, de' quali han trattato i legisti con più e più volumi. S'è disputato non poco intorno all'origine di questa voce, tirandola alcuni da *foedere*, altri da *fide* o *fidelitate*, ed altri da voci Germaniche o Danesi (2), con po-

(1) La maggior parte degli storici sostennero che *i benefizj* furono a prima giunta revocabili e sempre a disposizione del donatore, che furono dati poi per un tempo determinato, che più tardi furono conceduti a vita, e che finalmente divennero ereditarj. Tale è, malgrado di qualche diversità, l'opinione di Robertson, di Montesquieu e di Mably. Ma Hallam ha cominciato a sospettare della falsità di questa progressione, ed il Guizot l'ha chiarita falsa nel suo Saggio sulle *Istituzioni politiche in Francia dal V al X secolo*, pag. 128 e seg.

(2) *Feh* o *Feoh* in lingua Franca o Teutonica significava ogni specie di proprietà mobiliare; come gli armenti, il denaro ed anche il soldo militare, e *feh-od* significa la *proprietà — soldo*. Da ciò ebbero occasione le parole *feodum* e *feudum*, che diedero origine a tante inutili dissertazioni. Thierry, *Lett. sulla Stor. di Francia*, XII, pag. 128. —

scia determinare che il feudo sia *un gius di usufruttare un podere altrui conceduto con questa legge, che chi riceve tal benefizio, sia obbligato alla milizia pel Signore, o a prestargli qualche altro servigio con buona fede.* V'ha chi ha creduto che dal verbo *infeduciare*, trovato nelle più antiche carte, sia provenuto quello d'*infeudare*, e così il nome di *feudo*. Ho io con varie pruove dimostrato che *infiduciare* presso gli antichi altro non significò se non *impegnare*, o sia *dare in pegno*. Tuttocchè poi si sia mostrato, qual differenza passasse fra gli antichi benefizj e i chiamati veri feudi, pure la frase *dare in beneficium* si adoperò anche dipoi per significar l'*infeudare*. Se prima del mille si truovi la voce *feudo*, nol so io dire. Certo è che l'abbiamo nel secolo XI. Landolfo seniore storico d'allora, parlando di Landolfo arcivescovo di Milano circa l'anno 1085, scrive: *Propinquis, quos in Carcanensi Oppido habebat, de Beati Ambrosii Archiepiscopatus bonis quadraginta millia modios terrae fructuum, ut illos omnes ditaret vicinos, per feudum dedit.* Così in uno strumento, stipulato nell'anno 1091 in San Ce-

G. D. Romagnosi fa questa distinzione tra i feudi vitalizj ed ereditarj, ed i così detti feudi *oblati*. « Due forze contrarie si presentano ed agiscono sullo stesso fondo; la prima è quella dei conquistatori, la seconda è quella dei conquistati. Per la prima i conquistatori vogliono l'indipendenza per sè stessi, e quindi la divisione politica. Per la seconda i conquistati vogliono la conservazione del loro stato civile, dei loro possessi, delle loro leggi e della loro religione. Ma il dominio politico nei conquistatori tende per un'invincibile spinta a convertirsi in dominio reale e personale *privato*, ed a divenire patrimoniale ed ereditario (ecco i *feudi* prima vitalizj e indi ereditarj *tráditi*). All'opposto nei conquistati si tenta per amor di tutela e di orgoglio di acquistare la guarentigia della proprietà privilegiata (ecco i *feudi oblati*, le primogeniture, i fedecomessi). » *Dalla ragion civile delle acque.* Ragion. dell'Opera, VI.

sario territorio di Modena, Landolfo vescovo di Ferrara conferma *nomine feodi* a Nordilo da Castello Vetere (oggidì Castelvetro) i beni ch'egli riconosceva dalla Chiesa di Ferrara: *ita tamen ut serviat Domne Matilde diebus vite sue, et post ejus decessum Episcopo, et sui successores*. Chi si figura di trovare prima del mille la parola *feudo*, vegga di non valersi di documenti apocrifi. Il Goldasto rapporta una costituzione di Carlo il Grosso dell'anno 883, dove comparisce il feudo. Altrove ho avvertito quello essere un diploma falso. Nel Bollario Casinense e nel tomo IV dell'*Italia Sacra* si veggono diplomi di Lottario I e del suddetto Carlo il Grosso Augusto, dove l'Abbate di Bobbio è investito del Comitato di quella terra, oggidì città, *jure honorabilis feudi*, e dichiarato *Consiliarius nostrae Signaturae*; ma cotali formole non son conformi a que' secoli. Nè solamente si diedero poderi in feudo; s'introdusse ancora il concedere con questo titolo le castella, le Marche e i Ducati. Così all'esempio dei Re anche i duchi, marchesi, conti, vescovi ed abbati si procacciavano de' vassalli col dare ad essi in feudo terre o castella. *Homo* e *Miles alicujus* significava lo stesso che *Vassallus*, e come talun dice *Feudetario*. Corrado I imperadore in un suo diploma dell'anno 1033 conferma al Monistero di S. Pietro *in Caelo Aureo* di Pavia *omnes illas Cortes quas quisque usque modo beneficiali ordine detinuit, et quae Vassallorum dicebantur*. Erano poi tenuti i Vassalli non solamente a militare in favor del loro signore, ma anche ad assistere ad essi per onore in certi tempi, o come sogliam dire, far loro la corte. Negli antichi Statuti MSti di Ferrara dell'anno 1288 si legge: *Vassalli non teneantur facere Curiam Dominis suis in Paschate et*

Nativitate. In molti documenti della contessa Matilda noi troviamo sottoscritti i suoi nobili vassalli, come Corrado da Gonzaga, quei da Bibianello, da Baiso e da Palù Reggiani; da Nonantola, da Vignola, da Castel Vetere, da Gombola, da Savignano, ec., *Modenesi*. Ed allorchè Arrigo fra gl' Imperatori IV nel 1116 calò in Italia per impossessarsi dell'eredità della celebre contessa Matilda, tutti i vassalli della medesima corsero a fargli corte, e questi si truovano da lì innanzi appellati *Vassalli de Domo Comitissae Mathildis*, come apparisce da un diploma di Federigo I Augusto del 1178.

Gran copia di vassalli ebbero gli antichi marchesi d'Este; perciocchè, come s' ha dalla vecchia Cronica picciola di Ferrara, *plurimam partem possessionum, quae fuerat de patrimonio Marchesellae, cui* (nel secolo XII) *successerant, jure feudi in clientes suos distraxerunt*. Però in certi tempi solevano essi tenere *curiam Vassallorum*, cioè la corte, dove compariva la gran folla de' loro vassalli per riconoscere da essi i feudi, e prestare occorrendo il giuramento di fedeltà. Restano tuttavia gli antichi registri d'essi feudi, e i giuramenti da loro prestati *in plena curia Vassallorum Marchionum Estensium*. Chi principalmente cominciasse a dar regola ai feudi degli ultimi secoli, fu Corrado I imperadore, il quale venuto in Italia a cagion della fiera dissensione che bolliva fra i nobili e il popolo di Milano, pubblicò nell'anno 1037 una legge da me data alla luce, mentre egli assediava la stessa città di Milano. Anche nel 1136 si legge un placito tenuto in Reggio da Regenza o sia Richenza imperadrice, dove è decisa una lite di feudo fra Ildebrando abbate di Nonantola, ed alcuni pretesi vassalli.

Davasi poi l'investitura de' feudi con varj simboli, cioè colla tradizione di un bastone, di una coppa d'oro, di un ramo di albero, o altra simil cosa, che si metteva nelle mani del nuovo vassallo. Il Du-Cange nel Glossario alla voce *Investitura* ne rapporta varj esempli. Altri ne ho anch'io rapportato. Ma allorchè si trattava de' maggiori feudi, si dava l'investitura *per lanceam et confanonum*, come apparisce da quella che Arrigo fra gl'Imperadori V diede al popolo di Cremona per la loro città nell'anno 1195, nella qual congiuntura il vassallo prestava il giuramento, che tuttavia si pratica, di fedeltà. Fu ancora in uso che i vassalli dei re, duchi, marchesi, vescovi, conti, ec., avessero de' vassalli minori che perciò erano appellati *Valvassores*. I vassi poi dei re ed imperadori, e i loro feudi erano sottoposti solamente alla Regia e Cesarea Maestà, nè dipendevano dalla città, o dal suo governatore. Quand'essi non godevano il titolo di Duchi, Marchesi o Conti, per lo più erano intitolati *Capitanei*, della qual voce mutata in *Captaneo* si formò *Cattaneo*. Furono anche chiamati *Castellani*, perchè signoreggiavano qualche castello. Nel Vocabolario della Crusca *Castellano* è detto un *abitante di castello*. Ma le parole ivi addotte dal Boccaccio nella Novella VII della II Giornata non significa questo, ma bensì il signore di un castello. Sembra nondimeno che negli Atti antichi del comune di Modena si desse tal nome agli abitanti nelle castella. Dall'investitura data da Federigo II Augusto ai Nobili della Garfagnana nell'anno 1242 si vede ch'eglino erano chiamati *Valvassores de Garfagnana*. Ma quello che specialmente merita osservazione, si è che anticamente i gran signori, tanto ecclesiastici che secolari, aveano sotto di

sè vassalli nobili che pel servigio militare godevano qualche castello, corte o villa; ma, siccome già osservammo, tutti gli ufizj della lor corte solevano godere con titolo di feudo qualche podere, o qualche determinata rendita assegnata a quell'ufizio. Perciò i fornai, i fabri, i portinari, i marescalchi, i cuochi, i cantinieri, i sartori, e gli altri della famiglia degli *Arcivescovi* di Milano (principi una volta ricchissimi) tutti a proporzione del grado loro usufruttuavano qualche feudo, come consta da una memoria da me data alla luce. Che un egual costume si osservasse nella corte della rinomata contessa *Matilda*, si può intendere dal suo testamento riferito dal padre Bacchini nella Storia del Monistero di Polirone. Ma sopra gli altri in questa magnificenza si distinsero una volta i Patriarchi di Aquileia, siccome prelati e principi che, dopo il Romano Pontefice, ebbero maggior potenza in Italia. Bell' Opuscolo ho io pubblicato, dove compariscono tre sorte di feudi da loro conferiti, cioè *Retti* o *Legali*, di *Abitanza* e *Ministeriali*. Fra gli ultimi, tutti spettanti alla famiglia di esso Patriarca, si contano i fornai, gli scudellari, i facchini, i corrieri, i sartori, i muratori, i lettighieri, i conduttori de' bagagli, i falegnami, i manganatori, ec. Eranvi ancora i Ministeriali nobili, come confalonieri, camerieri, coppieri, scalchi, ec. Tali erano i costumi de' vecchi tempi.

DISSERTAZIONE XII.

Dei Notai, o Notari.

Chiunque è alquanto infarinato dell'erudizione antica, sa onde sia nato il nome di *Notaio* o *Notarius:* cioè da alcune note o cifre, delle quali i Romani si servivano per iscrivere in poco i ragionamenti altrui. Una cifra significava una parola, come anche oggidì si usa dai Letterati Cinesi. Autore di molte d'esse anticamente fu creduto Tirone liberto di Cicerone. Altri poscia, e spezialmente Seneca (non si sa se il vecchio o il filosofo) ne accrebbe il numero fino a cinque mila. Chi teneva ben fitte in mente cotali cifre, e ne facea professione, capace era di copiar velocemente e ridurre in iscrittura un'orazione, allorchè si recitava, e così gli atti del Senato e de' Concilj, le dispute ed altri simili ragionamenti. Truovansi stampate queste Note da Giano Grutero nel Tesoro delle sue Iscrizioni. Più di un codice ho io veduto nella celebre Biblioteca Ambrosiana scritto con tali cifre, e le ho trovate corrispondenti alle Gruteriane. *Notarii* perciò furono appellati costoro; e tanta era la loro prestezza, per attestato di Seneca nell'epist. XC, *ut quamvis citata excipiatur oratio, et celeritatem linguae manus sequatur.* Coloro che mettevano anticamente in iscritto i testamenti, i contratti, ed altri pubblici atti, si chiamavano *Tabelliones*, *Tabularii*, *Scribae*, *Actuarii*, *Logographi*, *Cancellarii*, *Chartulari*, ec. Ma perciocchè i suddetti Notai raccoglievano e registravano colle Note ciò che in voce era proferito nel Senato, e in altre pubbliche congregazioni sacre e profane, e talvolta ancora le

ultime volontà; perciò passò anche il titolo di *Notarius* in chiunque esercita l'ufizio di mettere in iscritto ogni determinazione spettante alla fede pubblica; e questo divenne poi familiare fra noi coll'andare de' tempi. Per altro il nome di *Scriba* sotto i Re Longobardi significava questo pubblico ufizio; e sotto gli Imperadori Franchi si truova quello di *Cancellarius*, e insieme quello di *Notarius*. Nel lib. IV, legge IV del re Liutprando viene ordinato che volendo una donna vendere qualche suo stabile, non possa farlo se non coll'intervento di due o tre parenti suoi, e alla presenza del giudice, cioè del governatore della città, o del presidente di quel luogo. *Scriba autem, qui chartam ipsam scripserit, non aliter praesumat facere, nisi cum notitia parentum, vel judicis; et si aliter fecerit, sit ipsa venditio vacua, et praefatus Scriba culpabilis, sicut qui chartam falsam scripserit.* Questo bel regolamento Longobardico tuttavia si osserva in Lombardia ed altrove.

In que' tempi ancora, e molto più che ai nostri, saltavano talvolta fuori strumenti battuti alla macchia; il perchè fu dal re Rotari nella legge CCXLVII contra questo delitto statuita la pena del taglio della mano. *Si quis chartam falsam scripserit, aut quodlibet membranum, manus ejus incidatur.* In oltre per maggior sicurezza della pubblica fede Lottario I Augusto nella legge XII determinò che gli strumenti s'avessero a scrivere davanti al Conte, cioè al governrtore, o pure alla presenza de' suoi vicarj, o degli Scabini. *Ut Cancellarii* (cioè i Notai) *electi boni et veraces, chartas publicas conscribant ante Comitem et Scabinos, et vicarios ejus.* Nè potendosi questo facilmente praticare ne' testamenti, esso Imperadore nella legge XIII susseguente comandò che dopo avere

il Notaio scritta l'ultima volontà dei malati, *statim charta ostendatur vel ante Comitem, Judices, vel vicarios, aut in plebe, ut verax agnoscatur esse.* Ecco i lodevoli ripieghi di allora per prevenire nel miglior modo possibile i tentativi de' falsarj. Il creare i Notai, come oggidì, anche ne' vecchi secoli apparteneva ai Re ed Imperadori, o a chi era fatto partecipe dei diritti regj. Fin sotto i primi Imperadori Cristiani e ne' tempi susseguenti fu conceduto ai vescovi di avere il proprio Notaio, ed anche due o tre: la qual prerogativa appresso si stese anche agli abbati de' Monisterj. Carlo M. in uno de' suoi Capitolari presso il Baluzio, così parla: *Ut unusquisque Episcopus, et Abba, et singuli Comites suum Notarium habeant.* Lo stesso rito si osservò in Italia. E di qui intendiamo che anche i Conti aveano facoltà di eleggersi il proprio Notaio. Non dovettero al certo essere da meno i Duchi. Nella parte I delle Antichità Estensi io produssi strumenti scritti da Drassolfo, Ubaldo ed altri *Notariis Welphonis Ducis*, o pure *Marchionis Tusciae.* Nell'archivio di San Zenone di Verona v'ha uno strumento del 1178, scritto mentre *Grimerio Visconte Piacentino* era podestà di quella città. Ivi si leggono queste parole: *Ante ipsum* (Grimerium) *Domnus Gerardus Abbas Sancti Zenonis ostendit chartam quandam, in qua continebatur, Domnum Ratoldum quondam venerabilem Episcopum Veronensem, commutationis nomine accepisse ab Excellentissimo Pipino Lombardorum Rege, ex jure Regio, Curtem unam in finibus Veronensis, que appellatur Manticus*, ec. *Ego Fantolinus Notarius Domini Welfonis Ducis, et ab Imperatore Frederico confirmatus postea*, ec. Strumenti parimente ho veduto degli anni 1165, 1169 e 1209, scritti

da Notai *Palatini Comitis:* col qual nome credo io disegnato il Conte di Lomello, che già vedemmo essere stato *Conte del Palazzo*. Un documento Reggiano del 1256 è scritto a *Johanne Notario Domini Marchi Comitis de Lomello*. Solevano nondimeno anche i vescovi chiedere ed ottenere dai re ed imperadori questo privilegio. Ugo e Lottario regi d'Italia nell'anno 942 in un loro diploma concederono tale facoltà ad Aribaldo vescovo di Reggio, con dire: *Concedimus denique eidem Advocatos sive Notarios, quantos aut quales Pontifices vel Ministri Ecclesiae elegerint tam de suis, quamque de alienis liberis hominibus, qui ejusdem Episcopii vel Canonicae, sue omnium clericorum suorum rerum utilitates exercere noscuntur.* Di qui abbiamo che alle sole persone libere, e non già ai servi, si conferiva questo ufizio; anzi in tanto onore fu esso ne' tempi susseguenti tenuto, che in alcune contrade si esercitava solamente da persone nobili. Nelle Antichità Estensi si possono vedere *Judices Sacri Palatii*, i quali s'intitolano ancora *Notarii*. E in uno strumento Lucchese dell'anno 716 mi comparve davanti *Ultianus Notarius, et Missus Domni Regis* (cioè Liutprando) eletto per conoscere e risolvere una controversia.

A tale ufizio erano anche ammessi i cherici, suddiaconi, diaconi e preti. Ad uno strumento Lucchese dell'anno 740 è sottoscritto: *Gaudentius quamvis indignus presbyter scrivere rogavi.* In un altro del 783 Giovanni vescovo di Lucca *Rachiprandum presbiterum nostrum scribere commonui.* E in uno dell'anno 893 si legge: *Ego Gumbertus presbiter post traditam complevi et dedi.* Per la stessa ragione si truovano molti diaconi, suddiaconi e cherici esercitare il Notariato. Carlo M.

nondimeno nella legge Longobardica XCVI decretò; *ut nullus presbyter chartam scribat, neque conductor existat suis senioribus.* Le antiche memorie ci fan vedere poco osservata questa legge, perchè s'incontrano dipoi molti preti Notai, forse a tale ufizio eletti dai vescovi per gli affari delle chiese. Forse Carlo M. altro non volle se non vietare ai preti il rogarsi de' contratti de' secolari. Osservisi nondimeno che i più de' diplomi di Lodovico Pio II imperadore furono scritti da *Giselberto prete* e *notajo.* In una donazione fatta l'anno 974 da Pietro vescovo di Volterra ai Canonici della sua chiesa, si legge in fine: *Ego que super Johannes presbitero et kanonicus scripsi et complevi feliciter.* Ma Innocenzo III papa, come consta dall'Epistola CXXIX, lib. XIV, proibì *presbiteris, diaconis et subdiaconis* il Notariato, perchè prostituivano l'onore dell'ordine ecclesiastico, servendo alla curia secolare, e troppo mischiandosi negli affari profani. Per altro il P. Tommasini (parte I, lib. II, cap. 106 *de Eccles. discipl.*) sostiene non vietato ai semplici cherici il Notariato: che che ne dicano i Canonisti. Anzi nè pure ai preti, qualora si tratti di cose spettanti al Foro Episcopale, e di ciò si truovano esempli recenti e vivi in Italia. Chi poi considera i rogiti de' Notai de' secoli prima del mille, non può non esclamare al vedere, come fosse da' medesimi maltrattata la lingua latina: tanti sono i lor solecismi e barbarismi. Tal confusione talvolta comparisce nel linguaggio d'essi, che non si può capire qual sia il sentimento delle parole e l'intenzione de' contraenti. Contuttociò siccome noi ora abbiamo non pochi libri che trattano dell'arte del Notariato, e ci danno gli esempli di qualsivoglia contratto, così non mancarono for-

molarj agli antichi Notai per facilitar loro quell'arte. Il più antico fra gli altri ce l'ha conservato la Francia ne' libri di *Marcolfo*, illustrati dal Bignon e accresciuti con altre formole dal Sirmondo, Lindenbrogio e Baluzio. Alcuno simile e forse più d'uno ne dovette avere anche l'Italia; ma questi cederono la mano e sparirono, da che nel secolo XIII comparve alla luce *Summa Artis Notariae*, composta da *Rolandino* nell'anno 1255. Il Du-Cange e l'Oudin confusero questo autore con *Rolandino Padovano*, scrittore della Storia, che si legge anche nel tomo VIII della mia Raccolta *Rerum. Ital.* Certo è che Rolandino autore d'essa Somma fu di patria Bolognese. Lo dà egli a conoscere in varie formole di strumenti. E nell'edizion d'essa fatta in Torino nell'anno 1523 si legge: *Summa Domini Rolandini Passagerii, per Dominum Petrum de Boateria ipsius Rolandini concivem Bononiensem facili brevique commento declarata.* Confessa egli che non mancarono ne' precedenti secoli formolarj dell'Arte del Notariato, ma che a' suoi tempi non erano adattabili al Foro, perchè essendosi rinovata l'antica Giurisprudenza, avrebbero introdotto in esso troppe cautele e sottigliezze. *Antiquis temporibus* (così egli scrisse nel Proemio) *super contractuum et instrumentorum formas et ordines fuerunt per quosdam prudentes viros, ignaros fortassis, ex conscientiae puritate, sagacitatum subtilium modernorum, quaedam compilationes et summae juxta tunc viventium mores et consuetudines adinventae*, ec. In quegli stessi antichi formolarj il povero Prisciano si dovea trovar bene spesso staffilato: il che apparisce dai rogiti di allora, ne' quali spezialmente inciampavano i Notai, subito che la narrativa del negozio li faceva dipartire dal for-

molario stesso. Però tale era alle volte l'ignoranza d'essi, che i giudici, tuttochè nè pur eglino gran dottori di gramatica, erano costretti a dettar loro lo strumento. In un diploma di Grimaldo duca di Benevento, conservato a noi dalla Cronica del Volturno, si legge in fine: *Quam vero membranam concessionis dictavi ego Wiso subdiaconus ex jussione supradictae potestatis tibi Pergoaldo Notario scribendum.* Che se il Notaio dettava egli lo strumento ad altra persona, l'autenticava poi colla sua sottoscrizione, come oggidì si pratica. Ne abbiamo l'esempio in uno strumento Bresciano dell'anno 760.

Truovansi poi tre sorte di strumenti de' vecchi secoli. Sono i primi gli autografi, o sia gli originali o protocolli, che il Notaio scriveva, e poi consignava ai contraenti. Nè è ben chiaro se altra simile pergamena restasse in mano di lui, per ricavarne, occorrendo, altre copie autentiche. Si riconoscono questi dalla varietà della mano de' testimonj che si sottoscrivevano. Certo è bensì che due copie se ne davano, cioè tanto all'uno che all'altro contraente, quando ad amendue importava d'averle. Secondariamente abbiamo altre pergamene dove compariscono i testimonj sottoscritti, ma senza diversità di caratteri. Se il Notaio, che fece la prima copia, si sottoscrive, segno è aver egli somministrato a chi occorreva quelle copie autentiche ricavate dall'originale. A riconoscere poi se copie tali vengano da quel medesimo Notaio, conferisce non poco la conoscenza de' caratteri di ciascun secolo. La terza specie di strumenti consiste in copie fatte da susseguenti Notai, e ricavate dal precedente originale: nel che si dee star bene attento per non essere ingannato. Solevano sì fatti Notai protestare

d'avere ricavata quella copia dall'originale: del che abbiamo molti esempli ch'io tralascio. Ma non vo' tacere che in una di tali copie posteriori ricavate dall'autentico Lucchese s'incontra *Wicheramus Comes* nell'anno 810. Questi ha il titolo di *Duca* in un altro documento dell'anno 800, accennato dal giudicioso Fiorentini nelle memorie della contessa Matilda. Amendue questi scrittori portarono opinione che Wicheramo fosse duca di tutta la Toscana. Ma a me fa difficultà il trovarsi in que' medesimi tempi anche il governatore di Firenze con titolo di *Duca*. Per altro ne' barbarici secoli non mancavano fabbricatori di strumenti falsi. E caso che fosse messo in dubbio che un d'essi tale fosse, d'uopo era che il Notaio producesse non solamente coloro che furono testimonj, ma ancora dodici persone onorate che attestassero con giuramento la fedeltà del Notaio e la verità della scrittura. Se non potea farlo, remissione non v'era: se gli tagliava la mano; e chi avea prodotta quella carta, era condennato alla perdita della lite e ad una pena pecuniaria. L'abbiamo da una legge di Guido imperadore: poscia da Ottone II Augusto con altra legge, veramente affatto barbarica, che a colui il quale pretendesse falso qualche strumento fosse permesso di provarlo *per pugnam*, cioè col duello. Vedi che strana immaginazione s'era allora intraversata ne' cervelli settentrionali. Talvolta poi venivano prodotti diplomi o strumenti *absque die, et die mensis*. Lodovico Pio Augusto nella legge LXXIX dichiarò che niun vigore avessero, come eziandio era statuito nelle Leggi Romane. Provvidero ancora gli antichi imperadori alla soverchia ingordigia de' Notai con istabilire una tassa delle mercedi loro dovute per gli strumenti.

Ecco ciò che fu prescritto da Lottario I Augusto nella legge LXIX, cioè, che *pro uno judicato aut scripto* fosse loro pagata *dimidia libra argenti de majoribus scriptis; de minoribus infra dimidiam libram, quantum res assimilari possit, et judicibus rectum videatur.* Considerando egli in oltre il bisogno de' poverelli, aggiunse: *De orphanis autem, vel ceteris pauperibus, qui exsolvere hoc non possunt, in providentia Comitis sit, ut nequaquam inde aliquid accipiant.* Negli Statuti fatti dal popolo Modenese nel 1327 si vede ordinato che ogni anno s' abbiano da eleggere alcuni Notai, obbligo de' quali fosse il fare gratis gli strumenti della povera gente; e che similmente si scelgano due giudici che decidano le cause de' poveri senza emolumento veruno.

Quei che ora noi appelliamo *Notai*, ne' vecchi Atti pubblici di Roma si truovano sovente chiamati *Scriniarii*, come apparisce dal codice MS. di Cencio Camerario, da cui trascelti molti strumenti sono stati da me dati alla luce. In un d'essi dell'anno 1159 per esempio si legge: *Andreas Scriniarius Sanctae Romanae Ecclesiae et Sacri Lateranensis Palatii complevi et absolvi.* In un altro del 1204: *Ego Johannes Leonis, Sanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius, habens potestatem dandi tutorem et curatorem, emancipandi, et Decretum interponendi, et alimenta decernendi, complevi et absolvi.* Mi è più volte nato sospetto che gli *Scriniarj* fossero diversi dai *Notai* ordinarj, e che portassero questo nome per essere stati *Archivisti* della Chiesa Romana, benchè facessero ancora dei regiti. Tale in fatti fu il sentimento del Du-Cange nel Glossario Latino; e certo sembra che vi fosse della differenza, perchè in que' medesimi tempi s' incontrano alcuni appellati non già *Scri-*

niarii, ma bensì *Sanctae Romanae Ecclesiae Notarii*. Nel Codice Teodosiano chiara cosa è che *Scriniarii* erano i presidenti agli Archivi de' Magistrati; e di loro si parla ancora nel Codice di Giustiniano. Contuttociò ne' secoli posteriori, perchè anch'essi si rogavano de' pubblici contratti, pare che non si differenziassero dai Notai de' nostri tempi. In fatti la Glossa o Chiosa al cap. *ad Audientiam*, lib. II Decretal. *De praescript.* così scrive: *Scriniarii appellantur Tabelliones, et est vulgare Romanorum.* Si può confermare tal notizia col trovarsi in que' medesimi tempi e luoghi più d'uno che s'intitola *Imperialis Aulae Scriniarius*, perchè creato Notaio con privilegio imperiale; laddove gli *Scriniarj della Chiesa Romana* erano abilitati all'ufizio del Notariato da privilegio del Pontefice. Ad uno strumento fatto in Anagni da Ottone *de Columna* nell'anno 1232 si truova sottoscritto *Ego Ricardus Imperialis Aulae Scriniarius de consensu partium scripsi et complevi rogatus.* In uno strumento ancora dell'anno seguente, fatto in Roma, si legge: *Ego Romanus Sanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius, et Scriba Senatus, et Forencium Justitiarius, rogatus scripsi et complevi.* Costui al sicuro non potè essere Archivista della Chiesa Romana. Finalmente ho veduto uno strumento scritto da Giovanni Mele nel 1221, che s'intitola *Scriniarius Anagniae.* Perciò si deve credere bastevolmente provato che *Scriniario* e *Notaio* era lo stesso. E ciò poi chiaramente si deduce dalla maniera con cui si creavano in Roma i Giudici e i Scriniarii. Ce l'ha conservata Cencio Camerario ne' suoi MS.; ed eccola:

Qualiter Judex et Scriniarius a Romano Pontifice instituitur.

Quum praesentatur Domno Papae ille qui Judex est examinandus, examinatur prius a Cardinalibus, qualiter se in Legum doctrina intelligat, et si legitime natus fuerit, et laudabiliter conversatus. Qui si idoneus repertus fuerit, hominium et fidelitatem secundum consuetudinem Romanorum Domno Papae humiliter exhibet. Sed in ejus juramento hoc additur: Causas, quas judicandas suscepero, post plenam cognitionem malitiose non protraham, sed secundum leges et bonos mores, sicut melius cognovero, judicabo. Instrumentum quoque falsum, si in placito ad manus meas forte devenerit, nisi exinde periculum mihi immineat, cancellabo. — *Tunc Pontifex Codicem legis ejus manibus porrigens dicat:* Accipe potestatem judicandi secundum leges et bonos mores.

De Scriniario eodem modo fit, sicut de Judice. Sed juramento ejus hoc additur: Chartas publicas nisi ex utriusque partis consensu non faciam. Et si forte ad manus meas instrumentum falsum devenerit, nisi exinde mihi periculum immineat, cancellabo. — *Tunc Pontifex dat ei pennam cum calamario, sic dicens:* Accipe potestatem condendi chartas publicas secundum leges et bonos mores.

Nulla si parla qui d'archivi, ma solamente di far pubblici rogiti e strumenti, cioè di esercitare il mero ufizio del Notariato. Di qui ancora s'intende che gli strumenti falsi non erano cose forestiere in que' tempi. Trovansi poi nel secolo XIII in Roma e per gli Stati della Chiesa Romana gran copia di Notai, ciascuno de' quali s'intitola *Sacrosanctae Ecclesiae Romanae auctoritate Notarius.* E tali Notai creati *Auctoritate Apostolica*, non solamente in Roma e nello Stato Ecclesiastico, ma anche negli altri paesi della Cristianità occidentale, *etiam in Francia, vel Anglia, seu Hispania*, facevano degli strumenti, come attesta Gu-

lielmo Durante chiamato lo Speculatore, Tit. *de fide instrumentorum:* della qual verità restano molti esempli. All'incontro si contavano anche più frequentemente i Notai creati con autorità imperiale, a' quali era permesso di rogarsi degli strumenti in Roma stessa e per tutta l'Italia, a riserva di Venezia, e per qualche tempo ne' Regni di Napoli e Sicilia. Erano costoro appellati *Sacri Palatii*, o pure *Sacri Imperii Notarii*, o pure *Notarii Domni Imperatoris*, *Notarii Palatini*, *Regalis Curiae Notarii*, *Imperialis Aulae Scriniarii*, ec. Ne ho io rapportato varie pruove, siccome ancora il regolamento fatto in Roma nell'anno 1220 per la Cancellaria Pontificia, cioè per coloro che scrivevano le bolle e i brevi de' Pontefici.

DISSERTAZIONE XIII.

Degli Uomini liberi ed Arimanni.

Fra l'altre cose che diversificano i tempi nostri dai vecchi secoli, forse la principale è il vedersi oggidì liberi tutti i popoli dell'Italia, e tanti altri della Cristianità occidentale: laddove una volta fu di due sorta la condizione degli uomini, cioè di *liberi* e di *servi*. Questo costume non solamente si osservò dai Goti, Longobardi, Franchi e Germani, ma eziandio ne' più remoti secoli dagli Ebrei, Greci, Romani, ed altri popoli dell'Oriente. Chiunque legge alquanto gli antichi libri di quelle nazioni, tosto se ne avvede. E perciò importa molto il conoscere in che consistesse il divario che passava fra questi due ordini di persone anche ne' tempi barbarici. Primieramente *liberi* venivano appellati coloro che a niuno erano sottoposti, se-

condo l'istituto delle genti, fuorchè al Re, o all'Imperadore, o alla Repubblica; perciocchè quanto ai figliuoli ch'erano sotto la patria potestà, e alle donne che erano in *mundio*, cioè sotto la tutela o podestà del marito, o del Sacro Palazzo, non lasciavano essi di godere la prerogativa di persone libere; sembra nondimeno che chi nasceva libero, partecipasse in qualche guisa della nobiltà, se non che le ricchezze veramente esaltavano i ricchi sopra i poveri, e le cariche pubbliche accrescevano l'onore e la nobiltà di chi le esercitava. Siccome al tempo de' Romani, così ancora ne' susseguenti barbarici, si divideva il corpo de' liberi in due classi, cioè in *ingenui* nati liberi, e in *liberti*, a' quali dopo la servitù era stata conceduta la libertà dal loro signore. Godevano i primi una spezie di nobiltà innata; non così i secondi, che acquistavano bensì la libertà, ma non già alcuna nobiltà. I loro posteri nondimeno, perduta la memoria della servitù, poteano conseguire il pregio della nobiltà. Vero è avere scritto Tegano, *de Gest. Ludovici Pii*, cap. 44: *Fecit et liberum, non nobilem: quod impossibile est post libertatem.* Ma questo fu detto di Ebone arcivescovo di Rems, il quale non già nato, ma fatto libero, niuna sorta di nobiltà poteva attribuire a sè stesso. Ma questo pregio non pare negato ai discendenti de' liberi. Nel Concilio di Aquisgrana dell'anno 816, cap. 119, vien riprovato il costume di promuovere agli ordini ecclesiastici i *servi*: il che nondimeno mai non si faceva, se non col concedere loro la libertà; ed ivi è detto: *Nullus Praelatorum, seclusis Nobilibus, viles tantum in sua congregatione admittat personas.* Vili persone son chiamati coloro che erano stati servi; ed opponendosi questi ai *no-*

bili, parrebbe perciò che gl'ingenui, nati liberi, fossero in qualche maniera riputati nobili. Per attestato nondimeno di Nitardo storico nel libro IV, tre ordini d'uomini si trovavano fra i Sassoni. *Gens Saxonum omnis in tribus ordinibus divisa consistit. Sunt enim inter ilios Edelengi; sunt qui Frilingi; sunt qui Lassi eorum lingua dicuntur. Latina vero lingua hoc sunt Nobiles, Ingenui et Serviles.* Adunque non bastava essere ingenuo per pretendere la nobiltà. Pure Camillo Pellegrini, uomo dottissimo, nella Prefazione alla Storia dell'Anonimo Salernitano portò opinione che niun Longobardo fosse in Italia, che non godesse della nobiltà. *Vir Langobardus*, dic'egli, *ideoque Nobilis.* E tal suo detto spiega egli con dire: *Langobardi omnes sordidis ab artibus semper abstinuere, dum rebus potiti sunt prosperis, ac primaeva in dignitate permansere; nullusque in tota gente habebatur, qui sublimis et illustris, hoc est Patritius, non censeretur.*

Contuttociò si può dubitare se sopra sodi fondamenti posi questa sentenza. Chi ha assicurato il Pellegrini che a niun'arte sordida si applicasse alcuno de' Longobardi? V'erano ancille, o sia serve Longobarde, come risulta dalla legge CXCIV di Rotari. Anche de' Longobardi vi saranno stati alcuni servi, e questi al certo erano esclusi dalla condizione de' Nobili. Però più sicuro il credere che anche fra Longobardi si trovasse il triplicato ordine de' *Nobili*, degli *Ingenui* e de' *Servi*. Noi vedremo che anche molti degl'ingenui Longobardi per la loro povertà coltivavano le terre altrui. Odasi poi Paolo Diacono (lib. V, cap. 36 *de Gest. Longobard.*) che così scrive: *Breziana civitas magnam semper Nobilium Langobardorum multitudinem habuit.* Se ciascun Longobardo era ascritto

al ruolo de' *Nobili*, non occorreva ch'egli aggiugnesse *Nobilium*. L'aggiunse egli per denotar quelli che ne' susseguenti secoli furono appellati *Milites*. E qui nella Dissertazione XVIII vedremo scritte lettere *Clero, Nobilibus et Plebi* delle città. Adunque la *Plebe* era differenziata dall'ordine de' Nobili, tuttochè questo fosse composto da persone libere con esclusione de' servi. Dissi che gli uomini liberi così furono appellati, perchè non sottoposti al dominio di alcuno, fuorchè al politico del Principe. Ma qui ci viene incontro il Du-Cange alla voce *Liberi* nel Glossario Latino, con dire: *Liberi homines sub patrocinio alicujus esse debebant, nec omnino sui juris erant:* in pruova di ciò egli cita il cap. VIII della Division dell'Imperio fatta da Carlo Magno, dove son queste parole: *Praecipimus, ut quemlibet liberum hominem, qui dominum suum contra voluntatem ejus dimiserit, et de uno Regno in aliud profectus fuerit neque ipse Rex suscipiat, neque hominibus suis consentiat, ut talem hominem recipiant*, ec. *Hoc non solum de liberis, sed etiam de servis fugitivis statuimus, observandum, ut nulla discordiis relinquatur occasio.* Ma qui Carlo Magno altro non vuol significare, se non che dopo aver egli diviso l'Imperio suo in tre Regni, e assegnatane ai suoi tre figli una parte per ciascuna, non doveva essere permesso ai sudditi dell'uno il passare nel dominio dell'altro *contra voluntatem Domini sui*, cioè del proprio Re, e andare ad abitare altrove; perchè poteano quindi nascere discordie tra i fratelli. Anche il re Rotari nella legge CLXXVII così decretò: *Libero homini liceat migrare quo voluerit, attamen intra dominium Regni nostri.* Questo diritto del Sovrano non toglie che l'uomo libero sia *sui juris*. Nè col suddetto cap. VIII della Di-

vision dell'Imperio s'ha da confondere il seguente capitolo, dove si legge: *Unusquisque liber homo post mortem domini sui licentiam habeat se commendandi intra haec tria Regna ad quemcumque voluerit. Similiter et ille qui nondum alicui commendatus est.* Lo stesso vien prescritto nella Division dell'Imperio fatta da Lodovico Pio, rapportata fra i Capitolari. Nè pur da questo si può inferire che niun uomo libero fosse *sui juris.* — *Commendare se* vuol dire mettersi al servigio d'alcun gran signore, e divenir suo Vasso. Chi ciò facea, giurava fedeltà al signore, e senza licenza di lui non potea passare all'altrui servigio. Mancato di vita il signore, allora poteva egli imprendere il servigio d'altro potente, purchè ciò seguisse in uno dei tre Regni. E chi de' liberi non avea mai preso servigio, potea farlo anche passando fuori d'uno d'essi Regni nell'altro. Non lasciavano per questo i Vassi e Cortigiani d'essere liberi, tuttochè spontaneamente avessero eletto di servire a qualche principe.

Sovente si truovano mentovati nelle vecchie carte *Arimanni*, o pure *Herimanni.* Se talun chiede qual sorta d'uomini fossero costoro, il Bignon nelle Note a Marcolfo (lib. II, cap. 18) gli risponderà: *Arimania heic pro familia usurpatur. Sane eo nomine servorum seu colonorum speciem significari, manifestum est multis ex instrumentis.* Ma che gli *Arimanni* fossero servi o coloni, possiamo negarlo, e fra poco apparirà che quel dotto Scrittore non colse nel punto. Si dee pertanto dire che gli Arimanni furono persone libere, e che tal nome si dava agl'ingenui, che in Francia con altro nome ancora furono chiamati *Franchi.* Ridicola è l'origine di questo nome presso chi la tira dal greco *Ares*, quasi significhi

un uomo marziale o militare. L'Eccardo la deduce da *Herbmaenner, qui bona hereditaria possidet, et est dominus minor.* Il Vossio da *Heer* e *Mann*, quali sia *cliens domini* per qualche podere a lui dato dal signore a titolo di benefizio. L'Aventino e il Goldasto da *Here* e *Mann*, *quasi vir exercituum*, *homo militaris.* Niuna di queste etimologie è inverisimile, e tutte concorrono a farci conoscere di onorevol condizione gli Arimanni (1). E giacchè è permesso il far qui da indovino, chieggo perchè tal voce non potesse discendere da *ehre*, che significa onore, e *mann* uomo, per significare una persona di grado onorevole. Tali certamente furono gli Arimanni, e non già confinati nella feccia del popolo, cioè fra i servi. Anzi godevano essi qualche prerogativa di nobiltà, ed erano ascritti alla milizia, ed alcun d'essi fu vassallo dei Re, o d'altri potenti signori. Primieramente nella legge II di Rachis re de' Longobardi è ordinato, *ne cujuscumque servus Arimannam ducat uxorem.* Ecco ciò che tanto prima avea prescritto il re Rotari nella legge CCXXII con dire: *Si servus liberam mulierem aut puellam ausus fuerit sibi conjugio sociare, animae suae incurrat periculum.* Anche secondo le leggi Romane delitto era se un servo avesse sposata una donna libera. Il re Liutprando nella legge VI del lib. IV temperò poi la severità di quella di Rotari. Ecco dunque che *Arimanna mulier* vuol significare lo stesso che *libera.* Il che vien confermato dalle parole di un diploma di Lodovico Pio, conceduto al Mo-

(1) *Arimanno* si vuol derivato da *ehre*, onore, ed indica gli uomini liberi per eccellenza, i cittadini investiti di tutti i diritti della libertà politica, i *cives optimo jure* del Diritto Romano. Savigny, *Storia del Diritto Romano nel Medio Evo*, tomo I, pag. 160-177.

nistero di Verona, e rapportato dall'Ughelli nell'*Italia Sacra*; e tali sono: *Etiam placuit nostrae Serenitati de famulis ejusdem Monasterii definitiones facere, videlicet feminis liberis; quas Itali Herimannas vocant, quae se famulis ipsius Ecclesiae et Monasterii copulaverint*, ec., *secundum praedecessorum statuta Imperatorum*, ec., *supradictum sanctum locum inviolabiliter possideat.* L'editto di Liutprando portava che la femmina libera sposando un servo, se i parenti non ne faceano vendetta, diverrebbe ancilla, cioè serva del Palazzo. Qui si concede che donne tali maritandosi con servi di San Zenone, diventino ancille di quel Monistero. Così presso il Campi nel tomo I della Storia Eccles. di Piacenza Lodovico II Augusto concede a quel vescovo Sofredo *Gisebergam nativitate liberam, sed pro conjunctione, qua se Isembaldo servo nostro conjunxit, ad partem nostram legaliter, et per judicium publicum post acquisitam.* Altri simili esempli si truovano nel Catalogo de' Vescovi Beneventani, tomo VIII dell'*Italia Sacra*, e nella Cronica Farfense parte II del tomo II *Rer. Ital.* pag. 365 e 379.

Acciocchè nondimeno più chiaramente apparisca questa verità, si osservi un bel placito tenuto in Milano nell'anno 901 da Sigefredo conte del Palazzo e conte di Milano. Alcuni abitatori di Vico Rainerio son chiamati in giudizio dal medesimo Conte, pretendente che i medesimi fossero *Aldii* o *Aldioni* (che gente fosse questa, lo mostreremo alla Dissertazione XV) della Corte di Palazzuolo spettante al conte di Milano. All'incontro sostenevano quegli uomini d'essere *Arimanni*, e non *Aldii*, e dicono: *Et nos ei dedimus responsum, quod de nostris personis non Aldii, sed liberi homines esse deberemus, et parentibus*

nostri liberi homines fuissent. Et nos in eadem libertate de libero patre et libera matre nati essemus. Aggiungono di coltivare bensì alcune terre di quella Corte, ma senza pregiudizio della loro libertà: da che conosciamo che non mancavano persone libere che lavoravano le terre altrui. Adducono poscia varj testimonj intorno allo stato loro; laonde vincono la lite. Una eziandio delle pruove da loro addotte in favore della libertà, si è quella di possedere alcuni stabili di loro ragione: il che non potea competere a chi fosse servo. Anche nella Dieta di Pavia dell'anno 855 *de liberis hominibus, qui super alterius res resident, constitutum est, et secundum legem patroni eorum eos ad placitum adducant.* Perciò sempre più intendiamo che non soli servi, ma anche persone libere erano lavoratori della campagna. E ciò parimente si raccoglie da uno strumento di *Walperto* vescovo di Modena, il quale nell'anno 869 dà a coltivare alcuni campi ad un *Giovanni* uomo libero, *ad laborandum, colendum, canales aedificandum, vitis ponendum, pastenandum, propaginandum et excolendum, fines ad defensandum*, ec., *et exinde annue temporibus redditum, atque tributum persolvere, idest grano grosso modio quarto, minuto autem modio quinto, lino manna quinta, vino medietatem, et in Domini Natale pullos duos, ovas decem, operas vero per annos facere dies quatuor manualis cum Domnica annona; inter curte et orto faciendum sestaria quatuor*, ec., *et in omnibus suprascriptis rebus et tegia palliaticia meliorentur, et non pejorentur*, ec. Questo *Walperto* vescovo di Modena non fu conosciuto dal Sillingardi, nè dall'Ughelli: e si osservi qui la voce *tegia* significante il fenile. I nostri Notai ora dicono *teges tegetis*, parola che punto non si-

gnifica quello che intendono di dire. Il nostro Modenese *tegia* o sia *teggia* viene dalla lingua latina. *Atteggia tegulitia* si legge in una iscrizion del Grutero. E Giuvenale rammenta nella Satira XIV *Maurorum attegias*, cioè i tugurj e le capanne. Il Du-Cange alla voce *tegia* scrive: *Fides coopertura. Papias MS: et editus.* O l'edizion del Du-Cange, o i codici di Papia son guasti in questo luogo, e si deve scrivere *Foeni coopertum*, il fenile. Notisi ancora *lino manna quinta.* Noi usiamo oggidì *Manella*, ed è lo stesso che il *Manipulus* de' Latini. L'antico Interprete di Giuvenale spiega *Manipulas* con dire *Mannas Foeni.* In molti antichissimi affitti di questo paese prima del mille si parla sempre di *lino* seminato, ed anche negli Statuti del popolo di Modena dell'anno 1327 è ordinato *de seminando quolibet anno unam minam lini per quemlibet habentem unum par boum seu vaccarum a Serra de Ligorzano inferius.* Ma oggidì si attende solamente a seminar *canape*, forse perchè rende più frutto, o esige men fatica. S'è anche veduta la maniera d'allora in affittar terreni, e che non meno allora che a' nostri tempi erano in uso tanto il grano, o sia frumento grosso, che il minuto. Altre carte abbiamo, dalle quali consta che v'erano contadini lavoratori *liberi.* E presso l'Ughelli si truovano *Massari et Coloni liberi.* Nè si dee tralasciare la legge LXII di Lodovico Pio Augusto, che tratta *de liberis hominibus qui proprium non habent.* E la legge LXVI parla *de oppressione pauperum liberum ut non fiant a potentioribus per aliquod malum ingenium contra justitiam oppressi.* Coloro eziandio che nelle vecchie carte nomati sono *Residentes*, furono contadini liberi lavoranti le terre altrui, come consta da uno strumento dell'anno 777 fatto da Peredeo vescovo di Siena.

Sappiamo poi che gli *Arimanni* erano obbligati alla milizia, quando occorreva il bisogno: il che forse non piaceva a molti, ma era onorevole per tutti; perciocchè nè sotto i Romani, nè regnando in Italia i Longobardi e Franchi, si permetteva di militare ai servi. Nella legge IV di Guido imperadore abbiamo: *Si ex praecepto Imperiali Comes loci ad defensionem patriae suae Herimannos hostiliter properare monuerat.* E tutta la gente *libera* dovea prendere l'armi, nè restava alcun d'essi a casa, fuorchè pochi per servigio del Conte, Sculdascio, o Saltaro, come s'ha dalla legge XXIX, lib. V del re Liutprando; dalla quale anche impariamo esservi stati uomini liberi, *qui nec casas, nec terras habent*, e pure non andavano esenti dalla milizia. Veggasi ancora la legge LXXI di Lottario I Augusto. Resta dunque conchiuso, non altro essere stati gli *Arimanni*, che la gente libera distinta dai servi. Conviene ora cercare qual cosa fosse l'*Arimannia*, di cui troviamo menzione nelle memorie dopo il mille. In un esame di testimonj fatto nel 1182 in favore del vescovo di Ferrara si legge: *de Glazano interrogatus dicit, quia partim est Arrimannia, et partim Empheteusis. Pro Arrimannia debent recipere Comitem bis in anno, et unaquaque vice dare duos pastos. Et ibi debet tenere placitum generale tribus diebus. Et si Arrimannus distulerit venire ad placitum, debet solvere pro banno centum et octo blaucos.* V'erano adunque ville i cui campi parte erano posseduti dagli abitanti con titolo di *Arimannia*, e parte a titolo di *livello*. Questi pagavano censo al diretto padrone; quelli con peso più nobile doveano servirlo alla milizia, ed assistere per onore a lui, o a' ministri suoi, quando tenevano placiti, o vogliam dire pubblici giudizj. Forse questi tali ne' suddetti tempi

erano vassalli. Anzi potrebbe taluno pensare che non tutte le persone libere passassero sotto nome d'*Arimanni*, ma quelle solamente che abitavano in terre del principe obbligate al servigio militare, e ad altri pesi. Guido imperadore nella legge III stabilì che il Ministro Regio *ab Arimannis suis nihil per vim exigat, praeter quod constitutum legibus est; sed neque per fortiam in mansionem Herimanni applicet, aut placitum teneat.* Perciò allorchè gl'Imperadori concederono ad alcuno le regaglie, furono soliti di menzionare l'*Arimannia*. Nella parte I, cap. 8 delle Antichità Estensi Arrigo fra i re di Germania IV nell'anno 1077 confermò ad Ugo e Folco principi Estensi *Rhodigium in Comitatu Gavelli*, ec., *Comitatum et Arimanniam*; ed altre molte terre, castella e corti *et omnes Arimannias, quae ad istas curtes pertinent*. In un privilegio dato nel 1133 ai cittadini Mantovani Lottario II Augusto conferma ad essi *Arimanniam cum rebus communibus ad Mantuanam civitatem pertinentibus ex utraque parte fluminis Mincii et Tartari*. Ai medesimi Mantovani con altro diploma Federigo I Augusto nel 1159 *privilegia, cunctos Arimanos in civitate Mantuae, sive in castro quod dicitur Portus, sive in villis, quae nominantur Sanctus Georgius, Cepada, Formigosa, seu in Comitatu Mantuano habitantes*, ec. Era in que' tempi Mantova repubblica governata dagli Arimanni, cioè dalla gente libera, essendosi dopo la morte della contessa Matilda quel popolo messo in libertà. In uno strumento del Monistero di Polirone, stipulato nel 1126, quella Comunità litigava coi Monaci. Sono ivi nominati prima i Consoli della città, poscia gli Arimanni, col qual nome sembrano disegnati i nobili, presso i quali era allora il governo.

Torniamo all'*Arimannia*. Baldo, l'Alvarotto, il Cujacio, il Gotofredo ed altri interpreti delle leggi, ci dicono delle inezie in volendo interpretarla, trovata nelle Leggi Feudali. Federigo I, nel libro II, tit. 56, fra le regalie annovera *Armandiam, vias publicas*, ec. Sognarono essi disegnata con questa voce l'*Armeria pubblica*, o *il gius di fabricar armi*, o *la gabella che si ricava dagli armenti*, ec. Ma s'ingannarono; perchè quella voce è scorretta, e vi si dee scrivere *Arimanniam*, o *Herimanniam*. Contavasi in fatti fra le regalie l'Arimannia. Lo stesso Federigo I nell'anno 1177, a petizione de' marchesi Estensi, confermò tutti i beni al monistero delle Carceri d'Este *in bannis fodris, placitis, districtis, Arimanniis et cum omni honore*. L'Arimannia dunque significava il gius di esigere il servigio o altro provento dagli uomini liberi. L'Ughelli ne' Vescovi di Verona della prima edizione rapporta alcuni atti di una controversia vertente fra il vescovo Norandino e il Comune di Porto *super jurisdictione, honore, districtu et adulturo, quod vulgo Plebania nuncupatur, et Erimaria et fodro Porti*, ec. Ognun vede che ivi sarà stato *Erimannia*. Scorretto è ancora quel che seguita. E molto più un diploma di Ottone il Grande dell'anno 697, da lui similmente rapportato, dove si legge *castellum quod vocatur Romanianum, cum liberis hominibus, qui vulgo Heremitani dicuntur*, ec. La carta senza fallo avrà *Herimanni*. Tralascio gli altri errori, e solamente osservo che in vece di *adulturo* negli Atti suddetti s'ha da scrivere *adulterio*, cioè il gius di punire gli adulteri, che in molti luoghi apparteneva al Foro de' vescovi: il che si praticava anche in Francia; ma da che calò la potenza de' vescovi, restò in potere del Foro secolare. Dissi

che gli Arimanni erano obbligati non solo al servigio militare, come pensò il Du-Cange, ma anche ad altri servigi in tempo di pace. Vien rapportata dall'Ughelli ne' Vescovi di Parma una carta della contessa Matilda dell'anno 1114, dove il vescovo promette *quod nostris Arimannis de Monticulo nullos alios usus vel factiones deinceps requisierit, nisi quos ejus antecessores*, ec., *solummodo in pace, et non in guerra, habuerant.* Adunque anche in tempo di pace doveano gli Arimanni prestare qualche servigio, come di dare ospizio ai ministri del principe. In un giudicato della medesima Contessa, spettante all'anno 1108, Dodone vescovo di Modena si lamentò perchè *Ministeriales Comitis ospitabantur injuste homines Curtis Roche Sancte Marie de Castello.* Interrogati quegli uomini, rispose di non essere tenuti ad alcuna albergheria e fazione, se non ad essa rocca. *Et si quis illorum aliquid de Arimanniis haberet, aut de Arimanniis respondere deberet, secundum quod esset, aut ipsam Arimanniam dimitteret.* Di qui sembra risultare che le *Arimannie* fossero poderi dati dal Fisco diretto padrone ad uomini liberi: ma con qual titolo, se di feudo o d'uso, con obbligo di qualche servigio, nol so dire. Se erano feudi, perchè mai non sono chiamati Vassalli? Il nome di *Arimannia* non l'ho trovato se non nelle carte scritte dopo il mille, benchè quello degli *Arimanni* sia antichissimo. E forse fu un diritto de' Conti sopra quei che godevano que' terreni, nè questo si stendeva a tutti gli altri liberi del popolo. Arrigo fra i Re Germanici il IV in un suo diploma del 1070 concede a Gregorio vescovo di Vercelli, e suo cancelliere, *Casale cum Arimannia, et cum servitio quod pertinet ad Comitatum; Odalingo cum omnibus Arimannis, et quod pertinet*

ad Comitatum; e così altri luoghi colla medesima espressione. Lo stesso Re nel 1084 concede al Monistero di San Zenone di Verona *liberos homines, quos vulgo Arimannos vocant, habitantes in castello Sancti Viti, et in ejus territorio; nec non et Herimannos* (pare che si faccia differenza tra Arimanni ed Herimanni) *habitantes in vico Sancti Zenonis cum omni debito, districtu, actione atque placitu.* Che poi gli uomini liberi fossero tenuti a qualche pagamento, lo raccolgo da un privilegio di Berengario I re, concedente al predetto Monistero *Corticellam in Laeese cum omnibus pertinentiis suis, et reditu liberorum hominum.* Hassi anche da osservare che Carlo M. in un suo diploma dell'anno 808, pubblicato dal Campi nella Storia Eccles. di Piacenza, concede a Giuliano vescovo di quella città *omnem Judiciariam, vel omne teloneum de Curte Gusiano, tam de Arimannis, quam de aliis liberis hominibus per memoratas fines omnia quae a Publico* (cioè dal Fisco) *exigebantur.* Vegniamo qui a conoscere che non tutti gli uomini liberi erano *Arimanni*; e che tal nome dovea convenire ad una specie di persone obbligate a qualche determinato servigio per cagion de' poderi da loro goduti o coltivati, ovvero per altro titolo.

Sembra poi che si possa intendere in che consistesse l'*Arimannia*, osservando uno strumento Veronese scritto circa l'anno 1154, dove son queste parole: *Duos item rusticos Arimannos de Monte Auro pro accepta pecunia alienavit; triginta item et septem rusticos,* ec. *Alii omnes pro accepta pecunia nec vadimonium de bando, nec fodrum, nec albergarias, nec collectam Episcopatui debent amplius facere.* Ecco quai pesi avessero gli Arimanni; e di qui apparisce che ve n'e-

rano dei rustici e poveri. Ugone Grozio cercando l'origine della voce *Arimanni*, la deduce da *Henman*, e poi soggiugne: *Arimannus miles gregalis, qui publicum munus non habet; postea pro paupere sumpta vox. Hinc jus Armandiae in Feudis.* E il Du-Cange pretese ch' essi Arimanni fossero *ipsarum villarum incolae prorsus diversi a servis.* Ma che anche nella classe de' nobili e ricchi si contassero degli Arimanni, si può riconoscere da un placito tenuto in Lucca nell'anno 785 da Giovanni vescovo di quella città, al quale intervennero per onore *Sacerdotes* vel *Aremanni*, nominati ivi uno per uno. E in una bolla dell' anno 819, con cui Pietro vescovo di Lucca concede la chiesa di San Donato ad Andriperto prete, e gli protesta di far ciò *una cum consensu Sacerdotum et Aremannos hujus Lucane civitatis.* Si scorge qui che gli Arimanni allora godevano distinzione d'onore, e sembrano essere stati Nobili secolari: se vassalli del vescovo, nol so dire. In questa oscura materia per le memorie finquì accennate, credo io almeno di poter francamente conchiudere, essere affatto insussistente ciò che scrisse Monsignor Fontanini nella sua operetta delle Masnade, con dire essere stati gli Arimanni *servorum genus, sed pluris quam ceterae servorum species aestimatum, immo supra vulgarem conditionem servilem.*

DISSERTAZIONE XIV.

Dei Servi e Liberti antichi.

Ciò che fossero i Servi antichi, usati una volta dagli Ebrei, Greci e Romani, anzi da tutte ancora le barbare nazioni, ben lo sanno gli Eruditi, ma

non già chi nulla studia i costumi de' vecchi secoli. Resta tuttavia fra noi il nome di *Servo* e *Servitore;* ma gran divario passa fra i servi d'allora e quei d'oggidì. Un servo degli Antichi significava persona sottoposta al comando e dominio d'un padrone presso a poco come sono i cavalli e buoi; e in fatti si vendevano i servi in que' tempi, come si usava anche de' giumenti. E questo vuol dire che col nome di *Servo* s'intendeva allora chi da noi viene ora appellato *Schiavo;* se non che gli schiavi de' tempi nostri, che si truovano in alcune piazze marittime, portano catena: dal qual peso erano esenti i servi, o vogliam dire gli schiavi degli antichi tempi. Quando e come s'introducesse in Europa il nome di *Schiavo* in vece di *Servo,* è tuttavia ignoto. Motivo abbiam di credere che gran copia di Schiavoni, appellati anticamente *Sclavi,* o perchè fatta prigioniera di guerra perdesse, o perchè spinta da qualche disgrazia fuori del suo paese vendesse la sua libertà, di modo che lo stesso divenne il dire schiavo, che servo. Sanno i Legisti e l'altra gente dotta che i servi nulla possedeano di proprio, nulla guadagnavano per sè: tutto era de' lor padroni, che solamente permettevano loro qualche ritaglio de' guadagni e de' frutti della loro industria, chiamato *Peculio.* Che non poteano far testamento; che i lor figli e discendenti restavano anch'essi involti nella servitù, e suggetti come il padre al medesimo signore; che non erano, per la lor viltà e per altri riguardi, ammessi alla milizia; e simili altre notizie ch'io tralascio. Ora da che l'Italia si trovò trinciata nel secolo spezialmente suddetto in tante città libere, principi e signoretti, che l'uno non dipendeva dall'altro, troppa facilità provavano i servi per sottrarsi colla

fuga ai padroni; troppo difficile era a questi il ricuperarli. Si aggiunse ancora il bisogno di gente per le tante guerre di que' tempi; e chi era ascritto alla milizia conseguiva la libertà. Finalmente s'ha contezza che ne' tempi di Roma libera e sotto gl' Imperadori si contavano padroni, ciascun de' quali avea in suo dominio non dirò più centinaia, ma più migliaia di servi. Chi più ne possedeva, si riputava più ricco, come chi oggidì ha maggior copia di cavalli, di pecore e buoi. Fruttava tutta quella povera gente al suo signore.

Ma quali erano le arti e gli ufizj de' servi? Lorenzo Pignoria, uomo di gran grido fra i Letterati, ne compose un Trattato apposta col titolo *De Servis, et eorum apud veteres ministeriis*. Quivi ci fa egli vedere un lungo ed erudito catalogo di quanti impieghi una volta fossero capaci i servi, cominciando dai più bassi, salendo a tant' altri, che noi oggidì riputiamo molto cospicui. Chi nondimeno attentamente leggerà quel libro, avrà occasione di maravigliarsi come quel dotto uomo sì stranamente confondesse le cose. Sapeva egli (e chi nol sa dei Letterati?) la differenza che passa fra i *Servi* e i *Liberti;* e pure in essa sua opera non badò ad attribuire ai servi non pochi ufizj ch'erano proprj de' liberti; e dopo aver mostrata compassionevole la condizion dei servi, li solleva poscia ad una invidiabile, per la qualità degli onorevoli lor ministeri. Ora qui convien osservare un uso degli antichi Romani ben diverso da quei de' nostri tempi. Sono i servi o servitori d'oggidì gente libera che spontaneamente presta servigio ad altrui; che può ritirarsene, e può essere cacciata, godendo tutti i popoli d'Italia e le minime persone al pari de' grandi il privilegio della libertà. Ma Roma antica si divideva in due popo-

lazioni, l'una di servi, o vogliam dire schiavi, privi della libertà, il numero de' quali era prodigioso in quella regina delle città; e l'altra di gente libera, divisa in molte tribù, che comprendeva immensa copia di artisti, mercatanti, ed altri anche poveri, anche rustici uomini, ai quali tutti competeva il nome di cittadini Romani, ed aveano anch'essi una volta la lor parte nel governo della repubblica. Sommamente si stimava anche dai poveri la libertà e cittadinanza Romana per li privilegj ed utili che seco portava. E non è già che fosse disdetto ad essa povera gente il passare al servigio de' benestanti e de' grandi; ma volendo ciò fare, perdeva la libertà, e cessava d'essere cittadino Romano, perchè erano incompatibili colla servitù que' due pregi: di modo che propriamente i ricchi non erano serviti da gente ingenua e libera, ma solamente da servi, e, siccome diremo, anche dai liberti, i quali erano una specie di persone fra i servi e gl' ingenui nati da padre libero.

Notissima cosa è che i servi colla manomissione acquistavano la libertà, o comperandola con cedere il lor peculio ai padroni, o conseguendola pel merito d'aver ben servito per un tempo discreto, o per le raccomandazioni degli amici, o pel testamento de' lor padroni, o per altre cagioni ed occorrenze. Allora prendevano il nome di *Liberti*, diventavano gente libera e cittadini Romani, poteano far testamento, essere aggregati alle tribù, e godevano altri vantaggi. Chi prima li teneva in suo dominio, e si chiamava *Dominus*, o pure *Herus*, da lì innanzi in riguardo a quei liberti veniva appellato *Patronus*, voce da noi mutata in Padrone, divenendo egli come *padre*, e non più *signore* del liberto. Riteneva perciò il

padrone sopra quel liberto il giuspatronato, cioè non dominio, ma diritto di succedergli *ab intestato*, se mancavano figli; e se il liberto avesse peccato d'ingratitudine verso chi gli aveva compartita la libertà, tornava per gastigo ad essere servo come prima, per tacere altre cose. Parimente altro costume fu de' Romani, che bene spesso i liberti continuavano a servire nelle case de' loro patroni, o perchè tornava loro il conto, o perchè non conseguivano un' intera libertà, e si obbligavano per patto a qualche impiego nella famiglia d'esso patrono. E questi impieghi non erano più bassi e vili de' servi, ma bensì decorosi, quali convenivano a chi godeva il pregio della cittadinanza Romana: di maniera che siccome oggidì la famiglia de' gran signori si divide in servitù bassa, come palafrenieri, cuochi, carrozzieri, cantinieri e simili; e negli uomini di cappa nera, come braccieri, segretarj, coppieri ed altri: così gli ufizj bassi anticamente appartenevano ai servi, e gli onorevoli ai liberti. E tanto più questo si praticava, perchè i liberti in certa maniera entravano nella famiglia propria de' lor patroni. Imponevasi dal signore un solo nome al servo. Qualora poi costui veniva manomesso, acquistava il prenome e nome del medesimo signore, come sarebbe il dire a' nostri tempi, che gli era conferito il nome e cognome di chi prima il signoreggiava. Bella iscrizione si legge nella mia Raccolta, pag. MDXXXVI, num. 6, posta ad un fanciullo appellato Festo, che caduto in un pozzo perdè la vita, *QVI SI VIXISSET, DOMINI IAM NOMINA FERRET.* Se il signore fosse stato, per esempio, *Marco Labirio Ferace*, il fanciullo manomesso si sarebbe da lì innanzi nominato *Marco Labirio, liberto di Marco, Festo*, ritenendo il nome del

tempo servile, cioè *Festo*, nell' ultimo luogo. Talmente era considerabile questo essere aggregato alla famiglia, che patroni assaissimi solevano far comune il proprio sepolcro ai loro liberti e liberte, come consta dai marmi antichi: privilegio di cui non erano partecipi i servi. Molta industria perciò usavano allora essi miseri servi per abilitarsi in qualche professione a misura del loro talento. I servi stessi faceano imparar lettere ai lor figli, e di questo si prendeano cura anche i lor padroni. Con ciò si meritavano essi di uscire dalla vile lor greggia e condizione, per servire come liberti in ufizj di onore e di lucro.

Noi non sappiamo se con patti e con quai patti una volta si manomettessero que' servi che poi continuavano come liberti a servire in casa de' loro patroni, con essere alzati a più onorati impieghi. Sappiamo bensì dal tit. *de operis Libertorum*, e dall'altro *de bonis Libertorum* ne' Digesti, che moltissimi acquistavano la libertà con obbligarsi di fare ai patroni dei regali, o delle fatture se erano artefici, *Operas, vel Donum*. Questo si praticava verisimilmente dai soli mercatanti, ed altri signori dati all'interesse, ma non già dalle nobili case. Per conto di queste, le antiche iscrizioni ci fanno vedere che moltissimi furono coloro che anche dopo la conseguita libertà seguitavano a convivere e servire in quelle medesime case non più come servi, ma come liberti, perchè probabilmente tornava il conto agli uni e agli altri. I patroni si servivano di persone loro confidenti e già innestate nella propria famiglia; e i liberti cresciuti di onore e di guadagno poteano accumulare roba per sè e per li figli. Non ho io potuto scoprire se i Romani tenessero servi mercenarj come oggidì: o di veri servi, o di liberti

allora si servivano. Ciò posto, maraviglia è che il Pignoria, in trattando degli ufizj de' servi antichi, imbrogliasse tanto le carte, senza distinguere i servi dai liberti, e con attribuir molti impieghi ai primi, che pure erano riserbati agli ultimi. E più da stupire è, citarsi da lui marmi che parlano di liberti, e pure sono presi da esso, come se parlassero di servi. Sulle prime viene egli abbassando la nobil professione de' Medici alla vil condizione de' servi. E con quale autorità? Colle parole di Paolo Orosio, che nel lib. VII, cap. 3 così scrive: *Adeo dira Romanos fames sequuta est, ut Caesar Lanistarum familias, omnesque peregrinos, servorum quoque maximas copias, exceptis Medicis et Praeceptoribus, trudi urbe praeceperit.* Ma questa eccezione si dee riferire all'*omnes peregrinos*, a tutti i forestieri, e non già ai servi, de' quali tuttavia dovette restare gran copia nelle case de' nobili. Aggiugne il Pignoria la seguente iscrizione:

CHRESTAE CONSERVAE ET CONIVGI
CELADVS ANTINOVS DRVSI
MEDICVS CHIRVRG.

Non *Antinous*, ma bensì *Antoniae*, cioè della moglie del principe *Druso*, s'ha ivi da scrivere. Ora questo *Celado* fu liberto e non servo della Casa Augusta, come apparisce da Giuseppe Ebreo, libro XXIII, cap. 14, e da un'iscrizione rapportata dal Boissardo, e dal Grutero pag. MXXXIV, 1, che fu posta

OCTAVIAE P. F. CATVLLIAE
CELADI DIVI AVGVSTI L.
VXORI

Riferisce il medesimo Pignoria un'altra iscrizione di TI. LYRIVS (probabilmente il marmo avrà TI.

IVLIVS) TI. AVG. L. SER. CELADIANVS. Costui era stato prima servo di *Celado*, e gli fu data la libertà da Tiberio Augusto. Ancor questo fa conoscere Celado liberto, perchè i servi non poteano aver dei servi. Nè dia fastidio che *Celado* e *Chresta* sua moglie portano un solo nome, come usavano i servi; perchè troppi esempli si truovano di liberti che ne' tempi de' primi Cesari si servivano del solo lor nome servile, con cui comunemente erano chiamati nelle pubbliche iscrizioni, come consta dalla Classe XII e XXI della mia Raccolta. Quel sì che può parere strano, si è che *Chresta* moglie di *Celado* medico vien detta *conserva*, il che ci fa vedere non men lui, che la moglie servi. Ma è da osservare che ne' tempi d'essi primi imperadori, que' liberti che servivano nella casa e famiglia Augusta, erano anche appellati servi, o ciò facessero per adulazione, o pure perchè servendo a chi era signore di tutti, rispetto a sì fatti padroni, tenevano sè stessi per servi. Comunque ciò fosse, certo è che que' medesimi portanti il nome di servo non lasciavano d'aver già conseguita la libertà, e d'essere liberti. Per tralasciar altri esempi, nella mia Raccolta alla pagina DCCCXCII si legge:

DAPHNVS
CAESARIS N
SER. DISP. FISCI
CASTRENSIS
VERNIS SVIS F.

Se questo Dafno avea de' servi (*Verna* significa servo nato in casa del signore), adunque era liberto di condizione; e contuttociò viene appellato *servo del nostro Cesare*. Dovea anche avere il pre-

nome e nome della famiglia dell'Imperadore che l'avea manomesso, benchè non usi che il solo nome a lui dato nella servitù. Sicchè per conto de' *Medici* non sussiste che i medesimi fossero della feccia del popolo, cioè servi; e l'onorata lor condizione si può ricavare da varie altre memorie dell'antichità. A me solo basterà dire, avere l'antico giurisconsulto Juliano nella l. *Patronus*, ff. *de operis Libertorum*, scritto così: *Plerumque Medici servos ejusdem artis libertos producunt, quorum operis perpetuo uti non aliter possunt, quam ut eas locent*, ec. Se i Medici tenevano dei servi, adunque tali non erano essi. E se insegnavano ai proprj servi l'arte loro, conveniva poi conceder ad essi la libertà, affinchè la potessero esercitare.

Andando innanzi, noi troviamo che il Pignoria attribuisce ai servi i più onorati e principali impieghi della Casa e famiglia Augusta, quando è assai noto che questi non si concedevano se non ai liberti, i quali, come consta dalla vita di alcuni de' primi Imperadori, o corti di mente o depravati dai vizj, divenivano gli arbitri della corte, ed erano riveriti e temuti quasi al pari del principe dal popolo e dalla nobiltà Romana. Pallante, Narciso, Epaphrodito sono celebri per questo nella Storia Romana. Quali dunque oggidì sono tanti onorati cortigiani che servono alla lor camera, anticamera, mensa, e ad altre funzioni di confidenza presso i principi e le principesse, tali erano allora i liberti. Sapeva pur anche leggere il Pignoria, e intendere le antiche iscrizioni, anzi le recava in pruova delle sue osservazioni; ma quelle stesse parlano di liberti, e non già di servi. Era nella corte Imperatoria l'ufizio di chi invitava i Senatori, ed altri nobili ai conviti del principe. Ecco l'iscrizione riferita da lui stesso:

AGATHOPVS
AVGG. LIB.
INVITATOR

Costui è chiamato *liberto degli Augusti*, ed era a lui appoggiato quel onorevole impiego. Godevano anche varj cortigiani un ufizio di somma confidenza, cioè quello di far il saggio alla mensa degli Augusti, ed aveano un *Procuratore* sopra di loro. Di costoro parla il seguente marmo rapportato dal medesimo Pignoria:

TI. CLAVDIO. AVG. LIB.
ZOSIMO PROCVRAT
PRAEGVSTATORVM

Ognun vede che ancor qui ci comparisce davanti un liberto. V'era chi avea cura de' vasi d'oro che servivano per la mensa degli Augusti, siccome fa vedere esso Pignoria con quest'altra iscrizione:

GAMVS AVG. L. PRAEP. AVRI
ESCARI. FECIT SIBI ET.
FLAVIAE TYCHE CONIVGI

Chi non vede che tale incumbenza nella corte dell'Imperadore apparteneva ad un liberto, e non già ad un vile servo? Ed ancorchè fosse stato manomesso, pure, siccome fu di sopra avvertito, usa il solo nome servile: il che ripeto, affinchè trovandosi simili nomi soli nelle antiche memorie de' primi Augusti, non si corra tosto a spacciarli per servi. E che questo *Gamo* non fosse servo, ma liberto, si può anche raccogliere dalla moglie,

che è *Flavia Nice*. Costei dovea essere stata dianzi serva di Vespasiano Augusto, o di uno de' suoi figliuoli. Nel ricevere il dono della libertà, fu inserita nella famiglia *Flavia* propria di essi Augusti. E notisi che a distinguere i liberti dai servi giova l'osservare le mogli; perciocchè era vietato ai servi lo sposar donne libere, nel ruolo delle quali erano parimente comprese le liberte.

Se vogliam credere al Pignoria, nella corte Imperiale vi era un maestro de' servi, e lo pruova colla seguente iscrizione:

TI. CLAVDIO. AVG. LIB.
HERMETI
M. PVERORVM DOM. AVGVST.

Ne aggiugne un'altra:

FLAVI STEPHANI
PAEDAG. PVEROR.
IMP. TITI
CAESARIS

Ma questi maestri o governatori non erano già servi, ma bensì liberti, come chiaramente ivi si legge. Oltre di che parlandosi de' *fanciulli* della corte Imperatoria, s'ha con tal nome ad intendere i paggi del principe. Nella mia Raccolta, pag. DCCCLXXXIV, 4, si truova un Publio Aelio Epaphrodito liberto di Augusto: *Magister Jatrolipta puerorum eminentium Caesaris nostri*. Certamente un pedagogo che conducesse a spasso gl'innumerabili servi della corte Augusta, non è da immaginare. E que' paggi, siccome adoperati al servigio immediato degli Augusti, si dee credere che fossero liberti e non servi. Secondo il Pignoria entravano anche nel ruolo de'

servi i *Bibliotecarj* della corte Augusta. Si truovano, dic'egli, ne' marmi antichi C. IVLIVS C. L. PHRONIMUS A. BIBLIOTHECA. GRAECA. C. IVLIVS. FALYX. A. BIBLIOTHECA GRAECA. PALAT. TI. CLAVDIVS. AVG. L. HYMENAEVS. MEDICVS. A. BIBLIOTHECIS. L. VIBIVS. AVG. SER. PAMPHILVS. SCRIBA. LIB. ET. A. BIBLIOTHECA. LATINA. APOLLINIS. Ma i prenomi e nomi di questi Bibliotecarj, cioè l'essere ascritti alla famiglia *Giulia* e *Claudia*, li fa conoscere per liberti, e non mai per semplici e vili servi. Quello stesso *Lucio Vibio Panfilo*, benchè appellato *servo di Augusto*, non lasciava d'essere liberto, come ne fan fede i suoi nomi.

Di questo passo va il Pignoria proseguendo il catalogo degli ufizj e ministerj degli antichi servi, confondendo insieme quei ch'erano proprj d'essi con gli altri che competevano ai soli liberti. Ma i liberti, e massimamente quei della corte Imperiale, calcavano posti di grande onore, non solamente in essa corte, ma anche nelle provincie, come apparisce da tutti i raccoglitori degli antichi marmi. E sebbene alcuni di essi si truovano chiamati *servi* degli Augusti, abbastanza si conosce che per qualche ragione particolare portavano questo nome, e non già perchè fossero della vil condizione de' servi volgari. Forse anche pochi erano i liberti appellati servi, all'osservare che per la maggior parte gli altri si nominano solamente *liberti degli Augusti*, e non già servi. E se il Pignoria desiderava che ci fosse alcuno che prendesse poi a trattare de' *ministerj de' liberti*, com'egli avea fatto di quei de' *servi*, dovea procedere con esattezza maggiore, e non entrare nella giurisdizion de' liberti stessi. Ma non più de' tempi Romani.

Vegniamo ai secoli barbarici dell'Italia. Siccome

già accennai, l'uso de' servi era familiare antichissimamente tanto in Occidente che in Oriente. Gli stessi popoli settentrionali conquistatori dell'Italia non ebbero bisogno d'impararlo qui: lo praticavano molto prima anch'essi; e però qua venuti continuarono lo stesso costume. Erano i servi o persone prese in guerra, forzate a servire il popolo vincitore, e di questi tali principalmente si formava la gran turba d'essi al tempo de' Romani. Altri per qualche delitto o a cagion de' debiti incorrevano nella schiavitù, ed altri infine per cagione della povertà vendevano la loro libertà, e quella ancora de' figli. Veramente Diocleziano e Massimiano Augusti vietarono il far dei servi solamente a cagion de' debiti contratti, come consta dalla l. *ob aes alienum*. Cod. Justin. *ut actiones*. Ma sotto i Re Longobardi e Franchi nè più nè meno furono suggetti i debitori impotenti a pagare i debiti colla perdita della libertà. Fra le formole antiche, da me date alla luce per illustrare la legge I di Lottario I Augusto, si legge: *Pro Martino meo servo, qui mihi fuit traditus per crimen, vel per debitum*. E nella legge LXXXVII del medesimo Lottario sono mentovati *liberi homines qui propter aliquod crimen, aut debitum, in servitio alterius se subdunt*. Quanto ai misfatti, ho prodotto io un diploma di Guaimario I principe di Salerno, con cui egli nell'anno 889 dona alla chiesa di San Massimo *servum Sacri nostri Palatii Lupum filium Ragimperti cum uxore sua et filiis, filiabus, nugris ac nepotibus suis, cum omnibus rebus substantiae illorum*, ec. Il delitto da lui contratto era questo: *Pro quo ipse Lupus cum Saracenis ambulavit, et pactuetes fuit, quando ipse storus* (cioè l'armata navale d'essi Infedeli) *super hanc ipsam civitatem resedit*. Aveano i suddetti

imperadori Diocleziano e Massimiano proibito il vendere i figliuoli colla l. *Liberos*, Cod. Justin. *de Patribus qui filios*, ec. Ma Costantino Magno con altra legge rimise in uso questo crudele mercato, e sembra ch'esso durasse fino al buono imperadore Lodovico, che lo levò colla legge V fra le sue. *Ut chartulae*, dic'egli, *obligationis de singulis hominibus factae, qui se aut uxores eorum, aut filios, vel filias in servitio tradiderint, ubi inventae fuerint, frangantur; et sint liberi, sicut primitus fuerint.* Lottario I suo successore nella legge I non confermò affatto quell'editto, perciocchè dice: *Liber homo se ipsum ad servitium implicare pro aliquibus causis sinitur;* ma per conto della moglie e de' figli proibisce ed annulla la vendita d'essi. Tuttavia tempi calamitosi talvolta avvenivano, e massimamente occorrendo carestie, che la povera gente, per non potere di meno, si vendeva ai ricchi. Gaufrido Alalaterra nel libro I, cap. 27 della Storia Normanica, descrivendo la lagrimevol fame che nell'anno 1058 afflisse la Calabria, scrive che i padri *suos liberos ex ingenuitate procreatos vili pretio in servitutem venumdabant.*

Allorchè i Romani ed altri popoli della terra giacevano nelle tenebre della Gentilità, tale autorità e balía godevano sopra i loro servi, che non solamente era permesso di batterli, ma impunemente poteano anche levar loro la vita secondo il lor capriccio. Ho veduto un Giurisconsulto che si sforza di giustificare sì barbaro costume, contrario ai dettami della stessa natura. Tenevano coloro come bestie i loro schiavi; e tuttochè gli stimassero più de' buoi e delle pecore, perchè ne ricavavano maggior servigio, pure un egual diritto di vita e di morte era loro conceduto sopra essi servi, che sopra il bue e il cavallo. Mise poi freno

Antonino Pio Augusto a questo eccessivo poter de' padroni; come s'ha da Caio nella l. 1, ff. *de his qui sui vel alieni juris sunt*, dove son queste parole: *Hoc tempore nullis hominibus, qui sub Imperio Romano sunt, licet supra modum et sine caussa legibus cognita, in servos suos saevire. Nam ex Constitutione Divi Antonini, qui sine caussa servum suum occiderit, non minus puniri jubetur, quam qui alienum servum occiderit.* Più efficacemente ancora a questa crudeltà rimediò il primo Imperadore Cristiano, cioè Costantino M., il quale in una legge riferita nel lib. IX, tit. 12 del Codice Teodosiano dichiarò reo di omicidio chiunque volontariamente uccidesse un suo servo. Fra le leggi degli Ateniesi rapportate da Samuele Petit nel suo Commentario, v'ha questa: *Servis jus esto dominos iniquos adigere, ut se vendant humanioribus.* Anche nelle leggi Romane del Codice di Giustiniano, e spezialmente alla l. *Si dominus*, ff. *de his qui sui*, ec., il padron crudele viene obbligato a vendere il servo. Contuttociò si sa che i Greci più che i Romani esercitavano maggiore umanità verso i loro schiavi: il che non è di molto onore ai Romani antichi. Succederono ad essi nel dominio d'Italia le nazioni mosse dal più freddo Settentrione. Erano gente barbara, non si può negare; pure per quel che riguarda i servi, erano essi trattati con più umanità dai padroni. *Verberare servum, ac vinculis et opere* (forse *compede*) *coërcere, rarum. Occidere solent, non disciplina et severitate, sed impetu et ira, ut inimicum, nisi quod impune.* Così scriveva Tacito de' Germani del suo tempo. Ma da che la Religion Cristiana venne ad ammansar gli uomini, e a predicare la divina legge della carità, più mansuetudine si cominciò ad esercitar verso i servi.

In più Concilj si truova decretato, *excommunicationi, vel poenitentiae biennii esse subjiciendum, qui servum proprium sine conscientia Judicis occiderit.* Nè era permesso, se un servo si rifugiava nella chiesa, l'estraerlo subito per forza, come ordinò il re Liutprando nel lib. VI, legge XC. In tal caso o i preti o i ministri della giustizia s'interponevano per ottener perdono e pace al misero presso il padrone. E se uno schiavo o sia servo se ne fuggisse, *et eum Dominus sequutus invitasset in pace, ut redderetur in gratia, et postea dominus pro ipsa culpa in eum vindictam dedisset;* era condennato alla pena di venti soldi d'oro.

Per altro come al tempo de' Romani, così a quello de' barbari si vendevano i servi e le serve a guisa de' buoi e de' cavalli; e nella stessa guisa che il venditore del cavallo lo mantiene non difettoso per certi mali, altrettanto facevano i venditori degli uomini: cioè diceano di consegnargli quel servo *non fugitivum, non ladivum* (cioè non soggetto al mal caduco) *nec ullum vitium in se habentem, sive mente et corpore sanum.* Secondo la legge XVI e LXXII di Carlo M. fu prescritto *ne mancipia venderentur, nisi in praesentia Episcopi, vel Comitis, aut Archidiaconi et Centenarii, aut Vicecomitis*, ec., *aut ante bene nota testimonia.* Saggio editto, primieramente affinchè non si vendessero servi a persone straniere, perchè v'era divieto il condurli fuori del regno; secondariamente acciocchè niuno potesse vendere il servo proprio, reo di qualche misfatto, per non pagare la pena a cui erano tenuti i padroni per li servi; e finalmente per impedire che alcuno vendesse il servo altrui. Negli antichi tempi de' Greci e Romani, allorchè si vendeva un servo o serva, con pubblico strumento il compratore se

ne assicurava l'acquisto. Altrettanto si praticò sotto i Longobardi e Franchi dominanti in Italia. Ho io pubblicato uno di sì fatti rogiti, scritto più di mille anni sono, cioè nell'anno 736, XXIV del Regno di Liutprando. Ivi *mancipio nomine Scholastica, et ipso mancipio Ursio sibi conjuge*, sono venduti *auri solidos numero duos et semisse;* e il venditore cede il *mundio*, cioè il potere a lui competente sopra que' servi. Che se gli Ecclesiastici aveano da far qualche permuta, vendita o compra di servi, conveniva adoperar le medesime cautele che si usavano per gli stabili, affinchè apparisse che maggiore utilità proveniva alla chiesa da quel contratto. Da uno strumento Lucchese dell'anno 975 apparisce che volendo Adalongo vescovo di Lucca fare un cambio di servi con Ansualdo prete, inviò i suoi messi a ben esaminare quella faccenda; e questi rapportarono, *qualiter meliorata commutatione dedi ad pars suprascriptae ecclesiae.* Notissimo è poi, che non fu vietato ai servi il prendere moglie di egual condizione. Similmente si sa che i padroni poteano sposare una serva; ma si richiedeva che innanzi la dichiarassero libera. Rotari nella legge CCXXIII concede tal facoltà alla persona libera, con dir poscia: *tamen debeat eam liberam thingare* (cioè manometterla) *et legitimam facere per garinthix. Tunc intelligatur esse libera et legitima uxor; et filii, qui ex ea nati fuerint, legitime heredes patri efficiuntur.* Altrettanto veniva prescritto dalle Leggi Romane. Volendo poi prender per moglie una serva altrui, dovea comperarla dal padrone d'essa. Era all'incontro proposta la pena della vita ad un servo che avesse ardito di sposare una donna libera; e per conto della femmina, era permesso a' suoi parenti di ucciderla,

o di venderla fuori della provincia; e nol facendo essi, quella restava serva del Fisco, cioè del Re. Crudele probabilmente parrà sì fatta legge a taluno. Ma si dee osservare che vilissima era la condizion de' servi; e stando eglino al servigio nelle case delle donne nobili, o d'altre persone libere, ciascuna delle quali per questo titolo participava alquanto della nobiltà; se non avesse il terrore e la pena delle leggi tenuto in dovere l'uno e l'altro sesso, facilmente sarebbe avvenuto che le pazze donne si lasciassero condurre a maritarsi co' servi: il che sarebbe ridondato in sommo disonore delle nobili famiglie. E i Longobardi forse più dell'altre nazioni faceano gran capitale dell'onore e della nobiltà. Benchè, a dir vero, anche i Romani con pene severissime vietarono somiglianti maritaggi, come si può vedere nel lib. IV, tit. 9 Cod. Theod. *ad Senatusconsultum Claudianum*, e nel lib. IX, tit. 9 *de Mulieribus*. E Paolo giurisconsulto nel lib. II, sent. 21 scrive che tal donna maritata ad un servo perdeva la sua libertà, e diveniva serva anch' essa del padrone del servo. Abbiamo lo stesso da Tacito, lib. XII Annal. Dissi lecito ad un padrone il prendere in moglie una sua serva, con manometterla prima. Aggiungo ora che matrimonj tali fatti da uomini nobili eran allora, come anche oggidì, malveduti e biasimati non poco dai Romani, e dagli stessi Barbari, per la premura di ognuno, *ne insignium familiarum clara nobilitas indigni consortii foeditate vilescerent*, come dice Antemio Augusto nella Novella I. Tuttavia abbiam troppi esempli di tali nozze nelle iscrizioni Romane, dove s'incontrano donne chiamate *liberte* e insieme mogli de' loro padroni. Di rado ancora dovea succedere che i parenti uccidessero le loro donne libere che si accasassero

con servi; perciocchè si veggono molte d'esse che divenivano serve del Palazzo, ed erano poi donate ai Monisteri. Grimoaldo principe di Benevento, come scrive Leone Ostiense nel lib. I, cap. 18, *praecepto suo firmavit omnes feminas liberas, quae servis hujus Monasterii fuerant copulatae.* E in un diploma di Landolfo e Atenolfo principi di Benevento presso l'Ughelli, tomo VIII dell'*Italia Sacra*, ne' Vescovi di Benevento, sono donate al Monistero di San Salvatore due femmine libere che s'erano maritate con due servi. Alle volte ancora i padroni per motivo di carità cristiana permettevano che i figli di tali matrimonj restassero liberi: del che si faceva carta pubblica, che si può vedere presso Marcolfo, lib. II, cap. 9. Nè si dee tacere, avere scritto Andrea Dandolo nella sua Cronica, che sollecitato Carlo M. dal Patriarca di Gerusalemme di liberar dai Saraceni la santa città, pubblicò un editto, ordinando che tutti prendessero l'armi in Italia; *et qui eum non sequeretur, cum quatuor libris nummorum fieret servus.* Aggiugne che si formò un potente esercito, con cui Carlo tolse Gerusalemme agl'Infedeli. Tutte favole: niuna spedizione fu fatta allora per andare in Palestina. Non colla forza, ma con amichevol trattato ottenne quel Monarca i Luoghi santi.

Parimente è palese che i figli nati dai servi, al pari del padre, restavano anch'essi privi della libertà, e sotto il dominio del signore, non differenti anche per questo conto dai cavalli e dalle vacche. Perciò anche ne' secoli barbarici fra le ricchezze si contava l'abbondare di servi, come di mercatanzia che fruttava, essendo che i padroni si valevano di essi per coltivar le campagne, e per altre arti e servigi. Quanta gran copia ne avesse

il Monistero di Farfa, si può leggere nella Cronica di quel sacro luogo da me data alla luce; e similmente nella Cronica del Monistero di Volturno si truova il catalogo di que' servi, siccome ancora un placito dell'anno 872, in cui dopo aver conteso alcuni d'essere persone libere, finalmente si danno vinti con queste parole: *Vere de nostra libertate minime probare possumus, quia patres nostri et matres nostrae servi et ancillae fuerunt de praefato Monasterio.* Talvolta in fatti succedeva che si metteva in disputa davanti ai giudici, se le persone fossero di condizion servile o libera. Anche nel 1080, in un placito tenuto da Costantino vescovo di Arezzo, un certo Giovanni, *proferens se liberum hominem esse, nulloque jugo servitutis innexum,* mancando poscia nelle pruove, e convinto dai testimonj in contrario, *professus est se famulum esse jam dicti Monasterii, ac insuper junctis manibus se ipsum in manus jam dicti Guidonis Abbatis ad famulatum tradidit.* Presso i Monaci Benedettini della stessa città di Arezzo in alcune pergamene vidi una curiosa fatica de' vecchi secoli, cioè la genealogia di molti servi di quel Monistero, dove erano annoverati i lor padri, avoli, bisavoli, ec.; i loro figli, discendenti e collaterali; il loro avere, le fughe, le traslazioni, con istudio non minore di quel che adoperino i nobili per tessere le loro genealogie. E ciò fatto, perchè intervenendo talvolta le liti suddette, necessaria cosa era il provare che i maggiori erano servi: il che provato, si conchiudeva che anche i figli erano sottoposti a quel giogo, qualora concludentemente non provassero di avere conseguita la libertà. Veggansi le Croniche di Monte Casino, Farfa e Volturno, e si troverà che se a que' Monisteri erano donate corti e poderi, regolarmente

si esprimeva che quel dono comprendeva anche i servi. E Leone Ostiense nel lib. I, cap. 19 della Cronica Casinense scrive che da un Daniele Tarentino furono dati in dono alcuni servi circa l'anno 817, i discendenti de' quali tuttavia erano servi del Monistero di Monte Casino, circa l'anno 1100. *Unde* (così egli scrive) *nonnulli nostrum nunc usquequaque putant, de praedictis ejusdem Daniel servis eos, quos hodieque habemus, famulos propagatos.*

In quali arti ed impieghi si esercitassero i servi al tempo de' Romani, l'abbiamo già avvertito di sopra. Sotto i Longobardi e Franchi gran copia eziandio v'era di servi, ma non apparisce che gli adoperassero in tanti mestieri. I padroni ne tenevano in casa gli occorrenti al loro servigio appellati *Servi ministeriales*, e regolarmente impiegavano gli altri alla coltura de' loro poderi. Siccome fu osservato di sopra, eranvi anche degli uomini liberi che si guadagnavano il pane colle rusticali fatiche; tuttavia maggiore senza paragone fu il numero de' servi, e questi applicati all'agricoltura, con quelle leggi che piacevano ai padroni; giacchè tutto quanto guadagnava quella povera gente, era d'essi padroni, detratto il necessario alimento. Anche regnando i Romani, non mancavano contadini persone libere che coltivavano i terreni, come si raccoglie da Columella; forse anche allora più furono i servi agricoltori. Ma niuna delle nazioni trattò sì aspramente i suoi servi, che non lasciasse loro qualche ritaglio del guadagno da essi fatto nell'arti, nella mercatura e in lavorar le campagne. Questa porzione si chiamava da' Romani *Peculium*, ed anche *Peculiare*, voce poi usata da' Longobardi e Franchi, e probabilmente originata dall'avere il padrone cominciato a permet-

tere che i servi rustici tenessero qualche pecora per conto e guadagno loro; e poi stesa a significare altri guadagni. Ciò si usava per incitar quella gente a divenire industriosa. Godevano i servi l'uso ed usufrutto del loro peculio, ma non già un pieno dominio; imperciocchè non poteano venderlo nè lasciarlo ad altri senza licenza del padrone: il che viene ordinato da alcune leggi de' Codici Teodosiano e Giustinianeo. Nè avendo i servi facoltà di far testamento, per conseguente il padrone ereditava quanto essi aveano adunato: il qual rigore nondimeno non si soleva esercitare, ogni qual volta mancava il servo di vita con lasciare de' figli, perchè a questi si permetteva di goder la roba del padre. Si sa che molti di costoro, anche a' tempi de' Romani, cotanto s'industriavano col proprio peculio, che divenivano facoltosi, in maniera da potere col pagamento redimere la propria libertà. *Bene peculiati et peculiosi* furono dimandati costoro; e lo stesso si praticò a' tempi de' Longobardi, Franchi e Tedeschi in Italia. Vedesi una donazione fatta nell'anno 1095 da *Alberto* servo di *Alberto Conte* a Pacifico Abbate di S. Prospero di Reggio di una pezza di terra, *ipso namque domino meo mihi consentiente, et hic suptus confirmante.*

Per tanto chiunque metteva i servi a lavorare qualche sua corte, massa o podere, poteva riscuoterne tutte le rendite, con provveder solamente quegli uomini di vitto e vestito, e lasciar loro il peculio. Solevano altri padroni più indulgenti tassare quanto di grano e d'altri frutti dovea pagarsi a lui dal servo agricoltore. Se ve n'era di più, tornava in utile e vantaggio d'esso servo; e buon per chi aveva più industria, perchè in tal guisa accresceva il suo capitale. Somiglianti patti

anche oggidì si praticano secondo i diversi paesi d'Italia; se non che ora tutti i contadini Italiani son gente libera. Nè pure ne' secoli di mezzo era permesso di aggravare più di quel che portavano i patti e la consuetudine i servi lavoratori delle terre. Nella legge X di Lodovico Pio sono rammentati *Servi beneficiarii.* Più sovente ancora s'incontrano *Casati*, creduti dal Du-Cange, *qui intra casam, hoc est in ruralibus possessionibus serviebant.* Ma che vi fossero de' casati liberi si può pruovare. Parimente s'incontrano *Servi Massarii* destinati alla coltura di qualche *Massa*, come significante l'unione di molti poderi. Che nondimeno vi fossero *Massari* liberi, non mancano documenti che lo pruovano. Nelle Leggi Longobardiche abbiamo *Servum rusticanum, qui sub Massario est.* Questo Massaro, come anche oggidì, presedeva alla cura di qualche massa, e comandava ai servi, ma egli sembra essere stato persona libera. Truovansi ancora *Fiscales*, o *Fiscalini*, che servivano al Fisco, cioè al Re. Nella Storia della traslazione di San Germano vescovo di Parigi circa l'anno 790 si legge: *In hoc Pago Parisiaco ipsi Fiscalini vestri ob fortitudinem Celsitudinis vestrae valde sunt insolentes et temerarii, et multa mala contra hunc locum perpetrant.* Pensò il Padre Mabillone disegnati con questo nome *Procuratores Fiscorum.* A me sembra più probabile che fossero servi, o più tosto *Aldii* del Re, de' quali si parlerà alla Dissertazione seguente. Vengono anche menzionati *Servi Ecclesiastici*, cioè coloro che appartenevano alle chiese.

Siccome accennammo, in vigore delle leggi del re Rotari non era lecito ad alcun servo *sine permissu domini sui neque terram, neque quamcumque rem vendere.* Contuttociò *servus massarius li-*

centiam habebat de peculio suo, idest bovem, vaccam, caballum, ec., *in socio dare*. Noi tuttavia dimandiamo *dare a socida*, cioè consegnare pecore, vacche e buoi ad altri con titolo di società, per partirne poscia con lui il frutto e guadagno. In una piacevol canzone, attribuita da alcuni al Petrarca, si legge:

Ma dar le capre a socio è pur il meglio.

Il Sillingardi nel Catalogo de' Vescovi di Modena rapporta un diploma di Lodovico Pio Augusto, dato a Deusdedit vescovo, e copiato poi dall'Ughelli, in cui è confermata la donazione *quam Cunibertus Rex fecit ad Ecclesiam Sancti Geminiani de villa Purcili* (nell'originale v'è *Puziolo*) *sive tributum, subsidiales, atque angarias, quas servi ejusdem Sancti Geminiani ad ipsum casalem laborandum et excolendum habuerunt*. Di qua prese il Du-Cange ed innestò nel suo Glossario la voce *Subsidiales*. Ma nell'originale è scritto *succidiales*, parola bene scura, non sapendo io dire se mai significasse le rendite degli armenti dati a socida; o pure se tratta fosse da *succidendo*, o sia dal *roncare* le selve, cioè dal coltivare terreni primi incolti; o s'abbia altro senso. Dissi che si davano a lavorar le terre ai servi con varj patti. Nell'anno 905, nata quistione se moltissimi uomini della corte Lemonta presso il lago di Como fossero servi del Monistero di Santo Ambrosio di Milano, Andrea arcivescovo di Milano tenne nella villa di Bellano, come *Missus Domni Imperatoris* (il che è segno, sicoome dirò appresso, che tuttavia regnava in Italia *Lodovico III Augusto*) un placito. Quivi protestano quegli uomini, *quia nos veraciter de nostris personis servi simus ejusdem curtis Lemontas, et Monasterii Sancti Ambrosii*,

eo quod genitores et genitrices nostri, ec., *servi fuerunt, et nos sumus*, ec. Poscia aggiungono gli oneri loro imposti, cioè *colligere debemus olivas de olivetas Curtis ipsius, et premere, et exinde oleum, et traere illuc Monasterium Sancti Ambrosii. Atque ei reddere debemus annue a parte ejusdem Monasteriis argentum denarios bonos solidos septuaginta. Et per lacum Comensem Abbatem ejusdem Monasterii, vel sui Missi, navigare debemus; atque ei pro omni anno reddere debemus ferrum libras centum, et pullos triginta, atque ovas trescentum.* Se poi avveniva che il padrone ne volesse col tempo e contro i patti accrescere gli aggravj ai servi, costoro reclamavano ai giudici. Truovasi un altro placito, tenuto nell'anno 906 seguente dallo stesso Arcivescovo di Milano, dove non so se i servi suddetti si lamentano, *quod ex parte Gadulfi, qui jam dicto Monasterio praeerat, maximam paterentur superimpositam.* In che consistesse questa giunta di aggravj, lo spiegano, dicendo: *Supra id quod debet, censum a nobis, atque navigium exquirit. Animalia nostra Prepositus ejus Pedelbertus injuste aufert; et olivas contra consuetudinem colligere et premere sive calcarium facere precipit; ad Clepiatis quoque volentes nolentesque ire, et vites illic amputare contra consuetudinem jubet. Et quod pejus est, multotiens nos grana flagellare, et capillos nostros aufert: sicut in presenti cernitis, precipit.* E perciocchè l'Abbate insisteva che costoro dagl'Imperadori erano stati donati al Monistero per *servi*, e poter egli perciò comandar loro ciò che voleva; rispondevano essi che sotto gl'Imperadori altra obbligazione non aveano i loro padri ed essi, se non la seguente: *Nos annue soliti fuimus solvere, nisi tantum denariarum libras III*

cum solidos X, frumentum sextaria XII, caseum libras XXX, pullos pares XXX, ovas CCC: insuper olivas ejusdem Curtis Lemonte cum Regali dispendio colligere et premere. Esaminati i testimonj, fu data la sentenza in favore de' servi; e qui si dee osservare, essere stati di due sorte i servi. I primi erano forzati, cioè presi in guerra, o condennati come rei, o venduti, ec. A costoro potea il padrone comandare a suo capriccio. Gli altri erano spontanei, cioè si facevano servi per coltivare i campi, ma con certi patti, a' quali dovea stare anche il padrone. Però la vinsero i servi di quella corte.

Dicemmo che correndo l'anno 905, vien fatta nel primo placito menzione dell'Imperadore, e per conseguente di Lodovico III imperadore, il quale vien anche espressamente nominato nelle note cronologiche. Ora tal notizia si oppone a quanto hanno scritto il Sigonio, il Pagi, il Leibnizio ed altri Storici, secondo i quali esso Lodovico Augusto nell'anno 902 fu sorpreso ed acciecato da Berengario re, ed obbligato a ritornarsene in Provenza. Ho io in fatti veduto diplomi dati in Pavia dallo stesso Imperadore ne' primi mesi dell'anno 902, e ne ho prodotto uno di Berengario dato nella medesima città in quell'anno *XVI Kal. Augusti:* segno che Lodovico avea ceduto il campo. In molte tenebre veramente si truova la Storia di que' tempi, e noi non abbiamo se non Liutprando che tratti di que' fatti, e senza assegnare gli anni. Tuttavia sembra a me assai probabile che Lodovico III Augusto nel 902 fosse cacciato fuor d'Italia per la prima volta, e che ritornato a ripigliarne il dominio coll'abbattere Berengario, ne stesse in possesso fino all'anno 905, in cui poscia perdè gli occhi e il Regno. Accenna il Rossi nella Storia di

Ravenna uno strumento stipulato in quella città: *Sergii Pontificis anno secundo, Hludovici Caesaris quarto, indictione octava, idibus julii.* Appartiene tal documento all'anno 905, e si dee scrivere *anno quincto* di Lodovico. Nè serve il dirsi dal Pagi che nell'Esarcato tuttavia era onorato il nome di quell'Imperadore, benchè atterrato; perciocchè quella provincia dipendeva allora dal Re d'Italia, e si truovano diplomi dati in Ravenna dal re Berengario. Aggiungasi, rapportato dal Campi, uno strumento dell'elezione di Guido vescovo di Piacenza, scritto *anno ab Incarn. Dom. nostri Jesu Christi* DCCCCIIII, *indict. octava, imperante Domno Hludovico Sereniss. Imperatore.* Non v'ha il mese. Forse ivi fu scritto *anno* DCCCCIIIII. Ho io prodotto in oltre un diploma di donazione fatta da esso Lodovico Augusto alle Monache della Pusterla di Pavia, le cui note son queste: *Datum pridie nonas junias, anno Incarnationis Dominicae* DCCCCV, *Indict. VIII. Anno* V. *Imperante Domno Hludovico gloriosissimo Imperatore in Italia. Actum Ticinensis.* Un altro simile, cioè colle stesse note, si conserva nell'archivio delle suddette Religiose, parimente da me dato alla luce. Tali notizie ci conducono a credere che solamente nell'anno 905 restasse privo degli occhi e del regno. Aggiungasi che la disgrazia d'esso Lodovico vien riferita dall'Annalista Sassone, pubblicato dall'Eccardo, all'anno stesso 905. Reginone nella Cronica ne parla all'anno 904; ma si può credere che ne' suoi buoni testi sia scritto 905, perchè l'Annalista suddetto copiò Reginone, ed anche la Cronica Reichersperg-ense mette quel fatto all'anno 905. Tralascio altre memorie ed osservazioni intorno a que' tempi di tanti imbrogli per la Lombardia.

Passiamo ora a cercare, che s'abbia ad inten-

dere colla voce *Condumae* o *Condomae*, la quale non rade volte s'incontra nelle antiche carte. Il Du-Cange nel Glossario Latino alla voce *Condamina*, fu di parere ch'essa significasse un'unione o massa di poderi. Vien da lui citato il gramatico Papia, che scrive: *Conduma, Domus cum Curia et ceteris necessariis.* La Cerda (*in Advers. Sac.* cap. 42, num. 10) lasciò scritto: *Conduma locus est laxationi corporis assignatus, dictus a dumetis.* E i fratelli Magri nell'*Hierolex.* giudicarono essere *praedium dumis repletum.* Ve' quanti sogni! Non altro fu una Condoma, se non una famiglia o sia casata di servi abitanti nella medesima casa, e coltivatori di una possessione. Citano quegli Eruditi San Gregorio Magno, il quale così scrive nell'epistola XX, lib. XI (dianzi lib. IX, epist. XIV): *Experientiae tuae nos praecipisse recolimus, ut quia Reverendissimus frater et Coepiscopus noster Calumniosus necessitatem se de solatiis asseruit sustinere, unam illi de jure Ecclesiae deputare Condumam debuisses.* I Padri Benedettini nelle Annotazioni scrivono: *Conduma est Massa seu praedium Ecclesiae. In dote Oratorii seu Ecclesiae Monasterii ponitur Conduma supra Lib. X, Epist. XVIII infra Lib. XII, Epist. XI. Condumam Ecclesiae Remensis, cui nomen Tudiniacus, memorat Hincmarus in Vita Beati Remigii.* Nè pur essi colpirono nel segno. Seguita il Pontefice a dire: *Sed quia Conduma ipsa vineolam parvam juris ejusdem Ecclesiae nostrae tenere dicitur, et ipsam sibi pariter vineolam petit debere locari*, ec. Quel *tenere* vuol dir qui *lavorare*, e si parla di una famiglia servile, e non già che la massa abbracci una vignola. Lo stesso San Gregorio nell'epistola XI, lib. XII mette per dote di un oratorio *fundos campulos cum Con-*

duma una, boves domitos parium unum. Ecco ch'egli distingue le terre dalla Conduma, e vuol dire un podere con famiglia di servi lavoratori. Ma quello che mette in chiaro ciò che fossero le *Condome*, si è la Cronica del Monistero del Volturno da me posta in luce. Ivi all'anno 778 Arichis duca di Benevento dona a quel sacro luogo *Condomas, idest Barciolus cum germanos suos, simul et nepotes, cum uxores, noras, filios et filias. Nec non et Condomas nomine Ronciolus tam simul cum suos germanos*, ec. E Liutprando duca anch'egli di Benevento nell'anno 747 fa menzione di un *Condoma nomine Dodone cum uxore, filios et filias suos*, ec., *et Condoma nomine Candolus*, ec. Altre testimonianze simili esistono in essa Cronica, che non occorre riferire. E poteano avvedersi di questa verità i PP. Benedettini leggendo il testamento di Berticranno vescovo del Maine, riferito dal P. Mabillone negli Analetti, e dal P. Papebrochio al dì 6 di giugno. Leggesi quivi: *Ut singulos Condomas* (nota che *Condoma* era di genere mascolino) *de unaquaque villa, qui nitidiores esse noscuntur, et nos vel Basilicae Sanctae fideliter deserviunt, volumus*, ec., *ut integro relaxentur a servitio*, ec. *Et ingenuitas status illorum sub defensione ipsius Abbatis debeat perpetualiter perdurare.* Qui si tratta di manomettere le Condome, con liberarle dalla servitù. Probabilmente con questo nome erano disegnati i *Servi casati*, de' quali è fatta menzione ne' Capitolari di Carlo Magno.

Si vuol ora osservare che un bel comodo e guadagno era una volta l'uso de' servi o sia degli schiavi. I famigli de' nostri tempi, che sogliamo nominar servi per essere gente libera, tutto quel che guadagnano, lo fan suo, e lo trasmettono ai loro figli; e se ne viene lor talento, abbandonano

un padrone, e passano al servigio di un altro. Se i padroni vogliono trattarli colle brusche, eglino ne cercano uno più paziente e discreto; e strapazzano talvolta il servigio, appunto perchè godono la libertà. Non così era ne' vecchi tempi. Tutto quello che acquistava un servo, siccome di sopra accennammo, era del padrone. Se metteva al mondo de' figli, non ne poteva egli disporre, perchè il padrone era anche d'essi signore. Non veniva a lui permesso, se era deputato a qualche mestiere, l'abbandonarlo; se assegnato a qualche podere per coltivarlo, il dipartirsene per servire ad altro padrone. Se era difettoso, si potea vendere. Mancando al suo ufizio, o commettendo qualche cattiva azione, e fuggendo, poteva il padrone gastigarlo. Perciò ordinariamente col maggior possibile studio procuravano i servi di rendere un buon servigio a chi ne era signore, e massimamente per la speranza di esser ricompensati col dono della libertà. Tutti riflessi che potrebbero far desiderare oggidì che si rinovasse l'uso degli antichi servi. Ma non andava esente da molte pensioni e fastidj il costume d'allora. Imperciocchè bisognava comperare i servi, e a caro prezzo, e questo si perdeva, mancando essi di vita, o contraendo mala sanità, o fuggendo. Se commettevano qualche capital delitto, toccava al padrone di farne la penitenza, cioè di pagar la pena imposta a quel misfatto. Allorchè costoro fuggivano, gran briga era il cercarli, e ridurli, ed occorrevano molte spese e liti. Talvolta ancora bisognava litigare davanti ai giudici, se coloro negavano d'essere servi. Oltre a ciò seguivano matrimonj fra i servi di diversi padroni: il che era uno non lieve imbroglio, perchè non si potevano sciogliere, e conveniva ciò non ostante che seguitassero a ser-

vire i loro padroni. Questi, ed altri incomodi ch'io tralascio, quei furono in fine che fecero decadere l'uso de' servi. Principalmente nondimeno contribuirono a ciò le mutazioni seguite in Italia dopo il 1100, per essersi tante città erette in Repubbliche, e per le tante guerre suscitate fra loro. Allorchè fiorì l'Imperio Romano, e il Regno Longobardico e Franco, se un servo fuggiva da una in altra città, non riusciva tanto difficile il ricuperarlo, perchè v'erano più leggi ordinanti che niuno ricoverasse, occultasse o traghettasse i servi fuggitivi. Ma da che l'Italia si partì in tanti dominj, e guerra bene spesso bolliva, più non fu facile il tenere in freno i servi, e se fuggivano il ricuperarli. Si aggiunse il bisogno della guerra. Sotto i Romani furono esclusi dalla milizia i servi, sì perchè riguardati come gente vilissima, e sì ancora per timore che avvezzati all'armi, non facessero sedizioni, e si rivoltassero contro i padroni e contro la stessa Repubblica. Solamente a' tempi di Annibale pel gran bisogno si arrolarono i servi, ma con dichiararli prima persone libere. Altrettanto si praticò sotto i Longobardi e Franchi. Ma essendo divenute sì frequenti le guerre in Italia fra le stesse città nel secolo XII, troppo si sarebbe scarseggiato di soldati, ove non si fosse permesso ai servi di militare. Però andò in disuso l'antico rigore, e fu loro conceduta la libertà, affinchè prendessero l'armi per la patria e per difendere i confini. Avea Giustiniano nell'Autent. *Quicquid*, Novella LXXXI, Codic. *de Emancip.*, ordinato, *ut si quis servus, sciente Domino, mereatur militiam, repente in ipsam rapiatur ingenuitatem.* Nella Storia Miscella di Bologna da me pubblicata nel tomo XVIII *Rer. Ital.* si legge all'anno 1256: *Furono liberati i Rustici del Contado di Bologna, ch'erano fedeli* (cioè

probabilmente servi di masnada, come dirò appresso) *di cento uomini della città, e furono comperati per danari dal popolo di Bologna, e fu statuito e bandito alla pena del capo, che niuno ardisca di riputarsi per fedele. Così il Comune di Bologna comperò ogni servo e ogni serva del Contado, e diedero della persona da quattordici anni in su lire dieci e da quattordici anni in giù lire otto.* Cominciò dunque in Italia nel secolo XII e XIII a diventare rara la condizion de' servi, e svanì affatto nel XIV. Sul fine di questo secolo visse il Vergerio, di cui sono le seguenti parole nella Vita di Ubertino da Carrara: *Longettus erat hereditarius servus, et semper una nutritus; nam usque ad ea tempora propagandorum servorum mos in Italia manserat, qui nunc prorsus abolevit.*

Ho riservato fin qui di parlare di que' servi che dopo il secolo X i nostri maggiori furono soliti di chiamare *Homines de Masnada.* In una investitura data dai Canonici di Pisa l'anno 1135. si legge: *Et similiter juravit, quod homines et mulieres de Masnada de praedicto Scanello non habent vendere, nec donare, neque alienare, neque aliquo modo dirigere ad damnitate praedictae Ecclesiae.* A prima vista parrà che qui si tratti di veri servi, al vedere vietato il *venderli*, *donarli* ed *alienarli:* il che si suppone si potrebbe fare senza quel divieto, e conviene ai veri servi. In oltre nel testamento di Tancredi marchese, da me riferito nella P. I, cap. 33 delle Antichità Estensi, leggiamo: *Universa Masnata mea libera sit, jure patronatus penitus remisso, peculiis uniuscujusque sibi concessis.* Segno di servi è la menzione del peculio. Ma non s'ha qui da precipitar la sentenza, e massimamente considerando quel *jure patronatus penitus remisso*, perchè questo non s'ac-

corda colla condizione de' veri servi. Noi sappiamo che anche a' tempi de' Romani vi furono de' coloni in gran copia affatto servi; altri erano liberi ed altri liberti, ma suggetti per alcuni patti ai loro patroni: intorno a che è da vedere Jacopo Gotifredo al libro V, tit. 9 del Cod. Teodos. *de fugitivis Colonis*. E qui si ponga mente ad uno strumento Lucchese dell'anno 768, dove due uomini protestano, *quia nos, et parentes nostri bone memorie Walperto Duci, et filiis ejus, seu vias fecere solemus, et servitium per conditionem, traendo cum nave tam granum quam et salem*. Poscia soggiungono: *Nunc vero tradimus et confirmamus omnes res nostras in Domo Sancte Lucensis Ecclesie; et ab hac die omni in tempore tam mobilia quam immobilia, omnes res nostras tam de jure parentorum nostrorum, quamque et de adquisiti nostro in integrum confirmamus in potestate Ecclesie Sancti Martini, et nullum tempore ex re a nobis possessa abeamus licentiam subtraendi de dominio ipsius Ecclesie*. Promettono in fine a Perideo vescovo di far tutto quanto faceano in servigio di Walperto duca; *sic tamen salva justitia nostra, quia sic fuit antea consuetudo*. Ecco persone che paiono per un conto servi, e per un altro no, stante l'aver essi de' mobili e stabili di lor ragione, e il sottoporre bensì i loro beni alla Chiesa, ma non già le loro persone. Sicchè la lor condizione viene ad essere un misto di servitù e libertà, e sembra simile a questa degli *Uomini di Masnada*. Monsignor Fontanini in una sua operetta *delle Masnade* credette originata la voce *Masnata* da *Mas* significante *Mansum*, o sia un podere, e da *Nata*, sicchè volesse dire gente *nata nei Mansi*. Il Du-Cange all'incontro crede formata la voce *Masnada* da *Mansata*, per additar persone obbligate

a qualche Manso, o sia a coltivar qualche podere. Recava in pruova di ciò le parole di Guglielmo Durando appellato lo Speculatore, lib. IV, particul. 3 de Feudis. *Mansata est, quando Dominus dat alicui Mansum cum diversis possessionibus, et propter hoc ille facit se hominem Domini, et ad certum servitium tenetur. Et talis homo dicitur de Mansata, quia est homo ratione possessionum. Persona tamen ejus libera est secundum consuetudinem Regni Franciae, si dimissa Mansata alio se transferat. At Itali secundum quosdam vocant homines de Mansata quasi de familia, et illi quasi pro servis habentur.* Fu di parere il Fontanini che passasse gran differenza fra gli uomini di Masnada descritti dallo Speculatore, e quei che furono in uso nel Friuli; perchè questi ultimi secondo lui erano di condizione veramente servile. In prova di che egli produce uno strumento del 1369, o pure 1368, in cui *Nobilis vir Antonius Gallus de civitate Austria manumisit Dominam Sophiam filiam Tisanti de Premanaco, ejus ancillam propriam, sive mulierem de Masnata, cum omnibus filiis, peculio, bonis*, ec. Certamente il chiamare *ancilla* quella donna, l'aver ella *peculio* e l'essere *manomessa*, son tutti indizj di vera servitù. E pure che tali assolutamente non fossero, ma bensì *quasi servi*, come dice lo Speculatore, assai lo dimostra il titolo di *Domina*, che in que' tempi lontani dall'adulazione de' nostri significava una persona non della vil condizione de' servi, ma bensì o nobile, o molto civile. Lo stesso Fontanini rapporta un altro strumento, dove Ricciardo conte di Prata mette in libertà *sapientem virum Dominum Marinum Jurisconsultum.*

Nel rivedere io le antiche pergamene dell'ar-

chivio Estense, ho avuto sotto gli occhi gran copia di strumenti, da' quali apparisce che non solamente nel Friuli, ma anche nel Ferrarese e Polesine di Rovigo erano familiari le Masnade, e che moltissimi venivano chiamati *homines de Maxinata*, o pure *de Mazinata*. Questi tali si riconoscono come vassalli della Casa d'Este, ricevendo feudi, cioè terreni, da essa *ad usum Regni*, e giurando fedeltà al pari degli altri nobili vassalli. Possederono costoro gran copia di beni non solo feudali, ma anche allodiali, e venivano distinti col titolo di *Domini* e *Dominae*. Eccone un esempio. Nell'anno 1286 Ferrarino Notaio, come procuratore di Pietro figlio *Dominae Veneziae*, confessò, *dictum Petrum esse Vassallum, et hominem de Maxinata Domini Obizonis Marchionis Estensis, et habere ab eo in feudum ad usum Regni res infrascriptas*, ec.; e qui annovera molti stabili. Nell'anno medesimo *Dominus Sicherius de Frata, et Dominus Zeoesius*, ec., *fuerunt confessi, se esse Vassallos et Homines de Maxinata dicti Domini Marchionis, et habere ab eo in feudum res infrascriptas*. Una gran copia di beni vien quivi registrata, intitolati *Jurisdictiones, Segnoriae et Vescontariae*, ec., *in quibus terris habent jurisdictionem cognoscendi et determinandi quaestiones civiles et criminales, et jus colligendi dacium ad catenam Fratae, et jus portus Litigae, et Domus Salvaticae; et jurisdictionem super homines Arquoadae, Corneti et Gregnani, quia faciebant homines dictarum villarum ire cum eis ad pluvigum* (cioè alle funzioni pubbliche) *et in exercitum quociens opus erat, maxime de mandato Domini Marchionis*. Si noti quell'andare *in exercitum*, che è la principale obbligazione di questi vassalli, che pure vengono appellati *homines de Maxi-*

nata. Vedesi poi in uno strumento del 1252 che Bonifazio padre de' due suddetti vassalli presta il giuramento di fedeltà col principale obbligo di prendere l'armi ad ogni cenno del Marchese, giurando *contra omnem hominem*, eccettuando *anteriores homines, si quos habet.* Ecco dunque che costoro erano nobili vassalli, nè qui si truova alcun vestigio di vile servil condizione. E pure in un altro strumento del 1262 Pietro figlio del medesimo Bonifazio, comparendo alla corte, dove *Dominus Azo, Dei et Apostolica gratia, Estensis et Anconitanus Marchio fecerat congregari omnes Vassallos et Maxinatas civitatis Ferrariae*, si protesta *suum hominem de Maxinata*, ed è investito *de suo justo et recto feudo*, ec. *Et dictus Petrus homo de Maxinata, sicut servus Domino, juravit fidelitatem dicto Domino Marchioni, cujus homo de Maxinata est.* Si soggiugne dipoi: *Hoc intellecto expresse, quod vivente ipso Domino, dictus Dominus Marchio habeat et habere debeat merum et plenum dominium dicti sui hominis, ita quod ipse possit facere et disponere de dicto suo homine ad suae beneplacitum voluntatis.*

Ora noi troviamo una strana disparità fra gli antichi servi e i servi di masnada. Vilissima era la condizion de' primi; nulla possedevano, che non fosse del loro signore; nè erano ammessi alla milizia. Ma i secondi erano annoverati fra i vassalli; godevano feudi *ad usum Regni;* prestavano il giuramento come i più nobili vassalli; poteano militare, anzi erano a ciò tenuti ad ogni ordine del loro signore. E che persone nobili e potenti si contassero fra loro, l'abbiamo osservato. Questa mutazion di costumi non altronde credo io nata, se non perchè dopo il mille cangiò non poco di faccia l'Italia. Sorsero innumerabili signori

e signorotti, sì ecclesiastici che secolari, ciascun de' quali era indipendente, e solamente riconosceva per suo Sovrano l'Imperadore. Anche sotto i Longobardi furono in uso le nemicizie e guerre private, appellate *Faidae*. Ma crebbero queste a dismisura dopo il mille fra tanti signori l'uno all'altro confinanti. Lo stesso avvenne in Francia: del che una bella Dissertazione lasciò il Du-Cange nella Storia del re San Lodovico. Pertanto i gran signori di allora, o per voglia di far guerra, o per necessità di difesa, e tanto ecclesiastici che secolari, si studiarono di farsi de' vassalli, con dar loro castella o poderi in feudo, ufizio ed obbligo de' quali era di prendere l'armi, e farle prendere a' loro uomini in servigio del diretto padrone. Stesero anche questa liberalità alla gente bassa, concedendole qualche terreno da godere: il che cagione era che niuno fuggisse per non perdere quel bene; ed obbligo d'ognuno era di accorrere coll'armi, ovunque il signore comandasse. Chiamasi *Masnada* questa unione di persone dipendenti da esso signore, e prendevano perciò il titolo di *servi*. Di qua venne il nome di *masnadieri*, perchè formando esercito sapevano far anche il mestiere di saccheggiare al pari degli altri soldati. Tale era il legame con cui si obbligavano e sottomettevano al volere del signore, che in certa maniera uguagliava quello dei servi antichi, tuttochè fossero riputati per nobili e civili persone, e certamente non contraessero macchia alcuna per quella servitù, come non la contraggono i vassalli con obbligarsi al servigio de' padroni. E in fatti se voleano ricuperare la libertà, ci voleva un atto simile alla manomessione: del che s'è recato di sopra esempio. Nelle Giunte alla Cronica de' Cortusi, lib. IX, cap. V, della città di Trivigi, è scrit-

to: *Quae post excidium illorum de Romano, omnes illorum Masnatas et servos emancipavit, et libertati et ingenuitati condonavit.* Vedi qui distinte le masnade dai servi, quantunque si usasse la manomessione tanto per quelle che per questi. Abbiamo osservato una tal balía del signore sopra gli uomini di masnada, che potea disporne come a lui piaceva, e sembrava questo un diritto di dominio, come sopra i veri servi. E pure abbiamo osservato che Tancredi marchese ordinò che *universa Masnata mea libera sit jure patronatus penitus remisso.* — *Dominus* si appellava chi tenea al suo servigio servi. Se questi conseguivano la libertà, lui poscia appellavano *Patrono*, come osservammo di sopra. Dal che conviene inferire che gli uomini di masnada fossero simili ai liberti.

Nè solamente nel Friuli e Ferrarese furono in uso le masnade, ma n' ebbero anche varj principi e signori sì ecclesiastici che secolari. Il Cardinale Baronio rapporta all'anno 1188 un diploma del Senato Romano, dove si legge: *Res eis ablatas per Masnadam Romani Pontificis et Forifactores*, cioè malandrini. Vedemmo di sopra nel Pisano *Homines de Masnada*, che aveano servito alla contessa Matilda. E nel Registro antico della Repubblica di Modena abbiamo il giuramento prestato alla città da alcuni Nobili del Frignano, dove son queste parole: *Et hoc de Boatia* (era un tributo per ogni paio di buoi) *observabo, nisi fuero castellanus, vel rochexanus, vel miles, aut homo de Macinata.* Odasi anche Rolandino nel lib. I, cap. 2, che scrive di Cecilia moglie di Eccelino il monaco: *Per Paduanum districtum magnas Masnadas, vassallos multos et amplas possessiones habebat.* E in una Bolla di Gregorio IX papa del 1231 presso l'Ughelli ne' Vescovi d'Anagni abbiamo:

Si contigerit eos exercitum, vel Masnadam facere ultra urbem: dove è distinto il *fare esercito,* cioè allorchè tutti i cittadini davano di piglio all'armi, e il *fare masnada,* perchè vi concorrevano i soli uomini di masnada. Presso Giovanni Villani la milizia a cavallo è chiamata *cavalleria,* e i pedoni *la masnada.* Fin dopo l'anno 1300 si truova memoria delle masnade. S'incontrano poi negli antichi documenti *Manentes, Tributarii, Mansionarii, Alloderii, Adscriptitii, Servi glebae.* Non è facile il ben distinguere tutte le qualità e differenze di tali persone; cioè se fossero liberi, o servi o liberti, e con quali obbligazioni essi servissero. Ne ho parlato per qualche poco nelle Antichità Italiane. Qui non occorre dirne di più. Finirò colla menzione della formola con cui un certo Leone nell'anno 1018 si dà per servo a Giorgio suddiacono Ferrarese. *Presencialiter,* dic'egli, *atque corporaliter meam personam trado tibi, ad serviendum tibi omnibus diebus vitae meae, tantum pro precio denariorum solidos treginta,* ec.: *propterea placet mihi a presenti die et hora bona et sincera mea voluntate deservire et obsequiare, sive supplicare tibi jam dicto Georgio omnibus diebus vite mee, cum vera fide et humilitate,* ec., *ad qualemcumque laborem vel obsequium nocturnum rei licite, vel diurnum mihi imperaveris,* ec. *Mihi facere debeas omnibus diebus vite mee vestire et calciare, nutrire et pascere et gubernare; et per singulos annos finitos duodecim denarios debeas mihi,* ec. *Nec fugam me arripere presumo per ullam occasionem vel ingenium. Quod si forte latenter et furtive cum vestris rebus furatis de vestro servicio exire nisus fuero, aut fugam in quamlibet terra . . . partes arripere presumpsero: liceat tibi Georgio subdiacono, domino, benefactori meo,*

vel per tuum missum me inquirere et persecuitare, et me ubicumque inveneritis fugitivu latronem apprehendere et disciplinare, et me in vestrum servicium revocare ad serviendum tibi omnibus diebus vite mee, ec.

DISSERTAZIONE XV.

Delle Manumissioni de' Servi e de' Liberti, Aldii ed Aldiane.

Resta ora da dire qualche altra cosa de' liberti, de' quali abbiam favellato non poco nella Dissertazione precedente. Non era cotanto infelice una volta la condizione de' servi, che non restasse loro la speranza di conseguire o riacquistare la libertà. Anzi la dolce immagine di questo premio stava sempre davanti a' loro occhi, e perciò nulla tralasciavano di pazienza, fedeltà e premura in ben servire i padroni, affinchè un dì si movessero a ricompensar le loro fatiche con liberarli dall'obbrobrioso titolo e giogo della servitù. In fatti, o sia che i padroni abbondassero di umanità, o pure che i servi con quante arti potessero si guadagnassero la loro grazia ed affetto, sovente avveniva che que' miseri restavano nelle lor brame consolati. E ciò si effettuava colla *manumissione*, per cui venivano dichiarati liberi, e non più *servi*, ma *liberti* erano appellati da lì innanzi. Ciò che praticassero i Greci, i Romani, ed altri popoli in questo proposito, non occorre che io lo ricordi. Ne han trattato uomini dottissimi e celebri giurisconsulti. Avendo i Longobardi e Franchi trovato quest'uso in Italia, lo continuarono, con qualche differenza nondimeno, siccome andremo

accennando. Non v'era anticamente signor secolare, vescovo, abbate, capitolo di canonici e monistero, che non avesse al suo servigio molti servi. Molto frequentemente solevano i secolari manometterli. Non così le chiese e i monisteri, non per altra cagione, a mio credere, se non perchè la manumissione è una spezie di alienazione, ed era dai Canoni proibito l'alienare i beni delle chiese. Vedi il can. *Abbati*, dist. 54, e cap. *Episcopi, et de rebus Eccles. non alienandis.* Nella Cronica del Monistero Beneventano presso l'Ughelli, s'incontrano alcuni richiamati alla servitù, perchè l'Abbate senza permissione del Principe avea loro donata la libertà. Usanza famigliare fu, che se i figli de' servi imparavano alquanto di lettere, facilmente venivano promossi agli ordini ecclesiastici. Ma perchè, siccome abbiamo dal Concilio Calcedonense, can. IV, *cum fastigio sacerdotii non bene componitur servilis vilitas*, necessaria cosa fu che i signori li manomettessero prima, ed anzi rinunziassero al giuspatronato che competeva ad ogni manomettente sopra i suoi liberti. Che se taluno senza saputa e licenza del padrone veniva ammesso alla milizia ecclesiastica, era dalle leggi forzato a tornare alla servitù. Perciò fra le specie dell'irregolarità fu poi essa servitù annoverata. Nel Decreto e nelle Decretali molto se ne parla. Si sosteneva nondimeno la lor promozione, quando si provava la scienza del padrone, e ch'egli non avesse contraddetto. Praticavasi lo stesso anche presso i Greci, come dimostrò il Papadopoli *Praenot. Mystag.* Resp. II, sect. 5. La prima specie adunque, per così dire, di manumissione fu l'entrare nel chericato, benchè ordinariamente precedesse la vera manumissione secondo le leggi, di cui diedi io una formola nel tomo II de' miei Anecdoti. Per

questa via gran copia di servi passava una volta ai sacri ministerj; e vi consentivano con facilità i vescovi, i monaci e gli stessi laici; perchè avendo chiese od oratorj di loro giuspatronato, stimavano meglio di consegnarli a persone loro ben affette ed obbligate, che a gente estranea. Andò tanto innanzi la folla de' servi promossi al Clero, che Carlo M. in una delle Leggi Longobardiche da me date alla luce, ordinò che *de propriis servis vel ancillis non amplius tondantur* (in vece di *tondeantur*) *vel velentur, nisi secundum mensuram, ut et ibi satisfiat, et villae non sint desolatae.* Significa il *tondere* il chericato; e il *velare* riguarda le serve che si faceano monache. Di qui ancora s'intende di che persone fossero principalmente allora composte le ville. In oltre esso Augusto nella legge CXXXVIII, *ut servum alterius nemo solicitet ad clericalem vel monachalem ascendere ordinem sine licentia et voluntate domini sui.* E molto prima il re Liutprando, lib. V, cap. 24, pubblicò questo editto: *Si quis servum alienum sine voluntate domini sui clericaverit, componat domino suo pro illicita praesumptione solidos xx, et ipse servus revertatur ad proprium dominum; et ipse dominus ejus habeat eum, sicut voluerit.* Anche Lodovico Pio parla di ciò nella legge XXX; e da' suoi Capitolari si scorge che v'erano lamenti a cagion de' servi *qui passim ad gradus ecclesiasticos indiscrete promovebantur.*

In altre guise ancora si liberavano i servi dal dominio degli Ecclesiastici. Trovavansi talvolta pur troppo vescovi ed abbati di guasta coscienza, che nulla curando, o paventando le minaccie de' Canoni e l'ira di Dio, ad altro non attendevano che ad impoverir le chiese e i monisterj, profondendo gli stabili, gli ornamenti delle chiese, e le fami-

glie de' servi, per arricchirne i lor parenti ed amici. Nella Cronica di Farfa se ne veggono parecchi esempli. E in quella del Monistero di Volturno si vede che quegli Abbati concedevano i lor servi in livello ai laici. Accadeva eziandio che i servi delle chiese si accasavano con donne libere; e benchè i figli che ne nascevano, fossero anch'essi regolarmente servi, pure in qualche luogo godevano il privilegio della libertà, e se l'attribuivano con pretendere di non essere stati servi, da che aveano presa per moglie una donna libera. Tal notizia risulta da un diploma di Arrigo V, appellato anche VI, conceduto nel 1194 al Monistero di San Salvatore ad Leones di Brescia, il quale era stato fondato dal re Desiderio. Il P. Mabillone stimò distrutto quel sacro luogo a' tempi di Corrado II imperadore; ma dal privilegio suddetto consta che i suoi Abbati continuarono lungo tempo ancora dipoi. Ivi sta scritto: *De servis vero et ancillis ipsi loco a suo conditore in servitium Monachorum Deo servientium inibi traditis, qui suos filios vel filias occasione alienandi eos vel eorum filios a servitio, liberis conjugio tradunt, aut e contra suscipiunt: constituimus, ut sive de paterna, seu de materna generatione descendunt, nullatenus a famulatu discedant, sed in perpetua servitute permaneant, et in suorum parentum, servorum scilicet, conditione permaneant.*

Vengo ai riti delle manumissioni, che furono diversi da quei de' Romani. La prima specie di quelle viene espressa dal re Rotari nella legge CCXXV, e si chiamava *Manumissio per quartam manum*, così detta, perchè volendo un padrone concedere la libertà ad un servo, il dava in mano ad un uomo libero, e questi ad un altro, e così a quattro diverse persone. L'ultima conduceva il servo

in luogo dov'erano quattro vie, e in presenza di testimonj gli diceva che da lì innanzi era libero, potendo andare per qualunque delle vie suddette che a lui piacesse. Ecco le parole della legge: *Qui fulfreal* (cioè libero) *et a se extraneum, id-est amund* (cioè sciolto dal suo potere) *facere voluerit, sic debet facere. Tradat eum prius in manus alterius hominis liberi, et per garantix* (dicendo: Ve ne fo un dono) *ipsum confirmet; et ille secundus tradat eum in manu tertii hominis eodem modo; et tertius tradat eum in quarti. Et ipse quartus ducat eum in quadrubio, et thingat eum in guardia* (cioè gli faccia dono della libertà, constituendosi mallevadore di quell'atto). *Et gisiles* (cioè i testimonj) *ibi sint, et sic dicat: De quatuor viis, ubi volueris ambulare, liberam habeas potestatem. Si sic factum fuerit, tunc erit amund, et ei manebit certa libertas.* In questa maniera il servo era detto *missus a manu*, cioè licenziato dal potere del padrone. L'altra specie di manumissione consisteva nell'autorità del Re, a cui veniva presentato il servo acciocchè gli donasse la libertà. Appellavasi questa *Manumissio per impàns*, cioè *in voto Regis;* nè altro occorreva, se non che il Re dicesse in presenza di testimonj: Costui è libero. Ciò s'ha dalla suddetta legge. La Legge Salica o sia Franzese, e la Ripuaria aggiugnevano un particolar rito a questa manumissione; perchè il Re scuoteva dalla mano del servo una moneta d'oro o d'argento o di rame: quasichè il servo pagasse il suo riscatto. I servi pagavano per l'ordinario qualche cosa al loro padrone nell'atto di ricevere la libertà, forse per quella ragione che secondo l'uso de' Longobardi *donationes sine launigild, aut sine commutationibus,* cioè senza qualche ricompensa, non erano legittime. Di tal rito

son da vedere il Bignon, il Du-Cange e il Baluzio. Nell'archivio de' Canonici di Arezzo esiste la manumissione d'un suo servo fatta per privilegio da Lottario I imperadore nell'anno 844. Le sue parole son queste: *Servum nostrum Adalbiddum nomine, manu propria excutientes e manu ejus denarium secundum Legem Salicam, liberum fecimus, et ab omni jugo servitutis absolvimus.* Sì fatti liberti si chiamavano *Homines denariales*, come consta dalla legge XIII di Pippino re d'Italia. Un altro simile esempio di manumissione fatta dal medesimo Augusto d'una serva vien rapportato nel tomo I *Veter. Scriptor.* dal P. Martene. E che anche in Italia fosse portato dai Re Franchi, e si praticasse questo rito, si pruova con un diploma di Berengario I re d'Italia dell'anno 912, esistente presso i Monaci Olivetani di Santa Maria all'Organo di Verona, dove così egli parla: *Servum nostrum, nomine Aregisum, cum uxore sua Adelinda et filio suo Adelardo, et filia ejus nomine Ingeza ab omni servitutis ligamine liberasse, et ingenuos dimisisse, et a manibus eorum secundum Regiam consuetudinem publicae monetae denarium excussisse, eisque per quatuor angulos Orbis liberam facultatem eundi ac redeundi concessisse, quatenus potestative et libere incedant quocumque voluerint, tamquam miles publicus, civisque Romanus.* Gli dona ancora *omnem substantiam et supellectilem suam mobilem et immobilem.* La formola di poter andare a suo piacimento veniva dai Romani, scrivendo Plauto *in Menoechm.*

Liber esto, atque abito, quo voles.

Fu preso ancora dagli Antichi il dichiarare *Cittadino Romano* il liberto, constando ciò dalle manumissioni de' tempi Romani e da una legge

di Costantino Magno. In una formola pubblicata dal Sirmondo è detto che il manumesso *sicut alii cives Romani vitam ducat ingenuam.*

Fu parimente in gran credito, massimamente ne' secoli posteriori, la manumissione fatta in chiesa davanti al vescovo, sacerdoti e popolo, sì per maggiore pubblicità e sicurezza, come per gloria della carità cristiana. Imperciocchè quasi sempre i signori concedevano ai servi questa grazia *pro remedio* o sia *pro mercede animae suae.* Era condotto il servo *circa altare*, o pure *ante sacri altaris cornu*, tenendo una candela in mano, e quivi era dichiarato libero con chiare parole dal padrone. Da Roma cristiana discese quest' uso, come s' ha da due leggi del Codice di Giustiniano, tit. *de his qui in ecclesia manumitt.* Notò Jacopo Gotofredo che anche i Gentili usarono di dar la libertà ai loro servi ne' templi e ne' comizj del popolo. E che nell'Affrica si usasse questo rito, lo attesta S. Agostino nel Serm. XXXI dell' edizione Benedettina con dire: *Servum tuum manumittendum manuducis in ecclesiam. Fit silentium. Libellus tuus recitatur, aut fit desiderii tui prosecutio.* Più sotto impariamo da lui che si stracciava lo strumento con cui fu comperato il servo, e se ne formava un nuovo della data libertà, colla sottoscrizione de' testimonj. Coloro che ne' Capitolari si veggono chiamati *Chartularii* e *Chartulati*, crede il Du-Cange che fossero servi manumessi *per Chartam*, cioè collo strumento: sebbene niun servo, a mio credere, fosse manumesso senza che se ne formasse un atto pubblico per sicurezza di lui. E questi *Cartulati* si truovano poi ne' privilegj dei Re ed Imperadori insieme coi servi, coloni e livellarj. Truovansi ancora i *Commendati* nelle antiche carte;

ma non furono servi, nè manumessi, perchè gente libera che si metteva al servigio altrui. In una formola del Sirmondo leggiamo queste parole dette di un libero ed ingenuo: *Minime habens, unde se pascere vel vestire debeat, ideo petii pietati vestrae, ut me in vestrum mundiburdum* (patrocinio o protezione) *tradere vel commendare deberem. Eo videlicet modo, ut me tam de victu, quam et de vestimento, juxta quod vobis servire et promereri potuero, adjuvare vel consolare debeas; et dum ego in caput advixero, ingenuili ordine tibi servitium vel obsequium impendere debeam. Et me de vestra potestate, vel mundiburdo, tempore vitae meae potestatem non habeam subtrahendi, nisi sub vestra potestate vel defensione diebus vitae meae debeam permanere.* Di qua s'intende che anche i *Commendati*, ancorchè *ingenuili ordine*, cioè con ritenere il pregio d'essere liberi, entravano al servigio altrui, e non ne poteano uscire senza licenza del signore. Furono anche appellati *Commenditi* e *Commendatarii*, il che dà luce ad una legge di Carlo Magno, cioè alla centesima fra le Longobardiche, dove dice: *Ceteri vero homines liberi qui vel commendationem vel beneficium ecclesiasticum habent, sicut reliqui homines justitiam faciant.* E perciò troviamo costoro, benchè liberi, a cagione dell'obbligo suddetto annoverati colle persone, sulle quali aveano autorità i padroni. Ugo re d'Italia nell'anno 926 conferma al Monistero Veronese di S. Zenone tutti i suoi beni *cum familiis et servis utriusque sexus, mancipiis, colonis, libellariis, cartolatis, comendatis*, ec. E che i Commendati non fossero di condizion servile si raccoglie ancora da un placito dell'anno 854, esistente nella Cronica di Volturno, dove alcuni uomini litigando co' Monaci di-

cono: *Nos et parentes nostri semper liberi fuimus; nam nos per defensionis causam fuimus liberi homines commendati in ipso Monasterio, non vero servi.* Il rito suddetto della manumissione davanti all'altare si truova fra gli Alamanni, Franchi, Wisigoti e Ripuarj. Un esempio dell'Italia comparisce in un barbaro strumento del 1056, in cui *Willa contessa, già moglie d'Ugo duca e marchese*, trovandosi in Bologna, concede la libertà a Cleriza sua serva con dire: *mano mito te Benzo presbiter da Plebem Sancti Adriani, ut vadat tecum in ecclesia Sancti Bartholomei Apostoli, traad te tribus vicibus circa altare ipsius ecclesie cum cereo apprehensum in manibus suis. Deinde exite et ambulate in via quadrubio, ubi quatuor vie se dividuntur, et date eam licentiam.* Disse poscia il prete: *Ecce quatuor vie: ite et ambulate in quacunque partem tibi placuerit tan tu supradicta Cleriza, quan osque tui heredes*, ec. *Abeatis vias apertas portas Paradisi, portas civitatis, portas castellis in placitis; et in conventis locis ambulare et stare, et wadia pro te dare*, ec. Di Ugo duca e marchese poco fa nominato feci menzione nella Dissertazione VI, de' Marchesi. Forse figlio fu di Bonifazio marchese di nazione Ripuaria, e memorie di lui si truovano nella Cronica del Monistero di Casauria. Altri esempli di manumissioni ho io recato, che non importa rammentare, bastando il già detto.

Da quanto s'è finquì veduto possiam conoscere che ne' tempi cristiani, cioè regnando la Religione maestra della carità, non dovea essere molto infelice la condizione de' servi, perchè loro era permesso d'industriarsi e di accrescere il capitale del peculio, purchè ben servissero nel medesimo tempo a' padroni. Giugnevano alcuni a mettere insieme

tanto danaro che potevansi riscattare dalla servitù. Rolandino Bolognese nella Somma dell'Arte Notariale, composta circa l'anno 1255, ci presenta una formola, in cui un padrone manumettendo un servo co' figli, concede loro *totum eorum peculium a rationibus domini separatum.* E ciò fa *pro pretio centum librarum Bononiensium: quod pretium dicitus Dominus confessus fuit et contentus, se ab ipso Antonio dante et solvente*, ec., *habuisse et recepisse.* Aggiungasi ora che pio e frequente costume fu che i padroni prima di morire lasciassero ai loro servi la libertà. Costantino M. quegli fu che introdusse questa maniera di manumissione, concedendola ai cherici; e passò poi una sì pia liberalità anche ai laici. Tuttavia dalla legge III del re Astolfo si ricava, che succeduta la morte del testatore, per eseguire la di lui volontà, si manumettevano attualmente i servi nella chiesa. Perchè poi sembrava andare all'eccesso questa generosità de' padroni, Pippino re d'Italia nella legge XXXIV mette il caso che avendo il padre una figlia, lasci nell'ultima sua volontà a tutti i suoi servi la libertà. *Et quia*, soggiugne, *contra legem esse videtur, instituimus, ut ipsa filia in tertiam portionem de praefatis rebus iterum introire possit.* Cioè vuole che un terzo di quegli uomini continui ad essere servo di quella figlia. Nè si dee credere che, seguita la manumissione, passassero sempre i servi ad una piena e totale libertà; perciocchè, come fu di sopra accennato, i patroni ritenevano qualche diritto sopra de' medesimi, appellato giuspatronato. E poi per lo più si faceva loro questa grazia, ma con varj patti ed obbligazioni o di qualche servigio personale, o di pagare qualche censo ogni anno. Che se il testatore volea libero da ogni legame il servo, era d'uopo

che specificasse questa sua intenzione con chiare parole. Nell' Appendice a Marcolfo, cap. 48, si legge *Redemptionale*, cioè la manumissione che il padrone per danari concede al servo con dire: *Ut taliter sias ingenuus, tamquam si ab ingenuis parentibus fuisses procreatus vel natus, cum omni peculiare tuo; et nec mihi, nec ulli heredum meorum nullum impendas servitium, nec hominium, nec libertaticum, nec ullum obsequium, nec patronaticum*, ec. Ecco varj nomi esprimenti gli obblighi che sovente s'imponevano ai liberti, o competevano al padrone sopra di loro. Notissimo è poscia, che se i liberti divenivano ingrati a chi avea usata con loro tanta generosità e benefizio, dalle leggi che si truovano ne' Codici di Teodosio e di Giustiniano, erano condennati a perdere la libertà, e tornavano ad essere servi, nè più poteano far testamento. Ma che in questa pena incorressero i liberti ingrati sotto i re Longobardi e Franchi, non l'ho trovato. Siccome non veggo che allora si facesse caso della qualità di sangue libertino, come si usò al tempo de' Romani, i quali riputavano ben inferiore agl'ingenui chi discendeva da genitori liberti, e ci volea del tempo a purgar quella macchia. Tuttavia presso l'Ughelli nel tomo IV, dove tratta de' vescovi di Vercelli, si legge un decreto di Leone vescovo di quella città, fatto sul fine del secolo x, *praesentia Judicum, civium affluentia residente et militum, appositis Evangeliis et libris Legum, chartis contra legem factis (si quae erant) legaliter incisis, nobiliter acclamante populo*, furono di nuovo rimessi in servitù tutti coloro che essendo già servi della chiesa di Vercelli, per negligenza o vizio de' precedenti vescovi *a jugo servitutis in libertatis nobilitatem* (notisi questa parola) *transierant, et ipsam Ecclesiam*

in derisu et despectu habebant. Confessa il Vescovo, *ab ejusmodi libertis, quod aliquibus divitiis inflati essent, inquinari Nobiles.* Certamente si può credere che anche allora abborrissero i nobili di mischiare il loro sangue con de' liberti, come oggidì ancora sogliono astenersi da' maritaggi con chi poco fa o per fortuna o per industria è uscito dal fango. Presso Marcolfo (lib. II, capit. 33) un padrone dona ad un servo la libertà, *ea conditione ut dum advixero, mihi deservias; post obitum vero meum si mihi superstes fueris, sis ingenuus*, ec., *peculiare concesso, quod habes, aut elaborare poteris.* A questa maniera d'impegnare per tempo la libertà ai servi, ebbe riguardo Astolfo re de' Longobardi nella legge II. *Si quis Langobardus*, dic'egli, *pertinentes suos* (così ancora si appellavano i servi) *thingare voluerit* (cioè manomettere) *in quartam manum dandos, et chartulam ipsis fecerit, et sibi reservaverit servitium ipsorum, dum advixerit; et decreverit, ut post obitum ejus liberi sint, stabile debeat permanere secundum textum chartae, quam ei fecit*, ec. Finalmente si dee aggiugnere, che se il liberto era pienamente manomesso con avere il padrone rinunziato al giuspatronato, allora potea testare, e far ciò che gli piacea della sua roba. Ma durando il giuspatronato, e non avendo figli, la sua roba tornava al patrono.

Convien ora parlare degli *Aldii* ed *Aldiane*, de' quali sì sovente si truova memoria nelle Leggi Longobardiche e nelle vecchie carte d'Italia, ma non già presso i Franchi ed altre nazioni. Furono dunque gli *Aldii*, detti anche *Aldiones*, una sorta d'uomini fra i servi e liberti. Non erano servi, perchè manomessi; nè veri liberti, perchè tuttavia obbligati a servire il padrone e i suoi eredi. Il Du-Cange

nel Glossario citando le Chiose del Lindembrogio, riconosce l'Aldio *statu liberum, et libertum cum impositione operum.* Poscia, come dimentico di questo, soggiugne che gli Aldii erano *ex genere servorum, tametsi peculiaris et propria fuit servorum species, ab aliis nimirum servis divisa.* In pruova di ciò egli cita la legge LXXXIV Longobardica di Carlo M. dove son queste parole: *Aldiones vel Aldianae ea lege vivant in Italia in servitute dominorum suorum, qua Fiscalini vel Lidi vivunt in Francia.* Egli parimente chiama i *Lidi servos glebeae.* Del medesimo parere fu il Baluzio nelle Note ad un Capitolare di Carlo Magno dell'anno 792, dicendo *de Mancipiis, idest Aldiis.* All'incontro tengo io per fermo non doversi annoverar gli Aldii fra' servi, ma sì bene fra i liberti, privi nodimeno di una totale libertà. *In servitute dominorum suorum* altro, a mio credere, non vuol dire, che l'obbligo loro imposto di servire ai padroni, ma senza l'obbrobrioso titolo di servi. Primieramente negli antichi diplomi quasi sempre noi troviamo distinti gli Aldii dai servi in quella formola: *Cum servis et ancillis, Aldiis et Aldianis:* il che indica la differente lor condizione. Secondariamente il re Rotari nella legge CCXXVII ci fa sapere che chi vuole far divenire *Aldio* un suo servo, dee manometterlo, ma che *non illi det quatuor vias*, perchè cessava ben d'essere servo, ma non acquistava una piena libertà, rimanendo tuttavia con legami di obbligazione verso il patrono, nè potea senza licenza passare al servigio altrui. E il re Liutprando nella legge V, lib. IV insegna che per manomettere un servo, la funzione s'avea da celebrare al sacro altare. Ma per fare d'un servo un Aldio, tal funzione non s'avea da eseguire in chiesa. *Nam qui Aldium facere voluerit,*

dovrà manometterlo, ma *non eum ducat in Ecclesia: nisi alio modo faciat, qualiter voluerit, sive per chartam, sive qualiter et placuerit.* Quello nondimeno che mette in chiaro la sentenza mia, è la legge CCXVIII di Rotari, parlante in questi termini: *Si Aldia aut libera in casa aliena ad maritum intraverit, libertatem suam amittat.* Adunque la libertà, benchè non piena, era un pregio degli *Aldii*, nè s'han da riporre fra i servi.

Torniamo ora alla legge di Carlo M. assomigliante gli *Aldii* Italiani ai *Fiscalini* e *Lidi* di Francia. Giovan-Gerardo Vossio (lib. II *de Vitiis Serm.*) decretò essere stati i Liddi, o Liti, coloro *qui ingenuitatem suam pretio mancipassent.* Non è da ascoltare, siccome nè pure il Du-Cange, su questo punto. Poteano veramente essi allegare per tale opinione ciò che si legge nella Vita di San Meinwerco vescovo di Paderbona pubblicata dal Leibnizio, dai Bollandisti e da altri, dove è scritto: *Duram antiquae servitutis Litonum justitiam per novam paternae pietatis relevavit gratiam, constituens, a villicis adminiculari eis in cibi potusque necessariis (quod antea non fiebat) tempore messis.* E pure questo medesimo passo pruova che i Liti non erano servi. Se tali fossero stati, non solamente al tempo della messe, ma per tutto l'anno avrebbono dovuto i padroni somministrar loro il vitto. Odasi ora un Capitolare di Carlo Magno dell'anno 789, dove si comanda che ad ogni chiesa debbano i parrocchiani donare *curtem et duos mansos. Et inter centum et viginti Nobiles et ingenuos, similiter et Litos* (ciascuno a rata del suo avere) *servum et ancillam eidem Ecclesiae tribuant.* In oltre al cap. 15 comanda *ut omnes decimam partem substantiae et laboris sui Ecclesiis et sacerdotibus*

donent, tam Nobiles quam ingenui, similiter et Liti; juxta quod Deus unicuique dederit Christiano, partem Deo reddant. Adunque anche i Liti doveano possedere stabili, e far suoi i frutti delle loro fatiche: il che non competeva ai servi. In un altro Capitolare dell'anno 797 è ordinato *ut ubicumque Franci secundum legem solidos XII solvere debent, ibi Nobiliores Saxones solidos XII, ingenui V, Liti IV componant.* Ecco i Liti obbligati a pagar le pene come l'altre persone libere. Per li servi, se faceano delitti, il padrone pagava la pena. Per la stessa ragione dobbiam credere che i *Fiscalini* non fossero diversi dai Liti ed Aldii. E ricavasi ancora da un Capitolare di Carlo Magno dell'anno 805, in cui è permesso agli uomini *ingenui* di prendere in moglie donne *Fiscaline*, siccome ancora *feminis liberis homines Fiscalinos sibi sociare conjugio.* Ma anche secondo i Franchi si gastigava la donna libera che sposava un servo; nè uomo ingenuo potea accasarsi con serva altrui. Conviene perciò conchiudere che gli *Aldii* per mezzo della manumissione erano usciti dalla vil condizione dei servi, ma con patto di dover coltivare qualche terra del manumittente, o pure di pagargli censo, o di far altro loro servigio. Una specie di liberti vi furono, che non godevano un'intiera libertà, continuando a vivere con suggezione e dipendenza dal patrono. Per ricuperare affatto la libertà v'era d'uopo un altro atto pubblico, con cui fosse dichiarato totalmente libero. Questo stato di totale libertà era disegnato dai Longobardi colla parola *Fulfreal.* Dura essa presso gl'Inglesi, che chiamano *Fulfraee* chi è *pienamente libero.* Pertanto anticamente tre stati di persone si contavano lavoratori di campagna, cioè *Liberi*, *Aldii* e *Servi.* I *Liberi* erano simili

ai contadini de' nostri tempi. La condizion de' *Servi* l'abbiamo già osservata. Participavano gli *Aldii* dell'uno e dell'altro stato. Queste tre sorte d'uomini sono chiaramente distinte in un bel decreto di Carlo il Grosso Augusto, esistente nell'archivio de' Canonici di Arezzo, spettante all'anno 883, o pure 882, dov'egli detesta la prepotenza de' Conti ed altri giudici secolari, i quali faceano *districtiones in liberos Manarios, super ecclesiasticas res residentes, et Servos et Aldiones faciunt, tributa ab eis exigunt*, ec.

Pretendeano nell'anno 844 alcuni lavoratori d'essere affatto liberi; ma convinti, finalmente con pubblico strumento del Monistero Ambrosiano confessarono d'essere stati lasciati per testamento da un Totone; *et postea nos ingeniose, et suasione de malis hominibus subtrahere quaesivimus, sed nullatenus potuimus, eo quod certius Aldiones ejusdem Monasterii Sancti Ambrosii esse debemus*, ec., *sub potestatem et defensionem, adque tuicionis prefati Monasterii.* Non erano gli Aldii *sub dominio*, ma solamente *sub tuitione* de' loro padroni. Però il Vossio suddetto ebbe ragion di scrivere che *Aldius videtur, qui antea servus, sic libertatem consequutus, ut interim veteri domino foret obnoxius.* E così intendiamo che voglia dire Leone Ostiense (lib. I, cap. 14 della Cronica Casinense) dove scrive: *Servos autem suos et ancillas omnes libertate donavit, sub ditione tamen et tutela Monasterii hujus, ita ut per singulos singulas operas annualiter ubi nostri Ordinarii praeciperent, exercerent.* Cioè di servi ch'erano, divennero Aldii. Nè secondo la legge C di Lottario I imperadore era lecito *novam conditionem Aldioni imponere*, cioè alcun aggravio oltre a' patti primieri. Truovansi poi *Partiarii Coloni* ne' Digesti

alla L. *si merces*, tit. *Locati*, così appellati, perchè davano al padrone la metà delle rendite de' poderi da loro coltivati. Ne fa menzione anche Reginone, lib. I, cap. 43 *de Eccles. Discipl.*, e ne' Capitolari presso il Baluzio si legge: *Qui tale beneficium habent, et ad medietatem laborant.* Son costoro chiamati in varie antiche carte *Medietarii*, accennate dal Du-Cange, e non so come quel grand' uomo gli stima *servi qui duobus dominis obnoxii erant*, allegando in pruova di ciò le seguenti parole d'uno strumento: *Concessit Deo et Sancto Johanni Baptistae Cavillam, quae erat sua villana, ut esset Medietaria Sancti Johannis ipsa et filii sui in sempiternum, et totum servitium, quod solebat persolvere Comiti, de cetero persolveret Sancto Johanni.* Ma qui si tratta non di una serva, ma di una Aldiana; ed essa è chiamata *Medietaria*, non perchè servisse a due padroni, ma perchè lavorava a metà la terra di S. Giovanni. In queste parti dura il nome di Mezzadro, significante contadino lavoratore di campagna, che rende al padrone la metà del grano e dei frutti. Finalmente s'ha da osservare che molte furono le cagioni per le quali era conceduta la libertà ai servi e la piena libertà agli Aldii; e se così non si fosse fatto, sarebbe tanto cresciuta la lor popolazione, che avrebbero fatta paura al resto del popolo libero. Cioè il lungo servigio, la fedeltà, l'abilità con cui si comperava quella povera gente l'affetto de' padroni, faceva o presto o tardi sciogliere le loro catene. I Re Franchi solevano donare la libertà ai proprj servi *pro nativitate filii*, o per altre occasioni di allegrezza. Lo attesta Marcolfo nel lib. II, cap. 52; ma era la pietà e carità dei Cristiani che più sovente li moveva a recar questo benefizio ai servi, e massimamente ne' te-

stamenti, ne' quali ognun provvede all' anima sua. Di simili ultime volontà negli antichi secoli ne ho io accennato più d'una. E ciò basti intorno ai liberti de' tempi barbarici.

DISSERTAZIONE XVI.

De' Prestatori ad usura Giudei, Compagnie di Soldati, Masnadieri, Lebbrosi, ec., de' vecchi tempi.

Verisimilmente tempo non c'è stato, da che è in uso l'umano commerzio col danaro, in cui non si sia prestato esso danaro, e che da esso non abbiano cercato gli uomini di ricavar frutto, chiamato *Usura*. L'innata cupidigia de' mortali non ebbe gran bisogno di maestri per imparare a far traffico del danaro. Questa mercatanzia da alcuni popoli si vide approvata, da altri avuta in abbominazione. L'antichissimo legislatore Mosè la proibì fra i Giudei, ma permise di farla con chi era d'altra schiatta e nazione. Platone, Aristotele, Plutarco ed altri antichi han disapprovata e condennata l'usura. Ma presso gli Ateniesi fu essa lecita e molto usata, come pruova Samuele Petito nel lib. V, cap. 4 delle Leggi Attiche. Presso i Romani si truova sempre in uso, anzi bene spesso all'eccesso, cagione poi di sedizioni e rivolte nel popolo. Comparisce nelle Iscrizioni Romane e in altre memorie il nome di *Argentarius*, che significava non solamente gli orefici ed argentieri de' tempi nostri, ma eziandio i prestatori di danaro. *Argentariae mensae exercitores* sono chiamati nella legge 4, ff. *de Edendo*. Abbiamo il loro nome in altre leggi, e nella Novella CXXXI di Giustiniano

è detto: *Argentarios mutuam pecuniam dare.* Il Reinesio credette che gli *Argentarii* fossero solamente fabbricatori di vasi d'argento. S'ingannò ancora il Gutherio (lib. III, cap. 22 *de Offic. Dom. Aug.*) allorchè trovando nella legge 27, Cod. *de pignorib. Argenti distractores*, pensò che fossero artefici che riducessero l'argento in lamine e fili sottili. Ma ivi si parla di Prestatori di moneta. E che essi Argentarii fossero negozianti, e non lavoratori di vasi d'argento, si raccoglie dalla legge unica, Cod. *ne Negotiatores*, fra' quali si veggono anche registrati gli *Argentarii.* Ora questi prestatori di danaro, che col tempo furono chiamati in Italia *Campsores* ed oggidì *Banchieri*, e in Francia *Changeurs*, davano danaro ad usura. Egli è poi notissimo che il Divino nostro Legislatore nel Vangelo prescrisse, non si ricavasse frutto dal mutuo, affinchè i fedeli si avvezzassero ad esercitare la carità, sì splendida ed importante virtù della santa nostra Religione. Ma perciocchè l'umano commerzio senza un esorbitante incomodo non può sussistere, qualora non si presti danaro, e la gente avida del guadagno non ne presterebbe se non ne ricavasse qualche vantaggio; si sono studiati i Cristiani di domesticare l'odioso nome di *Foenus* e di *Usura* e di *Mutuum* con altri titoli per potere cavar frutto dal danaro, consegnato ad altri affinchè se ne vaglia o per mercatura, o per cambio, o per altri suoi bisogni, spezialmente valendosi della ragione del *lucro cessante* e del *danno emergente.* Perciò non mancarono mai *Foeneratores* appresso gli antichi Cristiani, ma parte permessi e parte riprovati; e correva il nome di *usura* tanto in buon senso che in cattivo. Cioè v'erano prestatori troppo ingordi e inumani, che all'eccesso esigevano frutto

dal danaro, è contra di questi noi troviamo che si scaldano i Santi Padri, cioè Ambrosio, Agostino, il Grisostomo ed altri. Ma che vi fossero *Argentarii*, *Nummularii*, e simil sorta di gente per tutte le città Romane, poscia chiamati *Prestatori*, *Cambiatori*, *Banchieri*, e questi una volta permessi, assai si raccoglie dal Codice di Giustiniano e dagli antichi libri. Anzi era allora decretato, qual frutto del danaro potesse pretendersi, e non più. Costantino il Grande nell'anno 325 (come s'ha dal Codice Teodosiano, lib. II, tit. 33, l. 1 *de Usur.*) dopo aver vietato l'esigere frutto dal grano prestato, soggiugne poi: *Nam pro pecunia ultra centesimas creditor vetatur accipere.* Nella susseguente legge pubblicata dagli imperadori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio nell'anno 386 fu parimente decretato nella seguente forma: *Quicumque ultra centesimam jure permissam, aliquid sub occasione necessitatis eruerit, quadrupli poenae obligatione constrictus, sine cessatione, sine requie protinus ablata redhibebit.* La *centesima usura* in que' tempi permessa consisteva nel pagamento di uno per cento il mese, o sia di un dodici per cento l'anno: peso che ragionevolmente parrà ben greve ai tempi nostri, ne' quali con moderazione son trattati i debitori. Giustiniano Augusto dipoi nella legge 26, Cod. *de Usuris*, regolò in altra maniera il commerzio, comandando che alle *persone illustri* fosse permesso l'esigere *ultra tertiam partem centesimae, usurarum nomine, in quocumque contractu vili vel maximo:* cioè il terzo d'uno per cento il mese. A' mercatanti permise *usque ad bessem centesimae, usurarum nomine, in quocumque contractu suam stipulationem moderari:* cioè l'otto per cento l'anno. A coloro che prestavano grano, o altre spe-

cie, *usque ad centesimam tantummodo liceat stipulari:* cioè il dodici per cento l'anno. Ordinò finalmente che gli altri uomini potessero pretendere *dimidiam tantummodo centesimae usurarum:* cioè il sei per cento l'anno. Il Concilio I di Nicea vietò ai cherici qualsivoglia usura; ma non parlò de' laici. Ora questo argomento delle usure, e di ciò che sia lecito ed illecito ne' contratti del danaro, ne' due prossimi passati secoli è stato ventilato con diversi pareri, e poco fa ancora ha dato motivo a nuove liti, a nuovi libri su questa scabrosa materia, con aver anche il Santissimo Regnante Pontefice Benedetto XIV pubblicata una Decretale, a cui dee ricorrere il Lettore. Ora l'assunto mio non è di entrare in sì fatte contese, e solamente prendo a trattare de' *Prestatori,* chiamati *Usurai,* che dopo il secolo x od xi si acquistarono un obbrobrioso et odioso nome per l'Europa, non sapendo noi bene come passasse il commerzio ne' cinque secoli precedenti.

Da che dopo il 1100 buona parte delle città d'Italia, e massimamente nella Lombardia, Toscana e Genovesato, cominciarono ad alzare la testa, e ad erigersi in Repubbliche, si diedero i cittadini ad aumentare non solamente la potenza della lor patria, ma anche le sostanze proprie. Però s'introdussero molte arti sommamente utili, gran commerzio per mare si fece, gran mercatura per terra. I Veneziani, i Genovesi, i Pisani sopra gli altri si distinsero in questo; e chiunque maggiore industria e sagacità di mente vantava, non perdeva il tempo a procacciarsi ogni possibil guadagno. A niuno certamente la cedono i Toscani, e principalmente i Fiorentini, in acutezza d'ingegno e in sopportar le fatiche utili; il perchè questa gente per voglia di arricchire,

non contenta di guadagnare in casa coll'arti, cominciò anche a passar fuori d'Italia a mercantare. Un bel negozio parve loro quello di prestar danaro ad usura, e questo a poco a poco diventò il principale e più gustoso loro impiego, perchè fruttava assaissimo. Nè forse m'ingannerò in credendo che massimamente all'esorbitante lucro che poi colava nella città di Firenze, si dee attribuire l'essere giunto quel popolo a tal potenza nel secolo XII e XIII, che cominciò e seguitò sempre più a dar legge ed imporre il giogo alle altre circonvicine città. Tornando colà carichi d'oro i cittadini, fabbricavano suntuosi palagi, aumentavano l'arti, e dal buon regolamento di queste procedeva poi l'aumento del popolo, e la necessità di slargare la città, e la forza del danaro per fare o sostenere le guerre. Quelle compagnie che da Giovanni Villani son dette degli *Scali*, de' *Peruzzi*, *Acciaiuoli*, *Bardi*, *Ammanati*, ec., tutte sotto nome di Banchieri spezialmente si applicavano al traffico del danaro, cioè all'usura. Attesta il medesimo Villani, ch'esse compagnie fallirono, perchè avendo prestato ad Odoardo III re d'Inghilterra un'immensa quantità d'oro, nè potendo egli soddisfare a cagion delle sue guerre, toccò ai prestatori andare colle gambe all'aria. Ma finita una compagnia, ne saltava su un'altra; laonde il conte Tegrimo (come s'ha dal medesimo Storico, lib. VII, cap. 139) udendo il conte di Poppi che si gloriava delle sue ricchezze e di aver nella sua armeria le balestre grosse de' Fiorentini, ingegnosamente gli rispose: *Parmene bene, se non ch'io intendo che i Fiorentini sono grandi prestatori ad usura.*

Al vedere gli altri popoli che fruttuosa mercatura fosse quella del prestare, a questa si rivol-

sero anch'essi, spargendosi principalmente per la Francia ed Inghilterra, dove correa più danaro. Varie merci portavano colà, ma il traffico primario consisteva nel guadagno usurario. Ogerio Alfieri nella Cronica d'Asti (tom. XI *Rer. Ital.*) così scrive: *Anno Dom. MCCXXVI cives Astenses coeperunt praestare et facere usuras in Francia, et ultramontanis partibus, ubi multam pecuniam lucrati sunt.* Anche Benvenuto da Imola nel Commento MS. di Dante asserisce che gli Astigiani anche al suo tempo erano i più ricchi di Lombardia. Colà ancora concorsero da altre parti d'Italia a rodere chi abbisognava di danaro, accolti favorevolmente col nome di mercatanti, ma venuti per ismugnere affatto le borse altrui. E perciocchè fra essi faceano la prima figura gli *Astigiani*, *Milanesi*, *Piacentini*, ec., e i *Fiorentini*, *Sanesi*, *Lucchesi*, ec., perciò tanto in Francia che in Inghilterra si chiamavano *Mercatores Lombardi*, e *Tusci* o pure *Tuscani*. Di costoro poi si serviva anche la Corte di Roma per ritirare da que' paesi le rendite sue. Nel codice di Cencio Camerario si vede una lettera di papa Gregorio IX nell'anno 1233, con cui quieta *Angelerium Solaficum quendam campsorem nostrum, et ejus socios Mercatores Senenses de omnibus rationibus, quas in Anglia, Francia et Curia Romana, vel etiam alibi, nostro vel Ecclesiae Romanae nomine receperunt.* Rapporta il Du-Cange a questo proposito nel Glossario Latino un pezzo di convenzione stabilita nel 1278 dal Re di Francia *cum Fulcone cive Placentino, Capitaneo Universitatis Mercatorum Lombardorum et Tuscanorum* (ecco come queste sanguisughe s'univano insieme) *habente etiam potestatem et speciale mandatum a Consulibus Mercatorum Romanorum, Januae, Venetiarum, Placentiae, Lucae, Bononiae,*

Pistorii, Astensium, Albae, Florentiae, Senarum et Mediolani, tractandi cum Domino Rege Franciae super translatione facienda ad civitatem Nemausensem, ec.; laddove prima que' mercatanti aveano posta la loro stanza in Mompelieri. Rapporta esso Du-Cange alla voce *Longobardi* i privilegj loro conceduti dal Re. Poscia vien dicendo: *Mercatores Italicos propter foenerationem usurariam famosos* furono chiamati *Caorcini* dalla città di *Cahors* in Francia. Ma s'inganna. Non i soli Italiani esercitavano questo brutto mestiere: lo stesso, e forse peggio, facevano anche i Franzesi, e massimamente quei di Cahors; ed eglino perciò, e non gl'Italiani, furono appellati *Caorcini*. Similmente han preso abbaglio presso di lui coloro che si figurarono derivato dalla nobil casa de' Corsini Fiorentini quel soprannome, quasichè *Corsino* si fosse mutato in *Caorsino*. Certo è che anche i Corsini al pari dell'altre nobili famiglie di Firenze attesero alla mercatura, e si sa che nell'anno 1342 fecero banco fallito. Ma perchè mai da essi soli, e non da tanti altri Fiorentini anche più ricchi e rinomati, avrebbero tratto questo nome per disegnare tutti i mercatanti prestatori della Toscana e Lombardia, anzi di tutta l'Italia e Francia? La verità si è che *Caorcini* furono chiamati i cittadini mercatanti di Cahors, perchè quivi più che altrove si prestava a usura, e l'abbiamo da Dante, il quale nel canto XI dell'Inferno, inveendo contro gli usurai, fra l'altre cose, scrive:

E però lo minor giron suggella
Del segno suo e Sodoma e Caorsa.

Cahors dagl'Italiani era nomata *Caorsa*. Odi Benvenuto da Imola nel Commento MS. di esso poema, che circa l'anno 1380 così scriveva: *Caor-*

sa. Idest Usurarios. Caturgium enim civitas in Gallia, in qua quasi omnes sunt Foeneratores. E dice che *sono*, perchè durava quella peste anche a' suoi dì. Lo stesso Du-Cange rapporta un editto di Carlo II re di Napoli, conte di Provenza e d'Angiò, con cui nell'anno 1289 cacciò *Caturcinos Usurarios* da tutto il suo dominio. E Filippo re di Francia nel 1220 in un suo privilegio fa conoscere che anche i cittadini di Caen in Normandia attendevano a questa infame mercatanzia, con dire: *Concessimus Burgensibus nostris de Cadomo, residentibus in villa Cadomi, quod nec eos, nec uxores, nec heredes eorum capiemus ad occasionem de Usura in morte eorum.* Però non i soli Italiani profittavano del bisogno o della balordaggine altrui.

Non è per questo che non conoscesse la gente, quanto discordasse dalla legge di Dio, e di qual pregiudizio fosse al pubblico e ai privati un'arte tale. Erano dappertutto in abbominazione gli usurai, e contra di essi più volte i principi del secolo, non che quei della Chiesa, diedero di piglio ai fulmini. Nell'anno 1106 Odoardo pissimo re d'Inghilterra, come s'ha dalle sue leggi, *usurarios defendit* (cioè vietò), *ne remanerent in Regno.* Matteo Parisio nella Storia d'Inghilterra all'anno 1235 così scrive: *Invaluit autem his diebus adeo Caursiorum* (cioè degli usurai Franzesi) *pestis abominanda, ut vix esset aliquis in tota Anglia, qui retibus illorum jam non illaquearetur. Etiam ipse Rex debito inaestimabili eis tenebatur obligatus.* Poscia riferisce, in qual forma costoro costringessero i debitori al pagamento delle usure; e che il Vescovo di Londra gli scomunicò: ma avendo essi impetrata la protezione della Corte di Roma, non solamente si burlarono del suo editto,

ma il citarono ancora, *super tali injuria Mercatoribus Papalibus irrogata responsurum*. Scrive in oltre lo stesso Storico all'anno 1240 che Arrigo III re d'Inghilterra *Caursinis, praecipue Senonensibus* (adunque erano Franzesi quegli usurai) *terram suam interdixit. Ipsi autem moleste ferentes, et dolentes, tales se pascuas amissuros, data pecunia, quae nimis solet impios justificare, adhuc pro magna parte latuerunt.* Furono essi di nuovo banditi, ed appresso richiamati, perchè anche i Re profittavano del loro bottino. Particolarmente allorchè ai Monarchi veniva il bisogno di pecunia, saltava fuori un bando contro gli usurai, acciocchè costoro s'inducessero con una considerabil offerta e contribuzione a placare il loro sdegno. In lor favore ancora si moveva la Corte di Roma, non già perchè approvasse le loro usure, ma perchè, siccome dicemmo, per via d'essi riceveva le rimesse del danaro a lei proveniente da tutta la Cristianità d'Occidente. Altrettanto avvenne in Francia. Sotto Filippo figlio del santo re Lodovico fu pubblicato un proclama che intimava agli usurai *Lombardi* e *Caorsini* di uscire del Regno, con proibir loro di far da lì innanzi commerzio usurario in quelle contrade, permettendo nondimeno *Mercatoribus Lombardis et Caorsinis* di quivi fare la mercatura approvata dalle leggi. Parimente Carlo II re di Napoli e conte di Provenza cacciò dai suoi dominj di Francia *Lombardos, Caturcinos, aliasque personas alienigenas usuras publice exercentes.* Ma non mancavano maniere a quella pestifera gente di rendere vani quegli editti, di modo che sempre erano odiati e riprovati, e pur sempre sussistevano addosso a' popoli, una volta da loro afferrati coll'unghie.

Molto più si affaticarono in que' tempi i Ro-

mani Pontefici per atterrare un sì ingiusto e pernicioso abuso. Nel Concilio generale III Lateranense del 1179 Alessandro III papa e i Padri nel can. XXV così parlarono: *Quia in omnibus fere locis crimen usurarum ita inolevit, ut multis aliis negotiis praetermissis, quasi licite usuras exerceant*, ec.: *ideo constituimus, ut usurarii manifesti nec ad communionem admittantur altaris, nec Christianam, si in hoc peccato decesserint, accipiant sepolturam.* Fu confermato questo decreto nel Concilio generale II di Lione l'anno 1274, e poscia in altri Concilj che non occorre rammentare. E di qui s'intende perchè il Boccaccio rappresenti in tanto affanno i Fiorentini amici di Ser Ciappelletto da Prato, il più infame tra gli usurai in Borgogna, perchè il vedevano sul termine della vita, temendo una gran commozione di quel popolo, se si sapea la sua morte. Ma per qualunque divieto e pena sì della Chiesa che dei principi secolari contra di questi divoratori della sostanze altrui, non cessò la razza loro, e noi li troviamo anche nel secolo XIV vigorosi, tanto in Francia che in Italia. Nell'anno 1256 fu ricuperata Padova dalle mani del crudel tiranno Eccelino. Per attestato di Rolandino storico (lib. IX, cap. 1) quasi niuno de' cittadini vi fu in quella congiuntura ucciso. *Sed Tuscus quidam nomine Johannis de Scanta, suam volens tueri pecuniam, quam ad pignora mutuabat, defendendo pecuniam est occisus.* Nell'anno 1306 non mancavano nel contado e nella città di Modena di questi avoltoi Toscani che prestavano anche al pubblico stesso. Negli atti di questo popolo nel dì 6 di giugno fu preso partito, *ut mittatur pro Tuscanis forensibus, et rogentur quod mutuare debeant Communi Mutinae quingentas libras Mutinenses. Quod si facere noluerint, compellantur*

per Dominum Capitaneum ipsam quantitatem pecuniae mutuare, ec. Più altre somme furono richieste a coloro nel medesimo anno; e sono ivi rammentati *omnes Tuscani mutuatores, qui morantur in civitate Mutinae.* Dal che si vede che particolarmente i Toscani erano accaniti dietro a questo abbominevol guadagno. Anche il vescovo di Silva Alvaro Pelagio, scrittore del secolo XIV, nel suo Trattato *de Plactu Ecclesiae*, lib. II, cap. 7, così scriveva: *Familiares, Secretarii, negotiorum gestores praecipui aliquorum Praelatorum Ecclesiae, mercatores sunt, maxime Florentini et Senenses, et alii de Tuscia, et de aliis Provinciis. Et de pecuniis Ecclesiarum foenus continue aliqui exercentes, et Praelatis quibusdam de certa parte respondentes nomine partis, vel mercantiae, vel societatis*, ec. E che continuassero in varie città a vedersi pubblici prestatori, certamente in Siena, come consta dalle Croniche di essa città da me date alla luce, nel 1339 quel popolo fece il seguente Statuto: *Che nessuna persona in Siena o nel Contado potesse prestare a usura per nessun modo, se prima non si facesse scrivere nel libro detto Usuraio di Bischerna, a ciò deputato.*

Chi brama di conoscere fin dove arrivasse la rapacità di quella gente, oda le seguenti notizie. Chi prestava ad usura, facea il prestito solamente per sei mesi; e chi riceveva il danaro, contribuiva un *dono* all'*usuraio*; cioè pagava tosto il frutto de' sei mesi, e questo poi accresceva il capitale del credito. Terminati i sei mesi, se il debitore non soddisfaceva, allora *pro damno et interesse* secondo i patti era tenuto a pagare *quatuor denarios pro qualibet libra singulis mensibus*, o pure (e forse fu lo stesso) *quatuor Imperiales pro qualibet libra grossa singulis mensibus: qui solidi non com-*

putentur in sorte. Eccone un esempio. A dì 5 di aprile dell'anno 1264 Jacopo Fasanini Bolognese, abitante in Modena, prese a frutto *lire xx e denari sei* moneta di Modena, da restituirsi dopo sei mesi, *computato dono in his in sorte secundum formam Statuti Communis Mutinae.* Avendo egli mancato al pagamento nel tempo prescritto, fu portato l'affare a' giudici, i quali *anno MCCLXX, die Mercurii XI, exeunte Madio,* decisero ch'egli dovesse pagare lire 44 moneta di Modena, cioè 20 lire e sei denari per la sorte; *et XXIV libras Mutin. pro legitimis accessionibus dictae sortis, dampno et interesse ipsius ad rationem IV denariorum pro qualibet libra, secundum formam Statuti Communis Mutinae; et XII libras pro expensis factis dicta occasione,* ec. S'io so far bene il conto, venti lire e soldi sei per anni sei e giorni 16 renderono di usura lire 24, e però una somma di lire cento rendeva ogni anno il frutto di lire 20, e questo veniva accordato dallo Statuto. E pure di peggio si praticava in Inghilterra da quegli *usurai.* Racconta Matteo Paris all'anno 1235, che se il debitore al determinato tempo non restituiva il danaro, veniva obbligato a pagare d'usura *per singulos menses duos, pro singulis decem marcis unam marcam pro recompensatione damnorum: quae damna et expensas ipsi mercatores ex hoc possent incurrere: ita quod damna et expensae et sors cum effectu peti possint, et expensae unius mercatoris cum uno equo et serviente, ubicumque fuerit mercator, usque ad plenam solutionem omnium praedictorum.* Di più non occorre per conoscere che sanguisughe fossero quelle; e pure anch'ivi lo permettevano le leggi. Negli Statuti di Verona dell'anno 1228, al cap. 26, fu decretato: *Ut de usuris futuri temporis fiat ratio usque ad*

quantitatem XII librarum et dimidiae pro centenario. Et creditores dare teneantur dilationem unius anni debitoribus solventibus usuras illius anni futuri, ec.; *et si ultra dictam quantitatem XII librarum et dimidiae creditores sub aliquo modo seu ingenio acceperint, id totum in sortem computetur.* Cessato poscia il bisogno, noi troviamo che non si sofferiva sì detestabil abuso, e si faceano altri Statuti, come accadde in Modena nell'anno 1327 in cui fu formato il seguente: *Omnia praecepta et instrumenta facta a duodecim annis citra de dando aliquam quantitatem alicui ex aliqua caussa: intelligatur tantum quartam partem ipsius quantitatis esse veram sortem, si creditor tempore dicti praecepti et instrumenti erat usurarius, si probabitur contra ipsum per quatuor testes cives et habitatores Mutinae fide dignos, qui dixerint testificando per publicam vocem et famam, ipsum talem fuisse usurarium*, ec.

Finalmente con tante pene e maledizioni fecero guerra i Sacri Concilj, i Re, i principi a questa sorta di ladri, che se non li levarono affatto, almeno ne sminuirono il numero, e certamente cessò la loro pubblicità. Perciò nè pur oggi manca la loro razza; ma segretamente e sotto finti titoli costoro esercitano il loro mestiere per paura di perdere tutto. Poichè quanto alle leggi divine, gli avari le stirano come vogliono, le interpretano ed ammolliscono in guisa tale, che le credono in fine non contrarie alla loro ingordigia. Che se noi ci maravigliamo del perverso regolamento de' secoli andati, che diremo de' nostri, ne' quali in qualche paese si permette ai Giudei di prestare pubblicamente ad usura sopra pegni, con ricavarne troppo esorbitante frutto? Ed appunto in alcuni luoghi d'Italia son succeduti gli Ebrei ai vecchi traffi-

canti usurai di danaro. Di questa nazione non dispiacerà a' Lettori ch'io dia qui qualche notizia appartenente a' secoli barbarici. Anticamente ancora i Giudei, siccome gente industriosa, erano sparsi per gran parte delle provincie orientali, e in Roma stessa pagana. Crebbe maggiormente la lor dispersione dopo la rovina della santa città, di maniera che non nel solo Oriente, ma anche in Occidente, si trovava dappertutto qualche almen picciola colonia del popolo circonciso. Ebbe perciò a scrivere Rutilio Numaziano, poeta del secolo v, nel suo Itinerario:

Latius excisae pestis contagia serpunt,
Victoresque suos Natio victa premit.

Leggonsi ne' Codici di Teodosio e di Giustiniano molte leggi concernenti questa nazione. Che buon numero d'essi abitasse in Bologna a' tempi di Santo Ambrosio, lo scrive egli nel libro *de exhort. Virgin.* Che anche Milano ed altre non poche città d'Italia ne ricoverassero non pochi, l'abbiamo dal medesimo santo Vescovo nell'epist. XL a Teodosio Augusto. Sappiamo che nel secolo VII la Spagna, la Sardegna e la Gallia ne nutriva una gran copia, e tutti applicati alla mercatura. Per attestato del Monaco di San Gallo (lib. I, cap. 18 *de Gestis Caroli M.*) molta domestichezza aveva con quell'insigne Monarca un Giudeo, *qui Terram repromissionis saepius adire, et inde ad cismarinas provincias multa pretiosa et incognita solitus erat adferre.* Anzi sotto Lodovico Pio Augusto in Lione, dove gran copia d'essi abitava, divennero costoro sì temerarj per gli appoggi che avevano alla Corte, che Agobardo vescovo di quella città fu obbligato a scrivere ed inviare allo stesso Imperadore un'operetta intitolata *de insolentia Judaeo-*

rum. Contra de' medesimi anche Amolone vescovo, successore d'esso Agobardo, impugnò la penna, e pubblicò un altro Trattato. Quanto essi fossero in Francia intenti al traffico, apparisce da un Capitolare del re Carlo Calvo, presso il Sirmondo e Baluzio, intitolato *de Negotiatoribus*, dove i Giudei son tassati a pagare il dieci per cento, *et Negotiatores Christiani undecimam*. Quivi tuttavia soggiornavano essi nel 1290, nel qual tempo (come scrive Giovanni Villani nel lib. VII, c. 142 della sua Storia) anch'essi in Parigi prestavano ad usura. Parimente nell'Inghilterra e Germania abbondava la gente Ebraica; ed allorchè i Crocesegnati diedero principio alle Crociate, in passando per essa Germania, usarono mille violenze contro quella nazione. E in Francia nella sollevazione dei Pastorelli l'anno 1320 ne fu fatto un detestabil macello.

Quanto all'Italia, anche dopo la venuta de' Barbari abbondarono dappertutto i Giudei. Cassiodoro, allorchè regnava Teoderico, fa menzione di quelli che abitavano in Milano, Genova ed altri luoghi, a' quali esso Re confermò i privilegj. Leggasi l'epistola XXXVII del lib. V. In Sicilia fin dagli antichi tempi erano costoro bene stabiliti, nè si mossero punto di là, allorchè i Saraceni fecero per circa due secoli i padroni in quell'isola. Moltissimi se ne contavano in Napoli, Terracina e Luni a' tempi di Gregorio VII papa. Antichissima e non lieve colonia d'essi si è mantenuta fino a' dì nostri in Roma, e ne parla anche il suddetto Cassiodoro. Allorchè Arrigo V re de' Romani nell'anno 1111 entrò in Roma, *ante Portam a Judaeis, in Porta a Graecis cantando exceptus fuit*, come scrive Pietro Diacono nel lib. IV, cap. 37 della Cronica Casinense; e gli stessi Giudei

nell'anno 1165, tornando a Roma papa Alessandro III, *cum Signiferis, Scriniariis, Judicibus, Clero*, ec., *de more legem suam deferentes in brachiis*, gli andarono incontro. Non dubito io che altre molte città dessero ricetto ad essi Ebrei. In uno strumento d'Ingone vescovo di Modena nell'anno 1025 veggo rammentata *decimam illam quam tenuit Ardingus Judaeus in Saliceto*. Nello stesso secolo XI, passando per Lucca San Simeone Romito, come abbiamo dalla sua Vita, *plures Judaeorum tunc convenerunt*, ec., *et exhortante illos Christi viro Simeone in Christum Dei Filium crediderunt*. E nell'anno 1282, allorchè Pietro re di Aragona fece la sua entrata in Messina, gli andarono incontro *Synagogae Judaeorum legem aperientes*, come racconta Bartolomeo da Neocastro nel cap. 53 della sua Storia. In Ferrara nell'anno 1275 erano talmente protetti da quel Pubblico, che fu confermato un decreto loro favorevole di tal forza, *ut pro absolutione, liberatione et immunitate factis Judaeis Ferrariae*, ec., *de hoc Potestas Ferrariae, qui est vel erit*, ec., *non possint absolvi per Dominum Papam, seu per Dominum Obizonem Marchionem Estensem, nec per aliquam aliam personam*. E chi dubitasse se gli Ebrei d'allora prestassero danari sopra pegni, legga Leone Ostiense nel lib. II, cap. 43 della sua Cronica, dove fra gli altri doni lasciati da Arrigo santo imperadore al Monistero di Monte Casino, annovera anche il seguente: *Recollegit praeterea a Judaeis vestem unam de Altario Sancti Benedicti, quae quondam fuerat Caroli Regis, quam iidem Judaei retinebant in pignore pro quingentis aureis*. E nella Vita di San Nilo Calabrese, stampata dal P. Martene, si narra che *Hebraeus rediens a negotiatione*, fu ucciso. Preso l'uccisore, *traditur Judaeis, ut pro in-*

terfecto homine crucifigatur. San Nilo gli salvò la vita. Se una volta i Giudei portassero qualche distintivo esteriore dai Cristiani, nol so dire. Solamente ho osservato che nell'anno 1221, per testimonianza di Riccardo da S. Germano, Federigo II imperadore decretò *contra Judaeos, ut in differentia vestium et gestorum a Christianis discernantur.* E nel Sinodo di Ravenna del 1311 fu determinato per li Giudei *certum signum, ut a Christianis possint discerni; nec recipiantur alicubi ultra mensem ad habitandum, nisi in locis in quibus habuerint Synagogam.* Or da questa, or da quella città fu la nazion Giudaica ne' tempi addietro cacciata, e la Storia di Bologna ci assicura che non pochi d'essi una volta ivi abitavano; ma poi convenne loro partirsene. Strepitoso avvenimento in Europa fu quello dell'anno 1492, in cui per ordine di Ferdinando il Cattolico re e della regina Isabella furono cacciati e banditi tutti gli Ebrei dai loro Regni. Per attestato del Mariana (lib. XXVI *de Reb. Hispan.*) *centum et septuaginta familiarum millia* se n'andarono; *quidam ad octingenta millia capita secessisse ajunt.* Partiti di Spagna, *Africam, Italiam et Orientis oras tenuerunt, ad quas copiarum Hispaniae magnam partem, aurum, argentum, gemmas vestemque pretiosam detulere.* Con quanta inumanità fosse trattata quell'infelice gente, si può intendere da una delle Operette di Tristano Caracciolo, da me data alla luce. Gran salasso di popolazione per la Spagna fu questa cacciata degli Ebrei, e la susseguente de' Mori. Se ne risente tuttavia quel Regno. Dall'esempio della Spagna mosso Emmanuele re di Portogallo, anch' egli scaricò dal peso de' Giudei i suoi dominj nell'anno 1496.

Ora una sì sterminata moltitudine di questa na-

zione, portando seco quel più che poterono d'oro e di arredi preziosi, venne a stabilirsi in varie parti d'Italia, trovando buon accoglimento presso chi ebbe caro di partecipare de' lor tesori, e promettendo gran guadagno ai principi, presso i quali fissassero il piede. Se ne ridondi utilità ai paesi, lascerò che altri l'esamini e decida. Certamente, dove possono, ingordamente riscuotono le usure e fanno i banchieri. E un bel servigio fecero a questa nazione le pene e maledizioni fulminate dalla Chiesa Cattolica contro gli usurai; perchè non potendo i Cristiani prestare, il mercato delle usure per la maggior parte andò a cadere in mano de' Giudei, che non paventano le scomuniche. Nel Concilio generale di Lione quarto celebrato l'anno 1215, il canone 68 ha le seguenti parole: *Quanto amplius Christiana Religio ab exactione compescitur usurarum, tanto gravius super his Judaeorum perfidia inolescit, ita quod brevi tempore Christianorum exhauriunt facultates.* Però fu ordinato che si potesse ritogliere a costoro ciò che aveano esatto di usure, e comandato ai principi, *ut a tanto gravamine Judaeos studeant cohibere.* Non se ne cavò gran frutto. Lor mestiere fu ancora, ed è di fare i pubblicani, cioè i conduttori de' pubblici dazj e gabelle: del che ne abbiamo anche un esempio nel secolo IX. Amolone arcivescovo di Lione nel cap. 42 contro i Giudei scrisse: *Quidam ipsorum, qui in nonnullis civitatibus inlicite constituuntur, solent in remotioribus locis Christianos pauperes et ignaros pro eodem teloneo acriter constringere, deinde ut Christum negent persuadere.* Miriamo ancora a' dì nostri che questa gente si caccia per le case de' Cristiani per mezzani dei lor negozj. Anche anticamente ciò succedea. Al servigio di Chilperico re

di Francia nell'anno 581 stava *Judaeus Priscus nomine, qui ei ad species coëmendas familiaris erat,* come attesta Gregorio Turonense, libro IV, cap. 5 *Hist. Franc.* Nè si vuol ommettere che il luogo conceduto ai Giudei per loro abitazione nelle città, da noi ora appellato *Ghetto,* anticamente si chiamava *Judaea, Judaica, Judaearia,* ec. Di qua è nato il nome di *Giudecca* conservato fin qui in Venezia, come anche in Ferrara, dove ha il nome di *Zuecca.* Di questi nomi s'ha riscontro in un diploma di Ruggieri duca di Puglia, figlio di Roberto Guiscardo duca, il quale nell'anno 1090 dona all'Arcivescovo di Salerno *totam Judaeam hujus nostrae Salernitanae civitatis cum omnibus Judaeis qui in hac eadem modo habitantes sunt et fuerint,* ec., con tutte le rendite che si cavavano da quella gente. La Giudecca di Venezia si truova nominata in un diploma di Vitale Faletro doge di Venezia e Dalmazia nell'anno 1090.

Richiede un'altra sorta di uomini di aver qualche luogo in queste mie carte; e sono le *Compagnie de' Soldati, Ladri* ed *Assassini* che nel secolo XIV fieramente infestarono l'Italia. *Compagne* erano queste chiamate dagli Scrittori Fiorentini. Allorchè qualche principe e città per cagion della pace cassava i suoi soldati, costoro trovandosi senza paga cominciarono a scegliere un capo, e a formare una società con alcune leggi. La maniera di sostentarsi per loro consisteva in passare or qua, or là, mettendo in contribuzione tutto il paese. Seco menavano quante donne rapivano, che loro piacessero; e prendendo gli uomini, gli obbligavano al pagamento, se volevano ricuperare la libertà. Fermandosi in qualche terra o castello, vi portavano la rovina. Tremavano le stesse città all'avvicinamento di sì barbariche schie-

re: gente tutta come disperata, vogliosa di prede e priva affatto di coscienza. Per salvarsi dalla violenza e ferocia loro, altro ripiego ordinariamente non v'era, che di spedir deputati per esibire gran somma di danari, affinchè si levassero dal contado, e passassero in altro paese a far lo stesso giuoco, siccome nemici di ognuno. A molte e molte migliaja di fanti e cavalli ascendeva per lo più la società di questa armata e scapestrata gente; e colà traeva la feccia di tutti i banditi e malviventi, per avidità della preda e per l'impunità d'ogni scelleratezza, oltre alla gran quantità di meretrici, famigli ed altre vili persone. Onde avessero principio queste nefande società, lo scrisse Odorico Rinaldi negli Annali Eccles. all'anno 1353, col chiamare *Monrealem* (cavaliere di Rodi) *primum Socialium turmarum, quae postea Italiam universam et Gallias diutissime afflixerunt, infelicissimum Ductorem.* Ma egli s'ingannò; degno per altro di scusa, perchè seguitò Giovanni Villani, il quale nel lib. III, cap. 89 spacciò questa asserzione. Io tralascio quella società di soldati masnadieri composta d'Italiani e Catalani, che per attestato della medesimo Villani nel 1302 sommamente afflisse la Grecia; siccome un'altra che nel 1322 diede il guasto al Contado di Siena, e *faceasi chiamare la Compagna*, come ha lo stesso Villani. E dico che fatta pace nell'anno 1339 fra i Veneziani e gli Scaligeri, *Lodrisio Visconte* formò un esercito de' soldati, specialmente Tedeschi, licenziati da Mastino dalla Scala, e con questi portò la guerra ad Azzo Visconte signor di Milano. *Et haec fuit prima Societas in Italia*, come si legge nelle Giunte alla Storia de' Cortusi, lib. IX, cap. 181. Soggiugne quell'Autore: *Proh Italiae dolor et infamia! Sanctum autem nomen Societatis a prodi-*

toribus, raptoribus, adulteris et furibus hodie occupatur. Non erubescunt tam sacrum nomen antiquis venerabile prostituere? Il fatto di Lodrisio insegnò poscia ad altri a formar di sì diaboliche masnade. *Guarnieri Duca* (non so se di solo nome) venuto da gran tempo dalla Germania, allorchè i Fiorentini e Pisani nel 1342 congedarono le loro soldatesche, ne raunò quante potè, mettendo insieme un formidabil esercito nell'anno 1342, come s'ha dalle Croniche dell'Anonimo di Pistoia. Galvano Fiamma storico di que' tempi nel *Manipul. Flor.* così ne parla all'anno 1341: *Congregati sunt viri scelerati et pestiferi ex partibus Alamanniae, Italiae, Tusciae, qui dicti sunt Societas. Et fuerunt homines sine jugo, absque Rege, absque lege, viventes de rapinis, nulli parcentes aetati. Hi fuerunt viri instabiles, docti ab omne scelus, civitates et castra obsidentes.* Anche nella Cronica di Modena (tom. XI *Rer. Italic.*) all'anno 1342 si legge: *Magna Societas Germanorum facta est trium millium et quingentorum equitum, et plurium; ac mille puerorum, meretricumque et inutilium aliorum castra sequentium.* Nella Cronica Estense e in quella di Bologna se ne parla, e secondo quest'ultima i primi caporali d'essa furono *Ettore da Panico* e *Mazzarollo da Cuzano*, e poscia il *Duca Guarnieri.* Andò poi smisuratamente crescendo questa detestabile armata, di maniera che si chiamò *la Gran Compagnia*, che immensi travagli e danni recò a' Sanesi, Perugini, Aretini, Riminesi, Cesenati, Modenesi, Reggiani, Mantovani, ed altri popoli.

A costoro succederono altre non meno numerose e scellerate masnade, condottieri delle quali furono il suddetto *Monreale* nato in Francia, e poscia il *conte Lando*, il *conte Lucio*, *Anichino*,

ed altri, tutti di nazione Tedesca. Anche dalla Bretagna minore calò in Italia al soldo del Papa una simile compagnia, che lasciò in Cesena ed altri luoghi memorie d'inudita crudeltà. Dalla Gran Bretagna in oltre venne un'altra società a piombare in Italia sotto *Giovanni Aucud* celebre capitano, ma più rinomato per le tante vessazioni ch'egli recò a non poche contrade Italiane. Ci mancava l'Ungheria che inviasse anch'ella migliaja di manigoldi a divorar questi paesi. Vennero parimente di là di tali assassini, che gareggiarono co' precedenti nelle estorsioni, ne' tradimenti e in ogni sorta d'iniquità. Quel secolo in somma fu de' più infelici che abbia mai sofferto l'infelice Italia. Però Benvenuto da Imola scrittore d'allora ebbe verso il fine di quel secolo ad esclamare: *Proh dolor! in haec tempora infelicitatis mea me deduxit, ut viderem hodie miseram Italiam plenam Barbaris et Socialibus omnium nationum. Heic enim sunt Anglici, Alemanni furiosi, Hungari immundi. Qui omnes currunt in perniciem Italiae, non tam viribus, quam fraudibus et proditionibus, provincias vastando, et urbes nobilissimas spoliando.* E perciocchè gli esempli del male più facilmente svegliano imitatori, che quei del bene, non si fermò questa peste in Italia, ma passò anche in Francia. Ivi dunque si formò nel 1357 una terribil società di masnadieri di diverse nazioni, che un mondo di mali inferì a que' popoli, e arditamente penetrò fino in Ispagna. Odasi Tommaso Walsingamo, che così ne parla a quell'anno nella sua Storia: *Sub his diebus surrexit in Francia illa famosa Societas quae Gens sine capite vocabatur. Quae primo parva, postea magna aggressa, magnam Franciae partem occupans, expulsis vel subactis locorum dominis, subjugavit; erantque*

non tantum de una gente vel natione, sed de pluribus nationibus congregati. Famose ancora divennero presso i Franzesi la *Società bianca* e la *Società della Fortuna*, siccome in Italia la *Società della Stella*, la *Società bianca*, la *Società di San Giorgio*, ec. Chi ha creduto che i *Coterelli*, appellati anche *Brabanzoni* e *Reptuarii* dagli scrittori, cioè contadini attruppati, i quali nel secolo XII e nel XIII un'incredibile inquietudine e danno recarono in Francia, Fiandra ed altri circonvicini paesi, servissero di esempio alle compagnie de' masnadieri fin qui accennate d'Italia; non hanno ben osservata la notabil differenza che passò fra que' sediziosi villani e i feroci soldati, onde le provincie nostre rimasero sì malconcie. Ma questo nel secolo medesimo in cui ebbe origine, anche terminò. Le leghe delle città e de' principi, o pur l'oro applicato a que' ladroni, misero fine al loro non mai sazio furore. Non mancano i suoi guai all'Italia oggidì; ma certo abbiam da rendere grazie alla Divina Clemenza, che non conosciamo nè proviamo certi mali che cagionarono tante lagrime ne' secoli barbarici.

Tale è anche da dire un altro di diversa specie, ma assai familiare una volta. Parlo della *lebbra*, morbo il più deforme e schifoso degli altri, da cui, se vogliam credere ad Archigene medico antichissimo, si poteva esentare chiunque non avea difficultà a farsi eunuco. La sede propria di questo male sembra essere stata l'Egitto, la Palestina, la Soria, ed altre provincie d'Oriente, o perchè l'aria o l'acqua o gli alimenti lo producano, o pure perchè introdotto in un paese lo nudrisca la negligenza e poca cautela de' popoli, attaccandosi e propagandosi col contatto, come la rogna e la peste. Credesi che regnando Teodosio Magno Augu-

sto, fiorisse Marcello Empirico. Questi nel cap. 19 della sua Opera scrive: *Elephantiasis morbus est Ægyptiorum populis notus, nec tamen in vulgus extremum, sed etiam in Reges ipsos frequenter irrepsit.* Non v'ha persona alquanto infarinata delle lettere, che non sappia che fino ne' tempi di Mosè, ed allorchè il Signor nostro Gesù Cristo soggiornò visibile in terra, moltissimi fra' Giudei erano sformati da questo morbo. A' tempi di Gregorio Turonense era esso frequente in Palestina; perciocchè descrivendo egli il fiume Giordano nel cap. 17 *de Gloria Martyr.*, accenna un sito ubi *leprosi mundantur.* E de' lebbrosi scrive più sotto: *De publico, dum ibi commorati fuerint, victum accipiunt: sanati autem ad propria discedunt.* Allorchè i Cristiani Occidentali sul fine del secolo XI tolsero ai Saraceni la santa città di Gerusalemme, trovarono assai viva in quelle parti questa infermità, e ne fu preso dipoi anche uno dei Re Cristiani di Gerusalemme. Che ne' vecchi secoli anche l'Italia, la Germania, la Francia e l'Inghilterra non fossero prive di lebbrosi, non occorre provarlo. Basta leggere le Vite de' Santi raccolte dai PP. della Compagnia di Gesù in Anversa, dove se ne incontrano esempli in ogni paese e quasi in ogni tempo. Costume perciò era de' Fedeli, sì per motivo di carità che per buon politico governo, di formare spedali per quella infelice gente, affinchè vivesse affatto separata dai sani. Per tacer altri, in Germania Santo Otmaro Abbate e in Francia Niccolò Abbate di Corbeia fabbricarono somiglianti edifizj. *Xenodochium Leprosorum* si truova menzionato dal suddetto Gregorio Turonense, cap. 86 *de Gloria Confessor.* In Italia forse città non ci fu, dove non esistesse qualche luogo destinato al ricovero de' lebbrosi, ch'erano man-

tenuti con limosine dal pubblico. Di qui ebbe origine il nome de' *Lazzaretti*, così appellati da S. Lazzaro protettore di quegl'infelici; perchè quei spedali furono prima instituiti per li lebbrosi, e poscia servirono agli appestati. In Modena fuori della Porta di Bologna tuttavia si vede lo spedale di San Lazzaro. Negli Statuti di questa città dell'anno 1327 si legge: *Hospitalis Sancti Lazari sit sub potestate Communis Mutinae*, ec., *et si aliqua persona de Districtu Mutinae efficeretur leprosa, et propter paupertatem non posset habere pecuniam*, ec., *Commune illius Plebatus, de quo esset illa persona recipienda, debeat solvere*, ec. Talmente in Napoli invalse il nome dello Spedale di San Lazzaro, che anche gli stessi lebbrosi ne riportarono il titolo di *Lazzari*. Ed è ben vecchia questa denominazione per denotare la feccia del popolo e de' poveri. Pietro suddiacono Napoletano nella Vita di Santo Atanasio vescovo di quella città, fra l'altre lodi che dà alla città di Napoli, vi mette anche la seguente: *Et juxta praeceptum Dominicum praedictae urbis accolae potius Lazaros quaeritant, et exhibent largius, quibus indigent, quam inopes affluentum inquirunt opes.* Esigeva poi la cura della pubblica sanità e pulizia, che non potessero i lebbrosi abitare ed entrare nelle città, affinchè non infettassero i sani. E ciò fu anche determinato nella legge CLXXVI da Rotari re de' Longobardi; e però i Papi permisero ch'eglino avessero il proprio parroco. Che se abbisognando di pane erano forzati a mendicare, non s'accostavano ad alcun sano, ma con un certo legno, che facea rumore, rappresentavano da lungi la loro necessità. Presso l'Autore del Mamotrecto è menzionato *Instrumentum ligneum cum duabus vel tribus tabellis, quas con-*

cutit leprosus quaerendo panem. E perciocchè il rimedio allora usato per guarir questo male era il bagnarsi ne' fiumi, in un privilegio dato dai Re d'Italia Berengario II et Adalberto nell'anno 952 al Monistero di Santa Maria d'Asti, non mentovato dal P. Mabillone, noi troviamo *Rivum Leprosorum.*

Motivo di meraviglia è il sapere che in Francia nell'anno 1321 si scoprì una congiura (almen fu così o creduto o divolgato) de' lebbrosi co' Giudei di avvelenare i pozzi e le fontane per ispargere la morte o la lebbra fra i Cristiani. Ciò è raccontato da Bernardo di Guidone nella Vita di papa Giovanni XXII. Altri ancora ne fanno menzione; e però molti ne furono bruciati, e gli altri chiusi *in Leprosariis.* Onde venisse questa sorta di contagio, e si mantenesse in Europa, se a me fosse chiesto, proporrei questa coniettura. Cioè ne' vecchi secoli o per visitare il Santo Sepolcro di Cristo, o per esercizio di mercatura, e per tirarne gli aromati, sovente i Cristiani Europei passavano in Soria, nell'Egitto e a Gerusalemme, e non avendo assai riguardo, portavano a casa la lebbra, che agevolmente poi si comunicava ad altri. Essendo da quasi tre secoli in qua troppo sminuito quel commerzio e cessato quel pellegrinaggio, è anche svanita in Occidente la lebbra, talmente che oggi rarissimi sono gli afflitti da questo malore. Dalle contrade orientali ne' secoli addietro, siccome accennai nel mio Trattato della Peste, era portata in Europa la vera pestilenza, che tanta strage facea de' viventi. Anche oggidì non verrà altronde che dall'Imperio Turchesco; ma non metterà mai piede fra noi, se si useran le precauzioni e diligenze che son prescritte dai saggi tribunali, massimamente ne' porti di mare.

Diverso una volta dalla lebbra fu il *fuoco sacro*, male che per tanti secoli si provò nell'Italia e in altre occidentali provincie. Molta è ben la sua antichità, da che ne fanno menzione Lucrezio, Vergilio e Seneca il Tragedo. Per sollievo di chi n'era attaccato, in Vienna del Delfinato fu eretto uno spedale sotto il nome di Santo Antonio Abbate nel secolo XII, e quivi ebbe origine l'Ordine de' Frati di Santo Antonio: instituto che si propagò poi per la Francia, Italia ed altri paesi, dove si trovavano persone colpite da questo male, giacchè ad esse caritativamente servivano que' Religiosi. Vedesi tuttavia in Milano, in Bologna, in Modena e altrove la chiesa di Santo Antonio Abbate, destinata ad essi Frati ed infermi. E dura anche a' dì nostri non già questo morbo, ma il nome d'esso morbo; e chi vuol augurare ad altrui un male terribile, gli desidera *il fuoco di Santo Antonio*. Ascoltisi ora Sigeberto, che nella sua Cronica all'anno 1089 così scrive: *Annus pestilens, maxime in Occidentali parte Lotharingiae, ubi multi sacro igne interiora consumente computrescentes, exesis membris instar carbonum nigrescentibus, aut miserabiliter moriuntur, aut manibus et pedibus putrefactis truncati, miserabiliori vitae reservantur; multi vero nervorum contractione distorti tormentantur.* In Francia, che specialmente ne fu afflitta nel secolo XII, si chiamavano *Ardenti*, perchè si sentivano come presi da un fuoco scorrente per le loro membra. Nella Vita di Santa Dimpna vergine appresso i Bollandisti si legge: *Habet ignis ille apud Archiatros plura nomina: dicitur quippe Ignis Sacer, Ignis Persicus et Ignis Infernalis. Et est qui Esther dicitur Graeco vocabulo,* cioè *Tizzone*. E che fosse diverso il male di San Lazzaro dal morbo di Santo Antonio, lo

fa conoscere la Storia Miscella Bolognese da me data alla luce, mentre nota puniti da Dio coloro che tante iniquità commisero nel sacco di Piacenza l'anno 1447, con dire: *Ad alcuni soldati venne il male di Santo Antonio, ad alcuni il male di San Lazzaro.* Fra tanti benefizj che la somma bontà di Dio ha compartito a' nostri tempi, si dee ben aggiugnere quello ancora d'aver fatto cessare affatto questi due orribili e sporchi malori; poichè qualche caso raro a nulla monta. Vero è che a quelli n'è succeduto un altro, cioè il morbo gallico, ma questo è più mite, e non vi mancano rimedj; e quel che è più, sel guadagna solamente chi scapestrato si dà in preda ai vizj.

DISSERTAZIONE XVII.

Del Fisco e della Camera dei Re, Vescovi, Duchi e Marchesi del Regno d'Italia.

Da che cominciarono sopra la terra ad esserci dei Re, saltò fuori anche il *Fisco*, ed è sempre durato dipoi. Al tempo degli Imperadori antichi Romani si chiamava *Saccus*, cioè Borsa o Tesoreria del Principe, per distinguerlo dall'altro della Repubblica appellato *Ærarium.* — *Saccus* in questo senso si truova adoperato da Santo Agostino e da altri. Ebbero non meno il loro Fisco i Re Longobardi, Franchi e Tedeschi in Italia; e colavano colà i tributi, sì per mantenere la Corte, come per la difesa del Regno, e per altre occorrenti guerre. Sotto i Longobardi spesso è fatta menzione *Curtis Regiae*: con questo nome disegnavano il Fisco. Nella legge CLVII di Rotari s'ha: *Si intentio fuerit contra Cortem Regis*; nella CLVIII:

Curtis Regia ipsas duas uncias suscipiat; nella CLXXXV: *Componat pro culpa in Curte Regis solidos centum.* Lo stesso significava la voce *Palatium*, e di questa sovente si servirono gl'Imperadori Franzesi. In un privilegio conceduto nell'anno 839 alle Monache della Posterla di Pavia da Lottario I imperadore è intimata ai trasgressori la pena di sessanta libbre d'oro ottimo, da applicarsi *medietatem Palatio nostro, et medietatem parti ejusdem Monasterii.* Lo stesso abbiamo in varj diplomi di Carlo il Grosso, di Guido e Lamberto, e di altri Augusti. Del pari usavano essi la parola *Fiscus*, e massimamente nelle donazioni fatte ai Monisteri ed altri luoghi sacri colla seguente formola, che si legge in un diploma di Lodovico II imperadore, con cui nell'anno 854 conferma a Dodone vescovo di Novara tutti i suoi beni e diritti. *Et quidquid de praefatae Ecclesiae rebus jus Fisci exigere poterat*, ec., *in integrum praefatae concedimus Ecclesiae.* Senza di questo privilegio allora i beni delle chiese avrebbono pagato tributo al Fisco. Perciò di tal formola et indulto abbondano tanto in Italia che in Francia e Germania i privilegj conceduti alle chiese. Finalmente anche ne' vecchi secoli per significare il Fisco fu adoperata la voce *Camera.* Vien riferito da Eginardo il testamento di Carlo Magno, in cui quel piissimo Monarca ordinò che le chiese e i poveri si compartissero *thesauros suos, et pecuniam quae in illa die in Camera ejus inventa est. Et omnem substantiam atque supellectilem suam, quae in auro et argento, gemmisque et ornatu Regio in Camera ejus inveniri poterat.* Il Du-Cange nel Glossario Latino scrive, usata qui la parola *Camera pro Fisco Imperiali.* Qui a me sembra essa oscura, perchè vi si parla della guardaroba,

della cantina, e dell'altre officine del palazzo. Certamente non ho io finora trovato diploma autentico di esso Carlo Magno e di Lodovico Pio, in cui comparisca la *Camera* per significare il *Fisco*. Dissi autentico, perchè nel tomo II del Bollario Casinense e nella Cronica del Volturno alcun se ne legge, della cui sincerità si può dubitare, siccome ho dimostrato altrove, nè qui importa di rammentare. Per tanto credo io più probabile che non prima di Lodovico II imperadore si cominciasse ad usare la parola *Camera* in vece di *Fisco*. In un privilegio di questo Augusto, col quale nell'anno 874 concede ad Angilberga imperadrice sua consorte la facoltà di disporre di tutti i suoi beni, si vede prescritta la pena di cento libbre d'oro puro ai trasgressori, da pagarsi *medietatem Imperiali Camarae, et medietatem suprataxatae Angilbergae*. Così ancora in altri diplomi del medesimo Augusto. E in quei di Berengario I parimente imperadore leggiamo *medietatem Camerae Palatii nostri*, siccome frequentemente nei privilegj conceduti dai Re ed Imperadori che succederono.

Andiamo ora a vedere se oltre a questi Monarchi godessero altri una volta il diritto del Fisco, o, per dir meglio, della *Camera*, perchè questa parola sembra avere avuto un significato più largo. Certamente dappoichè i Re e gl'Imperadori donarono e trasportarono ne' vescovi ed abbati tanta copia di regalie, non è da maravigliarsi se anch'essi giunsero ad avere la propria Camera, a cui si pagassero i censi, i tributi e le condanne dovute prima al Fisco Regale. E primieramente da che i Romani Pontefici ottennero da Pippino e da Carlo Magno il dominio non solamente dell'Esarcato, ma anche di Roma e del suo Ducato, non è da dubitare che cominciassero ad aver la

Camera o sia il Fisco per li paesi soggetti. Non ho io trovato finquì menzione di questo nelle antiche memorie, perchè troppa strage ne ha fatto il tempo. Forse *Vestiarium* fu il nome significante una volta la Camera Pontificia; perciocchè Adriano I in una bolla data nell'anno 772 ai Monaci di Farfa, e rapportata nella Cronica di quel Monistero, ordina che in avvenire *Priores Vestiarii Sanctae Romanae Ecclesiae* siano giudici nelle cause del Monistero Farfense. *Miccio* (ivi si legge) *Prior Vestiarii, vel omnes qui pro tempore post ejus decessum Priores Vestiarii extiterint, licentiam habeant potestative distringendi tam ecclesiasticam personam, quamque ex militia existentem, vel etiam famulum Ecclesiae*, ec. Ecco quanta autorità avessero una volta questi Priori. Ne' secoli susseguenti l'Archidiacono della Santa Chiesa Romana si osserva presidente della Camera Pontificia. Nata una controversia fra esso Monistero di Farfa e quello di Mica Aurea a' tempi di Alessandro II papa, *Domnus Hildebrandus venerabilis Archidiaconus* l'ascoltò e decise. *Actores et Actionarii* erano una volta appellati quei che ora son detti *Cherici di Camera*. E perciocchè abbiam detto che il nome di *Palatium* ne' vecchi tempi significava il Fisco, di questo si servirono ancora i Sommi Pontefici. In una bolla di papa Benedetto VIII, rapportata nella Cronica Farfense, si legge: *Insuper et compositurum se sciat auri optimi libras centum, medietatem in Sacrosancto Lateranensi Palatio, et medietatem in suprascripto Monasterio.* Altra bolla del medesimo Papa, spettante all'anno 1017, ha espressa menzione della Camera Pontificia. *Qui facere hoc praesumserit*, ec., *sciat se compositurum centum aureos mancosos, medietatem Camerae nostrae, et medietatem*, ec. Per altro abbon-

dano le carte nelle quali i Romani Pontefici anticamente intimavano non già pene pecuniarie, ma bensì la scomunica contro ai trasgressori de' loro decreti, donazioni e privilegi. Fu di parere Onofrio Panvinio, siccome accennammo, che sino a' tempi di papa Gregorio VII l'Archidiacono della Santa Romana Chiesa presedesse a quella Camera; e che da lì innanzi fosse istituito l'ufizio di *Camerario*, chiamato oggidì *Camerlengo*, il quale dura tuttavia. Truovasi in uno strumento dell'anno 1159: *Dominus Boso venerabilis Cardinalis Diaconus Sanctorum Cosmae et Damiani, Domini Papae Camerarius.*

Che anche alcuni vescovi ed abbati una volta avessero la lor Camera, pare che si possa provare colle antiche memorie. Parlo di quelli che aveano ottenuto il Comitato delle città, ed altre regalie, in vigor delle quali poteano esigere tributi ed altri pubblici diritti. Rechiamone un esempio. Presso l'Ughelli e Bordoni Corrado I Augusto nell'anno 1027 concedette al Vescovo di Parma *omne jus publicum et teloneum, atque districtum ejusdem urbis, ac deinde totum Parmensem Comitatum.* E in uno strumento del 1032 di Jacopo vescovo di Fiesole, rapportato dal medesimo Ughelli (se pure non v'ha errore) noi leggiamo: *Si quis autem hujus nostrae ordinationis violator extiterit, sciat se compositurum auri optimi libras centum Imperatoriae Camerae et Nostrae.* Per tali notizie par bene che certi vescovi godessero il diritto della Camera, dove si portassero le rendite, dianzi dovute al Conte, o pure al donatore. Se anche i duchi, marchesi e conti avessero tal prerogativa, non apparisce chiaro. Narra bensì Paolo Diacono (lib. III, cap. 26) che fu eletto Autari re de' Longobardi, ai cui tempi *ob restaurationem*

Regni Duces, qui tunc erant, omnem substantiarum suarum medietatem Regalibus usibus tribuunt, unde Rex ipse, sive qui ei adhaererent, ejusque obsequiis per diversa officia dediti, alerentur. Ciò avvenne perchè senza Re era stato il Regno per dieci anni, *et unusquisque Ducum suam civitatem obtineret*, come principe. E senza fallo allora ogni duca esigeva i tributi della sua città. Ma non sappiamo come passasse la faccenda da lì innanzi. Tuttavia nel Bollario Casinense (tomo II, num. 8) comparisce un diploma di Desiderio re de' Longobardi, in cui egli dona al Monistero Bresciano di Santa Giulia *Insulam, quae Ciconaria dicitur, pertinentem ad Curtem nostram et ad Curtem Ducalem.* Tanto in quella città, che in Milano, Torino, Verona ed altri luoghi, si trovava il Palazzo, o sia *Curtis Ducis*, come abbiam già osservato altrove. Tuttavia non abbiamo per questo sufficiente luce finora. Quel che è certo, non mancò il diritto della Camera, o sia del Fisco, ai Principi di Benevento, i quali, se si eccettua il titolo di Re, godevano l'autorità dei Re, ma non il nome. Altrettanto fecero dipoi anche i Principi di Salerno e i Conti di Capoa, che signoreggiavano una parte smembrata del vasto Ducato di Benevento. Abbiam di sopra osservato ch'essi applicavano le pene *nostro Palatio*; e questa formola si truova anche in un diploma di Roberto principe di Capoa nell'anno 1109.

Quanto ai duchi e marchesi della Toscana, prima d'ora Francesco Maria Fiorentini osservò nel libro III della Vita di Matilda, ch'essi avevano la lor particolar Camera e Fisco, recandone in pruova una carta di Adalberto marchese, dove son le seguenti parole: *Si quis haec non observaverit, sciat se excommunicatum; et insuper componere auri optimi*

bisanteos mille, medietatem Camerae nostrae, et medietatem, ec. Con altri documenti ho io confermata questa verità. In un placito di Uberto marchese di Toscana e conte del Palazzo nell'anno 941 egli decide una controversia in favore del Vescovo di Luni, con apporre in fine la pena. *Qui hoc fecerit, praedictos duo mille mancosos auri se agnoscat esse compositurus, medietatem parti Camarae nostrae, et medietatem ipsius Episcopio.* Parimente Bonifazio marchese di Toscana, padre della contessa Matilda, in un suo diploma, con cui l'anno 1048 conferma i beni al Monistero di San Bartolommeo di Pistoia, dice: *Si quis*, ec., *siad se compositurum auri optimi libras centum, medietatem Kamarae nostrae, et medietatem praefato Monasterio.* Un somigliante parlare si truova in un altro diploma di Gotifredo duca e marchese di Toscana, e della duchessa Beatrice sua moglie, e poscia negli altri Atti della contessa Matilda, di Corrado duca e marchese e di Rampretto marchese, che signoreggiarono in Toscana. Apparisce eziandio che non mancò ai duchi di Spoleti la Camera. Veggasi una carta di Guarnieri duca del 1106 nella Cronica Farfense. Quello che non si sa ben intendere, si è che qualora i duchi e marchesi di Toscana tenevano de' placiti e decidevano liti, allora imponevano la pena pecuniaria da pagarsi, non alla sua, ma alla *Camera dell'Imperadore*. Un placito tenuto in Lucca nel 1058 dal suddetto duca Gotifredo ci fa veder queste parole: *Qui vero fecerit, praedicta duo millia mancusos aureos compositurus se agnoscat, medietatem pars Camare Domni Imperatoris, et medietatem predicto Anselmo.* In un altro suo placito del 1059: *Qui vero contra hoc facere presumpserit, componat duo millia mancusos optimi*

auri, medietatem Camere Regis, ec. Similmente la contessa Matilda in un suo placito del 1105 così parla: *Si quis vero fecerit, predicto duo millia bisanteos aureos* (segno che i bisanti d'oro non doveano essere diversi dei mancusi d'oro) *compositurò se cognoscat pars Camara Domini Regis, et jam dicte Domine Matilde, et medietate*, ec. Qui troviamo in uno stesso tempo la *Camera del Re*, e quella di *Matilda* come duchessa: cioè, a mio credere, perchè i tributi, le gabelle, le condanne ed altre rendite del principato appartenevano al Sovrano diretto, sia re o imperadore. Ma gli stessi Sovrani ne assegnavano la sua parte al marchese o duca, presidente di tutta la provincia, e al conte governatore della città, affinchè con ciò mantenessero la loro famiglia e dignità. Ma perchè ne' diplomi sopr'accennati le pene s'avessero a pagare alla *Camera del Marchese*, e nei placiti alla *Camera del Re*, lascerò ch'altri lo spieghi. E tanto più perchè questo rito non era stabile. Nelle Antichità Estensi (part. I, cap. 19) pubblicai un placito tenuto nell'anno 1045 in Rapallo da *Alberto* ed *Alberto Azzo marchesi*, da' quali discende la Serenissima Casa d'Este. Ivi misero que' Marchesi il bando con queste parole: *Qui vero fecerit* (in vece di *contrafecerit*) *centum libras argenti se compositurus agnoscat, medietatem eorum Marchiones, et medietatem eidem Abbati.*

Truovasi ancora un altro nodo: cioè talvolta i duchi o marchesi, se erano devoluti al Fisco Regio i beni altrui, ne disponevano a loro arbitrio, come di cosa propria, e li donavano alle chiese. Nella Cronica Farfense si può osservare che avendo una Alerona monaca sposato un certo Rabennone, *secundum legem omnis substantia ipsius ad publicum devoluta est.* Susseguentemente per aver

esso Rabennone ucciso un uomo, *medietas omnis illius substantiae ad Publicum devoluta est.* Poscia Hildeprando duca di Spoleti nell'anno 787 donò *omnem praedictam illorum substantiam, qualiter secundum legem juste et rationabiliter ad Publicum devoluta est,* al Monistero di Farfa *pro mercede Domnorum nostrorum Regum et nostra*, cioè per bene dell'anima dei Re e della propria. Erami nato sospetto che la voce *Publicum* (lo stesso è che *pars publica*) significasse la Camera propria dei duchi e marchesi, che certamente erano *Ministri Reipublicae.* Ma dopo aver io conchiuso, come si vedrà nella Dissertazione seguente, che voce tale indica il Re, o sia il *Regno* o l'*Imperio*, cioè la Camera del Re od Imperadore, mi son fermato dubbioso. Tuttavia in qualche luogo pare che veramente essa riguardi i ministri del pubblico. Nella legge II di Guido imperadore abbiamo: *Quicumque a proprio Comite, vel a publica parte, idest ab eis qui Rempublicam agunt, ammonitus fuerit*, ec. Pubblicò in oltre il Campi nella Storia Ecclesiastica di Piacenza un diploma di Lodovico II Augusto, ove si espone, avere l'imperadrice Angilberga sua moglie fatto *quasdam cum parte publica de rebus suis commutationes, quas sibi petit nostra auctoritate stabiliri.* In altri diplomi poi sovente s'incontra questa formola: *Omni nostra, nostrorumque successorum et publicae partis contradictione remota.* E in un diploma di Ugo e Lottario Regi evvi quest'altra: *Et quidquid exinde Fiscus noster, vel pars publica sperare potuerit*, ec. Adunque sembra che il *Regio Fisco* diversa cosa fosse dalla *Parte Pubblica.* Il che sia detto per maniera di dubitare; perciocchè nella Dissertazione seguente *ex professo* si tratterà questo argomento. Intanto è da stupire, come Hildeprando duca di

Spoleti potesse così liberamente donar que' beni devoluti al Regio Fisco, quando veramente la parola *Publicum* denoti esso Fisco, se pure non vogliamo conietturare che quel Duca avesse ottenuta dal Re la facoltà di donarli; o pure che costume vi fosse di donare ai luoghi pii i beni confiscati per qualche delitto, dichiarando di farlo a titolo di limosina del Re: *pro mercede Domnorum Regum.* In due placiti, l'uno tenuto da Beatrice duchessa di Toscana, e da Matilda sua figlia nel 1075, e l'altro da essa contessa Matilda nel 1107, noi abbiamo che la pena s'ha da pagare *medietatem pars publice:* giacchè abbiam veduto in altri placiti dovuta la pena *Camerae Regis*, o *Imperatoris.* Che qui *pars publica* significhi lo stesso, par ben probabile; ma non è certo.

Aggiungasi ora, trasparire da qualche notizia che anche i *Conti*, cioè i governatori delle città, avessero una spezie di Camera. Nella legge XXXIV di Lodovico Pio Augusto è comandato che i pertinaci in non pagare le decime sieno chiamati in giudizio, *uti ibi secundum legem ad Comitem vel ad partem publicam componant:* cioè paghino la pena. Qui certamente veggiamo distinta la Parte del *Conte* dalla *Parte Pubblica.* Siccome osservammo alla Dissertazione VIII, la terza parte delle condanne perveniente al Fisco apparteneva ai Conti, di modo che parea che il Fisco fosse del Re od Imperadore, ma in certa maniera anche del Conte. Nulla ho detto di sopra dei *Dogi di Venezia.* Si vuol ora ricordare, essere fuor di dubbio ch'essi anche ne' vecchi secoli godevano il diritto della Camera e del Fisco. Son perite molte antiche memorie di questa inclita Repubblica. Tuttavia abbiamo nel tomo V dell'Ughelli, *Italia Sacra*, un decreto di Tribuno doge di Venezia, spettante

all'anno 982, dove è determinata la pena pagabile *Camerae nostri Palatii.* Del pari in un privilegio conceduto nell'anno 1116 da Ordelafo Faletro si legge che il trasgressore pagherà per pena *omnia quae possidet Fisco Ducali et Regali.* Come cosa distinta è detto qui il *Fisco Regale*; perchè già quella Repubblica avea conquistata la Dalmazia e Croazia, che portavano la denominazione di Regno. Erano poi molti ministri del Fisco deputati a raccogliere i tributi, e gli altri proventi della Camera Regia, o Imperiale, che si chiamavano *Actionarii*, *Exactores tributorum*, *Exactores Reipublicae*, o pure *Exactores rerum publicarum*, *Actores Fisci Regii*, *Actores Patrimonii Regii*, ovvero *Curtis Regiae;* i quali ultimi, siccome anche sotto i primi Imperadori, attendevano solamente ai beni patrimoniali del Principe, e ne riscuotevano le rendite. Alla Regia Camera pare che fossero presidenti i *Gastaldi*, de' quali s'è trattato nella Dissertazione X. Nè mancavano *Advocati Curtis Regis*, cioè Avvocati Fiscali, che nascendo controversie, sostenevano i diritti della Camera Regia. In un placito tenuto nell'anno 806 da Guillerado vescovo di Pistoia, da uno Scabino e da un Vasso *Domni Regis*, si disputava il possesso di una chiesa fra la Corte del Re e il Monistero di San Bartolomeo di quella città. Gisilari figlio del fu Gisone, *qui causam Curtis Domni Regis peragebat*, produsse le ragioni assistenti al Fisco; ma fu giudicato contra di lui.

DISSERTAZIONE XVIII.

Della Repubblica e Parte Pubblica, e de' suoi ministri; e se le città d'Italia avessero anticamente Comunità, come oggidì.

Venga ora meco il Lettore per ricercare se ne' vecchi secoli le città d'Italia conservassero qualche forma di Repubblica, oggidì chiamata *Comunità* o *Comune*, ancorchè fossero governate dai magistrati dei Re ed Imperadori. Noi appelliamo *Comunità* il corpo de' cittadini che ha ufiziali e rendite proprie. Allorche moltissime città Italiane godevano la libertà, solamente suggette all' alto dominio degli Imperadori, usavano il nome di *Comune* e *Comunità*; e quantunque poi si dessero ai principi, continuò nondimeno in esse il nome, il corpo, il possesso di beni e gabelle; e tuttavia, per esempio, dura la *Comunità di Modena*, *Reggio*, ec. Ordinariamente i Nobili son quei che regolano il Comune a nome di tutto il popolo, colla giunta di alcuni giurisconsulti, che col loro sapere dieno peso alle lor determinazioni. Evidente cosa è che anticamente le città d'Italia non solamente erano suddite de' Romani Imperadori, ma venivano anche governate dai loro magistrati, proconsoli, pretori, presidenti, ec. Contuttociò anche allora conservavano una specie di Repubblica, varia bensì, essendo alcune municipj, altre colonie ed altre collegate, e perciò ancora diversificate ne' privilegj. Ognun sa che la dignità e podestà degl'Imperadori non impediva che Roma ritenesse il suo Senato, i suoi ufiziali, le sue rendite e gabelle. Altrettanto succedeva nelle città subordinate, perchè ciascuna avea il suo Senato, i Duumviri,

gli Edili, i Questori, Censori, Curatori, *Praefecti juri dicundo*, ed altri ufiziali, e ritenevano anche il titolo di Repubblica, impiegando poi le loro entrate nel risarcimento delle mura, ponti, ferme, teatri, acquedotti, templi, ed altri pubblici edificj. Sotto i medesimi Augusti Cristiani durò questa polizia, se non che v'intervenne talvolta qualche mutazione. Abbiamo nel lib. X, tit. 3 del Codice Teodosiano la legge I, data nell'anno 362, in cui Giuliano Augusto comanda, *possessiones publicas civitatibus restitui.* Anche Ammiano Marcellino nel libro XXV, cap. 4 della Storia scrive, da esso Giuliano *Vectigalia civitatibus restituta cum fundis:* le quali parole indicano che le città godessero rendite, per esempio, di porti, ponti, e simili altre gabelle, o d'antico loro diritto, o assegnate dal principe, affinchè potessero soddisfare al bisogno delle pubbliche fabbriche. Per testimonianza di Lampridio, anche Alessandro Severo Augusto nella stessa forma fu liberale verso le città. Veggasi ancora Capitolino nella Vita di Gordiano. Leggiamo in oltre nel suddetto Codice Teodosiano la legge II del tit. predetto, in cui Valentiniano imperadore nell'anno 372 *Curialibus omnibus conducendorum Reipublicae praediorum ac saltuum inhibet facultatem.* Nella seguente legge V Arcadio ed Onorio Augusti nell'anno 400 comandano, *ut aedificia, horti, atque areae aedium publicarum, et ea Reipublicae loca, quae aut includuntur moenibus civitatum, aut pomoeriis sunt connexa*, dati legittimamente in affitto ad uno, non si possano torre loro per darli ad altri. Anche nella legge XVIII, lib. XV, tit. 1 si tratta di rifare l'opere pubbliche, e a ciò vengono sollecitati i governatori delle provincie. *Quod si civitatis ejus Respublica tantum in tertia pensionis*

parte non habeat, quantum coeptae fabricae poscat impendium, ex aliarum civitatum Reipublicae canone praesumant. E nella legge XXXII si veggono espressi *reditus fundorum juris Reipublicae.* Altre simili leggi nel Codice di Giustiniano si truovano; e ne' Digesti il tit. 8, lib. L tratta *de administratione rerum ad civitates pertinentium.* Veggansi il Sigonio, il Gotofredo, il Campiani ed altri, che di ciò hanno scritto. Presso il Grutero (pag. 164, n. 1) si truova un decreto di Vespasiano Augusto, che scrive fra l'altre cose ai Decurioni della città di Savora: VECTIGALIA, QVAE A D. AVGVSTO ACCEPISSE (la vostra città) DICITVR, CVSTODIO, ec.

Impadronito che si fu d'Italia Teoderico re de' Goti, poco mutò de' riti e costumi del governo de' popoli, siccome principe di gran mente ed allevato in Costantinopoli, ben conoscendo con quanta prudenza avessero i Romani regolate le pubbliche cose. Ma non così fecero i Longobardi, allorchè calavano in Italia. Gente ignorante e fiera, guastò quest'ordine, e v'introdusse la maniera del governo ch'essi portarono seco. Deputarono dunque al pubblico ministero *Duchi* e *Giudici* appellati poscia *Conti*, *Viceconti*, *Gastaldi*, *Sculdasci*, *Azionarj*, e simili altri ufizj; e questa forma del pubblico con poca mutazione fu poi conservata, dopo la caduta dei Re Longobardi, dagl'Imperadori Franchi e Germani. Questi ufizj li conferiva il Re od Imperadore; e però chi li godeva era appellato Ministro del Re o dell'Imperadore. Ora dunque s'ha da cercare se in que' barbarici tempi si truovi vestigio alcuno di quella che oggidì chiamiamo *Comunità*, ed anticamente era detta *Respublica.* Non può negarsi, nelle memorie di que' secoli noi sovente veggiamo fatta men-

zione della *Repubblica*, de' *Ministri della Repubblica*, della *Parte Pubblica*, de' *Giudici Pubblici*. Per esempio, in un diploma di Berengario I re d'Italia nell'anno 899 si legge: *ut nullus Judiciariae potestatis Dux, Marchio, Comes, Vicecomes, Sculdascius, Locopositus, aut quislibet Reipublicae Procurator*, ec. In un altro diploma d'esso Berengario dell'anno 892 v'hà: *ut nullus Dux, Comes, vel Minister Reipublicae*, ec. — Che vuol dir Procuratore e Ministro della Repubblica? Preoccupò questa mia dimanda Monsig. Fontanini nella sua Storia del Dominio della Santa Sede sopra Parma e Piacenza; perciocchè nel paragrafo 12, par. 27, cita un diploma di Carlo Magno, pubblicato dal Campi nella Storia Ecclesiastica di Piacenza, dove son queste parole: *ut nullus Dux, Gastaldius vel Actionarius, nec quilibet ex Ministris Reipublicae de jam dicta Judiciaria aliquid sumere audeat*. Pensò quel Prelato, che col nome di *Repubblica* fosse qui disegnato il *Ducato di Roma* e l'*Esarcato di Ravenna* uniti insieme; e che non altro fossero i *Ministri della Repubblica*, se non i *Ministri della Sede Apostolica*. Cita egli in oltre un diploma del suddetto Augusto, rapportato nella Cronica del Volturno, dove sono nominati *Reipublicae Exactores*. E in uno di Lodovico II imperadore, *Reipublicae Ministri*; e una bolla di Stefano VI papa dell'anno 891, *Reipublicae Exactores*. Secondo lui nel senso suddetto s'ha da intendere il nome di *Repubblica*. Adduce ancora una lettera di Romano esarco a Childeberto II re de' Franchi, dove dice che Dio avea tolto ai Longobardi *Altino*, *Modena*, *Mantova*, *Piacenza*, e rimesse in dominio *Sanctae Romanae Reipublicae*. Finalmente Gregorio II papa con sua lettera scritta ad Orso doge di Venezia gli fa sapere di

prendere l'armi per ricuperare Ravenna presa da' Longobardi, per ritornarla *ad pristinum statum Sanctae Reipublicae*. E San Gregorio Magno papa si lamenta de' *Reipublicae Judicibus*.

Ma ecco quanto sia facile l'accomodar le cose ai nostri desiderj. Certo è da stupire, come un personaggio di tanta erudizione giugnesse a spacciar tali cose, che non possono venire se non da chi quasi dissi vuole apposta essere cieco. Primieramente ad evidenza si pruova che *Modena*, *Piacenza*, *Parma*, *Reggio*, *Mantova* ed *Altino* non furono mai donate da alcun Re od Imperadore a San Pietro. Basta leggere il testamento di Carlo M. e poi tante memorie che fan conoscere quelle città del Regno d'Italia. Veggasi di sopra la Dissertazione II. Que' medesimi diplomi ch' egli cita di Carlo M. e di Lodovico II Augusti compruovano questa verità. Carlo M. concede al Vescovo di Piacenza *omnem Judiciariam, vel omnem teloneum de Curte Gliussiano*; Lodovico II gli dona *partem muri publici et viae publicae*, e gli conferma *mercata et reliqua quae a reliquis Antecessoribus nostris* (Imperadori) *collata sunt jam saepe dictae Ecclesiae*. Ma, risponde Monsignor Fontanini, tali cose faceano quegli Augusti *tamquam Advocati Romanae Ecclesiae*. Nè bada ch' egli ci rappresenta que' piissimi Imperadori, non già come avvocati della santa Romana Chiesa, ma come sacrileghi usurpatori dei beni e diritti della medesima, se colà si fosse steso il dominio della stessa. Da quando in qua sarebbe stato lecito ad avvocati di donare la roba altrui, e massimamente senza una menoma parola di farlo col titolo di avvocati, e donando chiaramente in vigore della lor propria autorità? Però da que' documenti non si può ricavare che il nome di *Repubblica* importi

il dominio della Chiesa Romana; e molto meno dal privilegio dato al Monistero di Volturno, sapendosi che quella Badia era situata nel Ducato Beneventano, cioè in luogo sottoposto ai duchi o principi di quelle contrade, e alla sovranità del Re d'Italia, e che la Sede Apostolica non v'ebbe diritto temporale, se non dopo la venuta e conquista de' Normanni.

Ma che dunque volea dire il nome di *Repubblica* in que' tempi? Significava il Principato, il Regno, l'Imperio e il Fisco dei Re d'Italia, o degl' Imperadori. Nè altro era *Romana Respublica*, che il dominio de' Romani Imperadori; non altro *Ministri Exactores*, o pure *Procuratores Reipublicae*, se non i ministri pubblici del principe, fosse re o imperadore, e non già il Ducato Romano, nè l'Esarcato. Gli stessi passi che Monsignor Fontanini recò per accreditare il suo sogno, lo distruggono, purchè si aggiunga ciò ch'egli credette ben di tacere. Gregorio II papa esorta Orso doge di Venezia ad uscire in mare contra dei Longobardi, *ut ad pristinum statum Sanctae Reipublicae in Imperiali servitio Dominorum filiorumque nostrorum Leonis et Constantini magnorum Imperatorum ipsa revocetur Ravennatium civitas, ut zelo et amore fidei nostrae in statu Reipublicae et Imperiali servitio firme persistere, Domino cooperante, valeamus.* Qui veggiamo che *Respublica* è usato in vece del Romano Imperio. Et è da stupire che il suddetto Scrittore voglia tirar qua alcuni passi di San Gregorio il Grande, dove si serve della parola *Respublica*, quasichè questa fosse ristretta al Ducato Romano e all'Esarcato. Viene essa spiegata da altri suoi detti. Nella epistola XI, lib. V parla della pace da lui trattata co' Longobardi. *Ariulphus* (dic'egli) *toto corde venire ad*

Rempublicam paratus fuit, ec. *Piissimo Domino suggero, ut de utilitate Reipublicae et causa ereptionis Italiae, non quibuslibet aures praebeat*, ec. *Ante Constantinum Pagani in Republica Principes fuere*, ec. *Pacem cum Longobardis in Tuscia positis sine ullo Reipublicae dispendio feceram.* Nel lib. VI, epist. XVI allo stesso Imperadore: *Deus heic devictis hostibus, pacatae vos imperare faciat Reipublicae.* Epist. XXV a Massimo usurpatore della Chiesa di Salona: *Quod vero indicas, Serenissimos Dominos, ut illic debeat esse cognitio, praecepisse: nos quidem nullas eorum hac de re, nisi ut ad nos venire debeas, jussiones accepimus. Sed etsi forsitan pro Reipublicae suae utilitate, quae Divina sibi largitione concessa est, multa cogitantibus, eorum est jussio per obreptionem elicita.* Così nel lib. V, epist. XLI, parlando della Corsica, *exactionum gravamine oppressa*, dice: *Unde fit, ut derelicta pia Republica possessores ejusdem Insulae ad nefandissimam Langobardorum gentem cogantur effugere.* Nel lib. I, epist. LXXV loda Gennadio esarco dell'Affrica, perchè faccia guerra, *non desiderio fundendi sanguinis, sed dilatandae caussa Reipublicae, in qua Deum coli conspicimus.* Nel lib. V, epist. XXX a Maurizio Augusto: *Deus longa vobis et quieta tempora tribuat, et pietatis vestrae sobolem diu in Romana Republica florere concedat.* Finalmente scrive ai Milanesi nel lib. XI, epist. IV: *Unde possunt alimenta Sancto Ambrosio servientibus Clericis ministrari, nihil in hostium locis, sed in Sicilia et in aliis Reipublicae partibus consistit.* Tralascio altri passi, bastando questi per intendere che il nome di *Repubblica* significava l'Imperio Romano. Nel senso medesimo la prese Cassiodoro nel lib. IV, epist. VI ed altrove; siccome ancora Paolo Diacono, lib. IV,

cap. 37 *de Gestis Langob.*, con dire: *Rempublicam Romanam Eraclius suscepit regendam.*

Recano tali osservazioni luce a ciò che scrisse Anastasio Bibliotecario nella Vita di Stefano II papa, dove racconta che l'Esarcato di Ravenna non era stato occupato da Astolfo re de' Longobardi, ed essersi procurato, *ut Reipublicae loca, diabolico ab eo usurpata ingenio, proprio restitueret Domino*; e che esso Papa avea raccomandato a Pippino re di Francia *caussam Beati Petri et Reipublicae Romanorum redderet jura.* Ecco distinta la Chiesa Romana dall'Imperio Romano. E chiaramente spiega altrove esso Anastasio nella Vita di papa Zacheria, cosa egli intendesse di dire nominando la *Repubblica.* Imperocchè scrive che Costantino Augusto donò *duas Massas, quae Nymphas et Nornias appellantur, juris existentes Reipublicae, eidem Sanctissimo Papae, Sanctaeque Romanae Ecclesiae jure perpetuo possidendas.* Se quelle Masse appartenevano alla *Repubblica*, ed esse furono donate dall'Imperadore al Papa, adunque sotto nome di *Repubblica* veniva il Romano Imperio. Per la stessa ragione anche Gregorio Turonense (lib. II Hist.) scrisse che Gelismere re de' Vandali in Affrica fu superato *a Republica.* Laonde con ragione ebbe a dire il Valesio nelle Annotazioni al lib. XVI, cap. 12 di Ammiano Marcellino: *Imperium Romanorum Ammiano aliisque Historicis saepe Rempublicam absolute nuncupari.* E il sopradetto Anastasio nella Vita di Vigilio papa disse di Belisario: *Veniens in fines Africae sub dolo pacis interfecit Gundarum Regem Guandalorum, et redacta est Africa sub Rempublicam.* Queste son cose chiare; laonde mi dispenso dal riferire altri passi di Mario Aventicense, di Giovanni Abbate Biclarense, di Procopio e d'altri te-

stimonj che concordemente asseriscono questa verità. Tale dunque essendo stato l'uso di adoperar la voce *Res publica* per denotare l'Imperio e il Regno, non è da maravigliarsi se Carlo Magno e i suoi successori, trovato in Italia questo modo di parlare, lo ritennero ed usarono, e non solo qui, ma anche negli altri Regni loro. Ed essendo che troppo spesso s'incontra nelle memorie d'allora la voce *Publicus*, come *publici Judices*, *Palatia publica*, *Ministri Reipublicae*, ed altre simili maniere di dire; gioverà il ricercarne il vero senso, per poter intendere i documenti di que' secoli. Il suddetto Carlo Augusto nella legge Longobardica CXXI dice d'avere inteso *quod Juniores Comitum, vel aliqui Ministri Reipublicae, aliquam redhibitionem, quasi deprecando, a populo exigere soleant.* In un suo Capitolare scrive *omnibus Ducibus, Comitibus, Gastaldiis, seu cunctis Reipublicae per provinciam Italiae a nostra mansuetudine praepositis.* Queste son leggi fatte pel Regno d'Italia, e che fan toccare con mano che non conveniva ad un personaggio erudito lo spacciare che altro col nome di *Repubblica* non si voleva disegnare che il Ducato Romano e l'Esarcato.

Erano dunque allora i *Ministri della Repubblica* quei che altrove son chiamati *Ministri Regis*, cioè i ministri del Principato. Ecco la legge Longobardica XXXIV di Lodovico Pio imperadore, il quale comanda che le decime *a Ministris Reipublicae exigantur.* Più sotto: *Negligentes, a Ministris Reipublicae districti, singulis sex solidos Ecclesiae componant.* Aggiugne in fine, che se costoro si ostineranno in negarle, *a Ministris Regis in custodiam mittantur.* Ci sono altre leggi Longobardiche dove son rammentati *Ministri et Actores Reipublicae*; e van d'accordo con esse tanti diplomi

degli antichi Imperadori, dati fuori dell'Esarcato e del Ducato Romano; come anche il Concilio II di Aquisgrana tenuto nell'anno 836, ed alcuni Capitolari di Carlo Calvo, ne' quali tutti s'incontrano i *Ministri della Repubblica*, cioè i ministri del principe, sia re od imperadore. Talmente è certa questa spiegazione, che anche i principi di Benevento e di Salerno se ne servivano ne' loro dominj. In un suo diploma dell'anno 959 Gisolfo I principe di Salerno parla *de Aquario antiquo* (cioè di un canale) *nostrae Reipublicae pertinente*, ch'egli concede ad una chiesa. In un Capitolare di Sicardo principe di Benevento è ordinato che niuna gabella *a parte Reipublicae imponatur*. E presso l'Ughelli ne' Vescovi di Benevento, Pandolfo e Landolfo principi Beneventani in un loro diploma usano queste parole: *Absque ullius Comitis, Gastaldei, seu Judicum Reipublicae inquietudine*. Chiaramente poi si scorge la forza della parola *Respublica* in un diploma di Arrigo il santo re d'Italia nell'anno 1007, in cui prende sotto la sua protezione Landolfo vescovo di Cremona colla pena ai contravventori di pagare cento libbre di argento puro, *medietatem nostrae Reipublicae, et medietatem*, ec. E Guaimario IV principe di Salerno in un diploma del 1035 dichiara che il Monistero di Santa Trinità è *de dominio et defensione nostra, nostraeque Reipublicae*. Notizie tutte che dissipavano affatto il sogno fabbricato sulla parola *Respublica*, apposta per sostenere altri sogni.

Truovansi poi negli antichi diplomi *Reipublicae Exactores*. Il Du-Cange nel Glossario crede significati con ciò i *Publicani*, vili esattori delle rendite del principe. E non si può dubitare che son compresi sotto questa voce. A me nondimeno sembra verisimile ch'essa abbracciasse anche tutti i

ministri del Fisco e Patrimonio Regale, cioè *Actores*, *Agentes*, *Actionarios*, *Procuratores Reipublicae*, ed altri simili ufizj fiscali. Ma quello che non sì tosto alle volte s'intende, si è la menzione *Partis publicae*, sembrando che questa sia cosa distinta dal Fisco Regio. In un privilegio dell'anno 978, in cui Ottone II Augusto conferma i suoi beni al Vescovato di Cremona, si legge: *Ut nullus publicae, aut Regiae Partis Procurator*, ec. Se secondo noi la *Parte Pubblica* significa il Fisco Regio, perchè si mette qui la distinzione *Publicae, aut Regiae Partis Procurator?* Ma per sola maggior dichiarazione tengo io per aggiunta la parola *Regiae*. In fatti nello stesso documento si legge: *pertinentem ad nostram Publicam partem*. E più sotto: *Quidquid ad Publicam partem pertinens, Imperiali largitate ejusdem Ecclesiae est contraditum Pontificio*. Donavano gl'Imperadori i beni suoi, e non gli altrui. Finalmente viene ivi determinato: *nemo Comes, Vicecomes, Sculdascio, Gastaldius, Decanus, Publicae et Imperialis, aut Regiae partis*, tenga placiti in que' beni. Con tre diverse parole viene significata la medesima cosa. Osservisi la legge XXIV del re Liutprando, lib. VI. Trattasi quivi *de possessione quam aliquis de Publico habet*. Che vuol dire questo *Publico?* Non altro che il Fisco del Re. Imperocchè a confermar quel possesso dee giurare il possessore, *aut de se, aut de patre, aut de avo, quod ipsa res per Principem data fuisset*. E più di sotto: *Si aliquid de servo aut Aldione Regis comparaverit*, ec., *relaxet ipsam in Publico*, cioè al Fisco Regio. Presso l'Ughelli ne' Vescovi di Parma Rodolfo re d'Italia nell'anno 924 dona al vescovo di quella città *quamdam Curtem juris Regni nostri*, cioè Sabbioneta, *quae semper nostrae Regiae et Publicae parti per-*

tinuit, et de nostra potestate et dominio in ejus potestatem et dominium omnino transfundimus. Ecco dunque chiaramente espresso che *Parte Pubblica* era appellato il Fisco dei Re ed Imperadori; e tanto più perchè in varj diplomi di Carlo Magno s'incontra *nullus Judex Publicus Fisci nostri*, ec. Tralascio altri documenti, tutti coerenti a questo significato, perchè di più non occorre.

Parimente s'incontra negli antichi documenti *Juditiaria Potestas.* In uno strumento dell'anno 774, il quale ha dato ansa a me di cercare il principio dell'epoca Longobardica di Carlo Magno, si legge: *Ut nullus quislibet ex Judiciaria Potestate*, ec., *inquietare, aut calumniam generare praesumat.* Abbraccia questa parola tanto i Conti, che tutti gli altri ministri della giustizia. Non ho in tanto ritruovato finquì monumento alcuno onde si possa inferire che ne' secoli barbarici le città d'Italia godessero il privilegio usato ne' tempi di Roma dominante, cioè di far corpo, comunità o comune, e di eleggere magistrati. Contuttociò non lascio io di sospettare che nelle medesime i cittadini avessero qualche forma di sì fatto rito. E i motivi son questi. Comanda Lottario I Augusto nella legge XLVIII che i Messi Regj depongano gli Scabini cattivi, *et cum totius populi consensu in eorum loco bonos eligant.* Adunque all'elezion degli Scabini concorreva il consenso del *Popolo*; ed essendo eglino stati un magistrato particolare del medesimo popolo, sembra pure che questo ritenesse qualche specie di autorità. E come potea il popolo eleggerli, se non v'era qualche Ordine, Collegio od Università, dove presedessero magistrati che regolassero questa faccenda? Apparteneva anche al popolo il rifacimento *viarum, portuum et pontium*, e talvolta del *Palazzo Regio*,

come apparisce dalla legge XLI del medesimo Lottario (1). Sotto la signoria de' Romani lo stesso peso era addossato alle città, le quali per questo possedevano stabili e gabelle. Sembra ben giusto l'opinare che usanza tale continuasse anche sotto i Re Longobardi e sotto gl'Imperadori Franchi. Aggiungasi che da' primi tempi della Chiesa fino

(1) Carlo Troya in un'opera periodica intitolata *Progresso delle Scienze, delle Lettere e delle Arti* (Napoli 1832) ha pubblicato un documento che può aggiungere gran luce a questo luogo. Dal famoso codice Cavense, esplorato dal Pellegrini e dal Giannone, egli trasse due leggi ed un Prologo del re lombardo Rachi, ed altre nove leggi di Astolfo, che mancano alla Raccolta delle Longobardiche Leggi. Nella legge X di Rachi si dice: *Propterea praecipimus* OMNIBUS *ut debeant ire* UNUSQUISQUE *causam habentes ad* CIVITATEM SUAM, *simulque ad* JUDICEM SUUM, *et nuntiare causam ad ipsos judices suos.* La parola OMNIBUS, soggiunge il Romagnosi, pare riferibile a tutti i sudditi Longobardi ed Italiani. Il dubbio pare tolto dalla locuzione AD CIVITATEM SUAM unita ad JUDICEM SUUM. La città indica la sede del tribunale, e quindi il circondario giurisdizionale: il giudice *suo* indica la giurisdizione *personale* a norma della diversa nazione (*Dell'indole e dei Fattori dell'incivilimento, con esempio del suo risorgimento in Italia di* G. D. Romagnosi, pag. 153). Da ciò il nostro scrittore deduce il principio che i *Comuni Italiani godevano la franchigia di avere giudici proprj eletti o presentati da loro, e confermati o eletti dai Duchi o dai Re Lombardi; e questi furono dopo gli Scabini, de' quali parla Lotario da eleggersi* TOTIUS POPULI CONSENSU, *corrispondenti agli Sculdasci Longobardi.* Ma il Manzoni, come altrove si è notato, nega l'esistenza di questi giudici e tribunali Italiani; dice che il Muratori nella Dissert. VIII ha evidentemente provato che presso i Longobardi *Giudice* e *Conte* erano due parole significanti una sola persona; che l'autorità di giudicare era riguardata come uno de' più importanti esercizj della conquista e della sovranità; che non si trova in alcuna legge, in alcuna cronaca contemporanea la parola di *Giudice Romano;* che questo è un fatto da non supporsi senza alcun dato, o per la sola induzione delle leggi diverse; che rimane ancora una traccia di questa prima consuetudine del Medio Evo nelle preture feudali, in cui il *Conte,* il *Cavaliere* riteneva in titolo l'autorità di giudicare, e la conferiva ad un suo mandato. *Discorso sopra alcuni punti della Storia Longobardica;* cap. III.

al secolo XIII anche il popolo concorreva col clero all'elezione de' vescovi. Abbondano le memorie comprovanti, quella essere stata elezion canonica del vescovo, che con voti concordi si facea dal *Clero* e dalla *Plebe*, cioè dal popolo. E san Gregorio M. nell'Epist. LVIII (era una volta la LVI) scrisse: *Arsicino Duci* (cioè al governatore della città) *Clero, Ordini et Plebi civitatis Ariminensis*, affinchè eleggessero per loro vescovo il più degno. Nel libro II, epist. VI nel medesimo senso scrisse *Clero, Nobilibus, Ordini et Plebi consistentibus Neapoli*; come ancora altrove *Clero, Ordini et Plebi consistenti Crotonae, Panormi, Nepae, Æsii, Terracinae*, ec. Questa era la formola usuale della Cancelleria Apostolica. Pare che i nomi *Ordinis et Plebis* costituissero due come corpi e collegj della cittadinanza, l'uno de' *Nobili*, appellati poscia *Milites*, e l'altro del popolo inferiore. Notano i Padri Benedettini che il titolo della suddetta epistola VI ne' MSS. ha solamente *Clero, Nobilibus et Plebi consistentibus Neapoli*; e però quel *Nobilibus* sembra lo stesso che *Ordini*. Tuttavia sarà lecito ad altri l'intendere colla voce *Ordo* i magistrati ed il Senato (se pur v'era) delle città. Questa parola sotto i Romani significava i *Decurioni* e il *Senato*. Per altro col solo nome di *Populus* sovente si truovano compresi tanto i nobili che la plebe. Veggasi la lettera XXXII di S. Gregorio Magno, e il Concilio Romano sotto Niccolò I papa, in cui fu decretato che l'Arcivescovo di Ravenna non consecrasse *Episcopos per Æmiliam, nisi post electionem Ducis, Cleri et Populi*.

Niuna difficultà ho io a credere che nelle città poco fa mentovate, siccome tuttavia ubbidienti all'Imperio ne' tempi del santo pontefice Gregorio,

nè occupate dai Longobardi, durasse quella forma di Comunità o spezie di Repubblica che dicemmo usata ne' precedenti secoli. Spezialmente in Roma *Senatus Populusque Romanus* concorreva col Clero all'elezione del Romano Pontefice. Ma delle città sottoposte a' suddetti Longobardi che è da dire? Noi troviamo che San Gregorio scrive l'epistola IV del lib. XI *Populo, Presbyteris, Diaconis et Clero Mediolanensi*, compiagnendo la morte dell'arcivescovo Costanzo, ed un'altra ai medesimi collo stesso titolo. Se non v'era allora nelle città figura alcuna di Comunità e di Ordine, sotto qualche magistrato, chi del popolo avrebbe ricevuto e letto le lettere pontificie e date le risposte? Anche Giovanni VIII papa nell'epistola IV scrisse *Clero, Ordini et Plebi Valvensis Ecclesiae.* Questa città era allora sotto il dominio dei principi Longobardi. Ed esso Pontefice nell'epist. CCLX, scritta ad Ansperto arcivescovo di Milano, parla di ordinare il vescovo d'Asti *post electionem Cleri et expetionem Populi.* E nell'antico MS. Pontificale Romano si legge: *Epistola Populi et Cleri ad Domnum Apostolicum, qua petunt consacrationem Electi.* E in un riguardevole strumento di concordia fra il Vescovo di Alife e Landone Longobardo, spettante all'anno 1020, si legge, avere *Alfanus Archiepiscopus* scritta una lettera *Clero, Ordini et Plebi consistenti in Alifis.* Potrebbono queste poche notizie insinuare che anche ne' secoli prima del mille anche il popolo formasse un corpo non privo di qualche regolamento e magistrato. Presso il Campi nel tomo I della Storia Ecclesiastica di Piacenza noi troviamo il decreto *Cleri et Populi Placentini* dell'elezione di Guido vescovo, in cui per ordine si sottoscrivono i *Preti*, *Diaconi*, *Suddiaconi* ed *Acoliti*, e finalmente ventisei *e Populo.* Forse

questi furono i caporioni e rettori d'esso popolo. E Giovanni vescovo di Modena facendo una donazione nell'anno 998 al Monistero di S. Pietro da lui fondato, si esprime di far questo *cum consensu et notitia omnium ejusdem Sanctae Mutinensis Ecclesiae Canonicorum, ejusdemque civitatis militum ac populorum.* Questo intervenire e consentire non solo il *Clero,* ma anche i *Militi,* cioè i nobili e il popolo ai gravi affari della città, non è lieve indizio che anche allora il popolo godesse qualche autorità e ritenesse alcuna forma di Comune. Così noi vedremo nella Dissertazione XLV che il popolo di Modena godeva *Bona Communalia* nell'anno 1014. Noi ora siamo allo scuro degli antichi affari particolari delle città prima del mille, perchè son periti tutti gli archivj vecchi delle medesime. Ma il poco che resta, dà molti indizj che anche allora la cittadinanza si potesse raunare, avesse Ordine e magistrati, e possedesse beni stabili in comune. Ne' Vescovi di Cremona l'Ughelli rapporta una lettera scritta nell'anno 1048 *cuncto Populo Cremonensi.* In fatti, vivente ancora Corrado I Augusto, anzi sotto Arrigo I imperadore sul principio del secolo XI, quel popolo avea cacciato Landolfo vescovo di quella città, perchè creato Conte, cioè governatore della medesima, con troppa superbia esercitava quel ministero. Dei Cremonesi così parla il suddetto Corrado I imperadore in un diploma, pubblicato dal medesimo Ughelli: *Civitatem veterem a fundamentis obruerant, et aliam majorem contra Imperialis honoris statum aedificarant, ut ipsi Augusto resisterent.* Anche il popolo di Milano (siccome noi vedremo alla Dissertazione XLV) si rivoltò negli stessi tempi contra del loro arcivescovo Eriberto. Nè voglio tacere, leggersi nelle memorie

della Basilica Ambrosiana del Puricelli un diploma di Carlo il Grosso, preteso dell'anno 881, dove son queste parole: *Nullus scilicet Episcopus, Archiepiscopus, Dux, Marchio vel Communitas, aliquam molestiam ei Monasterio inferat.* Se fosse legittimo questo documento, noi avremmo anche nel secolo IX ciò che finquì abbiam cercato. Ma in que' tempi non si soleva usar questo nome; e verisimilmente in vece di *Communitas* ivi s'ha da leggere *Comes*. Oltre di che in esso diploma s'incontrano segnali di merce illegittima, perchè vi s'intima la *scomunica:* il che è contra dell'uso; e vi comparisce *Signum Ansprandi Cancellarii, et Guidonis Episcopi et Bosonis* in una sola riga. Sottoscrivono ancora altri vescovi, e *Risus Cardinalis et Petrus Vicecomes:* tutte cose nulla conformi ai riti dell'Imperiale Cancellaria. Nè gli Scrittori Pavesi conobbero in que' tempi un *Guido vescovo di Pavia.* Tralascio altri simili nei. Merita anche menzione la formola VII presso Marcolfo scrittore del secolo VII, conceputa con questi termini. *Domno illo Regi Commune illius,* cioè *Civitatis.* Domanda ivi il popolo un successore del vescovo defunto. Ma ivi questa parola altro non significa, se non *Ordo et Plebs Civitatis,* come si costumava da tanti altri; e si può anche dubitare che il testo di Marcolfo non sia ivi assai corretto. Ma quando così abbia scritto quell'antico Autore, si viene a scorgere più di quel che pareva antico il nome di *Comune* o *Comunità* delle città; e questo poi porterebbe seco qualche autorità del popolo nel governo civile. Quanto poi s'è finora osservato, s'ha da unire con quello che diremo alla Dissertazione XLV, della forma di Repubblica presa dalle città d'Italia.

DISSERTAZIONE XIX.

De' Tributi, delle Gabelle, e di altri oneri pubblici de' secoli barbarici.

Cerchiamo ora, di che si nutrisse una volta il Regio Fisco. Niuno de' principi ebbe mai bisogno di maestri o di libri per imparare a raccogliere danaro, tributi o sussidj dal popolo, per sostenere la propria dignità, e per le necessità della guerra, e per altre pubbliche occorrenze. Questo è un mestier facile per chiunque ha popoli sudditi, ubbidienti ed avvezzi a portar il giogo. Però anche ne' tempi de' Longobardi, Franchi e Germani signoreggianti in Italia, furono in uso i tributi che si pagavano dal popolo, o in danaro contante, o in naturali. Sembra ancora che vi fossero *Dazj* o *Gabelle*, che si riscuotevano per introduzion delle merci e d'altre cose venali o alle porte, o ai porti, o nelle vie, ne' ponti e passi de' fiumi, che si chiamavano *Portoria*. In oltre non lieve era il provento che si ricavava dalle frequenti *condanne* e pene pecuniarie. Aggiungasi che non mancavano *censi* e *fondi* spettanti al pubblico o privato erario dei Re, come corti, selve, saline, miniere, laghi e fiumi fecondi per la pescagione. Finalmente v'erano altri *oneri pubblici* che nulla fruttavano alla borsa del principe, ma costavano molto danaro ed incomodo al popolo. Quali fossero le gabelle e i tributi sotto gli antichi Romani, si può vedere in un libro di questo argomento già pubblicato dal chiariss. Pietro Burmanno. Quanto alla *capitazione* o sia *testatico* o censo personale, da pagarsi da ogni uomo, fu questa talvolta in uso presso i Romani. Non è ignoto questo pesante tri-

buto presso qualche nazione nè pure a' dì nostri. La sola plebe una volta lo pagava. Ma che al suo tempo vi fossero obbligati anche i nobili, pare che si possa ricavare da Apollinare Sidonio. Se poi ne' secoli susseguenti l'Italia sottoposta ai Barbari lo pagasse, mancano a me lumi per asserirlo o negarlo. Non ne parlano le Leggi Longobardiche, e restano troppo poche memorie di que' tempi per chiarire varj punti del governo di allora. Sappiamo bensì che i Greci Augusti praticarono talora fra tanti altri insoffribili aggravj anche il testatico. Anastasio nella Vita di papa Vitaliano scrive di Costantino o sia Costante Augusto all'anno 668: *Habitavit in civitate Syracusana, et talem afflictionem posuit in populo, seu habitatoribus Calabriae, Siciliae, Africae, Sardiniae, per Diagrapha seu Capita, atque nauticationes per annos plurimos, quales a saeculo non fuerunt.* Truovasi nel lib. IV, epist. CCXVII di Bonifazio VIII papa *Testagium* praticato in Cipri, ed è lo stesso che la capitazione.

Nè pure so io francamente dire se sotto i Re Longobardi ed Imperadori Franchi si pagasse tributo per le terre in Italia. Abbiamo bensì la legge XXXI di Lodovico Pio Augusto con queste parole: *Quicumque tributariam terram, unde tributum ad partem nostram exire solebat, vel ad Ecclesiam, vel cuilibet alteri tradiderit: is qui eam suscepit, tributum, quod inde solebat solvere, omnimodis ad partem nostram solvat: nisi forte talem firmitatem habeat de parte nostra, per quam ipsum tributum sibi perdonatum possit ostendere.* Ma qui la terra *tributaria* altro non vuol dire che *terra censualis*, di cui si parla nella susseguente legge, cioè quella che si donava o concedeva a livello ad alcuno con obbligo di pagare l'annuo censo. Di

questa consuetudine abbiamo varj esempli presso gli antichi. Nella Legge Salica (tit. 83 *de Homicid. Ingenuor.* cap. 8) leggiamo: *Si quis Romanum Tributarium occiderit, mille octingentis denariis culpabilis judicetur.* Di qua inferì il Pitheo nel Glossario della Legge Salica, che i *Romani* soli erano *tributarj* in Francia: *nec enim Franci ingenui pendebant tributum.* In prova di ciò adduce un passo di Gregorio Turonense, il quale nel lib. VII, cap. 15 della Storia Franzese scrive: *Ipse multòs de Francis, qui tempore Childeberti Regis Senioris ingenui fuerant, publico tributo subegit.* Di tal parere fu anche il Du-Cange. Ma non è ben chiaro se i soli *Romani*, cioè i discendenti da coloro che prima della venuta de' Franchi abitavano nelle Gallie, pagassero tributo, da cui fossero esenti tutti i Franchi ingenui, cioè nati liberi. Il dire *Romanus Tributarius* verisimil cosa è che significhi uomo professante la legge Romana, e possidente qualche podere, obbligato a pagar censo o sia tributo al padrone. Questi tali erano chiamati anche *Beneficiarii*; nè s'hanno da confondere coi Romani ingenui e liberi, possessori di beni proprj. Si osservi ivi un'altra legge. Per l'uccisione di un *Romano Tributario* la pena è tassata *quadraginta quinque solidis.* Si vero *Romanus homo possessor, hoc est qui res proprias possidet* (cioè nobile ed ingenuo) ucciderà alcuno, *solidis centum culpabilis judicetur.* Due sorte adunque v'erano di Romani; nè è da inferire che tutti i Romani fossero *tributarii*, ma sì bene che alcuni o molti di essi possedevano *terre tributarie*, cioè suggette a pagar censo, nè proprie di loro. In un placito tenuto in Cremona nell'anno 910 da Gausone vasso e messo del re Berengario I, Lando vescovo di quella città si lamenta perchè l'Avvocato

Curtis Domni Regis Auce, que dicitur Magiore, querit nobis censum solidorum septem et dimidio pro silvis et terris a parte ipsius Curtis, ec., che era stata donata al suo Vescovato. Ivi dunque si tratta di terra tributaria. Alcuni errori dell'Ughelli ne' Vescovi di Cremona si possono correggere coll'ajuto di questo placito.

Truovasi poi nelle vecchie carte menzione *Glandatici, Herbatici, Escatici*, ec., cioè di un censo, e non di un tributo, che si pagava pel godimento della facoltà di poter pascere i porci nelle selve del Fisco chiamate Pubbliche. Nel Capitolare di Sicardo principe di Benevento, rapportato da Camillo Pellegrini, il cap. XXIX è intitolato: *Ut non tollatur a Tertiatoribus Excusaticum et porcos.* Pensano alcuni che quivi s'abbia a leggere *Excussaticum*, altri *Exclusaticum*: conietture insussistenti. Vi si dee riporre *Escaticum* forse *ob porcos.* Perciocchè si usava *esca* anticamente per significar la ghianda, o sia il cibo de' porci. In uno strumento della Cronica del Volturno, spettante all'anno 972, si legge: *Qui vero porcos habuerint, ex eis dent Escaticum de undecim porcos unum.* Da questo censo per poter pascere i maiali ne' boschi regj furono esentati i Monaci di Farfa da Lodovico Pio Augusto, come s'ha dalla Cronica di quel Monistero, dicendo lo Storico: *Omnia animalia hujus Monasterii in finibus Ducatus Spoletani per pascua publica omni tempore pabulare debeant vel nutriri sine datico, herbatico, escatico vel glandatico.* Così da un diploma di Ottone il Grande in favore di que' Monaci è conceduto il *jus pabulandi sine omni datione* (ora dazio), *castaldatico* (regalo che esigevano i Gastaldi Regj), *escatico, erbatico, glandatico:* nomi diversi per significar lo stesso.

Parimente abbiamo un privilegio conceduto nell'anno 998 ad Antonino vescovo di Pistoia da Ottone III imperadore, in cui è ordinato che niuno *supra terram ejusdem Ecclesiae residentibus fodrum, aut toloneum, vel ripaticum, vel alpaticum tollere praesumat.* La voce *Alpaticum* probabilmente significò il censo che si pagava alla Regia Camera per poter pascolare le pecore nell'Alpi. Terratico anche appellato il censo che si pagava da' villani coltivanti le terre altrui, con dare, per esempio, tante staia di grano, miglio, orzo, ec. Alle volte nondimeno si scorge essere stato in qualche luogo una sorta di pubblico tributo. Come attesta Falcone Beneventano all'anno 1137, Ruggeri conte di Ariano promise di non esigere in avvenire dai Beneventani *de cunctis eorum hereditatibus fidantias, angarias, terraticum, olivas, vinum, salutes, nec ullam dationem scilicet de vineis, terris aspris, silvis, castanetis et Ecclesiis. Et liberam facultatem tribuit in hereditatibus Beneventanorum venandi, aucupandi*, ec. Mira quante maniere aveva costui di pelare i sudditi suoi! Sotto i Re Longobardi e Franchi non apparisce che i popoli risentissero tanta quantità di aggravj. Se vi fossero stati, nei privilegj da loro conceduti ne apparirebbe qualche vestigio. Ma perciocchè il mondo va inclinando al peggio, andarono crescendo anche in Italia i pubblici pesi. Cita il suddetto Falcone un privilegio conceduto nel 1137 dal re Ruggieri al popolo di Benevento, con rilasciare ad essi *fidantias, videlicet denariorum reditus* (forse aggravio imposto sopra i danari dati ad usura), *salutes, angarias, terraticum, herbaticum, carnaticum, kalendaticum, vinum, olivas, relevum*, ec. Così nell'anno 1029 Corrado I Augusto, come s'ha dal tomo V dell'*Italia Sacra*, conferma al vescovo di

Emora (oggidì Città nuova) *villam Sancti Laurentii cum placitis et districtibus, collectis et angariis, foro, suffragio, herbatico, escatico, omnibusque publicis fructuationibus* (s' ha probabilmente da leggere *functionibus*) *et pertinentiis*. In un privilegio di Federigo I Augusto si vede che gli *Arimanni* o sia *Milites*, cioè i Nobili, pagavano la *quarta* delle loro terre. Il *plateatico*, che si truova in alcuni documenti, era un tributo pagabile da chi volea vendere in piazza, ancorchè tal voce fosse poi trasferita ad altre specie di tributi. Odasi quali aggravj avessero quei della terra di Ninfa, oggidì *Santa Ninfa*, lungi da Roma alquante miglia, circa l'anno 1108, come s'ha dal codice MS. di Cencio Camerario. Cioè doveano essi fare *hostem et parlamentum, cum Curia praeceperit. Servitium, quod assueti sunt facere, et placitum et bannum faciant Beato Petro et Papae. Quartam, quam reddere debent, deinceps reddant ad mensuram Romani modii; et si minister praecipit, conducant eam usque Tiberiam, vel Cisternam. Glandaticum solvant in festo Sancti Martini: Bradones bonos bonos in festo S. Thomae. De carico uniuscujusque sandali solvant denarios sex. Fidantiam in unoquoque anno. In mense madio libras triginta de Papia bonorum. Platiaticum, quod extranei debent solvere Curiae, solvatur. Foderum, quod debuerant Domno Papae uno die, dent duobus*, ec. Meglio ancora s'intenderà ciò che fosse il *plateatico* da una donazione fatta nell'anno 1058 da Gisolfo II principe di Salerno ad Alfano I arcivescovo di quella città. Gli concede di poter tenere *in ipsa platea plancas, et secus eas ponere faciatis, et habere quantas volueritis, et in ea ligamina rigere et habere, et super eas edificia qualiter volueritis*, ec., *et carnes, et alia*

mercimonia in eis mercimoniare et vendere et emere, ec.; *neque portaticum, seu plateaticum in hac nostra civitate et foris per totum nostrum Principatum Salerni homines vestri dent. Sed omne tributum et censum et servitium, portaticum et plateaticum et pensionem, quod per annum pars ipsius nostri Sagri Palatii illi, qui in eis, ut dictum est, mercimoniaverint, et vendiderint et emerint, facere et persolvere debuerint, tibi tuisque successoribus faciant et persolvant.* Così nell'anno 1080 *Domnus Marinus Sebastus Dux Amalphitanorum concessit Sergio*, ec., *totum plateaticum de omnibus piscibus, et septem loca pro construendis planchis juxta locum ubi carnes et pisces vendunt in Amalfia*, ec.

Veggonsi ancora nominate ne' vecchi documenti *Forfaturae*, che più usualmente furono *Forisfacturae*, cioè le pene pecuniarie che si pagavano per li delitti criminali al Fisco. Siccome ancora *Scadentiae peregrinorum et extraneorum.* Il Du-Cange interpreta la voce *Excadentia* così: *Bona caduca, quae in Fiscum cadunt, seu ex commisso, seu alia quavis ratione.* Quanto a me, credo significar quella voce le eredità de' pellegrini e forestieri che mancavano di vita senza far testamento, e senza eredi chiamati dalla legge, le quali erano prese dal Fisco. Nella Cronica del Monistero Beneventano presso l'Ughelli, tomo VIII, si truovano varj esempli di beni occupati dal Fisco, perchè i possessori forestieri non aveano con atto legittimo nominato erede alcuno. Si fa ben peggio in alcuni paesi oggidì, ne' quali i forestieri non sono ammessi alle eredità, benchè agnati o cognati, e benchè chiamati ne' testamenti; e tutto sel divora il Fisco. In Sutri nell'anno 1220 fu ordinato che non valesse l'ultima disposizione de'

pellegrini, se non v'interveniva il prete col Gastaldo della Curia, o pure con due Vassalli della Chiesa Romana. Ma sopra modo crudel consuetudine e barbara legge era ne' passati secoli quella, che il Fisco occupava i beni di coloro che aveano fatto naufragio. *Lagan* o *Laganum* si appellava questa iniquissima usanza; alla qual voce è da vedere il Du-Cange, che eruditamente fa vedere, questa essere stata in uso anche presso i Greci e Romani antichi, e familiare presso quasi tutte l'altre nazioni. Ne truovo anch'io esempj in Italia, ancorchè qui si procedesse con minor rigore che altrove. In una donazione della città di Gaudia, fatta nell'anno 1045 al Monistero di Tremiti da Tesselgardo conte di Larino si leggono le seguenti parole: *Et si naufragium patiatur quaelibet navis in ipso mare, quantum pertinet in nostrae offertionis, obligo me ego Tasselgardus, ut nullam exinde tollam, sed tuae sit potestati, tuisque successoribus, liberos eos dimittere absque omni laesione.* Negli antichi Annali di Genova da me dati alla luce nel tomo VI *Rer. Ital.*, all'anno 1270 circa dieci mila Genovesi con potente flotta andarono in ajuto del santo re di Francia Lodovico all'impresa di Tunesi. Nel ritorno furono da fiera tempesta spinte in Sicilia e fracassate le loro navi, e gran copia d'uomini vi perì. *Porro Rex Carolus* (fratello del santo Re e compagno in quella spedizione) *naufragio afflictis afflictionem accumulans extorsit ab omnibus quidquid ex dicto naufragio extitit recuperatum, post triduum dicens, quod ex Regis Guillelmi constitutione et longa consuetudine hoc debebat suis scriniis applicari; defensiones Januensium allegantium conventionem cum ipso initam, per quam sani et naufragi in personis et rebus, et securi in solo regno haberi*

debebant, penitus non admittens. Dimenticò ben questo Re d'essere Cristiano, e peggio che i Turchi operò contra de' Genovesi collegati. Così inumana consuetudine talmente fu detestata dipoi dai Sommi Pontefici e da' Concilj, che fulminata da più scomuniche, e posta nel ruolo dei delitti condennati nella bolla *Caenae Domini*, finalmente è cessata ne' paesi cattolici.

Ma ritornando alle rendite che una volta giustamente ricavavano i principi, noi troviamo in uno strumento del 1198 che il popolo di Rieti *promisit de cetero reddere Domino Papae et Ecclesiae Romanae medietatem de placitis, et bannis, et forisfactis, et de sanguine, et de plaza, et scorto, et passagio, et ponte Reatinae civitatis.* Col nome di *passaggio* non so se fosse denotato il transito delle merci, o pur qualche gabella imposta per le spedizioni de' Cristiani in Terra Santa. È ivi anche parlato *de plaza:* lo credo *plateaticum*, di cui s' è parlato di sopra. Vegniamo ora a quei che anticamente erano chiamati *vectigalia*, *portoria*, e in altre guise, che oggidì portano il nome di *pedaggi*, *gabelle*, *dazj*, ec. Furono anche anticamente di varie specie, e pare che *teloneum* fosse voce generale che significasse il *vectigalia* de' Latini, e le *gabelle* fra noi. La voce *pedagium*, usata dagli antichi, significava il tributo che si pagava dai passeggieri a qualche ponte, fiume o via pubblica; ma propriamente *pontaticum* ai ponti, *portaticum* alle porte si appellava. Truovasi *pedaticum*, ed è lo stesso che *pedaggio.* Nella Vita di San Gregorio VII papa presso il Cardinale di Aragona è scritto di Cencio Romano: *Hic supra pontem Sancti Petri construxerat excelsam turrim, et a transeuntibus de novo pedaticum exigebat.* In un diploma di Ottone II Augusto dell'anno 983 in fa-

vore del Monistero del Volturno, leggiamo: *Neque placiaticum* (per la piazza) *portaticum* (per le porte) *pontaticum* (per li ponti) *casaticum* (per le case) *quisquam homo, aut publicae rei exactor tollere aut exigere praesumant.* Strani nomi son quelli che si truovano nei diplomi dei Re ed Augusti Franchi dati in Francia, come *rotaticum, pulveraticum, cespitaticum, eclusaticum, nautaticum, roliaticum, modiaticum, viaticum, salutaticum, tranaticum, coenaticum, foraticum, mutaticum, laudaticum*, ed altri simili aggravj, ch' io tralascio, perchè non li truovo nelle memorie d'Italia, la quale verisimilmente era meglio trattata che la Francia da que' Monarchi, ad anche dai precedenti Re Longobardi. S'incontra bensì *pascuarium*, dazio da pagarsi al Fisco; ma questo non sembra diverso da *escaticum* o pure *herbaticum* da noi già veduti. Eravi ancora *agrarium*, tributo o censo imposto ai pastori che menavano al pascolo le lor pecore per i poderi Regali. Con suo decreto Carlomanno re de' Franchi, fratello di Carlo Magno, nell'anno 768, o 769, ordina ai ministri regj di non far pagare gabella o dazio alcuno agli uomini del Monistero della Novalesa. *Nullo*, dice, *teloneo, nec pontatico, sive portatico; aut quod in saumas* (le some) *vel in dorsa comportare videntur, requirere nec exactare non faciatis; nec de eorum ovibus pro pascuis discurrentibus pontatico, nec agrario non exactetis*, ec.

Per le barche o navi si pagava *ripaticum, palifictura, transitura*, o sia *trastura, portonaticum.* Vi sono altri nomi, probabilmente significanti lo stesso, come *navium ligatura.* Tali gabelle si pagavano dai nocchieri e padroni di barche in certi luoghi per dove passavano, o dove si fermavano, con legar esse barche ai pali. In un diploma di

Berengario I re d'Italia, dato in favore di Rigoldo vescovo di Ceneda, non già nell'anno 996, come lia l'Ughelli nel tomo V dell'*Italia Sacra*, ma bensì nel 906, vediamo donato *portum in fluvio Liquentia, et de ambabus partibus ripae per quindecim pedes palis fictarum* (leggi *palificturam*) *ripaticum*, *teloneum*, ec. Del *ripatico* s'ha menzione in un altro privilegio conceduto da Carlo M. ai Monaci di Santa Maria all'Organo di Verona, rapportato poco correttamente dal prefato Ughelli, dove son queste parole: *Neque navalia telonia, quae ripaticos vocant, atque terrestria, neque in transitibus portarum, vel pontis urbis Veronae*, ec., *persolvere cogantur*. Conservasi nel Vescovato di Cremona l'insigne registro di tutti i privilegj di quella Chiesa, raccolti nel 1220 da Sicardo celebre vescovo della stessa città. Da esso trassi io la tassa di quello che doveano pagare in varj siti i Comacchiesi nel condurre il loro sale per li fiumi della Lombardia. Il decreto fu fatto dal re Liutprando nell'anno 715, o pure 730, e questo venne confermato da Carlo Magno nell'anno 787. Cioè doveano pagare *ripaticum porto Mantuano, Campo Marcio, porto Brixiano, porto qui vocatur Cremona, porto Parmisano, porto qui dicitur Addua, porto qui dicitur Lambro, et Placentia*. A tutti questi siti, appellati porti, pagavano i Comacchiesi il dazio ivi prescritto; e di questo decreto è fatta menzione in un diploma di Lodovico II Augusto dell'anno 850, presso l'Ughelli, e in altri da me rapportati, da' quali risulta che i vescovi di Cremona erano padroni di quel porto. Viene anche menzionata nelle antiche carte *curatura*, cioè una gabella che si ricavava dai mercati. In un diploma di Berengario I conceduto a Giovanni vescovo di Cremona, e pubblicato dal suddetto Ughelli, è

scritto *curatam publiciter exigere*; ma s'ha da scrivere *curaturam publiciter exigere*. Più sotto ivi si legge *quidquid creaturae*, *telonei*, *aut portatici*; ma vi sarà stato *quidquid curaturae*. Nelle Memorie della Basilica Ambrosiana illustrate dal Puricelli abbiamo alla pag. 519 *Colonen. quod vulgo turadia dicitur, sive portenaticum*. Ma probabilmente si dee ivi riporre *teloneum*, *quod curadia*, o più tosto *curatura dicitur*. Non so dire se *portenaticum* la gabella de' porti, o delle porte, il qual ultimo era chiamato *portaticum*. Di questa *curatura*, non so se diversa dal *teloneo* e *ripatico*, è parlato in un placito Cremonese dell'anno 998 da Cessone messo di Ottone III imperadore. *Habemus* (dice ivi Odelrico vescovo di quella città) *et detinemus a parte ipsius Episcopii proprietatem fluvio Padi da caput fluvio Addua usque ad Vulpariolo, seu ripa juxta ipso fluvio, non longe ad istam civitatem Cremonae, ubi in ipsa ripa antiquo mercato esse videtur cum teloneo et curatura, seu ripaticum de ipsa ripa, tam de navis et omnibus aliis negotiis*, ec. Nell'Archivio Estense abbiamo la concordia stabilita nell'anno 1228 fra il Comune di Ferrara e molte città d'Italia, intorno al *ripatico* da pagarsi nel Po dai mercatanti forestieri. Ivi sono diversamente tassati *Francigenae*, *Theotonici*, *Januenses*, *Pisani*, *Placentini*, *Mediolanenses*, *Cremonenses*, *Parmenses*, *Bergamaschi*, *Regienses*, *Brixienses*, *Veronenses*, *Bononienses*, *Imolenses*, *Faventini*, *Ariminenses*, *tota Tuscana*, *tota Marchia Anconae*, *tota Apulia*, *Veneti*, *Romani*. Per questo *ripatico* era stata controversia fra i Modenesi e Ferraresi, e fu composta nell'anno 1179, dove i primi furono esentati a *toloneo et ripatico Bondeni*, ed obbligati andando a Ferrara di pagare *tres Imperiales Communi Ferrariae*.

A raccogliere i tributi, dazj e gabelle erano destinati *Telonearii*, così chiamati nelle vecchie memorie. Per vegliare a questo ufizio furono deputati *Actionarii*. Gran rendita dovea essere quella delle pene pecuniarie, cioè *multae* o *mulctae*, che *freda* sono anche appellate nelle antiche leggi, siccome *leudis* o *leudum* fu detta la composizione prescritta per gli omicidj. Imperciocchè s'ha da osservare (e se ne stupirà più d'uno) quanto sieno diversi i costumi e le leggi de' nostri tempi da quelli de' secoli barbarici. Allora pochi misfatti erano capitali, cioè puniti colla morte. A riserva dei commessi contro il Re o contro la Repubblica, che si chiamano delitti di lesa maestà, se i servi uccidevano il padrone, o la moglie il marito, era permesso il *comporre* ogni altra iniquità, cioè riscattarsi e liberarsi con pagare la somma di danaro tassata dalle leggi; di maniera che chi uccideva un prete, pagando 600 soldi, e chi ammazzava un vescovo, sborsando 900 soldi al Fisco, se n'andava, cantando, assoluto da ogni altro aggravio, come s'ha dalla legge Longobardica CI di Carlo M. e da altre di Lodovico Pio. Perciò l'uccisore d'una persona nobile, della moglie innocente, d'uno Sculdascio ed ufiziale, ec., e parimente un incendiario, un ladro, un assassino da strada, erano ammessi alla composizione, e il Fisco occupava tutti i beni di chi non pagava. Nè questa usanza era propria de' soli Longobardi. Quasi tutti ancora gli altri popoli settentrionali praticavano lo stesso. Vedi le leggi Salica, Ripuaria, Bavarica, ec. Anzi anche ne' secoli posteriori si veggono prescritte pene molto lievi al furto ed omicidio. In una bolla di papa Gregorio IX dell'anno 1230, indirizzata agli uomini di Castello Serrone, si leggono le seguenti parole: *Si aliquis*

committit omicidium, vel facit alicujus membri incisionem, debet solvere Curiae XX *solidos Provenienses. Et ille qui est specialis Dominus ejus, debet facere inde justitiam et vindictam. De sanguine vero debet solvere Curiae* X *solidos. Item si aliquis committit furtum intra Castrum de die, debet solvere Curiae* V *solidos; si de nocte,* X *solidos. Item si quis furatur uvas vel consimilia, debet solvere Curiae* XII *denarios.* Essendo state così leggieri una volta le pene, e cotanto inferociti e turbolenti i costumi degli uomini, si può ben conietturare che frequenti fossero i delitti, con ingrassarsi poi delle spoglie de' rei il Regio Fisco, e massimamente se si trattava di ribellione. Con suo diploma Arrigo I tra gl' Imperadori nell'anno 1016 donò a Richilda contessa *medietatem Curtis Trecentulae, cum medietate castelli et capellae et campi Ducis*, ec., *sicut a Berengario et Hugone filiis Sigefredi Comitis, nostro Imperio rebellantibus hactenus visa sunt possideri.* Questa Richilda fu poi moglie di Bonifazio duca e marchese di Toscana. Così nell' anno 960 Berengario II re d'Italia donò a Willa regina sua moglie *Cortem Ubiani*, con dire di voler noto ad ognuno, *hunc Rogum, cujus haec hereditas legaliter visa fuit, in nostri fidelitatem omnino decidisse, quodque statum Regni nostri, nostrasque Personas, tractando penitus consensit in nihilum redigere, nostrisque se copulavit inimicis*, ec. Oltre a ciò pervenivano al Fisco Regale molte eredità per mancanza di eredi. Nella legge CLVIII del re Rotari è decretato che se alcuno muore lasciando solamente figlie legittime e figli bastardi, i *parenti prossimi*, cioè gli agnati, prenderebbero due oncie del di lui asse. *Et si parentes non fuerint, Curtis Regia ipsas duas uncias suscipiat.* Che

se uno moriva *sine heredibus*, *res ipsius ad Curtem Regis* scadevano: il che va inteso, purchè egli non avesse testato. Gli eredi legittimi si computavano *usque ad septimum geniculum*, o sia grado. Dura anche oggidì in molti luoghi questo costume o più duro o più mite secondo gli Statuti. Guaimario I principe di Salerno (come consta da un suo diploma dell'anno 886) donò alla chiesa di San Massimo, fondata da Guaiferio principe suo padre in Salerno, *integras res Benenati et Ademarii*, ec., *eo quod sine heredibus mortui sunt*, *et Sacri nostri Palatii pertinent*. E di qui s'intende, come sì sovente gli antichi Re ed Imperadori donassero alle chiese tanti poderi e corti, come consta dai loro diplomi, i quali quasi soli si sono salvati dalle ingiurie del tempo, e però tuttavia esistenti negli archivi sacri. Col nome poi di *Corti* significavano gli antichi l'unione di molti poderi, anzi un castello, di modo che molte terre e castella de' nostri tempi erano allora appellate Corti. Ancorchè questa verità si ricavi da tanti documenti da me dati alla luce, e maggiormente comparisca nella Dissertazione XI dove s'è trattato degli Allodj; pure ne vo' recar qui un esempio. Rodolfo re d'Italia nell'anno 924 *Prid. Idus Novembr.* confermò al Regio Monistero di San Sisto di Piacenza *quasdam Curtes*, *Wardastallam videlicet*, *Luzariam*, *Lectora Paludana*, *Villulae*, *Piguniarias*. Oggidì Guastalla è città, e *Luzzara* e *Pigognaga* terre di riguardo.

Vengo ora a certi aggravj del pubblico, appellati *onera publica*, *angariae*, *perangariae*, *factiones publicae*, e simili, conosciuti e praticati anche ne' secoli barbarici. Primieramente di gran peso dovette essere quello di tutte le persone libere atte all'armi, forzate a concorrere all'armata e a

militare, qualor veniva voglia o bisogno ai Regnanti di far guerra. Siccome vedremo alla Dissertazione XXVI, *della Milizia*, pochi erano esentati dal prendere l'armi e dall'andare in campagna, con grave discapito de' loro interessi. Per chi non andava era determinata la pena appellata *heribannum*. La legge XXIII di Carlo Magno ordina ai Messi Regj di *amodo exactare fideliter heribannum absque ullarum personarum gratia, vel blanditia, seu terrore*. E che tal pena fosse ben dura, si riconosce, perchè si pagava a proporzione delle facoltà d'ognuno. Chi aveva sei libre *in auro et argento, bruneis* (cioè armi), *ferramento, pannis, caballis, bobus, vaccis aut peculiis*, dovea pagar tre libre, con aggiugnere nondimeno, *ita ut uxores aut infantes non fiant expoliati pro hac re de eorum vestimentis*. Da tale aggravio è da credere che molti cercassero o comperassero l'esenzione. Avea l'imperadrice Ermingarda, moglie di Lottario I Augusto, fondato il Monistero di San Salvatore in Alina. Ottenne essa dall'Augusto consorte nell'anno 848 ai due Avvocati e ai due Cancellieri, *et duodecim liberis hominibus* d'esso Monistero, *omnem exercitalem expeditionem, seu publicarum rerum functionem, quatinus deinceps immunes exercitali expeditione*, ec. Aggiungasi ora *Heribergum*, onde è nata la voce italiana *Albergo*, cioè l'obbligo di dare ospizio a tutti i ministri regj e della giustizia, o pure ai soldati, quando lo richiedeva l'occasione. Aggravio pur troppo conosciuto anche a' dì nostri. *Albergaria* si chiamava una volta. Chi ricusava l'albergo, cadeva in pena, cioè dovea pagare l'*heribannum*. Nella legge Longobardica CXXVIII di Carlo M. viene ingiunto, *ut nec pro waita*, ec., *nec pro heribergae, nec pro alio banno, heribannum Comes exactare praesu-*

mat, nisi Missus noster prius ad partem nostram heribannum recipiat. Erano chiamate *paratica* e *paratae*, *mansionatica* e *mansiones*, o pure *evectio*, le spese che si faceano per ricevere il Re, e i suoi messi ed altri ministri. La prima parola indica l'ordine inviato di preparar l'alloggio; e l'altra l'alloggio stesso intitolato *mansio*. Fu anche in uso nel significato medesimo *hospitatio*. Presso i Romani (giacchè antichissimo è quest'uso) si chiamava *metatum* e *stativa*. Allorchè venivano i Messi Regj per fare giustizia nelle città o nel Contado, uno dava loro l'alloggio; gli altri cittadini, o pure abitatori di un luogo, facevano *conjectum*, cioè una *colletta*, tassando ciascuno per la sua rata a proporzion delle facoltà, a fin di pagar quelle spese. Intorno a questo abbiamo la legge LIV di Lodovico Pio Augusto, dove è detto che ogni qual volta i Messi, sieno vescovi, abbati o conti, *infra suam Juditiariam vel terminum fuerint, nihil de aliorum conjectu accipiant. Postquam vero inde longe recesserint* (cioè fuori di quel distretto o diocesi) *tunc accipiant, secundum quod in sua tractoria continetur. Vassi vero nostri, et Ministri alii, qui Missi sunt, ubicumque venerint, inde conjectum accipiant.* Quella che qui è chiamata *tractoria*, oggidì ha il nome di *patente*. Anche presso i Romani si trueva usata in questo significato *tractoria*. In essa era prescritto tutto quel che si doveva contribuire ai Messi. Non dispiacerà ai Lettori di leggere la formola di tali *trattorie*, esibita a noi da Marcolfo nel lib. I, che sembra più tosto convenire a' tempi Carolini che ai Merovingici. Eccola. *Ille Rex* (*N. N.*) *omnibus agentibus. Dum et nos in Dei nomine Apostolico viro illo* (*N. N.*) *nec non et inlustre viro illo* (*N. N.*) [perchè si solevano inviare due Messi, l'uno ecclesiastico e

l'altro secolare] *partibus legationis causa direximus: ideo jubemus, ut locis convenientibus, eisdem a vobis evectio simul et humanitas ministretur. Hoc est veredos sive paraveredos tantos; pane nitida modios tantos; vino modios tantos; cervisa*, ec., *lardo*, ec., *carne, porcos, porcellos, vervices, agnellos, aucas, fasianos, pullos, ova, oleo, garo, melle, aceto, cymino, pipere, costo, gariofile, spico, cinamo, granomastice, dactilas, pistacias, amandolas, cereos librales, caseo, salis, olera, legumina; ligna carra tanta; faculas tantas; itemque victum ad caballos eorum, foeno carra tanta, suffuro modios tantos. Haec omnia diebus singulis tam ad ambulandum, quam ad nos in Dei nomine revertendo, unusquisque vestrum per loca consuetudinaria eisdem ministrare et adimplere procuretis: qualiter nec moram habeant, nec injuriam perferant, si gratiam nostram optatis habere.*

Non si figuri alcuno che tutte queste specie si contribuissero ai Messi. Marcolfo le annovera tutte; ma i Re ne determinavano quel che era conveniente al loro bisogno e dignità. Dissi io bene che tale spedizione di ministri straordinarj tornava in vantaggio de' popoli per l'amministrazion della giustizia; ma riusciva ben loro pesante a cagion delle spese; e però non mancava chi talvolta ricalcitrava di pagare e somministrar quanto era prescritto. Fu perciò obbligato Lodovico Pio a far la seguente legge XXIV fra le sue: *Si quis literas nostras despexerit, idest tractorias, quas propter Missos nostros recipiendos dirigimus, aut honorem, quem habet* (cioè il benefizio o ministero), *amittat; aut in eo loco, ubi praedictos Missos recipere debuit, tamdiu sedeat, et de suis rebus legatos illuc venientes suscipiat, quousque animum nostrum satisfactum habeat.* Ma i vescovi ed ab-

bati, che sapevano il lor conto, non trascuravano mezzi per essere esentati dal peso suddetto, cioè a *mansionibus et paratis*. In un privilegio conceduto da Lodovico II imperadore a Rovigo vescovo di Padova nell'anno 855, è fatto comando che niuno *aut freda exigenda, aut mansiones, vel paratas faciendas*, ec., *exigere*. Questo diploma serve a correggere qualche errore preso dall'Ughelli nella serie de' Vescovi Padovani. Così in un diploma di Ugo e Lottario regi d'Italia nell'anno 931, dato in favore delle sacre vergini della Posterla di Pavia, si legge vietato ai pubblici ministri d'inquietare quel Monistero, *vel loca ad causas audiendas, freda exigenda, aut tributa, aut mansionaticum faciendum, vel paratas faciendas*, ec. E la contessa Matilda, come apparisce da un suo strumento, nell'anno 1107 concedette a Dodone vescovo di Modena, che *neque per se, neque per aliquem ab ea missum, albergarias inferret* agli abitanti nella corte di Massa. Poco fa è stata fatta menzione de' *veredi* e *paraveredi*. Ancor questo fu uno de' pubblici aggravj. Cioè erano tenuti gli uomini delle provincie somministrar cavalli tanto da cavalcare, che da soma, per condurre le bagaglie, allorchè il Re e la sua Corte, e i Messi Regj o Conti, od altri pubblici ministri passavano per paese. Lodovico II Augusto negli ordini dati ai Messi, vuole che s'informino: *Ubi quum iter dictaverit, Dominus Imperator recipi debeat per singula ministeria. Ubi ab eo directi Legati. Unde eis amministrentur obsequia* (cioè le spese). *Unde paraveredae.* Di questo aggravio spesso si parla ne' Capitolari dei Re Franchi. Nell'anno 835 *omnes presbyteri et parochi Cremonensis, tam de plebibus* (cioè i parrochi piovani), *quamque et de Oraculis* (cioè degli oratorj e delle chiese non battesimali) fecero

ricorso a Lottario I imperadore, lamentandosi, *quod parafreda et carra ad nostram Cameram deportandam injuste dedissent.* Fu ventilata la lor querela, ed esso Imperadore dichiarò ch'essi non erano tenuti a quell'aggravio; aggravio, dissi, praticato anche sotto gli antichi Imperadori, e in maniera ben più aspra. Chiamavasi allora *cursus vehicularius*, e da altri fu appellato *Fiscalis*, o pure *Publicus*: cioè erano disposti ad ogni determinato sito di alquante miglia cavalli e carrette, per portare con diligenza le lettere del Principe, e condurre sollecitamente i ministri ed uomini della Corte. Aurelio Vittore così parla di Traiano: *Noscendis ocius, quae e Republica gerebantur, admota media publici cursus.* Di questa angaria è fatta più volte menzione ne' Codici di Teodosio e Giustiniano, ed era lo stesso che la *posta* oggidì; se non che toccava allora al paese di somministrare e mantenere i cavalli e le carrette. Alcuni buoni Imperadori ne sgravarono il pubblico, appoggiandone la cura al Fisco. Sotto i Re Goti, Longobardi e Franchi durò quest'uso, e alle spese de' sudditi. Non era permesso negli antichi tempi, come oggidì si pratica, alle persone private di servirsi della diligenza *vehicularii cursus*, o sia della posta, se non per singolare privilegio e concessione del Principe. V'ha una legge di Onorio Augusto con queste parole: *Ne quis sibi deinceps cursum publicum privatus usurpet, nisi quum aut a nobis evocatur, aut a Clementiae nostrae veneratione discedit.* Nè qui si fermava l'angheria. Conveniva anche tener barche pronte, chiamate *dromones* e *naves cursoriae*, delle quali fa menzione Apollinare Sidonio nell'epist. V, a fin di condurre per fiumi e laghi i corrieri, cortigiani e magistrati regj. Ulpiano nella l. *Fideicommissum* ff. *de Juditiis*

chiama questi *inexcusabilia onera*. E nelle formole del Lindenbrogio, cap. 12, è conceduta ad un vescovo l'esenzione a *navali vel carrali evectione*; segno che anche ne' secoli barbarici il pubblico ne era gravato.

Un altro aggravio era allora *fodrum* o *foderum*, cioè l'obbligo di alimentare i soldati, e fin lo stesso Imperadore e tutta la sua corte in passando pel paese. Nella Vita del buon imperadore Lodovico Pio si legge: *Inhibuit a plebeiis ulterius annonas militares, quas vulgo foderum vocant, dari.* Abbracciava il fodro anche foraggio e biada per li cavalli. Nella celebre Pace di Costanza, nell'anno 1183, stabilita fra l'imperadore Federigo I e le città della Lombardia, egli dice: *Nobis intrantibus in Lombardiam, fodrum consuetum et Regale, qui solent et debent, praestabunt.* Non indarno è ivi detto *qui solent et debent*, perchè non pochi v'erano che se n'erano procacciata l'esenzione coi mezzi soliti nel mondo, con incomodo grave dei non privilegiati. E a pagare il fodro erano tenuti non meno gli Ecclesiastici che i secolari. Abbiamo da Raderico (lib. II, cap. 30 *de Gest. Frid.*) essersi fra l'altre sue doglianze lamentato Adriano IV papa del suddetto Imperadore, perchè pretendeva il fodro anche dai beni proprj del medesimo Papa. *De Dominicalibus Apostolici fodrum non esse colligendum, nisi tempore suscipiendae coronae.* Strano è bene che non si concedesse ad un Romano Pontefice quell'esenzione che era accordata a tanti vescovi ed abbati. Nel 1014 Arrigo I fra gli Augusti donò al Monistero Veronese di Santa Maria all'Organo *omne fodrum et placitum, reddibicionem, angariam, seu quamcumque publicam functionem, quam famuli ejus hactenus nostrae Reipublicae persolvere visi sunt.*

E Federigo II imperadore nell'anno 1223, privilegiando il Monistero di Santa Maria nel Porto di Ravenna, disse: *Ipsa Ecclesia cum suis obedientiis ab omni infestatione seu molestia immunis existens, nec civitati, nec alicui Potestati collectas, fodrum, albergariam persolvat*, ec. Così in un aggiustamento seguito l'anno 1190 fra i Legati di Arrigo VI re de' Romani, e Gerardo vescovo di Padova, fu conchiuso: *Neque de terris, quae in Domnicatu Episcopatus erant, fodrum praestare debeat*, ec. Pare eziandio che i vescovi esentati raccogliessero poi esso *fodro* dai sudditi, e se l'appropriassero. Esiste un privilegio conceduto nell'anno 1031 da Corrado I Augusto ad Ubaldo vescovo di Cremona, dove son queste parole: *Alias consuetudines, quas sui antecessores ad illam potestatem pertinentes, et angarias quondam habuerunt, et fotrum de ipsa civitate, quod ad nostrum servitium colligi usus fuit, et porcos Arimannorum et albergarias*, ec., *exigant*. Era poi tassato quanto ogni città e castello dovea pagare per esso fodro. Arrigo IV re di Germania ed Italia nel 1079, confermando tutti i beni e privilegj al Vescovo di Padova, fra l'altre cose annovera ancor questa: *Insuper septem libras monetae Venetiarum, quas in nostro adventu in Regnum Italicum Sacenses una causa, quia Episcopus Paduae est Comes Sacensis, et praecepto Patris nostri dicunt se nobis debere.*

Niun tempo c'è stato esente da aggravj, e pare che questi andando innanzi sempre più crescessero. Ogni età conobbe le *angarie* e *perangarie*, siccome ancora le *collette*, chiamate ancora *collatae*, e in un editto di Teoderico re dei Goti *collationes*, che oggidì portano il nome di *côlte*. Antico è parimente il nome di *dazio*, truovandosi

nelle vecchie carte *data*, *datia*, *dadea* e *dationes*. Anzi v'erano tributi ed aggravj, de' quali troviamo il nome senza sapere ciò che significassero. In un diploma di Adelgiso re de' Longobardi dell'anno 773 (se pure è documento sicuro), rapportato nel Bollario Casinense, tomo II, consist. 20, si legge: *Concedimus per ipsa Monasteria omnes scufias publicas et angarias, atque operas et dationes, vel collectas, seu teloneo et siliquatico de singulas mercaturas et portoras*, ec. Che razza di aggravio fossero le *scufie*, non ho chi me lo insegni (1). Abbiamo anche un diploma di Arrigo II fra gl'Imperadori, con cui nell'anno 1055 conferma i lor beni ai Canonici di Cremona, *cum districtu, cum porcis et vervecibus, cum operibus et omnibus scufiis*. Osservisi poi quali regalie e tributi pretendesse Federigo I imperadore dal popolo di Crema per l'isola di Fulcherio nell'anno 1188. *In his locis* (così ha il decreto conservato nell'archivio della città di Cremona) *habuit et tenuit Dominus Imperator per suos medietatem totius vini* (veggasi che esorbitante tributo), *et de terris militum quartum, de ceteris vero tertium; et plenam jurisdictionem, honorem plenum, et districtum: scilicet fodrum, banna, erbaticum, escaticum, tensas, malgas, cascias, piscationes, venationes, silvas omnes*, ec. Non saprei dire cosa fossero le *malghe*. Per conto delle *tense* pare lo stesso che le *tasse*. Nella Storia Veneta del Sanuto sono mentovate le *tanse de' Notai, le tanse de' Giudici*. Ma in uno strumento del Comune di Modena dell'anno 1281

(1) Il Carpentier aggiunge a quello che qui dice il Muratori, che la *scufia* era un pubblico aggravio, o lavoro o servizio, a cui erano obbligati i cittadini. L'Adelung alla voce *Scufia* lo conferma dicendo, che *Scufii nomine servitii etiam genus significari colligitur*.

si legge: *Commune Finalis Mutinensis debeat dare pro eorum* (cioè de' mercatanti Lucchesi) *securitate tansam a Finali usque Bondenum, cum hominibus armatis.* Qui sembra una *scorta.* Presso l'Ughelli ne' Vescovi Salernitani si truova *audientia* per una specie di tributo. E ne' Vescovi di Canne *sine calzao* (forse *calcario*) *et affidatura, et omni jure tributario.* Non so dire se significasse tributo pel diritto di far calce. Ne' Vescovi di Caserta è parlato *de calcariis terrarum.* E nel Capitolare di Sicardo principe di Benevento è comandato, *ut nulla nova consuetudo imponatur, excepta antiqua, hoc est responsaticum et angarias et calcarias.* In uno strumento di Verona dell'anno 1140, dato alla luce dal Campagnola, sta scritto: *Commune de Soavo remisit omnia servicia, scilicet plobegum et daciam et waitas.* Il nome di *waita* significa il fare *la sentinella* o sia *la guardia.* Il Ferrari nelle Origini Italiane credette che la voce *aguato* venisse dal latino *accubitatus*; e il Menagio deriva la parola *guatare* dal latino barbaro *cattare*, ed *aguato* da *guatare.* All'incontro il Ferrari tira *guatare* da *videre, visitare.* Tutti sogni. Chiara cosa è che *aguato* viene dal tedesco *waita*, che noi, secondo l'uso di mutare il W in GV, diciamo *guaita.* — *Stare ad guaitam* dissero i vecchi; e in italiano *stare a guato.* E di qua venne *aguato* e *guatare.* I Francesi dicono *guet, estre aut guet.* Per la voce veronese *plobegum* è da vedere se mai significasse l'aratro che i nostri contadini tuttavia chiamano *piod*, o *pioeu.* — *Pflug* dicono i Tedeschi; o pure *plough*, o *plow*, altri di que' popoli. Roberto Guiscardo duca di Puglia nell'anno 1059 promise di pagare alla Chiesa Romana *pro unoquoque jugo boum pensionem duodecim denariorum Papiensis monetae.* Cerchino altri di meglio indovinare.

Tralascio altre rendite feudali, che i marchesi d'Este nell'anno 1198 ricavavano dall'Isola d'Ariano, e l'altre che nel 1196 appartenevano ai duchi di Toscana nel castello di Preceno. Disse parere che sotto i Re Longobardi e Franchi non fosse in uso tanta copia e diversità di aggravj; ma nè pure mancavano allora ufiziali del principe che introducevano delle cattive usanze in pregiudizio de' popoli, e spezialmente tali angherie inferivano ai servi ed Aldioni non solo de' secolari, ma anche degli Ecclesiastici, che disperati abbandonavano le campagne fuggendosene altrove. Riferito questo disordine all'insigne e piissimo Augusto Carlo Magno, cagion fu ch'egli pubblicasse la legge CXXI fra le Longobardiche. *Audivimus*, dic'egli, *quod Juniores* (quei della famiglia) *Comitum, vel aliqui Ministri Reipublicae, sive etiam nonnulli fortiores Vassi Comitum, aliquam redhibitionem* (contribuzione) *vel collectionem* (oggidì côlta) *quidam per pastum, quidam etiam sine pasto, quasi deprecando, a populo exigere soleant. Similiter quoque opera, collectiones frugum, arare, seminare, runcare, carrucare, vel cetera his similia a populo per easdem vel alias machinationes exigere consueverunt, non tantum ab Ecclesiasticis, sed a reliquo populo exigebant.* Ordina pertanto che sieno levati sì fatti abusi. *Quia*, soggiugne egli, *in quibusdam locis in tantum inde populus oppressus est, ut multi ferre non valentes, per fugam a Dominis vel a Patronis suis lapsi sunt, et terrae ipse in solitudinem redactae sunt.* Leggesi ancora una lettera da esso Augusto scritta al re d'Italia Pippino suo figlio, incaricandogli di provvedere a queste ed altre concessioni fatte al popolo dai pubblici ministri. Non dovette finire questa superchieria e cupidigia, perchè abbiamo

la legge XXXII di Lodovico II imperadore, dove anch'egli proibisce cotali angherie. Parimente Guido imperadore nell'anno 922 nella legge III le condennò, volendo, che gli *Arimanni*, cioè le persone libere non paghino, *praeter quod constitutum legibus est.* — *Inconsuetae occasiones* sono appellati questi aggravj in un diploma di Corrado II fra gl'Imperadori dell'anno 1027, dato in favore delle Monache di San Salvatore di Lucca. *Tolte* e *mali usus* si truovano alle volte appellati simili aggravj; e in un suo diploma del secolo IX Berengario I re d'Italia vietò che niuno potesse esigere dal Monistero Trevisano de' Santi Pietro e Teonesto, suggetto al Veronese di San Zenone, *urnas atque mutas, vel ullas collectas.* Del dazio delle *urne* è da vedere il Du-Cange. Le *mute* nella diocesi di Salisburgo significavano la misura delle cose liquide.

Ne' secoli più bassi, allorchè le città presero forma di Repubblica, sottomettendo al loro dominio le varie terre e castella che dianzi non ubbidivano, il costume era che obbligavano que' popoli a pagare la *boazia*, cioè un tanto per ogni paio di buoi. *Rugadicum* è appellato questo tributo in uno strumento della città di Tortona dell'anno 1183, riferito dall'Ughelli con queste parole: *Rugadicum* (credo più tosto *Bugadicum* o *Bucadicum*) *est duo soldi de unoquoque pari boum.* Della suddetta *boazia* è fatta menzione in uno strumento dell'anno 1173, in cui gli uomini della Badia di Frassinoro sulle montagne si sottopongono al Comune di Modena, promettendo *omni anno dare boatiam Mutinae sex denarios Lucanos pro unoquoque pari boum.* Dopo il mille ancora s'introdussero varj straordinarj aggravj, a' quali spezialmente erano sottoposti i vassalli, chiamati

auxilia, *dona gratuita* e *mutua*, cioè prestanze di danaro che mai più non si restituiva. Venendo adunque occasion di guerre, o maritandosi il Principe, o accasando egli le figlie, o dovendosi conferire a lui ovvero ai figli il cingolo della milizia, appellata Cavalleria; o fortificar la città o qualche castello; si esigevano *auxilia* da tutto il popolo, ma più sovente dai vassalli. Dai *Cortusi* sono menzionati *mutua et dacie*, che affliggevano il popolo di Padova; e Matteo Villani fa menzione delle varie *prestanze* imposte ai Fiorentini. Nella parte I delle Antichità Estensi ho io ricordato che il celebre Roberto Guiscardo, duca di Puglia e Calabria, maritando nell'anno 1076 una sua figlia ad Ugo figlio di Azzo II marchese, cioè del progenitore della Casa d'Este, mandò *regali* o sia doni a tutti i suoi Baroni:

. . . Laeti quibus et vir et uxor abire
Donati valeant: nec enim prius Imperiales
Altera cum proles thalamos Michaelis adisset,
Quodlibet auxilium dederant . . . .

Così scrive Guglielmo Pugliese nel suo poema. Che se due o tre volte si pagava dal popolo qualche ajuto o in danari o in naturali, sotto nome di *consuetudine* seguitava poi questo peso. Da tali consuetudini, che non aveano mai fine, niuna città probabilmente andò esente, e se ne troverà anche ai dì nostri. Nè tali nomi e pesi furono ignoti agli antichi. Nella legge 2, Cod. *de Offic. Praef. Praet. Afr.* si truova *Notitia consuetudinum quas in sacro laterculo et in praetorio pro tempore Dux praebere debet.* Nè fu esente una volta da sì fatte consuetudini la Repubblica Ecclesiastica. Eccone un esempio in un diploma di Lodovico II Augusto dell'anno 873, rapportato dal Puricelli ne' Monumenti della Basilica Ambrosiana. Quivi si legge:

Nullus Pontifex ullas praestationes vel annuas donationes, seu quaslibet angarias et superimpositas exactiones, contra morem canonicum, sive regularem constitutionem superimponere aut exigere audeat. Per tali avanie screditatissimo fu nel secolo stesso IX Giovanni arcivescovo di Ravenna, citato perciò al Concilio Romano, tenuto nell'anno IV di papa Niccolò, e XI del suddetto Imperadore. Diceano i querelanti, *eumdem Archiepiscopum per binos annos semel Episcopia nostra circuere et tamdiu per singula residere, quousque ipsa*, ec., *cum suis hominibus consumat, et non antea inde recedere, quam ab Episcopo loci illius ad Archiepiscopum, et familiares ejus, quae non debentur, dona non modica tribuantur. Insuper omni anno (quod in toto mundo minime invenitur) colonico more, berbices et oblatas, vinum et pullos et ova Archiepiscopo, et ad suum Archipresbyterum similiter, et ad Archidiaconum, et ad Vicedominum, et ad Arcarium, et ad Majorem cubiculi, et ad Cartularium, et ad scriniarium, et ad Defensores, et ad Cubicularium, et ad Majorem Domus, tribus pro omnibus his supradictis omne annualiter sine intermissione ad unumquemque redditum, sicut Tributarii facere.* Era anche questo Arcivescovo un pallone di superbia, e cozzò col Sommo Pontefice; ma in fine egli ne restò scornato. Queste inique usanze si chiamavano ancora *occasiones*, e tal voce s'incontra nelle antiche memorie. Basterà qui la legge XXXVII di Lodovico Pio imperadore, dove s'ha: *De injustis occasionibus et consuetudinibus noviter institutis, sicut tributa sunt et tolonea in media via, ubi nec aqua, nec palus, nec pons, nec aliquid tale fuerit, unde juste census exigi possit, ut auferantur*, ec. E questo sia detto dei tributi ed aggravj de' secoli barbarici,

non pretendendo io per questo d'averli mentovati tutti; perciocchè questo è un campo molto fecondo, e la disgrazia porta che introdotto un nuovo dazio o gabella, ha la fortuna di conseguire il privilegio dell'immortalità. Niuno forse ci è de' popoli che sentendo i proprj pesi, non se ne lagni, ma senza conoscere quelli ancora d'altri paesi che talvolta sono molto più grevi. Finirò con dire, udirsi da noi con orrore i nomi de' Goti, Unni e Longobardi: oh genti nefandissime! gridava una volta chi non era loro suddito. Ma odasi Salviano (lib. V *de Gubern. Dei*) dove scrive essere stati sì esorbitanti al suo tempo gli aggravj de' popoli del Romano Imperio, che ne stavano senza paragone meglio i Barbari, e i Romani divenuti loro sudditi non si curavano di mutar padrone. *Franci hoc scelus nesciunt. Chunni ab his sceleribus immunes sunt. Nihil horum est apud Wandalos, nihil horum apud Gothos. Tam longe enim est, ut hoc inter Gothos Barbari tolerent, ut ne Romani quidem, qui inter eos vivunt, ista patiantur. Itaque unum illis Romanorum omnium votum est, ne umquam eos necesse sit in jus transire Romanorum.*

DISSERTAZIONE XX.

Degli Atti delle Donne.

Lamenterebbonsi le donne ove nulla dicessi di loro, nè facessi punto conoscere i riti del loro sesso ne' secoli barbarici. Primieramente si vuole avvertire che le fanciulle a' tempi de' Longobardi nudrivano il crine, nè lo tosavano. Nelle leggi del re Liutprando noi troviamo sovente *filias in capillo in casa relictas*. E per attestato di Paolo

Diacono (lib. V, cap. 37 *de Gest. Langobard.*) il re Cuniberto, avendo inteso lodare *Theodotem puellam eleganti corpore, et flavis prolixisque capillis paene usque ad pedes decoratam*, tosto se ne invaghì. Le quali parole sembrano indicare che le vergini allora andassero col crine sciolto sulle spalle, ma verisimilmente con qualche nastro legato nel calare dal capo. In Milano e Bologna, e fors'anche altrove i fanciulli e le fanciulle si chiamano *tosi*, *tose*, *tosane*, *tosoni* e *tosette:* il che quantunque paia dire il contrario di quello che praticarono i Longobardi, pure il Ferrari nel Trattato dell'Origini della Lingua nostra giudicò che *intonsi* ed *intonse* de' Longobardi si sia convertito in queste altre voci. Che se non si tosavano le fanciulle, sembra che se ne possa inferire che quando poi passavano a marito, allora si tagliassero, o, per dir meglio, si accorciassero la chioma. Il Du-Cange nel Glossario fu d'altro parere alla parola *Capilli*, scrivendo: *Promissos crines innuptae ferebant, nec eos in nodos retorquebant, quod nuptarum erat apud Langobardos.* Ma quando non si rechino testimonianze di tal uso, non siam tenuti a seguitar sì fatta opinione; perciocchè non si distinguevano le zitelle dalle maritate, perchè le prime portassero il crine sciolto, e l'altre aggruppato; ma perchè quelle erano *in capillo*, e per conseguente l'altre doveano andare in qualche maniera tosate. Presso gli antichi Franchi (siccome attesta Gregorio Turonense, lib. III, cap. 18 della Storia) i maschi portavano *caesariem incisam*, e i primi Re la lasciavano cader giù dalle spalle, ma i Re Carolini al pari del popolo adoperavano un' onesta tosatura de' capelli; et è da credere che le donne d'Italia, da che vennero a comandar qui i Franchi, si accomodassero ai lor costumi, ed usassero treccie e ricci per ornamento del capo.

Uso ancora fu delle fanciulle il portar *camicciuole* strette alla vita. Paolo Diacono nel compendio di Festo scrisse: *Supperus vestimentum puellarum lineum, quod et subucula, id est camisia dicitur.* Vien deriso Paolo da Giuseppe Scaligero con queste parole: *Camisiam usurpat Paullus verbum suae aetatis, ac suorum elegantia dignum.* Troppo è da dire precipitosa questa sentenza. Vittore Vitense nel lib. I *de Persecut. Vandalor.* tanto prima, cioè nell'anno 847, conobbe *camisias et femoralia.* Anzi abbiamo da San Girolamo, che a' suoi tempi era usatissima questa voce, scrivendo egli nell'epist. a Fabiola: *Volo pro legentis facilitate abuti sermone vulguto. Solent militantes habere lineas* (cioè vesti di tela bianca) *quas camisias vocant, sic aptas membris, et adstrictas corporibus, ut expediti sint vel ad cursum vel ad praelia.* Perciò quella voce una volta significava non la *camicia* de' nostri tempi, ma sì bene una *camicciuola.* E veggasi che l'*alba*, vestimento sacro, da noi appellato oggidì *camice*, da San Gregorio Magno, lib. VI, epist. 27, e da Anastasio Bibliotecario nella Vita di Benedetto III fu chiamata *camisium* e *camisia.* I Greci per significare quella che oggidì *camicia* si appella, e si usa portare sotto tutte le vesti, dicevano *hypocamisum*, cioè *sottocamicia:* parola anche adoperata dal suddetto Anastasio nella Vita di S. Giovanni Limosiniere.

Quanto agli *sponsali*, costume una volta fu, almeno nel secolo IX, che volendo un uomo obbligar la sua fede di prendere per moglie una femmina, le metteva l'anello in dito: il che oggi si serba per la benedizione del matrimonio. E quando si celebrava davanti il sacerdote esso matrimonio, si stendeva un velo benedetto tanto sopra l'uomo

che sopra la donna in segno di verecondia e della pudicizia che aveano da conservare. Per chi passava alle seconde nozze non si usava più questo velo. Ci vien questo rito insegnato da papa Niccolò I nelle Riposte ai Consulti dei Bulgari, capitolo III, dove interrogato, qual consuetudine si avesse da osservare nelle nozze, così egli risponde: *Nostrates tam mares quam feminae nullam ligaturam auream aut argenteam, aut ex quolibet metallo compositam, quando nuptialia foedera contrahunt, in capitibus deferunt. Sed post sponsalia, quae futurarum sunt nuptiarum promissa foedera, quaeque consensu eorum qui haec contrahunt, et eorum in quorum potestate sunt, celebrantur, et postquam arhis sponsam sibi sponsus per digitum fidei a se annulo insignitum despondet, dotemque utrique placitam sponsus ei, cum scripto pactum hoc continente, coram invitatis ab utraque parte tradiderit*, ec., *ambo ad nuptialia foedera perducuntur. Et primum quidem in Ecclesia Domini cum oblationibus, quas offerre Deo debent per Sacerdotis manum, statuuntur; sicque demum benedictionem et velamen caeleste suscipiunt. Veruntamen velamen illud non suscipit, qui ad secundas nuptias migrat. Post haec autem de Ecclesia egressi coronas in capite gestant, quae semper in Ecclesia ipsa solitae sunt reservari*, ec. Antichissimo era il rito di dar l'anello negli sponsali, e questo vien chiamato *anulus pronubus* da Tertulliano nel lib. *de Cultu femin.* Anche gli antichi Romani usavano di dare allora l'anello. Così da Santo Ambrosio nel libro *de Virginitate*, cap. XV, è mentovato *flammeum nuptiale nuptarum*, cioè quel velo di cui parla papa Niccolò. Lo stesso santo Arcivescovo nell'epist. XIX dice: *Quum ipsum conjugium velamine sacerdotali, et benedictione sancti-*

ficari oporteat, ec. Quattro uomini tenevano gli angoli di esso velo, chiamato anche *pallium*, sopra le teste de' nuovi conjugati. In oltre per mano de' sacerdoti si mettevano in capo ad essi le corone, e solevan queste essere rilevate a guisa di torre, e composte di fiori. Questo rito (come osserva il Pascalio, lib. II, cap. 16 *de Coronis*) lo presero i Cristiani dai Greci e Romani, e come innocente lo ritennero. Nella funzione ancora del matrimonio allora si costumò, come oggidì, che l'uomo e la donna si davano la man destra per segno del possesso che l'uno prendeva dell'altro, e della fedeltà e concordia che avea da essere fra loro. Fanno di ciò fede Tertulliano e San Gregorio Nazianzeno. Erano poi amendue avvisati di astenersi per quel giorno e nella notte seguente da ogni commerzio carnale per riverenza al Sacramento. Anzi v'erano di quelli che per due o tre giorni se ne astenevano: il che duro parrebbe agli uomini carnali de' nostri tempi. Allorchè le nuove maritate erano condotte alla casa del marito, con tripudio e pompa maggiore che oggidì si facea questo passaggio. Nella legge VI di Astolfo re de' Longobardi son le seguenti parole: *Pervenit ad nos, quod dum quidam homines ad suscipiendam sponsam cujusdam sponsi cum paranympha et troctingis ambularent, perversi homines aquam sordidam et stercora super ipsam jactassent*, ec. A questo delitto s'impone ivi una grave pena; perciocchè pare che i Longobardi osservassero il costume anche oggidì osservato in Inghilterra, cioè di fare una legge nuova, qualora qualche misfatto si commetteva, per cui dianzi non fosse stata determinata la pena. Quei che *troctingi* son detti in essa legge, dal grammatico Papia son chiamati *joculatores qui saltare noverunt*. Di costoro tornerà oc-

casion di parlare nella Dissertazione XXIX, *degli Spettacoli.*

Con che pompa i re e principi solennizzassero le loro nozze, facile sarebbe il dimostrarlo. Qualche cosa ne diremo nella stessa Dissertazione XXIX. Anche i privati con suntuosità corrispondenti alle loro forze e alla lor dignità faceano risplendere quella funzione. Nel secolo XIV e nel seguente uso fu in Lombardia che negli sponsali o nel matrimonio de' nobili un eloquente oratore, alla presenza de' parenti e cittadini amici, recitava l'epitalamio, cioè un'orazione in lode degli sposi, e delle lor case illustri. Grande sfarzo era allora nelle vesti e negli addobbi delle case e ne' conviti per molti giorni. Il bello era che i parenti non andavano esenti da una contribuzione; cioè costume era che tutti regalassero lo sposo o la sposa; e questi regali nelle nozze massimamente de' principi e gran signori erano magnifici. Ne tratteremo meglio nella Dissertazione XXIX. Qui solamente si vuole avvertire che *exenia nuptialia* furono in uso anche a' tempi del re Rotari, e ne restava padrone il marito, tuttochè fossero fatti alla sposa. Così abbiamo dalla legge CLXXXIV di quel Re Longobardo. *Si quando pater filiam, aut frater sororem suam alii ad uxorem tradiderit, et aliquis ex amicis accepto exenio ipsi mulieri aliquid dederit, in ipsius sit potestate qui mundium de ea fecit.* Ma allora si dovea camminar con molta moderazione. Perchè dovette andare all'eccesso questa dispendiosa usanza, fu poi essa proibita dallo Statuto di Milano (parte II, cap. 455) colle seguenti parole: *Quum mulier fuerit sponsa, vel matrimonio copulata, nullus, excepto marito vel sponso, debeat eidem munus nec munera offerre in publico nec occulto sub poena*, ec. Che dote secondo

le Leggi Romane si dovesse dare alle donne, s'ha da dimandare a' nostri Giurisconsulti, e vedere i susseguenti Statuti delle città. Per quel che riguarda i Longobardi, colle leggi de' quali fin verso il 1200 si governò la maggior parte d'Italia, non era determinato quanta avesse da essere la dote. I padri alle figlie, i fratelli alle sorelle facevano un dono o regalo, chiamato *phaderphium*, quasichè in esso consistesse l'*eredità* paterna; chè così suona quella parola. E qualunque fosse questo regalo, serviva per le figlie di lor porzione nell'eredità del padre. Odasi la legge CLXXXI del re Rotari. *Si quando pater filiam suam, aut frater sororem suam legitimam alii maritum dederit, in hoc sit sibi contenta de patris aut fratris substantia, quantum ei pater aut frater in die traditionis nuptiarum dederit, et amplius non requirat.* Anticamente le doti delle figlie non ascendevano a molto, come anche oggidì si pratica in Germania. In Italia i facitori degli Statuti più compassione regolarmente ebbero in questo proposito al sesso femmineo; ed oggidì non poche son le case che risentono grave incomodo dal dovere sborsar tanto di dote per accasare le lor figlie: dal che nasce poi un altro disordine, cioè che per alleggerirsi da questo peso le consegnano ai Monisterj, e voglia Dio che sempre con vera vocazione delle medesime fanciulle.

All'incontro costava allora non poco agli uomini il prendere moglie; imperciocchè bisognava in certa maniera che le comprassero: il che, per testimonianza di Tucidide nella Storia, e di Aristotele nella Politica, praticavano una volta anche i Greci. Parimente Tacito nell'Opusc. *de Germ. morib.* scrive: *Dotem non uxor marito, sed maritus uxori offert.* In fatti sulle prime doveva il marito

pagare *metam*, o *methium*, o *mephium* (così varia si truova negli antichi MS.), e questo per ottenere e far sua la donna. Oltre a ciò soleva costituire ad essa il *morgincap*, o sia *morgingab*, o pure *morgangeba*, come sta parimente scritto ne' vecchi libri. Dell' una e dell' altra donazione è fatta menzione nella legge XLIX, lib. VI del re Liutprando. *Nulli sit licentia conjugi suae de rebus suis dare ampliùs per qualecunque ingenium, nisi quod ei in die votorum in mephio et morgincas dederit.* Spieghiamo l'una e l'altra voce. Riflettendo anche i Longobardi, qual sia l'ordinaria debolezza del sesso femminile non meno del corpo che della mente, e come lieve la sua sperienza nelle cose del mondo, e a quanti inganni sia esposta la credulità delle donne; determinarono che niuna vi fosse delle medesime che non istesse sotto la tutela, protezione e podestà, per così dire, di qualche uomo: di maniera che nulli erano tutti i contratti loro, che riguardassero alcuna alienazione di cose. Questa tutela si chiamava *mundium* dalla voce Sassonica *mund*; e quell' uomo a cui apparteneva la difesa e patrocinio della femmina, si appellava *mundualdus*. V' erano *mundualdi* naturali, cioè il padre rispetto alle figlie, o il fratello per conto delle sorelle, e in mancanza di essi gli agnati. Talvolta ancora i figli maschi erano mundualdi della madre. Altri poi furono costituiti mundualdi dalle leggi. Tale sempre era il marito di sua moglie. Che se mancava ogni parente a cui appartenesse questa difesa e balía, *Curtis Regia*, cioè il Fisco o sia il Re, assumeva questo peso o diritto. Ecco come parla la legge CCV del re Rotari. *Nulli*, dic' egli, *mulieri liberae sub Regni nostri ditione, lege Langobardorum viventi, liceat in suae potestatis arbitrio, idest sine mundio vi-*

vere, nisi semper sub potestate virorum, aut certe Regis (altri codici hanno *aut potestate Curtis Regis*) *debeat permanere. Nec aliquid de rebus mobilibus aut immobilibus sine voluntate ipsius, in cujus mundio fuerit, habeat potestatem donandi aut alienandi.* Di questa consuetudine Longobarda ne durano ancora le vestigia negli Statuti di alcune città d'Italia, e particolarmente nel Regno di Napoli, dove più lungamente che altrove furono osservate le leggi Longobardiche. Giovanni Villani nelle Giunte alla sua Storia da me date alla luce (lib. II, cap. 9) così scrisse: *E feciono la legge, che ancora si chiama Longobarda; e tengono ancora e' Pugliesi, e gli altri Italiani in quella parte, dove danno Monualdo, overo il volgare Monovaldo alle donne, quando s'obbligano in alcun contratto; e fu buona e giusta legge.* Allorchè dunque si maritava una donna, non ne seguiva che il marito acquistasse il *mundio* o tutela della medesima; ma necessario era che lo comperasse, per così dire, dal padre, fratello o altro parente d'essa, mediante il prezzo che si accordava fra loro. Questo prezzo si appellava *meta, mephium, methium* nelle Leggi d'essi Longobardi, voce che i chiosatori interpretano con chiamarla *donationem sponsalitiam vel nuptialem.* La stimo io più tosto *sposalizia*, perchè secondo la legge CLXXVIII e seguente del re Rotari, nel giorno che si celebravano gli sponsali, si soleva anche costituire e per lo più pagare la *meta.* Veramente era chiamata donazione: pure non disdice il dirla una specie di compera; perchè, siccome hanno osservato il Martinio e il Vossio, la voce *Meta* o *Methium* è formata dal Sassonico *Meden*, significante *mercede conducere.* Che se moriva il marito, seguitava la donna ad essere

sotto il *mundio*, o sia sotto la podestà di chi era erede di esso marito. Che s'ella voleva passare alle seconde nozze, se il nuovo marito intendeva di acquistare il mundio di essa, come s'ha dalla legge CLXXXII del re Rotari, *de suis propriis rebus medium pretii, quantum fuerit dictum, quando eam primus maritus sponsavit, pro ipsa meta, dare debeat ei, qui heres proximus mariti prioris esse inveniebatur.*

Si maraviglierà taluno all'udire che i mariti doveano pagare per conseguir la tutela e podestà sopra le mogli. Ma cesserà la meraviglia in riflettendo, essere anche oggidì familiare in molti luoghi la donazione *propter nuptias*, che fanno gli uomini alle donne. Aggiungasi che presso gli antichissimi popoli in uso fu che i mariti costituissero la dote alle mogli, o almen loro facessero un dono conveniente al loro stato, come si ricava dai libri dell'antico Testamento, e dagli scrittori profani Omero, Diodoro, ed altri che non occorre ricordare. Questo rito si osserva tuttavia fra i Turchi. Perciò sembrava che il marito per una forma di compera acquistasse la moglie. Vero è nondimeno che vantaggio ne potea provenire al marito. Mancando di vita le mogli senza figli, i mariti secondo le leggi ne erano eredi. Veggasi la legge II, lib. VIII del re Liutprando; e in una Longobardica di Arrigo I tra gli Augusti fu parimente deciso che *uxori sine filiis amborum decedenti* il marito succedesse nella piena eredità. Anche i fratelli se godevano il mundio delle sorelle, ne guadagnavano la loro porzione. Che se per avventura alcuna uccideva o offendeva o calunniava o faceva giurare una donna, la pena imposta al reo si pagava a coloro *ad quos mundium de ea pertinebat.* Tralascio altri vantaggi: ma uno merita d'essere

riferito. Cioè, se una fanciulla o vedova libera, promessa con gli sponsali ad alcuno, spontaneamente bensì, ma *sine voluntate patris, vel fratris, vel ejus ad quem mundium pertinebat*, contraeva matrimonio con altro uomo libero, allora il marito, che l'avea presa, era condennato dalle leggi a pagare venti soldi d'oro a chi teneva il mundio della donna, e questo *pro anagrip*, cioè per la sua insolenza; e venti altri soldi *propter faidam*, affinchè i parenti non nudrissero nemicizia contro di lui, e non ne facessero vendetta. Ciò consta da alcune leggi dei re Rotari e Liutprando. Era delitto anche il prendere in moglie una figlia altrui senza consentimento del padre, o de' fratelli, o degli agnati, tuttochè essa non avesse contratti gli sponsali con altra persona; e il marito era sottoposto alla pena suddetta. Ma secondo la legge CLXXXII di Rotari era permesso alle vedove il prendere a loro arbitrio un altro consorte, purchè libero. E perciocchè non mancavano uomini che ubbriacati dalla passione, o sedotti dalle carezze delle femmine, cadevano in eccessi, costituendo smoderate mete alle medesime, vi provvide il re Liutprando colla seguente legge XXXV del lib. VI: *Si quis*, dic'egli, *conjugi suae metam dare voluerit, ita nobis justum esse comparuit, ut qui est Judex* (cioè Conte, o del numero de' Magnati) *dare debeat, si voluerit, solidos cccc, amplius non. Et reliqui nobiles homines dare debeant solidos ccc, amplius non. Et si quiscunque alter homo minus dare voluerit, det quomodo convenerit.* Non ha bisogno di spiegazione una tal legge.

E pure questo non era anticamente creduto bastante per le donne. Si aggiunse il *morgincap* mentovato di sopra, che la maggior parte de' mariti donava alle nuove mogli. Questa parola tedesca

significa *dono della mattina*. Cioè a poco a poco s'introdusse l'usanza, che dopo la prima notte della loro unione, o per ricompensa delle fatiche tollerate dalle giovinette, o per premio di averle trovate vergini, i mariti facessero loro un altro dono, consistente non già in una gioia, in una veste o altro simile ornamento, ma bensì in obbligare ad esse una parte de' proprj beni. E che questo donativo, chiamato *morgincap*, fosse diverso dalla precedente *meta*, chiaramente si raccoglie dalla legge V del re Astolfo. Ancor qui giudicò bene il re Liutprando di mettere freno alla pazzia degli uomini. Cioè nella legge I, lib. II ordinò che tal dono fosse confermato da pubblico strumento, con aggiugnere: *Tamen ipsum morgincap volumus, ut non sit amplius, nisi quarta pars de ejus substantia, qui ipsum morgincap dederit.* Il dar meno era a tutti permesso. Per quanto si può immaginare, questa speranza di raccogliere un considerabile *morgincap* dovea essere in que' tempi un possente motivo di conservare con gelosia la loro virginità, acciocchè se il marito si fosse avveduto che non l'aveano ben custodita, negasse loro il dono della mattina. Perciocchè questo non si dava, come dicemmo, se non dopo la prima notte del commerzio maritale. Che anche tra i Franchi, siccome nazione Germanica, fosse in uso il *morgincap*, l'osservò il Gallaude nel Trattato *de Franco-Alodio*, e il Baluzio nelle Note ai Capitolari. Celebre è a questo proposito un passo di Gregorio Turonense, il quale riferendo i patti stabiliti nell'anno 588 fra Childeberto e Guntranno regi, così scrive: *De civitatibus vero, hoc est Burdigala, Lemovica*, ec., *quas Guilesuindam germanam Domnae Brunechildis tam in dote, quam in morganegiba, hoc est matutinali dono* (questo forse

è una giunta) *in Franciam venientem certum est adquisisse*, ec. Abbiamo strumenti rapportati dal Baluzio, dove i mariti donano *quartam portionem* de' loro beni *dilectae conjugi suae*; e quivi chiaramente è detto che si soleva costituire il *morgincap alia die post noctem nuptialem*, *qui est dies votorum nostrorum*. Dissi permesso agli uomini di donare alle mogli la *quarta parte* delle loro sostanze (il che oggidì parrebbe una pazzia) e non più; ma v'erano persone sì perdute nell'amore femmineo, che al dispetto delle leggi donavano loro anche la *terza parte*. Ne resta una pruova in uno strumento dell'anno 873, da me aggiunto alla Cronica del Monistero di Casaurea, in cui è consegnato a que' Monaci *quidquid eidem Gundi uxori quondam Justonis pertinebat a parte viri sui, videlicet tertiam portionem de omnibus rebus suprascriptis, quae ei in die votorum vir suus dederat*. Oggidì nel Regno di Napoli, secondo le leggi della Prammatica, se intende una donna dopo la morte di godere il lucro dotale, appellato *Antefatto*, dee tagliarsi i capelli, e metterli sopra il cataletto del defunto. Di tal costume non ho trovato segno presso gli antichi. Ma perciocchè non di rado accadeva che gli uomini promettevano il *morgincap*, e poi non attendevano la parola; le donne più caute cominciarono ad esigere che prima di strignere l'indissolubile nodo essi le assicurassero di questa donazione. Di ciò ho veduto più esempli nell'archivio de' Canonici di Modena; ma solamente uno ne citerò dell'anno 1185, cioè uno strumento di matrimonio, in cui lo sposo dice: *Manifesta causa est mihi, quoniam die illo, quando te sponsavi, promiseram tibi dare justitiam tuam secundum legem meam in morgincap, id est quartam portionem omnium rerum mobilium et immo-*

bilium, quas nunc habeo, aut in antea habuero. Nunc autem, si, Christo auxiliante, te mihi in conjugio sociavero, suprascriptam quartam, ec., *tuae dilectioni do, cedo, confero, et per praesentem cartam morgincap in te habendum confirmo, ut facias exinde a praesenti die tu, et heredes tui, aut cui vos dederitis, quicquid volueritis ex mea plenissima largitate.* Si osservi, come il *morgincap*, che fu una volta dono arbitrario e gratuito, era divenuto di obbligo, interpretando io così *justitiam secundum legem;* e che tal donazione era non ristretta alla vita delle mogli, ma piena ed assoluta. Sicchè costava ben caro il procacciarsi una compagnia nei tempi antichi, e molti si rideranno della goffaggine di allora. Tuttavia si vuol ricordare che prima dei Longobardi, a tenore dell'Authent. *Praeterea*, C. *Unde vir et uxor*, si doveva alla moglie non dotata la quarta ne' beni del marito ricco. Son qui da udire i Giurisconsulti, che secondo l'uso loro amplificano o limitano quella legge. Non lieve divario ancora passa fra gli antichi tempi e i nostri; perchè allora il *morgincap* si conservava per lo più in casa del marito, cioè qualora essa premoriva, o lasciava de' figli: ma oggidì non rade volte la dote si consuma nell'eccessivo lusso, e ne resta poscia il debito. Niun secolo è esente da qualche pazzia.

Oltre al *morgincap* solevano i Franchi, ed anche gli stessi Re ed Imperadori, costituire la dote alle loro spose, che veniva ad essere la *meta* o *mezio* de' Longobardi. Ho io dato alla luce lo strumento in cui Lodovico II Augusto nell'anno 850 costituisce in dote ad Angilberga sua sposa *Curtem juris nostri, quae dicitur Campomiliacio, quae sita est in Comitatu Mutinensi, et Curtem quae dicitur Curtis Nova, quae est in territorio Regensi.*

Affinchè i mariti non si lasciassero avviluppare dall'arti donnesche, il re Liutprando nella legge XLIX, lib. VI ordinò che non fosse lecito il donare ad esse, *nisi quod eis in die votorum in mephio et morgincap dederint.* Forse altre leggi aveano i Franchi. Certo è almeno che le regine ed imperadrici, perchè si credevano non legate dalle ordinarie leggi, non cessavano di carpir nuovi doni da' lor consorti. Sopra l'altre fu eccellente in questo mestiere la poco fa nominata Angilberga imperadrice. Più documenti ho io pubblicato di donazioni a lei fatte dall'Augusto suo consorte Lodovico II. Ne citerò qui una sola. Nell'anno 870, come consta da un suo diploma, le donò *Sextum Cortem nostram in Comitatu Cremonensi, sed et Cortem nostram Leocarni in Comitatu Stationensi* (cioè nel Contado d'Anghiera sul Lago Maggiore, che abbracciava Locarno) *simulque Atticianum Cortem nostram in Comitatu Dianensi.* Non meno mostrossi liberale verso Teotberga regina sua consorte Lottario re di Lorena, fratello del suddetto Augusto Lodovico II, principe famoso nella Storia Ecclesiastica per le sue pazzie in favore di altra donna. Imperciocchè, siccome apparisce da un suo diploma esistente in San Sisto di Piacenza, nell'anno 867 le diede *in Pago Gracianapolitano Bellinsua, in Mauriacense, Januensi, Lausonensi, Anausensi, Scudensi, nec non et in Pago Lugdunense villas, quorum sunt haec vocabula: Cavurgum, Lemningum, Novelicium, Mariacum, Aquis, Ariacum, Sugenadum, Primiacum et Montem Sancti Martini, Anersiacum, Belmontem, Talgurium, Ducziadum, Marlindum, Virilgum, Durerium, Toducium, Columnam, Haltingum, Montiniacum, et quidquid ex ipsis rebus in Grosona sitae sunt, quatenus eas perenni jure ad proprium per-*

tineat. Tali notizie serviranno anche a far conoscere fin dove si stendessero gli Stati d'esso re Lottario, da che partì col fratello Imperadore l'eredità di Carlo re di Provenza, lor comune fratello. Parimente Berengario I imperadore nell'anno 920 con suo diploma donò *Curtem nostrae proprietatis de Prato Plano finibus Placentinis* all'Augusta Anna sua consorte.

Dicemmo che senza assenso o licenza del suo mundualdo nulla poteano le donne vendere o alienare. Ma ritrovandosi talvolta de' mundualdi che dimentichi del loro ufizio, e prevalendosi della debolezza del sesso femminile, in danno loro convertivano la propria autorità; il re Liutprando ordinò, che volendo una femmina, anche col consenso del marito suo mundualdo, vendere alcuno de' beni suoi, dovessero intervenire al contratto anche due o tre parenti del suo sangue, acciocchè osservassero se da qualche frode, inganno o violenza fosse tratta ad alienare il suo. Questo rito si osserva tuttavia in Modena, ove possano restar lese le donne. In una donazione di molti stabili fatta nell'anno 1017 da *Bonifazio marchese* figlio del fu *Tedaldo* parimente marchese, e da *Richilda* sua moglie, figlia del già Conte del Palazzo *Giselberto*, al Regio Monistero di Nonantola sul Modenese, essa Richilda protesta di far ciò *una cum noticia de propinquioribus parentibus meis, quorum nomina eorum Lanfrancus et Maginfredus germanis meis.* Questo Lanfranco era anch'egli Conte del Palazzo, e suo fratello Conte di qualche luogo. Negli Stati eziandio della Chiesa Romana si vede che le donne maritate non poteano donare nè pure alle chiese senza il consenso del marito. Vedesi fatta nell'anno 967 all'antichissimo Monistero di Subiaco una donazione da *Rosa nobile donna, con-*

sentiente mihi Benedicto Mansionarium viro meo. Ma rimaste vedove poteano senza tal solennità donare. Allo stesso Monistero nell'anno 1052 *Domna Imilia nobilissima Comitissa, quae olim Domnus Donadeus conjugem fuit, habitatrice in Palestrina*, fece una donazione di molti beni, e ciò senza l'assistenza di alcun de' parenti.

Già s'è osservato nella Dissertazione XV, che maritandosi una donna libera con un servo, era permesso a' suoi parenti di darle quel gastigo che più loro piaceva. Non facendolo essi, la medesima diveniva serva del Re, ed era posta nel, per così dire, Serraglio Regio a filare, e non già a disonesti impieghi. Io non vuo' qui lasciar di dire qual fosse la pena statuita dalla Legge Ripuaria (tit. 59, § 18) a questo delitto. *Si ingenua Ripuaria servum Ripuarium secuta fuerit, et parentes ejus hoc contradicere voluerint, offeratur ei a Rege, seu a Comite, spatha et conucola* (onde viene *conocchia* o sia rocca in italiano). *Quod si spatham acceperit, servum interficiat: si autem conuculam, in servitio perseveret.* Era ben dura la condizion della spada; ma s'intende di trafiggere un uomo già imprigionato e legato. Quali poi fossero i costumi, le virtù e i vizj delle donne in que' tempi, non possiam ben conoscerli: probabilmente poco diversi furono da quei d'adesso. V'erano donne pie, prudenti, caste; non ne mancavano delle scellerate ed impudiche. La libidine anche allora faceva le sue parti, e non erano cose rare gli adulterj. Se l'adultero e l'adultera si trovavano convinti, erano condennati alla servitù, e il Fisco Regio ne diveniva padrone. Ai Conti, cioè ai governatori apparteneva l'incumbenza di cercare e punire questi delitti. Che anche alcuni vescovi una volta conoscessero tali cause, l'abbiamo accen-

nato nella Dissertazione XIII. Côlta una donna che consentisse a toccamenti impudici, era permesso al marito *in eam vindictam dare, sive in disciplina, sive in venditione* (cioè potea venderla per serva): *veruntamen non occidatur, nec ei scematio corporis fiat.* Se l'impudico non potea pagare la pena, era consegnato al marito anch'egli *in disciplina, vel venditione.* Così il re Liutprando; poichè prima, secondo le leggi del re Rotari, era lecito al marito di uccidere la moglie e l'adultero côlti in quel misfatto: la qual legge dura tuttavia in Modena ed altri luoghi. Si scatenarono poi i vizj nel secolo x, ed allora la disonestà fu senza briglia. Fino i preti per questo vizio divennero diffamati, e nel seguente secolo gran difficultà si provò a distorli dalle concubine, ch'essi diceano di tenere per mogli, dicendo che non dovea negarsi loro ciò che si concedeva ai Greci. Ma nè pure allora mancarono donne e principesse di gran pietà, prudenza e illibatezza di vita. Celebri spezialmente si renderono *Matilda* contessa e duchessa di Toscana e signora d'altre città, e *Adelasia* o sia *Adelaide* marchesana di Susa; avendo anche amendue dati segni di molto valore. Nè si dee tacere che in que' tempi due sorte di matrimonio furono in uso, cioè il solenne fatto con pubblico rogito e benedetto dal sacerdote, e l'altro clandestino, cioè fatto in segreto e senza testimonj; e contuttociò ancor questo era permesso o tollerato. Fu poi abolito nel sacro Concilio di Trento. Mancato di vita il primo marito, poteano le vedove passare ad un secondo; nè ciò fu mai vietato dalla Chiesa Latina. Abborrivano all'incontro i Greci la bigamia, e penitenziavano chi due volte si maritava: onde poi nacque l'impedimento della irregolarità per chi voleva ascendere agli ordini sacri. Però in

que' tempi più rare che oggidì erano le seconde nozze. Ne parleremo di nuovo alla Dissertazione XXXIII.

DISSERTAZIONE XXI.

Dello stato dell' Italia, dell' abbondanza d' abitatori, della coltura delle campagne, mutazione delle città, felicità e infelicità de' secoli barbarici.

Fuori dell'istituto mio sarebbe il ricercare, come abbondasse di popoli l'Italia, allorchè fioriva la Repubblica e l'Imperio Romano. S'ha da fare questa ricerca per li tempi ne' quali stettero le nostre contrade sottoposte alle nazioni settentrionali, per formarne un paragone co' tempi presenti. Allorchè i Longobardi calarono in Italia, trovarono indebolito non poco questo felicissimo paese per disgrazie frescamente patite. Nell'anno 565 tal guasto avea fatto in queste provincie la peste, che assaissime migliaia di persone erano perite, e vedevansi città e ville ridotte all' infelicità dei deserti. Appena tre anni dopo tanta calamità erano passati, che quella ferocissima nazione piombò addosso ai poveri Italiani, alle miserie de' quali s'era anche aggiunta una terribil carestia. Paolo Diacono (lib. II, cap. 26 *de Gest. Langob.*) è quegli che parla: *Non erat tunc virtus Romanis* (cioè ai sudditi del Romano Imperio) *ut resistere possent: quia et pestilentia, quae sub Narsete facta est, plurimos in Liguria et Venetia exstinxerat; et post annum, quem diximus fuisse ubertatis, fames nimia ingruens universam Italiam devastabat.* Poco stette a crescere il flagello; imperciocchè Clefo secondo re de' Longobardi, uomo cru-

dele, *multos Romanorum viros potentes, alios gladio exstinxit, alios ab Italia exturbavit.* Peggio avvenne sotto i Duchi nel tempo che governavano il Regno, scrivendo il suddetto Storico, che *spoliatis Ecclesiis, sacerdotibus interfectis, civitatibus subrutis, populisque, qui non more segetum excreverant, extinctis (exceptis his regionibus quas Albuin ceperat) Italia ex magna parte capta, et à Langobardis subjugata est.* Fra tante disavventure patite da que' popoli, che ricusavano di ricevere per padrona quella bestial gente, si può credere che l'Italia cangiasse faccia, con restar desolate moltissime città, e ridotta incolta non poca parte delle campagne. Ad accrescere i mali concorsero nell' anno 590 le guerre mosse da due parti contro i Longobardi, cioè dai Franchi e dai Greci, che riempierono di stragi e d'incendj il paese, e ricuperarono Modena, Mantova ed Altino. Da lì a non molto scaricarono essi Longobardi il loro furore sopra le città tuttavia ubbidienti all' Imperio Romano, o sia de' Greci. Padova presa fu data alle fiamme, e d'ordine del re Agilulfo spianata. Cremona, Brescello ed altri luoghi provarono lo stesso barbarico trattamento. Restavano in potere degli Augusti il Ducato Romano, l'Esarcato di Ravenna, Napoli con altre città marittime; ma non v'era anno che non fossero i loro territorj infestati dagl'inquieti Longobardi. La stessa regina delle città, Roma, finchè durò il regno di costoro, per gl' infiniti disastri che patì, a poco a poco andò scadendo dall'antica sua dignità e bellezza. Fa dell' infelice suo stato menzione un Epigramma del secolo VII o pure VIII, ch'io ho dato alla luce. In esso è disegnata la retrograda fortuna di quella città con quel verso,

che anche era stato citato da Apollinare Sidonio nel lib. IX, epist. 14, cioè

Roma, tibi subito motibus ibit amor,

il quale riletto al rovescio dice lo stesso, e dovette una volta parere qualche maravigliosa cosa.

Da questo poco si può comprendere, in che deplorabile stato si trovasse una parte d'Italia, prima che i Franchi se ne impadronissero. L'altra nondimeno che ubbidiva ai Longobardi, non avea di che lagnarsi della propria fortuna. S'ammansò a poco a poco quella fiera gente, si accomodò ai costumi civili dell'Italia; e i popoli godendo nel cuore del Regno la pace, non conoscevano altra guerra se non quella che si faceva fuori de' confini contra de' suoi nemici. Buona giustizia era fatta, si potea portar l'oro in palma viaggiando; e per conseguente tornò la popolazione nelle città e ville, e la fertilità nelle coltivate campagne. Deposero i Longobardi gli errori d'Ario, s'imparentarono coi Romani, cioè con gli antichi abitatori d'Italia; e laddove ne' primi tempi di questo nuovo Regno essi Romani, per attestato di Paolo Diacono, doveano *tertiam partem suarum frugum Langobardis persolvere*, nel progresso de' tempi tolta fu questa diversità di trattamento, e divenuti Romani e Longobardi un popolo solo, la stessa misura di tributi fu imposta ad ognuno (1).

(1) Ales. Manzoni in un *Discorso sopra alcuni punti della Storia Longobardica dell'Italia* ha combattuto quest'opinione del Muratori dimostrando (nel cap. II) che l'unità dei due popoli è destituita di prove, e che esaminando alcuni fatti, i quali dovrebbero essere atti a somministrarne, si trova invece che questi provano il contrario. E siccome la prova addotta dal Muratori per affermare l'unità dei due popoli è desunta dai matrimonj dei Longobardi cogli antichi abitatori dell'Italia, il Manzoni combatte quest'argomento, e lo fa con quella

Sotto i Re ed Imperadori Franchi miglior fortuna e quiete lunga si godè in Italia; laonde si può credere che maggiormente allora crescesse qui la copia degli abitatori, essendo questo un frutto ordinario della pace. Ma appena colla morte di Carlo il Grosso imperadore cessò di signoreggiare in Italia la schiatta di Carlo Magno, che la discordia insorta fra i pretendenti a questo Regno, cioè fra Guido e Berengario, tutto lo sconvolse e riempiè di guai, con facilitar anche alla barbarica nazione degli Ungheri la via per venire a saccheggiar buona parte d'Italia per anni parecchi. Sino ad Ottone

gentilezza con cui un nobilissimo ingegno suole e dee impugnare la opinione di un grand'uomo. « Quell'egregio scrittore, di cui le diligenti, importanti, moltiplici scoperte saranno sempre un oggetto di riconoscenza, e una scusa abbondante per le inavvertenze nelle quali è caduto, quell'egregio scrittore non si sovvenne che i Longobardi avevano antiveduta la confusione delle due schiatte a cui potevano dar luogo i matrimonj, e che avevano pensato a prevenirla, e che la prova di questa antiveggenza e di questo pensiero si trova in quelle stesse loro leggi, che furono ristampate e commentate da lui. *Se un Romano avrà sposata una Longobarda.... questa è fatta Romana; e i figli che saranno nati da un tal matrimonio, sieno romani, e seguano la legge del padre.* » Liutpr. Leg. lib. VI, 74.

Questa supposta unità (prosiegue il Manzoni) è stata cagione agli storici, anche i meno corrivi, di affermare e propagare opinioni le più mancanti di fondamento, e nello stesso tempo ha fatto loro trovare inciampi nei passi della storia, ove il cammino è più spedito. « Cito un solo esempio e lo ricavo di preferenza dalle opere del Muratori, e per la sua autorità, e perchè è cosa meno spiacevole il ribattere le opinioni di quegli scrittori, dei quali, nel *confutarli*, *si può parlare con un grande rispetto.* — Divenuti, dice egli, Romani e Longobardi un popolo solo, la stessa misura di tributi fu imposta ad ognuno. — Così un fatto tanto capitale, tanto strano, un fatto che, ai tempi stessi del Muratori, era ben lungi dall'essere universale in Europa, l'eguaglianza delle imposte, è qui da lui affermato come un fatto del VII o dell'VIII secolo, affermato contra l'uso di quell'accurato scrittore, senza documenti, e solo come una conseguenza del principio arbitrario dell'unità. » Vedi il Disc. citato, cap. II, stampato dopo la tragedia dell'*Adelchi*.

il Grande, primo fra gl'Imperadori Tedeschi, durò questa malattia nelle contrade Italiane. Ora quand'anche supponessimo che prima del mille fosse ben popolata l'Italia, tuttavia è da dire che il presente suo stato è senza paragone troppo superiore a quello d'allora. Non può essere in primo luogo che que' tempi abbondassero di tante famiglie contadinesche, come oggidì, perchè non solamente ne' monti, ma anche nel piano troppo frequenti erano le selve. Per significare una selva, i Longobardi sovente si servirono della voce *Gajum*, *Gazium*, *Gagium*, *Waldum* e *Gualdum*, che viene dal Germanico *Wald*, denotante un bosco. Nel tomo VIII dell'*Italia Sacra* dell'Ughelli, ove si parla de' Vescovi Beneventani, Arichis principe dona al Monistero di Santa Sofia nell'anno 774 *Ecclesiam Sancti Petri, quae aedificata est in Galo .... Ecclesiam Sancti Abundi, quae sita est in Galo*, ec., *et ex ipso Galo circa ipsam Ecclesiam largiti sumus in Monasterio Sanctae Sophiae territorium longitudine milliaria duo, latitudine unum*, ec. Son quivi altri simili passi; ma dappertutto sembra che fosse scritto *Gajo*. In un diploma di Carlo M. dato alla Chiesa di Reggio, e prodotto dall'Ughelli, vien mentovato *Gajum nostrum, quod in Luciaria conjacet, et nunc noviter excolitur*. Per disegnare una selva parimente si servirono gli antichi della voce *foresta*, che molti derivano dalla lingua Germanica, siccome ancora della voce *bosco*, indubitatamente d'origine Tedesca, e che perciò passò anche nella Franzese. Sembra medesimamente che usassero *Brolium* ò *Broilum* per una selva cinta di muro per tenervi fiere e animali da caccia, oggidì *Parco*. Ne' Capitolari di Carlo M. all'anno 800 abbiamo *Lucos nostros, quos Brogilos vulgus vocat*. Ma appresso i Mila-

vesi *Brolium* fu adoperato per significare un giardino, o pure un luogo cinto di mura o siepe, e piantato di pomi e d'altri alberi fruttiferi. *Brollo* lo chiamano i Modenesi. Nell'*Italia Sacra*, tomo IV, uno strumento di Adalberto vescovo di Bergamo dell'anno 915 s'incontra *Casa cum Brolio uno tenente, cum muro circumdata, seu arboribus.* San Girolamo nel cap. III d'Ezechiele interpreta *vivarium*, o *conclusum locum* quello che ivi è *Peribolon*, da cui pretendono alcuni nato il nostro *Broglio*. Ottavio Ferrari fu di parere che il luogo in cui si raunano i Nobili Veneti per trattare della distribuzione delle cariche pubbliche, fosse chiamato *Broglio*, perchè fosse un recinto con alberi. Ma non si confà con questo il *far broglio*: però vedi qui sotto la Dissertazione XXXIII alla parola *Imbrogliare*. Sogliono anche i Napoletani e Romani chiamar *macchia* una selva minore. Il Menagio da *dumus* deriva *macchia*; è cosa da ridere: viene da *macula*. Nella Cronica del Volturno all'anno 988 si legge *usque ad macula Johannis Atissani*. Probabilmente con metaforico nome chiamarono gli antichi *macchie* ne' campi quei cespugli e spineti che saltano su qua e là, ove non son coltivati. *Macchie* e *Macchioni* sono appellati dai Modenesi; e i Napoletani dovettero trasportar questo nome ad una selva di non molta estensione. V'erano una volta paesi piantati di determinati alberi, i nomi de' quali durano tuttavia, come *Cerreto*, *Laureto*, *Rovereto*, *Saliceto*, *Albareto*, *Persiceto*, *Frassineto*, ec.

Ora anticamente abbondava l'Italia di selve e boschi, ed anche smisurati, che col tempo si andarono riducendo alla coltura: il che senza dubbio è avvenuto alla Germania, dove più non si mira quella esorbitante copia di selve, delle quali

parlano gli antichi. Veggansi le vecchie carte Italiane; vi si troveranno innumerabili selve, delle quali non rimane vestigio. Astolfo re de' Longobardi circa l'anno 752, come apparisce da un suo diploma, donò a Lupecino vescovo di Modena *Curtem nostram, quae dicitur Zena, territorio Mutinensi, sylva jugis numero quingentis, coherentes ibi a tribus partibus Gajo nostro, qui pertinere videtur de ipsa Curte Zena, de quarta vero parte percurrente fluvio, qui nominatur Soultenna.* Dura tuttavia nel territorio di Bologna la villa di Gazzo, o Gaggio, formato del *Gajo* o bosco regio, che era in quelle parti, da che fu esso ridotto a coltura. Apparteneva questa una volta al distretto di Modena, e si vede un decreto di questo popolo dell'anno 1255, *ut fodiantur Dogaria Sancti Caesarei, Zenae, Panarii, Gazi, Panzani, Nonantulae.* Ivi ancora fu stabilito di far l'estimo delle terre *de Sancto Ambrosio, de villa Ronchi, Gazio, Panzano, Zena, Sancto Caesario, Bazano, Castro Crescente, Ravarino, Nonantula*, ec. Il bosco chiamato oggidì di Nonantola non so se fosse parte della Selva, o del Gajo, mentovati nel diploma suddetto. Quante altre selve avesse l'insigne Monistero Nonantolano, lo vedremo più abbasso. Che somiglianti selve una volta si trovassero alle rive dei fiumi, l'osservò anche ne' suoi tempi Apollinare Sidonio nell'epist. V, lib. I, dove scrive d'aver mirato *ulvosum Lambrum, caeruleum Adduam, velocem Athesim, pigrum Mincium*, ec., *quorum ripae torique passim quernis acernisque nemoribus vestiebantur.* Que' boschi ora indarno si cercano. Nè solamente gran copia v'era di selve; abbondavano anche le paludi circa i fiumi del Regno Longobardico, e massimamente dove il Po e l'Adige mettono in mare. Ora noi troviamo

belle e feconde campagne in que' siti, da che si cominciò dappertutto con argini a tenere in briglia i fiumi. Ma se potessimo avere una mappa degli antichi secoli, scorgerebbesi una gran differenza fra il paese di allora e quello di oggidì. Nè solamente fu questa una disavventura de' tempi barbari. Anche regnando i Romani, l'Emilia, la Flaminia e la Venezia erano occupate da paludi, laghi e boschi in gran quantità. Per testimonianza di Vitruvio (libro I, capit. 4) restava oppresso da molte *paludi* tutto quel tratto di paese che è tra Altino, Aquileja e Ravenna. Sappiamo anche da Strabone (lib. V) che *omnis Regio haec majorem partem paludibus abundat.* Avanti aveva egli detto parlando di Brescia, Mantova, Reggio e Como: *Haec urbes longe supra paludes jacent.* E di molte città della Venezia egli scrisse: *quarum aliae insularum more cinguntur aquis, aliae alluuntur mari aliqua ex parte, quae in Mediterraneis supra paludes sunt.* Attesta anche Erodiano, *stagna et paludes inter Altinum et Ravennam enavigata fuisse.* Pertanto quel fertile paese che forma oggidì il territorio di Ferrara, altri abitatori non avea ne' vecchi secoli, che pesci e rane, e non peranche era nata quella nobil città. Come stesse Ravenna, ce lo dirà Apollinare Sidonio che vi passò (lib. I, epist. 8 *ad Candidianum*): *Te municipalium ranarum loquax turba circumsilit. In qua palude indesinenter rerum omnium lege perversa, muri cadunt atque stant, turres fluunt, naves sedent, aegri deambulant, Medici jacent*, ec. *Tu vide qualis sit civitas quae facilius territorium potuit habere, quam terram.* Cioè stende ben lungi il suo territorio e distretto, ma ha poche terre arabili. Bologna parimente e Modena gravi incomodi pativano dalle acque stagnanti. Fino da' tempi della

Romana Repubblica fra queste due città e nella Via Emilia s'incontravano boschi e paludi che ristrignevano molto il passaggio. Veggasi ciò che scrive Galba a Cicerone fra le sue Famil. lib. X, e Appiano lib. III *Bellor. Civil.* Di peggior condizione ancora fu Modena ne' secoli susseguenti. Truovasi ella bensì ne' tempi delle guerre civili di Roma appellata da esso Appiano *urbs felicissima*, da Cicerone *firmissima et splendidissima Populi Romani colonia*, e per la sua ricchezza da Pomponio Mela assomigliata *Patavio et Bononiae*. Ma sì ella che non poche altre città nel secolo IV soggiacquero ad orrende calamità.

Odasi Santo Ambrosio, che circa l'anno 388 così scrisse nell'epist. 39 a Faustino. *De Bononiensi veniens urbe, a tergo Claternam, ipsam Bononiam, Mutinam, Regium derelinquebas; in dextera erat Brixillum; a fronte occurrebat Placentia*, ec. *Te igitur semirutarum urbium cadavera, terrarumque sub eodem conspectu exposita funera non te admonent*, ec. Ecco in che miserabile stato si trovassero allora queste città, non sappiamo se per le guerre di Costantino il Grande, o per le recenti di Massimo tiranno. Che Modena non risorgesse da lì innanzi, cagione ne fu la lunga izza cominciata fra i Longobardi e i Greci padroni dell'Esarcato. Era questa città da quella parte il confine del Regno Longobardico, e però sottoposta alle continue incursioni e molestie de' nemici. Allora i fiumi e torrenti senza freno alcuno scorrevano per le campagne, con giugnere ad alzare il terreno sopra l'antico suolo di Modena parecchie braccia. E o sia per questa desolazione, o perchè il re Liutprando fondò all'occidente di essa Modena sulla Via Emilia (appellata Claudia nelle vecchie carte) *Città Nuova;* la maggior parte

del popolo passò ad abitare in essa Città Nuova. Così lagrimevole era tuttavia l'aspetto di Modena nel secolo x, come s'ha dallo scrittore della Vita di S. Geminiano vescovo che fiorì in que' tempi, laddove cerca perchè fosse cotanto decaduta questa città *olim inclyta inter Æmiliae urbes, locuples et fertilissima, aedificiis murorum et turrium propugnaculis admiranda*, ec. E risponde: *Quod comprobatur esse verissimum, ut assidue cernitur, supradictae urbis solum nimia aquarum insolentia enormiter occupatum, rivis circumfluentibus, et stagnis ex paludibus excrescentibus, incolis quoque aufugentibus noscitur esse desertum. Unde usque* HODIE *multimoda lapidum monstratur congeries, saxa quoque ingentia praecelsis quondam aedificiis aptissima, aquarum crebra, ut diximus, inundatione submersa.* Che la stessa Città Nuova non fosse esente da paludi, si scorgerà da un diploma di Carlo Magno in favore del Vescovo di Reggio, che accennerò alla Dissertazione XXXV, dove si truovano enunziate *Paludes Civitatis Novae.* Così in uno strumento esistente nell'archivio de' Canonici di Modena, dell'anno 1129, si legge: *Domnus Dodo, gratia Dei Episcopus Mutinensis, concedit emphyteutico jure res illas territoriis et vineatis, et boscalivas et paludosas jure Ecclesiae Sancti Geminiani in loco Albareto*, ec. E Giovanni vescovo parimente di Modena, come s'ha dal Sillingardi e dall'Ughelli, nell'anno 998 dona ai Monaci di San Pietro *molendinum unum supra civitatem Mutinam in loco qui dicitur Carolinus, cum decem jugeribus de terra inter paludes et silvas.* Aggiungasi un diploma di Corrado I re de' Romani dell'anno 1026, in cui concede a Warino vescovo *civitatem Mutinam a tribus miliaribus in circuitu*, ec., *videlicet paludes, silvas, aquas*, ec.

Ma a poco a poco l'industria degli uomini rendè abitabili e coltivabili quelle campagne; e però nell'antichissimo Statuto MS. di Modena (libro II, cap. 56) leggiamo: *Ut quicumque habet terram juxta stratam Claudiam inter Sanctum Leonardum et Citanovam ad minus octo bibulcarum, ibi debeat facere unam domum, quae valeat ad minus sex libras Mutinenses, et eam habitare, vel habitari facere.* Di che valore fosse allora la libra Modenese, si può alquanto conietturare da tali parole.

Se non fossero perite assaissime antiche memorie della città di Bologna, apparirebbe che anche il basso paese della medesima ne' vecchi tempi restava deformato da varie paludi fra essa e il Po. Rapporta il Ghirardacci (lib. II della Storia Bolognese) una bolla di papa Gregorio VII confermante nell'anno 1073 a Lamberto vescovo di Bologna *Portum, qui cognominatur Galliana* (oggidì Gaiana) *cum ripatico et teloneo, et paludibus, et piscariis, et silvis*, ec. *Monasterium Sancti Anastasii fundatum in fundo Petriculo, cum portu et teloneo et ripatico, cum silvis et venationibus, cum paludibus*, ec. *Curtem Milonis cum portu et ripatico, cum silvis et cum paludibus et piscationibus*, ec. Da questo poco si può immaginare il resto. Che altre paludi e valli pescareccie s'incontrassero all'occidente di Bologna, ce ne assicura un privilegio dato nell'anno 899 da Berengario I re d'Italia al Monisterio Nonantolano del Modenese, in cui comparisce gran copia di paludi e selve tanto sul Bolognese, che nei distretti d'altre città. Ivi dunque è mentovata *Silva ex Curte nostra, quae dicitur Gena*, ec., *a quarta vero parte silvas et paludes una cum Basilica Sancti Martini*, ec. *Silva Comitis. Silva de Lupoleto, seu Silva*

Murianense. Et paludes Grumulenses. Silva una in Gayo Lamese. In oltre gli conferma *medietatem de piscariis nostris in territorio Mantuano in loco Sarmata et Bondeno. Atque alias piscarias in finibus nostris Regisianis et Flexianis. Tam silvas, quam pascua et limites et paludes, unde qualescunque piscationes fiunt, exeuntes vel intrantes a Trepontio in josum usque in Fossam latam et Gambarionem. Cunctas fossas et paludes, quae fiunt de fluvio Bondeno*, ec., *et Lacum de Fulgino ponentem caput in Bondeno. Lacum fatuum. Lacum de Vulpino. Lacum de Duracino Bucineto. Nec non Virginiana cum omnibus locis ac fossis, et quibuscunque piscariis*, ec. Ci fan tali notizie comprendere quanta fosse una volta l'estension delle paludi e selve nel Bolognese, Modenese, Reggiano, Mantovano, ec. In tali siti, remoti dal commerzio de' mortali, furono piantati una volta i principali Monisterj, come il Casinense, Farfense, Subbiacense, Volturnense, Bobiense, Pomposiano, Novaliciense, ec., con aver poi que' Monaci e i loro uomini ridotte a coltura quelle selve e paludi. Altrettanto avvenne all'insigne Monistero di San Benedetto di Polirone nel di qua del Mantovano. Fu esso fondato in un'isola tra il Po e il Larione, dov'erano *silvae et buscalia juges* (cioè jugeri) *sexaginta.* Adalberto Azzo, bisavolo della contessa Matilda, gli procurò poscia *Castrum cum area terrae arabilis modia quadraginta: silvis et buscalibus modia mille sexaginta*, con aver dato in cambio al Proposto di S. Michele di Reggio, fra gli altri beni vicini ad essa città, *silvas et buscalias modia mille triginta.* E Tedaldo marchese fa menzione *de palude de Saltu, et palude de Saliceto*, con donargli *paludem unam ex integro, quae vocatur Rotunda, cum piscatori-*

bus, ec. E la contessa Matilda nell'anno 1115 gli conferma *terras cum paludibus et piscationibus et silvis positis in Curte Quistelli.* Contavansi anche nel basso Parmigiano laghi e paludi, come apparisce da un diploma di Arnolfo re di Germania dell'anno 894, in cui conferma a Wibodo vescovo di Parma i suoi beni, dove si vede enunziata *Corticella una cum silva et prato uno tenente, quae est capite uno in Systeriore, alio in Lacu qui dicitur Majore, peciae duae de silvis, quarum una est posita in Insula, quae dicitur Sacca, cum terris, paludibus atque piscariis, cui cohaeret ex uno latere Budrio, ex alio latere silva Sancti Petri*, ec. *Altera pecia de silva est sita in Gajo de Soranca*, ec., *et fossa Guittaldi usque ad Lacum Sancti Secundi usque in silvam de Stagno.*

Di più non aggiungo. Chiunque scorrerà gli antichi documenti dell'altre città di Lombardia, dappertutto ritroverà somiglianti esempli o di boschi o di paludi. Una bella descrizione delle Paludi Adriache già ci diede il conte Silvestri nobile di Rovigo. Ma non è perciò da credere che tanti siti fossero affatto sprovveduti di abitatori. Molti erano i fiumi che scendendo dalle montagne andavano a deporre l'acque torbide in quelle paludi, e solevano ivi formar delle isole e de' piccioli colli. Ciò fatto, non mancavano pescatori e villani che correvano a piantar colà delle capanne, o per pescare, o per arar la terra, se n'era capace. Rara cosa compariva allora il veder simili casuccie coperte di tegole, da noi chiamate *coppi*. Il Du-Cange avendo trovato nella Storia del Ghirardacci all'anno 1356 *cupatam domum*, stimò quella essere una casa *in modum cupae seu cupellae tectam.* Ma altro non vuol dire se non una casa coperta di coppi. Nelle isole ed escrescenze suddette que' tugurj si copri-

vano con canne palustri o con paglia, da noi chiamata *paviera*, dall'antico *papyrus*, come anche oggidì si osserva nel Ferrarese e nelle valli del Bolognese. Anzi ne' secoli barbarici non mancavano in siti civili case coperte di paglia. Perciò avendo i Milanesi nel secolo XII tumultuariamente rifabbricata la distrutta loro città, non vi si videro allora se non tetti di paglia. Ed allorchè in onore di Alessandro III papa si edificò la città di Alessandria, perchè le case erano di terra meschiata colla paglia, o più tosto coperte di paglia, riportò il nome di *Alessandria della Paglia*. Altrettanto avvenne a *Nizza della Paglia* nel Marchesato di Monferrato. Ebbero anche in uso i secoli barbarici di coprire i lor tetti con delle *scindule*, cioè con assicelle di legno, l'una appoggiata all'altra, e conficcate con chiodi. Lo stesso re Rotari così scrisse nella legge CCLXXXVII: *Si quis de casa erecta lignum quodlibet, aut scandulam* (o sia *scindulam*), *furatus fuerit, componat solidos sex*. Si serve tuttavia la lingua Germanica della voce *schindel* in questo senso. E Plinio attesta che Roma per alcuni secoli ebbe nella stessa guisa le sue case coperte. Che gran tempo durasse una tale usanza, lo raccolgo da uno strumento dell'anno 1201, riferito dal Puricelli ne' Monum. Basil. Ambros. Trattasi ivi di certa *Lobia* (che ora diciamo *loggia*) *de scandolis cooperta, et postea fuit cooperta de palea, quae combusta fuit ab igne desuper Ecclesiam veniente*, siccome posta *juxta murum Ecclesiae beati Ambrosii*. Vedi come tuttavia fossero rozzi i costumi di que' tempi. Non so attribuire ad altro che a questo tanti incendj che spezialmente nei secoli XI e XII distrussero quasi le intiere città, fra le quali nominerò solamente Milano, Piacenza, Bologna, Brescia e Modena, per tacere di tant' al-

tre. Appena si attaccavà il fuoco, che questo mattamente si stendeva pel resto della città. In una Cronica di Padova da me data alla luce si legge: *Anno MCLXXIV incendium ortum fuit in Padua, per quod combustae fuerunt 2614 domus, quae tunc erant ligneae fragiles, et non cuppis, sed paleis et scandolis contectae.* Nella Vita di Santo Ansegiso Abbate di Fontanella nel tomo V (luglio) de' Bollandisti si legge: *Porticum de novo fecit, et eam cooperiens, scindulas ejus ferreis clavis affixit.* Truovansi ancora ne' vecchi tempi case di paglia. In uno strumento dell'anno 968 Guido vescovo di Modena concede a livello *Dominico qui et Franco, camporas pecias tres cum una casa palliaricia*, ec. Così nel tomo II del Bollario Casinese, Constit. X, Cunimondo Longobardo nell'anno 765 dona *casam domocultilem, et omnes tectoras infra ipsam terminationem scandolicias vel pallearicias.* Anche il Turrigio (P. II *de Crypt. Vatic.*) riferisce uno strumento del 1030, in cui *Leo Datibus Judex* affitta *Gregorio, qui vocatur de Gizj, medietatem integram de domo solarata scandalicia*, con questa condizione, *ud si Domnum Imperatorem in istam civitatem exitam, et in ipsam domum stare non potueris, aud ipsam domum fregerint, tam per Imperatorem, quamque etiam infra isto constituto anni de ipsam domum lignamentum fortiorem fregerint, omnia conciare, et de ipso perditum restaurare promitto.* Un buon nome doveano aver lasciato in Roma tre anni prima i Tedeschi, allorchè Corrado I passò colà a prendere la corona. Osserva la voce *Conciare* italiana: viene non da *Concinnare*, come pensò il Ferrari, ma bensì da *Como, Comtus, Comtiare*, come scrisse il Menagio. In Germania anticamente coprivano i tetti con canne, secondo l'asserzione di Plinio, lib. XVI,

cap. 36. E Plauto nel Rudente fa conoscere che anche in Italia se ne vedevano esempli. Perciò non è da stupire se così frequenti e dilatati fossero una volta gl'incendj in Italia. Galvano Fiamma nel cap. 156 *Manip. Flor.*, dopo aver narrato il terribil fuoco di Milano del 1105, soggiugne: *Est sciendum, quod civitas Mediolani propter multas destructiones non erat interius muratis domibus aedificata, sed ex cratibus et paleis quamplurimum composita. Unde si ignis in una domo succendebatur, tota civitas comburebatur. Unde fuit statutum, quod flante vento nullus in domo ignem succenderet.* Creda chi vuole tanto abbassamento di quella nobilissima città. Quanto a me, son d'avviso che vi abbondassero le case fabbricate di calce e di mattoni; ma perchè molte erano coperte di scindule, o vogliam dire assicelle, ovvero di paglia, perciò facilmente il fuoco si comunicava dall'una all'altra. Per provvedere a tal disordine, e procurare il maggior decoro alle città, comandarono poscia i saggi che non si potessero più coprire di paglia. Lo Statuto MS. di Ferrara dell'anno 1288 (Rub. 223, lib. II) ha queste parole: *Ad officium praedictorum* (cioè degli Estimatori) *pertineat, ne domus aliqua paleata, sive de storiis cooperta sit in civitate Ferrariae a terraleis infra. Sed omnes cooperiantur de copis. Qui contra fecerit, puniatur in xx solidis Ferrariensibus, et teneatur tollere coopertorium de palea vel de storiis.* Vedemmo di sopra la voce *Lobia* tuttavia usata da' Milanesi: *Loggia* dicono i Toscani. Il Ferrari e il Monosini trassero *Loggia* dal Greco *Logejon*. Il Menagio dubitò se venisse da *Locus:* il che non ha garbo. Credo io che venga da qualche antichissima parola dei popoli settentrionali, perchè essa s'incontra nelle vecchie memorie dell'Italia, Fran-

cia e Germania. Anche oggidì i Tedeschi appellano *Laube* ciò che in Milano è *Lobia*, e Loggia in Firenze.

Si stendevano negli antichi secoli, siccome dicemmo, le paludi e valli pescareccie da Ravenna fino ad Altino. Ma come oggidì Venezia, e l'isole adiacenti e Comacchio sono attorniate dall'acque e pure abitate; così nè pure allora le paludi impedivano lo abitare in *Ravenna*, *Spina* città, *Butrio* (diverso, a mio credere, dal Bolognese) e in altre città e castella, delle quali ora niun vestigio rimane. Perciocchè appena per le torbide de' fiumi restava secca qualche eminenza nelle paludi, che vi si miravano piantate capanne dalla gente vicina. Queste eminenze erano chiamate *Dorsi* o *Dossi*, e il perchè se n'intende; o pure *Polesini*, ovvero *Correggi*, benchè si truovi anche *Corrigia* in femminino. Da una parola greca trasse Gasparo Sardi *Polesine*. Il Menagio la derivò da *Peninsula*; ma nè i Polesini son penisole, e l'una parola non si confà coll'altra. In un diploma di Lodovico II Augusto dell'anno 871, rapportato dall'Ughelli nell'Append. al tomo V, è confermata al Vescovo di Reggio *Insula Suzaria inter Padum et Zaram cum fundis*, ec., *qui ab hominibus Pagi ipsius Pullicini nominantur*. Niuna coerenza ha *Pullicinus* con *Peninsula*. In un altro diploma di Lodovico III, poscia imperadore, dell'anno 900, si legge *cum aliis Insulis quae vulgo Pullicini vocantur*. Adunque i Polesini erano isole e non penisole. L'Ughelli corrottamente lesse ivi *Pulcini*. Era, a mio credere, appellato Polesine quel tratto di palude che restava in secco, grande o picciolo che fosse. Nello Statuto MS. di Ferrara dell'anno 1288 il Podestà così giura: *Et dabo operam, quod Policini divisi aggerentur; ita quod per ipsos aggeres quilibet*

eques vel pedes possit libere ire. Erano probabilmente appellati *Corrigium* o *Corrigia* que' luoghi dove restavano disseccate strisce di terra, somiglianti alle correggie di cuoio. Oggidì *cuora* in que' paesi è nominata la terra paludosa che comincia a produrre cannette, e indurandosi a poco a poco si rende atta a ricevere capanne. Credo presa tal voce da' Greci, che per tanto tempo signoreggiarono in Ravenna, chiamando essi *chora* ciò che a noi è suolo, campo, terreno. Molte di queste cuore o core unite insieme forse diedero il nome a *Correggio:* sebbene potè questa voce venire dagli antichi Latini. Fra i vecchi scrittori *Rei agrariae* Innocenzo scrive così: *Vallis de fundo suprascripto est. Etiam montem in medio usque in jugalem corrigiam permittit.* Qui sembra striscia del giogo, schiena o serra della montagna. Così nelle paludi s' alzavano striscie e schiene di terra. E ben molti di tali correggi si truovano nelle memorie dell'antica bassa Lombardia. Pellegrino Prisciano ne' suoi MS. cita una sentenza data nel 1180 da Garsendonio vescovo di Mantova in una lite *de piscationibus, canalibus et lacis in Curte Sermitis a Secla supra adstantibus,* ec., *et in hoc sunt diversa nomina, scilicet Lacus Taurus, Corrigium Gaminetae, Corrigium Trebatii, Corrigium de Langusculo. Et Secla dividit unum Corrigium ab alio. Et flumen Arconinae et Lacus Taurus dividit alia Corrigia.* Così in una donazione fatta nell'anno 999 dalla santa imperadrice Adelaide, avola di Ottone III Augusto, al Monistero di San Salvatore di Pavia, troviamo *Dossum Fraxanaria, Corrigia in Tengola, Corrigia Boniverti.* Altri correggi si truovano nel testamento di Almerico marchese dell'anno 948. Ci conducono poi tali notizie a comprendere che la città di Correggio, da cui prese

il cognome la celebre Casa de' Signori di Correggio, oggidì sottoposta al dominio della Serenissima Casa d'Este, dovette sorgere negli antichi tempi dalle paludi che erano in quelle parti. S'incontra eziandio nelle vecchie memorie la parola *Mezzano*, con cui erano disegnate alcune ville, particolarmente situate in vicinanza del Po ne' distretti di Parma, Lodi, ed altri luoghi. Furono una volta isole formate da esso Po, e così denominate, perchè in mezzo all'acque: ora son ville nel continente. Ottone Morena nell'antica Storia *Rer. Laudens.* scrive: *Placentini reduxerunt naves usque ad ripam Padi, quae est versus Placentiam. Sed Laudenses in quodam Mezano, qui Insula dicitur, praelium cum Placentinis incipientes*, ec. Fino a' tempi di Federigo I imperadore scorgiamo essere stato il territorio di Ferrara pieno di paludi. Radevico (*de Gest. Frid. I*) all'anno 1158 racconta per cosa mirabile che l'armi di esso Federigo Augusto fossero giunte a quella città. *Ea res*, dic'egli, *incredibilis visa est, eo quod Ferraria, Pado ibidem instagnante, et paludes impermeabiles faciente, munimento locorum fidens, omnem viciniam suam intrepida et superba rideret.* Grande obbligo ha quella città a' Principi Estensi per avere ridotto in sì buono stato le campagne in quelle parti.

Tante paludi per le torbide degli sfrenati fiumi alzandosi e seccandosi, giunsêro poi a rendersi arabili, ma con restare in molti luoghi per moltissime braccia coperto l'antichissimo piano e suolo delle città. Ciò spezialmente si osserva in Modena, le cui antiche rovine si osservano seppellite ben profondamente a' nostri dì. Scrive Strabone nel lib. V della Geografia: *Lanam mollem et omnium longe optimam producunt loca circa Mutinam et Scutanam* (leggi *Scultennam*) *flumen*. Molto

certamente è in pregio anche oggidì la lana Modenese; ma non sembra corrispondente all'elogio di Strabone, forse perchè mutata con tante alluvioni la faccia del terreno e la bontà dei pascoli. Essendo pertanto stata ne' vecchi tempi massimamente la Lombardia occupata da tante selve e paludi, ne vien per conseguenza che di gran lunga fosse minore allora il numero degli abitatori, che oggidì. Ma da che tornò la pace in queste contrade, e crebbe la cupidigia e industria delle persone, applicossi la gente ad arginare gli sregolati fiumi, a seccar le paludi, a sradicare i boschi. In uno strumento della contessa Matilda dell'anno 1112, presso il Bacchini, Storia di Polirone, leggiamo: *Terram quamdam, quae nunc extirpatur, ex parte stirpatam, ex parte cum silva, quae est posita in Curia Massae infra Comitatum Ferrariae in fundo quod dicitur Margarino; a secundo capite palus quae dicitur Albolini; ab altero latere runchus de Johanne Anastasii.* Nel Veronese una gran selva occupava il territorio di Nogara. In un breve di papa Innocenzo II, scritto a quel popolo circa l'anno 1136, si legge: *Perlatum est ad aures nostras, quod Nogariensem silvam, quam Comitissa Matildis a Monasterio Nonantulano sub annuali pensione tenuit*, ec., *extirpaveritis, eamque vestris usibus excolatis*, ec. Chiamavansi *Ronchi* e *Roncona*, dall'antica parola latina *Runcare*, i luoghi che dopo sradicate le selve si riducevano a coltura. In uno strumento Ferrarese del 1113 abbiamo: *Terram autem illam, quam roncabo, frui debeo per annos tres; postea reddam terraticum.* Ecco la ricompensa di chi schiantava i boschi per farne de' campi più utili. In altro strumento da me prodotto nella parte I delle Antichità Estensi è fatta menzione de *Samplis* ed *Amplis*.

Ho stentato un pezzo a trovarne il significato. Ora dico, essere stati la medesima cosa *Xampla* e i *Ronchi*. In tale senso, come notò il Du-Cange, si truova *Terra exemplata*, *Exemplatio* ed *Exemplum*, che è lo stesso con *Xamplum*. Forse vengono tali voci corrotte dal latino *Exampliare*, e di là non inverisimilmente è nata la parola *Scempio*. Erano appellati *Novales* i campi ridotti capaci dell'aratro. Da questo roncare, o sia da questo abbattimento di selve, son poi venuti i nomi di ville, portanti il nome di *Roncaglia*. Due ne ha il Contado di Modena: ne hanno altre città della Lombardia, siccome ancora con altri nomi di *Roncovetere*, *Ronchi*, *Roncaglio*, *Ronca*. Celebratissima fu sopra l'altre la Roncaglia de' Piacentini presso al Po, luogo vastissimo e senza alberi, dove anticamente si tenea una mirabil Corte di Principi e Baroni d'Italia, massimamente allorchè per la prima volta venivano gl'Imperadori Tedeschi a prender le corone del Regno d'Italia e dell'Imperio. Arnolfo storico Milanese all'anno 1047 nomina *Prata Ronchaliae*, dove Arrigo II fra gli Augusti tenne una splendida Dieta.

Quello che conferì non poco ad accrescere le popolazioni in Italia, fu l'esorbitante liberalità dei Re verso le chiese e verso i vassalli, col concedere loro non solamente le ville e castella, ma anche le regalie, con restare perciò smunti quasi affatto i distretti e contadi delle città; di modo che quel paese che una volta ubbidiva ad una sola città e al suo Conte, venne a dividersi in molti, per così dire, *Regoli*. Ognun poscia di questi formava delle castella, tirandosi quanti abitatori poteva per nobilitare ed accrescere il suo dominio. Ma da che dopo il secolo XI le città d'Italia, alzato il capo, si misero in libertà, attesero

ancora a soggiogare tutti questi signori o signorotti, obbligandoli a tener casa nella stessa città e a diventarne cittadini. Così andarono da lì innanzi crescendo le città, e a riserva di poche, furono tutte forzate ad accrescere il giro delle loro mura. In Napoli, Milano, Firenze, Pavia, Verona, Cremona, Padova, Bologna, Ferrara, e in altre città non v'ha informato delle cose della patria sua, che non mostri l'accrescimento delle mura ivi fatto, e quante chiese una volta erano fuori della città, ed oggidì son comprese nel suo recinto. Mirando noi poscia lo stato presente d'Italia, troveremo che eccettuate alcune poche città, le quali o non son calate o son cresciute in popolo e in fabbriche, perchè quivi abita il Principe, e a riserva ancor di Livorno, l'altre tutte notabilmente sminuita mostrano la lor popolazione. Ne è cagione l'essere passate in altri paesi quell'arti, spezialmente della seta e lana, onde cotanto profittavano una volta gl'Italiani; perchè la potenza in mare e il commerzio in Levante e all'Indie Orientali si è ridotto in altre nazioni, e perchè da gran tempo non poca parte dell'Italia è stata sottoposta a' Regnanti che hanno la lor sede Oltramonti. Potrebbesi nondimeno opporre all'aver noi detto che le contrade Italiane prima del mille cedessero di molto alla popolazione de' nostri tempi, ciò che ha l'Anonimo Ravennate; perciocchè, secondo lui, *quidam Philosophi Italiam amplius quam septingentas civitates habuisse dixerunt.* Egli stesso molte ne annovera, delle quali non resta vestigio, anzi nè pur si truova menzione presso gli antichi. Ma quell'Anonimo, creduto dal P. Beretti Guido prete di Ravenna mentovato dal Biondo e dal Galateo, ci ha data una Geografia troppo difettosa e confusa, mi-

schiando insieme lo stato felice de' tempi Romani con lo scaduto de' secoli barbarici; e dando nome di città a' luoghi ch'erano semplici castella o ville, e tralasciando poi varie città che dopo la declinazione del Romano Imperio fecero buona figura. Per esempio, dopo Piacenza sono da lui annoverate *Julia Chrysopolis, quae est Parma; Becillum*, cioè *Brixellum*, certo antichissima città al tempo de' Romani, ma che atterrata sotto i Longobardi, da tanti secoli nulla ritiene dell'antico splendore. Seguita *Tanetum*, che fu solamente un borgo ne' secoli antichi; e quand'anche avesse goduto la prerogativa di città, tutto svanì, nè di lui s'incontra più alcuna memoria. Succede *Lepidum Regium*, *Mutina*, *Forum Gallorum*. Ma questo Foro fu solamente conosciuto dai Romani, e non già dai Longobardi e Franchi. Dopo Bologna presso l'Anonimo succede *Claterna*, che da tanti secoli ha perduto ogni nome. Tralascio altri luoghi. All'incontro niuna menzione fa egli di *Città Nuova* del Modenese, che a' tempi di Carlo Magno era in fiore; e nè pure di *Asolo*, nobil terra o città, mentovata in un Capitolare di Lottario I Augusto da me dato alla luce. E qui mi sia lecito di far osservare una particolarità che si legge in una bolla di Guiberto arcivescovo di Ravenna, ed Antipapa sotto nome di Clemente III, con cui nell'anno 1092 conferma ai Canonici della Chiesa di Reggio i loro beni. Scrive egli così: *Et decimam in civitate quae vocatur Regium*, ec. *Et omnes res quae sunt in circuitu civitatis quae vocatur Emilia*. Ecco due città, senza apparire se fossero disgiunte o unite. Per me le credo congiunte, cioè l'antica appellata *Reggio*, e la nuova chiamata *Emilia*; siccome in Modena si vede la città Erculea, che è un accrescimento della vecchia città

fatto da Ercole II duca di Ferrara, e siccome anticamente la Città Leonina fu aggiunta a Roma. In una donazione fatta nell'anno 946 da Adelardo vescovo di Reggio, si legge *pecia una de terra arativa in Civitate Vetere.* Ed Eribaldo vescovo suo predecessore in un altro strumento del 943 nomina *Ecclesiam Beati Thomae Apostoli, quae sita est Regio Civitate Vetere.* Questa *Città Vecchia* ne chiama una nuova, cioè una parte aggiunta dai Reggiani all'antica loro città.

Ma troppe son le cose che, per mancanza di memorie, restano tenebrose nell'antichità. Non solamente i luoghi per le guerre, per gl'incendj, per le inondazioni e per altre umane vicende, cangiarono aspetto, ma fin mutarono i nomi. Me ne somministra esempj Modena posta fra due non ignobili fiumi, chiamati da' Romani *Scultenna* e *Gabellus*, ma non conosciuti dall'Anonimo Ravennate. Ma *Scultenna* ritiene bensì nelle montagne l'antico suo nome, ma giunto al piano, da più secoli ha il nome di *Panaro.* Altrettanto è avvenuto a *Gabellus*, chiamato oggidì *Secchia.* Onde mai questa mutazione di nome? Ho io pubblicata una bella iscrizione, esistente una volta a San Faustino di Rubiera, poco lungi da Secchia, da cui apparisce che nell'anno 259 Valeriano Augusto e i suoi figli PONTEM SECVL. VI IGNIS CONSVMPT. INDVLG. SVA RESTITVI CVRAVERVNT. Sicchè fino allora dovea quel fiume nominarsi *Secula*, poi *Secla*, e finalmente *Secchia.* Come poi in sì poco tempo dopo Plinio si cangiasse quel nome, chi mel sa dire? Per altro ne' vecchi tempi, per testimonianza di Pellegrino Prisciano, correva Secchia fra *Burana* e la villa di *Gavello*, e dura tuttavia nel Mirandolese un Gavello villa. O questa diede o prese il nome da *Gabellus.* Abbiam fatta menzione

di *Città Nuova* fabbricata dai Modenesi quattro miglia lungi dalla loro città all'occidente sulla Via Emilia, chiamata *Claudia* nelle vecchie carte. Di essa oggidì dura tuttavia il nome e la sola Parrocchiale in quello stesso sito; il rimanente è sotterra. Mi sia lecito l'illustrar qui il testamento di Carlo Magno, in cui si leggono le seguenti parole: *Per Padum fluvium termino currente usque ad fines Regiensium et Civitatem Novam, atque Mutinam usque ad terminos Sancti Petri.* Che Liutprando fusse il primo fondatore di quel luogo, non ce ne lascia dubitare un marmo tuttavia esistente nella Parrocchiale suddetta colla seguente iscrizione in lettere Romane.

HAEC XPS FVNDAMINA POSVIT FVNDATORE
REGE FELICISSIMO LIVTPRAND PER... VMCEB...
HIC VBI INSIDIAE PRIVS PARABANTVR
FACTA EST SECVRITAS VT PAX SERVETVR
SIC VIRTVS ALTISSIMI FECIT LONCIBARD.
TEMPORE TRANQVILLO ET FLORENTISS.
OMNES VT VNANIMES... PLE.... IS PRINC....

Circa l'anno 716 fu posta questa iscrizione. Ho io co' miei occhi veduto ed esaminato quel marmo, e letto ivi *Loncibard.* Veramente negli autentici diplomi di Carlo Magno e de' suoi discendenti si truova scritto *Langobardorum*, e in un marmo tuttavia conservato in Ravenna si legge... OL. REGI. FRANCOR. ET LANGVBARDOR. HAC PATRICIO RO... Ma che anche si scrivesse *Longobardorum* basta bene a provarlo l'iscrizione di Città Nuova; e però trovandosi monumenti ne' quali sia scritto, non s'ha subito a gridare che v'ha qualche frode od impostura.

Come poi crescesse in breve la popolazione in quella *Città Nuova*, concorrendovi ad abitare il

popolo Modenese, cel fanno intendere le memorie susseguenti. Fra quelle del Regal Monistero di Nonantola sul Modenese si conservava *Privilegium Clementissimi Karoli Imperatoris* (cioè del Magno) *in Anselmo Abbate confirmans quamdam sententiam, quae lata fuit inter ipsum Abbatem et inter Raynaldum Castaldionem Civitatis Novae, et populum ejusdem civitatis, et populum Sorbariensem, Albaretum et Colegariam, de insula et silva quae esse videtur inter Panario et Fossa quae dicitur Munda.* Sicchè quel luogo era già divenuto città, e vi soggiornava il Gastaldo Regio, ufizio che, siccome abbiam veduto nella Dissertazione X, era uguale a quello de' Conti. Il Campi nella Storia della Chiesa Piacentina riferisce un decreto del re Bertarido per una controversia di confini fra *Dalgibertum Gastaldum Placentinae urbis, et Imonem Gastaldum Parmensis.* Che ivi ancora dimorasse un Conte, cioè un regio governatore, lo deduco da uno strumento di Rataldo vescovo di Verona nell'anno 813, perchè vi è sottoscritto *Riempertus Comes Civitatis Novae.* Non era peranche nata in Istria Città Nuova dalle rovine d'Emona, e però quel Conte dovea appartenere a Città Nuova del Modenese. Abbiamo anche pruove che quel luogo fosse murato. In uno strumento dell'archivio de' Canonici di Modena dell'anno 855 son queste parole: *Placuit atque convenit inter Domnus Jonas Dei gratia Episcopus Sancte Ecclesie Motinensis, nec non et ex alia parte inter Garbuino de Curolo* (oggidì Corlo) *livero homine, ut in Dei nomine ego qui supra Garboino, vel meis heredis laborare et excolere debeam rem juris sacre Sancti Apostoli, que est constructa et edificata intra muras Civitatis Nova.* Aggiungasi un altro documento del medesimo archivio, spettante

all'anno 911. Quivi Gotifredo vescovo di Modena concede a livello alcune terre, *positas infra Castrum nostrum, quod est edificatum prope muras Civitatis Nova.* In altro strumento dell'anno 914 si legge una donazione fatta al medesimo *Gotefredo Episcopo de peciola una de terra, que rajacet longo muro de Castello, quod est edificatum prope muras Civitatis Nove.* Sicchè non solamente Città Nuova era guernita di mura, ma s'era anche fabbricato un castello o fortezza in sua vicinanza. E nota *longo muro de Castello*, come frase della lingua italiana, cioè *lungo il muro del Castello.* Truovasi ancora un frammento di diploma con cui Lottario I Augusto nell'anno 827, o pure 842, fa una donazione di molti beni al Monistero Nonantolano, dove si legge: *in nostro territorio Emilianensi, vel ad partem Motinensem infra confines Civitatis Geminiana.* Chiama egli l'Emilia *territorio nostro*, non so se la provincia o pure il distretto di Reggio. Chiama anche Città Geminiana la stessa Città Nuova; e lo stesso apparisce da un diploma dell'imperador Lodovico Pio suo padre, pubblicato dal Sillingardi e dall'Ughelli. Più sotto è mentovata *Civitas Geminiana, que vocatur Flexiana.* Da San Geminiano vescovo prese Città Nuova quella denominazione; ma perchè fosse anche appellata *Flexiana*, non l'ho potuto finora comprendere. Vedemmo di sopra in un diploma del re Berengario I dell'anno 899 fatta menzione *de finibus nostris Regisianis et Flexianis.*

Quanto ancora il tempo abbia alterati e cangiati i confini degli antichi Contadi, posso comprovarlo colle vecchie memorie di Modena. Fra i pochi documenti che restano nel già ricchissimo ed ora svaligiato Monistero di Nonantola, si conserva una donazione fatta nell'anno 776 a quel sacro luogo e

a Santo Anselmo Abbate suo fondatore da Giovanni duca figlio di Orso duca, e da Orsa sua sorella monaca. Leggesi quivi: *Domino sancto et venerabili Monasterio Sanctorum Apostolorum, et Christi Confessoris Silvestri situ Nonantula, pago Persiceta, territorio Motinensi, et.... tegente vir beatissimus Anselmus Abbas preesse videtur.* Questo *Giovanni duca* verisimilmente fu uno degli ascendenti dei Duchi di Ravenna, che sovente si truovano nei monumenti de' secoli susseguenti. Osservisi qui che l'insigne Monistero di San Silvestro si dice *situm Nonantula, pago Persiceto, territorio Motinense.* Cioè il Monistero era situato nel pago di Persiceto, e questo pago era nel territorio, cioè nel contado e distretto di Modena. Allorchè s'incontra nelle antiche carte la parola *Pagus*, inavvertentemente alcuni credono ch'essa significhi qualche villa o castello: significa un tratto di paese che abbraccia molte ville, castella e terre. Presso il Campi nella Storia Ecclesiastica di Piacenza abbiamo un diploma di Lodovico Pio, che rammenta *Monisterium Gravacum, in pago Placentino constructum*, cioè nel distretto di Piacenza. L'Ughelli ne' Vescovi di Verona rapporta un privilegio di Lodovico II Augusto, dove troviamo *res positas in pago Veronensi, in pago Tarvisino.* Potrebbesi provare la forza di questa voce con passi di Cesare, Plinio, Tacito ed altri. Potrà il Lettore consultare sopra ciò il Freero, il Salmasio, il Vossio, il Bignon, il Du-Cange, ed altri Eruditi. Anche in un diploma di Lodovico Pio dell'anno 814, esistente nell'Archivio Nonantolano, si vede confermata da esso Augusto una permuta fatta fra Pietro Abbate di Nonantola e Ridolfo rettore del Monistero, *quod est constructum intra muros civitatis Brixiae in honore Domini Salvatoris nostri Jesu*

Christi, quod vulgo appellatur Monasterium novum; parole che s'hanno da intendere del nobilissimo Monistero delle Monache di Santa Giulia, economo del quale dovea essere quel Ridolfo. Ora questi diede al Monistero di Nonantola *villam nuncupantem Redudum, quae dicitur super nomen Corticella, in pago Persiceta.* Chiamasi tuttavia *Reddù* questa villa, ornata di chiesa parrocchiale, e sottoposta al Duca di Modena, come padrone della terra di Nonantola. L'ampiezza ancora del tratto della Persiceta si ricava da Leone Ostiense, lib. I, cap. 54 della Cronica Casinense, dove così è scritto di Giovanni Abbate: *Hic fecit libellum Aldeberto filio Rainerii de Rastello* (oggidì si chiama *Rastellino*, villa sottoposta alla Diocesi Nonantolana) *de aliquot Curtibus hujus Monasterii in Comitatu Mutinensi, fundo qui dicitur Persiceta.* Anche Pietro Diacono (libro IV, cap. 18 della medesima sua Cronica) attesta che alla Badia Casinense era sottoposto *Monasterium Sancti Benedicti, territorio Mutinensi, intra fines fluvii Fusculi et limitis Malmeniliaci.* Oggidì ancora si mira la nobil terra appellata *San Giovanni in Persiceto*, posta nel Contado di Bologna. Come s'ha dall'Ughelli, Federigo II imperadore confermò al Vescovo di Bologna *Castrum Sancti Johannis in Persiceto.* Sicchè intendiamo che una volta il *Persiceto* o sia la *Persiceta* era parte del Contado di Modena, e per conseguente almeno il fiume Samoggia divideva esso Contado da quello di Bologna, con restar anche ai Modenesi Bazzano; e questo Persiceto abbracciava Nonantola colle sue ville, la Corte di Zena, San Cesario, Panzano, Castello San Giovanni, ed altre ville e castella, che la potenza dei Bolognesi a poco a poco sottrasse non solo al Contado, ma anche alla stessa Diocesi di Modena. Però una volta

erano ben compartiti i confini fra queste due città, che oggidì sono cotanto sproporzionati. Allorchè i Longobardi tolsero la città di Modena ai Greci signori dell'Esarcato, non ebbero tutto il suo territorio. Ma poscia per testimonianza di Paolo Diacono (libro VI, cap. 49 *de Gest. Langobard.*) il re Liutprando tolse loro *Castra Æmiliae Foronianum* (si dee leggere *Feronianum*) *et Monte Bellium*, *Buxeta et Persiceta.* Qui *Feronianum* è oggidì appellato il *Frignano* o *Fregnano*, picciola provincia del Ducato di Modena nelle montagne, che comprende Sestola capo di essa provincia, la grossa terra di Fanano, con assai altre castella e ville. I Friniati Liguri, mentovati da Livio, son più tosto da cercar ivi, che dove immaginò il Cluverio. *Mons Bellius*, chiamato oggidì *Monte Veglio*, o sia *Monte Vio*, fu per alcun tempo sottoposto alla giurisdizione di Modena. Di *Buxetum* si è perduto il nome, non potendosi qui intendere *Busseto* posto fra Parma e Piacenza. Anastasio nella Vita di Gregorio II papa scrive: *Langobardis Æmiliae Castra*, *Feronianus*, *Montebelli*, *Verablum cum suis oppidis*, *Buxo et Persiceta*, *Pentapolis quoque et Auximanna Civitas se tradiderunt.* Troppa parte del Persiceto oggidì ubbidisce a Bologna.

E questo sia degli antichi confini di Modena. Ma forse niuna città si mostrerà, nel cui distretto o anticamente, o ne' tempi delle guerre de' Guelfi e Ghibellini, non sieno accaduti cangiamenti ora in bene ed ora in male. Nella parte I delle Antichità Estensi, cap. VIII, feci vedere che al Contado di Brescia appartenevano una volta *Casale Majus*, *Videliana*, *Pomponescum et Suzaria.* Di ciò parleremo ancora alla Dissertazione XXII, facendo conoscere che quella città comandava ad

altre terre oggidì sottoposte a Cremona. Qui mi sia permesso di far menzione di una donazione fatta nell'anno 883 da Carlo il Grosso imperadore ad un Giovanni gastaldo di una massarizia *in loco Fontane, Comitatu Brixiensi, Parochia Cremonensi:* dal che scorgiamo che il distretto di Brescia si stendeva nella Diocesi di Cremona. Così *Felina* e *Malliacus*, come vedemmo nella Dissertazione VI, erano corti o castella di Parma, e oggidì appartengono a Reggio. Una volta ancora il Contado di Reggio si stendeva fino ai confini del Ferrarese. Da gran tempo non è così. Comandava anche a *Wardistallum*, oggidì Guastalla, alzata all'onore di città e Ducato; ma questa ne fu smembrata. In un diploma di Lodovico III re d'Italia nell'anno 901 noi troviamo confermata al Monistero di San Sisto di Piacenza *Curtem juris Regni nostri, que dicitur Wardistalle, consistentem in Comitatu Regisiano non longe a fluvio Pado.* Quivi è nominato *Adalmano vescovo di Concordia* non conosciuto dall'Ughelli. Così in un diploma di Lottario I imperadore, rapportato da esso Ughelli ne' Vescovi di Como, noi miriamo *Vallem Tellinam in Ducatu Mediolanensi.* Forse era scritto *in Comitatu Mediolanensi*, come apparisce da altro documento che accennerò nella seguente Dissertazione. Si maraviglierà taluno all'osservare tanta estensione una volta del Contado di Milano; ma cesserà lo stupore allorchè vedrà nella Dissertazione LXX rammentato uno strumento dell'anno 880, da cui risulta che la città di Como era allora sottoposta *Comiti Mediolanensi.* O per qualche delitto doveano i Comaschi avere perduta la lor prerogativa, o qualche Imperadore dovea avere accresciuto l'onore dell'insigne città di Milano colla giunta di quel Contado. Per altro an-

ticamente v'erano terre grosse governate dal suo Conte, e dipendenti solamente dal Re o Imperadore. Ma da che Milano si eresse in Repubblica, suggettò alcuni di que' Contadi: laonde Galvano Fiamma nel *Manip. Florum* ebbe a scrivere ampliata nel 1167 la potenza dei Milanesi colle seguenti parole: *Ducatus Burgariae, Marchionatus Martesanae, Comitatus Seprii, et Comitatus Turigiae, et Parabiagi, et Comitatus Leuci, qui omnes quasi domestici inimici terram istam semper invaserant, facti sunt subjecti et servi perpetui civitatis Mediolani*, ec. *Civitas Angleriae et civitas Brianziae in nostra oppida rediguntur.* Alcuni di questi Contadi nacquero solamente dopo il mille; altri erano più antichi. Nel testamento di Angilberga imperadrice dell'anno 877, pubblicato dal Campi nella Storia della Chiesa Piacentina, si truovano *Curtes in Comitatu Burgarense: id sunt Brunago et Trecate.* Perchè il Fiamma chiamasse *Ducato di Burgaria* quello che era *Comitato*, non ne so dir la ragione. La menzione di *Trecate* sarebbe da vedere se indicasse che il *Contado di Burgaria* lo stesso fosse che quel di *Vigevano* de' nostri tempi. Ottone I Augusto, come s'ha da un suo diploma del 969 riferito dall'Ughelli ne' Vescovi di Parma, conferma tutto ciò che Ingone nobil uomo possiede *in Comitatibus Bulgariensi, Laumellensi, Plombiensi, Mediolanensi*, ec. Fa menzione di *Plombia* anche l'Anonimo Ravennate, e il suo Contado era confinante con quello di Novara. Nell'anno 1028 Corrado I Augusto concede o conferma a Pietro vescovo di Novara *Comitatum de Plumbia, et alium de Oxula.* Sicchè anche *Domodossola* avea allora il suo particolar Contado, che si truova confermato nel 1014 al medesimo Vescovo da Arrigo I fra gl'Imperadori,

nominandolo *quemdam Comitatulum, qui in Valle Ausula juxta ipsius Episcopatus Parochiam adjacere dignoscitur.*

Vediamo ancora nominato in un diploma di Lodovico III Augusto, dato al Vescovo d'Asti nell'anno 901, *Comitatum Bredolensem inter Tanagrum et Sturiam.* Antichissimo poi fu *Comitatus Sepriensis* mentovato di sopra. In uno strumento dell'anno 844, accennato già alla Dissertazione IX, si truova *Johannes Comes Sepriensis.* Più antica è la memoria di esso in uno strumento dell'804, conservato nell'insigne archivio de' Monaci di Santo Ambrosio di Milano, dove si parla di un Oratorio di *San Zenone Confessore, quod fondato esse videtur in loco Campellione prope Riba* (del Lago di Lugano) *finibus civitatis Sebriensis.* Ecco che *Seprio* si contava allora fra le città. Ne restano ora appena le vestigia dove è *Castel Seprio* non lungi dalla grossa terra di Gallarate. Leggesi in un altro strumento del medesimo archivio all'anno 857: *Constat, me Angelbertus de Vico Canobio finibus Sebriensis.* Nobile terra è oggidì Canobio alla riva del Lago Maggiore, sottoposta alla nobil Casa Borromea. Nè alla dignità per particolar Contado del Seprio nuoce punto il trovarsi in altro documento dell'anno 865 mentovata una corte *in loco et fundo Balerne, ubi dicitur Oblino, Judiciaria Sebriense.* Vedremo anche nella Dissertazione seguente *Valtelinam Judiciariam Mediolanensem.* Ma secondo le leggi del re Liutprando *Judiciaria* significa il distretto di qualche città. Poco fa Galvano Fiamma nominò *Anghiera*, nobil terra posseduta dai suddetti Conti Borromei nel Lago Maggiore. Anticamente era essa nominata *Stationa*, e non già *Scationa*, come ha l'Anonimo Ravennate, e si stendeva la sua giurisdizione alla mag-

gior parte de' luoghi situati alle rive di esso lunghissimo Lago. Nel sopra accennato testamento d'Angilberga Augusta sono poste *in Comitatu Stationense Curtes Cabroy et Masinum*, nel cui ultimo luogo uscì alla luce Matteo Magno Visconte. Così in uno strumento dell'anno 808 comparisce *Draco filius quondam Rodelmundo*, il quale accenna, *quae possidere videor in territorio civitatis Sebriense*, ec., *seu et in finibus Stazonensis, locus Leocarni*. Adunque la nobil terra di Locarno apparteneva al Contado d'Angliera, senza sapersi intendere come poi *Canobio* fosse del Contado di Seprio. Presso il Puricelli in un privilegio dell'anno 894, dato dal re Berengario I ai Canonici della Basilica Ambrosiana, troviamo nominato *Mansum illud, quod est in Cornalede pertinens ex Comitatu Frazoniensi*. Io truovo *Cornalè* alla sinistra della terra di Pizzighittone; e però sarebbe da vedere se quel che oggidì è territorio della città di Crema, fosse allora il Contado Frazoniense. Costume in fatti fu di que' secoli di compartire in tal guisa i territorj, che i luoghi frapposti fra le città, e troppo distanti da esse, avessero il loro Conte o sia governatore per maggior comodo degli abitanti. Però motivo abbiamo di sospettare che *Castello Arquato*, posto fra Piacenza e Parma, godesse allora il privilegio del proprio Contado. In una donazione fatta nell'anno 833 da Aliberto prete al Monistero Nonantulano, sono enunziati beni *finibus Castro Arquensis, vel finibus Placentina, vel in finibus Regensis, loco Arcete*. Due testimonj dicono d'essere *finibus Brixiane*. Colla parola *finibus* sembrano disegnati i diversi Contadi. In uno strumento da me rapportato nella parte I, cap. 14 *Antiqu. Est.*, spettante all'anno 1012, si truova *Lanfrancus Comes hujus Comitatu Aucien-*

se. Credo d'averne trovato il sito: cioè così era denominato il tratto di paese che è fra il basso Parmegiano e Piacentino, oggidì appellato lo *Stato Pallavicino*. Ora ne è capo Busseto; anticamente dovea essere *Auce*, di cui non truovo ora vestigio. Forse dalle sue rovine crebbe *Borgo San Donnino*, oggidì città episcopale. Si figurò il P. Beretti nella sua *Dissert. Chorograph.* d'aver trovata menzione di questo borgo in un placito tenuto in Parma l'anno 830, e dato in luce dal Campi Piacentino. Quivi si tratta una lite fra *Grimoaldum avocatum da pars Monasterii Sancti Florentii in Florenzola, et Ursonem presbyterum tam de beneficium... da pars... Sancti Domnini*. Ma s'ha da leggere *Ecclesiae*, o *Oratorii*, o *Monasterii*, o *Plebis*, o altra simil parola, e non già *Burgi*. Di sotto v'ha *qui ad pars Sancti Domnini res suas pro animam suam dedit*. Adunque vi si parla d'una chiesa. Odasi ora ciò che è scritto in un diploma di Lodovico re di Germania dell'anno 876, in cui concede ad Hirmingarda sua nipote *Lemin Curtem in Comitatu Pergama, et Curtem Majorem in Placentino Comitatu, et in Aucia*. Vedesi tuttavia la terra di *Corte Maggiore* nel paese già spettante ai marchesi Pallavicini. In un placito dell'anno 910 tenuto in Cremona si truova *Advocatus Curtis Domni Regis Auce, quae dicitur Majore*.

Del pari la bella terra di *Garda* sul lago Benaco, il quale da essa oggidì è chiamato *Lago di Garda*, pare che godesse negli antichi secoli il decoro di un particolar Contado. Un diploma di Berengario I re d'Italia dell'anno 893 in favore del Monistero di S. Zenone di Verona, parla *de Corte nostra Meleto sitas in Garda*, e più sotto *jugera octo sita in finibus Garda*. In uno strumento da me rapportato nella Dissertazione XIV Garda è

distinta col nome di città, ed ogni città avea il suo Conte e Contado. Così *Comitatus Montesilicanus*, oggidì *Monselice*, nobil terra del Padovano, si truova in uno strumento dell'anno 928, e ne' diplomi di Arrigo I e Corrado I presso l'Ughelli ne' Vescovi di Verona. Altri simili Contadi ritroverà chi maneggia le antiche pergamene. Ma spezialmente vo' io qui ricordare una donazione, di cui tornerà occasion di favellare nella Dissertazione LXVII, scritta prima dell'anno 800. Ivi è nominato *Comitatus Lucardus*, nome strano. Ma che questo fosse in Toscana fra Arezzo, Firenze, Siena, Volterra e Pisa, si raccoglie dal trovarsi ivi tuttavia il castello *Lucardo*, e dall'annoverare fra i luoghi di quel Contado *Petroniaco, Monte Bonici*, *Monte Domenichi*, *San Donato*, *Santa Maria*, *Meleto*, *San Pietro*, ec. Angusto era una volta il Contado di Siena, come vedremo alla Dissertazione LXXIV; e però non è da stupire se fra essa e Firenze si trovasse il Contado *Lucardo*. Dall'Anonimo Ravennate fra le città della Toscana viene annoverata *Lugaria*. Forse ivi è da leggere *Lucarda*. Avvertimmo di sopra che nelle montagne il *Fregnano* è una picciola provincia del Ducato di Modena. Verisimilmente anch'esso una volta ebbe il suo proprio Conte e Contado. Paolo Diacono nel lib. II, cap. 18, trattando delle Alpi Apennine, dice che ivi sono *civitates Feronianus, Montepellium*, ec. Ivi si parla del *Fregnano*. Nell'anno 767, come consta da uno strumento di donazione fatta ad Anselperga badessa di Santa Giulia di Brescia, sono specificati beni posti *in loco ubi nuncupatur Rio Torto, terreturio Feronianensi*. In un'altra donazione fatta l'anno 1034 ad Ingone vescovo di Modena troviamo nominato *Comitatum Ferengniense*. Così in uno strumento del 1036 s'incontra *Uber-*

tus filius bo. me. Daiberti de Comitatu Feroniano, e nell'anno 1017 *Albizo filius Daiberti de Comitatu Feroniano*. Lungo studio poi richiederebbe il volere raccogliere tutte le città dell'Italia tanto de' tempi Romani, che de' secoli barbarici, le quali o hanno perduto affatto il nome, o son decadute assaissimo, o hanno cangiato sito. Per esempio *Antemnae* fu città non ignobile dei Latini non molto lungi dalla fonte dell'Aniene, oggidì Teverone. Ne parlano Varrone, Festo, Servio, Livio, Silio, ed altri rammentati dal Cluverio e Cellario. Tuttavia porta il nome di *Città di Antina*, ma ridotta a troppo bassa condizione. È nominata ne' vecchi documenti la città di *Bobio*, non quella che giace sopra Piacenza alle rive della Trebbia, ma un'altra dello Stato Ecclesiastico, ornata una volta di cattedra vescovile. Nell'assegnare il sito di questa città si sono ingannati Leandro Alberti, il Cluverio, Carlo da San Paolo, il Fontanini ed altri. L'Ughelli nel tomo II dell'*Italia Sacra* ci vorrebbe persuadere che *Sarsina* e *Bobio* fossero la stessa cosa. Ma non badò egli che nel 1232 v'era tuttavia la *Diocesi di Bobio*, e che molto prima di quel tempo si truova *Sassenatensis Episcopus*, come consta dai documenti prodotti dal medesimo Ughelli. E in un diploma di Corrado I Augusto del 1028 sono alla chiesa di Sarsina confermati tutti i beni che ad essa appartengono *in territorio Sassenatensi*, ec., *et infra Comitatum Bobiensem*, *in territorio Feretrano*, *in Caesenati Comitatu*, ec. Chi è pratico de' molti luoghi enunziati in uno strumento dell'anno 1232, da me dato alla luce, potrà forse individuare dove precisamente fosse la Diocesi Bobiense; perciocchè ivi si legge: *Vel mihi pertinet in Dioecesi Castellana*, *Feretrana et Bobiensi; scilicet Castrum Alfari*, *et ejus Curtem*, *Castrum Cor-*

neti, ec. Se Bobio era in confine di Sarsina, potrebbe essere stato aggiunto al Vescovato della medesima Sarsina. Ma di ciò finora non si son vedute pruove concludenti. Incontrasi anche memoria della città *Ansedona* nelle vecchie carte, e si pretende che dalle rovine sue sorgesse la riguardevol terra di Orbitelli. L'Ughelli ne' Vescovi di Ostia, e il Margarino nel tomo II, constit. 25, rapportano un diploma di Leone III papa e di Carlo Magno, per cui amendue donano *Monasterio Sancti Anastasii, quod est positum ad Aquam Salviam* (entro Roma) *integram civitatem, quae ab omnibus vocatur Ansidonia.* E il Turrigio (parte II *de Cript. Vatic.*) ne rapporta de' pezzi ch' egli dice scritti nella parete di esso Monistero. Ma quel diploma non ci vuol molto a riconoscerlo per un'impostura. Di una miracolosa vittoria che ivi si dice riportata, niuno degli antichi Storici ha mai fatta menzione. Nè mai fu costume che il Papa e l'Imperadore con unione di autorità e di sottoscrizione facessero simili donazioni. Carlo M. è ivi appellato *magnificus et praesens Rex*, e poi si sottoscrive con dire: *Ego Carolus Imperator Augustus.* Sottoscritto anche si mira *Hugo Dux Luxoviensis*, ovvero *Lugdunensis:* cose tutte contrarie al Rituale di que' tempi, siccome anche la pena da pagarsi *Romano Imperio.* Tralascio l'anno dell'era volgare ivi apposto, ed altre osservazioni concludenti, quello essere un documento falso. È anche da vedere la Cronica Volturnense, nella cui figura VI comparisce *Urbs Ansedona*, e appresso *Monasterium Sancti Petri:* il che può far dubitare che nel Regno di Napoli fosse quella città; e tanto più perchè Falcone Beneventano all'anno 1133 scrive che il re Ruggieri dopo Matera occupò *civitatem aliam nomine Ansam.* Di più non soggiun-

go, con replicare che lunga navigazione intraprenderebbe chiunque volesse trattare di tutte le antiche città o annientate o ridotte in bassissimo stato.

DISSERTAZIONE XXII.

Delle Leggi dell'Italia ne' secoli barbarici, e dell' origine degli Statuti.

All'erudizione de' secoli ne' quali giacque l'Italia sotto il dominio de' Barbari, appartiene anche la conoscenza delle leggi allora usate; e tuttochè nella Prefazione alle Leggi Longobardiche nella parte II del tomo I *Rer. Italic.* io abbia trattato questo argomento; pure a me conviene l'istruirne qui i Lettori. Allorchè i Goti sotto il re Teodorico s'impadronirono d'Italia, trovarono qui in voga e dominanti le *Leggi Romane*, particolarmente comprese nel Codice Teodosiano, oltre a non poche opere degli antichi Giurisconsulti. Teodorico, principe di gran senno, nulla volle cangiare di queste Leggi, anzi alle medesime si sottomisero i Goti stessi. Riuscì poscia a Giustiniano I Augusto di ricuperar queste contrade, e a lui dobbiamo l'insigne Corpo delle Leggi Romane, che anche oggidì regola i nostri tribunali. Durò poco il trionfo di queste Leggi, perchè da lì a non molto sopravennero in Italia i Longobardi, i quali o sia per l'odio che portavano ai Greci perpetui loro nemici, o per l'amore che professavano ai riti e alle consuetudini della lor nazione, giudicarono meglio di mettere in iscritto le leggi ed usanze proprie, che di regolarsi colle Greco-Romane. Vero è che permisero agli antichi abitatori d'Italia di seguitar, se voleano, le leggi di Giustiniano; nè questo

fu loro mai vietato. Rotari re di essi Longobardi prima formò una Raccolta di Leggi, con darle il titolo di *Editto*, e a questa di mano in mano secondo le occorrenze i Re successori ne andarono aggiugnendo dell'altre; ed avendo fatto altrettanto i Re ed Imperadori Franchi e Tedeschi, venne in fine a formarsi il Corpo intero delle Leggi Longobardiche, colle quali per più secoli s'è governata la maggior parte d'Italia. Ma da che Carlo Magno unì questo Regno alla vasta potenza sua, che allora si stendeva per tutta la Francia e per tutta quasi la Germania, famiglie intere di quegli altri paesi o per interesse o per bisogno o per impiego vennero a fissare il piede in Italia. Avvezzi questi Oltramontani alle leggi del loro paese, ottennero poi licenza di potere con esse regolarsi e vivere anche in mezzo agl'Italiani. V'erano Salici, Ripuarii, Bavaresi ed Alamanni; vennero perciò in Italia le leggi di tutte queste nazioni (1), e bisognò che i giudici ed avvocati fossero bene informati di cadauna di esse, perchè secondo il tenore della legge che ognuno professava, dovea essere giudicato. Nè vi credeste già che i dottori di allora avessero a faticar molto e a logorar la loro sanità per imparar le tante leggi di Giustiniano. Rarissimi, a mio credere, in que' secoli erano i volumi delle Pandette, o sia dei Digesti, e il Codice di esso Giustiniano coll'Istituta e colle Novelle. Gran somma di danaro sarebbe costato questo arsenale

(1) Dopo il Muratori venne pubblicata un'opera di grande importanza, in cui sono comprese ed illustrate tutte le leggi di questi popoli barbari. *Barbarorum leges antiquae cum notis et glossariis. Accedunt Formularum fasciculi et selectae Constitutiones Medii Ævi. Collegit, notis et animadversionibus illustravit, monumentis quoque ineditis exornavit F. Paulus Canciani.* Venetiis, 1781-1782. Apud Sebastianum Coleti et Fran. Pitteri, 5 vol. in fol.

di Leggi Romane, perchè non si trovavano in que' tempi libri se non iscritti a penna e nelle pergamene. Verisimilmente poche erano le città che possedessero un volume solo, non che tutti i volumi del Gius Giustinianeo. Ma come giudicar le cause dei Romani senza aver tutta quella gran Raccolta? Usarono in que' secoli i giudici e i legisti un breve brevissimo compendio delle sterminate Leggi Romane, con avere scelto solamente quel poco che bastava a risolvere le più usuali controversie di giustizia: giacchè allora non aveano luogo ne' tribunali tante sottigliezze e cautele d'oggidì, nè si usavano gli eterni fideicommissi, primogeniture e maggioraschi; e però a pochi punti si vede ridotta allora nei manuscritti la Giurisprudenza Romana. Il resto dipendeva dal senno e dall'equità dei giudici, e un gran bene si godeva allora, cioè quello di sbrigar presto le liti, senza vederle incamminate all'eternità.

Ora noi abbiamo Letterati che han dato al pubblico belle edizioni delle suddette diverse Leggi, praticate in que' tempi in Italia. Mi son io studiato di darne una ben esatta e più copiosa delle Leggi Longobardiche nella suddetta parte II del tomo I *Rer. Ital.* mercè di due antichi codici MSti; l'uno della Biblioteca Estense, e l'altro dell'archivio de' Canonici di Modena. Quest'ultimo abbracciava le suddette Leggi in compendio; e il tempo in cui fu fatta questa Raccolta ed unione, si può raccogliere dai versi che servono di Prefazione, da me rapportati altrove. I primi son questi:

Hunc Heros Librum Legum conscribere fecit
Eurardus prudens, prudentibus omnia vexit.
Quisquis amat cunctas Legum cognoscere causas, ec.

Aveva io conietturato che quell'*Eroe* chiamato *Eu-*

rardo fosse *Everardo*, o sia *Eberardo*, duca o marchese del Friuli, padre di Berengario I, cioè di chi fu suo successore in quel Ducato, poscia Re, e finalmente Imperador de' Romani. Ho poi trovato con che assodar sì fatta conietture. Rapporta Auberto Mireo nel Cod. *Donat. piar.*, cap. 15, il testamento fatto da esso Everardo conte e duca, non già, com'egli si figurò, nell'anno 837, ma bensì nell'anno 867, in cui quel Principe così parla: *Volumus, ut Unroch* (era questi il suo primogenito) *habeat Librum de Lege Francorum, et Ripuariorum, et Langobardorum, et Alamannorum, et Bavariorum.* Ecco qual conto egli facesse di quella Raccolta di Leggi, e con che buon fondamento a lui si debba attribuire. S'intende ancora che i libri MSti erano gioie in que' tempi. E che essa Raccolta fosse fatta a' suoi giorni, apparisce da' seguenti versi del codice Modenese suddetto:

Quam pulchras poteris, si velis, forte videre
Effigies, Lector, Francorum schemia per aevum.
En Carolus cum Pippino quam fulget in vultu,
En Hludowicus Caesar, quamque Hlotarius Heros.
Ipsorum quantum et Leges per cuncta tonantes.

Nell'originale, lasciato ad Unroco, vi doveano essere i ritratti di que' quattro Re d'Italia ben formati e miniati, che non sono, e sconciature sono nell'antichissima copia conservata in Modena. Da ciò s'intende compilata quella Raccolta a' tempi di Lottario I imperadore, quando appunto fiorì il suddetto *Everardo*. Dissi che questi fu *Duca o Marchese del Friuli*. Per provar ciò, il Valesio nelle Annotazioni al Panegirico di Berengario, e il P. Beretti nella *Dissert. Chorograph.* han recato delle conietture. Aggiugnerò io che *Everardo* vien chiamato *Marchese* nel lib. IV *Hist. Remens.* E il P. Dachery nel tomo II dello Spicilegio dell'ultima edizione rapporta questi versi in onore di lui:

Regibus immensis Eurardus Cisoniensis
Creditur aequalis, ut ait Liber Historialis,
Qui de nobilium descendens stirpe Virorum,
Dicitur Italiae quondam tenuisse Ducatum.

Abbiamo dunque Everardo, chiamato *Cisoniense*, perchè fondatore di quel Monistero, *Marchese* e *Duca* in Italia. E Frodoardo nel lib. III, cap. 26, registrando le lettere scritte da Hincmaro arcivescovo di Rems, una ne dà inviata *Viro Illustrissimò Eberardo ex Principibus Lotharii;* parole che si debbono intendere del padre di Berengario, principe in Italia, perchè qui soggiornava allora Lottario Augusto. Può comprendersi ancora che Everardo abitasse in Italia, e che il suo Ducato fosse quello del Friuli, dal vedere fatto il suo testamento nell'anno 867 *in Comitatu Tarvisiano in Corte nostra Musiestro.* Aggiungasi che prima dell'anno 848 Gotescalco, famoso monaco per le sue controversie intorno alla Predestinazione, tornando da Roma in Francia, cominciò a seminar la sua dottrina per le città della Venezia: del che avvertito Rabano Mauro arcivescovo di Magonza da Notingo vescovo, non già Veronese, ma Bresciano, mandò una sua operetta ad esso vescovo, rapportata dall'Ughelli ne' Vescovi di Chiusi, con lettera indirizzata *ad Heberardum Ducem.* Che s'egli altrove, come anche nel suo testamento si truova appellato *Comes,* questo era un uso di que' tempi, ne' quali chi era Duca o Marchese governava anche qualche città col titolo di Conte. Venga ora avanti Alberico monaco dei tre Fonti, il quale nella sua Cronica all'anno 854 scrive così: *Hoc anno Comès Everhardus cognomento Radulfus, Dux Forojulii a Lothario constitutus, corpus Callisti Papae ab Episcopo Brixiae Notingo impetravit, et in praedio suo apud Tizonium* (scrivi *Ci-*

sonium) *Tornacensis Dioecesis attulit.* Dovrebbero bastar tali notizie per assicurarci che il governo del Friuli fu una volta appoggiato a questo Everardo duca; ma per compimento s'oda ciò che lasciò scritto Andrea prete Italiano di que' tempi in una Cronichetta, data alla luce da Giovanni Burcardo Menchenio. Ecco le sue parole: *Multam fatigationem Langobardi et oppressionem a Sclavorum gente sustinuerunt, usque dum Imperator* (cioè Lottario I) *Forojulianorum Eberhardum Principem constituit. Quo defuncto, Unroch filius ejus in Principatum successit.* Sicchè sino all'anno 867 Everardo tenne il Ducato del Friuli; ebbe per successore Unroco figlio maggiore, e mancato questo di vita, fu conferito il governo medesimo a Berengario, poscia Re ed Imperadore, di cui non increscerà ai Lettori di aver imparato a meglio conoscere il padre, principe di grande affare nel secolo IX, e a cui dobbiamo la Raccolta delle Leggi suddette.

Il rito di formare e pubblicar le leggi ne' vecchi tempi non fu già lo stesso che oggidì si osserva dalla maggior parte dei Regnanti. Imperciocchè allora non dipendevano dal solo arbitrio e provvidenza del principe e del suo concistoro le leggi che dovevano obbligar tutto il Regno; ma vi si richiedeva il *consiglio* e *consentimento* degli Ordini e de' Primati del Regno. Perciò forse ogni anno solevano i Re d'Italia raunare la Dieta generale del Regno per lo più in Pavia, e nel primo giorno di marzo. Colà solevano concorrere i Grandi del Regno, cioè i *Duchi* e i *Giudici*, riconosciuti poi col titolo di *Conti* dagli Augusti Franchi, e i principali ufiziali della milizia. Principalmente poi sotto essi Franchi e sotto gl'Imperadori Tedeschi v'intervenivano i vescovi, sic-

come principi che godevano molte regalie del Regno. In quelle Diete si dibattevano tutte le leggi che venivano proposte da pubblicarsi, e si cercava l'approvazion d'ognuno (Vedi le Prefazioni alle Leggi Longobardiche). Nel fine dell'editto pubblicato dal re Rotari si legge: *Leges patrum nostrorum, quae scriptae non erant, literis tradidimus, partemque earum consilio, parique consensu Primatum, Judicum, cunctique felicissimi exercitus nostri, augentes constituimus.* Anche il re Grimoaldo, nel Proemio alle sue Leggi, confessa di averle stabilite *per suggestionem Judicum, omniumque consensum.* Nè diversamente operò il re Liutprando, il quale nel lib. I delle sue Leggi confessa di averle approvate *una cum omnibus Judicibus de Austriae et Neustriae partibus, et de Tusciae finibus, cum reliquis fidelibus meis Langobardis, et cuncto populo assistente.* Lo stesso rito si vede praticato da Ratchis ed Astolfo suoi successori. Quelle leggi eziandio che Carlo M. prescrisse da osservarsi nel Regno d'Italia, siccome egli attesta nella Prefazione, vennero stabilite, *congregatis in unum Episcopis, Abbatibus, Viris illustribus.* Ad imitazione di lui anche Pippino re d'Italia suo figlio formò varie leggi, *quum adessent nobiscum singuli Episcopi, Abbates et Comites, seu reliqui fideles nostri Franci et Langobardi.* Benchè sieno perite le Prefazioni delle Leggi di Lodovico Pio, Lottario I, Lodovico II e Guido imperadori; tuttavia è da credere che procedessero colla stessa regola di governo, osservata anche da Ottone II Augusto, il quale nella Dieta di Verona dell'anno 983 fece alcuni pochi decreti, *omnibus Italiae Proceribus convenientibus et consentientibus.* Così Arrigo II Augusto, trovandosi *Turegi in universali conventu Langobardorum,*

dice d'avere formata una legge, *Episcoporum, Marchionum, Comitum, aliorumque multorum nostrorum Fidelium consensu et auctoritate probatam.* Altrettanto praticò Lottario II imperadore, e poscia Federigo I Augusto nelle Diete tenute in Roncaglia, con essere intervenuto il consiglio ed assenso de' Magnati alle loro leggi. Nè differente era in que' tempi il rito di pubblicar nuove leggi nei Regni di Francia, Alemagna, e presso altri popoli, come si raccoglie dalle antiche memorie, e lo Schiltero ed altri scrittori del Gius pubblico Germanico hanno dimostrato. Qual potere e quai limiti abbiano gl'Imperadori d'oggidì in far nuove leggi, non l'ha da chiedere a me il Lettore, ma dee dimandarlo a tanti Eruditi Tedeschi, i quali ampiamente han trattato de' pubblici loro affari.

Ora due sorte di leggi furono in Italia, allorchè qui signoreggiarono gl'Imperadori Franchi, cioè le particolari di ogni nazione, che riguardavano le successioni, i contratti, le pene de' delitti, e simili altri punti che, come aveano creduto il meglio, i legislatori aveano stabilito. L'altre erano leggi generali, alle quali indifferentemente si trovavano sottoposti tutti gli abitatori del Regno d'Italia. Veggasi la legge IX di Pippino re d'Italia, dove sono le seguenti parole: *De ceteris vero caussis communi lege vivamus, quam Domnus Karolus excellentissimus Rex Francorum atque Langobardorum in Edicto adjunxit.* Ecco come i Capitolari aggiunti da Carlo M. all'Editto, cioè alla legge Longobardica, s'aveano da osservare da tutte le nazioni allora dimoranti in Italia. Delle leggi particolari parla nella medesima legge lo stesso Pippino con dire: *Si latrocinia, vel furta, aut praeda inventa fuerint, emendentur juxta ut ejus lex est, cui malum ipsum perpetratum fuerit.* Sicchè le pene dei

delitti si pagavano non secondo la tassa della legge professata dal delinquente, ma secondo quella di chi avea ricevuto il danno o l'offesa. Quanto alle successioni, si noti la legge XLVI del medesimo re Pippino. *Sicut consuetudo nostra est*, dic'egli, *Romanus vel Langobardus si evenerit quod caussam inter se habeant, observamus, ut Romanus successionem eorum juxta suam legem habeat. Similiter et omnes scriptiones juxta legem suam faciant. Et alii homines ad alios similiter. Et quando componunt* (cioè vogliono pagar la pena in danaro) *juxta legem ipsius, cui malum fecerint, componant. Et Langobardus illi similiter convenit componere.* Perchè Pippino solamente qui parli de' Longobardi e Romani, cioè dei discendenti dagli antichi abitatori d'Italia, a' quali era permesso di seguitar la legge Romana; forse ciò avvenne perchè questi erano i due principali popoli del Regno Italico. Poichè per altro anche altre nazioni sotto quel Re vennero ad abitare in Italia; e lo confessa egli nella legge XXVIII dove così parla: *De diversis generationibus hominum, quae in Italia commanent, volumus, ut ubicunque culpa contigerit, unde fayda (nemicitia) crescere poterit, pro satisfactione hominis illius quem culpaverint, secundum legem ipsius, cui negligentiam commiserint, emendent.* Adunque, acciocchè apparisse, a quale delle varie leggi ciascuna persona allora aderisse, per regolare secondo questa i contratti, i giudizj, le eredità ed altri pubblici atti, nè fosse in poter della gente l'ingannare il prossimo colla mutazion della legge, era tenuto ciascuno a pubblicamente professare in ogni occasione la legge sua propria. Non ho potuto finora scorgere, se al tempo de' Longobardi regnanti alcuno professasse la sua legge propria: giacchè oltre alla nazione stessa Longobardica, v'era l'altra co-

piosissima dei chiamati Romani. Sembra convenevole o necessario che così si praticasse anche allora. Ma s'è ridotto a poco il capitale delle carte allora scritte. Nelle vedute da me non ho osservato questo rito; ma probabilmente si potrebbe trovare. Solamente osservo riferita dal P. Mabillone nell'Appendice al tomo II degli Annali Benedettini una copia d'antico strumento, in cui *Manigundis vèste Monialium induta, quae visa sum vivens lege Langobardorum*, fonda il Monistero di Cairate *in Comitatu Sepriensi*. Ma ho io qualche sospetto dell'autenticità di quel documento, appunto per questa espressione della legge, e poi per le note cronologiche, cioè: *Regnante Domno nostro Liutprando et Heldeprando nostris excellentissimis Regibus, anno eorum vigesimo tertio, mense julii, indictione quinta*. V'ha degli errori: non andavano d'accordo insieme gli anni del Regno di Liutprando ed Hildeprando; nè l'*indizione v* conviene all'anno XXIII del re Liutprando. Aggiungasi che Manegonde dona a quel Monistero *quaecunque infra ipsum Regnum Italicum habere visa sum*. S'io mal non m'appongo, si truova bensì ne' secoli susseguenti menzione del *Regno Italico*, ma non già regnando i Longobardi.

Egli è ben fuor di dubbio che sotto gl'Imperadori Franchi la pubblica professione della legge propria fu non solamente in uso, ma di obbligazione. Lottario I Augusto nell'anno 824, trovandosi in Roma, pubblicò la seguente legge: *Volumus, ut cunctus Populus Romanus interrogetur, quali lege vult vivere, ut tali, quali professi fuerint vivere velle, vivant. Quod si offensionem contra eamdem legem fecerint, eidem legi quam profitebuntur, subjacebunt*. Con qual diligenza fosse osservata questa legge a' tempi dello stesso Lottario I imperadore, nol so ben dire, se non che ho osservato in molti stru-

menti di quella età, che nulla si dice della legge de' contraenti. Penso io che si soddisfacesse a questa obbligazione con esprimere almeno la nazione, perchè indicata questa, s'intendeva tosto anche la legge da essi professata. Per esempio, in uno strumento Lucchese dell'anno 855 si legge; *Manifestu sum ego Baldericho homo Francischo, filio bo. me. Alderichi, quia convenit mihi una tecum Hieremias, gratia Dei hujus Sancte Lucane Ecclesie humilis Episcopus*, ec. Fanno una premuta di beni, e a visitare i poderi furono inviati alcuni *de parte Adalberti Comis*, cioè *Comitis*. Era questi Adalberto I marchese o duca di Toscana, conte di Lucca. Ho io pubblicato uno strumento esistente nell'archivio della Comunità di Cremona, spettante all'anno 864, da cui consta che Gualberto vescovo di Modena, messo di Lodovico II imperadore, mette in possesso della *Corte di Wardestalla*, oggidì *Guastalla* città, l'imperatrice Angelberga. Professano ivi alcuni de' testimonj qual fosse la loro nazione, cioè *Amicho ex genere Francorum*, *Tueperto ex genere Francorum*, *Fulcherius ex genere Alamanorum*, ec., *Presbiteri ex genere Francorum*, ec., *Inglerius ex genere Alamanorum*. Tal documento fu a me ben caro, perchè mi diede a conoscere *Gualberto vescovo di Modena*, non avvertito dal per altro diligentissimo Sillingardi nel Catalogo de' Vescovi di Modena, e molto meno dall'Ughelli copiatore del Sillingardi. Ad Ernido vescovo di questa città dovette succedere il suddetto Gualberto circa l'anno 864. All'attenzione nondimeno d'esso Sillingardi scappò una pergamena, tuttavia esistente nell'archivio insigne de' Canonici di Modena, e scritta *anno XXVI Ludovici Magni Imperatoris*, cioè nell'anno 869, in cui *Gualpertus Episcopus Mutinensis* concede a livello ad un certo Giovanni terre

poste in Collegara. Successore di Gualberto fu *Leodoino*, chiamato dall'Ughelli *Leodoindo*, di cui abbiamo uno strumento dell'anno 876, dove son le seguenti parole: *Placuit atque convenit inter Domnus Leudoinus gratia Dei Mutinensis Episcopus, nec non sed etiam et inter Adelburga Dei ancilla, qui fuit conjux Auterami Comite ex genere Francorum.* Probabilmente fu questo Auteramo conte di Modena. Altri documenti ho io veduto, nei quali i testimonj esprimono la propria nazione, intitolandosi *ex genere Allamannorum*, ovvero *ex genere Francorum.* Forse in Roma più accuratamente che altrove fu eseguita la legge di sopra accennata di Lottario I Augusto, fatta apposta pel popolo Romano. Nella Cronica di Casauria in uno strumento dell'anno 868 si sottoscrivono così i testimonj: *Ego Gregorius filius Leonis de civitate Roma, legem vivens Romanam*, ec. *Signum manus Johannis Ducis de civitate Roma, legem vivens Romanam*, ec. *Teubaldus legem vivens Romanam subscripsi. Signum manus Landerici ex genere Romanorum.* Questo è il più antico strumento in cui abbia trovato io espressa menzione della legge professata. In un'altra carta della medesima Cronica all'anno 871 s'incontra *Sisenandus ex genere Francorum.* Nulla dice costui della legge; ma dopo avere identificata la sua nazione, s'intendeva tosto qual fosse la sua legge; e così ho osservato che si praticò in molti documenti del secolo susseguente. Nell'archivio del Monistero Nonantolano si vede una donazione che fa a Liutefredo Abbate *Warti Vassus Domni Imperatoris, legibus vivens Allamannorum.*

Coloro ch'erano di nazione *Salica*, o sia *Franzese*, ovvero Alamannica, si riconoscono per tali dai riti che usava la loro nazione nelle donazioni

e vendite. Imperciocchè in segno del consegnato dominio e possessione, levando di terra *festucum nodatum*, *wasonem terrae*, o *ramum arboris*, o *pergamenam*, o *calamum cum atramentario*, o *cultellum*, ec., lo porgevano al compratore o donatario. In uno strumento Ferrarese di non so qual anno si legge: *Petrus Vasso et Misso Domni Bulgaru Comes de Comiato Cumiaclensis apprehendit guazone de terra, et misit in manibus Romaldelli, dicens: Ecce trado ad per investituram a te per te, ad permanendum in te, et in vestris heredibus et proeredibus in perpetuum.* Come consta da uno strumento dell'anno 911, Anselmo conte di Verona donò all'insigne Monistero di Nonantola alcuni beni posti *in loco et fundo qui vocatur Castro de Nogaria.* Egli s'intitola *Anselmus gratia Dei Comes Comitatu Veronense, et filius bo. me. Waldoriensis Francorum genere.* A tenore adunque dei riti della sua nazione dice poi: *Et quia ego ipse suprascriptus Anselmus Comes huic membrana insimul cum calamo, seo et atramentario, et pinna, et wasone terre, ramo pomis, fistucum notatum, atque cultellum, et wantos, totum insimul justa legem meam Francorum de terra levavi, et Martino Notario tradidi*, ec. Ho anche pubblicato il diploma di Berengario I re d'Italia, che nel medesimo anno confermò la donazione suddetta ai Monaci Nonantolani. Quello ch'è più degno di osservazione, non solamente nei contratti, ma anche ne' testamenti solevano i Franchi praticare il poco fa mentovato rito, ciò apparendo dall'ultima volontà dello stesso Anselmo conte, espressa con pubblico rogito nel precedente anno 910. La profession poscia della legge, e particolarmente della nazione, serve non poco a trovar l'origine e la discendenza delle antiche nobili famiglie. A me non

poco ha giovato tale osservazione in tessere con sicuri documenti la Genealogia della Serenissima Casa d'Este nelle mie Antichità Estensi, e della Real Casa di Brunsvich procedente dalla medesima. Così Gerardo Maurizio (*de Reb. gest. Eccelini*) scrive della famiglia di Honara, o sia da Romano, da cui uscirono quattro Eccelini, famosi nella Marca di Verona, Trivigi e Padova: *Quidam Dominus Eccelinus fuit pater cujusdam Domini Alberici. Qui Albericus fuit pater Domini Eccelini* (sopranominato il Balbo, o sia lo Scilinguato), *et hic Eccelinus pater fuit alterius Domini Eccelini* (sopranominato il Monaco) *patris praesentium Dominorum Eccelini* (crudelissimo tiranno di Padova e Verona) *et Alberici* (tiranno di Trivigi) *fratrum de Romano*. Il primo Alberico in uno strumento esistente nel Monistero di San Benedetto di Mantova, e scritto nell'anno 1125, professa d'essere di nazione e legge Salica. Adunque veniva quella famiglia o dalla Germania inferiore, o dalla Francia. Costume ordinario ancora fu, che ne' contratti si chiamavano, se era possibile, testimonj della stessa nazione di cui erano i contraenti. Nell'insigne Monistero delle Monache di San Zacheria di Venezia si conserva una donazione fatta nell'anno 906 da Adelardo vescovo di Verona *dilectissimo atque amantissimo michi semper Ingelfredus ex gente Almannorum, qui habitaturus in fine Forijulianense*, ec. Fra' testimonj si contano i seguenti: *Sinibaldus ex Almannorum genere filius bo. me. Tobaldo de Saltus. Ingoni filio ex Almannorum.... Milo ex genere Francorum. Altekeno filius Dominico ex Comitatu Ceneza*, cioè di Ceneda. Questo *Milone* di nazione Franzese potrebbe essere stato quello stesso valentuomo che per relazione di Liutprando storico (lib. II, cap. 20) ven-

dicò la morte di Berengario I Augusto. Forse ancora da lui discese *Milo Marchio* (probabilmente della Marca Veronese) *filius bonae recordationis Manfredi, qui lege Salica vivere visus sum*, come si legge nel suo testamento dell'anno 955, dato alla luce dall'Ughelli nella serie dei Vescovi di Verona. Et è da sapere che il sopramentovato *Ingelfredo* dovea cotanto godere della grazia del suddetto Berengario re, poscia imperadore, che da lui fu creato Conte della sua diletta città Verona. Nell'archivio delle Monache di San Zacheria di Venezia si legge il suo testamento, fatto nell'anno 914, dov'egli così s'intitola: *Ego quidem in Dei omnipotentis nomine Ingelfredus gratia Dei Comes Comitatu Veronense, et filius bo. me. Grimaldo ex Alemannorum genere*, ec. Ritornando poi alla donazione di Adelardo vescovo dell'anno 906, coll'appoggio suo si dee raddrizzare la cronologia de' vescovi di Verona presso l'Ughelli. Se crediamo a lui, *Adelardo* circa l'anno 891 cessò di vivere, ed ebbe per successore *Adelberto*, a cui tenne dietro *Notherio II.* Ma dallo strumento suddetto noi abbiamo che il vescovo Adelardo era tuttavia vivente nell'anno 906; e però, finchè non si adducano buone pruove, quell'*Adalberto* s'ha da cassare dal catalogo dei Vescovi di Verona, e credere che ad Adelardo succedesse *Notherio*. Questi s'ha più tosto da appellare *Notecherio*, o *Notcherio;* e verisilmente fu non già il secondo, ma l'unico fra quei vescovi; perciocchè il primo si mette dall'Ughelli all'anno 856, ma senza addurne pruova alcuna. Di questo Notecherio nel suddetto archivio di San Zacheria vidi uno strumento dell'anno 928 colle seguenti parole: *Ego in Dei omnipotentis nomine Notekerius Episcopus Sancte Veronensis Ecclesie, e filius bone pie recordationis Adelmari*

ex Longobardorum genere, do, trado atque offero pro remedio anime mee, vel bo. me. Ingelfredo Comes in supradicto Monasterio, ec.

Dissi che nei contratti si praticava di prendere testimonj della medesima nazione. Uberto marchese di Toscana, come apparisce da un suo strumento dell'anno 925, fece ad un Teudimondo la vendita di molte case e campi con dire: *Secundo legem meam atramentario, pinna et pergamena de terra levavi, et Arnifridi Notario ad scribendum tradidi; per wasone terre, et fistucum nodatum, seo ramum arboribus, adque per cultellum et wantonem, seu andilanc; et sic per hanc cartula justa legem meam Saliga vindo*, ec. I testimonj son questi: *Signum manus Atenulfi, et Bernardi, atque Gu...., lege viventem Saliga testis, et pretio dante viderunt. Signum manuum Saligi, Ingelberti, seo Inghelelmi legem viventes Saliga testis*, ec. Convien dire due parole anche della legge *Ripuaria*, professata una volta dai popoli abitanti al basso Reno. Troppo rara menzione di essa si truova nelle carte d'Italia. Tuttavia nella Dissertazione VI fu da noi mentovato *Bonifacius Marchio filius Alberti Comitis, qui professus est legem vivere Ribuariorum*, di cui s'ha memoria in uno strumento dell'anno 1009. Fu di parere il cardinal Baronio che questo Bonifazio dopo la morte di Ugo il Grande divenisse marchese di Toscana, anzi il credette di lui fratello: il che non può sussistere, perchè Ugo duca e marchese fu di nazione Salica, e questo Bonifazio di nazione Ripuaria. Ma cerchiamo chi fosse il padre di esso Bonifazio, cioè *Alberto conte*. Ho io pubblicata una donazione fatta nell'anno 981 da *Adelberto conte* (lo stesso è che *Alberto*) e da *Bertilla contessa* sua moglie al Monistero de' Santi Bartolomeo e Savino sul Bolo-

gnese. Fanno essi quella donazione *pro Domna Gualdrada, que fuit gloriosa Comitissa, et pro Domno Theobaldo, qui fuit Dux et Marchio, genitore et genitrice meis; sicque pro animabus et Bonifacii, et Walfredi, et Adelberti filiorum nostrorum*, ec., con protestar poscia di far questo *secundum nostram legem Ribuariam*. Da un tal documento si viene ad illustrare ciò che scrive Liutprando storico nel lib. IV e V, dove ci dà a conoscere *Theobaldum Camerinorum et Spoletinorum Marchionem et Ducem*, attestandolo anche *affinitate conjunctum Hugoni Italiae Regi*, e chiamandolo in altro luogo *nepotem* del medesimo. Scorgiamo ora ch'esso *Teobaldo* fu padre di *Adelberto conte*, e che sua moglie *Gualdrada contessa*, forse nata da Bonifazio, chiamato *Marchio et Comes potentissimus* da Liutprando (lib. III, cap. 18), il quale prima del suddetto Teobaldo fu duca di Spoleti e marchese di Camerino, ed ebbe per moglie *Gualdradam sororem Rodulfi Burgundionum Regis*. Che *Bonifazio* figlio del suddetto Adelberto conte sia lo stesso che poi nell'anno 1009 si truova intitolato *Marchese vivente secondo la legge Ripuaria*, non se ne può dubitare. Ma perciocchè fu permesso agl' Italiani di seguitar la legge che più loro gradiva, non si credette bastante col tempo d'enunziare la propria nazione, per determinar la legge che si seguitava, e parve necessario l'aggiugnere alla *nazione* anche la *legge*, o pure il dichiarar la sola legge. In uno strumento dell'anno 867, esistente nell'archivio insigne del Monistero Ambrosiano de' Monaci Cisterciensi, si legge: *Qualiter presentia bonorum hominum Francos et Langobardos*, ec., *tradedit Gisulfus Ministerialis Domni Imperatoris, qui profitebatur Salica vivere lege, per cultellum*, ec., *in manus Petri*

quondam Paulici, seu Ercembaldi, vasallo suo, ec., *rebus mobilibus et immobilibus tam in Valtellina Judiciaria Mediolanensis, et in Casale Judiciaria Planluense, vel ubi*, ec. Osservisi ancor qui che la Valtellina, siccome dicemmo nella Dissertazione precedente, era allora *Judiciaria Mediolanensis*, cioè sottoposta al Conte di Milano. Dove fosse la *Judiciaria Planluensis*, lascerò che altri me lo dica. Così in uno strumento conservato nell'archivio Estense, e scritto *Regnante Berengario Rex Augustus ic in Italia, indictione setima*, cioè nell'anno 919, si truova *Luvo filio Gouzolino de civitate que vocatur Verona, vivente lege Longobardorum.* Ma ne' tempi posteriori, e massimamente nel secolo XI per lo più si soleva esprimere tanto la *nazione*, che la *legge*, come per esempio: *Ego Adelbertus filius*, ec., *qui professus sum ex natione mea lege vivere Langobardorum:* del che molti esempli ho io recato nella parte I delle Antichità Estensi.

Per altro la sola profession della legge non era una volta sicuro indizio della nazione. Imperciocchè costume fu che gli Ecclesiastici, sì secolari che monaci, di qualunque nazione fossero, professassero la *Legge Romana.* Truovasi ciò decretato da Lodovico Pio Augusto nella legge Longobardica LV colle seguenti parole: *Ut omnis Ordo Ecclesiarum secundum legem Romanam vivat; et sic inquirantur et defendantur res ecclesiasticae.* Perciò si truovano nelle vecchie carte preti i quali dichiarano d'essere di nazione *Longobarda* o *Francesca*, ma nello stesso tempo protestano di vivere *propter honorem sacerdotii Romana lege.* Si può credere conceduto ciò con titolo di privilegio agli Ecclesiastici, e non già imposto per obbligazione, da che noi talora c'incontriamo in vescovi

e sacerdoti professanti legge diversa dalla Romana. Nella Storia della Chiesa Piacentina del Campi all' anno 932 si truova *Andreas umilis Sanctae Dertonensis Ecclesiae Episcopus, et filius bo. me. Ariprandi de loco Racle, lege vivens Longobardorum*, che fa il suo testamento. Anche Azzo o sia Attone vescovo di Bergamo nel 1702, come s'ha dall'Ughelli, protesta *ex natione sua lege vivere Longobardorum*. Ho io data alla luce la Fondazione del Monistero di San Lorenzo ne' borghi di Cremona, fatta nell'anno 990 da Odelrico vescovo di quella città, dov'egli s'intitola: *Ego Odelricus Episcopus Sancte Cremonensis Ecclesie, filius bo. me. Nantelmi Comitis ex genere Francorum*. Ch'egli ancora si regolasse colla legge Salica, si comprende dal far egli la donazione de' beni *per cultellum, festucam nodatam*, ec. Parlerò nella Dissertazione LVI di Rorio vescovo di Padova: anch' egli si regolava colla *legge Salica*. Sotto gli occhi ho avuto uno strumento dell' archivio del Capitolo de' Canonici di Modena spettante all'anno 1007, dove fanno una permuta Guido vescovo di Pavia, *nec non et Johannes presbiter, filius quondam Andree qui professus ex nacione sua legem vivere Langobardorum*. Presso il Campi suddetto in un documento dell'anno 949 si truova *Adelprandus diaconus de ordine Sancte Placentine Ecclesie, qui profiteor me ex natione mea lege vivere Longobardorum*. E in uno strumento del 988 è nominato *Sigulfus Episcopus Sancte Placentine Ecclesie, qui professo sum ex natione mea lege vivere Salica*. Così l'insigne Monistero di Farfa, come consta dalla sua Cronica, sostenne sempre di voler essere governato *Capitulis Langobardorum Legis*, e non già Romana. Oltre a ciò è da osservare che i liberti erano tenuti a seguitar la

legge de' loro patroni, essendo così prescritto dalla legge CCXXIX del re Rotari. Il Sigonio, il Chifflezio, il Fiorentini ed altri aveano già notato che per un decreto del re Liutprando le donne doveano professar la legge del marito: del che più esempli ne ho anch'io recato nelle Antichità Estensi. Tuttavia sia a me permesso di maggiormente confermare quest' uso. Beatrice moglie di Bonifazio duca e marchese di Toscana, e madre della celebre contessa Matilda, non trasse già il suo sangue dai Longobardi, perchè figlia di Federigo duca di Lorena, ed essa certamente essendo vedova professava la legge Salica: ma vivente il marito Bonifazio, principe di nazion Longobardica, si vede in uno strumento del 1041 chiamata: *Ego Beatrice Cometissa, filia quondam Frederici, et conjus Bonefacii Marchio, que professa sum lege vivere Langobardorum.* In una donazione fatta da Rambaldo conte di Trevigi dell'anno 1081 si legge: *Nos Rambaldus Comes, filius Rambaldi Comitis de civitate Tarvisii, et Magthilda filia Burgundi Marchionis, conjugales, qui professum sum ego quidem Rambaldus Comes ex natione mea lege vivere Longobardorum; et ego Magthilda ex natione mea lege vivere videor Salica, sed nunc pro viro meo lege vivere videor Longobardorum.* Nell'archivio de' Monaci Benedettini di Reggio uno strumento del 1091 ci fa vedere una figlia d'esso conte Rambaldo così intitolata: *Ego Magthilda Comitissa, filia quondam Regibaldi Comitis de Comitatu Tervisi, et conjus Uchoni Comitis, qui professa sum ego ipsa Matilda ex nacione mea lege vivere Langobardarum, set nunc pro ipso viro meo lege vivere Alamanorum.* Aggiungasi una permuta di beni che fecero nel 1034 con Rodolfo Abbate di Nonantola *Adelbertus Comes, filius quondam Uber-*

ti, qui fuit item Comes, et Suphia jugalibus, filia Pachleurandi, qui fuit similiter Comes, que profitebatur se ipsa Suphia ex natione sua lege servire Langobardorum, sed nunc per eundem viro meo legem vivere videtur Salicha. Questa cosa fa essa Sofia *una cum notitia Domni Widoni item hujus Comitatu Plumbiense.* Del Contado di *Plumbia* s'è parlato nell'antecedente Dissertazione.

Allorchè per la morte del marito restavano libere le donne, era loro permesso di ripigliar la propria legge in vigore della legge XIV di Lottario I Augusto, dove è ordinato: *Ut mulieres Romanae, quae viros habuerunt Langobardos, eis defunctis, a lege viri sui sint absolutae, et ad suam revertantur legem. Et hoc statuimus, ut simili modo servetur in ceterarum natione feminarum.* Ne addurrò un esempio. In una donazione fatta al Monistero di San Prospero (oggidì San Pietro) di Reggio l'anno 1111 si legge: *Nos Berta filia quondam Gerardi, et relicta quondam Walfredi de Comitatu Trivixino, et Albertus filius ejusdem Walfredi, et meus, que supradicta Berte: qui professi sumus ego que supra Berta ex nacione mea lege vivere Salica; et ego ipse Albertus lege vivere Langobardorum.* Il figlio Alberto fa conoscere che il padre viveva secondo la legge Longobardica; e pure la vedova sua madre professa la Salica. Ma o che non erano osservate le leggi, o la consuetudine derogava ad esse; perciocchè si truovano donne che, anche vivente il consorte, pure non seguitavano la sua legge. Nell'archivio de' Canonici di Cremona esiste uno strumento del 1066, in cui compariscono queste parole: *Constat nos Garibaldus, et Bado, seu Ribaldus, germanis filiis quondam item Ribaldi, qui fuit Vicecomes de Comitatu Bergomense*, ec., *et Berta conjus jam dicti Ribaldi*, ec., *qui pro-*

fessi sumus omnes lege vivere Langobardorum; et ego ipsa Berta professi sum ex natione mea lege vivere Allamanorum. Le parole che seguitano, fanno conoscere che *Grumello*, benchè distante solamente otto miglia da Cremona, apparteneva allora al Contado di Bergamo. Lo stesso era di *Juvenalta* (*Genevolta* oggidì), avendo io veduto uno strumento dell'anno 999, il cui principio è questo: *Dum in Dei nomine Comitatu Pergomense, Castro que dicitur Juvenalta, per data licentia Odelrici Episcopi Episcopio Sancte Cremonensis Ecclesie, in judicio resideret Cesso Dei gratia Diaconus et Missus Domni Ottoni Imperatoris*, ec. Che altre donne, benchè maritate, non seguissero la legge del marito, l'ho io osservato nelle pergamene dell'archivio de' Canonici di Modena. Una di esse dell'anno 1003 ha le seguenti parole: *Nos quidem in Dei nomine Petrus filius quondam item Petroni, qui professus sum lege vivere Romana.* Nè vo' lasciar di dire che ne' contratti anticamente fatti in Modena per lo più le persone professano legge Romana. Tutto il contrario si osserva in molte altre città. Seguita il testo di quella carta: *Et Rozza jugalibus, filia Everardi, qui sumus habitatores in pago Persiceta, qui professa sum ego Rozza legem vivere Longobardorum*, ec. Ecco il marito di legge *Romana*, e la moglie della *Longobardica*. In un'altra pergamena dell'archivio Estense, scritta l'anno 1019, si legge: *Nos Gezo filio q. Johannis, et Teuza jugalibus, filia q. Aliprandi, qui professus sum ego ipse Gezo ex natione mea lege vivere Romana, et ego ipsa Teuza professa sum ex natione mea lega vivere Langobardorum.* Gran varietà anche si truova negli atti pubblici della celebre contessa Matilda. In uno strumento essa protesta *ex natione mea lege vivere Langobardorum.*

In parecchi altri strumenti, forse per uniformarsi alla madre, dice di vivere *lege Salica*. E tali strumenti tutti scritti dopo la morte di Gotifredo dica suo primo marito, ch'era di Salica nazione. Quel ch'è più strano, in una donazione da lei fatta nell'anno 1080 al Monistero di San Prospero (ora San Pietro) di Reggio, essa è intitolata così: *Ego quidem in Dei nomine Matelda Comitissa, filia quondam Bonefacii Marchio, quae professa sum ex natione mea lege vivere Salicha*. Certo è che Matilda discendeva da progenitori Longobardi; e pure qui essa si fa di nazione Salica. Ma noi non sappiamo tutti i riti dell'antichità, come già osservai nella parte I, cap. 23 delle Antichità Estensi; e forse fu allora lecito il poter mutare come la *legge*, così la *nazione*, con adottar quella della madre. Ne diedi io quivi un esempio.

In qual tempo cominciasse a cessare la profession della legge o nazione, lo riconoscerà chi prende a maneggiar le vecchie pergamene. Si dismise a poco a poco quest'uso nel secolo XIII, non per altro, a mio credere, se non perchè le leggi Romane, che tornarono nel precedente secolo a trionfare in Italia, occuparono le scuole e il Foro. Ne ho io nondimeno trovato un esempio anche nell'anno 1212 in uno strumento di vendita di Castello Gualtieri, che fecero *Maladobatus Prandorum*, *et Prandus ejus filius*, *profitentes se lege Lumbarda vivere*, ad Obizzo vescovo di Parma. Prendendo poi sempre maggior piede in Italia la preminenza e lo studio delle *Leggi Romane*, a poco a poco le *Longobarde*, senza che loro fosse intimato l'esilio, andarono da sè stesse in disuso, cedendo il luogo alle più degne. Cominciarono nello stesso tempo a saltar fuori gli Statuti, cioè le leggi municipali delle città, e in tanta abbondanza, che possono formare una

selva; perciocchè, come si vede nel dominio della Sereniss. Casa d'Este, non solamente le città, ma anche le terre e castella separate dal loro distretto vollero i particolari loro Statuti: usanza praticata anche in altri paesi d'Italia, Germania e Francia; il che non è lieve incomodo agli studiosi della Giurisprudenza. A mio credere, s'ha principalmente da mettere l'introduzione di essi Statuti dopo la Pace di Costanza dell'anno 1183 stabilita fra l'imperadore Federigo I e le città della Società de' Lombardi. Anche prima, non si può negare, v'erano consuetudini che teneano forza di legge, anche per decreto di Carlo M., come consta dalla legge CXLVIII del medesimo Augusto, da me trovata nel codice Estense colle seguenti parole: *Ut longa consuetudo, quae utilitatem publicam non impedit, pro lege servetur*. In oltre appena le città Italiane col mettersi in libertà, ed eleggere i loro Consoli ed altri magistrati, non poterono esentarsi dal formare nuovi regolamenti e decreti riguardanti le novità di questo governo. Il P. Abbate Grandi nella sua Epist. *de Pandectis* citò alcune leggi o decreti fatti dalla Repubblica Pisana negli anni 1146 e 1156. Tuttavia non si giunse a formare un corpo di tali particolari leggi della città, se non dopo la suddetta Pace di Costanza; perchè avendo esse ottenuta la libertà e le regalie, allora godendo tutte della pace, attesero a concertar la maniera di governarsi per l'avvenire. Sì fatte leggi si appellarono *Statuti*, che sul principio erano pochi di numero, ma di mano in mano andarono crescendo, siccome esigeva o la necessità o l'utilità del Pubblico. Che prima dell'anno 1208 fosse formato un corpo degli Statuti di Ferrara, l'ho io provato nella parte I, cap. 39 delle Antichità Estensi; perciocchè nel decreto dell'elezione in signore di Ferrara di Azzo VI

marchese d'Este, seguita in quell'anno, si legge: *Adjicientes, quod de anno in annum hoc Statutum firmetur, et cetera supradicta, et scribantur in corpore Statutorum*, ec., *et scribi facere in volumine Statutorum Communis civitatis Ferrariae.* Non fu men pigro il popolo di Modena a formare il libro de' suoi Statuti prima dell'anno 1213. Nell'archivio d'essa città si conserva la Concordia seguita in esso anno fra questo Comune e Salinguerra dominante allora in Ferrara, per distruggere il castello del *Ponte del Duca.* Quivi è detto: *item debet promittere Commune Mutinae, quod faciet ponere in Statuto civitatis, quod si aliqua partium Ferrariae, Marchio, vel Sallinguerra*, ec.

Ne' primi tempi niente altro contenevano gli Statuti delle città e dei luoghi, se non decreti della maniera con cui i Podestà e gli altri ufiziali doveano governare la Repubblica. Di rado nel resto si allontanavano dalle leggi Romane o Longobarde, osservate dai loro antenati. Ma nel progresso del tempo si cominciarono a riformar varie leggi di Giustiniano o de' Longobardi, regolando con altro ordine le successioni, i contratti, le pene dei delitti, ed altri affari civili e criminali, secondochè ciascuna delle città giudicò più spediente alla positura del proprio governo. Presso i Veneti il primo a raccogliere gli Statuti antichi, e a dar loro buon ordine, fu Jacopo Tiepolo doge nell'anno 1242; del che fa fede nella sua Cronica Andrea Dandolo con dire: *Reperiens enim Statuta ab eo et praedecessoribus edita tantae confusioni submissa, ut in eorum observatione judices frequentissime vacillarent: pro eorum reformatione elegit viros doctos, qui antiqua corrigentes, et nova statuentes, Duci in uno volumine redacta obtulerunt*, ec. Nello stesso secolo forse niuna città mancò di fare altrettanto.

Veggasi il volume degli Statuti della città di Verona, formato nell'anno 1228, dato alla luce dall'amico mio Bartolomeo Campagnola arciprete di Santa Cecilia in quella città. Anch'io reputai utile all'erudizione de' secoli barbarici il pubblicare nella Dissert. I. *de Civit. Ital. Libert.* gli antichi Statuti della città di Pistoia. Nè si dee tralasciare che i nostri maggiori, prima che tornassero a signoreggiare per tutta Italia le leggi Romane, si sbrigavano le liti con facilità e prestezza, perchè senza tante citazioni, proteste, eccezioni, istanze, contraddittorj ed altre eterne filaterie del Foro. Ma appena la Romana Giurisprudenza mise il piede nelle scuole, e s'impadronì di tutti i tribunali d'Italia, si spalancarono le porte a mille sofisticherie ed arti per tirare in lungo la giustizia, e per difficultare talvolta la cognizione del giusto, più tosto che per ajutarla. Me ne sono avveduto in leggere una protesta fatta l'anno 1190 da Aicha nobil donna della casa di Camino in una sua lite contra di Obizzo I marchese d'Este, dove il suo procuratore *protestatur, denunciat et dicit, non assentiendo, praedictam Dominam Aycham et Dominum Tisolinum, nec confitendo, heredes esse praedictorum Dominorum Alberti et Dariae, salvis omnibus aliis juribus, exceptionibus communibus et defensionibus Dominis Aychae et Tisolino praedictis.* Credo io poi di avere abbastanza provato nella Prefazione alle Leggi Longobardiche, non sussistere l'opinion di coloro che hanno scritto approvate le Leggi Romane, e abrogate le Longobardiche da un decreto di Lottario I Augusto dell'anno 1136, che niuno ha mai veduto. Aggiungo ora di aver veduto più d'uno strumento scritto sul principio del secolo XIII, cioè tanto tempo dopo l'imperio di esso Lottario, in cui si fa professione delle leggi Longobardiche.

E Federigo II imperadore nel libro I, cap. 59 delle Costituzioni della Sicilia scrive: *Secundum consuetudines approbatas, ac demum secundum jura communia, Langobarda videlicet et Romana.* Adunque anche dopo l'anno 1200 erano tuttavia in vigore le leggi Longobardiche. E in due diplomi di Ottone IV Augusto dell'anno 1212, da me rapportati nella parte I, cap. 40 delle Antichità Estensi, v'ha queste parole: *Nulla legge Romana, vel Lombarda, seu consuetudine, vel Statuto gentis cujuslibet obviare valente.* Però in quella maniera che cessarono in Italia le leggi Saliche, Ripuarie e Bavaresi, e i Capitolari degl'imperadori Franchi, anche la Longobarda andò in disuso, facendo i popoli a gara per reggersi colle Romane.

DISSERTAZIONE XXIII.

Dei Costumi degl'Italiani, dappoichè cadde in potere de' Barbari l'Italia.

Ancorchè anticamente i Greci e i Romani denotassero col nome di *Barbari* tutte l'altre nazioni, quasichè la civiltà fosse un pregio della sola Roma e della Grecia, di cui non partecipassero gli altri popoli: nondimeno più spesso e più precisamente si conferiva questa denominazione a quelle genti che ne' costumi comparivano rozze, incolte e talvolta dimentiche dell'umanità, e che o per abito o per inclinazione professavano la ferocia. La maniera bensì del vestire e la foggia diversa delle vesti può distinguere una nazione dall'altra. Ma questa dissomiglianza esteriore non è quella che porti essenzial differenza fra i popoli; perchè sotto la diversità de' vestimenti si può racchiudere un'e-

guale pulizia di costumi. Ciò che fa veramente barbaro e rustico un popolo, civile ed elegante un altro, consiste nei costumi e negli abiti dell'animo, che tuttavia miriamo diversi e varj nelle tante popolazioni della terra, e che rendono gli uomini degni di biasimo o di lode. Non parlo qui di tanti Barbari che varie volte infestarono il Romano Imperio, e nel secolo v giunsero anche a saccheggiar due volte la regina delle città Roma, giacchè coloro non fissarono qui il piede. Parlo di *Odoacre* condottiere de' Turcilingi ed Eruli, che nell'anno 476 veramente alzò il suo trono sopra i popoli d'Italia; e di *Teoderico* re de' Goti, che nell'anno 493, dopo aver tolto di vita esso *Odoacre*, fece suo e piantò veramente il Regno d'Italia. Furono abbattuti i Goti da Giustiniano I Augusto; ma nell'anno 568 eccoti i *Longobardi* impadronirsi della maggior parte d'Italia, con durare il dominio loro sino all'anno 774, in cui i *Franchi* sotto Carlo Magno cominciarono ad esercitar qui la loro signoria. Finalmente nell'anno 962 cadde in mano de' *Germani*, o vogliam dire Tedeschi, l'Imperio Romano, e in essi tuttavia si conserva. Allorchè una nazione arriva a soggiogarne un'altra, e quivi si mette ad abitare, come accadde in Italia agli Eruli, Goti e Longobardi, ed avvenne ai Visigoti e poscia ai Mori in Ispagna, ai Franchi e Borgognoni nelle Gallie, e ai Sassoni e Normanni nella Bretagna maggiore, accade alle volte che il popolo vittorioso introduce i suoi costumi nel vinto paese, uniformandosi ordinariamente la gente ai costumi del Regnante. Ma altresì avviene, che trovando i vincitori un'aria migliore di costumi nel popolo soggiogato, deposta la fierezza e rozzezza, impari da esso il vivere mansueto e civile.

Gran flagello degl'infelici Italiani fu il breve regno di Odoacre, avendo egli condotto seco quasi dall'ultimo Settentrione e dal Mare Baltico tante razze d'uomini, nel volto e nel cuore de' quali non si trovava che asprezza e crudeltà. Se più lungo tempo durava il loro dominio, forse l'Italia si trasformava in una Norvegia, o Russia antica. Ma sopravvenne il re Teoderico, che co' suoi Ostrogoti tolse loro lo scettro di mano, e qui piantò il Regno de' Goti. All'udir noi ora il nome di Goti, benchè siam tanto lontani dai loro tempi, ci par di vedere popoli più feroci degli antichi Turchi, venuti a calpestare i poveri Italiani. Vediamo caratteri delle stampe assai grossolani, li chiamiamo Gotici: miriamo basiliche di rozza e sproporzionata architettura, gridiam tosto che è fattura Gotica (1). Tutte immaginazioni vane. Non uguaglierò io certamente i Goti agli antichi Romani: contuttociò si può dire che Teoderico re de' Goti e d'Italia superò ben moltissimi de' Romani Imperadori nella gloria, nella fortezza, nel buon governo e nella civiltà de' costumi. Non portò egli qui la barbarie; se n'era gran tempo prima spogliato. Al dire di Ennodio nel di lui Panegirico, e d'altri scrittori, *eum educaverat in gremio civilitatis Graecia.* Anche Pietro il Grande impera-

(1) Il Maffei è dello stesso avviso, ove si esprime in questa sentenza. « È fuor di dubbio che il nome di *Gotica*, dato a quella cattiva maniera d'ornar gli edificj solamente nelle prossime età, quando si cominciò a rimetter la buona e l'antica, non altronde nacque che dall'uso di chiamar con nome barbaro tutto ciò che è rozzo e malfatto; e nulla più dee però valere una tale denominazione per farla credere portata dai Barbari, di quel che vaglia il nome che parimente fu dato di Gotiche e di Longobarde alle stampe di brutti ed abbreviati caratteri, per far credere tal modo di stampa portato in Italia da' Longobardi e da' Goti. » *Ver. Illustr.* lib. XI, vol. II, p. 527 dell'ediz. de' Classici Italiani del secolo XVIII. Milano, 1825-26.

dor della Russia, venuto alle corti più nobili e gentili dell'Europa, depose ivi tutta la nativa rusticità, e seco portò la civiltà per farne parte anche al suo vastissimo Imperio. Ora l'Italia in Teoderico ricevette non un fiero tiranno, ma un giustissimo re; e quantunque non fosse privo di vizj, pure abbondò di tante virtù, che il suo nome pieno di gloria e la sua potenza si stese sino agli ultimi confini delle Spagne. Si sa ch'egli nella mansuetudine, nella magnificenza, nella giustizia e liberalità ripose il più bel pregio della sua corona; e che le lettere e l'arti sotto di lui fiorirono; nè mutazione alcuna fu fatta del governo e de' magistrati Romani. Gli stessi Goti non s'erano allora staccati dalla Tartaria, nè da qualche altro orrido cielo, ma conversando coi Greci, avean molto prima conosciuto, quanto sia da anteporre la civiltà e pulizia alle barbariche usanze. Odasi Giordano storico (cap. V *de Reb. Getic.*). *Nec defuerunt, qui eos sapientiam erudirent. Unde et paene omnibus Barbaris Gothi sapientiores semper extiterunt, Graecisque paene consimiles, ut refert Dio.* Però da maravigliarsi non è, secondo l'Anonimo Valesiano, se Teoderico *non Italicam tantummodo, sed et vicinas oblectavit gentes, ut se illi sub foedus darent, sibi eum Regem sperantes. Negotiantes vero de diversis provinciis ad ipsum concurrebant. Tantae enim disciplinae fuit, ut si quis voluit in agro suo argentum vel aurum dimittere, ac si intra muros civitatis esset, ita existimaretur. Et hoc per totam Italiam augurium habebat, ut nulli civitati portas faceret, nec in civitate portae claudebantur: quis quod opus habebat, faciebat, qua ora vellet, ac si in die.* Molto di più scrive Ennodio, molto più Cassiodoro dei meriti di Teoderico; e massimamente è da vedere l'orazione che Procopio

mette in bocca agli ambasciatori Goti spediti a Belisario, nel lib. II, cap. 6 *de Bello Gothico*. Il perchè nè pure in que' tempi si dee credere decaduta l'Italia dall'antica sua dignità, ancorchè dianzi non poco sminuita, nè ch' ella precipitasse in un lagrimevole stato di depressione. Non furono nè cacciati nè trucidati i popoli d'Italia dai Goti. Quel solo che patirono consistè, per testimonianza d'Ennodio e di Procopio, nell'avere Teoderico assegnata ai suoi soldati una parte de' campi degl'Italiani: gravezza già imposta da Odoacre, e praticata anche una volta dai Romani, come abbiamo da Livio e da Siculo Flacco.

Per quanto dunque si può giudicare, cominciarono i principali guai dell'Italia dalla lunga e più che barbara guerra fatta dai Greci per ricuperare l'Italia dalle mani de' Goti, e maggiormente poi si moltiplicarono per la calata de' Longobardi, e il loro stabilimento in questo Regno, con procedere da essi gran mutazioni di costumi in tutta l'Italia. Allorchè Alboino con tutti i suoi, dato l'addio alla Pannonia, oggidì Ungheria, s'inviò verso queste parti, seco trasse intere brigate d'altre nazioni Germaniche, tutte ansanti di bottino, crudeli e bestiali. Che iniquità commettessero genti cotanto sfrenate ed inumane su i principj, si può intendere da chi fu della loro stessa nazione, cioè da Paolo Diacono, il quale nel libro II, cap. 32 *de Gest. Langob.* scrive, avere i Longobardi talmente esercitata la lor fierezza contro gli antichi abitatori d'Italia, che *spoliatis ecclesiis, sacerdotibus interfectis, civitatibus subrutis, populisque, qui more segetum excreverant, extinctis (exceptis his regionibus, quas Alboin ceperat) Italia ex maxima parte capta sit, et a Longobardis subjugata.* Eccettua Paolo i popoli che sul principio si arren-

derono ad Alboino, come il Friuli, la Venezia, l'Insubria ed altri paesi, dove si tornò a godere la pace. Si scaricò dunque il furore de' Longobardi sopra gli altri popoli che osarono fare resistenza, e massimamente sopra il Ducato Romano; giacchè Roma, sempre leale ai Greci Augusti, più tosto infinite calamità sostenne, che mai sottomettersi al giogo degli odiati Longobardi. Odasi S. Gregorio Magno, che sul fine del medesimo secolo VI spettatore fu di quella tragedia, nel lib. III, cap. 38 de' Dialoghi, parlante così: *Mox effera Langobardorum gens de vagina suae habitationis educta, in nostram cervicem grassata est; atque hominum genus, quod in hac terra prae nimia multitudine quasi spissae segetis more surrexerat, succisum aruit. Nam depopulatae urbes, eversa castra, concrematae ecclesiae, destructa monasteria virorum et feminarum, desolata ab hominibus praedia, atque ab omni cultore destituta in solitudine vacat terra; nullus hanc possessor inhabitat; occuparunt bestiae loca, quae prius multitudo hominum tenebat.* Così parla del Ducato Romano e d'altri paesi il santo Pontefice. La peste ancora e la carestia avanti l'arrivo dei Longobardi gran guasto di gente avea fatto in quella che oggidì si chiama Lombardia, sicchè non fu difficile a que' Barbari di dilatare la lor potenza, la razza loro ed anche i costumi in queste parti.

Dissi i *costumi*; perciocchè scemati cotanto i vecchi abitatori d'Italia, e la maggior parte d'essi ridotta alla povertà, nè forze nè esempio ebbero per condurre i nuovi ospiti e padroni ad una maniera di vivere più civile e leggiadra. Perciò non poco tempo continuarono i Longobardi a vivere colla consueta loro fierezza e rusticità, spirando nel volto e nelle vesti orridezza, finchè a poco a

poco il piacevol clima d'Italia e l'esempio de' confinanti Greci e Romani li condusse ad ingentilirsi in qualche maniera, o almeno a deporre la nativa interna ed esterna loro rozzezza. Noi apprendiamo da Paolo Diacono (lib. IV, cap. 23 *de Gest. Langob.*) che dalla regina Teodelinda fu fabbricata in Monza la Basilica di San Giovanni Batista, dove ancora furono dipinte le prodezze de' Longobardi da pennelli, come si può credere, se non di riso, certo di compassione degni. *In qua pictura* (veduta da lui) *manifeste ostenditur, quomodo Langobardi eo tempore comam capitis tondebant, vel qualis illius vestitus, qualisve habitus erat. Siquidem cervicem usque ad occipitium radentes nudabant, capillos a facie usque ad os dimissos habentes, quos in utramque partem in frontis discrimine dividebant. Vestimenta vero eis erant laxa et linea, qualia Anglosaxones habere solent, ornata institis latioribus vario colore contextis* (doveano parer livree). *Calcei vero eis erant usque ad summum pollicem paene aperti, et alternatim laqueis corrigiarum retenti. Postea vero coeperunt hosis uti, super quas equitantes Tybrugos byrreos mittebant. Sed hoc de Romanorum consuetudine traxerunt.* Così egli, assai indicando che a' suoi dì usavano altra maniera di vestirsi ed ornarsi. *Hosae* ed *Osae* si crede essere stati *stivali* o *stivaletti*, come oggidì usano gli Ungheri, o pure i soldati a cavallo. Di essi parlano il Vossio e il Du-Cange. I Tedeschi nondimeno oggidì chiamano *hosen* quello che è a noi *brache* o *calzoni*; ma presso gl'Inglesi dall' antico Sassone *hose* significa il vestito delle gambe. Matteo Villani nel lib. VIII, cap. 74 delle Storie scrive: *Dove gli Ungheri in Uosa, e gravi delle lor armi e giubboni non poteano salire.* Truovasi usata questa voce anche dal Boccaccio.

Che la voce *Stivale* venga dal Tedesco *Stiefel*, l'avvertirono già il Ferrari e il Menagio; ma il primo aggiugne che la stessa parola Tedesca fu formata dal Latino *Æstivalia*, sottintendendo *ocrea*. Veggasi anche il Du-Cange alla voce *Æstivalia*. La credo una vana immaginazione. Quegl'ignoranti scrittori de' secoli bassi che in Latino scrissero *Æstivalia*, ciò fecero perchè non sapeano la voce Latina *Ocreae*, nè questa s'accorda con *Æstivalia*. E perchè chiamar gli *stivali* cose *da state*, quasichè non se ne servissero gli uomini anche il verno, e non ne fosse allora anche maggiore il bisogno? Non s'ha poi da mettere in dubbio che i Longobardi nutrissero la barba. Anzi fu di parere Paolo Diacono che *Longobarbi*, e non *Longobardi*, fossero appellati *ab intactae ferro barbae longitudine:* la qual opinione è derisa da alcuni moderni, i quali altronde deducono la denominazione de' *Langobardi*. Io li lascierò disputare su questo. Fra le leggi del re Rotari una v'ha contra colui il quale *surgente rixa per barbam, aut per capillos hominem liberum traxerit*. In Ravenna, per attestato di Paolo Diacono e di Girolamo Rossi, davanti alla chiesa di San Vitale si leggeva l'iscrizion sepolcrale posta a Drottulfo valoroso Longobardo. Ivi fra l'altre cose era detto:

Terribilis visu facies, sed corda benigna,
Longaque robusto corpore barba fuit.

Paolo scrisse *sed mente benignus*. Egli ancora notò che il re Grimoaldo portava *prominentem barbam*. Cosa decorosa e da uomo sembrava a quella gente l'avere una bella barba. Fors'anche altri la portavano disposta in maniera da comparir più terribili, come oggidì s'usa da alcuni con certi maiuscoli mustacchi. Talmente ciò è certo, che grande affronto si riputava allora il tagliare la barba ad alcuno, forse

perchè era proprio de' soli servi l'andare senza barba e capelli. Di Ariberto re scrive il suddetto Paolo, lib. VI, cap. 6: *Comprehensumque Rotharit pseudo Regem ejus caput barbamque radens, Taurinis in exsilium retrusit.* Sicchè allora principalmente alla barba era conferito il privilegio di distinguere un uomo *libero* da un *servo*. Non così praticarono i Romani. Per antica loro consuetudine o radevano o accorciavano la barba. Con ragionevol tonsura eziandio teneano corta la chioma, e solennità non mancava, allorchè per la prima volta i giovani si faceano tagliare o radere la barba. Certamente al tempo de' Longobardi diversa era la tosatura de' Romani. Si oda Anastasio Bibliotecario nella Vita di Adriano I papa, dove scrive che que' Longobardi i quali promisero fedeltà e servigio a San Pietro, erano *more Romanorum tonsuratos*. Per lo contrario presso lo stesso scrittore nella Vita di Gregorio III papa, il re Liutprando *multos Nobiles de Romanis more Longobardorum totondit et vestivit.* In che consistesse questa differenza, si potrebbe conoscere se restassero pitture di que' tempi.

Quel ch'è certo, i Franchi non portavano barba, contenti de' soli mustacchi, o pur corta l'usavano. Agnello Ravennate, scrittore del secolo IX, fa predire a Grazioso arcivescovo, che *venient ex Occiduis partibus rasi barbas*, e volea disegnar la nazione Francesca. Per attestato di Eginardo, i re di Francia della prima schiatta andavano *crine profuso, barba submissa.* Ma sotto Carlo M., che volea farsi merito co' Romani, si mutò usanza. Allorchè volle che comparisse al pubblico d'aver egli investito del principato di Benevento Grimoaldo, salva la sua sovranità, ordinò fra l'altre cose, *ut Longobardorum mentum tonderi faceret*, come

lasciò scritto l'Anonimo Salernitano, o pure Erchemperto nel cap. IV. Perciò l'essere tosato *more Romanorum* significava la tosatura di tutta la barba, o almeno l'accorciatura. E' pure il suddetto Agnello, parlando nella Vita di Damiano arcivescovo dei Ravennati, che non erano sudditi de' Longobardi, ce li rappresenta *capillos et barbas extrahentes. Omnes nobiles et ignobiles squalida barba moerendo incedebant.* Probabilmente quei di Ravenna seguitavano il rito de' Greci, soliti a portare una bella barba. Nè perchè il Regno de' Longobardi passasse nei Franchi, cessò in Lombardia l'uso delle barbe lunghe. Landolfo Seniore storico Milanese nel lib. III, cap. 12 scrive di Landolfo capitano di quel popolo circa l'anno 1059: *Barbam, ut usus antiquus exigebat, quasi purpuream gerens.* E Bonifazio duca e marchese di Toscana, padre della chiarissima contessa Matilda, essendo in collera contro di alcuni Borgognoni, *barbam quatiendo minatur,* come s'ha da Donizone nella Vita di Matilda, lib. I, cap. 11. Per varie ragioni ancora si accomodavano gli antichi Veneziani alle usanze de' Greci. Pietro Orseolo doge nel secolo x di quell'inclita Repubblica, fuggendo coll'Abbate Marino a fin di abbracciare la vita monastica, disse al medesimo Abbate: *Quantocius accipe novaculam, et depone mihi barbam, sicque colobium indue monasticum.* Leggesi così nella di lui Vita. E dalla Cronica del Volturno all'anno 1028 abbiamo che un certo Ildecardo dimandando di essere ammesso in quel Monistero, usò le seguenti parole: *Inspiravit me Omnipotens Deus, ut hunc mundum derelinquam, et tundam* (in vece di *tondeam*) *caput et barbam meam, et vestem sanctam monachilem induam.* Per lo contrario in Occidente, e massimamente in Roma, il

Clero procedeva senza barba e senza capelli; a mio credere, perchè la barba si prendeva per segno di nobiltà, laddove i servi per indizio della lor bassezza non portavano nè barba nè capelli; e i cherici al pari de' monaci, considerandosi per servi del Signore, e per addestrarsi all'umiltà, imitavano la condizion servile. San Gregorio VII papa nel lib. VIII, epist. 10 scriveva: *Quemadmodum totius Occidentalis Ecclesiae Clerus ab ipsis fidei Christianae primordiis barbam radendi morem tenuit*, ec. Ma non è tanto certo che ne' secoli più antichi si osservasse questo rito. Nel can. 44 del Concilio IV Cartaginese noi leggiamo: *Clericus nec comam nutriat, nec barbam radat*, o pure *tondeat*, come hanno altri testi. Ed Apollinare Sidonio nel lib. IV, epist. 24 chiaramente dà a conoscere che gli Ecclesiastici di Francia al suo tempo conservavano la barba. Che nondimeno, siccome dicemmo, i cherici Latini tenessero altro stile nel secolo XI, ne abbiamo la testimonianza anche di San Pier Damiano, di cui sono nel lib. I, epist. 15 le parole seguenti: *Ecclesiarum plane Rectores tanto vertiginis quotidie rotantur impulsu, ut eos a saecularibus barbirasium quidem dividat, sed actio non discernat.* Vuol anche essere ascoltato Ditmaro sul principio del libro VII, dove descrivendo la coronazione Romana di Arrigo I nel 1014, cel rappresenta *a Senatoribus duodecim vallatum, quorum sex rasi barba, alii prolixa mystice incedebant cum baculis*. Dalla Vita del suddetto papa Gregorio VII, da me data alla luce, s'ha ch'egli cacciò *sexaginta Mansionarios Beati Petri. Erant enim cives Romani uxorati, seu concubinarii, barba rasi et mithrati, asserentes se Cardinales Presbyteros esse.* E per attestato del Dandolo nella Cronica, circa l'anno 946

Domenico uomo laico, dal popolo Veneto *expetitus Episcopus, abscissa barba sibi, invitus Episcopatum accepit.* Perciò nelle antiche pitture e libri i cherici e monaci d'Occidente si sogliono osservare sbarbati. Dà occasion di ridere il sapere che nel secolo IX e ne' seguenti venivano come processati gli Ecclesiastici Latini dai Greci, perchè non usavano la barba, quasichè da questa dipendesse la bontà e santità de' costumi. Ratranno monaco di Corbeia nel lib. IV, cap. V, nella sua Risposta alle calunnie de' Greci, deride questa loro opposizione, lasciando anche intendere che nè pure presso tutti i cherici Latini si usava l'andare senza barba. Certamente i monaci comparivano ben rasi. E pure Angelo della Noce nelle Annotazioni al cap. 24 della Vita di San Benedetto fa vedere un'antichissima pittura, in cui quel Patriarca e Giovanni abbate portano *barbam rotundam*, ed anche i mustacchi. E il Goldasto nelle Annotazioni alla Vita di Carlo Magno scrive: *Rarissimae namque sunt de vetustis Monachorum imaginibus, quas ego quamplurimas vidi, quae barbam non praeferant.* Adunque secondo la varietà de' luoghi e de' tempi varia fu la fortuna della barba. Noi sappiamo che anche dopo il 1500 essa era in gran venerazione in Italia non solo presso i laici, ma anche fra gli Ecclesiastici. Dopo il 1600 cominciò essa a contentarsi di essere in varie guise addottrinata dalle forbici, e finalmente nel presente secolo ha perduto fra noi affatto il credito. A' tempi di Carlo M. dovevano i Greci portare la lor capigliatura tosata in forma diversa dai Longobardi, e se ne faceva gran caso ne' pubblici affari. Adriano I papa nell'epistola 88 ad esso re Carlo scrive, avere Arigiso duca o principe di Benevento chiesto al Greco Imperadore *auxilium*

et honorem Patriciatus una cum Ducatu Neapolitano sub integritate. Pro qua re pollicitus est tam in tonsura, quam in vestibus usu Graecorum perfrui, sub ejusdem Imperatoris ditione. Poscia soggiugne: *Haec audiens autem Imperator, emisit illi suos Legatos, ec., ferentes secum vestes auro textas, simul et spatam, vel pectinem, et forcipes, sicut illi praedictus Arichisus indui et tonderi pollicitus est.* Ecco quanto una volta fossero gelose le nazioni della lor propria maniera di vestire e di portare la chioma per distinguersi dall'altre. Come si usa oggidì, lascerò che altri lo dica.

Torniamo ai Longobardi. Da che costoro, abbiurato l'Arianismo, si unirono colla Chiesa Cattolica, allora più che mai deposero l'antica loro selvatichezza, e gareggiarono coll'altre nazioni Cattoliche nella piacevolezza, nella pietà, nella clemenza e nella giustizia, di modo che sotto il loro governo non mancavano le rugiade della contentezza. Tali non li provarono già i Greci e Romani, ma bensì intollerabili e crudeli: spettacolo nondimeno che anche ne' due secoli a noi prossimi, per nulla dire del presente, s'è fatto vedere. Intenti erano sempre i Greci, per quanto comportavano le lor forze, alla rovina de' Longobardi, odiandoli a morte, siccome usurpatori del loro dominio. Rendevano ben loro la pariglia i Longobardi, sempre meditando di spogliarli anche dell'Esarcato di Ravenna, del Ducato di Roma, di Napoli e d'altre città marittime, tuttavia ubbidienti al trono di Costantinopoli. Continui incentivi erano questi di guerre, d'incendj e di stragi. Ma i Greci Augusti, oltre agl'indegni e mali trattamenti usati co' Romani Pontefici, si lasciarono anche trasportare all'eresia degl'Iconoclasti: il che animò i Longobardi d'invadere l'Esarcato, e a tentare anche

l'acquisto di Roma. Di qua venne la loro rovina. Sotto il giogo di questa gente troppo abborrivano di cadere i Pontefici e il popolo Romano; perciò contra d'essi svegliarono la potenza di Pippino e di Carlo M. Regi di Francia, e riuscì loro in fine non solo di abbattere i Longobardi, ma anche di sottrarsi alla signoria de' Greci, con finalmente partire l'Italia fra essi e i Franchi. Erano anche i Franchi una nazione Germanica, giunta a soggiogar le Gallie ed altri popoli. Sotto di Carlo M. e de' suoi successori si può credere che s'incivilissero maggiormente gl' inselvatichiti popoli d'Italia. Imperciocchè i Franchi, anche prima d'insignorirsi delle Gallie, nella leggiadria de' costumi di lunga mano superavano l'altre nazioni dell'Occidente, eccettuatane la Romana, se vogliam credere ad Agatia storico, che fioriva nell'anno 560, e così ne parla nel libro I: *Sunt enim Franci non campestres, ut fere plerique Barbarorum; sed et politia ut plurimum utuntur Romana, et legibus iisdem; eamdem etiam contractuum et nuptiarum rationem, et divini Numinis cultum tenent. Christiani enim omnes sunt, rectissimeque de Deo sentiunt. Habent et magistratus in urbibus, et sacerdotes. Festa etiam perinde atque nos celebrant, et pro barbara natione, valde mihi videntur civiles et urbani, nihilque a nobis differre, quam tantummodo barbarico vestitu et linguae proprietate. Ego certe eos cum ob alia, quibus praediti sunt, bona, tum vero ob mutuam inter se justitiam et concordiam summopere miror*, ec. Se questo elogio ben concordi colla Storia di Gregorio Turonense, non importa ora il cercarlo. Certo è che la gran mente di Carlo M. sempre più seppe pulire i costumi della sua nazione, e comunicati questi anche alla vinta Italia, ne profittarono questi popoli, i quali sotto il governo de'

Franchi migliorarono non poco con goder della pace nel cuore del Regno, ed esercitare l'armi e la fortezza solamente contro le nazioni straniere.

Mettevano appunto i Longobardi e Franchi la lor gloria nell'uso dell'armi e della bravura, siccome ancora la principal loro ricreazione e sollazzo nella caccia. Sì forte era questa inclinazione in que' popoli, che nè pur se ne sapevano astenere i cherici e i vescovi stessi. Perciò troviamo in molti Concilj vietata questa usanza alle persone sacre. Ma i Re allora erano sì perduti in tale esercizio e piacere, che anche in tempo di guerra attendevano a cacciare. Non ne furono privi al certo i Romani stessi, e si veggono medaglie con teste di cignali. Anzi Plinio il giovane nel Panegirico, cap. 81, loda Traiano Augusto, perchè in tempo di pace o d'ozio *lustraret saltus*, *excuteret cubilibus feras*, con soggiugnere: *His artibus futuri duces imbuebantur*, *certare cum fugacibus feris cursu*, *cum audacibus robore*, *cum callidis astu*. Contuttociò non apparisce che i Romani fossero spasimati dietro alla caccia, e pare che più tosto l'esercitassero per mezzo de' loro servi. Da taluno ancora si crede che l'uso de' falconi fosse portato in Italia nel secolo IV dell'Era Cristiana. Ma gli altri popoli sì dell'Asia che dell'Europa, e principalmente i Settentrionali, per antico loro uso ed instituto teneano il cacciare pel più caro e nobile lor divertimento; nè solamente i Re e i Grandi, ma lo stesso volgo ancora degli uomini liberi. Passava per eredità ne' figli e nipoti questa applicazione, di modo che più tosto dai Barbari che dai Romani sembra venuto lo studio della caccia tuttavia vigoroso in molti de' principi e nobili del nostro tempo, ma vie più fuori d'Italia. Truovasi per questa ragione non di rado fatta menzione d'essa

caccia nelle leggi de' Longobardi, Franchi, Ripuarii, ec. A questo fine teneano gli antichi Re boschi e selve, dove si chiudeano le fiere, parte circondate di muro, parte di pali o fosse. *Gajum*, *Parcus*, *Brolium* si chiamavano questi luoghi, e Zosimo nel lib. III della sua Storia scrive che spezialmente erano usati dai Re di Persia. Abbiamo la descrizione di un'insigne caccia fatta da Carlo M. nel Poema di un Anonimo pubblicato dal Canisio nelle antiche Lezioni. Vien descritta un'altra parimente magnifica fatta da Lodovico Pio Augusto nel lib. IV del Poema di Ermoldo Nigello da me dato alla luce. Di tale studio massimamente si dilettava il giovane Lamberto imperadore: male per lui, perchè in questo esercizio nell'anno 898 fu ucciso nel bosco di Marengo. Anche Leone Ostiense nel lib. II, cap. 60 parla di Sergio duca di Napoli sì trasportato dall'amore della caccia, che *venatum in ipso Sancti Pauli sabbato pergens, silvam suis cum pueris, ut apros caperet, est ingressus, tensisque retibus, ad insequendos eos se se cum canibus huc illucque unanimiter omnes per silvam diffundunt.* Ma nulla fa cotanto comprendere come fosse in credito negli antichi secoli il costume di cacciare, quanto ciò che scrive di Carlo M. Eginardo nella di lui Vita. *Assidue* (sono sue parole) *exercebatur equitando ac venando: quod illi gentilitium erat. Quia vix ulla in terris natio invenitur, quae in hac arte Francis possit aequari.* Poco prima avea detto del medesimo Monarca: *Filios more Francorum equitare, et armis ac venationibus exerceri fecit.* Suo figlio Lodovico Pio Augusto considerando quanto cara e preziosa cosa fosse ai Longobardi, o sia agl'Italiani di allora il portare la spada in segno di nobiltà e valore, e l'andare a caccia per sollazzo, ordinò nella leg-

ge XVI Longobardica, che trattandosi di levare i pegni ad alcuno per qualche pena, non si toccasse la spada e lo sparviere. *In compositione guadrigild ut ea dentur, quae in lege continentur, excepto ancipitre et spata.* E ne reca la ragione soggiugnendo: *Quia propter illa duo aliquotiens perjurium committitur, quando majoris pretii, quam illa sint, esse jurantur.*

Gran tempo dovette durare l'amor della caccia, e l'uso in essa degli uccelli da rapina, perchè negli Statuti della città di Modena, scritti quattrocento anni sono, per togliere le dissensioni che insorgevano a cagione di sì fatti uccelli, si truova formato questo decreto: *Si quis invenerit falconem, asturem, terzolum et sparaverium alterius, et ipsum ceperit, salvum faciat ipsum, et deferat ea ad domum Massarii Communis; et praesentare teneatur Massario, vel Potestati, vel Judicibus suis. Et Massarius teneatur eum salvare, donec sciat, cujus sit, et eidem reddatur. Et Potestas faciet dari de avere Communis tres soldos Ferrariensis ei qui ceperit sparaverium; et ei qui ceperit falconem vel asturem, et praesentaverit, decem soldos Ferrariensis.* Si aggiugne la pena a chi contravverrà. Di tal momento era allora questo affare, che i Massari venivano obbligati a fare un pubblico proclama, *ut dominus inveniretur.* Anche negli Statuti d'altre città, e spezialmente di Milano, si truova un regolamento sopra i suddetti uccelli. Anzi nel Milanese è degno di osservazione ciò che è ordinato nella parte II, cap. 444, con queste parole. *Ut nullus capiat ciconias, nec hirundines, sub poena librarum quinque Imperialium.* Secondo il Carpano, fatta fu cotal proibizione, *eo quod nullum damnum afferunt publico.* Non per questa ragione, perchè vi son tanti uccelli, che niun danno

recano al Pubblico; ma perchè le cicogne e le rondini giovano al medesimo coll'uccidere i serpenti, e col nettare l'aria dai molesti insetti, oltre all'amicizia ch'esse hanno coll'uomo, nelle cui case formano i nidi. Altre cose si contano o favolose o vere della lor pietà, prudenza e predizioni. Mi son io maravigliato più volte, perchè a' dì nostri in Italia non si veggano, e nè pur sieno conosciute le cicogne, quando è fuor di dubbio che anticamente esse ci abitavano. Non altra cagione so io immaginare, se non l'invenzione degli archibugi, co' quali abbiano i ribaldi fatta guerra a quegl'innocenti ed utili uccelli, con ischiantarne presso di noi la razza, quando in più luoghi della Germania si pregiano tutti i rustici di albergare ne' loro tetti qualche cicogna, e guai a chi ne uccidesse alcuna, tenendola ognuno per uccello di buon augurio. Nelle Storie di Padova troviamo che anche nel secolo XIV le cicogne pacificamente abitavano in quel paese; e l'Aulico Ticinense, che in quello stesso secolo circa l'anno 1330 scriveva la sua operetta *de Laudib. Papiae*, ha le seguenti parole: *Mundatur autem tota regio illa à venenosis animalibus, et maxime serpentibus, per ciconias, quae illic toto tempore veris et aestatis morantur.* Sicchè non sarebbe ingiusto l'adirarci contro di chi sterminò ne' tempi addietro questi volatili dal cielo d'Italia. Che l'amore ed esercizio della caccia lungamente durasse fra i principi d'Italia, si potrebbe provare con varj esempli. Basterà dire che Bernabò Visconte pesanti aggravj aggiunse allo Stato di Milano per questa cagione; e Giovanni e Luchino di lui successori, secondo l'attestato di Galvano Fiamma, *canibus venaticis, falconibus, asturibus, accipitribus in maxima quantitate abundarunt.* Nè è da stupire, se Giovanni Visconte,

tuttochè anche arcivescovo di Milano, si dilettasse cotanto della caccia. Troppo invasati di tal divertimento erano allora anche i cherici, al dispetto di tanti Concilj che loro vietano il nudrire cani da caccia e falconi, e l'intervenire alle caccie strepitose.

Abbiam veduto che la *spada* era un sacrosanto arnese per li Longobardi, perchè mettevano la lor maggior gloria nel valore, amando ciascuno d'essere bravo, o almeno di goderne il concetto. Così alto andava allora questa pretensione, che niuna più scottante ingiuria si potea scaricare contra d'uno, che chiamandolo *Arga*, lo stesso che oggidì *poltrone* e *codardo*. Nella legge CCCLXXXIV di Rotari abbiamo: *Si quis alium Arga per furorem clamaverit*, era obbligato a disdire *injuriosum verbum*, ed a pagare la pena di dodici soldi; o pure dovea sostenere il suo detto *per pugnam*. Però Paolo Diacono, lib. VI, cap. 24, racconta che un certo Argaido nobil uomo, perchè da Fredulfo duca fu chiamato *Arga*, non potendo sofferir tale affronto, con lo spignersi in mezzo a' nemici andò a cancellarlo, lasciando ivi coraggiosamente la vita. Parimente fra i popoli Franchi insoffribil villania era il chiamar *Lepre* alcuno. In que' tempi adunque il più favorito studio de' popoli venuti dal Settentrione a signoreggiar le provincie del Mezzodì, consisteva nella scherma e nel maneggio dell'armi, in cavalcare, scagliar aste, dardi e saette, opporre lo scudo ai colpi nemici, ed assuefarsi ad ogni assalto che potesse o nelle private tenzoni o nelle pubbliche guerre accadere. Parlo degli uomini liberi, perchè ai servi non era permesso di militare. Fu appunto il re de' Goti Teoderico encomiato da Ennodio per la sua cura di allevare la gioventù fra l'armi anche in tempo

di pace. *Adhuc* (dic' egli) *manent in soliditate victricia agmina, et alia jam creverunt. Durantur lacerti missilibus, et implent actionem fortium, dum jocantur. Agitur vice spectaculi, quod sequenti tempore poterit satis esse virtuti. Dum amentis puerilibus hostilia lenta torquentur; dum arcus quotidianae capitum neces dirigunt, urbis omne pomoerium simulacro congressionis atteritur. Agit figura certaminum, ne cum periculo vero nascantur.* Lo stesso si può raccogliere da Cassiodoro. Nè fecero di meno gli antichi Romani, per avvezzar colle finte battaglie alle vere la lor milizia: del che siamo accertati da Vergilio, Silio, Plinio, Vegezio, ed altri. *Simulacra bellorum agere* fu chiamato un tale studio da Giulio Capitolino nella Vita di Massimino. Ma vedi qui sotto la Dissertazione XXIX, dove si parlerà degli Spettacoli. La grande ignoranza che per più secoli occupò l'Italia, s'ha principalmente da attribuire all'avere una volta i Barbari e i loro sudditi collocato il più bel pregio della nobiltà, dell'onore e della gloria nell'amore dell'armi, e nell'applicarsi all'arte della guerra. Credevasi allora che lo studio delle lettere fosse un cibo proprio de' cherici e monaci, e non de' secolari; e che la letteratura ammollisse di troppo il coraggio degli uomini, con torgli quell'aspro e selvaggio che sembra esigersi dalla fortezza guerriera. Il sopra lodato Teoderico re de' Goti e d'Italia, siccome insegna l'Anonimo Valesiano, *inliteratus erat, et sic obruto sensu, ut in decem annos Regni sui quatuor literas subscriptionis edicti sui discere nullatenus potuisset. De qua re laminam auream jussit interrasilem fieri, quatuor literas Regis habentem* THEOD, *ut si subscribere voluisset, posita lamina super chartam, per eam penna duceretur, et subscriptio ejus tan-*

tum videretur. Vedi quanto antico fosse l'uso delle *stampiglie*, benchè alquanto diverse da quelle d'oggidì. Ma Amalasunta regina di lui figlia giudicò di dover dare una diversa educazione ad Atalarico suo figlio, come abbiamo da Procopio nel lib. I, cap. 2 *de Bello Goth.* Cioè ad imitazione de' Principi Romani volle che fosse istruito nelle lettere. Se l'ebbero a male i caporioni de' Goti, e fecero udire la seguente sinfonia ad Amalasunta. *Literas a fortitudine longe esse disjunctas, traditamque a senibus institutionem in timiditatem et animi humilitatem plerumque verti. Itaque oportere, ut in re bellica futurus animosus, gloriaque insignis, amoto doctorum metu, armis exerceatur. Theodericum allegant, numquam passum Gothorum liberos ad ludimagistros mitti, quum diceret omnibus eos numquam hastam aut gladium despecturos mente intrepida, si scuticam timuissent.* Ogni persona studiosa ben sa quanti furono gran capitani insieme e letterati. Ma i Goti l'intendevano a modo loro, e basti saper l'opinione per cui non solo trascuravano, ma anche abborrivano la letteratura. Stesesi perciò in tutta l'Italia questa avversione alle lettere, e la predilezione del libero, per non dire libertino, mestiere dell'armi durò per più secoli con tale eccesso, che non pochi del Clero trovavano le lor delizie più in esso, che nello studio di ciò che conveniva allo stato loro.

Finchè durò sul trono d'Italia la schiatta di Carlo M., cioè fino all'anno 888, goderono questi popoli un buono stato, e tollerabili furono i lor costumi. Ma essendosi allora messo in disputa il Regno fra Berengario duca del Friuli e Guido duca di Spoleti, si scatenarono le guerre, e si aprì la porta a tutti i vizj; talmente che nel secolo susseguente orrida fu la faccia dell'Italia per le

stragi, rapine, frodi e lascivia, talmente che fin lo stesso Clero, per testimonianza di San Pier Damiano, si abbandonò a varie sorte d'iniquità, e massimamente alla dissolutezza della vita. Nell'anno 962 sotto Ottone il Grande cominciò la nazione Germanica a signoreggiar nell'Italia. Erano in que' tempi tuttavia ricordevoli d'essere stati sudditi dei Re Franchi, e ritenevano parte di que' regolati costumi che aveva introdotto Carlo Magno; anzi allora la Germania abbondava di Santi più che l'altre contrade. Servì la potenza degli Ottoni Augusti a tenere per qualche tempo in freno la disordinata vita degli Italiani; se ispirasse loro anche miglior forma di vivere, nol so dire. Forse anche la ruvidezza e qualche altro difetto non mai dismesso da quella nazione rendè più aspri e feroci gli abitatori d'Italia. Certamente avvenne che secondo l'esempio, anzi secondo le leggi Tedesche la pazzia del duello, già usato anche dai Longobardi, maggiormente qui si accreditò e dilatò, come apparisce dalle Leggi Longobardiche di Ottone II e di Arrigo I imperadori. Professavano in oltre gli Alemanni gran divozione al vino e ai maiuscoli bicchieri, e fra loro l'ubbriachezza si contava per una galanteria, di cui parlano le Storie di que' tempi. Nè gli stessi Franzesi dimenticarono d'essere di nazione Germanica per quel che riguarda Bacco. Ne' suoi Capitolari e nella legge XLII fra le Longobardiche Carlo Magno ordinò, *ut Judices jejuni caussas audirent et discernerent.* Il perchè lo rimetto ai lettori. Sappiamo in oltre che nello stesso secolo x e nel susseguente certi vizj più degli altri fissarono il piede in queste contrade, come la simonia, l'incontinenza nel Clero, l'occupazione de' beni di chiesa, l'oppressione de' poveri e de' pellegrini, e le nemicizie private; tal-

mente che, se vogliam credere a Ditmaro nel lib. VII della Storia, era allora in gran discredito l'Italia. *Multae sunt*, dic'egli, *proh dolor! in Romania atque in Longobardia insidiae. Cunctis huc advenientibus exigua patet caritas. Omne quod ibi hospites exigunt venale est* (non c'era più ospitalità), *et hoc cum dolo; multique toxicati cibo pereunt.* Accennai le *nemicizie private.* Si chiamavano *Faidae* (1). Se uno era ucciso, se bruciata la sua casa, se da qualche grave ingiuria offeso, esigeva bene il principe la pena imposta a quel misfatto, che per lo più era pecuniaria; ma restava all'offeso o a' suoi parenti il desiderio di farne vendetta, ed anche il farla pareva in certa guisa permesso. Nelle Leggi Longobardiche, Inglesi, Sassoniche e ne' Capitolari dei Re di Francia si truova usitatissimo una volta l'uso delle *Faide.* Anzi lo stesso Tacito assai manifestamente ci fa sapere che anche a suoi dì sì fatte nemicizie erano familiari in Germania. Erano esse nondimeno vietate, allorchè le offese ed ingiurie non poteano chiamarsi gravi. Per mettere freno a queste piccole guerre, i principi ordinarono che il reo potesse riscattarsi dall'ira de' nemici con esibir loro danaro, e questo era tassato. Ma *si quis pro faida pretium recipere noluisset*, allora, come s'ha dalle leggi X e XX di Carlo M. e dalla XXI di Lodovico Pio, il Re s'interponeva, affinchè la discordia non precipitasse in eccessi. Ed all'incontro se il reo ricusava di quetar la contesa coll'offerire il prezzo agli offesi, solevano i principi

(1) In quell'indice dei nomi appellativi e di quelle parole Gotiche, Vandaliche e Longobardiche del Grozio, che il Muratori ha stampato nel I vol. degli *Scrittori delle Cose Italiane*, la *Faida*, che si scrive anche *Faith*, *Fede*, *Feithe*, è definita *Inimicitiae Testatae.* Rer. Ital. vol. I, pag. 370.

adoperar buoni e forti ufizj per vincere la di lui ostinazione. Perciò gl' imperadori Lodovico Pio, e Lottario suo figlio, nelle lor leggi fanno gran premura ai ministri *de faidis pagandis*, o sia *pacandis*, e *de faidis coërcendis*.

Andò tanto avanti ne' secoli x e xi questa frenesia di guerre private, onde uscivano poi frequenti omicidj, saccheggi, incendj, ed altri malanni, che ne restava sconvolto il Pubblico tutto. Accrescevano la dosa di queste calamità i Nobili, che signoreggiando in qualche castello indipendentemente dal governo delle città, mantenevano nemicizia e guerra dichiarata contro de' vicini, nè guardavano misura in far loro danno. Un ritratto di queste maledette risse e vendette l'abbiamo da Pier Damiano nel lib. IV, epist. 17. *Vir quidam* (scrive egli) *potentiorem se hominem interfecit, a cujus etiam filio more saeculi, non legibus Evangelii, multas bellorum molestias pertulit. Paterni scilicet ultor interitus et strages anhelabat hominum, et frequentium reportabat manubias rapinarum*, ec. Gran tempo è durata quest' empia consuetudine presso la feroce nazion de' Corsi. È anche da vedere lo stesso Pier Damiano nell' opusc. 34, cap. 4, dove descrive la guerra e le zuffe accadute fra un Cherico del Regno di Borgogna, e un Potente, litiganti fra loro per pretensioni sopra la chiesa di San Maurizio. Certamente più che altrove in Francia fra que' signorotti e gentiluomini erano in voga le nemicizie e guerre private. Ma quivi ancora circa l'anno 1031 ne fu inventato un temperamento e sollievo. Imperocchè i sacri ministri di Dio instituirono la *tregua di Dio* sotto pena di scomunica contra chiunque non l'osservasse. In che consistesse tal tregua, ce lo dirà Landolfo Seniore, storico Milanese

di quel secolo, nel lib. II, cap. 30 della sua Storia, cioè: *Quatenus omnes homines ab hora prima Jovis usque ad primam horam die Lunae, cujuscumque culpae forent, sua negotia agentes permanerent. Et quicumque hanc legem offenderet, videlicet treguam Dei, in exsilio damnatus per aliqua tempora poenam patiatur corpoream. At qui eamdem servaverit, ab omnium peccatorum vinculis absolvatur.* Varia fu in alcuni luoghi la tassa de' giorni destinati a queste corte paci. Più Concilj e Romani Pontefici, come Urbano II, Pasquale II, Innocenzo II ed altri, confermarono essa tregua, e con pubblico profitto, perchè almeno in que' giorni la matta discordia taceva, potevano quetamente lavorare gli artisti e contadini, e per li viandanti e pellegrini erano sicure le strade. Ma in Italia dopo la metà del secolo XI insorte le guerre fra il Sacerdozio e l'Imperio, per cagion d'esse pare che peggiorassero gli affari e i costumi. Non è qui luogo di parlarne. Succedette poscia in assai provincie Italiane una nuova forma di governo, perchè buona parte delle città si eressero in Repubblica; nè solamente i nobili, ma anche i plebei furono ammessi al pubblico reggimento. Ciò avvenne nel secolo XII, e molto più nel susseguente. Ognun crederebbe che allora gl'Italiani col benefizio della libertà e coll'uso di trattar grandi affari introducessero costumi più regolati e più civili maniere di vivere; tanto più perchè cominciarono in que' tempi ad alzare il capo le Lettere, le quali han forza di condurre gli uomini ai doveri dell'umanità. E senza fallo si levò allora non poco della ruggine de' secoli barbarici. Tuttavia perchè saltò fuori la strana ubbriachezza delle fazioni Guelfa e Ghibellina, che orride scene fecero nell'Italico teatro, non è da stupire se la fierezza

e barbarie continuarono a sguazzare in questa amena parte del mondo. In qual concetto fossero nel secolo XII i Lombardi presso San Bernardo, si scuopre dall'epistola 155, dove prega Innocenzo II papa circa l'anno 1135 di non creare vescovo in Italia un Bernardo Desportes Franzese. *Insolentia* (così egli scrive) *Lombardorum, et inquietudo eorum cui non est nota? aut cui magis quam vobis? Quid putamus esse facturum juvenem, viribus corporis fractum, et quieti eremi assuetum, in populo barbaro, tumultuoso, procelloso?* Nulla meno che la barbarie attribuisce a' Lombardi il santo Abbate, senza aver avuto bisogno dell'informazione altrui per conoscerli. E merita ben egli più credenza, che un altro scrittore il quale fiorì alquanto più tardi nel secolo medesimo, cioè Giovanni Sarisberiense, uomo lepido e satirico, là dove narra derisa da' Franzesi la gente Italiana, quasi che fossero tanti conigli. Ecco le sue parole nel lib. I, cap. 4 *de Nug. Curial.* — *Æmilianos et Ligures Galli derident, dicentes, eos testamenta conficere, viciniam convocare, armorum implorare praesidia, si finibus eorum testudo immineat, quam oporteat oppugnari.* E pure in quello stesso secolo fecero vedere se erano sì o no figli della paura nell'aver sostenuta con tanto vigore la guerra contra di Federigo I Augusto, potentissimo loro nemico. Altrove lo stesso Sarisberiense chiama i Lombardi *parcissimos, ne avaros dicam.* In oltre secondo lui nel libro IV, cap. 11 un Nobile Piacentino, uomo di senno e pratico del mondo, presso il quale esso scrittore era stato alloggiato, parlava nella seguente maniera: *Hoc in civitatibus Italiae usu frequenti celeberrimum esse, quod dum pacem diligunt, et justitiam colunt, et perjuriis abstinent, tantae libertatis et pacis gau-*

dio perfruuntur, quod nihil est omnino, quod vel minimo quietem eorum concutiat. Quum vero prolabuntur ad fraudes, et per varias injustitiae semitas scinduntur in semetipsis, statim vel fastum Romanum, vel furorem Teutonicum, aliudve flagellum inducit Dominus super eos. Ma di parer differente fu ben Jacopo di Vitry, che nell'anno 1220 scriveva la Storia di Gerusalemme. Ora egli nel cap. 66, dopo aver lodato i *Genovesi*, *Veneziani* e *Pisani*, come gente la più valorosa dell'altre nelle battaglie di mare, seguita a parlare così: *Homines siquidem Italici graviores, et maturi, et prudentes, et compositi, in cibo parci, in potu sobrii, in verbis ornati et prolixi, in consiliis circumspecti, in re sua publica procuranda diligentes et studiosi; tenaces, et sibi in posterum providentes, aliis subjici renuentes, ante omnia libertatem sibi defendentes, sub uno, quem eligunt, Capitaneo Communitatis suae jura et instituta dictantes, et firmiter observantes. Terrae Sanctae valde sunt necessarii non solum in proeliando, sed in navali exercitio, in mercimoniis, et peregrinis, et victualibus deportandis. Et quoniam in potu et cibo modesti sunt, diutius in Orientali regione vivunt, quam aliae Occidentales regiones.*

Per altro essendo stati nel secolo XII e XIII per lo più gl'Italiani in guerre, ed allevati nell'armi, nelle sedizioni e nelle discordie civili, non sarebbe da maravigliarsi perchè ne' lor costumi si fosse tuttavia conservato del fiero e del selvaggio. Ma non mi sento già voglia di accordarmi con Ricobaldo storico Ferrarese del secolo XIII, che sul fine della sua Storia ci rappresenta una strana rustichezza de' costumi degl'Italiani del suo stesso secolo, sì nell'abitare, che nel vitto e vestito. Furono le sue parole prese per un oracolo, e le ho

vedute ripetute in varie Storie MSS. di chi visse dopo di lui. Tratta egli *de rudibus in Italia*, e parlando di Federigo II imperadore circa l'anno 1234 fa la seguente relazione, lunga sì, ma che non dispiacerà ai lettori di udirla intera. *Per hujus* (dic'egli) *Imperatoris tempora rudes erant in Italia ritus et mores. Nam viri infulas de squamis ferreis capite gestabant, insutas biretis, quas appellabant Majatas. In coenis vir et uxor una manducabant paropside. Usus incisoriorum ligneorum* (taglieri) *non erant in mensis; unus vel duo scyphi in familia erant. Nocte coenantes, lucernis vel facibus illuminabant mensas, facem tenente uno puerorum vel servo: nam candelarum de sebo, vel de cera usus non erat. Viri chlamydibus pelliceis sine operimento, vel laneis sine pellibus, et infulis, de pignolato utebantur. Mulieres tunicis de pignolato: etiam quando veniebant ad nuptias viris suis conjugatae. Viles tunc erant cultus virorum et mulierum. Aurum et argentum rarum vel nullum erat in vestibus; parcus quoque erat victus. Plebeii homines ter in septimana carnibus recentibus vescebantur. Tunc prandio edebant olera cocta carnibus. Coenam autem ducebant ipsis carnibus frigidis reservatis. Non omnibus erat usus vini aestate; modica denariorum summa se locupletes habebant. Parvae tunc erant cellae vinariae. Horrea non ampla, promptuariis contenti. Modica dote nubebant feminae, quod earum cultus erat parcissimus. Virgines in domibus patrum tunica de pignolato, quae appellatur sotanum, et paludamento lineo; quod dicebant xoccam, erant contentae. Ornatus capitis non pretiosus erat virginibus atque nuptis. Conjugatae latis vittis tempora et genas vittabant. Virorum tunc gloria esse in armis et equis commodos. Nobilium locupletum erat gloria turres habere:*

quo tempore urbes Italiae singulae multis turribus inclytae visebantur. Così Ricobaldo, al quale, se descrive i contadini del Ferrarese, si può dar ragione, ma non già s'egli intende di favellare delle persone civili e nobili di quel tempo, perchè narra cose incredibili. Prima di quel tempo vien riprovato da San Pier Damiano il lusso negli Ecclesiastici: vogliamo noi credere che ne fossero senza i secolari? Sono sue parole le seguenti, tratte dall'Opusc. 31, cap. 6, dove parla de' cardinali e vescovi del suo tempo. *Ditari cupiunt, ut turritae dapibus lances Indica pigmenta redoleant; ut in chrystallinis vasculis adulterata mille vina flavescant; ut quocumque deveniunt, praesto cubiculum operosis et mirabiliter textis cortinarum phaleris, induant. Sicque parietes domus ab oculis intuentium tamquam sepeliendum cadaver obvolvant. Mox etiam tapetis prodigiosas imagines praeferentibus sedilia sternunt; peripetasmata laquearibus, ne quid occiduum delabatur, opponunt. Deinde clientum turba dividitur. Alii siquidem Domino suo reverenter assistunt, nutumque ejus, si quid forte jubeatur, curiosa nimis, velut rimatores siderum, observatione custodiunt.* Aggiugne più altre cose, tra le quali scelgo solamente le seguenti: *Non dissimilis et illa creditur esse dementia, dum lectulus tam operosis decussatur impendiis, ut ornamentum sacrosancti cujuslibet, vel etiam ipsius Apostolici, praecedat altaris*, ec. *Hoc ergo modo quum sobrietas soleant commendare Pontifices, effusis nunc opibus facti sunt helluones. Regalis itaque purpura, quia unicolor est, vilipenditur; pallia vero diversis fucata nitoribus ad sublimis lectuli deputantur ornatum. Et quum domestici murices nostris aspectibus sordeant, transmarinorum pelles, quia magno pretio coëmuntur, oblectant.*

Ovium itaque simul et agnorum despiciuntur exuviae. Ermelini, gebellini, martores exquiruntur, et vulpes, ec. *Toedet cetera vanitatis attexere, non ridenda, sed gemenda ridicula. Fastidium est, tot ambitionis ac prodigiosae vesaniae dinumerare portenta. Papales scilicet infulas, gemmis micantibus, aureisque bracteolis per diversa loca corruptas. Imperiales equos, qui dum pernices gressus arcuatis cervicibus glomerant, sessoris sui manus loris innexas, indomita ferocitate fatigant. Omitto anulos enormibus adhibitos margaritis. Praetereo virgas non jam auro gemmisque conspicuas, sed sepultas. Numquam certe vidisse me memini Pontificales baculos tam continuo radiantis metalli nitore contectos, sicut erant qui ab Esculano atque Tranensi gestabantur Episcopis.*

Ora se i Prelati ecclesiastici sì forte sfoggiavano nel lusso, vogliamo noi credere che fossero da meno i Principi e Grandi del secolo? Veggasi ciò che scrive Donizone nel libro I, cap. 9 delle Nozze di Bonifazio marchese e di Beatrice, poscia genitori della contessa Matilda. Anzi sul principio del secolo x, in cui da un Anonimo fu composto il Panegirico di Berengario I Augusto, noi troviamo gl'Italiani anche allora vaghi del lusso e della buona tavola. Introduce egli un Franzese che si fa beffe degl'Italiani colle seguenti parole:

. . . . . Quid inertia bello
Pectora, Ubertus ait, duris praetenditis armis,
O Itali? Potius vobis sacra pocula cordi,
Saepius et stomachum nitidis laxare saginis,
Elatasque domos rutilo fulcire metallo.

Ecco gl'Italiani di que' tempi dilettanti delle gozzoviglie, e superbi per la magnificenza e ricchezza delle lor case. All'incontro così dipigne i Franzesi:

Non eadem Gallos similis vel cura remordet,
Vicinas quibus est studium devincere terras,
Depressumque larem spoliis hinc inde coactis
Sustentare . . . . .

La bella gloria de' Franzesi di allora consisteva in sempre voler ingoiare i vicini, in aver case basse, e queste solamente addobbate coll'armi tolte ai nemici. Odasi ora ciò che lasciò scritto il sopramentovato Giovanni Sarisberiense nel lib. VIII, cap. 7, nel descrivere il convito dato da una ricca persona di Puglia, al quale anch'esso intervenne. *Haec* (dic'egli) *coena ab hora diei nona fere usque ad duodecimam noctis, et hoc quidem tempore aeque diali, protracta est. In hanc Canusinus hospes Constantinopolitanas, Babylonicas, Alexandrinas, Palestinas, Tripolitanas*, ec., *congessit delicias; ac si Sicilia, Calabria, Apulia Campaniaque non sufficiant convivium instruere delicatum. Copiam rerum, sedulitatem obsequii, ministerii disciplinam, urbanitatem hospitis plenius et melius referet Johannes Thesaurarius Eboraci; nam et ipse interfuit.* Non in Roma, non da un principe fatto fu quel convito, ma da una privata persona e in Canosa. Voglio che il Sarisberiense secondo il suo stile abbia esagerato; ma certamente si dee credere suntuosa quella cena. Come dunque Ricobaldo ci vien contando tanta meschinità e rozzezza degl'Italiani d'allora? Nè so io, a chi egli speri di persuadere che prima de' tempi di Federigo II gl'Italiani cenassero al lume delle lucerne o di fiaccole accese, *facem tenente uno puerorum vel servo; nam candelabrum de sebo vel de cera usus non erat.* Appresso l'antico Columella noi troviamo *candelas sebare*, e *sevare;* presso Ammiano Marcellino all'anno 359, *sebalem facem.* Apuleio nel lib. IV *Metamorph.* — *Taedis*, dice, *lucernis, cereis, seba-*

ceis, et ceteris nocturni luminis instrumentis, clarescunt tenebrae. Che l'uso di tali candele si fosse perduto, non si può credere; è certamente non mancavano mai alle chiese quelle di cera. Laonde non di persone civili, ma della ciurma del volgo dovette parlare Ricobaldo in raccontando quelle usanze di tanta povertà. Veggasi poi qui sotto la Dissertazione XXV, dove tratteremo della maniera di vestire degli Antichi. Furono anche allora in uso le nobili e preziose vesti. Basterà qui di rapportare ciò che ha Landolfo juniore storico Milanese, in parlando di Grossolano vicario generale dell'Arcivescovo di Milano nell'anno 1100. Affettava costui *asperitatem vestitus et cibi;* ma il prete Liprando l'andava consigliando, *ut horridam coppam exueret, et convenientem tanto Vicario indueret.* Non volea intendere Grossolano, replicando sempre che s'avea a sprezzare il mondo. E Liprando: *Quum spernis Mundum*, rispondeva, *cur venisti in mundum? En civitas ista suo more utitur pellibus variis, grixis, marturinis, et ceteris pretiosis ornamentis et cibis. Turpe quidem erit nobis, quum advenae et peregrini viderint te hispidum et pannosum.* Or dica quanto vuole Ricobaldo dell'estrema parsimonia e rozzezza degl'Italiani del secolo XIII, quando noi troviamo ben differente il vivere nel secolo precedente. Nè vo' che mi scappi dalle mani una controversia agitata nell'anno 1149 fra i Monaci e Canonici di Santo Ambrosio di Milano, il cui documento è rapportato dal Puricelli ne' Monum. Basil. Ambros. pag. 702. Pretendevano i Canonici che andando essi a desinar coll'Abbate, dovea avere nove diverse vivande (vedete che belle liti di que' tempi!) in tre portate. In prima apposizione *pullos frigidos, gambas de vino* (che manicaretto fosse questo, nol so dire; potrebbe es-

sere lo zabaione Milanese) *et carnem porcinam frigidam. In secunda; pullos plenos, carnem vaccinam cum piperata, et turtellam de lavezolo. In tertia pullos rostidos, lombolos cum panitio et porcellos plenos.* Il pontefice Pasquale II nel Sinodo di Benevento dell'anno 1108 *Vestimenta saecularia et preciosa in clericis reprobavit, et talibus uti interdixit*, come s'ha da Pietro Diacono nel lib. IV, cap. 33 della Cronica Casinense.

Nulladimeno, affinchè non vada affatto per terra l'autorità di Ricobaldo, s'ha da supporre ch'egli unicamente parlasse della plebe o del basso popolo, il quale conservava i suoi usi, e si regolava a tenore della propria povertà. Le città ancora e i popoli che non sentivano odore di corte, probabilmente non conoscevano quel ladro del lusso. Anche oggidì parlate coi vecchioni, e con chi ha udito parlare i suoi vecchi, vi diranno essere stata al tempo de' nostri avoli altra sobrietà e moderazione di costumi, di vesti, di carrozze, di banchetti, e di simili cose, che oggidì. Al tempo anche di Ricobaldo dovette seguire non lieve mutazione di vivere. Ne riparleremo alla Dissertazione XXV. Intanto merita d'essere saputo, come se la passasse il popolo Romano nell'anno 1268, in cui fu da esso fatto un solenne accoglimento a Corradino principe, incamminato contra di Carlo I, re di Sicilia. È descritta quella festa da Saba Malaspina (lib. IV. Hist.) nella forma seguente: *Tripudiantium militum agmina vestium pretiosarum, diversorumque colorum desuper arma varius habitus distinguebat* (cioè la sopravveste). *Quodque magnum est, et auditu mirabile, mulierum choreae ludentium intra urbem in cymbalis et tympanis, lituis et violis, et in omni musicorum genere concinunt. Volentesque suarum pretiosarum*

rerum abundantiam, quam plerumque sequitur voluptas, ostendere, de domo in domum in oppositum consistentem, jactatis ad modum arcus aut pontis, chordis et funibus, vias medias desuper, non lauro, non ramis arboreis, sed caris vestibus et pellibus variis (cioè preziose, onde il nome *Vajo*) *velaverunt, suspensis ad chordas strophaeis, flectis, dextrocheriis, priscelidibus, arbitris; grammatis* (credo qui guasti i nomi) *armillis, frisiis, et diversorum ac pretiosorum annulorum appensione, diadematum etiam et fibularum, seu monilium, in quibus gemmae fulgentissimae relucebant, bursis sericis, cultris tectis de piancavo, samito, bysso et purpura, cortinis, tovaliis et linteaminibus contextis auro, siricoque per totum, junctis velis, et palliis deauratis, quae doctus opifex citra et ultra mare de diversa et operosa materia, caraque struxerat.* Non era già sì grande apparato di ornamenti entrato di fresco in Roma; da molti secoli quivi albergava l'opulenza, cioè la madre del lusso. Ma in altre città d'Italia, condennate ad una bassa fortuna, somiglianti pompe si cercavano indarno. Intanto non pare lontano dal verisimile l'immaginare che contribuisse non poco al cambiamento de' costumi in Italia e all'introduzione del lusso la venuta de' Franzesi nel Regno di Napoli e Sicilia col suddetto re Carlo I conte di Provenza. Trasse egli seco migliaia assaissime de' suoi nazionali; molto maggior numero ne tirò poi la sua fortuna. Anche allora più galanti e dediti al lusso erano i Franzesi. Fino Strabone nel lib. IV appellò quella nazione *amante degli ornamenti;* e Ammiano Marcellino nel secolo IV scriveva de' popoli della Gallia: *Tersi pari diligentia cuncti et mundi; nec in tractibus illis, maximeque apud Aquitanos, poterit aliquis videri,*

vel femina, licet perquam pauper, ut alibi, frustis squalere panorum. A tutta prima i buoni Italiani con istupore miravano que' sì puliti e leggiadri stranieri; e poi (cosa ben facile) si rivolsero ad imitarli: giacchè i vizj dolci incantano, nè v'ha bisogno di grandi esortazioni per guadagnarsi la grazia delle persone. Certamente allorchè il re Carlo e la regina Beatrice sua moglie fecero nel 1266 la loro entrata in Napoli, per sentimento dell'autore di un Giornale da me dato alla luce, quel popolo andò come in estasi, mirando *quattrocento uomini d'arme Franzesi assai bene addobbati di sopraveste e pennacchi, e una bella compagnia di Fresoni pure con belle divise. Poi più di sessanta Signori Franzesi con grosse catene d'oro al collo; e la Reina con la carretta coperta di velluto celestro, e tutta di sopra e dentro fatta con gigli d'oro, tale che a vita mia non vidi la più bella vista.* Penso io che rare prima fossero le carrozze per le donne, più rare per gli uomini: si andava allora a cavallo. Rolandino nel lib. IV, cap. 9 della Cronica notò che venuto a Padova nell'anno 1239 Federigo II imperadore, tutto il popolo gli andò incontro; ed altrettanto fecero *multae dominae, pulchritudine et pretiosis vestibus refulgentes, sedentes in phaleratis et ambulantibus palafredis.*

Certamente prima de' tempi d'esso Federigo si distinguevano i Nobili dell'uno e dell'altro sesso dal basso popolo nel trattamento della tavola, delle vesti, de' servi, de' cavalli, e in altre guise; ma non perciò conoscevano e molto men praticavano il lusso, che poi fu introdotto dai Franzesi, siccome è a' miei dì avvenuto, perchè la lor venuta in Italia ha qui lasciato delle usanze le quali bene sarebbe che non avessimo mai co-

nosciuto. Ora in ajuto di Ricobaldo io vo' far venire un campione de' medesimi tempi, che quasi tiene il medesimo linguaggio. Egli è Dante Alighieri, da cui nel canto XV del Paradiso si fa parlare Cacciaguida, uno de' suoi antenati, colle parole seguenti:

Fiorenza, dentro della cerchia antica,
Ond' ella toglie ancora e terza e nona,
Si stava in pace, sobria e pudica.
Non avea catenella, non corona,
Non gonne contigiate, non cintura,
Che fosse a veder più che la persona.
Non faceva, nascendo, ancor paura
La figlia al padre, chè 'l tempo e la dote
Non fuggian quinci e quindi la misura.
Non avea case di famiglie vote;
Non v' era giunto ancor Sardanapalo
A mostrar ciò che 'n camera si puote.
. . . . . .
Bellincion Berti vid' io andar cinto
Di cuoio e d'osso, e venir dallo specchio
La donna sua senza 'l viso dipinto;
E vidi quel de' Nerli e quel del Vecchio
Esser contenti alla pelle scoverta,
E le sue donne al fuso ed al pennecchio.

Tralascio altre parole di Dante, bastevoli a confermar in parte la sentenza di Ricobaldo. Per tanto nel corso di pochi anni e nel suddetto secolo XIII crebbe in Italia il lusso, gran divoratore delle sostanze di chi stoltamente vi si abbandona. Però i saggi regolatori delle città, cominciando per tempo a conoscerne le perniciose conseguenze, accorsero al rimedio. Per attestato di Ricordano Malaspina (cap. 199 della sua Storia) il Beato Gregorio X papa nel Concilio II di Lione dell'anno 1274, fra l'altre costituzioni utili all'università de' fedeli, *proibì gli smoderati ornamenti delle donne per tutta la Cristianità*. Da quello ancora che la Repubblica di Modena nell'anno 1327 ordinò, si può compren-

dere la riforma de' costumi d'altre città. Negli Statuti dunque MSS. di quell'anno (lib. IV, Rubr. 162) si legge: *Pedisequae et aliae servientes* (delle donne nobili) *et quaecumque mulieres parvae conditionis non debeant portare aliquas vestes quae tangant terram. Et ipsae pedisequae non portent in capite aliquod intreziatorium de seda.* Molto più si osservi il decretato nel lib. IV, Rubr. 177, che ci fa vedere parte dell'apparato femminile d'allora. *Nulla mulier nupta vel non nupta possit, nec debeat de cetero portare extra domum, vel in domo, aliquam gonellam, vel guarnachiam, pellem, vel vestem aliquam, quae habeat caudam, quam portet per terram, et tangat terram ultra unum brachium ad brachium Communis. Nec aliquam coronam, circellum, vel filum, vel girlandam de perlis, auro, vel argento, vel gemmis, vel alterius cujuscumque generis et maneriei; nec aliquem intreziatorium platum, vel deauratum, vel arientatum, nec aliquam centuram, vel coregiam, quae centura, vel coregia valeat ultra decem libras Mutinensis, vel bursam, quae valeat ultra quinquaginta soldos Mutinensis. Nec aliquem cavezium ad gonellam vel guarnachiam, vel ad aliquam vestem de auro, argento, gemmis, vel de perlis, quod cavezium sit valoris ultra tres libras Mutinensis pro qualibet veste seu cavezo. Et nullus sartor vel aurifex possit, vel debeat talem coronam, vel cavezaturam, vel caudam facere, vel ponere,* ec. In altro luogo son proibite da quegli Statuti le pompe de' funerali. Ed ecco come, più di quattrocento anni sono, i Modenesi si studiavano di mettere freno alla foga del lusso. Ma costui cacciato per una porta entrava per l'altra, nè servirono punto le leggi e prammatiche per impedir gli abusi ed eccessi che di mano in mano andarono crescendo.

Diedi la colpa di sì fatti mali alla nazion Francesca, avvezza da lungo tempo alla novità delle mode e delle sempre nuove foggie di vesti, parendo ch' essa infettasse co' suoi riti la moderazione Italiana. Ne venga in pruova anche Giovanni Villani, che nel lib. XII, cap. 4 della Storia all'anno 1342 così scrive: *E non è da lasciare di far menzione d'una sfoggiata mutazione d'abito, che ci recarono di nuovo i Franceschi, che vennono al Duca in Firenze. Che colà dove anticamente il loro vestire era il più bello, nobile e onesto, che niun' altra nazione, al modo de' togati Romani, sì si vestivano i giovani una cotta, o vero gonella corta e stretta, che non si potea vestire senza ajuto d'altri, e una correggia, come cinghia di cavallo, con isfoggiata fibbia e puntale, e con isfoggiata scarsella alla Tedesca sopra il pettignone; e il capuccio vestito a modo di scocobrini col battolo fino alla cintola; e più che era capuccio e mantello con molti fregi e intagli; il becchetto del capuccio lungo fino a terra, per avolgere al capo per lo freddo; e colle barbe lunghe, per mostrarsi più fieri in arme. I cavalieri vestivano uno sorcotto, o vero guarnacca stretta, ivi suso cinti, e le punte de' manicottoli lunghi infino in terra, foderati di vaio e ermellini. Questa instranianza d'abito non bello, nè onesto, fu di presente preso per li giovani di Firenze, e per le donne giovani di disordinati manicottoli, come per natura siamo disposti noi vani cittadini alla mutazione de' nuovi abiti, e i strani contrafare, oltre al modo dell'altre nazioni, sempre al disonesto e vanitade.* Aggiungasi ciò che si legge in un MS. contenente un Trattato *de Generatione aliquorum civium urbis Paduae tam nobilium, quam ignobilium.* Quell'Autore Anonimo pare che fiorisse

prima del 1400. La discorre egli dunque così de' costumi de' Padovani: *Ante dominium Ezerini de Romano, et post aliquod tempus, usque dum Paduani attingebant annos viginti, incedebant cum capite discooperto.* Ho io inteso che vecchiamente si praticava anche in Milano questo rito sino all'anno dodicesimo de' fanciulli, affinchè s'indurissero le lor teste alle ingiurie delle stagioni. Seguita a parlare quell'Anonimo: *At illo finito tempore infulas et galeros Forojuliano more incipiebant portare, aut capucia cum rostris, ante naxonem plus in altitudinem, quam ad depressionem tendentibus. Interulas a lateribus scindi faciebant, et diploides ex anteriori parte; tunicas etiam a lateribus scissas, et a parte anteriori. Omnes portabant epitogia. Pannos vestium emebant, quorum brachium ad plus viginti constabat solidis. Familiam pulcram, bonos equos et arma tenebant continuo. Societates filiorum nobilium Paduanae urbis in certis festorum diebus a viris nobilibus hanc interdum petebant gratiam, ut suis convivia facerent dominabus: quae a nullo valenti homine negabantur facienda. Atque in die istorum sic ordinatorum conviviorum, nobiles juvenes, caussa serviendi, suis adhaerebant dominabus in prandio aut in coena; ad domum unius eorum ob prandium vel coenandum veniebant, ut ordinaverant inter se: Et cum prandiderant, vel coenaverant, ibant choreizatum cum eisdem, aut hastiludia exercebant. Nobiles illi viri urbis Paduanae in suis villis, ubi jurisdictionem habebant, curias pulcherrimas faciebant. In diebus festivis super campos Paduanos, propinquos civitati, ducentos, aut trecentos nobiles juvenes equiria facientes invenisses, qui propter casum ab equis, aut . . . . se laedebant multoties. Et quia amoena loca possidebant, et possident,*

dicta est Marchia Amorosa. Quali poi fossero l'usanze donnesche, cel fa egli sapere con queste altre parole: *Urbis Paduae mulieres, antequam de potentia Ezerini de Romano auferretur, et forte per quindecim annos post, suis interulis singulis girones faciebant. Earum tunicae, et hominum pariter, super spatulas crispabantur, quibus singulis girones faciebant ante et retro. Sua quoque epitogia cum singulis ordinabantur gironibus ante et retro, per ante os stomachi, et aliquantulum infra positis. Chlamydes tam nuptae, quam viduatae, cum crispis amplis unius semissis post illarum scapulas erant ordinatae. Et hae chlamydes grossae dicebantur; quas etiam homines aetatis maturae portabant. Tempore nominato dominae loco pignolatorum cottam de tela lini subtilissima portabant... Crispata, quarum singula quinquaginta vel sexaginta brachia continebant, ut requirebant hominum facultates. Nobiliores insuper mulieres, si choream aliquam faciebant ante dominium Ezerini, non fuisset ausus aliquis popularis illam intrare, quia juvenes filii nobilium super ipsorum maxillas quam citius alapas apponebant. Et si aliquis nobilium aliquam popularem dilexisset non duxisset illam in dominarum choream absque gratia ab illis postulata.* Così quell'Anonimo.

Chiede ora udienza frate Francesco Pippino dell'Ordine de' Predicatori, il quale nella sua Cronica da me pubblicata e scritta circa l'anno 1313, dopo avere rapportato tutto il passo di Ricobaldo, forma il seguente ritratto de' tempi suoi. *Nunc vero praesenti lasciviente aetate multa inhonesta sunt inducta rebus priscis: verum plurima ad perniciem animarum. Mutata est enim parsimonia in lautitiam. Vestimenta quoque materia et artificio exquisito, nimioque ornatu cernuntur. Illic ar-*

gentum, aurum, margaritae mire fabricata phrygia latissima, fulcimenta vestium serica, vel Varia, pellibus exoticis, idest peregrinis, idest pretiosis. Irritamenta gulae non desunt. Vina peregrina habentur. Fere omnes sunt potatores in publico. Obsonia sumtuosa. Eorum magistri coquinarii habentur in pretio magno. Omnia ad gulae irritamenta et ambitionis quaeruntur. Ut his suppeditari possit, avaritia militat. Hinc usurae, fraudes, rapinae, expilationes, praedae, contentiones in Republica. Vectigalia illicita, innocentum oppressiones, exterminia civium, relegationes locupletum. Verus Deus noster est venter noster. Pompis, quibus renuntiavimus in Baptismo, insistimus, facti adeo transfugae ad hostem generis nostri. Bene autem Seneca morum cultor, libro Declamationum, nostra tempora detestatur his verbis: « In deterius « quotidie res data est; omne enim certamen ad « turpia. Torpent ecce ingenia desidiosae juven- « tutis, nec in alicujus rei honestae labore vigi- « latur. Somnus et languor, ac somno et languore « turpior malarum rerum industria invasit animos. « Cantandi, saltandi quoque obscoena studia ef- « feminatos tenent. Capillum frangere, ad mulie- « bres blanditias extenuare vocem, mollitie cor- « poris certare cum feminis, et immundissimis se « excolere monditiis, nostrorum adolescentum spe- « cimen est. » — Così il Pippino dell'età sua scriveva. Niun secolo fu mai senza vizj, e nè pure sarà: ognun sa quale sia il nostro. Ma più abbondano i vizj dove è più lusso e ricchezza. Giovanni Musso, che circa l'anno 1388 compilò la Storia di Piacenza, da me data alla luce (1), tenea davanti agli

(1) Vedi il vol. XVI *Scriptorum Rer. Italicarum*, col. 579 e seg.

occhi le parole di Ricobaldo e le giunte del Pippino. Ora anch'egli si prese la cura di descrivere fin dove fosse giunto il lusso a' suoi tempi, e quanta mutazione fosse seguita ne' costumi, spezialmente dipignendo quei de' Piacentini d'allora. Non dispiacerà ai lettori di ricevere tutto il suo benchè lungo ragionamento.

De moribus civium Placentiae.

Nunc vero in praesenti tempore, scilicet anno Christi MCCCLXXXVIII fiunt per homines et dominas Placentiae sumtuosissimae expensae in victu et vestitu, et in omnibus plusquam fieri solet. Nam dominae portant indumenta longa et larga de veluto serico, de grana, et de panno serico deaurato, et de panno de auro, et de panno serico tantum, et de panno de lana scarlata de grana, et de paonatio de grana, et de aliis nobilissimis drappis de lana. Qui drappi de grana, vel de veluto, vel de auro, vel de aurato, vel de serico, constant pro uno cabano, vel barillotto, vel pellarda, a florenis XXV auri usque in florenos sive ducatos IX auri. Quae indumenta fiunt cum manicis largis per totum, tam de subtus, quam de supra, ita longae, quod dictae manicae cooperiunt mediam manum, et aliquae pendunt usque in terram apertae exteriori tantum, acutae de subtus ad modum scuti catellani longi, qui scutus est largus desuper et strictus et acutus de subtus. Et super aliquibus ex dictis indumentis ponuntur a tribus usque in quinque unciis perlarum, valentibus usque in florenos X pro qualibet uncia. Et super aliquibus ponuntur frisia magna et larga auri circum circa collare gulae in modum maniferri, quod ponitur canibus circa collum eorum. Et etiam circum circa in extremitate manicarum, et circa manicas, que sunt subtus dicta indumenta. Et portant capucios parvos cum frigiis largis de auro, vel de perlis circum circa dictum capucium. Et vadunt cinctae in medio pulcris cinctoriis de argento deaurato, et de perlis valentibus florenos XXV auri pro qualibet cinctura, et plus et minus; et aliquando vadunt non cinctae. Et quaelibet domina communiter habet tot annulos et varetas cum lapidibus pretiosis, quae valent a florenis XXX auri usque in L. Tamen talia indumenta sunt honesta, quia cum dictis in-

dumentis non ostendunt mamillas. Sed habent alia indumenta inhonesta, quae vocantur ciprianae, quae sunt largissimae versus pedes, et à medio supra sunt strictae cum manicis longis et largis, sicut alia praedicta indumenta, et similis valoris; et super quibus ponunt similia jocalia et similis valoris. Et sunt impomelatae de antea a gula usque in terram pomellis argenti deaurati, vel de perlis. Quae ciprianae habent gulam tam magnam, quod ostendunt mamillas; et videtur quod dictae mamillae velint exire de sinu earum. Qui habitus esset pulcher, si non ostenderent mamillas, et gulae essent sic decenter strictae, quod ad minus mamillae ab aliquibus non possent videri. Et etiam dictae dominae portant in capitibus earum jocalia maximi valoris. Videlicet aliquae portant coronas de argento aureato, vel de auro puro cum perlis et lapidibus pretiosis, valoris a florenis LXX auri usque in C. Et aliquae portant terzollas de perlis grossis valoris florenorum C auri usque in CXXV. Et aliquae portant sagiotas de perlis valoris florenorum L usque in C. Quae terzollae vocantur terzollae, quia ex CCC perlis grossis sunt factae, et quia in tribus filzis sunt constructae et ordinatae. Et etiam dictae dominae pro majori parte loco trezarum de auro vel de serico, quas portare solebant contextas, seu interzatas in capillis capitis earum, nunc portant bugalos, cum astalonis, sive cordibus sericis vel deauratis, vel cum astalonis sericis coopertis perlarum. Et aliquae dominae utuntur mantellis, sive chlamidibus curtis, quae cooperiunt manus tantum, fodratis de zendalo, vel de vaiis. Et etiam utuntur pulcris filzis pater noster de corallo rubeo, vel de Lambro. Matronae sive dominae antiquae portant nobile mantum, sive mantellum largum et longum usque in terram, et rotundum versus terram, et crispum per totum, et apertum de antea usque in terram. Tamen est pomellatum versus gulam pomellis argenti deaurati, vel de perlis per unam spanam. Et fiunt pro majori parte cum colare. Et quaelibet domina habet usque in tribus mantellis ad plus; unum de blavo, unum de paonacia de grana, et alium de zamelloto undato, fodratos de zendali cum frixiis aureis; et aliqui sunt fodrati de Variis, et aliquae quandoque portant capucium, et aliquae non. Et aliquae quandoque portant capucium, et quandoque non; sed portant vellos de seta, vel de bambazio pulcros, subtiles et albos. Dominae viduae portant similia guarnimenta: tamen omnia de bruna, et sine auro et perlis, sed solum cum pomellis dicti panni de bruna

tantum. Et utuntur capuciis de bruna, vel vellis albis de bambaxio, vel de lino, subtilibus et albis.

Similiter juvenes homines portant cabanos, barillotos et pellardas, longos et largos, longas et largas per totum usque in terram, et cum pulchris foraturis pellarum domesticarum et salvaticarum; omnes de panno tantum, et aliquos de serico et veluto. Quae indumenta constant a florenis xx auri usque in xxx. Et etiam utuntur mantellis magnis et longis usque in terram; et etiam utuntur de mantellis curtis, qui tantum cooperiunt manus eorum. Homines antiqui portant similia indumenta, et capucios duplos de panno, et desuper dictos capucios portant birettas pulcras de grana, non textas, non sutas, sed factas ad acum. Item dicti juvenes portant alia indumenta curta et larga, et alia curta et stricta, et sic curta, quod ostendunt medias nates, sive naticas, et membrum et genitalia: salvo quod portant caligas de panno ligatas in quinque partibus ad zuparellos curtos et strictos, quos portant de subtus alia indumenta, quae cooperiunt totas nates, membrum et genitalia cum dictis caligis. Et etiam de subtus habent zarabulas lineas strictissimas. Nihilominus ostendunt formam naticarum, genitalium et membri. Quae indumenta sic stricta, aliqua sunt de panno lineo, sive aliud supra; et supra aliqua ex eis ponunt brodaturas de argento et serico; et aliqui cum perlis, et aliqui plus, et aliqui minus. Et aliqua ex dictis indumentis sunt de veluto, vel de serico de grana, vel de alio colore, vel de zamellotto. Et dicta indumenta sic curta aliquantulum sunt longa de retro, et de antea, quam a galono. Et aliquando cincti in medio super omnibus dictis indumentis, et aliquando non. Et pro majori parte non portant capucium, salvo quod in hyeme ipsum portant. Qui capucii sunt parvissimi cum becho, quasi usque in terram, ita quod omnes videntur esse in foza, sic sunt parvi dicti capucii, et stricti circum circa apud ipsos. Tamen non sunt in foza. Caligae portantur solatae cum scarpis albis, de subtus dictas caligas solatas, et in aestate et in hyeme; et aliquando portant scarpas et caligas solatas cum puntis longis unciarum trium ultra pedem subtilibus. Omnes alii cives Placentiae tam feminae quam masculi, sicut solebant portare scarpas et caligas solatas sine punta, nunc portant cum puntis parvis: quae puntae tam longae, quam parvae, sunt plenae pilorum, sive burae bovis. Item sunt plures dominae et homines juvenes, qui portant ad collum torques, sive circlos argen-

teos, sive deauratos, vel de perlis, vel de corallis rubeis. Et etiam dicti juvenes portant barbam rasam, et collum a mediis auriculis infra, et ab inde supra portant zazzaram, sive caesariem capillorum magnam et rotundam. Et aliqui eorum tenent unum roncinum, vel equum; et aliqui tenent usque in quinque equos secundum posse eorum; et aliqui nullum tenent. Et illi qui tenent ab uno ronzino supra, tenent famulum sive famulos, qui famuli lucrantur omni anno pro quolibet eorum pro eorum salario usque in florenos XII auri. Pedisequae lucrantur usque in florenos VII auri quolibet anno pro qualibet earum, et habent victum, sed vestitum non.

Si osservi che questo Autore non dice una parola di carrozze: segno che non si doveano per anche usare in Piacenza.

Lungo è questo racconto, ma curioso per la tanta differenza de' costumi di allora dai nostri, che a niuno increscerà di leggerlo, fuorchè a chi non intende il Latino. Anzi nè pure dispiacerà d'intendere ciò che si praticava in que' tempi rispetto al vitto. Si può anche credere che l'usanza de' Piacentini si stendesse a molte altre città d'allora. Così dunque scrive il Musso:

De victu omnes cives Placentiae faciunt mirabilia, et maxime in nuptiis et conviviis, quia pro majori parte dant, ut infra continetur. Et primo dant bona vina alba et rubea, et ante omnia dant confectum zuchari. Et pro prima imbanditione dant duos cappones, vel unum capponem et unam magnam petiam carnis pro quolibet tajore ad lumeriam factam de amandolis et zucharo, et aliis bonis speciebus et rebus. Postea dant carnes assatas in magna quantitate, scilicet capponum, pullorum, faxianorum, perdricum, leporum, zengialorum et capriolorum, et aliarum carnium, secundum quod tempore anni currunt. Postea dant turtas et zoncatas cum trazea zuchari de supra. Postea dant fluges. Postea, lotis prius manibus, antequam tabulae leventur, dant bibere, et confectum de zucharo, et postea bibere. Et aliqui loco turtarum et zoncatarum dant in principio prandii turtas, quas appellant tartas, factas de ovibus et caseo et lacte et zucharo super dictas tartas in bona quantitate. In coenis dant in hyeme zelatinam salva-

tizinarum, et capponum et gallinarum et vitelli, vel zelatinam piscium. Et post, assatum de capponibus et vitello. Et post, fluges. Et post, lotis manibus, antequam tabulae leventur, dant bibere, et confectum zuchari; et post, bibere. In aestate in coenis dant zelariam de gallinis et capponibus, vitelli et capredi, et carnium porci et pullorum, vel zelariam piscium. Et post, assatum pullorum, capredum, vitelli, vel paveri, vel anetris, vel aliarum rerum, secundum quod tempora currunt; et post, bibere. Secunda die in nuptiis dant primo longotos de pasta cum caxeo et croco et zibibo et speciebus. Et post, carnes vituli assatas; et post, fluges; et post, lotis manibus, antequam tabulae leventur, dant bibere, et confectum zuchari; et post, dant bibere. In coenis omnes vadunt ad domos eorum, quia nuptiae finitae sunt. Tempore Quadragesimae dant primo bibere, et confectum zuchari; et post, bibere; et post, ficus cum amygdalis pelatis; et post, pisces grossos ad piperatam; et post, menestram risi cum lacte amygdalarum et zucharo et speciebus, et cum anguillis salsis. Et post praedicta dant pisces lucios assatos cum salsa de aceto, vel senapi cum vino cocto et speciebus; et post, dant muces; et post, dant alias fluges. Et post, lotis prius manibus, antequam tabulae leventur, dant bibere, et confectum zuchari; et post, bibere. Homines Placentiae ad praesens vivunt splendide et ordinate et nitide in domibus eorum pulcrioribus, et melioribus arnixiis et vasellamentis, quam solebant à septuaginta annis retro, scilicet ab anno Christi MCCCXX retro. Et habent pulcriores habitationes, quam tunc habebant, quia in dictis eorum domibus sunt pulcrae camerae et caminatae, bora, curtaricia, putei, hortuli, jardini et solaria pro majori parte. Et sunt plures camini ab igne et fumo in una domo, in quibus domibus dicto tempore nullum solebat esse caminum; quia tunc faciebant unum ignem tantum in medio domus sub cupis tecti, et omnes de dicta domo stabant circum circa dictum ignem, et ibi fiebat coquina. Et vidi meo tempore in pluribus domibus, et non habebant puteos in dictis eorum domibus, vel quasi nullos, et pauca solaria et curtaricia. Et utuntur communiter omnes cives Placentiae vinis melioribus, quam antiqui non faciebant.

Modus edendi pro majori parte hominum Placentiae est, quod ad primam tabulam comedit dominus domus cum uxore et filiis in caminata, vel in camera ad unum ignem; et familia comedit post eos in alia parte ad alium ignem, vel in coquina pro majori parte. Et duo comedunt super

uno tajore. Et quilibet habet menestram suam, et unum majolum vel duos vitri pro se, unum pro vino et alium pro aqua. Et plures sunt, qui se faciunt servire a famulis suis, cum cultellis magnis a tabula, et cum eis incidere carnes et alia coram eis ad dictam tabulam. Et antequam dicti domini sint assetati ad tabulam, dant eis aquam cum bacino et bronzino; et post prandium et post coenam iterum, antequam tabula levetur, dant eis aquam, et iterum lavant manus eorum. Arnixia, quibus nunc utuntur in domibus dictorum civium Placentiae, quae a paucis solebant uti a dicto anno MCCCXX retro, sunt nunc pro uno duodecim. Et hoc eventum est a mercatoribus Placentiae, qui utuntur vel utebantur in Francia, in Flandria ac etiam in Hispania. Et primo communiter utuntur tabulis largis unciarum XVIII, quae non solebant esse largae nisi unciae XII. Et utuntur guardenapis, quae a paucis utebantur. Et utuntur taciis, cugiariis et forcellis argenti; et utuntur scudellis et scudellinis de petra, et curtellis magnis a tabula, et bronzinis et bacinis, et sarziis magnis et parvis a lectis, et cortinis de tela circum circa dicta lecta; et etiam banderiis de arassa, et candileriis de bronzo vel de ferro, et torciis sive brandonis, et candelis de cera, et etiam candelis de sebo, et aliis pulcris arnixiis et vasellis et vasellamentis. Et multi faciunt duos ignes, unum in caminata et alium in coquina, vel in camera loco caminatae. Et multi tenent bonas confectiones in domibus eorum de zucharo et de melle. Quae omnia sunt magnarum expensarum. Qua de caussa magnae dotes nunc oportent dari. Et communiter nunc dantur in dotem floreni CCCC, et floreni D, et floreni DC auri, et plus; qui omnes expenduntur per sponsum in addobbando sponsam et in nuptiis, et aliquando plus. Et ille qui maritat dictam sponsam, expendit ultra dotem florenos C auri vel circa in faciendo de novo aliqua indumenta sponsae, et in donis et nuptiis. Qua de caussa si debent posse fieri tales expensae, ut supra dictum est, oportet quod lucra indebita fiant. Et plures sunt, qui talibus de caussis sunt consumpti, qui volunt facere, sive oportet facere plus quam possunt. Certe ad praesens si unus habet in sua familia novem buccas et duos roncinos, expendit omni anno ultra florenos CCC auri, valentes libras CCCCLXXX Imperialium. Et sic pro rata buccarum, videlicet in victu, vestitu, salariis famulorum, gabellis, taleis et aliis expensis extraordinariis, quae quotidie eveniunt, quae non possunt evitari: certe pauci sunt, qui talibus expensis possint

componere; et ideo multi sunt, quos tali de caussa oportet deserere patriam eorum, et ire ad stipendium; vel pro famulis, vel pro mercatoribus, et in usuris etc. Non credat aliquis quod in supradictis contineantur mechanici, sed solum nobiles et mercatores, et alii boni et antiqui cives Placentiae, qui non faciunt aliquam artem. Qui etiam mechanici faciunt sumtuosas expensas plusquam solet, et maxime in indumentis circa eos et uxores. Tamen ars semper et quocumque tempore sustinet omnes qui volunt cum honore vivere. Ad praesens gentes non possunt vivere sine vino, sic sunt omnes usi bibere vinum.

Potrà ora il Lettore confrontare gli antichi riti e costumi con quei dell'età nostra, e tirati i conti determinare se v'abbiano guadagnato o perduto i nostri tempi. Passiamo ora ad alcune altre usanze di qualità diversa. E primieramente l'Aulico Ticinense, che scriveva circa l'anno 1330, e descrisse molti costumi de' Pavesi, fra l'altre cose al cap. 4 ha le seguenti parole: *In crepidine Pontis veteris aliquando erecta est pertica, quae potest inclinari deorsum, in cujus cacumine ligatum est vas vimineum magnum. Et si quis ribaldus compertus fuerit Deum aut Beatam Virginem blasphemare, statim vase illo impositus submergitur in Ticinum, et extrahitur madefactus.* Forse una somigliante pena fu in uso presso gli antichi Germani. Così parla Tacito, *de Morib. German.* cap. 12: *Ignavos et imbelles, et corpore infames, coeno ac palude injectos super crate mergunt.* Dice che li *tuffano*, e non già che gli *anneghino*, cioè per correzione, e non per levar loro la vita. Ascoltiamo anche Suetonio nella Vita di Caligola, cap. 20, dove descrive uno spettacolo di Lione. *Eos autem qui maxime displicuissent, scripta sua spongia linguave delere jussos, nisi ferulis objurgari, aut flumine proximo mergi maluissent.* Tanto è vero che nulla di nuovo occorre sotto il Sole. Questa sorta di mortificazione o pena in Franzese si chiama

Cale, della qual parola è da vedere il Furetiere. I Fiorentini usano la voce *Colla* per significare il tormento della corda, e di là si formò il verbo *Collare*. Sentite che bella etimologia ci rechi il Menagio. *Colla* (dic' egli), *significante Corda, viene dal collo, che val propriamente laccio che si mette al collo.* Ma col laccio si rompe il collo ai rei; col tormento della corda non si fa male al collo. Sarebbe più tosto da vedere se *Colla* venisse da *Calare*, cioè abbassare, usando anche i Toscani, in vece di *Calare*, il verbo *Collare*. Son parole del Boccaccio. *Diliberarono di legarlo alla fune, e di collarlo nel pozzo.* Torniamo al rito de' Pavesi. Fu esso praticato anche da altre città poste al lido del mare, o di qualche grosso fiume. Quei di Marsiglia, per attestato del Du-Cange, lo chiamavano *Accabussare*. Ecco il loro Statuto contra chi nel giuoco prorompeva in bestemmie contra di Dio. *Et si duodecim denarios dare et solvere non poterit, accabussetur penitus, indutus cum vestibus, quas tunc detulerit, et in Portu Massiliae tot vicibus, quot juraverit.* Una parola Germanica si truova in *Accabussare*, composto da *Acha* e *Busse*, cioè a dire *Pena dell'Acqua*. Un egual gastigo era prescritto dalla città di Bordeau ai ruffiani, alle meretrici e ai bestemmiatori. Anche lo Statuto di Ferrara scritto a penna nell'anno 1288, ed esistente nella Biblioteca Estense, al lib. IV, Rubr. 68 determina: *Quod Potestas teneatur facere fieri unam corbellam in Contrata S. Pauli in Pado, in quam poni faciat, et pluries submergi in aquam blasphemantes Deum et Beatam Virginem, et ceteros Sanctos, si non possent solvere centum soldos Ferrariensis. Et si solvere possent, non ponantur ad corbellam.* Poscia alla Rubr. 78 v'ha quest'altro Statuto: *Quod scutiferi non currant equos*

per civitatem, quum vadunt ad aquam et redeunt. Qui contra fecerit, solvat pro banno viginti soldos Ferrarinos. Et si solvere non poterit, ponatur ad corbellam. In Italia è andato in disuso questo gastigo, ma in Vienna d'Austria dura tuttavia per punire i fornai, beccai, ed altri pubblici ladri. In Inghilterra una volta le donne rissose si gittavano nell'acqua, cavandole ben bagnate di dentro e di fuori.

Ma giacchè siamo entrati nelle pene degli antichi, diciamone qualche altra parola. Siccome altrove accennai, pochissimi erano i misfatti che si punissero colla morte. Il cospirare contra del Re, il muover sedizione contra del Generale d'armi, l'uccidere il padrone o marito, il disertare dall'esercito, il fuggire dal regno, erano delitti vietati sotto pena della vita. A chi giurava il falso s'avea da mozzare la mano. Quasi tutti gli altri si poteano riscattare pagando danaro. Che tal pratica fosse anche presso i Greci, sembrano indicarlo varj esempli. Fra le pene si contava il divenir servo. Spezialmente i popoli settentrionali riputavano gran vergogna e gastigo, allorchè ad un uomo libero si tagliavano i capelli, e molto più se la barba. Era anche in uso il *frustare*. Liutprando re de' Longobardi nel lib. VI, legge LXXXVIII, contra le donne che aveano mossa sedizione così ordinò: *Publicus* (cioè il giudice) *qui est in loco, ubi factum fuerit, comprehendat ipsas mulieres, et faciat eas decalvari et frustari per vicos vicinantes ipsis locis.* Anticamente gli uomini liberi erano battuti con bastoni, i servi col flagello o sia colla sferza. Però da *Fuste* si crede originata la voce *Frusta* e *Frustare*: ma io ne dubito. Un uomo libero o servo convinto di ladroneccio, se il furto arrivava *ad decem siliquas auri*, oltre alla

restituzione della roba rubata, era condennato a pagare ottanta soldi d'oro. Se non potea, v'andava la sua vita. Così determinò il re Rotari nella legge CCLVIII e CCLIX. Quanto agli altri ladri, convien osservare la legge XXVI del lib. VI del suddetto re Liutprando. *De furonibus* (dic'egli) *unusquisque Judex in sua civitate faciat carcerem sub terra. Et quum inventus fuerit fur cum ipso furto, ipsum furtum componat. Et comprehendat ipsum furonem, et mittat in ipso carcere usque ad annos duos vel tres; et postea dimittat eum sanum. Et si talis persona fuerit, ut non habeat unde ipsum furtum componere possit, debeat eum Judex dare in manu ipsius, cui ipsum furtum fecit; et ipse de eo faciat quod voluerit. Et si postea ipse iterum in furto tentus fuerit, decalvet eum, et caedat per disciplinam, sicut decet furonem, et ponat signum in fronte et in facie. Et si sic non emendaverit, et post ipsas districtiones in furto tentus fuerit, vendat eum Judex foris Provinciam* (cioè fuori del Regno) *et habeat sibi pretium ipsius.* Ma Carlo Magno nella legge Longobardica XLIV determinò per conto de' ladri, *ut pro prima culpa non moriantur, sed oculum perdant; de secunda nasus ipsius latronis capelletur, sive abscindatur; de tertia vero, si se non emendaverit, moriatur.* La pena imposta agli uomini sediziosi dalla legge LXV di Lottario I Augusto era la seguente: *Auctores facti interficiantur. Adjutores vero eorum singuli alter ab altero flagellentur, et capillos suos vicissim et nares suas invicem praecidant.*

Del resto, come altrove osservammo, all'omicidio non era imposta la pena della vita, ma sì bene una condanna pecuniaria; e quel che bene strano sembrerà, anche uccidendo un vescovo. Anzi pare che presso i Longobardi o niuna pena

determinata fosse, o non fosse distinta la pena di chi uccideva Ecclesiastici, da quella degli uccisori d'altre persone. Si ascolti Arigiso principe di Benevento, di schiatta Longobardica, il quale circa l'anno 786 formò un Capitolare, pubblicato da Camillo Pellegrini. *Hactenus* (così egli parla) *Religiosorum homicidia, eo quod aut inerme genus, aut in omnibus venerandum haberetur, nullius compositionis aperta lex judiciali calculo claruit. Et si quondam forsitan contigisset, aut sub ostensu legalis negligentiae, vel oblitae rationis omittebatur; aut illud, ut cuique libitum erat, decernebatur.* Pertanto egli ordina che se in avvenire alcuno *occiderit Monachum, vel Presbyterum, aut Diaconum primatum tenentem, componat* (cioè paghi al Fisco) *ducentos solidos*, o pure, se così piacerà al principe, *usque ad trecentos.* Per conto degli altri Ecclesiastici viventi fuori del Palazzo, l'uccisore è condennato a pagare cento cinquanta soldi, *sicut de laicis qui exercitalibus militant armis.* Ecco una lieve pena per sì qualificato delitto. Accrebbe di poi questa condanna pecuniaria Carlo Magno, come apparisce dalla sua legge CI, e durava anche la medesima tassa nell'anno 1055; perciocchè in un diploma di protezione conceduto ai Canonici di Parma da Arrigo fra gl'Imperadori II, si leggono queste parole: *Si quis igitur eos Archiepiscopus, Episcopus, Marchio, Comes, Vicecomes, vel qui sub his sunt, clerici vel laici, assalire, vulnerare, vel occidere quaesierit*, ec., *pro morte vitae suae poenam pro ceteris se centum libras auri ex aequo partiendas nobis sibique, compositurum agnoscat.* Se il reo non pagava, stendeva il Fisco le sue griffe sopra i di lui beni; nè apparisce se tali omicidj patissero lunga prigionia. Della *confiscazione* abbiamo

la pruova in un decreto di Corrado I tra gli Augusti, per essere stato ucciso *Arrigo diacono cardinale della chiesa di Cremona* da un certo Adamo, nell'anno 1037. Quivi in compensazione del grave danno per tal cagione patito dalla chiesa, viene ordinato che *omnia praedia, quae praefatus Adam infra civitatem Cremonam, et extra per totius Episcopatus spatia habere videtur, et omnem rem mobilem et immobilem, quam possederat, praelibatae Sanctae Cremonensi Ecclesiae, per hujus nostri praecepti paginam, proprietario jure habenda et detinenda concedimus.* E perciocchè nel secolo XI invalse l'esecrabil uso de' veleni, o di altri mezzi per levare segretamente la vita ad altrui, fu da Arrigo II Augusto intimata a questo misfatto la pena della morte, come consta dalle Leggi Longobardiche. Ma negli antichi secoli un curioso costume merita d'essere osservato. Chi dopo avere ucciso un parente si rifugiava in chiesa, potea sottrarsi al gastigo, con fare la seguente penitenza che gli veniva imposta dai preti. Cioè cinto di legami di ferro, e mezzo nudo, o pure in altro abito di penitente, dovea andare in pellegrinaggio ai Luoghi santi, cioè dove posavano i corpi de' più rinomati Santi. Bastava questo per soddisfare alla Chiesa e al Re. Nell'Appendice alle Formole di Marcolfo presso il Baluzio si vede *Tractoria pro itinere peragendo.* In essa è raccomandato a tutti i vescovi il pellegrino, *qui instigante adversario, peccatis facientibus, proprio filio suo, vel fratri suo, sive nepoti interfecit; et nos pro hac caussa secundum consuetudinem vel canonicam institutionem dijudicavimus, ut in lege Peregrinorum ipse praefatus vir annis tot in peregrinatione ambulare deberet*, ec. Perciò Dauferio nobile Beneventano per la morte data a Grimoaldo

principe di Benevento, *poenitentia ductus, sine mora in Hierosolymam est profectus mirum in modum, et re scilicet inaudita. Illuc enim iens, et inde Beneventum rediens, non valde exiguum lapidem in ore gestavit, et tantummodo, quotiens cibum potumque sumebat, illo carebat.* Sono parole dell'Anonimo Salernitano ne' Paralipomeni da me dati alla luce. Così Radelchiso conte, per attestato di Archemperto, cap. 9, reo di un simile misfatto, *catena cervice tenus vinctus, coenobium Beati Benedicti, Christo militaturus, adiit.* Raccontansi ancora varj miracoli delle catene di costoro prodigiosamente spezzatesi da per sè ai sepolcri de' Santi. Ne addurrò qualche esempio. Nel lib. III *de Gest. Sanctor. Rothonens.* un Diacono nel Monistero di Spoleti avea ucciso un altro Monaco nell'anno 850. Andossene costui a Roma a prendere la penitenza, e gli fu ordinato *ferro ligari per collum et brachia, sicut in lege parricidarum censetur*, e di portarsi ai luoghi di maggior divozione, finchè ottenesse il perdono da Dio. Capitato nella Bretagna minore al Monistero Rotonense, e prostrato al sepolcro di San Marcellino, ecco da sè rompersi le catene: per lo che libero ed assoluto se ne andò. Un altro somigliante prodigio si racconta all'anno 856. Parimente nella Vita di Santo Appiano monaco di Pavia, seppellito nella città di Comacchio, presso i Bollandisti si legge, che *Quaedam femina venit de Francia ad ecclesiam Beatae Virginis Justinae, quae portabat in sinistro brachio circulum ferreum pro poenitentia ab Episcopo sibi inditum; et caro brachii in tantum jam supercrescebat, quod circulus poene totus carne erat coopertus.* Venuta che fu alla tomba di Santo Appiano, *statim ferreus confractus est circulus, et brachium ita sanatum, quod*

numquam melius fuit. Così nel libro *Miracul.* di S. Bononio Abbate di Lucedio nel Vercellese, correndo il secolo XI: *Homo quidam fratricidii poenitens, qui habebat mucronem, cum quo peremerat fratrem, fixum in circulo ferreo circum dextrum brachium strictius posito, cute et carne jam super imminente*, presentatosi al sepolcro di San Bononio, vide crepare quel cerchio di ferro. Veggasi ancora la Vita di S. Teobaldo Romito, morto nel territorio di Vicenza, negli Annali Benedettini del P. Mabillone.

Ma Carlo M., principe di mirabil senno, come si raccoglie da un suo Capitolare presso il Sirmondo e Baluzio, riprovò sì fatto costume con dire: *Ut isti mangones et cotiones, qui vagabundi vadunt per istam terram, non sinantur vagari, ac deceptiones hominum agere. Nec isti nudi cum ferro, qui dicunt, se data poenitentia tre vagantes. Melius videtur, ut si aliquod inconsuetum et capitale crimen commiserint, in uno loco permaneant laborantes et servientes, et poenitentiam agentes, secundum quod canonice sibi impositum sit.* Fa intendere questa legge che in questa sorte di pellegrinaggio e penitenza doveano essere intervenute frodi ed imposture, ed essersi scoperto che talvolta per arte, e non per miracolo, s'erano sciolte quelle catene. Ciò non ostante per alcuni secoli ancora continuò questa usanza, massimamente in Francia. Essendo mancato di vita San Leone IX papa nell'anno 1054, e succedendo varj miracoli al suo sepolcro, *venit quidam vir de Francia, qui habebat corpus suum ferreo cingulo coarctatum, ita ut per gyrum corporis sanies multa decurreret in terram. Quod videntes qui aderant, nares sibi prae nimio pavore et foetore obturaverant, deprecantes Dominum, ut per Sancti Leo-*

nis merita misero illi succurrere dignaretur. Res mira! statim ferrum crepuit, et multa fusa sanie homo redditus est penitus sanitati. Leggonsi di sotto due simili prodigiose avventure. Tralascio altri casi di questa sorte. Sarebbe temerità il dubitare di tutti; ma potrebbe essere anche talvolta occorso qualche inganno, perchè allora ancora abbondavano i furbi, e più la gente poco maliziosa ed accorta. Nella Cronichetta di Subbiaco da me stampata si legge la Vita di Giovanni Abbate trentesimo secondo. Sotto di lui *quodam tempore venerunt in Italiam ex Francia homines insani, qui dicebantur Confusi, qui circumquaque pergentes, per Campaniam et reliquas provincias calamitatis tantae incutiebant timorem. Contigit, ut tres ex ipsis advenerint Sublacum, agitando sine intermissione caput, insana facta agendo. Quumque ibi per dies aliquot morarentur, primus eorum in praefata est sanatus, Domino juvante, Ecclesia. Postea vero reliqui duo ibidem adducti, gratia Dei sano capite exierunt, laudantes et benedicentes Dominum. Quibus jam dictus Domnus Abbas Johannes plurima beneficia largitus est; et sic ad sua remisit cum gaudio.* Ma voglia Dio che que' *Confusi* non confondessero la prudenza dell' Abbate. Oggidì non si sarebbe tanto corrivo; ma allora troppo felice si riputava chi nelle sue chiese vedea farsi delle prodigiose cose, senza badare se tutto era miracolo. Badate a quel *plurima beneficia largitus est.* Di questi andava a caccia la gente furba.

Torniamo alle pene una volta usate. Da' Franzesi e Suevi fu portato in Italia un rito di pena militare, imposta ai Nobili delinquenti, e descritta da Ottone Frisingense (lib. II cap. 28 *de Gest. Frider. I*), siccome ancora da Guntero. Anche Ar-

nolfo storico Milanese (lib. I, cap. 19) scrive, essere stati il marchese Manfredi e Odelrico vescovo d'Asti obbligati a chiedere pace ad Arnolfo arcivescovo di Milano; e l'ottennero colle seguenti condizioni: *Quod venientes Mediolanum tertio ab urbe milliario, nudis incedendo pedibus, Episcopus codicem, Marchio canem bajulans, ante fores Ecclesiae Beati Ambrosii reatus proprios devotissime confiterentur.* Il significato di tali riti lascerò indovinarlo ai lettori. Di un altro fa menzione lo storico Wippone nella Vita di Corrado il Salico. Aveano i Romani commossa una sedizione contra d'esso Augusto; ma pentiti e impauriti, *postera die ante Imperatorem venientes, nudatis pedibus, liberi cum nudis gladiis, servi cum torquibus vimineis circa collum, quasi ad suspensionem praeparati, ut Imperator jussit, satisfaciebant.* Cioè portavano i liberi la spada nuda, con cui, se avesse voluto l'Imperadore, poteano essere puniti, perchè il taglio della testa conveniva alle persone nobili. All'incontro i servi si mostravano degni d'essere impiccati per la gola; chè questo era il loro gastigo. E di qui poi nacque la formola tuttavia usata di *chiedere perdono colla corda*, o *sia col capestro al collo*, per mostrarsi degno di morte pel delitto commesso. Perciò i Cremonesi, che s'erano ribellati nell'anno 1311 ad Arrigo VII Augusto, *laqueis ad collum positis*, gli andarono incontro implorando misericordia, come s'ha da Bonincontro Morigia, lib. II, cap. 8 della Cronica. E per testimonianza di Leone Ostiense (lib. II, cap. 2) Adenolfo Gastaldo di Capoa, assediato dal Principe d'essa Capoa, *videns, se non posse Principis manus evadere, funem in collum suum misit, et per manus conjugis suae ad Principis pedes se trahi praecepit.* Anche i Milanesi forzati nel 1158

a rendersi a Federigo I Augusto, *abjecta veste, pedibus nudis, exertos super cervices gladios habentes, sese Imperatori stiterunt*, come lasciò scritto Radevico, lib. I, cap. 42. E Ottone da San Biagio aggiugne che anche la plebe a lui si presentò *torque collo innexo*. Per implorar misericordia ed ajuto andarono ad esso Imperadore in altro tempo gli stessi Milanesi, portando croci in mano, o nelle spalle. Ma che anche i Nobili talvolta chiedessero colla corda al collo pietà, non mancano esempli. Da un documento del 1158 apparisce che *Adenulfus de Aqua putrida, post longam et diutinam obsidionem Capitaneorum et Romanorum peditum, quam Domnus Papa super Castrum praeceperat fieri*, ec., *nudis pedibus, ligatus per collum, prostravit se ad pedes Domni Papae*, ec. Per maggiore obbrobrio contra de' rei s'introdusse di menarli sopra un asino colla faccia rivolta all'indietro, e col tenerne la coda in mano. Tale spettacolo vide Roma l'anno 1121 in Burdino antipapa preso da papa Callisto II. E il popolo di Nepi nel 1131 fece intagliare in marmo un decreto contra di chi volesse rompere la società stabilita fra loro: *Sustineat mortem ut Cylo, qui suos tradidit socios; non ejus sit memoria; set in asella retrorsum sedeat, et caudam in manu teneat.* Divenne ancora comune per Italia un immaginario gastigo dato ai traditori della patria, che n'erano fuggiti, cioè di far impiccare la loro statua, e di far dipignere in luogo pubblico la figura di essi impiccata: del che è da credere che que' rei si ridessero. Veggansi le Storie di Firenze, la Cronica Romana di Antonio di Pietro e le Croniche di Bologna.

Per conto de' funerali v'erano i suoi regolamenti e varie consuetudini. L'Aulico Ticinense nel cap. 13 *de Laud. Papiae* così ne parlava circa l'anno 1330:

Consuetudo omnium funeralium talis est. Quia quicumque moriatur, pensata tamen conditione sui status, post cruces, quarum aliquando multas portant, sequuntur laici bini, illic per praeconem saepe vocati: deinde clerici et sacerdotes, quos tamen Religiosi praecedunt, si adsunt vocati. Postea sequitur funus in lecto cum culcitra, et linteaminibus, et coopertorio, sub quo positum est indutum vestibus sui status vel ordinis, ut ab omnibus videatur. Postremo sequuntur mulieres, ex quibus propinquiores defuncto a duobus viris hinc inde sustentantur. Et ita procedunt ad Ecclesiam cum luminaribus et sonitu campanarum. Laici vero entrantes Ecclesiam recedunt, remanentibus cum funere in Ecclesia, et usque ad sepulcrum procedentibus clericis, sacerdotibus et mulieribus. Nunc audivi ab hujusmodi processionibus feminas interdictas. In qualche luogo i cadaveri degli uccisi si solevano seppellire senza lavarli. Per altro, come si fa oggidì, anche negli antichi secoli si lavavano i cadaveri; e ne abbiamo gli esempj de' Greci in Omero, e de' Giudei e de' Romani presso altri Autori. Particolarmente i corpi de' gran signori, e Martiri e d'altri Santi, uso era di seppellirli con unguenti odoriferi ed aromi. Però i secoli rozzi, allorchè si coprivano le lor sacre ossa per trasportarle, sentendo spirar da esse un soave odore, l'attribuivano a miracolo, senza pensare all'antico suddetto rito. Si costumò ancora di condurre al sepolcro i cadaveri de' ricchi defunti, vestiti di *vesti preziose:* uso che fu riprovato dai Santi Padri. Ma ne' secoli più antichi, allorchè cessò il bruciare i cadaveri (cosa spezialmente procurata da' Cristiani), solevano quei de' più ricchi essere seppelliti non solamente con preziose vesti, ma ancora con anelli, collane ed altri ornamenti d'oro

e d'argento. Vedi la legge ultima, ff. *de auro et argento*, dove è questa parte di testamento: *Funerari me arbitrio viri mei volo; et inferri mihi quaecumque sepolturae meae caussa feram ex ornamentis, lineas duas ex margaritis, et viriolas ex smaragdis.* Più non si badava alle Leggi delle dodici Tavole. Di qua poi venne che tanti e tanti nel secolo IV si diedero a rompere i sepolcri per cercar que' veri o sognati tesori, contra de' quali uscirono varie leggi degl'Imperadori, e si sfogò San Gregorio Nazianzeno con assai versi da me dati alla luce. Nè i soli Gentili, ma i Cristiani stessi, tanto Romani che Barbari, usarono di chiudere ne' lor sepolcri dei ricchi ornamenti. Nell'anno 1717 in un sepolcro di Perugia si trovò *un piatto d'argento, una fibbia, orecchini, ed anelli d'oro.* Indarno pretese Monsignor Fontanini, non esser ivi seppellita altra persona che un Goto, perchè i Goti e gli altri popoli della Germania solevano *cum thesauris et opibus suis cadavera humare.* Ma torno a dire che così praticarono anche i Romani e Greci, come si ricava da Quintiliano, Fedro, Santo Zenone, Sinesio, Gregorio M. ed altri. Pare che cessasse cotal frenesia a' tempi d'esso San Gregorio. Ma noi troviamo Gregorio Turonense, che fioriva allora, e che nel lib. VIII, cap. 21 della Storia all'anno 590 scrive, come una parente della regina Brunichilde, *mortua sine filiis, in Basilica urbis Metensis sepulta est cum grandibus ornamentis et multo auro*, che da lì a pochi dì rallegrò gli assassini de' sepolcri. Che durasse questa persecuzione anche a' tempi de' Re Longobardi, si deduce da qualche loro legge contra di chi commetteva questo delitto.

Andavano alla sepoltura le persone di bassa sfera, vestite coi lor soliti abiti, come anche oggidì si

pratica da' poveri in Italia, e forse ancora si praticava da altri di più alto stato ai tempi di Durando, il quale nel lib. VII, cap. 33, n. 4 del *Rationale* scrisse: *Nec debent indui vestibus communibus, prout in Italia fit.* Fors' egli parlò così, perchè fra alcuni popoli della Francia si usò d' involgere in un lenzuolo i corpi morti, secondo il costume de' Giudei, e coll'esempio del Signor nostro. Anzi aggiugne lo stesso Durando: *Et, ut quidam dicunt, debent habere caligas circa tibias et sotulares in pedibus, ut per hoc ipsos esse paratos ad judicium repraesentetur:* quasichè senza scarpe in piedi non si andasse al giudizio di Dio. Osservò il Du-Cange nel Glossario, che sopra i sepolcri tanto de' Santi che de' Nobili si metteva un tappeto, o altra simil coperta: in pruova di che cita il tit. 17, cap. 4 della Legge Salica, dove si legge; *Si quis aristatonem super hominem mortuum capulaverit, sexcentis denariis culpabilis judicetur,* pretendendo ch' *aristatone* fosse una coperta di panno o di seta. Ho io addotto qualche ragione indicante che più tosto ivi si parli di un edificio o sia coperchio di legno. Del resto è da osservare che il costume nostro di serrar gli occhi ai defunti, e di metterli vestiti co' piedi vôlti verso la porta della casa, è sopramodo antico. Odasi Persio, Satira III:

. . . . . tandemque beatulus alto
Compositus lecto, crassisque lutatus amomis
In portam rigidos calces extendit . . . .

L' uso del letto l' abbiam veduto di sopra. È succeduta la *bara*, o sia il *cataletto:* la qual ultima voce, come dirò alla Dissertazione XXXIII, pare derivata da esso letto. Al funerale de' gran signori, insigniti dell'ordine della milizia, interveniva una mano di persone vestite a lutto, cavalli a mano

con gualdrappe sino a terra, insegne, scudi coll' arme del defunto. Fra le Lettere del vecchio Vergerio da me pubblicate si vede il magnifico funerale di Francesco I da Carrara signore di Padova. Ma sopra tutto ammirabile fu quello di Gian Galeazzo Visconte primo duca di Milano, fatto nel 1402, di cui ho data alla luce la descrizione. Ma perciocchè la vanità e la gara avea introdotto l' uso delle orazioni funebri, non solo per li principi, ma anche per le persone private, venne questo vietato in alcune città. Negli Statuti MSS. della Repubblica di Modena dell' anno 1327., lib. II, Rub. 46, intitolata *de non concionando pro mortuis* (occasion di spacciare una frotta di bugie) è decretato che *nullus debeat respondere concionando ad mortuos, sive ad domum, sive ad ecclesiam;* quivi anche si aggiugne: *Ut nullus debeat ire ad septimas, nec de sua parentela, nec de aliena.* Alle persone inclinate al lusso non bastava la gran pompa, il consumo di copiosa cera e l' invito di tanta gente nel giorno del funerale: si voleva anche rinovar tutta la scena nel giorno settimo e trentesimo, con grave dispendio degli uni ed incomodo degli altri. Quel ch' è da ridere, gli eredi del defunto nello stesso giorno del funerale, acciocchè la tristezza non nocesse allo stomaco di tanti parenti ed amici che v' erano intervenuti, gl' invitavano ad un lauto banchetto, o co' bicchieri alla mano facevano tornare in casa l' allegrezza. Vi fu messo del temperamento nello Statuto di Milano (parte II, cap. 471) con dire: *Post mortem alicujus ad exequias, vel septimum, vel trigesimum, in civitate nec Ducatu Mediolani, non sit licitum alicui stare ad comedendum cum familia defuncti vel defunctae, nisi fuerit agnatus vel cognatus usque ad quartum gradum in-*

clusive. Prescrissero ancora alcuni Statuti il numero delle croci, o sia de' religiosi e delle torcie di cera ne' funerali. Dal suddetto Statuto Milanese (cap. 447) si ordinò che i cadaveri fossero coperti tanto in casa che in chiesa: rito riprovato in altre città, le quali vollero che di tutti fosse scoperto il volto, per ovviare a qualche frode che potesse occorrere.

È cosa notissima l'uso delle *Prefiche* ne' funerali presso gli antichi Romani, cioè di donne pagate, che con esclamazioni, con finte lagrime, col mostrare di strapparsi i capelli e con lamentevole canto accompagnato dalle tibie, o al letto de' morti, o al portarli al rogo, formavano un lugubre spettacolo. Son parole di Lucilio presso Nonio Marcello:

. . . . . Mercede quae
Conductae flent alieno in funere Praeficae,
Multo et capillos scinduni, et clamant magis.

Che anche i Giudei tenessero questa usanza, pare che si ricavi da Geremia, cap. 9, dove son chiamate *Lamentatrices*. A me pare credibile che gl'Italiani per più secoli conservassero questo ridevole spettacolo. Anche Omero ne fa conoscere la pratica al suo tempo. Per attestato di Falcone Beneventano nella Cronica, avendo terminato i suoi dì Guglielmo duca di Puglia, nipote di Roberto Guiscardo, *continuo ejus uxor crines suos, quos pulcros et suaves nutrierat, coram omnibus, qui aderant, totondit, et lacrymis manentibus, vocibusque ad astra levatis, super Ducis defuncti pectus projecit* (di questo rito s'è fatta menzione alla Dissertazione XX) *populus quoque crinibus genisque evulsis, Patrem eorum et Dominum mirabiliter invocabant.* Ne' secoli bassi si chiamavano *Cantatrici* queste donne. Ma parendo

a' nostri maggiori superstiziosa una tal pratica; e movendo, per quanto io credo, il riso le loro smorfie e falsi urli, e venendo lodati tanto i degni che gl' indegni; giudicarono meglio di proibirla. Ne' suddetti Statuti di Modena del 1327 (lib. IV, Rubr. 172) si legge: *Nulla persona audeat extra domum, in qua fuerit aliquis mortuus, plorare fortiter vel plane; nec palmas sive manus ad invicem percutere, vel discariare, nec in ecclesia, nec per viam, eundo ad ecclesiam.* Lo Statuto MS. di Ferrara del 1269 determina: *Quod nemini de civitate Ferrariae, seu burgis, liceat levare corruptum* (dura tuttavia fra noi *fare il Corrotto*, lo stesso che lo *Scorruccio*) *seu plangere alta voce, propter aliquod corpus mortuum, postquam ipsum extractum fuit de domo, et portabitur, seu portatum fuerit ad ecclesiam. Et quod aliquae mulieres non possint nec debeant sequi aliquod corpus, nec ire ad ecclesiam, quando portabitur, seu portatum fuerit ad ecclesiam.* — Qui *levare corruptum* sembra più tosto significare il far voci lamentevoli e schiamazzi di dolore, come si usava ne' funerali. Anche in Milano nell' anno 1292, per attestato di Galvano Fiamma nel *Manip. Flor.* cap. 331, *fuit ordinatum quod mulieres funera non sequerentur.* Ma perchè chiamar Cantatrici sì fatte donne? Perchè con alcuni versi rimati imparati a memoria cantavano le lodi del morto, e co' medesimi appagavano l'ambizion d'ognuno, attribuendo a' morti quelle virtù che mai non aveano praticato, e fors' anche aveano conculcato con vizj contrarj. Presso il Du-Cange si truova un bel pezzo tratto da' MSS. di Boncompagno Fiorentino, pubblico lettore in Bologna nel 1213. *Ducuntur* (dic' egli) *Romae quaedam feminae pretio numerario ad plangendum super*

corpora defunctorum, quae Computatrices vocantur, ex eo quod sub specie rhythmica nobilitates, divitias, formas, fortunas et omnes laudabiles mortuorum actus computant seriatim. Sedet namque Computatrix, aut interdum recta, vel interdum proclivis stat super genua crinibus dissolutis, et incipit praeconia voce variabili juxta corpus defuncti narrare; et semper in fine clausulae oh vel ih promit voce plangentis. Et tunc omnes adstantes cum ipsa flebiles voces emittunt. Sed Computatrix producit lacrymas pretii, non doloris. Sembrano indicar tali parole, che quelle femmine si appellassero *Contatrici*, e non *Cantatrici*, dal contare i fatti del defunto. Vedemmo proibito il suddetto piagnistero nelle strade e chiese solamente. I Reggiani nel loro Statuto (lib. VII, cap. 21) lo vietarono anche nelle case: *ne per aliquam personam in domo defuncti vel in via*, ec., *fieret planctus, vel ululatus aliquis cum clamore et alta voce, vel fortiter percutere cum palmis elevatis*, ec. In oltre decretarono che non fosse permesso agli eredi o parenti del defunto *fieri facere per civitatem aliquod praeconizamentum de eundo ad ipsum mortuum, seu ad sepolturam ipsius mortui.* Non so che in Lombardia resti più vestigio dell'usanza suddetta. Solamente mi vien detto che nella Carniola tuttavia s'usi il pianto e lamento delle fanciulle al funerale de' suoi, che poi lo ripetono nel giorno ottavo, e in quest'arte sono ben ammaestrate per farlo con garbo. Fra' Turchi dura l'antico costume di pagar donne che accompagnano i cadaveri con urli orrendi e lagrime, frammischiando le lodi del morto con tale strepito, che infastidiscono chiunque le ascolta. Me ne assicura Cornelio Bruyn ne' suoi Viaggi.

Chiunque è pratico della erudizione ecclesiastica, sa quanto ne' primi secoli della Chiesa fosse abborrita la *bigamia*, cioè il passare alle seconde nozze, quasichè questo fosse indizio d'intemperanza; e tuttochè non fosse veramente peccato, pure veniva biasimata, e da essa è poi provenuta e tuttavia si mantiene l'irregolarità, o sia un impedimento agli Ordini sacri. Forse di questo rimane qualche vestigio in alcun luogo d'Italia, come in Modena, dove se un vedovo della plebe sposa una vedova, non gli manca un solenne complimento delle persone della sua contrada, che loro fan plauso strepitoso con fischi, motti pungenti, e vasi rotti gittati dalle finestre. Anzi da gran tempo è in uso un aggravio in danari imposto alle doti d'essi vedovi, da pagarsi ai palafrenieri del principe: tanto è vero che alcune usanze inveterate ne' popoli si mantengono vive al dispetto degli anni. Che anche in Francia sussistesse questo costume, lo mostrano alcuni Atti, pubblicati nel tom. IV *Anecdot.* de' PP. Martene e Durand. *Charivaris* si appellava da' Franzesi lo strepito popolare contra di tali nozze; e dura tuttavia questo vocabolo. Aggiungo altre cosette, come la memoria mi detta. Familiarissimi furono i *Bagni* al tempo de' Greci e Romani, e fra' popoli orientali si adopera con frequenza il bagnarsi; anzi fra' Turchi è obbligo di coscienza. Anche ne' secoli barbarici sappiamo che l'Italia, ed altri popoli di Europa ritennero questo costume, che oggidì fra noi è andato in disuso; e forse con discapito della sanità, potendosi provare che dalle bagnature si possono ritrarre molti benefizj. Secondo le Leggi Longobardiche, morendo il padre, egualmente succedevano nell'eredità i figli; perciocchè allora non v'erano primogeniture, maggioraschi e fideicom-

missi, che sì gran pascolo danno oggidì al Foro, essendo questi mercatanzia de' secoli posteriori. Dicesi che i Franzesi o Salici si regolassero diversamente (1): non so se con sicuro fondamento. Però succedeva che ne' feudi, castella e stabili indivisibili, uno possedeva la *metà*, o pure la *terza* o *quarta* parte; e i figli suoi per altra divisione ne godessero la *decima*, ed anche la *vigesima* parte. E questa appunto fu la principal cagione per cui i gran poderi e boschi si andarono dividendo, e di mano in mano sempre più trinciandosi, arrivarono a minute particelle; e ciò con grave danno del Pubblico, malamente potendosi lavorare queste minutaglie di campi posseduti da varj padroni (2). Per rimediarvi ecco il ripiego preso dal popolo di Modena, come consta da un suo decreto dell'anno 1225. Furono eletti *Estimatori*, incumbenza de' quali era di obbligar tutti i possidenti a vendere i lor campi minori al vicino possesso di campi maggiori, o di permutarli, di maniera che si venissero a formar dei giusti e forti poderi, e con facoltà ancora di raddirizzare i campi e i fossi, come tornava il meglio. Non sarebbe se non bene il rinovar questo recipe anche per li tempi

(1) Qui allude forse il Muratori alla costumanza dei Franchi di escludere le donne dalla successione: poichè dicevano che i possessi non debbono *passare da lancia in fuso*; e la legge Salica prescriveva, che *nessuna porzione della terra Salica non potrà passare in eredità alle donne, ma tutto appartenga al maschio.*

(2) Il Muratori si è dimenticato della famosa sentenza di Virgilio (*Georg.* II, 412): *Laudato ingentia rura: Exiguum solito;* che divenne un precetto inculcato da Columella (*De Re Rust.* lib. I, cap. 3), da Palladio (lib. I, tit. 6, 7), da Plinio (XVIII 7) il quale affermò che *Latifundia perdidere Italiam*, e da tutti quanti gli scrittori di agraria e di politica economia.

occorrenti, giacchè il ben pubblico ha da prevalere al privato. Sarebbe ancora da parlare de' *Titoli* usati ne' vecchi secoli, molto ben diversi da' nostri; ma perchè troppo in lungo menerebbe questo argomento, ne lascerò ad altri la cura.

FINE DEL TOMO PRIMO

Digitized by Google

NOTE
DELL' EDIZIONE ROMANA

DISSERTAZIONE I.

Pag. 19, lin. 19. con divenire monarchia.

Si esprime qui l'Autore secondo la volgare idea e non giusta il pensare Romano. Quella repubblica non fu mai monarchia, nè l'Imperadore un monarca. Il governo, nel suo fondo e sin dall'origine, era aristocratico, comunque la violenza facessegli talora prendere aspetto di democratico; e la suprema podestà tutta era nel senato. L'Imperadore poi divenne un potentissimo magistrato, in cui combinavansi diverse ampie facoltà, come rilevasi dal celebre senatusconsulto fatto a favore di Vespasiano, di cui parte ancora conservasi nel Museo Capitolino: ma non per questo egli era tenuto il primo, se non era anche console. Svetonio (in Calig. c. 26) parlando de' consoli da Caligola costretti, con abuso di podestà, a deporre il magistrato, così si spiega: *Fuitque, per triduum, sine summa potestate; respublica;* ed anche ne' tempi posteriori, che che ne pensassero i Greci, tra noi non si aveva l'Imperadore per un Re: che anzi Galla Placidia, la madre di Valentiniano III, nella causa propria, non si arrogava tanto, come lo mostra scrivendo a Pulcheria Augusta in questi termini (Coteler. Mon. Eccl. Gr. tom. I, p. 63): *Debemus enim primatum in omnibus aeternae Urbi tribuere, quae per virtutem suam mundi dominationem sortita est, et nostro imperio Orbem gubernandum servandumque commisit.* Ma veggasi oltre Grozio (lib. II, cap. IX, § 11), Gravina *de Romano Imperio*, dove anche ribattesi la falsa idea dell'Impero trasferito a Costantinopoli. *M.*

DISSERTAZIONE IV.

Pag. 65, lin. penult. *Primicerius Notariorum.*

Fra le opere erudite di mons. Galletti, una ne abbiamo *Del Primicerio della Santa Sede Apostolica, e di altri uffiziali maggiori del sagro Palagio Lateranense.* S.

Pag. 66, lib. 12. vi farà mente.

Non v'è dubbio che più altri nomi si hanno de' Ministri e Famigliari de' Papi per entro le antiche vite di questi, e nelle raccolte de' Concilj, e nelle lettere pontificie, e ne' libri liturgici. Ma convenuto sarebbe distribuire gli addotti titoli secondo le età: così vedrebbesi che di questi ancora alcuni sono an-

tichissimi, e di là dall'epoche barbariche; ed altri peravventura non sono nomi di nuovi uffizj, ma solamente denominazioni novelle di quelli che già esercitavansi *ab antiquo*, come pure ravvisasi nella corte degli Augusti: e quindi avremmo il numero della famiglia pontificia scemato di molto. Il *Cubicularius* e l'*Ostiarius* diverrebbero un solo; il *Cancellarius* e il *Bibliothecarius* un solo; il *Mappularius* e il *Serviens* un solo, e così altri. Oltre di che molti di tali ministri neppure appartenevano rigorosamente alla corte del Papa, ma erano membri di varj collegi e delle chiese a cui erano addetti, come i Primicerj, i Notaj, i Nomenclatori, gli Azzionarj, e simili. *M.*

DISSERTAZIONE V.

Pag. 75, lin. 33. ed anche in Italia.

Troppo angusti si disegnano i confini al Patriziato. Era esso una dignità, istituita da Costantino Magno, superiore a tutte le altre, anche al Prefetto del Pretorio, ed inferiore al solo Consolato (Vide *Jac. Gothofr. in Cod. Theod.* tom. II, p. 72 75), molto di più presso il Glossario. Jacopo Gutero (lib. II, cap. XIX) va letto con gran cautela, ove parla de' Patrizj de' tempi bassi. Le ultime parole della formola, presso Paolo Diacono, conservata nella Biblioteca Vaticana, e riferita dal Du-Cange, contengono una gran diversità da quelle che leggiamo, qui, dal nostro Autore: *Tunc induat*, si dice ivi, *eum Imperator mantum, et ponat ei, in dextro indice, anulum, et det ei bombacinum propria manu scriptum, ubi taliter contineatur scriptum. Esto Patricius misericors et justus.* Perciocchè le chiese ed i poveri erano raccomandati al ministero del Patrizio. E se tal dignità portava seco tal obbligo in chi n'era onorato, non sarà dunque stato il Patriziato una specie di sovranità? Negli Annali (anno 893) citò questo medesimo documento, e ne fece risultare la sovranità de' Greci nel principato di Salerno. *C.*

DISSERTAZIONE IX.

Pag. 129, lin. 12. *Missi Dominici.*

Su questo argomento avevasi già una buona Dissertazione, *Francisci de Roye Antecessoris Andegavensis de Missis Dominicis, eorum officio et potestate* (Andegavi, 4, 1672), che fu poi ristampata da varj. L'Autore di questa fa terminare l'uso de' Messi col secolo decimo: qui al contrario ne abbiamo degli esempj anche nell'undecimo e duodecimo secolo. In quella si ha un'ampia raccolta di autorità tolte da libri editi; qui ne troviamo varie prese da carte inedite. Tutte insieme metterebbero nell'ultima luce questa parte di storia. *M.*

DISSERTAZIONE XII.

Pag. 179, lin. 19. delle sue Iscrizioni.

Abbiamo di più la faticosa opera del P. Carpentier Benedettino: *Alphabetum Tironianum, seu Notas Tironis explicantis methodus, cum pluribus Ludovici Pii chartis, quae notis iisdem exaratae sunt, et hactenus ineditae, ad historiam et jurisdictionem, cum ecclesiasticam, tum civilem pertinentibus. Lutetiae Parisiorum*, ec. *Apud Guerin*, 1747. *M.*

DISSERTAZIONE XIV.

Pag. 211, lin. 4. aver dei servi.

Non v'è dubbio che quel Celado era liberto, anche perchè chiama Cresta conserva e conjuge, non contubernale: i servi non aveano quel che dicevasi *jus connubii*, e il *conserva* dee riferirsi alla servitù tollerata insieme, prima d'avere libertà. Ma è falsa l'altra ragione, cioè, *perchè i servi non poteano aver dei servi*: anzi è certo che sì. A questo alluse Orazio facendo dire a Davo (Serm. VII, lib. II, vers. 79):

Sive Vicarius est qui servo paret, uti mos
Vester ait, seu conservus.

Ed Ulpiano (lib. XV, tit. 1, leg. 17): *Si servus meus ordinarius vicarios habeat.* Nè mancano iscrizioni antiche che rammentino cotesti servi dei servi. Il Fabretti ne aveva già raccolto un buon numero alla pag. 302, ec. *M.*

DISSERTAZIONE XV.

Pag. 244, lin. 8. i beni delle chiese.

Abbiamo tuttavia un bel diploma di manumissione tra le Epistole di S. Gregorio Magno (lib. VI, ep. 4), col quale vien data la libertà a due servi della Chiesa Romana: *Vos Montanam, atque Thomam famulos Sanctae Romanae Ecclesiae, cui, Deo adjutore, deservimus, liberos, ex hac die, civesque Romanos efficimus, omneque vestrum vobis relaxamus peculium.* E perchè Montana volea farsi monaca, perciò soggiugne S. Gregorio: *Idcirco duas unicas, quas tibi quondam Gaudiosus Presbyter, per supremae suae voluntatis arbitrium, institutionis modo, noscitur reliquisse, has tibi donamus*, con patto però che passassero a vantaggio del monistero. E a Tommaso concede parimente un legato di Gaudioso, e di potere accasarsi, a condizion però che se non avrà figliuoli legittimi, *omnia quae tibi concessimus, ad jus Sanctae Romanae Ecclesiae, sine diminutione aliqua, revertantur.* M.

Pag. 251, lin. 29. bastando il già detto.

Sembra nondimeno degna di menzione la libertà concessa a' servi di razza Ebrea e Pagana, ogni qual volta si volessero far Cristiani. Scrive S. Gregorio Magno (lib. VI, ep. 32) a Fortunato vescovo di Napoli: *Fraternitati vestrae, ante hoc tempus, scripsimus, ut hos, qui de Judaica superstitione ad Christianam fidem, Deo adspirante, venire desiderant, Dominis eorum nulla esset licentia venundandi; sed ex eo, quod voluntatis suae desiderium prodidissent, defendi in libertatem, per omnia, debuissent.* Indi gli soggiugne che ne procuri l'osservanza, ove anche si tratti di servi Pagani. Ma perchè si avesse qualche riguardo ai lamenti de' padroni che venivano a perdere i loro servi, prescrive che i servi comprati, *mercimonii causa*, se dentro i tre mesi, dal giorno della compra decorsi, si saran rifugiati nella Chiesa per convertirsi, possano, dentro lo stesso trimestre, esser venduti a padroni Cristiani: ma se la loro deliberazione sia da essi manifestata, dopo che sieno passati i tre mesi suddetti, restino del tutto liberi, *nec Dominus, qualibet occasionis specie, audeat venundare*: e ciò, *quia hunc, non ad vendendum, sed ad serviendum sibi intelligitur reservasse.* M.

DISSERTAZIONE XVI.

Pag. 260, lin. 19. schiatta e nazione.

Fu permesso agli Ebrei di prendere l'usura da chi era di altra schiatta e nazione, per ischivare un mal maggiore, vale a dire, affinchè essi, oltre modo dediti all'avarizia, non pigliassero dai loro nazionali l'usura. Vedi S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 78, art. 1. *S.*

Ibidem, lin. 23. delle Leggi Attiche.

Le leggi umane, come ben riflette S. Tommaso (loc. cit. *ad* 3), a motivo dell'imperfetta condizione degli uomini, lasciano molti peccati impuniti. *S.*

Ibidem, lin. 25. nel popolo.

Abbiamo leggi promulgate in Roma, colle quali generalmente fu vietata l'usura. Vedi il signor D. Pietro Ballerini: *De jure Divino et naturali circa usuram*, lib. V, cap. III, § III. *S.*

DISSERTAZIONE XVIII.

Pag. 298, lin. 25. pretori, presidenti.

Niente di questo: l'Italia non era provincia, anzi l'escludeva, come il dimostra quella interrogazione presso Plinio il giovane (lib. IX, epist. 28): *Italicus es, an provincialis?* quindi non

v'era luogo nè a proconsoli, nè a pretori. I Consolari di Adriano e i Giuridici di Antonio Pio non erano magistrati, ma ispettori straordinarj, come poi quelli che chiamaronsi *Missi Dominici*. Qualche divisione di governi cominciò nel terzo secolo colla introduzione de' Correttori. Ma questi non toglievano la libertà dell'Italia, nè la toglievano gli stessi Imperadori, se non quando la tolgono i consueti magistrati che governano secondo le leggi e amministrano la giustizia. Il civile regolamento fu sempre de' Decurioni anche nelle provincie, e tanto libero, che volendo Plinio in Apamea, coll'autorità di Legato di Cesare, fornito di potestà pretoria, rivedere i libri pubblici de' crediti e delle spese, gli fu risposto, che niun Proconsole gli avea mai riveduti (lib. X, epist. 56). *M.*

Pag. 303, lin. 29. del Romano Imperio.

Cioè in vece di Corpo di tutti i cittadini Romani, che conservavano ancora la loro libertà antica, le loro leggi e l'usata forma di governo, che è il primo significato della voce *Respublica*, con cui s'accorda l'imperio, ma non la monarchia. *M.*

DISSERTAZIONE XX.

Pag. 360, lin. 34. si maritava.

Neppure la Chiesa Greca vietò, o riguardò come illecite o nulle le seconde nozze; anzi nel Concilio Niceno I (Can. VIII) fra le altre condizioni prescritte ai Novaziani che ritornavano all'unità della Chiesa, uno fu di comunicare con i bigami, secondo la dottrina della Cattolica ed Apostolica Chiesa; e intanto dai Greci furono sottoposti alla penitenza quelli che contraevano le seconde nozze, in quanto queste portavano seco in apparenza il carattere d'incontinenza e di debolezza, e da tali matrimonj sovente nascevano molti inconvenienti. Vedi il P. Chardon nelle *Storie de' Sagramenti, del Matrimonio*, cap. V e VI, e altri. *S.*

DISSERTAZIONE XXII.

Pag. 401, lin. 27. Canonici di Modena.

Ampia raccolta delle Leggi barbariche abbiamo ora in parte, e avremo in breve compita in otto tomi in foglio di buona edizione Veneta, dai due celebri stampatori Coleti e Pitteri, cominciata l'anno 1781. Le Leggi Longobardiche sono già edite nel primo volume insieme con quelle degli Ostrogoti, co' Capitolari de' principi di Benevento e colle Costituzioni del Regno di Sicilia. *M.*

DISSERTAZIONE XXIII.

Pag. 433, lin. ult. *tonderi faceret.*

Nel libro I *Urbanarum Quaestionum*, del signor avvocato Filippo Trenta, ora vescovo di Foligno, num. III e IV, si leggono due Dissertazioni relative all'argomento qui trattato dal nostro Autore, la prima *De Barbis*, la seconda *De varia comae aut barbae tondendae ratione victis a victoribus imperatae*. S.

Pag. 445, lin. 2. da quelle d'oggidì.

È certo rispettabile l'autorità dell'Anonimo Valesiano, scrittor candido e diligente: ma pure il racconto è poco credibile. Ennodio nel Panegirico di Teodorico parla dell'educazione di lui in questi termini: *Educavit te in gremio civilitatis Graecia, praesaga venturi:* e si sa da Giornande ch'egli fu mandato per ostaggio a Leone Augusto, e presso di questo allevato in corte da fanciullo di sette anni. Chi crederà che in Costantinopoli non gli fosse insegnato neppure a leggere e a scrivere? Per quanto i Goti fossero alieni dalla letteratura, niente potea questo valere in un fanciullo che nulla ancora sapeva del genio de' suoi, ed era educato alla Romana; e da Romano fu poi trattato, sino a giungere al Consolato. Forse i Goti si vergognavano che il loro Re fosse uomo anche di lettere, e facean correr la voce ch'egli neppure sapesse scrivere: l'Anonimo ebbe lor fede, e ce lo diede per un illetterato; comechè il buon gusto di Teodorico per le antichità e per gli studi, e l'amor di lui verso de' letterati, il debban far credere uomo colto e intelligente. *M.*

Pag. 459, lin. 21. allora a cavallo.

Il P. Vittorelli nelle sue addizioni al Ciacconio nota che Pio IV, quasi trecento anni dopo questi tempi, cioè nel 1564, asserì in Concistoro, ch'egli si ricordava non essersi usate in Roma le carrozze; averne cominciata l'usanza la Marchesa di Mantova, ed averla poscia imitata le Dame Romane. Ciò egli fece per esortare i Cardinali a lasciare alle femmine una tal costumanza per riputazione della loro maestà senatoria, ammirata da Carlo V quando fu in Roma. Nota inoltre che un mese dopo, similmente in Concistoro, il dì 15 decembre del medesimo anno, commendò il Sacro Collegio per aver restituito il decoro e la dignità alla Corte di Roma, tralasciando le carrozze e andando sempre a cavallo quando uscivano per li loro affari; indi esortollo a perseverare. *C.*

Digitized by Google

INDICE
DELLE DISSERTAZIONI
CONTENUTE
NEL TOMO PRIMO

DISSERTAZIONE I.

Delle genti barbare che assuggettarono l'Italia *Pag.* 19

DISSERTAZIONE II.

Del Regno d'Italia, e de' suoi confini . . . . . » 31

DISSERTAZIONE III.

Dell'elezione degl'Imperadori Romani, e dei Re d'Italia. . . . . » 41

DISSERTAZIONE IV.

Degli ufizj della Corte dei Re antichi d'Italia e degl'Imperadori . . . . . » 51

DISSERTAZIONE V.

Dei Duchi e Principi antichi d'Italia . . . . . » 66

DISSERTAZIONE VI.

Degli antichi Marchesi d'Italia . . . . . » 83

DISSERTAZIONE VII.

De' Conti del Sacro Palazzo . . . . . » 98

DISSERTAZIONE VIII.

Dei Conti e Viceconti de' secoli barbarici . . . . . » 111

DISSERTAZIONE IX.

Dei Messi Regali, o sia de' Giudici straordinarj . » 128

DISSERTAZIONE X.

Dei Ministri minori della Giustizia, cioè de' Giudici, Scabini, Sculdasci, Gastaldi, Decani, Silvani, ec. *Pag.* 139

DISSERTAZIONE XI.

De' Beni Allodiali, de' Vassi, Vassalli, Benefizj, Feudi, Castellani, ec. . . . . » 160

DISSERTAZIONE XII.

Dei Notai, o Notari . . . . . » 179

DISSERTAZIONE XIII.

Degli Uomini liberi ed Arimanni . . . . . » 190

DISSERTAZIONE XIV.

Dei Servi e Liberti antichi . . . . . » 204

DISSERTAZIONE XV.

Delle Manumissioni de' Servi e de' Liberti, Aldii ed Aldiane . . . . . » 243

DISSERTAZIONE XVI.

De' Prestatori ad usura Giudei, Compagnie di Soldati, Masnadieri, Lebbrosi, ec., de' vecchi tempi » 260

DISSERTAZIONE XVII.

Del Fisco e della Camera dei Re, Vescovi, Duchi e Marchesi del Regno d'Italia . . . . . » 287

DISSERTAZIONE XVIII.

Della Repubblica e Parte Pubblica, e de' suoi ministri; e se le città d'Italia avessero anticamente Comunità, come oggidì . . . . . » 298

DISSERTAZIONE XIX.

De' Tributi, delle Gabelle, e di altri oneri pubblici de' secoli barbarici . . . . . » 315

DISSERTAZIONE XX.

Degli Atti delle Donne . . . . . » 343

Digitized by Google

DISSERTAZIONE XXI.

Dello stato dell' Italia, dell' abbondanza di abitatori, della coltura delle campagne, mutazione delle città, felicità e infelicità de' secoli barbarici. *Pag.* 361

DISSERTAZIONE XXII.

Delle Leggi dell' Italia ne' secoli barbarici, e dell' origine degli Statuti . . . . . » 399

DISSERTAZIONE XXIII.

Dei Costumi degl' Italiani, dappoichè cadde in potere de' Barbari l' Italia . . . . . » 425

Digitized by Google

			ERRORI	CORREZIONI
Pag. 43	l.	22	*Popoli*	*Populi*
47	»	12	*Italia*	*Italiae*
ivi	»	24	*popoli*	*populi*
49	»	32	degl' Italiani	dagl' Italiani
57	»	29	*Guneto*	*Gunto*
67	»	29	*aquà*	*apud*
91	»	3	darà	dirà
94	»	25	*comitatu.*	*comitatu*
97	»	6	Marchesi, Principi, Duchi; e Conti	Marchesi: Principi, Duchi e Conti
109	»	pen.	*habitationem*	*habitatione*
120	»	11	*anima*	*animae*
123	»	16	convenivano	conveniva
136	»	5	emandare	emendare
147	»	28	di lei	di lui
157	»	32	tenea	tenemo
195	»	4	quali	quasi
216	»	pen.	*storus*	*stolus*
256	»	12	Frincia	Francia
339	»	4	Disse	Dissi
400	»	29	omma (*in alcuni esempl.*)	somma
420	»	33	*lega*	*lege*
473	»	25	prescritio	prescritto

Digitized by Google

RACCOLTA DE' CLASSICI ITALIANI DEL SECOLO XVIII.

Vol. 1 a 146, in-8. Prezzo lir. 905. 74.

*Le opere contrassegnate da * non si danno separatamente.*

T. 4* Alfieri (Vittorio). Opere scelte, col ritratto e tavola in rame *lir.* 25. 78
" 3 Algarotti (Francesco). Opere scelte, col ritratto - - - - - " 19. 20
" 2* Beccaria (Cesare). Opere, col ritratto - - - - - - - - - - " 11. —
" 1 Bentivoglio (Cornelio). La Tebaide di Stazio colla giunta degli Argomenti a ciascun libro, ed il ritratto del Bentivoglio " 6. 00
" 4 Cesarotti (Melchiorre). Opere scelte, col ritratto - - - - - " 19. 62
" 3 Cocchi (Antonio). Opere, con Appendice inedita, col ritratto " 19. 27
" 3 Denina (Carlo). Rivoluzioni d'Italia, con giunte e correzioni inedite, col ritratto - - - - - - - - - - - - - - " 23. 38
" 6* Filangeri (Gaetano). Scienza della Legislazione ed Opuscoli scelti, col ritratto - - - - - - - - - - - - - - - - " 25. 58
" 4 Genovesi (Antonio). Lezioni d'Economia civile ed Opuscoli, Diceosina, Logica a Metafisica, col ritratto - - - - - - " 26. 02
" 3 Gerdil (Giac. Sig.) Introduzione allo Studio della Religione e Dissertazioni, col ritratto - - - - - - - - - - - - 10. 96
" 14 Giannone (Pietro). Istoria civile del regno di Napoli ed Opere postume, col ritratto - - - - - - - - - - - - - - - - " 78. 26
" 4 Goldoni (Carlo). Commedie scelte, col ritratto - - - - - " 21. 20
" 5 Gozzi (Gasparo). Opere scelte, col ritratto - - - - - - " 28. 92
" 1 Gravina (Vincenzo). Opere scelte, col ritratto - - - - - - " 6. 50
" 2 Guglielmini (Domenico). Della Natura dei fiumi colle note di Eustachio Manfredi, col ritratto e dieci tavole - - " 13. —
" 4 Lanzi (Luigi). Istoria pittorica dell'Italia, con note ed il ritratto - " 23. 90
" 5 Maffei (Scipione). Verona Illustrata, con giunte e correzioni inedite, il ritratto dell'autore e 35 tavole - - - - - - " 36. 37
" 5 Metastasio (Pietro). Opere drammatiche e Poesie, col ritratto " 35. 92
" 18 Muratori (L. A.). Annali d'Italia, col ritratto - - - - - " 132. 86
" 4 —— Della perfetta Poesia italiana, con le note del Salvini - " 19. 45
" 2 Parini (Giuseppe). Opere scelte, col ritratto - - - - - - " 11. 34
" 1 Raccolta di Apologhi, col ritratto di Aurelio De' Giorgi Bertòla " 5. 51
" 2 —— di Commedie, col ritratto di Girolamo Gigli - - - - " 10. 90
" 1 —— di Melodrammi giocosi, fra i quali avvi *I Dormienti*, dramma inedito di G. B. Casti, col di lui ritratto " 8. 35
" 2 —— di Melodrammi serj, col ritratto di A. Zeno - - - - " 10. 08
" 2 —— di Operette filosofiche e filologiche, con una tavola - " 8. 62
" 1 —— di Poemi didascalici e Poemetti varj, col ritratto di B. Lorenzi - - - - - - - - - - - - - - - - - - " 7. 09
" 1 —— di Poesie liriche - - - - - - - - - - - - - - - - - " 4. 98
" 1 —— di Poesie satiriche, col ritratto di Giuseppe Zanoja - " 4. 56
" 3 —— di Prose e Lettere { I.° Elogi, col ritratto di Paolo Frisi " 6. 32
{ II.° e III.° Lettere - - - - - - " 9. 32
" 2 —— di Tragedie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " 10. 67
" 6 Spallanzani (Lazzaro). Opere, col ritratto e 18 tavole - - " 39. 23
" 16 Tiraboschi (Girolamo). Storia della Letteratura italiana, col ritratto - " 112. 79
" 1 Varano (Alfonso). Opere scelte, col ritratto - - - - - - " 7. 22
" 2* Verri (Alessandro). Opere, col ritratto - - - - - - - - " 8. 95
" 4 Verri (Pietro). Storia di Milano ed Opere filosofiche, col ritratto ed otto tavole - - - - - - - - - - - - - - - " 27. 60
" 1 Vico (Gian Battista). Opere scelte vol. I, col ritratto - " 6. 20
" 1 Zanotti (Eustachio). Trattato della Prospettiva, col ritratto e sei tavole - " 5. 32
" 2 Zanotti (Fran. Maria). Opere scelte, col ritratto ed una tavola " 17. 50

T. 146 in-8 fig. che importano *italiane lir.* 905. 74

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google